TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_0930_I**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine

https://www.techeudine.it/fondo-principale

https://www.sbhu.it/

I

Atti e processi

dell'amministraz.e

privata

della famiglia Venerio

e di

Girolamo Venerio

come consigliere provinciale

930

Latte [illegible]
1954 nov. 13
[illegible]

Ciani

1804 · 15 · Giugno	£ 1586:20½	
" 31 · Luglio	1586:20½	
1809 · 16 · Gennajo	500:—	
	£ 3672:41	
Arret. di pro alle 11 Ott.e 1819 £ 307:86		£ 307:86

Pro d. 4% sopra il Cap.le 15 Giugno 1804 da 16 Giugno 1819 a 6 Maggio 1820 anni M.i 8 G.i 21 —— £ 68:44

D.o sopra il C.le 31 Luglio 1804 da 1 Agosto 1819 a 6 Maggio 1820 anni M.i 9 e giorni 6 - - - - - - 57:10

~~D.o sop~~

Pro d'anni due sopra il Cap.le 16 Genn.o 1809 —— —— —— 50:00

. . . £ 357:86

Rata di 4% sopra questo Cap.le da 17 Gennajo a 6 Maggio 1820 anni M.i 1 Giorni 20 —— 3:47

129:56 — Pro d. 4% —— £ 129:56

Pro e Pro d. 4% — £ 487:42

Capitali —— 3672:41

£ 4159:83

nrr:–

~~@~~ 1. Nov.e 1817

Capital a credito del Sr. Ciani verso ~~Filli~~ £ 5100:00

Int. d'anni due a tutto agosto 1819 £ 510:00

Id. di tempo — — — — — — 89:25

£ 599:25 — 599:25

£ 5699:25

Prezzo di Lossada — — — 230:23

£ 5469:02

5469:02
– 530:98

£ 5469:02
4159:83
£ 1309:19.

1.° Mag.

Capitale — £ 6344:82
Aum.to d.to a 14 Marzo 163:91 Da Ven.° £ 6508:73

Da Pil. per ... a ... Marzo – 317:50

£ 6826:23

Chiro Pil. — £ 6340:00
Denaro — 486:23
£ 6826:23

Pil.°

Vaghi e Francesi al Cons. — £ 5100:00

Dei di anni due pagati — £ 510:00
per il tempo — 89:25
Lo scrittore a parte con partita — £ 599:25
con Pil. — 230:23
— 369:02
£ 5469:02
Pil.: a Ven.° due ... per — 525:00
D.° alla ... Pil. per a 1.° Marzo — 317:50
£ 6311:52
Denaro — 28:48 £ 6340:00 Ch.° all. 1.° Mag.

Cassa Ven.

Ebori effettivi
al C.° £ 1309:19
alla ... : 486:23
al P. Pil. : 28:48
£ 1823:90

Depositi

Incassi — Ebori
alla ... Ven.° e Capitale e ... — £ ~~6826:23~~ 6508:73
Da C.° £ 4159:83
Da Pil.° : 525:00
: 4684:83
Resta l'ebori £ 1823:90

12 4

12
12
144

4
4
16

144 | 16
9
0

307:86

Resti sopra li tre Capti a carico delli Ill.mi Fra.lli D. Franco e Canciani

1804 . 15. Giugno	sino al	15. Giugno	1819	
1804 . 31. Luglio		31. Luglio		£ 307:86
1809 . 10. Nov.e		10. Nov.e		

Resti di pro sino alle rispettive scad.e dell'anno 1819 sopra li Capti 15. Giugno e 31 Luglio 1804, e 10 Nov.e 1809 it.e — £ 307:86

Rata di tempo sopra li due primi de' med.i Capti sino a 6. Marzo 1820 – 1.o £ 68:99 / 2.o " 57:10 – , 126:09

£ 433:95

Resto di due anni di pro sopra il Capto 16 Genn.o 1809 ora a debito del Sig.r G. D. Prof.o (a 16. Genn.o 1820) – £ 50:00

Rata di tempo sopra questo Capto sino a 6. Marzo 1820 – , 3:47

, 53:47

Pro e rate di tempo Commane £ 487:42

Capti 1804 . 15. Giugno — £ 1586:20½

" 31. Luglio — , 1586:20½

1809 . 16. Genn.o — , 500:00

Capti affrancati , 3672:41

Esborso totale £ 4159:83

Credito del S.r Osvaldo Cianni verso il S.r Antonio Gi-
lerio — £ 5699:25

Suo Debito verso la Stalla per il tabacco £ 230:23

Resta Credito del S.r Cianni verso il S.r Gilerio £ 5469:02

Si deduce il med.o Credito Ven.o verso li Sig.ri Cianni , 4159:83

Esborso fatto da Venezio al S.r Osvaldo Cianni £ 1309:19
a saldo del d.o suo credito verso il S.r Gilerio

Resti sopra li tre Capitali a carico dell'Ill.mi Eredi D. Francesco Carcione

1804. 15. Giugno		15. Giugno		
1804. 31. Luglio	sino al	31. Luglio	1819	£ 307:86
1809. 10. Nov.e		10. Nov.e		

m. 8. g. 25 Rata di tempo sopra il primo Capitale da 16. Giugno 1819 a 10. Maggio 1820 in ragione di £ 95:17 all'anno £ 70:05

Detta sopra il 2do Capitale da Primo Agosto 1819 a 10. Maggio 1820, sono Mesi 7. giorni 10 in rag.e di £ 95:17 all'anno 58:16

Detta sopra il 3zo Capitale da 11. Nov.e 1819 a 10. Maggio 1820 sono M. 4. in ragione di £ 50:00 all'anno 16:66

144:87

Resti di pro e Rata di t.o sopra li sud.ti tre Capitali — £ 452:73

Resto d'anni due di pro sopra il Capitale dovuto del q.m Marco F. D. Gius.e sino a 16. Genn.o 1820 — £ 50:00

Rata di tempo da 17. Genn.o a 10 Maggio 1820. sono M. 1 g.ni 24 in ragione di £ 25:00 all'anno ... 3:75

53:75

Totale de' resti di pro e rate di tempo sino a 10. Maggio 1820. compresi quelli sopra il Capitale dovuto dall'Ill.mi Eredi F. D. Gius.e — — — £ 506:48

Li Frat.li Venerio sono Creditori dalli Sig.ri Eredi del q.m Franco e Consanguineo Fratelli q.m Giuseppe Ciani di Aviano delli seg.ti Capitali Chirografari

1 Cap.le di V.te L 3100 dipendente da loro Chirografo 15 Giugno 1804. il qual Cap.le fu impugnato dal Reverendo Sig. D. Giuseppe Ciani loro Nipote e Figlio rispettivo, ~~fu pagato come dicono~~ come dicono essi Sig.ri Ciani ~~alla Sig.ra Angela~~ per conto della S.a Angela Ciani di lui Madre, ed importa Ital. —— L 1586:20:

2. Cap.le di V.te L 3100: — dipend.e da loro Chir.o 21 Luglio 1804 — 1586:20:

3. Cap.le dipend. da loro Chirografo 10 Nov.e 1809 di —— 1000:00

4. Cap.le o debito dell'Ill.mo Rev.do Sig. D. Giuseppe loro Nipote e Figlio rispettivo, dipendente da suo Chirografo 16. Genn.o 1809 di - - - - - - - - - - - 500:00

Cap.le Consenso L 4672:41

a conto pagarono li Sig.ri Frat.li Ciani med.i - - :

restano — L

Per le quali si costituiscono, med.e Pubblico Instr.o Debitori Li Sig.ri Solidari per loro ed Eredi verso li Frat.li Venerio med.i col pro nella ragione del cinque per % all'anno e coll'obbligo dell'affrancazione entro il periodo di anni cinque dalla data dell'Instr.o accordando ad essi li Frat.li Venerio la facoltà di poterla effettuare in tre eguali rate entro però il periodo suindicato e sempre che trovasi soccombente rilevata di un, o importo e coll'obbligo alli Sig.ri Ciani di dovere al caso di queste partitali affrancazione preavvertire li Frat.li Venerio un mese prima.

Se li Sig.ri Ciani lasciassero scorrere un debito di pro equivalente all'importo di due annate di pro come sopra convenuto potranno essere dalli Venerio obbligati all'affrancazione anche nel corso delli cinque anni sopra stabiliti.

Beni che, oltre alla generalità di ogni loro avere, obbligano in specie con dichiarazione espressa non essere stati per alcuni altri ipotecati, tutti siti nelle pertinenze della Villa di Cicconico

~~Pezzo~~ di Braida detta Grecon Arat. Vit.a descritta in Mappa Cens.a al N.o 1457 della superficie di C.l P.e 21:21

Braida detta pure Grecon annessa alla preced.e Ar. Vit.a, descritta in Mappa Cens.a al N.o 1459 ½ della superficie di C.l P.e 19:21

Altra Braida detta pure Grecon Ar. Vit.a descritta in Mappa Cens.a al N.o 1368 della superf.e di Cens.e Pert.e 20:89

Pezzo di Terra denominato Todero Ar. Vit.a descritto in Mappa Cens.a al N.o 1423 della superficie di Cens.e P.e 11:08

Prato detto di Cividale descritto in Mappa Cens.a al N.o 1756 della superficie di Cens.e P.e 36:73

di cui li Sig.ri Venerio sono creditori saputi Ciani per altrettanti dalli medesimi ricevuti, cioè per £ 1586;10 che furono dalli stessi Sig.ri Venerio esborsate al defunto sacerdote Sig.r Giuseppe anco Ciani altro figlio e il ricevuto respettivo che le impugnò per conto della Sig.ra Angela Ciani moglie del sott.o Corriano Ciani uno de' mandanti in data 15. Giugno 1804; per eguale somma di £ 1386;10 dalli Sig.ri Mandanti ricevute all'epoca 31. Luglio d.o anno 1804; per altra somma di £ 1000. dalli stessi avute nel giorno 10. 9bre 1807, nonché per altre £ 500. similmente da essi ricevute li 16. Genn.o anno stesso che tutte esse quattro somme formano la sopraenunciata £ 4672;41. col chiamarsi ≈

Regno Lombardo-Veneto
Provincia del Friuli Circonicco li...

In vigor del presente scritto li sotto firmati Sig.ri Canciano e P. Fran.co fratelli figli del fu Giuseppe Ciani di questo Comune denominato, ed eleggono d'accordo per loro, e pei Comuni eredi in speciale Procuratore il Sig.r Osvaldo Ciani di loro rispettivo figlio, e Nipote al quale impartiscono ogni più ampla facoltà, e autorità di poter per loro conto e nome concorrere colli Sig.ri Girolamo ed Antonio fratelli figli del fu Sig.r Simone Venerio della R.a Città di Udine alla stipulazione per atto pubblico del Contratto tra essi Sig.ri Mandanti e Sig.ri Venerio di già concertato di confessione di debito per la somma d'italiane £ 4672:41. Di cui li Sig.ri Venerio sono creditori dei soli Ciani in dipendenza a quattro chirografi uno del giorno 15 Giugno 1804. importante la somma di £ 1586;20 che fu impugnato dall'ora defunto sacerdote Sig.r Giuseppe anco Ciani altro figlio, e Nipote rispettivo per conto della Sig.ra Angela Ciani moglie del sotto Sig.r Canciano Ciani uno de' mandanti, altro di pari somma di £ 1586;20 per altro titolo Chirografario del dì 31 Luglio di detto anno 1804. il terzo d'italiane £ 1000:- in forza d'altro chirografo 10. 9mbre 1809. ed il quarto di £ 500;- per altro Chirografo del.

7. del dì 16. Genn.° di d.° anno 1809. col chiamarsi, e costituirsi
~~costituirsi~~ esso sostituto Procuratore
per conto delli Sig.ri Padre, e Zio Man-
danti debitori solidarj, e come loro Eredi solidariam.te, e a suoi fratelli
Sig.ri Venerio dell'annuo legale interesse [vincolo del detto capitale importante delli 4. Chirografi, ma e dicansi]
sopra la ~~fruttifera~~ somma stessa
~~Capitale~~ delle L 4672;41, o per quello
che fosse per residuare in conseguenza
di esborsi che per tal causa, ed a di-
minuzione di d.° Capitale venissero
fatti alli Sig.ri Venerio prima della
stipulazione di tale Contratto, e fino
alla estinzione del Capitale medesimo
che esso Procuratore assumerà di
verificare a mani delli Sig.ri Venerio
nel termine d'anni cinque successivi alla
stipulazione da farsi col previo avviso
alli stessi Sig.ri Venerio di mesi uno prima
ed in buoni denari sonanti d'oro, o d'argento
al corso di Piazza anche riguardo agli annui
interessi decorribili, coll'assentire ~~[illegible]~~ in contesto il
detto Procuratore che possano li Signori
Mandanti venir obbligati ad effettuarla
prima dell'espiro di tal termine ~~anche~~
nel caso che fossero per rendersi morosi, e
difettivi all'importo di due annate in causa
d'interesse; autorizzando in appresso li
Sig.ri Mandanti esso respettivo loro figlio
e .//

e dipoli di rinunziare per conto loro
al beneficio di divisione; e per l'effetto
in tutto, e per tutto risultante dal
par. 891. dell'imperante Codice Civile per
la legittima solidaria loro manutenzione
tanto del d.o Capitale di ~ 4672, 41.0
per quello, che potesse rimanere, quanto
per gl'interessi decorribili e per gl'altri
obblighi e condizioni tanto di sopra
espressi, quanto per quello che fosse
il d.o Procuratore per inserire nell'
instromento da farsi come viene autor-
izzato, coll'obbligare in fine per tutte
le premesse cose, oltre li loro Beni tutti
in genere in speciale ipoteca nominatamente, e colla facoltà dell'iscrizione ne' pubblici Libri li seguenti
Corpi di terra tutti situati nella Commune, e
pertinenze di Cicognico che sono di libera
loro Comun ragione, e non soggetti ad ipo-
teca che sono cioè Un Pezzo di Terra Arat.o
piantato vidato detto ... di quantità
di C. ... in Mappa del Censo descritto al N. ...
confina a levante ... ...
Altro Pezzo di Terra
Ed in somma di fare ed agire per detti Sig.ri
Mandanti tuttociò che far potrebbero li
medesimi se entrambi intervenissero in Persona, con
promessa d'aver per sempre fermo, rato e valido
quanto per conto delli stessi serrà dal loro
Procurat.re

1. Procuratore agito obbligato, assunto
e convenuto nel proposito né d'inaò
contravvenire o contrafare sotto il
repetito obbligo de' loro Beni in valida
forma; in fede di che si sono qui appresso
sotto scritti di proprio pugno alla presenza anco
di due testimonij.

3

5 40
—
7 12a

Sig.r Osualdo Ciani di Cicenio . . . . . . Lui Dare

1819. Aprile 23. Per rimanenza di Cassa a suo debito qual Agente di Tricesimo sull'amministr.ne di quella Cassa sostenuta a tutto Marzo p.o p.o, e come risulta da quel Libro Cassa, e da Relaz.e del P.to Moro per la ventilaz.e fatta d'esso. quota al Sig.r Principale £ 230.23

Più debito del Rev.do fu Zio D.n Fran.co p. fu rim.ato gli il g.o 1.o Febb.o 1816 £ 121.96

Resta somma £ 352.19

4172:41
500:—
[illegible]:41

98
23
22
1682:28

4480:22

Egregio Signore!

Il Deputato Co: Garzolini assente ch'Ella riformi come preopinante il Voto da lui fatto nel ristabilimento d'una disciplina sulla Vindemia, seguendo nella riforma tutte quelle viste che la di Lei saggezza trova opportune.

Mi faccio però un dovere di rimetterle le Carte, perchè voglia compiacersi di restituirmele sollecitamente ond'io possa innalzarle all'Eccelsa Centrale.

Accolga i sensi del mio rispetto. —

Udine li 26. Giugno 1828.

Di Lei

[illegible]

Serv.

Ubaldo Britt[illegible]

Ricevuta il 28. la ristit.ª all'apriv del Mappado.

£4172:41
500: –

98
27

4480.–

£4172:41
500: —
4672:41

98
27
72
1682:38
1774:52

4480:27

Capitale £4172:41 £307:86 £4480:27
Capitale £4670: —) Ad. £ Ins.ᵗᵉ . 500: — . 50: — . 550: 00
£4672:41) £357:86 £5030:27

Cimici

1457.	Presan	Av. V.ᵒ	P.ⁱ 21:21	— £ 246:76
1459½	d.ᵒ	id	— . 19:21	— . 217:70
			P.ⁱ 40:42	
1768 —	D.ᵒ	G. V.	— . 20 89	— £ 341:17
1427.	— Todesco	Av	— . 11:08	. 180:94
			72:79	
1756	Prati di Cividale	Duh	— . 36:77	— . 290:92
			109:12	1577:05

86

7/3

5/8

1804 · 15 · Giugno £ 3100 · V.te sono ora it.e £ 1586:20 ½ che trovo ricevute dal Reverendo P. D. Eusebio Loro Nipote e Figli 6 p% rispettivo per conto e come Dicono della Sig.a Angela Cari di Lui madre

1804 · 31 · Luglio £ 3100: V.e sono ora it.e £ 1586:20 ½
6 p%

1809 · 10 · Nov.e £ 1000: it.e
5 p%

1809 · 16 Genn.o £ 500 · it.e era a debito dell'ora Sig.r P. D.
5 p% Eusebio Loro Nipote e Figli rispettivo

Frutti sopra li 3 Capitali 1804 15 Giugno, 1804 31 Luglio, 1809 · 10 · Nov.e a Debito dello Sig. D. Franco e Cancano da 15 · Giugno, 31 · Luglio, 10 · Nov.e 1819 £ 307:86

Frutti di V.e sopra il primo Capitale da 16 Giugno 1819 a 10 · Marzo 1820 sono M.i 8 G.i 25 in rag.e di £ 95:17 all'anno £ 70:05
(Mill.i 264 al giorno)

D.to sopra il 2do Capitale da 1 Agosto 1819 a 10 · Marzo 1820 sono M.i 7 · G.i 10 in rag.e di £ 95:17 · all'anno £ 58:16
(Mill.i 264 al giorno)

D.o sopra il 3zo Capitale da 11 · Nov.e 1819 · a 10 · Marzo 1820 sono M.i 4 in rag.e di £ 50 all'anno — £ 16:66
(Mill.i 139 al giorno)

£ 144:87 — £ 144:87

Frutti di pro e Frutti di tempo a 10 Marzo — £ 452:73

Frutti di pro a 16 · Genn.o 1820 sopra il Capitale o'l detto Sig. Eusebio £ 50:000
Frutto di tempo da 17 · Genn.o a 10 · Marzo 1820 sono M.i 1 G.i 24 in rag.e di £ 25:00 all'anno — £ 3:75 £ 53:75
(Mill.i 069 al giorno)

£ 506:48

£ 510:–
" 85:–
7:08
£ 602:08
Capit.le 5100:00
£ 5702:08
352:19
£ 5349:89

Capitale formato sino il 1. Novembre 1817. p. Italiane — £ 5100:00

Che al pro del 5. p% forma la summa fin' oggi circa d'It.ne £ 595:00

Conto a mio Credito p. Italiane — — £ 230:23

altro di famiglia — — " 121:96

£ 352:19

Resta a mio debito per £ 242:81

Commissione Prov.le
x la Leva Militare

LA REGIA DELEGAZIONE

PER

LA PROVINCIA DEL FRIULI

Udine li 14 Maggio 185[illegible]

N. 9160/291 R. Coscriz.e

Al Deputato Prov.le [illegible] Sig.r Ingegnere Venerio

in Udine

È invitato il Sig.r Deputato Provinciale a intervenire nel giorno 6 giugno alla consegna dei Coscritti, da effettuarsi dalla Commissione Provinciale di Leva.

[illegible] à più [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nelle ripetute prove nell'adempimento [illegible] tanto influente pel regolare servizio dello Stato e nell'interesse dei privati

Il Regio Delegato

[illegible]

LA REGIA DELEGAZIONE

PER

LA PROVINCIA DEL FRIULI

N. ——————— R

UDINE 185

LA REGIA DELEGAZIONE

PER

LA PROVINCIA DEL FRIULI

N. 28793 / 2693 R. [illegible]

Udine li 15 [illegible]embre 1834

Sig. Deputato Provinciale Sig. Girolamo [illegible]enerio

Udine

L'Eccelso Governo [illegible] l'Eccelsa I. R. Cancelleria Aulica si è degnata di manifestare [illegible] ... Militare [illegible] ... gran [illegible] ... l'anno prescritto.

Nell'atto che questa onorevole [illegible] Ella [illegible] in qualità di Deputato Provinciale [illegible] scritto [illegible] un piacere [illegible] gradimento [illegible] Ella si è acquistato [illegible]

Il I. R. Delegato [illegible]

[illegible]

N.o 40384
2766 Militare

Al Sig.r Venerio Deputato Provinciale

in Udine

Informata l'Eccelsa I. R. Aulica Cancelleria Unita dell'utile, e zelante prestazione con cui ebb'Ella a contribuire al buon andamento ed al sollecito compimento della leva terrestre dell'anno andante, si è il prelodato Aulico Dicastero degnato di autorizzare il Governo con ossequiato Dispaccio 18. Ottobre p.p. N.o 23738: 1955. a manifestarle la propria soddisfazione.

Il Governo pertanto si compiace di renderle noto il proprio aggradimento per lo zelo da Lei dimostrato nel disimpegno delle mansioni che in detta leva le furono affidate.

Venezia 6. Novembre 1829.

Spaur

1200

10384

Al Sig.r Venerio
Deputato Provinciale

Sto

Udine

REGNO LOMBARDO VENETO

LA REGIA DELEGAZIONE

PER LA PROVINCIA DEL FRIULI

Udine li 14. Maggio 1834.

N. 10948. / 1058. **R.** Milit.

All'Deputato della Congregazione Provinciale
Sig.r Girolamo Venerio in
Udine

Ella viene invitato a voler intervenire nei giorni 13. e ~~20.~~ 16. del p.o v.o mese di Giugno alla consegna dei Coscritti da effettuarsi dalla Commissione Provinciale di Leva.

Nutro la più ferma lusinga, che anche in questa circostanza Ella si vorrà prestare con quell'indefesso zelo, di cui ha dato negli anni scorsi ripetute prove nell'adempiere questa incombenza, tanto influente nel regolare servizio dello Stato, e negli interessi dei privati.

Pel R. Delegato in permesso
Il R. Vice Delegato
[illegible]

REGNO LOMBARDO VENETO

LA REGIA DELEGAZIONE

PER LA PROVINCIA DEL FRIULI

Udine li 183

N. —— R.

venire
di Agosto
mese
arsi dalla

N: 10948.

All Sig. Girolamo Venerio
Deputato Provinciale

Udine

REGNO LOMBARDO-VENETO

LA DELEGAZIONE REGIA
PER
LA PROVINCIA DEL FRIULI

N. 730/B C. R.

Udine li 18 Luglio 1832

Al Sig.r Girolamo Venerio Deputato Provinciale
Udine

La invito S.r Deputato Provinciale ad intervenire nei giorni Sette e Otto del prossimo mese di Agosto alla consegna dei coscritti da effettuarsi dalla Commissione Provinciale di Leva —

Il conosciuto di lei zelo pel regolare andamento del Sovrano e patrio servizio mi assicura di ottenere anche in questo incontro la cortese e pregiata sua cooperazione —

Il Regio Delegato

[illegible]

REGNO LOMBARDO-VENETO

LA DELEGAZIONE REGIA

PER

LA PROVINCIA DEL FRIULI

N. R.

Udine li 183

N: 720. P. C.

All Sig: Girolamo Venerio Deputato Provinc:

Udine

N. 735. R.
P.C

LA REGIA DELEGAZIONE

PROVINCIALE DEL FRIULI

Udine li 8. Luglio 1831.

Al Sig.r Girolamo Venerio Deputato Provinciale
(in Udine)

Si la invito, Sig.r Deputato Provinciale, a voler assistere con la Sua presenza, e consiglio la Commissione di Leva nei giorni 1.2.3. del p.mo v.to Agosto

Siccome ho procurato nel riparto delle giornate di dare il minor carico possibile ai Signori Deputati, così non dubito, che Ella col consueto di Lei zelo vorrà prestarsi in così emergente servigio —

Swaheo.

1.6

1831 Per la Amm.ne Civile

intervennero	Medico	Chirurgo
il primo assesse	Dr. Marcelini	Dr. Franzoni
il 2.o ... —	Dr. Mazzarelli	Dr. Pelizzo
il 3.o ...	Dr. Missettini	Dr. Cecchi

N. 738. *Prot. Coscr.*

AVVISO

DELLA REGIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DEL FRIULI.

In relazione alla riserva espressa all'Articolo VII. dell' Avviso Delegatizio 26. Maggio prossimo passato N. 365. *Prot. Coscr.* questa R. Carica si fa sollecita di dare le disposizioni opportune per la esecuzione finale della Leva Militare terrestre 1831., e reca quindi a comune notizia:

I. La I. R. Commissione Provinciale Politico-Militare di Coscrizione incomincierà ad accettare le Reclute nel giorno 25. Luglio corrente, siccome venne prescritto dalla Governativa Notificazione 18. Maggio suddetto N. 16410. - 2971.

II. La presentazione dei Contingenti alla I. R. Commissione Provinciale avrà luogo con l'ordine, e nei giorni indicati nella sottoposta Tabella.

III. Le operazioni dell' I. R. Commissione incomincieranno alle ore 6. (sei) antimeridiane, ma i Coscritti dovranno essere presentati al Deposito la sera antecedente la visita.

IV. Si avvertono i Coscritti, sui quali non fosse pronunziato il giudizio di posticipazione, di presentarsi con tutta la famiglia muniti dei relativi regolari Certificati, non eccettuato quello dell' Estimo, al rilascio del quale i Regi Commissariati Distrettuali sono tenuti senza percepire verun compenso, inculcandosi tanto ad essi, che alle Comunali Rappresentanze, ed ai Parrochi di assistere queste Famiglie, le quali potrebbero anche non ottenere un atto di giustizia quando non fossero dirette colla dovuta attenzione, e carità.

V. Viene raccomandato vivamente alle Deputazioni Comunali di essere esatte nell' esporre nel Modello N. 16. le circostanze di famiglia di ogni Coscritto, dipendendo da questo il fargli, o no ottenere in seguito il temporario congedo; e quindi i Regi Commissarj sono tenuti responsabili, ove fossero per risultare differenti le nozioni, che con altri mezzi si potessero avere.

Il presente Avviso verrà letto dall' Altare, ed affisso in tutte le Comuni, e Frazioni di questa Provincia, e sarà altresì pubblicato nei Capiluoghi delle altre Provincie per norma, e direzione di chi potesse averne interesse.

Udine 8. Luglio 1831.

L'I. R. Consigliere effettivo di Governo
REGIO DELEGATO
STRATICO.

TABELLA indicante i giorni fissati per la presentazione dei Coscritti della Leva 1831. alla I. R. Commissione Provinciale di Coscrizione.

Lunedì 25. Luglio . . . Regia Città di Udine.	*Giovedì 4. Agosto Distretti di Udine, e di Moggio.*
Martedì 26. detto . . . Distretto di S. Vito.	*Venerdì 5. detto Distretti di Faedis, e di Pordenone.*
Mercordì 27. detto Distretti di Latisana, e di Paluzza.	*Sabato 6. detto . . . Distretto di Pordenone.*
	Lunedì 8. detto . . . . Distretto di Cividale.
Giovedì 28. detto . . . Distretto di Maniago.	*Martedì 9. detto . . . Distretto di Codroipo.*
Venerdì 29. detto . . Distretto di S. Daniele.	*Mercordì 10. detto Distretti di Aviano, e di Tolmezzo.*
Sabato 30. detto Distretti di Sacile, e di Rigolato.	
Lunedì primo Agosto . Distretto di Spilimbergo.	*Giovedì 11. detto Distretti di S. Pietro, e di Gemona.*
Martedì 2. detto Distretti di Spilimbergo, e di Ampezzo.	*Venerdì 12. detto Distretti di Gemona, e di Palma.*
Mercordì 3. detto . . . . Distretto di Udine.	*Sabato 13. detto Distretti di Palma, e di Tricesimo.*

Per Antonio Foenis I. R. Imprend. Provinciale. (Tip. Murero).

N. 178 R. —
Prot.° Commiz.e

LA REGIA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DEL FRIULI

Udine li 26. Aprile 1830.

Al Signor Girolamo Venerio, Deputato Provinciale

Udine

La invito, Signor Deputato Provinciale, di voler assistere alla Seduta della Commissione Provinciale di Leva nei giorni 22, e 27. Maggio, ~~e 1.mo Giugno~~ prossimi venturi.

/. Mi pregio di rimetterle per sua notizia un esemplare dell'Avviso che è pubblicato per rendere noti i giorni determinati a ciascun distretto per la presentazione del Contingente.

Conto sulla zelante di Lei cooperazione in così importante ramo di Sovrano servigio. —

Il Regio Delegato
Cratico

Fui in seguito invitato ed intervenni alla Seduta suppletoria del 4. Giugno

N.° 600. R. P. C.

LA REGIA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DEL FRIULI

Udine li 23. Giugno 1829.

Al Deputato Provinciale Sig.r Girolamo Venerio

Udine

Calcolando sul di Lei zelo pel Sovrano servigio, e sulle cognizioni Coscrizionali da Lei possedute ho trovato di destinarla, Sig.r Deputato, a formar parte della Commissione Provinciale per la Leva 1829. nelli giorni 26. Giugno, e 6.mo Luglio —

Nel renderla di ciò intesa le unisco un Esemplare dell'avviso 11. and.e N. 539. P. C. —

Il Delegato Regio.

Fratico

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

dilibai
Deputato,
nel nei giorni

delle tavole che
renti di tutte le

N: 600. 6.C

Al Deputato Prov:le Sig: Girolamo Venerio

Udine

N. 849. / C.C. R.

LA REGIA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DEL FRIULI

Udine li 12. Agosto 1828

Al Deputato Provinciale Sig. Girolamo Venerio

Udine

Ordinata colla governativa Notificazione 8. andante N.o 27382/2082 XI. una nuova Leva Terrestre sulle Classi soggette all'ora compita Leva 1828, e dovendo nel giorno 26 andante incominciare l'accettazione delle Reclute, confidando nel conosciuto zelo ed abilità da Lei dimostrata pel passato, la ho destinata Sr Deputato ad assistere la Commissione Provinciale di Leva nei giorni 26. agosto, e 3. 7bre

Le comunico per opportuna norma un Esemplare delli ruolo che fissa le giornate per l'accettazione dei Contingenti di tutta la Provincia.

Il Delegato Regio

[illegible]

REGNO LOMBARDO VENETO

LA REGIA DELEGAZIONE

PER LA PROVINCIA

DEL FRIULI

N. 535. P. C. R.

Udine li 21. giugno 1848.

Al Sig.r Girolamo Venerio

La cortese di Lei adesione alla ricerca fattale di assistere la Commissione P.le di Leva e la di Lei intelligenza mi inducono a destinarla ad assistervi nei giorni 25. giugno e 1.mo Luglio –

La prego quindi d'intervenire alle ore 8. antemeridiane come viene fissato coll'Avviso Delegat.o 25. ap.le a.c. N.o 233. Prov.e Cosc.e

Il Regio Delegato

[illegible]

REGNO LOMBARDO VENETO

LA REGIA DELEGAZIONE
PROVINCIALE
DEL FRIULI

Udine li *12. Maggio. 1828.*

N: 316. R. 6. C.

All' Illmo Sig: Girolamo Venerio Deputato Provle:
Udine

Dovendosi procedere per parte della Commissione Provl: di leva alla revisione ed approvazione delle Liste Coscrizionali 1828. rettificate dalle Distrettuali Commissioni, ho stabilito Sig: Girolamo Venerio d'invitarla qual Deputato Provinciale a formar parte della stessa Commissione Provinciale.

Ma sapendo io che troppo sarebbe penoso il lavoro, ove Ella avesse da assistervi ogni giorno ho divisato che Ella v'intervenga soltanto nei giorni 17: e 20. corr: nei quali saranno rettificate le Liste dei Distretti indicati nell'avviso che si unisce. /.

Le rare doti che la distinguono, la di Lei gentile cooperazione pel buon andamento del Sovrano e Patrio servigio, mi assicurano del più felice esito del lavoro, il quale negl'anni addietro meritò il superiore aggradimento.—

Il Delegato Regio.
Gratico

N. 233. *Prot. Coscr.*

REGNO LOMBARDO-VENETO

I. R. DELEGAZIONE PROVINCIALE DEL FRIULI

AVVISO

Dovendosi procedere alla revisione ed approvazione delle Liste rettificate dalle Commissioni Distrettuali, ed agli altri normali lavori per la esecuzione della Militar Leva terrestre 1828. ordinata colla Governativa Notificazione 18. andante N. 13057. - 1085. XI. in seguito a venerato Decreto Num. 1. 22. pure andante della Eccelsa I. R. Commissione Centrale di Leva, la Regia Delegazione Provinciale si fa sollecita di pubblicare i giorni stabiliti per le Coscrizionali operazioni.

I. Col giorno primo Maggio p. v. la Commissione Provinciale di Leva entrerà nell' esercizio delle sue funzioni.

II. Nello stesso giorno si aprirà presso questa Regia Delegazione il Protocollo dei Reclami, che per avventura credessero di portare i Coscritti contro la propria classificazione, o per qualunque altro oggetto che potesse interessare la posizione loro Coscrizionale.

III. La revisione ed approvazione delle Liste rettificate dalle Commissioni Distrettuali avrà luogo per parte della Commissione Provinciale di Leva pei varj Distretti della Provincia come segue:

Nel giorno	16. Maggio p. v.	i Distretti di	*S. Vito, Latisana, e Udine.*
„	17. detto	„	*Spilimbergo, Cividale, Aviano, e Faedis.*
„	19. detto	„	*Palma, Maniago, Moggio, e Sacile.*
„	20. detto	„	*Paluzza, Gemona, Pordenone, e Tolmezzo.*
„	21. detto	„	*S. Daniele, S. Pietro, Rigolato, ed Ampezzo.*
„	22. detto	„	*Codroipo, e Tricesimo, e la R. Città di Udine.*

IV. L' estrazione a sorte in tutti i Comuni della Provincia dovrà seguire nel giorno 20. (venti) Giugno p. v.

V. Nel giorno 21. (ventiuno) detto avrà luogo la destinazione dei Coscritti pel saldo dei Contingenti, e l' invio di questi al Capo-luogo Provinciale verrà regolato a norma del seguente Articolo sesto.

VI. La presentazione dei Coscritti alla Commissione Provinciale Politico-Militare di Leva, e la loro accettazione avrà luogo nei giorni seguenti:

Nel giorno	23. Giugno p. v.	i Coscritti	della *R. Città di Udine*, e del Distretto di	*Cividale.*
„	25. detto	„	dei Distretti di	*Udine, Tricesimo, e Tolmezzo.*
„	26. detto	„	„	*Spilimbergo e S. Daniele.*
„	27. detto	„	„	*Sacile, Paluzza, e S. Pietro.*
„	28. detto	„	„	*Palma, S. Vito, e Latisana.*
„	30. detto	„	„	*Codroipo, Aviano, ed Ampezzo.*
„	1. Luglio	„	„	*Maniago, Rigolato, e Faedis.*
„	2. detto	„	„	*Pordenone, Gemona, e Moggio.*

VII. Anche per la Leva in corso le Sedute della Commissione Provinciale Politico-Militare di Leva tanto per la revisione, ed approvazione delle Liste, quanto per l' accettazione delle reclute avranno principio alle ore 8. (otto) antimeridiane, e ciò perchè i Coscritti, le loro Famiglie, ed altre persone che intervengono possano restituirsi per tempo alle loro abitazioni.

Il presente Avviso verrà pubblicato in tutti i Comuni, e Frazioni di questa Provincia, coll' obbligo ai Reverendi Parrochi di leggerlo dall' Altare, e sarà pubblicato altresì a cura delle competenti Autorità nei Capi-Luoghi delle altre Provincie ad opportuna norma e direzione dei Coscritti che nelle medesime si trovassero per qualsivoglia titolo, o causa.

Udine li 25. Aprile 1828.

L' I. R. Consigliere attuale di Governo
REGIO DELEGATO
STRATICO.

Per Antonio Foenis I. R. Provinciale Fornitore. (Tip. Murero.)

N. 535 R.O.

Al Sr Girolamo Venerio Deputato Pr.
in
Udine

Comm. Uccelli

2. le mensili convenzione il mon.° di S. Chiara e dalla istituto di Ducaz.°

3. in via ordinaria si dovrebbero ritenere sì le Donzelle da proporsi se vedo però quali sono gli avanzi straordinari per la ritenzione effettiva degli effetti dal più istituendo dal 1810 al 1820, ed a quali ricorre di manutenzione sovvenire temporarie, e dotazioni gettate dar luogo

16. ha allenanza che oltre il 25.° anno le Donzelle non possono stanziare nel coll.° per le regole fondamentali monastiche — e che in tutti i tempi fu osservata ed eseguita questa massima di lasciarle ove abitano. — ciò non fosse relativo al mon.° di S. Chiara.

17. il vestiario di ingresso a servizio del Tistam.° dovrebbe essere ~~fermo~~ somministrati dalla Cassa della Commissa.

~~. anziché aumentare il numero delle Donzelle se l'andamento economico dello amm.° lo comporta dovrebbesi piuttosto aumentare per le sole si le dote da corrispondersi

L'uso di Dote devolute immesso in tre Cittadini dell'anno 28 agosto 1820 colle funzioni ed esso annesse pare abbolito, e non è ritenuto dal nuovo progetto di Diario in maggio 1829 N.° 2116.

Epilogo del Prospetto att.° e pass.° della Comm.° Uccelli

Attivo

Capitali £ 184246:81 interessi £ 6102:97 Passività annue £ 558:51

Rimanenza attiva annua — £ 5544:42 che colla mancanza delle due Istituzioni Grossi e Manini andrà ad aumentarsi di 181:71

attivo £ 5726:13

N.° 1633

Nella Nota 2 Luglio 1819 della Cong.ne Ctd alla Cong.ne Municipale si dice che l'Ecc.o Gov.no con Dec.o N.o 14405 del 29 Maggio dell'anno stesso ha definitivam.e deciso: Che la nomina delle Donzelle da educarsi appartener debba alla Cong.ne Amm.va della R.a Città di Ud.e che siano da collocarsi e educande nel Collegio di S. Chiara, in osservanza di quelle diverse misure che oggetti economici e disciplinari ulteriormente chiedessero.

Nella Nota 28 Marzo 1825 N.o $\frac{9468}{933}$ § VII dell'I.R. Vicegov.e dell'Ecc.o Gov.o giusta alla Cong.ne Cent.e di Venezia si dice:

" Ed accennandosi dal pred.o R. Ufo Centrale che sarebbe
" conforme alla volontà del Testatore che le giovani
" non più rimanessero come sono tuttavia in quel locale
" di S. Chiara ma avessero piutt.o Collegio proprio, qualunque altro
" ciò potesse essere comportato dalle forze economiche della
" Commiss.a non si lascia di osservarne desiderare che la Cong.e
" Cent.e stessa voglia occuparsi di questo punto per combinare
" anco sopra questo lato l'esacre sue riduzioni in guisa che
" si giunga finalm.e allo scopo di sistemare in ogni senso
" una volta questa Comm.a secondo le conciliazione voluta
" dalla volontà del Testatore e dell'andam.o più sicuro e
" più analogo al giusto sistema d'amm.e degli Stabilim.
" di pubbl. Benef.a

1817. 8. Ott.e Rapp.o della Cong.ne Mun.e della Città di Ud.e alla Cong.e Ctd — N.o 4684.

Il Collegio ordinato dal fu Lodarico Cavalli sua Test.e 6 Luglio 1431 fu assunto sui Deputati della Città di Ud.e ed eseguito in vigor di Sentenza a Legge del Test.e med.o seguita li 4 Maggio 1685, ed in seguito la Comm.a med.a fu sempre amministrata da detti Dep.ti sino al 1808.

E le giovani erano mantenute in educaz.e nel Monast.o di S. Agostino per deliberaz.e 11 Marzo 1738 con assenso della Sede Pontificale di Aquil. alt.o D.

24 Dic.e 1879

Il testamento Uccelli contiene le tre seguenti ~~[illegible]~~ disposizioni:

1. In quo Collegio stare debeant a septimo anno usque quo fuerint etatis nubilis
2. et quod non aliqua ipsarum Puellarum fuerit etatis nubilis, quod maritetur et dotetur etc. . . . . . .
3. et non maritata fuerit alia Puella Virgo loco ipsius introducatur.

La Congregaz.e municipale nel suo Statuto disciplinare di questo Coll.o in maggio anno cad.e agli art.i 11-12-e 17 stabilisce che al compiere del 25.mo anno cessa alla Zitella il godim.o del Coll.o, e dovrà quindi da esso sortire, mentre la Congr.e Amm.e proferirà alla nomina per il rimpiazzo del posto vacante .. in vigore poi dell'art. 18. le viene assicurato anche sortita, il diritto di Dotaz.e nel caso di matrimonio a meno che non si demeriti con una riprovevole condotta.

Al progetto di escludere dalla ulteriore partecipazione al ~~[illegible]~~ godimento del Coll.o ~~[illegible]~~ terminato del 25.mo anno si oppone il Voto proposto, dicendo: che contrappone alla disposizione
„ a septimo anno
„ usque quo fuerint etatis nubilis. ed anzi
„ finché non sono maritate hanno titolo
„ a rimanere in collegio;

~~io non intendo che di promuovere una più matura discussione ed intelligenza della disposizione testamentaria suddetta e altro.~~

Per l'importanza letterale della prima parte di essa, le Donzelle graziate non dovrebbero rimanere nel Collegio che dall'anno settimo

fino a che avessero toccato l'età nubile - a settimo anno segue sua [illegible]

2 in ordine della seconda parte di quella disposiz.e giunta che sia una di esse a quella età onde che o maritate o sodisfatte

3 Per la terza finalm.e che mancata l'una, altra in luogo di essa vi si sostituisca.

In tutte le sud.e proposiz.i il modo imperativo potrebbe essere assoluto, fuorchè in quella che giunta all'età nubile si mariti. Vi possono essere, e se ne incontrano assai di frequente, delle circostanze che ~~si oppongono a~~ ritardano o si oppongono all'effetto di tale ordinazione. Dal complesso però di quelle espressioni pare che chiaram.e apparisca la intenzione del Testatore di collocare sempre nel suo Collegio cinque giovanette coltrando via di promuovere col sollecito matrimonio di esse un turno tale, che per la frequente sostituz.e delle une alle altre molte ne partecipassero in non lungo corso d'anni.

Ed infatti se dette potessero eseguirsi le sue disposizioni 50. e più sarebbero le dotate graziate nel corso d'un secolo.

Laddove se una donzella dovesse ritenersi assolutam.e fino ~~al~~ a tempo di matrimonio, potrebbe forse domiciliar nel Collegio per 30 e 40 anni senza che ciò si effettui ed impedire quindi l'accesso a tre o quattro altre che in questo lungo periodo avrebbero potuto accedervi. Ciò sembra certo.

oppor di più alle vedute del Testatore di quello che la misura che si prendesse d'escludere dal Collegio dopo un determinato corso di anni quelle ragazze che non avessero per anco ~~avuta~~ ~~tata~~ opportunità di accasarsi.

Pare che da questi riflessi sia stata indotta l'Uffo. municipale a stabilire che compito il 25.° anno d'età s'intenda interdetta l'ulteriore partecipazione al trattenimento in Collegio.

Nè è da dirsi che con ciò vengano lesi i diritti che la Graziata avesse acquistato colla sua nomina; poichè se questa condizione venisse giudicata consentanea alle intenzioni del Testo.° e se venisse introdotta nel Piano disciplinare, la detta Graziata non avrebbe mai diritti maggiori di quelli che dal Piano stesso le venissero accordati e che avessero stati a piena cognizione de' suoi fautori,^[parenti]^ ~~[illegible]~~ Che anzi, siccome sembra che il Testo. avesse in vista di far beneficio i Stsy.° di questo Collegio colla provida veduta di facilitare alle giovani poco ~~[illegible]~~ fornite ~~dalla fortuna~~ di beni il loro collocamento in matrimonio (veduta questa ampiamente anco dalla Superiorità nell'escludere altro differente provvedimento che oltre quello del matrimonio erasi altra volta proposto) ~~così~~ quella giovane che mantenuta ed educata nel Collegio sino al 25.° anno dell'età sua venisse da esso congedata, non avrebbe alcun motivo che di lagnarsi

il benefico fondatore di quell' istituto per
averla sottratta forse per tanti anni
da molte strettezze, e capacitata colle sue
istruzioni e procurarsi anche in seguito
un onesto e più comodo sostentamento
oltre alla sicurezza di percepire dall' istituto
stesso una dote all' evenienza del caso del suo
matrimonio e tanto più essa ~~la~~ ~~avrebbe~~ ~~motivo di~~ dovrebbe
chiamarsi contenta per la considerazione,
che tutti i med.ⁱ vantaggi non avrebbero forse
potuto esserle accordati se fosse stato prevedibile
il caso del suo troppo ritardato e non verificatosi
matrimonio, cioè, per quanto si è detto, principale
della beneficenza motivo

Nel [illegible] progetto della Cong.ne Stat. ove si dice che i magg. della Comun.e non avea sufficiente a formare il Collegio ordinato dal Tassat.o potrebbesi anco aggiungere l'attuale [illegible] della sua erezione

e forse bisogna dire che lo stabil.o a C. Chiesa e [illegible] [illegible] dette dal C. [illegible] Disegni Dirett.:

2ma

1828. 20. Marzo

Ciò dal principio dichiararono li Cedenti che in qualunque tempo andasse a cessare l'istituto delle Derelitte tutto ciò che rimanesse del capitale ceduto oltre al giro degli affitti, dichiaravano che fosse devoluto a beneficio della Casa delle Convertite

1820. 6. Febb.

Ora si dice che a pagamento delle spese occorrenti per atti giudiziarj li Cedenti assegnarono dal corpo del Capitale e giro la somma di £ 300:00 prelevabile per tale oggetto nelle prime esazioni.

Ma ciò nulla migliora la prima proposizione, poichè se queste spese s'incontrano e se si pagano col detto fondo ne resteranno tanto meno o negli affitti decorribili, o per avanzo ~~in caso di~~ al Pio Luogo delle Conv. in caso di estinzione di quello delle Derelitte

Manca il Decreto della Ci. Delegne. relativo alla Istanza 20. Marzo 1828 della Direz. della Casa delle Conv. e manca pure il primo relativo Voto della Congne. etc

Manca anche il secondo Voto...

Dopo un'anno e più dacchè pende la proposizione
dell'RR.di Bearzi e Filaforma di cedere alla
Cassa della Conv.e il Capitale Martinelli – del Missier
P. Giovanna, ~~non si ha traccia veruna onzi~~
pare ~~evidente~~ che questa mai abbia pagato cosa alcuna
in isconto di pro il che darebbe indizio
se non d'impotenza, almeno di mala
volontà e quindi rende sempre più manifesta
la più presupposta necessità di dar mano agli
atti giudiziari per la sua esazione
NB. Nell'iscrizione ipo. domandata dal Mr. Mattia
Capellari l'ipoteca contro la Sra. Martinelli
Giovanna moglie del P. Giovanni del Missier
pel Capitale di — — ~~£ 18~~ £ 1581:90
più per interessi decorribili e spese — . 150: —
il che formerebbe la somma di £ 1231:90,
ma nella Nota sta indicata la complessiva somma di £ 1631:90
Non trovo che la Nota 19 Luglio 1829 N. 83
della Direzione della Cassa della Conv.e prodotta
alla R.a Del.ne Prov. N. 2. debba esser da questa
stata rimessa pel suo Visto alla Congre. Prov.
Manca l'intestazione al censo alla detta
Martinelli Giovanna del Missier della casa
ipotecata al Capitale Capellari
Bisognerebbe poi anche conoscere l'entità di questa casa in confronto
del Capitale che si vuol cedere e dell'altro di £ 2189:27 che si
dice più ... Credi. della Conv.e — Però essendo cen...

N.o 8050 VII. C. 6. Beneficenza
522
sez. a

Mancano li due Voti della Cong.ne Dot.

La insistenza nel difetto del pagam.o degli interessi mette in avvertenza contro la Ditta Debitrice Martinelli - del Missier, e rende sempre più manifesta la necessità di dar mano agli atti giudiziarj quindi alle spese

Tanto nel nuovo Ricorso 22. aprile 1829, delli Sig.ri Dis.ri e F.lli quanto nel relativo Progetto di Voto del Sig.r Dep.to Mercurio si dice che dal

		aust.e	ital.e
Capitale di	— —	L 1581:90	L 1818:26
dedotti due anni di affitti scad.ti	L 720: -	L 827:56	
non che anno 1.o decorrente	- 540	- 620:67	
		1260: -	1448:23
rimangono a vantaggio delle Conv.e		L 321:90	L 370:03
più per pro arretrati		- 400:00	- 459:77
Lucro guadagno direi p la Conv.e Totale		L 721:90	L 829:80

ma intanto sui pro arretrati già assai lunghe le scritte del d. più dei tre anni che vorrà pretendere dalla Debitrice circa di — — 162:77 L 187:04

così che vederebbero — — L 559:17 L 642:76

le quali pure devono minorarsi di tutte le spese occorrenti p fissare l'esazione

Dopo un'anno e più sarebbe quando la ... [illegible]

Nob. Sig. Capellari nella sua Nota d'iscrizione domanda ipoteca contro la Sig.ra Martinelli-Dal Messier pel

capitale di	— — — —	£ 1581:90
più per interessi decorribili e spese	—	150:—
il che formerebbe la somma di		£ 1731:90

ma nella Nota sta indicata la complessiva di £ 1631:90

Non v'è prova della intestazione al censo alla Ditta Martinelli-Dal Messier della casa ipotecata al capitale Capellari

Non si sa in quale stato sia questa Casa

Nel Voto prodotto dal Sig. Dep. Rescrivente si dice „Ritenuto poi che il Nob. Stelio resta garante „fino a che la Cassa delle Conv. abbia conseguito „l'affranc.ne del capitale ed il pagamento degli interessi, „o l'apprensione della casa cautante." Questa condizione sarebbe favorevole, ed in caso che il Nob. Stelio vi adinisse dovrebbe stipularsi con esso dalla Direz.e delle Conv. un nuovo relativo contratto. Ma osservo che nel Ricorso 22 aprile 1829 dai RR.di B. e F. prodotto alla Direz.e stessa si dice che offrono la cessione del capitale in discorso „col desiderio di esimere dalla responsabilità il Nob. Sig. Stelio che presso loro provenne [illegible]„

[illegible] Dice più [illegible] a cred. delle Conv. — l'ora estendo [illegible]

N.° 8050 VII. C. 6. Beneficenza
522

372

Nel Voto proposto dal Dep.° Recorrente

P.a 1.a lin. 4.a riprodussero una loro istanza — si aggiunga — alla Direz.e della secolar cassa delle annualità

lin. 10.a questa nuova offerta procura dei vantaggi tanto in linea di interesse quanto relativo alla sicurezza — in linea d'interesse si, e che limitato ad anno 1.° gli affitti decorrendi e rilascia il di più a vantaggio della Cassa: in quanto poi alla sicurezza questo vantaggio si sarebbe, e come si dica nel Voto al § 1. [illegible] [illegible]. Offerto continuare ad essere garante uno ec. ec. ma [illegible] viene proposto dalli Ricorrenti Bi e F.° L'aggiunta dei Certificati dell'ass. della ipoteche forma un altro dato di sicurezza

P.° 4. l. 1. ritenuto che la Direz.e si occupi dell'esazione degli interessi arretrati. e perche' no anche del Capitale tanto più che la somma degli affitti di cui essa si crede è maggiore di quegl'interessi; e che il Capitale stesso può sembrare di difficile esazione?

Dopo un'anno e più, dacché venne la ...

14. Ag.to 1879

Oggi fu seduta alla Congregaz. d'Ed., intervennero i Deputati Moroldi
Mattioli
Braida
Carelli
Cernazai e
Veneziano

In discussione il punto affisare, ed al Voto del Referente S.r Cernazai furono assenzienti i Deputati Moroldi
Carelli e
Veneziani

dissentirono però li altri due Braida e Mattioli

Dire gli ... e Cred.to delle Conv. — l'erroi esterotto ...

N.° 8050 VII. C. 6. Beneficienza
522

La Congregazione Provinciale

4.a

8. agosto 1829

30. Giugno 1828
Ha letto il Voto della Cong.ne Ecc.d assentato dalli Deputati Arrigoni, Carcelli e Nevers ed accompagnato alla Direz.e delle Case con Delegatizio Decr.o 22. Luglio 1828 N. 8050; non meno gli sono pure fatte vedere le nuove deduzioni (e[?]) accennate nell'altro allegato Delegatizio Decr. ... 1829 N. 3904

Ignoravo adunque dell'importanza di queste nuove deduzioni dirò che il Voto 30. Giugno 1828 non poteva non meritarsi l'adesione dei Deputati, e che ora pure quelle ragioni stesse meriterebbero a favorire la reiezione della domanda dei Religiosi ... ecc.

Però tutto quello che potrebbe ora persuadere ad accettarle per le nuove introdotte circostanze si è:

1.° Il vantaggio offerto alla Pia Casa di ... L 270:00 nel capitale giacchè non parte del pro delle L 419:22 che parte sarebbe preferita e della parte da ... la confusione nel credito

2.° La circostanza che la Cassa Pia trasferì crediti a altro capitale che per mancanza di opportuna ... per quanto si vede dagli estratti ... e si confessa dagli amministratori

Dopo un'anno e più dacchè venda la ...

s'potessero a quello che si vorrebbe cedere
dalli Religiosi med.ti
3.° I [illegible] del P.e Luigo
che dal P. Direttore è benevisa la cessione
che si si parelle di tal Capitale, e per non avere
altri che lo precedano in dicanità ipotecarie,
e per non essere obbligato ad opere comuni
il Signore in Locaz.e Nob. [illegible] verso di
noi crede conveniente levare dei riguardi.
4.° Finalm.e e questa sembrami la ragione
più persuasiva (se osservasi... che è
espresso nel progetto di Nob. del P.e Des.
Residente) che il Nob. [illegible] rimanga
garante uno anche la Casa della Comun.e
abbia conseguito l'assenso del Capitale ad
il pagamento degli interessi, o l'approvazione
della Casa contraente.

Con questa condizione stipulata che
fosse parmi che nulla potesse arrischiare
il P.e Luigo accedendo alle istanze dei
benemeriti Direttori e della Direz.e stessa
della Comun.e

N.º 8050 VII. C. 6. Beneficienza
522

Nella Seduta 18. Luglio 1828
Presenti in Consiglio
L'I. R. Delegato Presidente, e li
S.ri Deputati Provinciali Braida,
Caiselli, e Venerio, che convennero
col Relatore

Il Regio Delegato Presidente
Avatino

Al 2do Agosto

La Congregazione Provinciale
Voto

A senso della Locazione 28. Luglio 1823. il Nob. Sig. Alvise Ottellio qual fidejussore in principalità ed insolidario debitore col Conduttore Leonardo Santini deve pagare alla Pia Casa delle Convertite l'annuo affitto in essa Locazione convenuto per Ital. L. 360:, nè desso può rifiutarvisi finchè sussiste la Locazione, nè sembra cauto che avendo il Luogo Pio un'azione diretta e parata verso una Ditta solida abbia a rinunziare all'azione che in di Lei confronto gli compete, per accettare la cessione del Credito che dipendentemente alla Convenzione privata 21. Febbraro 1823. vorrebbe farsi alla causa Pia.

Diffatti il Debito di quella Giovanna Martinelli interessata in quella Convenzione ascende a L. 1581:90. Questo debito dovea estinguersi in quattro rate, l'ultima delle quali aver dovea il suo termine col 31. Dicembre 1826. Questo debito è per anco nella sua totalità insoluto, e la Causa Pia per esigere il suo canone di fitto arretrato per L. 413: 78. dovrebbe non è dubbio ricorrere agli atti Giudiziarj per obbligare la Debitrice al pagamento. Ove rifiutasse questo esperimento lasciando sussistere il Capitale investito da cui non ritrarebbe in causa interesse che sole L. 79. 59. doverebbesi
non

/. non è dubbio provvedere all'ammanco in confronto dell'annuo fitto convenuto alla Locazione 28. Luglio 1823. onde conguagliare le attività dello Stabilimento, prelevando da altre fonti il mezzo onde garantire l'equilibrio nella gestione

Se pertanto il titolo 21. Febbraro 1823. di credito a favore de' Religiosi D.n Carlo Filaferro, e D.n Gio: Batta Bearzi è certo in fatto ed in diritto, e se il debito della Sig.ra Giovanna Martinelli è inoppugnibile e se il caso della ripetizione dell'intero Capitale di Ital.e £ 1581.90. pari ad Austriache £ 1818:26 è verificato, pare al Collegio che dalli creditori si debba ripetere il Capitale, che si debba pagare il fitto arretratto, e che col residuo si anticipino pure gli affitti decorribili fino alla concorrente somma del Capitale da esigersi e da versarsi nella Cassa del Pio Istituto, ma che non convenga imbarazzare la Causa Pia in un argomento in cui diggià possidendo il titolo locativo ha assicurata la percezione dell'affitto.

Propone quindi che non sia da accogliersi il progetto, che si debba agire dall'amministrazione per l'esazione del fitto in confronto del debitore e del pieggio con la dichiarazione d'esser pronta la Causa Pia medesima a ricevere nella propria Cassa la somma delle £ 1581:90. ove volesse depositarsi coll'obbligo di farne l'anticipato giro a conto di fitto con la misura dell'attuale Locaz.e per tutto quel corso di tempo che fosse necessario a conguagliare la somma medesima

Udine li 30 Giugno 1828

Il Relatore

G. Beltrame

uo
uto
oni:
to,
nde

:
la.
fat:
no
ile
te-
no
ave
la
are
m:
l'uo
le
l
n.:
m
tivo
—
/
lla:
o
g:

lle:
l'
on-
le
lee
na

[illegible] Conti Martinelli –

Ritenuto che si verifichi se la Casa sia
intestata alla Debitrice del conto proposto Martinelli
– del Dissier e che la casa stessa non si trovi in
cattivo stato di conservazione

Si rendono però li ristretti che fossero per
farsi conf. alli ipp. Dep. [illegible] e dal Sig. Relatore

[illegible] Martinelli –

[illegible] Martinelli-

Dietro alle cose esposte parrebbe che in

1.° luogo fosse da leggersi li due Voti emessi fino d'ora nell'argomento dalla Congreg.ne Stat.

2.° informarsi del carattere e dello stato economico della Martinelli-Rossi ed il suo Marito

3.° Conoscere l'intestazione attuale della Casa obbligata al Capit.le che si vuol cedere, e

4.° Lo Stato in cui si trova la Casa stessa e se dall'esame di tutto ciò nulla emergesse in contrario, ecc

5.° Resta fermo che il Nob. S.r Stellio rimanga garante, come si dice qui contro, si potrebbe accedere al voto del S.r Dep.o Riscrivente qualora gli altri Sig.ri Dep.ti non manifestassero altre ragioni preponderanti in senso opposto, e sentito il S.r Relatore della Congr.e

le somme interesse che deve pagare Cess.ne Martinelli-
-Messier i dit. £ 79:09 = aust.e £ 40:91, tre anni
formerebbero £ 237:27 = £ 272:73, di più
a giungere £ 400:00 = - 459:27 oltre essere
dalla debitrice eccezionale

Nel nuovo Voto proposto dall'Egregio rescrivente si dice:
" Ritenuto però che il Nob. Attelio resta garante
" sino a che la Casa delle Convertite abbia conse-
" guito l'aff.ne del Capitale ed il pagam.to degli inte-
" ressi, o l'apprensione della Casa cauzionale. "
Resta a vedersi se il Nob. Attelio annuisca a questa
condizione, nel qual caso sarebbe da stipularsi con
esso un nuovo relativo Contratto; ma nel nuovo=
=ista in £ 1205 it. pare che si dovrebbe ritenersi
per sufficiente

= Ricorso fatto dalle RR. Dame Beanzi e Ist.e alla Direz.e della
Casa delle Conv.te 27. Apr. 1879 si dice che offrono la Cessione del
Capitale in discorso col desiderio di liberare dalla responsa-
bilità il Nob. Sig. Attelio che prestò loro guarentigia.

Nella Seduta 30. Agosto 1828 della Congregaz.e Prov.a
cui assistettero li Deputati ssri
senza l'intervento del R.o Delegato
nè del Vice-Delegato

Co. Corgolini Giuseppe
Co. Caiselli Carlo
Cernazai Giuseppe
Venerio Girolamo

Lesse il S.r Co. Beltrame Relatore il da Lui compilato
Voto negativo alla domanda fatta dalla Comune di
S. Vito del Tagliam.to di essere portata dalla 3.a alla
2.a Classe, appoggiando essa questa domanda ad un confronto
che presentò tra la popolazione, superficie ed estimo
proprio con quello di Latisana, la quale è di 2.a Classe,
quantunq. per le dette tre titoli apparisca inferiore a S. Vito.

Tutti gli altri tre Deputati convennero pienamente
nell'opinione del S. Relatore, io avea domandato:

1.o Che s'indicasse quali sieno gli estremi che richie-
donsi per essere ammessa una Com.e alla 2.a Cl.e
2.o Quali sieno nella Prov.a Friuli attualm.te le Comuni
di Cl.e 2.a
3.o Quale differenza risulta nella spesa degl'impiegati
tra la 1.a e 2.a Classe.

Mi si rispose che fin dall'ultimo ripartimento delle ra-
gioni di importanza delle Comuni avea fissato
quelle che ha creduto di portare alla 2.a Classe
Non mi si seppe rispondere nel momento agl altri
due quesiti:

Ciò nulla ostante considerando io

che nel Consiglio Com.e tenutosi per tale oggetto non intervennero che 15 Consiglieri, tutti, o quasi tutti della sola frazione di S. Vito

che fra questi stessi vi furono 4 voti contrarii

che quindi non apparisce chiara la volontà dei Possidenti delle altre frazioni di accordare il soprassuolo: vico d'opporsi che per la migliorata conoscenza venal. la ~~ad opp~~ a caricarli

che, per quanto osservano li altri S.ri Deputati Ill., l'Ill.o Co. Paolo Rota, e il Sig.r Collerò avevano manifestata opinione contraria

che il Sig.r Paolo Zuccheri, vedeto qualche giorno prima del S. Cernazai, nessun cenno gli fece in tale argomento, e quindi può considerarsi al più ~~in esso~~ per indifferente

che mi si assicurò essere anco la detta Comune aggravata da debiti

ho pensato sopra tali riflessi di rendermi aderente al voto degli altri

---

NB: Nel Proc.o verb. della seduta del Consi. Comunale sono indicati li tre Deputati come Consiglieri — N.o 3
indi sono nominati altri Consiglieri — „ 10
poi in caso di ballot.e sopraggiunsero altri Consi. — „ 2
questi sarebbero in tutto Consi. — N.o 15

÷ Elenco delle Comuni ritenute definitivamente con Consiglio ~~Comunale~~ ed Uff.o proprio nella Prov.a del Friuli con l'indicaz.e del maximum per le comuni med.e stabilito e sanzionato dall'Alta Imp. Reg. Ag. col venerato aulico Dispaccio 14 Luglio 1821 N.o 3670 per onorarj dei [illegible] impiegati da essere posti in corso col 1 Gennajo 1822

Comuni	Somma accordata	Dunque del Rango
S. Daniele	L 800:00	4°
Maniago	" 800:00	4°
Aviano	" 1400:00	3.°
Sacile	" 1400:00	3.°
Pordenone	" 1700:00	2.°
~~Cividale~~	~~1700:00~~	~~2.°~~
S. Vito	" 1400:00	3.°
Latisana	" 1700:00	2.°
Cividale	" 1700:00	2.°
Tolmezzo	" 800:00	4.°
Gemona	" 800:00	4°
Buja	" 800:00	4.°

Dunq. 1. Una Comune — Udine di primo Rango
3. — Pordenone, Latisana, Cividale del 2.do
3. — Aviano, Sacile, S. Vito — del 3.zo
5. — S. Daniele, Maniago, Tolmezzo, Gemona e Buja del 4.°

Sui varj Ranghi, o Classi delle Comuni

Decreto Delegatizio 18. agosto 1821. N.° $\frac{15297}{1772}$ I. alla Congr.ne Mun.le con cui accompagna copia della Circolare diramata ai Commissariati Dist.li, relativam.e al Rango delle 11. Comuni aventi Ufficio proprio

al 1.mo rango appartengono quei Comuni de' quali il maximum del Soldo che possono contribuire ai loro impiegati è stabilito nell'annesso elenco ad annue —— —— £ 2800:00

al 2.do quelli di —— —— „ 1700:00

al 3.zo quelli di —— —— „ 1400:00

al 4.to quelli di —— —— „ 800:00

Segue il detto elenco ./.

Ma nella indicazione dei voti in due ballottazioni si vedono notati favorevoli N.° 13
contrarii — 4
che farebbero — N.° 17. da che deriva questa dissonanza?

Comunque ciò sia però resta sempre vero che fra gl'intervenuti, che come si disse sono quali dette della stessa Frazione di S. Vito, ne apparisce la 4.ª parte circa di non contenti

@ 12. Sett.re 1828

Oggi il S.r A. Beltrame Relatore mi ha fatto vedere una posizione, della quale nel giorno 20. agosto non avea memoria, in cui contro le istanze della Comune di S. Vito del Tagliam.to per traslocazione dalla 3.a alla 2.a Classe vi sono tre Decreti Gubernali Dispacj, cioè

1821. 19. Xmbre N.° $\frac{41439}{7120}$ P. I.

1822. 30. Xmbre N.° $\frac{33312}{6416}$ P. I.

1823. 26. Aprile N.° $\frac{14379}{3029}$

N. 2803

Vendemmia

sulla riattivazione delle relative discipline alla vita in uso

~~V. Sta~~ gnario Som. Ven.° VI.° 14.° p.a 48 - Mem.a del S.r Dossena contro il bando delle vendemmie, ove a p.a 31 dice che l'esperienza ha ammaestrato che i vini fatti con uve non del tutto mature soffrono alterazione nel trasporto

N. 2803
1460

Venezia 20. Dic.e 1828

La Congreg.ne Centr.e delle Prov.e Venete

Alla Congr.e Prov.e di Udine

In seguito al pregiato rapporto N.o 12428. 20. Giugno dec.o relativo al progetto di regolamento per disciplinare la vendemmia delle uve, fu questo affare nuovam.e discusso e dalla Congregazione e dal Governo. Ma non avendo il Governo stesso trovata introdotta alcuna importante circostanza, che non sia già stata convenientem.e calcolata allorchè nel 1818 ebb'esso a dissentire mediante il suo Decreto 4 sett.e N.o 23926. 2595 dall'accogliere la fatta proposizione, si è confermato nel primo suo sentimento cioè che non sia proprio delle circostanze di queste provincie il regolamento proposto; aggiungendo che per le istruzioni derivate dalla Superiorità allorchè nel 1815 fu l'argomento rassegnato, non si trova neppur facoltizzato a riprodurlo ai Superiori uffizi.

La Congregaz.e Centr.e si fa carico di porgere a conoscenza di codesto provinciale Collegio il tenore delle governative dichiarazioni per opportuna sua intelligenza

Salvagna

Mori Seg.

— : 1/2 — ad acta

N. 5

Dalla Congr.e Cent.e

alla Congr.e Prov.e di Udine

N.o 250/3 C. 6. industria

Si ritorna per intelligenza e si unisce alla perizia relativa dopo letta in seduta.

Ud.e 7. Genn.o 1829

il Relat.e
T. Belli.e

Le ... Congr.e Prov.e

industria e Commercio

250/3

5. Genn.o 29

Se si volesse attribuire li molti guasti accaduti nell'estate 1823 al Vino fatto nel 1822, non alla molta maturazione delle uve, ma alla temperatura della stagione nella quale ha fermentato il mosto, temperatura che deve essere stata straordinariam.te elevata perchè straordinariam.te anticipata fu la Vendemmia, e quindi troppo tumultuosa deve essere riuscita la fermentazione, risponderò

Essere verissimo che la vendemmia fu anticipata oltre il solito, poichè nel 1822 si cominciò a stringere la vendemmia alli 20 sett.e vale a dire 14 g.ni prima del principio ordinario, che cade in città, come da conteggio fatto in altro foglio, al 1.o od al 2.o di ott.e

Non per questo però la temperatura dei giorni nei quali successe la fermentazione fu straordinariam.te alta, perchè come apparisce pure da altro foglio, fu in quell'anno a li. 64.50, mentre nell'anno 1816 fu di li. 64.64 = 1817 li. 61.58 = 1818 li. 62, 16 = 1819 li. 62.48 1827 li. 61,56, cioè eguali, o presso eguali a quella del 1822 senza che perciò li Vini, per quanto io sappia, sieno stati più del solito guasti

E poi il S.r Agostino Bassi (V. ann. un. di Tecn.a N.o 4. ott.e 1826 ol. 51) nota che la ferment.e fermentaz.e che la temp.a alta di li. 15° R.r = li. 66 Fah. giova anzi che nuoce alla riuscita del Vino, e nel T.° 22.° del N.ro corso completo d'agricoltura a C. 24. si dice che l'esposizione più vantaggiosa per la Tinaja è il Lev.e ed il Mezzodì anche nelle Provincie meridionali della Francia. Il calore del sole concorre singolarm.e ad accelerare la fermentaz.e del liquore nel tino, e quanto più attiva è la fermentaz.e tanto migliore è il vino

Io

Io non intendo già di restringermi a questa opinione, come non mi attengo a quella che quanto è maggiore la massa fermentante, tanto più celeramente si compisca la fermentazione, avendone io replicate, e continue esperienze che mi provano il contrario, pure ho citato quel precetto per far vedere come nel proposito uomini distint. la pensano.

Il S.r Ruggiero de la Bergerie nel suo Saggio nell'arte di fare il Vino Ediz.e 1828 a c. 16 dice: „Il S.r Chaptal
„ha veduto fatta una fermentazione che troppo pronta si fosse:
„e questo un timore d'aver del vino fatto troppo presto: tutti
„gli enologhi per lo contrario, lo desiderano ogni giorno ultimato
„(noi aggiungiamo sempre che si tratti di vino da tavola)„
Si legga lo stesso opuscolo anche alle 90-91.

(*) anche in Lombardia molti vini si guastarono nel 1825
(V. ann. un. di tecn.a Fasc.o 5.o al.o 186)

Prd. medio della Vendemmia. Prd. Medio

1815 ·	ott. da 13 a 17	—	ott. 15
16	ott. 4 a 5	—	" 4 1/2
17	sett. 30	—	sett. 30
18	sett. 28 · ott. 5	—	ott. 1 1/2
19	sett. 25 a 30	—	sett. 27 1/2
20	sett. 30 a ott. 7	—	ott. 3 1/2
21	ott. 4 a 11	—	" 7 1/2
22	sett. 20 a 25	—	sett. 22 1/2
23	ott. 6 a 24	—	ott. 15
24 ·	ott. 7 a 15	—	" 11
25	ott. 3 a 7	—	" 5
26	ott. 3 a 12	—	" 7 1/2
27	sett. 27 a ott. [illegible]		ott. 1

Per trovare il prd medio di tutti questi 13 anni vediamo quanto ciascuno de' precedenti prd medj disti dal prd di sett. questo compreso.

1815	— 15 ott.	distanza dal prin. di sett. ambi compresi Prd	45
1816	— 4 1/2 ott.	—	34 1/2
1817	— 30 sett.	—	30
1818	— 1 1/2 ott.	—	31 1/2
1819	— 27 1/2 sett.	—	27 1/2
1820	— 3 1/2 ott.	—	33 1/2
21	— 7 1/2 ott.	—	37 1/2
22	— 22 1/2 sett.	—	22 1/2
23	— 15 ott.	—	45
24	— 11 "	—	41
25	— 5 "	—	35
26	— 7 1/2 "	—	37 1/2
27	— 1 "	—	31

Media — Prd 34,73

cioè il prd della media vendemmia cade prd 34 3/4 dopo.

l'ultimo di agosto, sarà circa il giorno 5 ottobre se poi si vuol fare confronto il giorno medio del principio della Vendemmia si dovrà dire

giorno del princ. della Vend.a			
1815	13. ott.e	detto dal 30 ag.to escl.o	giorni 43
1816	4. "	———	34
1817	30 sett.e	———	30
1818	28 "	———	28
1819	25 "	———	25
1820	30 "	———	30
1821	4. ott.e	———	34
1822	20. sett.e	———	20
1823	6. ott.e	———	36
1824	7. "	———	37
1825	3. "	———	33
1826	3 "	———	33
1827	27. sett.e	———	27
		Media	giorni 31.54

cioè il principio medio della Vendemmia a Bremico succede tra il giorno primo e secondo di Ottobre

Notando che questo è il vero principio medio della Vendemmia di Bremico, e che in detta Villa si comincia a vendemmiare prima che a Fel e Terrano, laddove il giorno 5. ott.e risultato dal primo conteggio è punto medio della vendemmia relativo a tutte tra le Ville prese complessivam.e

N.B. del Sr. Co. Beltrame Rel.

L'esposizione dei fatti è desunta interamente dalla Mem.a letta dal Sr. Co. Lazzolini, e suppongo ch'Egli e gli altri SSri. Deputati che l'approvarono, siensi assicurati della loro verità. Anzi questa, che unica, non è che quella stessa di Lei Memoria, modificata soltanto in alcuni luoghi a senso dei dubbj da me in altro foglio manifestati.

Le quelle modificazioni vengono dallo stesso Sr. Co. Lazzolini e dagli altri SSri. Deputati assentite, non resta a mia tranquillità che di domandare se il desiderio della riattivazione delle implorate discipline sia veramente ed evidentemente generale. Importa assai di essere bene assicurati in questo punto, onde la Congr.e Ptal, che si chiama organo del comun voto, non si esponga all'inconveniente, che possano venir fatti de' reclami in contrario.

Mi sembrerebbe anche non inopportuno, che prima di produrre officialm.e la Memoria alla Congr.e Centrale si sentisse in via privata il pensamento di que' SSri. Deputati, ~~onde~~ per non darle corso, se non in quanto si

potesse rispondere chiedente sperarne una buona riuscita, opinando io, essere ad una Rappresentanza giovevole utile pel mantenimento di una favorevole opinione il riportare il minor numero possibile di rifiuti dall' autorità superiore. Nè mi sembra strano, ma anzi prudente, il sospettare che questo potesse essere uno di questi sfavorevoli casi, atteso non solo il positivo Superiore Decreto emanato in proposito, ma anco in vista, che su questo argomento ora, per quanto pare, si pensa in un modo assai differente da quello dei tempi passati.

Devo anche dichiarare finalmente, che non competendo a me il merito della concepizione di quella Memoria, nè avendola io in verun modo promossa, l'importanza della qualunque mia riforma non vale che per potermi ritenere esente cogli altri SS.ri Deputati aderenti alla medesima, non già per proponente.

F.o J.o

Ecc.° Cardinale

L'Epoca in cui dovesse cominciarsi la Vendemmia nella Prov.a del Friuli formava oggetto della Veneta Dominazione una delle cure della Primaria Autorità Amministrativa, del Luogotenente cioè della Provincia stessa. Di fatti ogni anno con apposito avviso si fissava il giorno, prima del quale non era permesso ad alcuno il raccogliere le uve sotto pena della confisca del genere. Tale sistema lungi dall'essere sorgente di generale ~~[illegible]~~ o essere considerato come un vincolo ~~[illegible]~~ alla proprietà, si riguardava anzi come provido e saggio ~~[illegible]~~, se il suo scopo era di assicurare la ~~bontà~~ qualità de' Vini. Nè strano ~~era~~ che ci fossero interessate le cure del Governo, formando questo uno dei primarj prodotti de' nostri fondi, ed ~~[illegible]~~ essendo tali dispacciano ~~[illegible]~~ pari a quelle che ci usavano, e si usano anche attualm.te in Paesi abbondanti di ottimi Vini. Anche ~~questa~~ sotto questa disciplina sotto la prima dominazione austriaca, ne' fu ommessa che

nell'anno 1807 ma li molti inconvenienti che ne derivarono indussero li Presidenti della Prov.a ad invocare dall'Aut.à Amm.va il requisito. Conosciuta la convenienza della domanda fu dal Governo stabilito con generale ordinamento stabilito che si dovessero dall'Aut.à Dip.le unitamente alle Cons.i Comunali del rispettivo Circondario indi fissare il tempo della Vendemmia, quale variava secondo la qualità dei fondi, la loro esposizione e la qualità delle uve predominanti circostanze che inducono una più anticipata, o ritardata maturazione.

Al mancare dell'pubblico Gov.no successo con differente Cons.e Territ.le non fu ebbe più luogo una regolare unione di Cons. Comunali, quindi negli anni 1815 e 1816 taluna delle Comunità Deput.i fissò di proprio arbitrio, l'epoca della Vendemmia, altre lasciarono che ognuno fosse libero nella scelta del tempo. Ciò diede nuovi reclami per parte dei Presidenti, e fu nel 1817 che

i ~~rinnovavano~~ rettoravano le rimostranze e si chiese che nuovi ordini garantissero la esecuzione delle vecchie discipline.

Ma l'Ecc.° Gov. con suo Dec.° 4 Nov.° 1818 N.° 23926/25911 ha creduto di riconoscere che il sistema adottato di disciplinare la Vendemmia fosse lesivo alli diritti di proprietà; difficilissimo ad eseguirsi, sovente dannoso all'interesse de' privati, quindi che ferma la massima della libertà della Vendemmia, come di qualunque genere di pura necessità non fosse per l'avvenire da pubblicarsi una disposizione qualunque inibitiva a questo riguardo

Ad onta di prelazioni così positive non mancarono le Cong.ⁱ ~~Cent.~~ e la Deleg.ⁱ Comunali d'invocare negli anni susseguenti della providenza; ma l'Ecc.° Gov.° alle replicate instanze non trovava di declinare dalla massima stabilita.

Sono passati molti anni ed una piacevole esperienza avendo fatto conoscere la ~~importanza~~ realtà degl'inconvenienti che derivano dalla mancanza di quelle di:

4.

disciplina, insorse di nuovo un generale fermento contro tale illimitata libertà: ed un vivo desiderio che un bene organizzato regolamento troncasse i danni cui ora li possidenti si vedono esposti.

La Congr. Prov. organo dei voti delli ~~organo dei voti~~ ~~Delli Friulani, lettera~~ Friulani, quantunque conscia forse benissimo della Provinciale Disposizione, nel maggiorità ~~ora organo~~ ~~ed unitamente come organo dei voti dei~~ ~~Friulani~~ crederebbe mancare a se stessa se nell'intimo convincimento del male che ne deriva a questa Provincia cessasse di rappresentare all'Ecc.ª Cont.ª il suo generale desiderio del ripristino delle antiche prescrizioni; premesso che per quanto ragionevoli e giuste possano essere le norme che determinarono in massima le superiori generali risoluzioni, pure non mancherebbero in questo caso di riuscire ~~essere~~ di danno ed essere in opposizione gli interessi di una Provincia, qual è la nostra, collocata in ~~[illegible]~~ circostanze affatto speciali.

È certo che una conveniente maturazione delle uve contribuisce alla migliore qualità del Vino ~~che ne deriva~~, come è certo altresì che la bontà di

questo ne promuove il più facile ~~rico~~ smercio, cosa sommamente importante per questa ~~vera~~ Prov.a che conta il Vino come un ramo delle sue più essenziali risorse, necessario a far fronte alle pubbliche pesi e per supplire alla deficienza di tanti articoli de' quali abbisogna. Ma si dirà forse, che tanto essendo il vantaggio della buona riuscita del vino, e ciò dipendendo anche dalla maturazione delle uve, è dell'interesse privato il procurarnela, il che è libero ad ognuno di poter fare.

~~Ma~~ Questa considerazione però verrebbe da ostacoli quanto non viene ad indebolirsi; ed a rendersi anzi dispersiva nel caso pratico delle nostre circostanze locali.

In generale non vi sono nel Friuli vasti possedimenti. Se si eccettuano alcune basse località, i terreni sono divisi e suddivisi in piccolissimi pezzi. Pochi sono i Lavoratori che abbiano 30 campi in un solo corpo, ne è raro a trovarsi chi con tale ed anche minor numero lo abbia diviso in 12. 15 e più pezzi, distanti moltissimo fra di loro, perciò riesce difficile non solo ma effettivamente impossibile il custodirli.

6.

~~Dal quale~~ frammischiamo di piccole quantità di terreno appartenenti a proprietarj ed affittuali diversi nasce che appena ~~tutto che~~ uno ha cominciato la Vendemmia in un Campo il vicino è quasi costretto a seguirne l'esempio p. non restarne danneggiato, essendovi anco il mal costume che appena fatta la raccolta delle uve il terreno viene percorso dalla gente che va in traccia delle dimenticate, il che dà occasione e comodo di valersi anche del frutto pendente nel campo vicino, non custodito, nè chiuso da siepi o da fossi.

Che se un qualche possidente premuroso di far buon Vino stesse, anco colla certezza di essere danneggiato, lasciar giungere a giusta ~~convenevole~~ maturazione le proprie uve, si opporrebbe ad un'altro inconveniente. La metà del prodotto del Vino in questa Provincia è di proprietà Padronale, l'altra metà del Lavoratore dei Comuni Censuali ... la parte di questa viene lasciata al Padrone in pagamento di sovvenzioni avute di Granturco, e dinari per acquisto o cambio di animali ec. Quindi è affatto indifferente per l'Aff.to che il Vino riesca buono od inferiore, il suo scopo ~~unico~~ essendo quello di ~~trarne nel~~ farne la maggior possibile quantità; dal che ne risorge opposizione d'interessi tra Proprietario ed Affit.to e motivi di lagnanze di questo contro quello: lagnanze che vengono tolte da un Ben

regolato sistema di Bandizione della Vendemmia, perchè gli affittuari sono essi stessi contenti di aspettare la maturazione delle uve secolare da opportune discipline ne provenga garantita la sicurezza

Mentre pertanto l'assoggettare ad una regola il principio della Vendemmia contribuisce necessariamente alla buona riuscita del Vino concilia i reciproci interessi del Padrone e del Colono; e frena in qualche modo ai male intenzionati la tendenza a commettere dei latrocinj, a sentimento parere di questa Congregazione non può una tale misura considerarsi per cui offesa al diritto di proprietà, ed al libero di lui uso, perchè in luogo di essere in opposizione all'interesse dei privati oggi lo favorisce diretta essendo soltanto ad impedire che l'ignoranza, o viste particolari di alcuni pochi, meno o male calcolate, rendano dipendenza non solo ma anco ~~[illegible]~~ inefficace ai mezzi introdotti ad intenzionati l'esecuzione di queste pratiche che tendono al proprio e generale vantaggio.

Si permetterà in fine questa Congregazione di osservare che l'Editto di un'intera Provincia universalmente manifestato di vedersi in questi argomenti nella sua libertà forma una prova la più evidente della necessità dell'invocata misura; dapoichè sta nella natura delle cose

che l'uomo avrà di fare del suo quello che più gli piace e ~~quindi~~ che chiedendo, come nel caso presente, di essere ~~limitato~~ ristretto nell'esercizio di tale facoltà; conviene dedurre che gravi motivi ne lo determinino. Nè ommette di aggiungere riuscire tanto più dispiacevole il sistema oraggiù vigente, quanto che si scorge con buon effetto conservato tuttora il regolam.to di fissare il principio della raccolta delle uve in quella parte del Friuli, soggetta al Governo di Trieste, ove sebbene giungano più oltre ultimi a maturità pure vengono d'ordinario vendemmiate più tardi.

Si degni pertanto Ecc.a Cent. di accogliere i voti di una intera Provincia che col mezzo delle sottoscritte le vengono rialzati, e di favorevolmente accompagnarli all'Ecc. Gov.o, onde in vista delle specialissime nostre circostanze ci sia concesso ~~a degni si immagini ricordare~~ di rinnovare ~~che~~ introdotta ~~dalle~~ che venga ancora per ora ~~stabilita~~ una disciplina dettata dalle medesime vedemente ~~atta~~ e tanto utile a conservare in pregio uno dei principali nostri prodotti.

... della lettura [illegible]

Esposizione di alcuni dubbj che insorgono al susseguente nella lettura della Mem.a scritta diretta all'ecc. Cons.to circa la domanda di rialzo della valutazione all'innovazione stabilimento delle discipline che ebbero tempo in uso per la valutazione vendemia

Quantunque non mi sia ignoto che il Sig.r Cels. Membro dell'Istituto di Francia e della Società d'Agricoltura nel 1800 sia stata letta all'Istituto stesso ed indi inserita negli annali dell'Agricoltura francese una Mem.a tendente alla soppressione di qualunque disciplina alcune volte credute indispensabili sui valori ai così detto, bando della Vendemmia. (*) pure atteso la mancanza di un generale regolamento ovvero che valesse a garantire sufficientemente le proprietà prediali, ed avuto riflesso particolarmente alla grande divisione dei terreni in questa terra Brov.a io non dissento dalla massima che ora riesca vantaggioso reclamata riattivazione di quelle misure che si giudicassero le più opportune per frenare la troppa facilità di alcuni nel cominciar la vendemmia ~~esse e della maturità generalmente riuscir vantaggiosa~~. Ma trattandosi di cosa che per quanto sembra, era generalmente si vede riguardare sotto un punto di vista differente da quello sotto cui la si guardava per lo passato, di cosa che sta in opposizione assoluta colle

(X) pretendendo il detto Sig.r Cels di avere nella Mem.a stessa provato essere inutile anche dannoso il conservar in vigore il bando med.o, ne nella vista di prevenire i latrocinj, sia in quella di assicurare la buona qualità del Vino;

2

decise Risoluzioni pubbliche di moltissimi e più di rado particolari per amore della pura verità; apprendendo ancora che nulla fosse azzarda-to nessuna asserzione fosse azzardata, che non potesse essere anco provata e meno ancora che fosse soggetta ad una facile opposizione

Io riguardo questa mia C. Stto come una Rappresentanza cui non deve esser grave l'esprimere liberamente e ingenuamente giusti sentimenti, ma appunto per doverne fare in ogni opportuno caso di questa lodevole libertà parmi che si debba esser assai gelosi nel conservare la reputazione di essere scrupolosamente veraci. Ciò premesso espongo li miei dubbj relativi ad alcune modificazioni alle quali nella mentovata Nota si appoggia la istanza pel ripristino delle discipline nelle vicende temporali

abuon dubbio

al C.° 1. Si dice che ~~tutte~~ tali discipline vennero omesse nel 1807, e che le ~~ultime~~ Viti visitarono ortivi in quell'anno o l'anticipata raccolta dipendere dai guasti nell'estate passata.

a C.e 4. 5 e 7.

si vede che la non perfetta maturità delle uve proviene in mi soggettivamente alli guasti nell'estate passata.

~~Conviene però dubitare di quello spirito~~ [illegible] mi ricordo il fatto, però voglio supporlo vero: ma qual prova si ha che il vino riuscisse cattivo in quell'anno 1807 e molto più che si guastasse nella rincrescente estate, e la cessazione di quelle discipline? L'essere uscite queste dopo tale cessazione non prova che per ~~questa~~ sia avvenuta. Quanti anni di cattivo vino non si ebbero quando erano in pieno vigore, e quanti non ne abbiamo avuti di buono anche dopo la loro abolizione. ~~Voglio fondare la~~ Ciononostante sia ~~mio dal vedere~~ ritenere che una conveniente ~~buona~~ debita uve maturazione non contribuisca alla migliore riuscita del vino, ma ~~l'altra canto~~ torni credo che sarebbe assai difficile alla censura il ~~potere~~ provare l'assunto, che gli guasti ~~della~~ dell'~~uva~~ ~~nelle~~ estate siano per 1808 ~~la detta~~ ragione motivo della loro vendemmia ~~accaduti~~.

È troppo notorio che alle parti alte di questa ~~terra~~ Prov.ª le uve si raccolgono meno mature che alla bassa ma è notorio altresì che se ~~quel~~ il vino di questa riesce, in generale,

4

almeno ne' primi mesi, non tardo poi a dire che quello di questa ultima, ha però il merito di essere più resistente al guasto ed questo fa che i Vini della Massa vi sono assai più soggetti, io mi ricordo d'avere sempre ..... nelle mie prime .... che i Vini della Massa, avvicinandosi alla loro fabbricazione sono però in questo aspetto assai .... ad andar a male a guastarsi

Nell'anno 1822 l'uva vi maturò perfettamente matura tutti si lodavano d'avervi ottenuto generoso ottimo Vino, ebbene, pochi sono forse gli anni ..... si contino tanti Vini guasti quanto lo furono nel memorabile estate 1822

Coll'esposizione di tali rimarche tutti è mio intendimento di voler esprimere il mio desiderio che la ..... non .... asserire che questi derivino ora da questa ..... prossimità della poca maturanza della terra, dipendente dalla ..... della reclamata .... ad ..... contradetta

a C.^e 3. Sono passati molti anni; e una salutare esperienza ha fatto conoscere che la libertà illimitata ha prodotto un sensibile degrado alla bontà de' nostri Vini ed alla loro durata, che meno ricercati sono in presente

a C.^e 4. Una Prov.^a che confinava questo ramo, e una della più ricerche, che faceva entrare significanti somme a far fronte ... una Prov.^a i di cui Vini ... ora nuova rinomanza e la loro qualità in grazia della quale acquistano special. ricercati nella Germania, vede quindi diminuire le ricerche e quelle stesse che una volta accorrevano passano per la Provincia e vanno oltre ad acquistarli, ad onta della maggiore spesa del trasporto. E di tale diminuzione di ricerche e di consumo quale è l'unica cagione? perchè pericoloso

~~Della minor durata del Vini e del guasto a cui accostansi i vini soggetti, giacchè anco imp. contrari ... altre innovazioni nell'anna di io non devo già parlare ... riferendomi a quanto ... ha detto esperienza.~~

~~dimostrare~~ Ma come si prova in fatto il asserto degrado de' nostri Vini in bontà e durata ~~o per ... ...~~ delle dette diffidenze e negasi altro argomento che fuor quello d'induzione per esser meno dalle circonvicine Prov.^e ~~una cambiata~~ ricercati, mi sia lecito il dire non aver questo forza veruna; ed invero, noi che conosciamo il prezzo reale delle cose, come possiamo asserire che l'unica cagione della diminuita ricerche provenga già sia il pericoloso loro trasporto nell'estate? Crederanno? Osserverò che la massima quantità del Vino si trasporta dai Contadini in au-

è il loro trasporto durante l'estate, perchè li Vini fatti di uve non mature sino vando in quella stagione la fermentaz.e passano facilm.e all'acidità, ed anco al guasto.

l'anno e nell'inverno, e poi ci si porrà rimedio, oppure non è anzi generalm.e conosciu- to ~~pure~~ che il vero motivo dell'abbandono fatto da i Ca- rinziani del nro Vino si è il volerlo noi sostenere ad un prezzo troppo elevato, stichi- stando anco la presente perfetta conservaz.e delle strade torna ad essi più comodo il provvederlo più lontano ma a più discrete condi- zioni, alle quali forse possono anco più facilm.e discendere i proprietarj di quelle terre che danno ~~prodotti~~ abbondantissimi.

Finalmente abbandonano forse gli Avventori un Paese in cui la legge della limitazione delle vendem- mie è abolita per andare in altri ~~in cui~~ ove sia necessitata.

al n.° 7.
~~...~~ ne' di rado addiviene che il possessore di un Campo faccia con tale mezzo una maggiore raccolta che il padrone di dieci

Questa mi sembra un' amplificazione tanto esagerata, che o non avrà mai avuto esempio, o se lo ebbe in qualche singolo caso, non meritava di essere esposta in una ~~Memoria~~ Nota ove si deve aver per assunto di esprimere cose ovvie e generali.

al n.° 8. e tanto più riesce di pianeggiarlo il sistema ora riguardo, scorgendo con buon effetto conservato tuttora in quella parte del Friuli posseduta sotto il Gov.° di Trieste il regolam.° di fissare il principio della raccolta delle uve, ove sebbene giungano da prima a maturità vengono vindemmiate almeno 15 giorni più tardi.

Forse che ~~in qualche luogo~~ la vendemmia in alcuno di quei Luoghi ai quali si riferisce questo N.° si terminerà ~~tanto~~ alle volte 15 giorni più tardi che nel Litorale Territorio Veneto; ma ciò avrà luogo per la più abbondante quantità delle uve non però per la ragione certa che nel confine ~~ha il principio~~ attuale delle Vendemmie tra i due Distretti siavi una tanta distanza di tempo.

~~Dietro~~ a questa qualunque succinte rimarche ne segue che io non posso dichiararmi consenziente alla Nota suddetta se non in quanto riguarda il senso della vendemmia di biada

Udine 20 Giugno 1828.

F. Venerio

[illegible]

eccelsa Centrale

N.° — I. C. P. amm.e d'uff.

Lo protocollo...

Nella Seduta 20 Giugno 1828

Uditi in Consiglio

L'I. R. Del.° Pref. e Uff.i Dep. ... ... Cernazai ... Veneri ... che ad unanimità convennero al voto del Dep.° Referente

Il R. Delegato Presid.e

La Cong.ne Dle ... urgentissima

L'epoca in cui durasse continuata la Vendemmia nella Prov. del Friuli formava oltre la Ven.a Dominante una delle cure della Primaria ... amm.va del Magist.o ... della Città ... ad... Difatti ogni anno con apposito avv.o si fissava il ... del quale non era permesso ad alcuno il raccogliere le uve sotto la pena della confisca del genere. Tale sistema lungi dall'essere sorgente di lungi dall'essere consuerata, lungi dall'essere considerato come un vincolo alla proprietà, riguardava come provido e sapiente, se il ... scopo era di assicurare la bontà dei Vini e la loro durata ... che fossero interessate le viste del Gov.o fermando quest'uno dei primari prodotti de' ... fondi. Tale disposizione era pari a quella che si ... e ... anco di presente in altri paesi ricchi di ottimi Vini, e per cui ... più ... ove ... sono più felici ed ubertosi del nostro. ~~Continuo~~ Continuò sotto la pena

ammin.e auss.a la disciplina, non
venne ommessa che nell'anno
1807. Ma li pessimi vini ven=
uti da quell'anno p un' an=
ticipata vendemmia e li gravosi avve=
nimenti nell'estate susseguente
indussero li Presidenti della Prov.a
ad invocare dall' aut. ammin. il
ripristino delle cessate discipline.
Conosciuta la convenienza della
domanda fu dal Gov. stesso con
savio divisam.o stabilito che in luo=
go di fissare l'incominciam. p tutta
la Prov. in una med.a giorn.a, si do=
vesse dall' aut. Distrettuale sen=
tire li Cons. Com. del rispett. Dist.
a ordi stabilire il tempo, quale
~~variava~~ secondo la qualità dei
fondi, la loro esposizione e la
qualità dell' aria predominante,
che danno una più anticipata,
o ritardata maturazione.

Al mancare dell' Ital. Gov.
successo un differente comp.o
Territ.o non fu più eseguita
la regolare unione de' Cons.
Com. quindi negli anni 1811
e 1816 taluni delle Dep. Com.
stimarono di loro arbitrio l'epoca
della Vendemmia, taluni lascia=
rono che questa fosse libero

nella scelta del tempo.
Ciò dettò nuovi reclami
per parte de' Possid.; e fu
nel 1817 che si rinnovarono le
rimostranze e si chiese che
nuovi ordini garantissero
l'esecuzione delle usate
disposizioni.
Ma l'Ecc. Sov. con suo Disp.
4. 9.bre 1818 N. 23926/5911 risolse
che il sistema adottato di dissig-
nar la Vindemia era lesivo alli
diritti di proprietà, difficilissimo
ad eseguirsi, niente vantaggioso
all'interesse de privati, perciò
che ferma la massima della
libertà della Vindemia, come
di ogni altro genere di prod.
necessario non fosse l'avvenire
da pubblicarsi una disposiz.e
qualunque proibitiva a questo
riguardo.
Ad onta di così precise disposizioni
non mancarono le Cong. Com. e
le Dep.ni d'invocare negli anni
susseguenti delle providenze; ma
l'Ecc. Sov. ebbe replicatam. a di-
chiarare che non trattavasi di decli-
nare dalla massima fissata.
Sono passati molti anni e
una fatale esperienza avendo

fatto conoscere che la libertà
illimitata ha portato un sensibile
degrado alla Rendita de' nostri Vini.
Dalla Ora durata che menò
ricercato ora in prodotto e che il
possidente che vuole attendere
che le uve si rendano mature
si espone a gravissimi danni e
inconvenienti. Si rinnovò un gene-
ralmente contro la libertà e
un vivo desiderio che un sa-
vio regolam.to troncasse li dan-
ni a cui sono ora esposti.

La Congregazione l'organo
delli voti delli Friulani, cono-
scitrice delle Governative pre-
scrizioni crederebbe mancare
a se stessa se nell'intimo
convincimento del male
che deriva a questa Prov.a
omettesse di rappresentare
all'Ecc.o Gov.o il desiderio già
del ripristino delle antiche re-
strizioni, persuasa che quanto
giuste e ragionevoli possano essere
le norme che determinarono
le generali risoluzioni, possano
possano queste essere in oppo-
sizione e di danno ad una
Prov.a in particolare per speciali

consuetudini e circostanze

Non v'è dubbio che la raccolta dell'uve prima che siano arrivate a perfetta maturità pregiudica alla qualità del prodotto derivando da questo Vini meno generosi e soggetti facilmente alli guasti e alla acidità nell'estate in speciale.

Una Prov.a che conduceva questo ramo per una delle prime risorse, che faceva entrare significanti somme con cui far fronte alli pubblici pesi, e supplire alla deficienza di tanti articoli di cui abbisogna una Provincia o di cui Vini aveano una rinomanza per la loro qualità in grazia della quale venivano specialmente ricercati nella Germania vede oggi giorno diminuite le ricerche a quelli stessi che una volta accorrevano per essa per la Provincia e vanno altrove ad acquistarli ad onta della maggiore spesa del trasporto. E di tale diminuz.e di ricerche e di consumo quale è l'unica

cagione perchè pericoloso è il trasporto durante l'estate, perchè li Vini fatti di uve non mature ricavando in quella stagione la fermentazione passano facilmente alla acidità ed anco al guasto.

Ma star dovrebbe nell'interesse privato il procurare che li Vini riescissero buoni, quindi che le uve si maturassero bene essendo libero ad ognuno il praticarle pure. Ciò è verissimo, ma queste considerazioni hanno a rendersi inoperose per le circostanze locali.

Non esistono in Friuli grandi possidenti; le proprietà sono divise e queste suddivise in una quantità di piccoli appezzamenti, pochi sono li lavoratori che hanno 30. campi in un sol corpo ed è raro a trovare chi un tale numero lo abbia diviso in 12 o 15 pezzi distanti fra di loro ed intersecati da altri piccoli possidenti, per ciò più difficile a custodirsi, se non impossibile. Da questo frammischiamento di campi appartenenti a proprietarj diversi ed piccole quantità nasce che tosto che

uno ha cominciato la Vindem.
in un Campo il vicino è quasi
costretto a seguirne l'esempio per
non restarne derubato essendo
anco il pessimo costume che
appena fatta la raccolta dell'uva
il terreno viene invaso dalla
gente che va in traccia delle
dimenticate nel racco gliere,
e trovando il fondo vicino con
il frutto pendente, non custo-
dito e non chiuso da siepi
e fossi, profitta che cercare le
dimenticate entra a riempi:
re il cesto nel Campo non
vindemiato. Che se qualche
possidente non curante che
di far buon Vino volesse
anche colla certezza d'essere
derubato lasciare giungere
a perfetta maturità le
uve si esporrebbe ad un
altro gran inconveniente.
La metà del prodotto del
Vino in questa Prov.a è di
proprietà Padronale e l'altra
metà del lavoratore dei
Beni. Per ordinario la parte
di questo viene cedutaal
Padrone in pagam.o del For-
mentone ad esso somministrato
durante l'estate, di

di sovente indinaro a acquisti o cambi di animali. Quindi di nessuna premura ha il contadino che il Vino nasca buono o inferiore che si conservi o si guasti il suo interesse sta nel farne la maggiore quantità. E ciò se un proprietario volesse lasciar giungere a maturità le uve e si contentasse di lasciarsi domandare sorgerebbero le lagnanze dell'affittuale che ravvisa nella attitudine del Padrone ad ottener buon Vino un discapito al suo interesse.

Ma non basta che dalla libertà della Vendemmia nascano li premessi inconvenienti, essa è il vero mezzo per far aumentare li furti di campagna. Ben nell'interesse del Contadino che ha un solo campo il vendemmiare innanzi tempo. Poscia ruba nei fondi altrui e per quanto rubi, o quanto aumenti il suo Vino sempre è l'uva del suo campo, e con tale pretesto si paralizzano tutte le inspezioni della Polizia

locale e gode impunem.te il
Ladro il frutto del suo delitto ove
non venga colto sul fatto,
cosa difficile, ne' d. modo
addiviene che il possessore
di un campo tanto con
tale mezzo una maggiore
raccolta che il patrone di
dieci.

Nè a riverente parere
della scrivente il disciplinare
la Viddemia si può conside-
rare x una offesa al diritto
di proprietà e libero di sei
cui, xchè non tende che al
miglioram.to de' Vini ed a
più facilm.te commerciarli
e mercantili, xchè lungi
di essere in opposiz.e all'in-
teresse dei privati, anzi lo
favorisce direttam.te essendo sol-
tanto ad impedire che la
ignoranza, o altre particola-
ri non impediscano e ren-
dano dipendere ed anco
impossibili ne' più ottimi
nati i vantaggi dei loro
fondi che rendano al
pp.e estesi avvantaggi.

Si permetterà in fine la
C. R. S. osservare che il

desiderio di una intiera ~~liber~~ libertà universal.e mani=festato di vedersi svincolata nella sua libertà, forma la prova più manifesta della necessità dell'invocata mi=sura, dapoichè sta nella natura delle cose che l'uomo ami più che può di far del suo quello che gli piace, che quindi chie=dendo di essere svincolato, con=vien che gravi motivi lo de=terminino, e che tanto più si esce dispiacevole il sistema ora vigente, scorgendo con buon effetto conservato intero in quella parte del Friuli sog=getta al Governo di Trieste il regolam.o di fissare il principio della raccolta delle uve ove sebbene principiano a giungere a maturità, vengono vindemmia=te per circa 15 giorni più tardi.

Li Deputati (sic) Ecc. Centrali di accogliere i voti di una intera Provincia che col mezzo di Congregaz. li (sic) vengono in=nalzati, e con certa lusinga di accompagnarli all'Ecc. Gover=no che venga stabilita in essa della speciali ~~sue~~ circostanze una disciplina a perfezionam.o di uno dei principali suoi prodotti

Udine ~~a~~ 5. Giugno / Settembre 1829

Dalli Nobb. Sig.ri Vincenzo e Vergendo q.m Giobbe Agricola ~~riceviamo noi infraA~~, mediante pagamento fattoci da D.na Gio: Maria q.m Biagio Tomaso di Fodria, riceviamo noi infrascritti a francazione del Capitale dipendente dal che viene al detto Tomaso assunto alla quale corrisponde Livello Chirografo 19. Gennajo 1804. era di D.ti mille allora correnti, austriache: £ 3646:45

Item a saldo di prodecorsi e rata di tempo " 1341:34

Fatto Summa austriache — £ 4987:79

diciamo lire quattro mille novecento ottanta sette e C.mi 79; stante il quale pagamento ~~ci chiamiamo solte: ramente~~ cesserà da ora in poi alli detti Nobb. Sig.ri Agricola, od altri aventi da loro interesse ogni ulterior debito per detto conto, chiamandosi noi interamente pagati e soddisfatti in fede

Dichiarando inoltre d'avere ricevuto altro austr. lire stante diciamo £ 86:00 per spese giudiziarie incontrate dalli Nobb. Sig.ri Agricola contro esso Tomaso, ~~diciamo £ 86:00~~

Girolamo Venerio
Antonio Venerio

14. sett.e 1879. Adria

Dichiariamo noi sottoscritti che le £ 86:00 austriache che a senso della lett.a 5. sett.e corr.e del Nob. Sr. Vincenzo Agricola ci furono in detto giorno esborsate da D.no Sco: Maria Tonutto di Loreo per rifusione di spese giudiziarie da questo al detto Nob. Sr. Agricola dovute, e come dalla nostra ricevuta rilasciata nel giorno stesso al Tonutto, dichiariamo d'averle girate, per £ 82:318 a pareggio del pro di anno uno scaduto li 6. maggio dec.o sopra il Capitale di aust.e £ 1646:37 per cui fu stipulata la presso questo I. R. Trib. Prov.e la conv.e ipotecaria 16 tra noi ed il detto Nob. Sr. Agricola giugno 1878, e le rimanenti £ 3:682 si sono girate in isconto di parte della prima rata contratta di £ 123:47 scaduta in forza della conv.e stessa il 31. D.re 1878 così che rimane ora per questa il detto Nob. Sr. Agricola di aust.e £ 119:788 oltre a quanto altro fu nella conv.e stessa stabilito.

Ev.e Venerio
Andr.a Venerio

Agricola Nob. Sig. Vincenzo D.a D.a

p. Capitale 19. Genn.o 1804. Austriache L. 3646:448

Pro decorsi fin alla scadenza 19. Gennaro

1829. — f. 1204:605

Ratta di tempo fin 30. agosto 1829

p. Mesi 7. gni 11 — f. 134:311

f. 1338:916

3. Pro più per gni 4. .... 2.432

Pro d'un gno, in rag. di f. 218:782 p. 1341.348 1341:348

all'anno, Cmi 60,8. ~~A 3647:440~~

4987:788

1341.348

134.311
2.432
136.743

£ 2235:954 £ 3751:978

si deducono a storno la pred.ta — — — 86:—

Restano £ 2235:954 £ 3665:978

S. Dalli Nobb. sig.ri Agricola
ricev. dal detto Tonetto
a saldo pro scad. li 6 maggio decorso — £ 82:318
Avanti a Conto della
prima rata arretrat. 3:682
86:000

Summano £ 2321:954 £ 3665:978

Agricola Nob. sig. Vic.o D. a.o per danari pagati
al D. Piv: dal Tonetto per pro sc. li 6 Maggio dec. £ 82:318
a B-c.o della prima rata arretrati — 3:682
£ 86:000

	Riporto Somma Capitale			£ 3646.448
	id. Somma dei Pro		£ 467.303	
	~~Di somma dei pagamenti fatti a conto~~			
1824.	19. Gennajo pro d'anno uno spira oggi		218.782	
	19. Settembre per contatisi a conto pro med.e Biagio Tonutto	£ 174.000		
1825.	19. Genn.o pro d'anno uno spira oggi		218.782	
	15. Aprile per contatisi conto pro med.e il Rev.do D.n Giovanni Tonutto Parroco di S. Martino in Giardale	57.450		
1826.	19. Genn.o pro d'anno uno spira oggi		218.782	
	10. Luglio per contatisi conto pro med.e Antonio e Biaggio di Giò. Maria Tonutto	226.000		
1827.	19. Gennajo pro d'anno uno spira oggi		218.782	
	29. d.o per contatisi med.e Antonio Tonutto sud.	118.000		
1828.	19. Gennajo pro d'anno uno spira oggi		218.782	
		£ 575.450	£ 1561.273	3646.448
	Si deducono gli acconti fatti di		575.450	
	Restano prodecorsi		£ 985.823	£ 985.823
	Sommano Capitale e prodecorsi Austriache			£ 4632.271

Oltre la Rata di tempo da 19. Genn.o 1828 in poi.

Agricola Nob. Sig.ri Vincenzo, e Vergendo fratelli q.m Giulio di Udine
Devono Dare
Alli Sig.ri Girolamo ed Antonio fratelli Venerio di Udine

	D: Avere per pagamenti fatti a conto	Devono di pro decorsi	Dare di Capitale
378 Pel Capitale dipendente da Chirografo 19. Gennajo 1804. di Venete £ 6200: pari ad Italiane —	—	—	£ 3172.41.
1815. 19. Gennajo per pro d'anno uno scade oggi nella rag. del 6. pro —	—	£ 190.34	
1816. 22 Febb.o per pagati med. D. Biasio Tonutti —	£ 153.505		
1816. 19. Gennajo per pro d'anno spira oggi	—	190.34	
~~1817. 19. Detto per simile~~	—	~~190.34~~	
14. 7bre per contatici med. Biasio Tonutti	49.000		
1817. 19. Genn.o per pro d'anno uno spira oggi	—	190.34	
22. Genn.o per contatici med. Biasio Tonutti —	100.000		
29. Luglio per simili et med. —	75.000		
28. 9mbre per simili med. et med. —	122.500		
1818. 19. Gennajo per pro. d'anno uno spira oggi	—	190.34	
14. 9mbre per contatici med. Biasio Tonutto	164.000		
1819 19. Gennajo per pro d'anno uno spira oggi	—	190.34	
18. 9mbre per contatici dal sud. Tonutto	153.000		
1820. 19. Genn.o per pro d'anno uno spira oggi	—	190.34	
30. 9mbre per contatici da Tonutto	103.450		
1821. 19. Gennajo per pro d'anno uno spira oggi	—	190.34	
27. Sett.e per contatici da Tonutto —	182.000		
1822. 19. Genn.o per pro d'anno uno spira oggi	—	190.34	
28. 9mbre per contatici da Tonutto —	204.000		
1823. 19. Gennajo per pro d'anno uno spira oggi	—	190.34	
Somma Dare		£ 1713.060	
Somma Avere		1306.455	
Restano Italiane		£ 406.605	
Lire Austriache —		£ 467.363	£ 3646.448

Pr. Capitale ed Interessi — £ 4987. 79
" Spese Giudiziali — " 86 -
£ 5073 79

2646
1414
———
1232

1200
1100
550
———
2850
———
2550

4200
4
———
16800 / 12
28 / 2400
986
———
1414

———

— £ 2646:448
Capt.
Dvo a 19 Genn.° 1829 — 1204:601
———
£ 4851:059
£ 2857:149
il Totale spe V.e £ 5000:— =
———
£ 1997:910
meriterebbe il Capt.

Agricola Nob. Sig.ri Vincenzo, e Sergiendo fratelli q.m Giulio di Udine. Devono Dare

	D.o Avere per pagamenti	Devono Dare di pro	Dare di
All [illegible]		di pro	

18[illegible]

181

181

181

181[illegible]

1819

182[illegible]

1821

1822

1823

P. Capitale ed Interessi —— L. 4987.79
" Spese Giudiziali —— " 86 –
L. 5073.79

ai pagamento

188 napoleoni	24	L 4512 —
10 luigi	28	280 —
21 1/2 Crocioni	6.75	145.12
19 francesconi	6.52	123.88
note		12.79
		L 5073.79

Agricola Nob. Sig.r Vincenzo Deve Dare

p. Capitale 19. Gennajo 1804. Austriache £ 3646:448

Pro decorsi fino alla scadenza 19. Genn.o
1829 ——————— £ 1204:605

Stata di tempo fin a 3 Settembre
1829. mesi 7. g.ni 15; in ra-
gion di £ 218.782 all'anno, importa 136:743

£ 1341.348

86.000 | 127:470
87.715 | 7:687
3.087 | 119:788

Pregiatissimo Sig.r Giordano!

Ovaro [illegible] li 20 [illegible] 1819

La prego avere la bontà di ricevere per mio conto le Aust. L 40:00 state aggiudicate a mio favore contro le Tonaldi di Godia nonchè le altre austriache L 6.00 di tassa [illegible] tra bottega d'[illegible] [illegible] dagli quelle [illegible] che [illegible] conveniente [illegible] per il capitale e [illegible], [illegible] per la [illegible] [illegible]

Ho l'onore di segnarmi.

[illegible] Pregiatissimo Sig.r

Suo Obb.mo Servo
Vincenzo [illegible]

Al Pregiatissimo Signore
Il Sig.r Girolamo Venini
S.R.M.

86.000
87.715
7.682

127:470
7:682
119:788

Veneri Girolamo

nominato Membro della Congreg.e Prov.e

negli anni 1819 : 1822

~~1827~~

~~1828 4. Mange~~ eletto

V. altro fascicolo

ed eletto Membro

della Congregazione Centrale di Venezia,

ma da questa per Sovrano Decreto dispensato . 1815 - 1816

N.° 4157/669 P. I

All Sr. Girolamo Venerio

in Venezia

Dietro le favorevoli informazioni ottenute sul conto del Sr. Girolamo Venerio, il Governo ha trovato di nominarlo al posto di Deputato presso la Congregazione Prov.le di Udine rappresentante gli estimati non nobili.

Si presenterà egli pertanto al Sr. Consigliere R.o Delegato, onde prestare il giuramento di Ufficio, e quindi assumere il disimpegno delle relative incombenze.

Venezia 8. Febbrajo 1828.

Spaur

4157. P.

Al Sig.r Girolamo Venerio

in

D'Uff.o

= Udine =

Per Tassa di Spedizione L. 9:00.
Pel Bollo ---- " -:85.
Per Porto ---- " -:60.
L. 10:45.

PROVINCIE VENETE

UFFICIO Bollo in Udine

CATTEGORIA [illegible]

N. 438 del Confesso || N. 151/1828 della Cartella

li 11 Giugno 1838.

Ha pagato l'onorevole [illegible] Deputato presso la Congregaz.e Municipale di Udine

Lire dieci e cent.mi quarantacinque

(per la sua nomina al posto gratuito come sopra in luogo di [illegible] Co. Raimondo

	Lire Austr.	C.
Per Tassa	9	00
cioè Bollo	—	85
Porto	—	60
Totale come sopra	10	45

IL CASSIERE [illegible]

[illegible] Il Controllore

Questa tassa io l'aveva [illegible] ufficio del [illegible]
dell'Ufficio del Registro [illegible] il [illegible]
1825, giorno in cui [illegible] il
Dispaccio della [illegible] in nomina e [illegible] da
[illegible] da [illegible] nel giorno [illegible]
[illegible] la presa [illegible] del Dispaccio [illegible]
[illegible] Il [illegible] fatto [illegible]
[illegible]
[illegible] 1825 [illegible]
[illegible]

1. Otto 1828

Deputati attuali della Congreg.ne Prov.le del Friuli

Nobili:
- Caiselli Co. Carlo
- Marchi Nob. . . . .
- Mangilli March.e Lorenzo
- Brandis N.b. S.r Bortolo

Non Nobili:
- Zanbini S.r Gio: Batta
- Cernazai S. Giuseppe
- Foramiti S. Lorenzo
- Veneni Girolamo . . .

Città Regia di Udine } Lorghini S. Co. Giuseppe

Velada Bottoni 7 + 6 = N. 19
+ 6

Cottonina N.o 9 + 6 = N. 15

Calzoni nessuno

Spese x la Divisa da Dep.to [illegible]

1828. 3. Aprile. Al Negozio Stella x B.a 2 1/2 panno verdon x la Divisa ——— £ 47:14

[illegible] Maggio. Fatti pagare a Venezia dal S.r Campeis al S.r [illegible] Cavaldello pei Ricami fatti x la Divisa stessa stati ne £ 129 [illegible] sono zecchini [illegible] — £ 141:38

Spese di porto de' sud.ti Ricami da Venezia ad Ud.e pagate li 23. detto all'[illegible] Al S.r Vice-Delegato Trevis — 2:2[illegible]

Bottoni da Velada d'argento N.o 22 compratimi in Ven.a dal S.r Campeis ad aust.e £ 2:00 l'uno, più £ 1:31 — 45:31

£ 23[illegible]:05

5. Ap.le Tassa x la nomina di Dep.to alla Cong.e Ud.e pagata alla Cassa . . . . . . £ 10:45

27. agosto Al Neg.o Fior fu Stella x B.a 4 [illegible] crandal bianco pel [illegible] da [illegible] estate pel [illegible] — — 12:27

al Sarto S.r Carlo Zacc x fatt.ra spese accessorie x l'uniforme completo, cioè: Velada di panno verdon, e pel [illegible] bianco d'estate con aver [illegible] la [illegible] di panno bianco, che prima mi aveva servito per l'unif.e di Savio della Com.e d'Ud.e nel 1808 — 15:00

£ 263:74

1828

Ripo. — — — — £263:37

Nov.e al Neg.te Stella ~ B.a 3 7/8
Casimir bianco p fare un pajo
di calzoni lunghi a £9:71 ~ 37:34

Dic.e Fattura, bottoni e spesa — ... 2:86

1829. 22. Marzo. Spesi dal S.r Campesi a Venezia
per la spada da uniforme — £129:47

5. Aprile. al S.r Gio: B.a da Sais
p 4 pezzi d'argento per la cintura
della detta spada — — — 11:43

10. Detto. al Sarto Tacci per la
detta cintura di panno bianco,
panno e fattura — — — 4:50
al d.o p il sopra fodero della
spada di cinessa, roba e fat.a 1:—
— 146:40

£442:94

Stimatiss.mi Sig.ri

Onorato da graziosis.ma commiss.ne a lei della degn.ma Sig.ra sua Genitrice, ed ordinata la spedizione al dis.o di lei nome dal suo S. Cons.re ho consegnato in questo punto all'Uffizio di Diligenze in pacco ben costrutto il ricamo al Colonn. Rubelle e Pavanari da deputato provinciale; mi lusingo pel [illegible] che le [illegible] [illegible] ricevuto [illegible] di che lusingandomi della lusinga di essere soddisfatto chi ne diede la commiss.e con distinta stima mi segno

Suo Obbl.mo
Pietro Favoldezzo
de Sig.ri [illegible]

Ricamo sopra Velluto Cremz in Paglia d'Argento fino, con Cannettilie e Lustrini — Italiane L. 115.-
Spese pel Velluto L 8
Italiane L. 123.

Di porto L 2:22

Venezia 19. Mag.o 1848.

Orefici Franceschini
in Calle larga a S Giuliano

fr. Pietro Castoville
ven.a of. Libran
N.o 717 all'insegna
dei tre Monti

20 MAG

Alla Nob.l Sig.r Onarg.mo

Co: G. Marchese Trento.

I. R. Consig.e dell' Imp. Reg.e

Vice Delegato in

Udine

L' Imp. Reg. Consigliere attuale
DI GOVERNO,
e DELEGATO REGIO
PER LA PROVINCIA DEL FRIULI

Udine li 31. Maggio 1828.

N. 382.
P.P.

Al Signor Girolamo Venerio Deputato presso l'Inclita Congregazione Provinciale

Udine.

Affinchè i S.ri Deputati S.li per loro direzione abbiano conoscenza delle giornate stabilite per le ordinarie sedute della Congregazione ho fatto compilare la tabella qui appiedi trascritta.

Rimanendo sempre fermo che ove il bisogno domandasse qualche seduta straordinaria vorranno avere la compiacenza di assistere dietro speciale invito alle medesime, mi sarà grato di avere un cenno preventivo da quel S.r Deputato, che per circostanze sue particolari fosse impedito nell'uno, o nell'altro caso d'intervenire.

Pratico

Tabella

Aprile	11, 26	Luglio	4, 18	Ottobre	10, 24
Maggio	9, 23	Agosto	1, 16, 29	Novembre	7, 21
Giugno	7, 20	Settembre	12, 26	Decembre	5, 19

N° 382.
p.p.

Al Signor Girolamo Venerio Deputato
presso l'Inclita Congregaz.ne Prov.le
in
Udine

1827. 27. Marzo

Nomina alla carica di Membro della
Congregazne Provinciale
come Deputato non nobile in rimpiazzo del
fu Cornaggia Luige.

1828. 4. Marzo

Decreto di elezione N.o 3322/632 dell' I. R. C. P. alla carica amministrativa
di Membro della Congregazione Provinciale
come Deputato non nobile in sostituzne
del fu Cortellazzi Raimondo

@ 7. Do
Richiesto il Cav. Delegato se Il Sig. Co. Sebaldo Baldovinetti
faccia parte della Congregazione per quel relativo nella lettera
di nomina 27. Marzo 1827 ivi dica in rimpiazzo del
fu Cornaggia e nel Dec. 4 Marzo 1828 del fu Cortellazzi
V. S. mi fu risposto che io effettivamente nomino al
quest'ultimo, perchè il primo fu in questo, tuttavia
confermato nel suo impiego

Gr ha prestato il giuramento di regola presso
Il Sig. Cav. Delegato

~~ä~~ 7. Marzo 1828

Oggi mattina fui dal Cav. Delegato Provle. a fare il giuramento di regola per la carica di Deputato Provle. e fu a presenza di farle gli rammentai ciò che fino dall'8. Ottbre 1827. io mi credetti in dovere di comunicare in risposta alla nomina che allora mi era stata ricorziata, relativamente al non potermi io dedicare ad incumbenze metodiche ed assidue. Ed egli mi rispose che io avrò tutta la mia libertà: che giacchè parcamente egli conosce per occuparmi: che io potrò liberamente andare come soglio alla campagna ed anche fuori di Dominio a mio piacere, giacchè gli si marcai che non di rado anche ciò mi accade di fare.

D'altronde che la via regolare in congregazione non si unisce che una volta ogni 10. o 12. giorni per un paio d'ore circa, e qualche volta incorrendo in via straordinaria, e che accadendo che io non fossi in città nulla succederebbe se anche non v'intervenissi.

Mi fece venire il Sr. Cav. Beltrame Segretario, ed unito mi condusse dal Sr. Vice-Delegato ....., ed ivi mi confermarono ad una ..... ove riguardo alla non ~~..... carica~~ espressissime ...... occupazioni pertanto da quest..... Uffizio.

Io rimarcai ad essi inoltre .... di

udito, di modo che male potrei occuparmi
di quelle cose, che qualche altro occorresse
tra i membri della Ingeg.re od altri interne
mente comunicano [illegible] perviene a [illegible]
ore, come forse potrebbe accadere in esam
di concorsione. Il Cav.re Del.e mi opinasse che
anche questi esami si dovranno esperimentare che
[illegible], in stanza separata la Commissione
discute le argomenti, mia opinione che in tali esami
vi occorra con grande parsimonia

L' Imp. Reg. Consigliere attuale

DI GOVERNO,

e DELEGATO REGIO

PER LA PROVINCIA DEL FRIULI

Udine li 4. Marzo 1828.

N. 3322/633 - R. T. C. P. Amministrazione

Al Signor Girolamo Venerio

Udine.

L'Eccelso I. R. Governo con ossequiato Decreto N. 4157/669 — 5. 8. Febbrajo decorso si è compiaciuto di nominarla al posto di Deputato presso la Congregazione Provinciale del Friuli come rappresentante gli Estimati non-nobili in sostituzione del signor Cortellazis Raimondo.

Incaricato a porgliene il corrispondente annunzio adempio a questo per me ben grato dovere colla maggiore soddisfazione per assicurare all'intiera Provincia, alle mie cure affidata, un nobile ornamento per le doti di mente, e di cuore che la distinguono, e per avere un nuovo motivo onde dimostrarle la mia stima.

Certo che Ella vorrà corrispondere alla fiducia di cui l'Eccelso Governo la onora, ed al voto del Provinciale Collegio che l'à proposta al distinto carico, la invito a presentarsi al più presto possibile al mio Ufficio per prestare, come di metodo, in mie mani, il Giuramento d'Officio.

Ivatico

N: 3322.

Al Sig.r Girolamo Venerio

Udine

Ric.ta li 6. marzo la sera al mio ritorno da Feletto, ma sino dal 4 lette era stata consegnata al mio Ragazzo

C. 5. Aprile 1827. Udine

Alla inclita Congregazione Provinciale del Friuli

Udine 8 Aprile 1827

Nell'atto d'accompagnare li documenti che la lodevole Congregazione mi ordina di somministrarle, devo esprimere i sensi della mia più viva riconoscenza per essersi degnata di ~~...~~ comprendermi nella terna da innalzarsi alla Superiorità pel rimpiazzo d'un di Lei Membro mentre che io sono ben lontano dal meritare.

A questi sentimenti di doverosa gratitudine mi sia permesso di unire quelli pur anco della mia sincerità, che mi obbliga a dichiarare, che se questo incarico ~~porta~~ esige impiego della persona o metodico o di assiduità, io dovrei chiedere benigna dispensa, perchè non potrebbesi conciliare colle altre mie occupazioni, e colle frequenti mie assenze alle volte anche lunghe dalla città.

[illegible]

C. - 5. Aprile 1827. Udine   C.

Dichiaro io sottoscritto di non essere unito con vincolo di parentela sino al quarto grado civile con veruno degli attuali membri di questa inclita Congregazione Provinciale del Friuli, e di non coprire alcun impiego dello Stato.

Udine li 6. Aprile 1827   F.° V.mo

Ins.to nel P. f. al F.° 280
e posto C. 38 cenni al N.° 2214   Blanchini
(L.S.)

C.

Udine - 5. Aprile 1827

Dichiaro io sottoscritto, che l'estimo di £ 57594:01 esposto nell'All.° B. 4. Aprile corr.te, ~~prodotto da~~ che mio fratello Girolamo prodotte alla inclita Congregazione Provinciale del Friuli, e ch'è intestato alla nostra Ditta Lorenzo Girolamo ed Antonio Fratelli q.m Francesco, sia di proprietà indivisa comune tra esso mio fratello e me, così che abbiamo amendue sopra il medesimo censimento diritto in sede.

A. V.

Udine li 6. Aprile 1827
Ins.to nel P. f. al F.° 208
e posto C. 38 cenni al N.° 2251
B. Centonis

Copia D: —

Certifico io sottoscritto P.° che il Sig.r Girolamo Girolamo Maria Venerio figlio dell'ora defunto Sig. Francesco e della vivente Sig.ra Laura jugali Venerio era nato e battezzato in questa Parocchia a diciannove sett.e mille settecento settanta sette (19. 7bre 1777)

In fede di che etc.

Udine a' 4. Aprile 1827 (ventisette)

(questo non abbisogna di vidimazione) Francesco Celessio

P.° della B. V. M. delle Grazie

B

copia N.° 946 Regno Lombardo Veneto

Provincia del Friuli

Vista l'istanza del S.r Girolamo Venerio possidente domiciliato nella R.a Città di Udine protocollata sub questo istesso numero

Certifica

Che nel catastro censuario della Comune Frazione di Pricinico la Ditta Venerio Girol.° ed Antonio Fratelli qui Fran.co trovasi intestata per la superficie totale di P.che Cens.e 1865 68 coll'Estimo di £ 57594:01

Dall' I. R. Comm.o Distrett.e di Palma

il 4. Aprile 1827

Il R.° Commissario

...

L. 59 (A :)

Palma 4 Aprile 1827

N.° 441

L. ... 38

a.

N.° 122 La Cong.ne Municipale della R.a Città di Udine

certifica

che il Sig.r Fior.ano q.m Daniel Veneri e suddito del Regno Lomb.-Ven.to come nato e costantem.e domiciliato in questa R.a Città di Udine

del che gli viene rilasciato il pnte Certif.o onde se ne possa valere alla prova conseguimento

Udine li 4. Aprile 1827

Il Podestà
Mattioli

Assessore
Fabris

(L.S.)

Ud.e li 7. Aple 1827
Reg.to al N.o 210 e pagò L. 38
come al N.o 2299

(L.S.) Biancani

Illustrissimo Signore

Catania li 4 Aprile 1827.

Riscontrando la pregiatissima sua mi fo un dovere di accluderLe l'indicato Certificato avvertendola che le Tasse vennero soddisfatte dal di Lei Garzone Ottavio in D. " 95 cioè

Tasse: Per la Istanza nulla essendo scritta dall'Istante

Pel Certificato Grana 57

Registro " 38

D. " 95.

Ho l'onore di rassegnarmi con distinta stima

di Lei

Umilissimo Devotissimo Servitore

L. Morando

All'Ill.mo et Ecc.mo Signor
Il S.r Girolamo Venerio

Udine

N.° 359. -

Alla Congregazione Municipale
della R.a Città di Udine

Udine 3. Aprile 1827

Occorre al Sottotto ed implora che gli venga ~~rilasciato~~ emesso dal
lodato municipale Uff.o un Certificato provante il
suo diritto di Cittadinanza nel Regno Lombardo Veneto
e l'ordinario suo domicilio ~~nella~~ in questa Provincia del Friuli

F.o C.

---

all'Imp. R.o Comm.to Distrettuale di ~~Udine~~ Palma

Udine 3. Aprile 1827

Abbisogna il Sotto. di un Certificato comprovante la
Comunale complessiva Estimo intestata per Ruinico alla
medità Venerio Girolamo ed Antonio f.lli Franco
implora pertanto che gli venga dal lodato Uff.o
rilasciata

F.o Venerio

Pinguo
A. gli
innal.
uazai
quest.
cia
tra
tare
acuti.
to, e
ao
)
nza
Dila

N° 359. II°

:stinguo
V. A. gli
la innal.
lenuzai

.do quest
vincia
ga tm.
entare
umenti.
mello, e

reno
ttenza
ci Dila

Alla Congne Municipale della Rª Città di Lesina

Petizione

di Veneroni Lindo fu Francesco di detta Città

con cui domanda

che gli venga rilasciato un certificato comprovante il suo diritto di cittadinanza nel Rº Comune e l'ordinario suo domicilio in questa Città dal 1860

All'Inclito Rº Consiglio Distrettuale di Lesina

Petizione

di Veneroni Lindo ~~della Città~~ di detta

con cui domanda

un Certificato d'estimo ~~pedel~~ della somma complessiva dei fondi intestati ~~per~~ nella Comune di Lesina alla sua Ditta Veneroni Lindo ad ~~Ante~~ fu Francesco

N°: 359. 214. II°

LI

7.

distinguo
dJ. A. gli
da innal.
lerzagi

rado quel
Provincia
unga tra
resentare
documenti:
Veneto, e

almeno
nenlenza
Ci ai Dita

La Congne Municipe
della R. Città di Udine

Alla Inclita Congregazione
Provinciale del Friuli
Risposta
di Severio Friziano
al N.ro $\frac{359}{219}$ ~~II~~ del 27 Marzo dec.

con cui accompagna
li richiesti documenti, cioè
A. Certificato di Cittadinanza
e domicilio
B. Certificato d'estimo
C. Dichiarazione ~~del~~ fatta
relativa al Certif. sud.
D. Fede di nascita
E. ~~Sua~~ Dichiarazione relativa
alla parentela ed impieghi

colle entro esposte avvertenze

N.° 359. / 214. II°

La Congregazione Provinciale del Friuli

Udine li 27. Marzo 1827.

Al Signor Venerio Girolamo

Udine

Calcolando il Provinciale Collegio sulle doti che la distinguono, e sul leale attaccamento al Governo di Sua Maestà J. R. A. gli è piaciuto nell'odierna Seduta di comprenderla nella terna da innalzarsi all'Eccelsa Superiorità per il normale rimpiazzo del Sig.r Cernazai Giuseppe Deputato presso questa Provinciale Congregazione.

Certa la scrivente che Ella saprà accogliere di buon grado quest'atto di stima che si pregiano protestarle i Rappresentanti la Provincia per cooperare coi distinti di Lei lumi al di lei bene; ove venga trascelto ad onorifico Posto al quale è desiderato, la prega a presentare immediatamente al Protocollo di quest'Ufficio li seguenti documenti:

a. Documento probante il diritto di Cittadinanza nel Regno Lombardo Veneto, e lo stabile domicilio in questa Provincia del Friuli.

b.) Il Certificato Censuario probante il possesso di Fondi censiti almeno per 2000. Scudi d'Estimo attuale in questa Provincia, coll'avvertenza d'includervi nominatamente la Cifra Estimale alla di Lei Ditta

intestata nella Comune di Brinnico.

c. Ove la Cifra Estimale fosse intestata a più Fratelli, o Consorti, sarà necessaria una dichiarazione dei medesimi firmata che provi l' esclusiva appartenenza a Lei solo de' Scudi 2000. di Estimo.

c. Certificato comprovante l' età d'anni 30. compiti.

c. Dichiarazione da Lei firmata di non essere congiunto fino al quarto grado civile con alcuno de' membri componenti questo Provinciale Collegio, e di non coprire alcun Impiego dello Stato.

Il Delegato Regio Prov.le

Sratico

Il Spedatore

[illegible] 1857

N.° 357.

Al Sig. Girolamo Venerio

Udine

1822. 25. Febb.°

Nomina alla carica di membro della
Congregazione Provinciale
come Deputato rappresentante la Città R.ª di Udine

All'Inclita Congregazione Provinciale del Friuli

Girolamo Venerio

Udine 30. sett.e 1822

Supplisco provvisoriamente colla mia assenza da Udine di non aver dato più sollecito riscontro alla pregiata lett.a n 4. corr.e N.o 1760/1053 presentata però qui in Ud.e alla mia casa per quanto mi si dice, alcuni giorni . .

In obbedienza pertanto alle prescrizioni portate nella med.a unisco la mia dichiarazione di non essere parente sino al 4.o grado civile di nessuno degli individui che attual.e compongono il suddetto Provinciale Consesso, come pure a tenore dei rimessimi Certificati censuarii la dichiarazione di mio fratello esprimente il pari interesse di lui assieme con me nella tra noi indivisa comune sostanza della L. 17315:80 contemplata nel Certificato stesso.

Ho adempito in tal modo alli Superiori comandi ma nello stesso tempo ~~non posso a meno di~~ devo confermare quanto ho replicatamente esposto nelle mie Lettere 3. e 10. Marzo p.p. a questa Congreg.e Municipale di Ud.e relativam.e alla mia troppo onorevole nomina a suo Deputato presso codesta rispettabile Provinciale Congregazione, Lettere che già devono essere unite alla Posizione di cui si tratta ed alle quali pienamente mi riporto.

G.o Ven.o

[illegible]

1760.
N. 1053.

La Congregazione Provinciale del Friuli

Udine li 24. Settembre 1822.

Al Signor Desserio Gerolamo in

Udine

A senso dell'ossequiato Centrale Decreto N.o 2491. deve il Collegio interessare la di Lei compiacenza a rimettergli indilatamente una dichiarazione in Carta di Bollo, di non essere unito con vincoli di Parentella entro il quarto grado Civile con alcuno degli attuali S.ri Deputati P.li; ed a rimettere egualmente una dichiarazione del di Lei fratello S.r Antonio, che potrà anche farsi a tergo del Certificato, che gli si accompagna, che sul complessivo indiviso estimo, risultante dal Certificato medesimo Ella ha diritto al quoto di 2000. Scudi Censuarj

La maggiore possibile sollecitudine nell'esaurimento della pendenza obbligherà assai la Scrivente. ——

Pel Delegato R.o Prefetto in missione

Leurbini

Il Regio Segretario

[illegible]

Ricevuta li [illegible] 28 [illegible]

Dickin
all
of

N°. 1760

Al Sig.r Girolamo Venerio

Udine

a.a.

Udine 30. Febb.º 18..

Dichiaro io ~~sottoscritto~~ non essere ~~cong~~ unito con vincoli di parentela entro il quarto grado civile con ~~alcuno degli~~ veruno degli attuali SS.ri Deputati Provinciali.

L. Venerio m.p.

B.B.

~~Felettis 30 febb.º 18..~~

Felettis. Frazione del comune di Bicinicco, ~~Distretto~~ di Palma 30 Febb.º 18..

Dichiaro io ~~sottoscritto~~, che l'estimo di £ 17315.80 espresso nell'all.º B – 8. Marzo 18.., prodotto da mio ~~Fratello~~ Girolamo alla Congregazione Municipale della R. Città di Udine li 10. stesso, ed intestato alla ora Ditta Girolamo ed Antonio Fratelli Venerio fu Francesco, era di proprietà indivisa comune tra esso mio Fratello e me ~~sottoscritto~~, sicchè ~~ne~~ abbiamo amendue sopra il medesimo un eguale diritto di Ditta —

A. V.

alla giud.a Congregazione Provinciale
del Friuli

Risposta

di Vincenzo Sivilano [?].

al N.o 1760/1057 a 4. febb.o 18~~

della ~~sobbietata~~ ~~giud.a~~ Congr.e,

con cui

produce sub. A la propria
~~Dichiarata~~ Dichiaraz.ne di non essere parente
sino al quarto grado civile di
nessuno degli attuali SS.ri Deputa-
ti Provinciali; e nel ~~[illegible]~~ Dichi-
~~arazione~~ di suo ~~tratto~~ ~~[illegible]~~ ~~[?]~~ che
di nostra [?] aver egli un eguale
Diritto colla scrivente sopra la
commune indivisa sostanza di
L. 17715:80. espresse nel
certificato censuario 7. Magg.
p.p. confermando
poi pienamente quanto si da
esso scrivente esposto nelle sue lettere
3. e 10. Marzo and.e a questa Con-
greg.e Municipale della R.
Città di Udine

alla Congregazione Municipale della R.a Città di Udine

Girolamo Venieri.

Udine 10 Marzo 182~

A solo oggetto di obbedire alli superiori comandi, in seguito all'~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ replicatami ceutamente li 5 Marzo con: n: 867, produco nel

A Il documento che prova il mio diritto di Cittadinanza nel Regno Lombardo-Veneto

B. L'estimo fondario mio e di mia. Fatto nella Città di Udine

C Il ~~mio~~ certificato Parrocchiale comprovante il giorno della mia nascita

Ma se come dissi, io produco questi documenti per obbedienza alli superiori comandi, dichiaro che la loro produzione non deve formar prova del mio aspiro alla carica di Deputato ~~[illegible]~~ presso la Congregazione Provinciale, x le particolari mie circostanze per cui mi sono oggi fatto un dovere di domandar dispensa colla antecedente mia 3 Marzo sudd.ta che pienamente confermo

Di questi miei sentimenti sono certo che il lodato ecc.o Municipale ne porgerà come ancho prometto, alla autorità superiore la prova ~~[illegible]~~ colla ~~[illegible]~~ posizione dell'affare di cui si tratta.

Se un qualche ~~[illegible]~~ ritardo ha frapposto fra la ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ sua lettera municipale 5 Marzo con: e questa mia risposta, piacerà attribuirlo all'essere io stato assente dalla città

G. V.

C.

Certifico io sottoscritto Parroco, che il Sig.r Girolamo Simone Maria Venerio figlio dell'ora defonto Sig.r Francesco, e della vivente Sig.a Laura jugali Venerio sia nato, e battezzato in questa Parrochia a diecinove Settembre millesette cento settanta sette (19. 7mbre 1777) in fede di che etc.

Udine a 8. Marzo 1822 (ventidue)

Francesco Alessio
P.co della B. V. M. delle Grazie

Repertorio N.° 96 B.

Provincia del Friuli — Distretto I.mo di Udine

L'Imp. Regio Commissariato Distrettuale

Certifica che la Ditta Venerio Girolamo, ed Antonio fratelli q.m Francesco trovasi allibrata in questi Distrettuali Registri qual possidente di Beni stabili, nell'interno di questa R.a Città di Udine per la superficie di Pertiche 21.063 dico ventiuna, e millesimi sessantatre, estimate Italiane Lire diecisette mille, trecento quindeci, e Centesimi ottanta, dico — £ 17315.80.

Il presente viene rilasciato ad istanza del suddetto Possidente in questi Atti in data odierna al N.ro 1030-X.

Udine li 8 Marzo 1822.

Il Regio Commissario

Perf.
[illegible]

Udine li 8 Marzo 1822
Reg.o nel Prot.o ... affi. Civ. al F.o 195, e paga C.mi 34.

B. Cantoni

Copia

N.° 938 Provincia del Friuli

La Congreg.e Municipale della R.a Città d'Udine

Certifica che il Sig.r Bortolomeo fu Francesco Ferrero è suddito del Regno Lombardo Veneto, essere nato e domiciliato in questa R.a Città; in fede.

Udine li 8 Marzo 1822

(L.S.)

Il Podestà
Lorgilini

Udine li 11 Marzo 1822
N.° 2222
Reg.o nel Protoc.o Off.o Civ. al f.o 198
e pagò Cent.i 34
G. Cantoni

(L.S.)

Alla Congregazione Municipale
della R. Città di Venezia

Risposta

di Venerio Girolamo

con cui

accompagnando li Recapiti che colle Lettere municipali 25. Febb.o N.o 719 e 2. Marzo N.o 867 anno corr.e gli sono stati domandati relativi alla sua nomina di Deputato presso la Congregazione Provinciale, conferma in punto della da Lui implorata dispensa quanto espose coll'antecedente sua 2. Marzo corrente

=

~~[illegible] documenti~~
con allegati A. B. C.

REGNO LOMBARDO VENETO

Provincia del Friuli *Regia Città di Udine*

N. 01.7 [illegible]

Alla Congregazione Municipale
della Regia Città di Udine
Venerio Girolamo

Udine 7 Marzo 18[illegible]

Abbisogna il sottoscritto ad impiegarsi che gli venga rilasciato da codesto Municipale Ufficio un Certificato di Cittadinanza nel Regno Lombardo Veneto

Girolamo Venerio

Alla Congregazione Municipale
della R. Città di Udine

Risposta

di Venerio Girolamo

con [illegible]

[illegible]

REGNO LOMBARDO VENETO

Provincia del Friuli — *Regia Città di Udine*

All' I. R.° Commissariato Distrettuale
di Udine

Girolamo Venerio

Udine 7 Marzo 18..

Abbisogna il sottoscritto di un Certificato comprovante la somma d'estimo intestata a lui ed a suo fratello per fondi da essi posseduti in questa Città di Udine, quindi implora che gli venga da codesto R.° Uffizio rilasciato.

La sua Ditta è — Venerio Girolamo ed Antonio q.m Francesco di Udine

Girolamo Venerio

Alla Congregazione Municipale
della R. Città di Udine
Risposta
di Venerio Girolamo
con cui

All' I. R. Comm.° Distrett.° di Udine
Petizione
di Venerio Girolamo di detta
Città;
con cui
domanda un Certificato d'estimo
per fondi posseduti in questa
Città di Udine dalla nominata
Venerio Girolamo di anni
[illegible]; Comune di Udine

REGNO LOMBARDO VENETO

Provincia del Friuli *Regia Città di Udine*

Alla Congregazione Municipale
della R.a Città di Udine

Risposta

di Venerio Girolamo

con cui

Alla Congregazione Municipale
della R.a Città di Udine

Petizione

di Venerio Girolamo, ~~possid~~ possid.
di detta Città

con cui

domanda che gli venga rilasciato un Certificato di Cittadinanza nel Regno Lombardo-Veneto

REGNO LOMBARDO VENETO

Provincia del Friuli *Regia Città di Udine*

N. 867. Udine li 3. Marzo 1822.

La Congregazione Municipale

Al Sig: Girolamo Venerio

Non può la scrivente esimerla dalla produzione dei Recapiti richiesti col N.° 759. del 25. passato Febbrajo, essendo essi dalla Superiorità ripetuti per integrità della proposizione e degl'atti.

Nell'atto però che la invita a produrli la Congregazione Municipale l'assicura che si farà a rassegnare congiuntamente ad essi anco la dichiarazione da Lei fatta, ed oggi prodotta per oggetto di dispensa, onde sia presente alle Superiori Risoluzioni. —

per Il Podestà
G. Vida

867

Al Sig.r Girolamo Venerio

S. Off.o — Udine

Alla Congregazione Municipale
della R.a Città
di

Udine 3. Marzo 1870

Ritornato jeri sera in Città ~~mi~~ mi trovo il dovere di rispondere alla ~~lettera data del 25. Febb.o p.p. dico e pertanto il N.o 259 giunta~~ ossequiata lett.a N.o 759 del 21. Febb.o dec.o di codesta ~~alla mia casa qui in Udine~~ li 28. detto ~~una ossequiata~~ ~~lettera di codesta~~ Municipale Congreg.e, con cui comunica dovrei essere dal Consiglio Comunale stato compreso il mio nome nella Terna proposta per la nomina del Deputato rappresentante la detta ~~Città~~ di essa Città presso la Congregaz.e Provinciale mi s'invita a giustificare gli estremi voluti dalla Sovrana Patente 24. Aprile 1815.

Nell'atto di rispondere obbligato per ciò di rendere merce che mi fu fatto comprendendomi nella Terna sud.a mi credo in dovere d'aggiungere che non ~~mi~~ si potendo compendiare così ~~distinta~~ l'importanza destinazione alle troppe note mie occupazioni, ed essendo il salute [illegible] ... chiamar parte dell'avere mi pongono offerta della Città mia in nomina d'impossibile del carico mio di ~~Deputato~~ [illegible] giacchè ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ... pregarla dispensa, giacchè non sarei in grado di disimpegnarne le relative attribuzioni ~~[illegible]~~. ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ la prego quindi per quanto mi servirebbe il ... di produrre le documenti sopraccennati.

G. p.

alla Congregazione Municipale
della R.a Città di Udine

Risposta

di Venerio Girolamo ~~[illegible]~~
~~di detta Città~~ alla Lett.a Mu-
nicipale N.o 759 – de 25. Febb.
dec.o

con cui

mostrandosi ~~detto~~ Venerio gratuito
[incaricato [illegible] comm. [illegible]]
all'incarico ~~[illegible]~~ di comprenderlo
nella Terna p. la nomina del Deputato
rappres.te la detta R.a Città presso la Con-
greg.e Prov.e

dichiara

che male si converrebbe a lui
un tale incarico per le ragioni
ch'ei tace, e che ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ domandandone dal med.
Remissa licenza, ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ crede essere pervenuto
il bisogno della produzione dei
documenti alla quale era stato
colla sud.a Lett.a municipale
invitato per comprovare quegli
estremi ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ che per l'ammissibilità
alla med.a carica sono voluti dalla
Sovrana Pat.e 24 Ott.e 1811
~~voluti~~.

REGNO LOMBARDO VENETO

Provincia del Friuli *Regia Città di Udine*

N. 759 ~ Udine li 25. Febbrajo 1822.

La Congregazione Municipale

Al Sig.r Girolamo Venerio

Nella Terna proposta dal Consiglio Comunale per il Deputato Rappresentante la R.a Città all'Inc: Congregazione Provinciale essendo ella compreso, l'Inc: Congregazione Centrale con Dispaccio N.o $\frac{353}{137}$ del 7. corr.te, esigge che siano giustificati gli estremi voluti dalla Sovrana Patente 24. Aprile 1815.

In relazione a Decr.o della Congregaz.e Provinciale N.o $\frac{298}{240}$ 15. Febb.o la si invita a produrre li seguenti Recapiti

A. Documento comprovante il diritto di Cittadinanza nel Regno Lombardo Veneto.

B. Il Possesso di Fondi del Capitale Censuario almeno di 2000. Scudi.

C. L'atto di Battesimo in prova di aver compiti 30. Anni.

Sollecitato l'inoltro di tali Documenti per integrare la proposizione la si eccita ad insinuarli alla scrivente entro cinque giorni.

Il Podestà

[illegible]

759

Al Sig.r Girolamo Venerio

L'Ill.mo Udine

1819

Nomina alla carica di Membro della
Congregaz.e Prov.le
come Deputato non Nobile

C.

Certifico io ~~fattore~~ P.o che il S. Girolamo ~~Simone~~ Maria Venerio, figlio dell'ora defunto Sig.r Francesco, e della vivente Sig.ra Laura jugali Venerio, era nato, e battezzato in questa

alla inclita Congregazione Provinciale del Friuli rettam

Girolamo Venerio

Udine li 9 Xmbre 1819

Giacchè in vista delle ragioni da me esposte col mio Ricorso 9 ott.e dec.o all'Ossequiato N.o 2598 della inclita Prov. Congr.e col susseguente N.o 2035 27 dec.o questo mi si tiene obbligato a produrre li voluti Documenti; io, per solo oggetto di non dimostrarmi inobbediente agli ordini delle Costituite Autorità li accompagno qui uniti, dichiarando però, che non intendo, che la loro produzione, a cui vengo obbligato, valga in verun modo a distruggere quanto ho esposto nel med.o mio Ricorso 9 ott.e ~~so~~ che pienamente confermo, ed a senso del quale insisto, che il mio nome ~~a~~ che dicesi non potersi più escludere dalla Terna formata dalla ... non stata presa da[lla] Congr.e, sia in essa almeno collocato nell'ultimo posto, ed imploro anzi che nell'innalzarla alla Superiore Autorità, non si ommetta di manifestare li sentimenti da me esposti nella mentovata, e nella presente mia sempre umili rispette.

Documenti che si presentano

A. Certificato della Congregazione municipale della R. Città di Udine per prova di sudditanza e domicilio

B. Certificato del R. Commissariato Distrettuale di Udine comprovante la possidenza per l'estimo di £ 24360:03 con soggiunta Dichiarazione del S. Antonio Venerio mio ~~fratello del fattore~~ ~~da cui risiede loro~~ e compossessore ~~col fattore~~

C. Certificato della mia nascita ~~del favorevole~~ il marzo del ~~[illegible]~~ Sovr. della R. Chiesa delle Grazie

C.

Certifico io ~~sottos.to~~ P.o; che il S.r Girolamo ~~Simone~~ Maria Venerio, figlio dell'ora defunto Sig.r Francesco, e della vivente Sig.ra Laura jugali Venerio, era nato, e battezzato in questa Parrocchia a diecinove settembre mille settecento settanta sette (19. ~~7bre~~ 1777) - in fede di che etc.

Udine a 7. X~~mbre~~ 1819 (diecinove)

Francesco Alessio

P.o della B.V.M. delle Grazie

Repertorio N.° 265   B.

Provincia del Friuli   Distretto primo di Udine

Il Regio Commissario Distrettuale

certifica che la Ditta Venerio Girolamo ed Antonio Fratelli q.m Franco trovasi intestata in questi Registri Distrettuali qual possidente degl'infrascritti Beni stabili come segue.

Ditta intestata	Ubicazione dei Fondi	Quantità Pert.e Cent.	Estimo Lire Cent.
Venerio Girolamo ed Antonio Fratelli q.m Francesco	Udine Regia Città	P.e 21:063	L. 17315.80
	id. Borghi Superiori	" 236:71	" 5042:96
	id. Borghi Inferiori	" 78.42	" 1912:16
	id. Borgo Poscolle	" 4:61	" 89:71
		P.e 340:803	L. 24360:63

Dicesi Censuarie Pertiche trecento quaranta Cent.mi ottanta, e Mill.mi tre, con il suo corrispondente estimo in Italiane Lire ventiquattro milla, trecento sessanta, e Cent.mi sessantatre

Il presente viene rilasciato ad istanza del S.r Girolamo Venerio sudetto Possessore, onde se ne voglia in affari suoi particolari

Dal R.o Commissariato Distrettuale di Udine li 7 Dicembre 1819

Per il R.o Commissario

(L.S.)   Rosmi Agg.

Udine li 7. Decembre 1849

N.o 2144

Reg.to nel Sommario sp. eff. Cr. al f.o 42
e pag. Cu. 34

Del Cons.e
Antonelli f.o Com.e

S.r ...

Dichiaro io ... che sopra l'addietro ... somma di ... di £ 24360:63 abbiamo un eguale diritto di proprietà ... Esclamo ... ed io in fede ——

Andrea ...

N° 4620.

a

Provincia del Friuli

La Congregaz.e Municipale della R.a Città di Udine

Certifica che Ab. Eustomio q.m Franco Venerio è suddito del Regno Lombardo Veneto, e che nato e domiciliato in questa R.a Città ha costante ordinario domicilio in Udine

Del che viene rilasciato al sud.o S.r Eust.o Venerio il presente Attestato onde possa valersene all'uso opportuno - In fede

Udine li 6 Dicembre 1819

il Podestà
R. Cattaneo

(L. S.)

Udine li 5 Dicembre 1819
N.° 7105

Reg.to nel Prot.o 19. al N.° Cir. al f.o 420, e pagò gen.i 34

Pel Conservatore
Antonelli Comm.

All'Inclita Congregazione Provinciale del Friuli

Udine 9 Ottobre 1819

All'Inclita Congregazione Provinc.e
del Friuli

[Insinuata]

di Venerio Girolamo q.m ~~Franc.o~~
di Udine ~~di Udine~~

con cui,

confermando le ragioni da esso
espresse nella sua supplica 9.
Ott.e p.p. per ottenere l'esclusione
dalla terna [formata per la nomina] dei Deputati [provinciali] presso la sudd.a
Congreg.e ~~Provinciale~~,

produce

in obbedienza alle prescrizioni
ad esso portate dal N.o 3035:27
~~[protocollo]~~ dei.. della ~~[illegible]~~
Congregazione ~~Provinciale~~ [sud.a], i voluti
documenti; ~~instando però nel~~
~~istesso~~

instando però nel istesso

Con All.i A. B. C

N. 3035

La Congregazione Provinciale del Friuli

Udine li 27. ottobre 1818.

Al Sig.r Girolamo Venerio in Udine

Dappoichè nella Seduta 17. Settembre decorso avuto riflesso alle distinte sue qualità, venne determinato d'includerla nella terna di Deputato non nobile di questa Congregazione Provinciale, non trovasi più in istato la Scrivente di secondare la sua domanda diretta ad ottenere l'esclusione del suo nome nelle proposizioni che debbono essere innalzate all'Autorità Superiore per le sue deliberazioni.

La si richiama quindi a produrre con la sollecitudine possibile tutti li ricapiti ricercati col Decreto N.o $\frac{2598}{1848}$ 1. 8bre decorso, restandole però sempre libero di ricorrere alla Superiore Autorità per essere esentato dall'incarico, pel quale è stata contemplata, nel caso di credere d'esser di poter addurre de' legittimi titoli.

Il R.o Delegato Presid.e

Porcia [?]

Il Relatore provv.o

[illegible]

[illegible] 1818

3035.

Al Sig.r Girolamo Venerio

Udine

All'Inclita Congregazione Provinciale del Friuli

Udine 9 Ottobre 1819

Troppo onorevole e da me certamente non meritata destinazione si è quella a cui si compiacerebbe chiamarmi la sullodata Provinciale Congregazione, proponendomi fra gl'individui da conoscersi in sostituzione [illegible] de' suoi Deputati scaduti ~~destinandomi a suo membro~~ come mi viene fatto presentire dall'ossequiato suo N.° 2598 in data 8 corr.e statomi jeri presentato.

Ma oltre al non essere io fornito di quei lumi che a tal uopo sarebbero necessarj, la circostanza della frequentissima mia assenza dalla Città, e conseguentemente dalla residenza della Congregazione stessa, mi toglierebbe il mezzo di poter accudire agli importanti affari alla med.a devoluti. Egli è perciò che mi credo in dovere di supplicarla a non includere il mio nome nella proposta da farsi alla superiore Autorità, e senza dichiararmi gratissimo pel distinto onore che si avrebbe compiaciuta impartirmi.

Girolamo Venerio

All'Inclita Congregazione Provinciale del Friuli

Supplica

di Girolamo Venerio di Udine

con cui

attesi gli enunciati motivi

implora

che non venga il di lui nome
congiunto (colla Superiore autorità)
fra quelli che si proporranno (A)
in rimpiazzo dei Deputati della
Congregazione Sullodata che van-
no a sortire

e ciò

in risposta all'Ossequiato di lei N. 2598
Corso anno

N. 2598

La Congregazione Provinciale del Friuli

Udine li 1.º Ottobre 1819.

Al Sig.r Girolamo Venerio in Udine

Questa Congregazione Provinciale dovendo a termini della Sovrana Patente 24. Aprile 1815. passare alla nomina de' suoi Deputati per rimpiazzar quelli che sono sortiti dopo compiuto il triennio, ebbe Ella nella sua Seduta 17. Settembre decorso particolar riguardo al merito, al patrio zelo, e alle distinte qualità che La fregiano, ed ha deliberato di comprenderla nella terna di Deputato non Nobile.

Prima però di rassegnare le proposizioni all'Autorità Superiore per la sua decisione, La s'invita a produrre, a senso della sullodata Patente, li ricapiti regolari comprovanti.

a) Il diritto di Cittadinanza nel Regno Lombardo Veneto.

b) Il possesso in proprietà di fondi censiti almeno per 2000. Scudi d'estimo situati nella Provincia, con una dichiarazione giurata delle diverse persone che potessero aver diritto alla sua facoltà che questa quota d'estimo gli compete individualmente.

c) L'ordinario domicilio nella Provincia.

d) L'età d'anni 30. compiuti.

Il Delegato Regio, Presid.te

Gnetar

Il Relatore prov.o

I. Belluari

N.° 2598.

All'Ill.mo Sig.r Girolamo Venerio

Udine

All'Ecc.o Imp. Reg.o Gov.o di Venezia

Tosto che giunsi a sapere che all'incarico della nomina de' membri destinati a far parte delle Congreg.i cent.le e prov.i io era stato da alcuni Consigli com.i compreso nelle terne

1815 — 1816

Venier Girolamo

eletto Membro della Congregaz.e Cent.le di Ven.a indi sulle sue istanze dispensato con sov.o Decreto

Preg.mo Sig.r Girolamo

Udine 18 X.bre 1815

Quando credeva d'aver avuto un'occasione di poterle contestare la mia stima, ed il genio che avea di prestarmi alle sue premure, trovo invece, che sono andato incontro a doveri, ed obbligazioni infinite per il grandioso regalo che ha voluto farmi. Paciuga si accese confettato nelle bottiglie di Refosco; ma l'aggiunta è al di là d'ogni misura, e devo scoprire che a quel poco, che ho fatto, e che nulla vale Ella abbia voluto dare tanto prezzo. Io non posso che essere sommamente tenuto, ma lo sarò maggiormente s'Ella mi darà occasione di poter scontare in qualche modo la grossa partita di debito, che mi resta verso di Lei.

La sua supplica è arrivata e ho anche parlato con chi deve trattare l'affare, onde procurare che sia sollecitamente definito. Se qualche ritardo verrà causato dall'assenza del Governatore il quale è andato ad accompagnare [illegible], e non si attende di ritorno che ai 30 del corr.te. Ella può star tranquillo che tutto andrà a seconda del suo desiderio.

La prego de' miei distinti complimenti alla sua famiglia, ed ai Pilosio e si assicuri dei sentimenti di stima, e considerazione coi quali mi pregio di protestarmi

Suo Obbl.mo Serv.e ed Amico

Giacomo [illegible]

te
ela
no
la
ua
par
ua
tta
da
sia

VENEZIA

All' Ornatiss.mo Sig.re

Il Sig.r Girolamo Venerio

a

Udine

Preg. Sig. Girolamo

Ven. 3 febb. 1816

Mi affretto a darle parte, che è arrivato il Decreto Sovrano che la dispensa di assumere la carica di Deputato a questa Congregazione Centrale, alla quale era stato nominato

Ho il piacere di raffermarle la dist.a mia considerazione

Faccetti
E.C.

ste
tele
ono
la
la
vera
per
sua
a
tutta
nde
lerio

VENEZIA

All' Ill.mo Sig.r
il Sig.r Girolamo Venerio
a
Udine

ente
ortela-

pomo
che
ola
a la
lettura
sa per
di sua

ua
di tutta
ipenda

Pilosio

VENEZIA

All' Ill.mo Sig.re

il Sig.r Girolamo Venerio

Udine

N° 21268

A Sig.r Gerolamo Venerio

Udine

Con suo Decreto N.° 49007/4384 L'Eccelso Governo significa a questa Prefettura, ch'egli non può che umiliare a Sua Maestà la Supplica da Lei prodotta per la dispensa dall'onorevole carico di Deputato presso la Congregazione Centrale; ma che intanto dovrà aver luogo il disposto dalla Sovrana Patente all'Art.° 16

Udine li 23. Genn.° 1816

Il Cons.e di Prefettura
f. f. di Prefetto
Deciani

Rec.d 23. Janu. abt $1\frac{3}{4}$ pm.

Sig.r Girolamo Prepositi

Venezia 19 Gennajo 1816

Ella perdonerà, se oppresso da occupazioni eccessive non ho regolarmente riscontrato le Carte sue; aveva però raccomandato a Raimondo Cortelezzis d'assicurarla; che mi erano tutte pervenute.

L'invito che le è stato fatto dalla Prefettura di venire qui pel giorno 14 a prestare il Giuramento non poteva essere ommesso, perchè essendo la sua Nomina fatta dal Sovrano, il Governo deve ritenerla sempre per nominato, finchè dal Sovrano medesimo non pervenga la dispensa. Va benissimo però ch'ella abbia dichiarato alla Prefettura di non venire, e stia pur tranquilla che me la sono già intesa per conto suo, e le posso dire che è anche partita per il Gabinetto di Sua Maestà la proposizione del Governo per il suo rimpiazzo.

Insomma se anche non le scrivo regolarmente, perchè mi manca il tempo materiale, ritenga che non manco di farmi carico di tutto ciò che la riguarda, e di prestarmi per quanto può da me dipendere.

La prego de' miei distinti complimenti alla sua Famiglia, ed alla Pilosio e di credermi inalterabilmente

Suo Obbl.mo Amico
Giacomo [illegible]

All' Illmo Sig.

Il Sig. Girolamo Francesco

a

Udine

All'Ecc.° Sup. R.° Gov.° di Ven.a

predato 5. corr.e e portante il N.° $\frac{637}{104}$ mi veggo oggi presentare un veneratissimo ordin.e di cod.° Ecc.° Gov.° con cui mi chiama per il g.no 24. pur corr.e in Ven.a alla prestazione del giuram.o come deputato presso cod.a Cong.e cent.e per la Prov.a d'Adria

Siccome però med.e questa R.a Prefett.a con mia supplica 21. Xmbre dec.o al N.° 19665 del Protocollo di Prefettura io ho già ~~comunicato~~ umiliato al sullodato Ecc.° Gov.° gl'imperiosi motivi che mi obbligano a domandar benigna dispensa da tanto onorevole incarico; così dovendo ritenere per certo che a quest'ora sia caduta sotto gl'occhi riflessivi di cod.° Sup. R.° Gov.° la cod.a diretta mia, e quindi non dubitando che le giuste mie istanze, sulle quali ~~io oggi ancor devo~~ devo rispettosamente insistere, non vengano benignamente esaudite, mi credo dispensato dal comparire nel detto g.no in città, ~~che~~ per il giuramento che d'altronde la mia coscienza mi impedirebbe di prestare per le cose già nella detta mia supplica umilmente esposte ed alle quali pienam.e mi riferisco nell'atto che ho l'onore di raffermarmi ripieno della più verace divozione e profondo ossequio

Adria 14. Genn.o 1816.

Girolamo Venezze

[illegible]

Al Sig.r C. Prefetto del Dipart. di Passariano

Ud. 14 Genn.o 1816

Con ossequiata lett.a s. corr.e pr.o 632 dell'ecc.o Imp. R.o Governo di Ven.a
mi dicano per li 24 pur corr.e in 104 cl.e apr[illegible] il giorno
come Deputato della Città R.a di Ud.e presso quella Congr.e centr.
Siccome però fin dalli 21 Xmbre dec.o io umiliai al sullo-
dato Governo med. questa R.a Prefettura una mia supplica,
nella quale esposi le ragioni che mi impedivano di accettare
un tant'onorevole incarico; così ritenendo che queste siano a quest'ora
giunte alli i rispetti dell'Ecc.o Governo e quindi avvenute accolte deco credere mi dispensato
il supplico mi sia stata spedita la detta lett.a s. corr.e e quindi
la preg. Sig. C. Prefetto a voler compiacersi di innoltrare al
med. l'unita mia risposta ed le ironie di raffermarle
le sensi delle ben dovuta estimazione e profondo ossequio
dal portarmi in Venezia ma non però dispensato dallo
umiliare al med. l'unito mio rispettoso riscontro che la preg. S. C.
Prefetto di avere la compiacenza di sollecitamente innoltrare all'ecc.o Gov.
med. ed ho l'onore di raffermarle li sensi della mia più
distinta stima ed ossequio

Al Sig. Conte Prefetto del Dip.to di Passariano

Istanza

di Girolamo Venerio di Udine
con cui domanda
che venga intavolata all'Ecc.o Governo
di Venezia l'autentica, quietanzante
la non comparizione dell'instante
in Venezia nel giorno 14 corr.e a presta-
re il giuramento come Deputato della
Città di Udine presso quella Congregaz.e Centr.

N. 20765.
15 Gennaro 1816
Venerio G. Girolamo

N. 20/15

15 Gennaro 1816

Venezia S. Girolamo

Al Sig.r Conte Prefetto del Dip.to di Passariano

[illegible]

Il Sig. Girolamo Venerio di Udine

con sua domanda

che venga inoltrata all'Ecc.mo Governo

di Venezia l'unita Supplica, giustificante

la non ammissione dell'Istante

di Venezia per [illegible] cert.o o prat.

... come Deputato della

... quella Ecc.

N. 20765

15 Gennaro 1816

Venerio Sig. Girolamo

All'eccelso sup. R.° Governo di Venezia

supplica

N. Girolamo Venerio d'Udine

[illegible]

per le ragioni entro esposte giustifica
la sua non comparizione in Ven.ª
nel giorno 24. Ill.mo ann.° a prestare
giuramento come deputato
della città R.ª d'Udine presso
la Congreg.e cent. di Ven.ª

N.° 637/104 Al Sig.r Venerio Girolamo Deputato alla Congregazione Centrale per la Città Regia di

Udine

In seguito alla partecipazione, che fu a lei già fatta della nomina, di cui venne onorata da S. M. I. R. come Deputato della Congregazione Centrale in Venezia, il Governo la previene, ch'è fissato il giorno 24. Gennajo corrente per la prestazione del giuramento ch'è dovuto dai Sig.ri Deputati preliminarmente alla istallazione della Congregazione Centrale.

A tal fine Ella si troverà a mezzogiorno del dì suddetto nella Sala delle Sedute del Governo

È prevenuta che presso la rispettiva Prefettura possono li Sig.i Deputati riscontrare i colori, ed il modello dè ricami prescritti per l'Uniforme loro accordata dalla Sovrana Patente.

Venezia li 5 Gennajo 1816

P. Co. di Goëss

Galvagna

Al Nob. Sig.r Vinerio Girolamo

f. f. R.o Deputato Centrale

per la Regia Città

D'uff.

di Udine

All'Ecc.o Imp. R.l Gov.o di Venezia

Tosto che giunsi a sapere che all'incarico della nomina de' membri destinati a far parte delle Congreg.i cent.e e prov.i io era stato da alcuni Consigli comi compreso nelle terne a tale oggetto formate, non frapposi il menomo ritardo nel comunicare a questa R.l Deleg.e con mia scritta diretta al Protocollo della med.a sotto il N.o 9307 in data 18 Luglio 1815 l'validissimi motivi, che mi avrebbero obbligato a dispensarmi da così importante incombenza, nel caso che non potea rispetto, di venire prescelto per l'una, o per l'altra della d.e Congr.

Ad onta di ciò jeri l'altro in mia assenza fu presentato dalla Città alla mia Casa un venerato dispaccio di codesto Ecc.o Imp. R.o Gov.o con cui mi viene annunziato essere il mio nome riuscito per formar parte della Congr.e centr.e Dep.o della Città R.a d'Ud.e.

Onore singolare ed immeritato da tal nomina mi deriva, ma non per questo posso illudermi a segno che non vegga l'incompatibilità di questo incarico colle circostanze di mia famiglia, e colla mia incapacità a sostenerlo. Capo di famiglia qual sono è impossibile che io abbandoni senza grave danno i miei affari; e da un altro canto io non posso negare la dovuta filiale obbedienza ad una madre che mi ordina e mi scongiura ad un tempo di non abbandonarla nella sua avanzata età, lasciandola nella massima desolazione.

Oltre di ciò io sono convinto di essere ben lontano dall'avere le cognizioni necessarie al disimpegno delle incombenze annesse a tale impiego, e quindi non sarei mai che coll'accettarlo io tradirei ad un tempo gl'interessi della mia patria, che non saprei sostenere, e la mia stessa coscienza che mi obbliga a non assumerlo.

Esposte con tutto il rispetto, e pura verità queste mie eccezioni, imploro che dall'Ecc.o Imp. R.l Governo esse vengano umiliate ai piedi dell'augustiss.o mio Sovrano, dal giusto [illegible] [illegible] che saranno.

benignamente accolta, assieme con quei sentimenti di doverosa gratitudine che terrò eternamente scolpiti nell'animo mio per la somma bontà, e clemenza con cui ha avuto la degnazione di abbassare sino a me gli eccelsi suoi sguardi.

Grazie

Girolamo Venerio

Chiusa Carta Riversa

All'I. R. Prefetto del Dip.to d'Udine

Udine 21. Xmbre 1815

Riconoscentiss.mo non meritata distinzione quella, a cui vengo chiamato con Dispaccio 30. Nov.e decorso, per l'altra stato il mio assenso presentato alla Sua Cura, di formar parte del Consiglio di Carità in Venezia.

Siccome però non è possibile che io accetti un così importante impiego per le ragioni già da me altra volta esposte a questa R.a Prefettura con mia Nota scritta al N. 9907, in data 18 Luglio decorso e che ora esprimo nell'annessa umiliss.ma mia Supplica ~~[illegible]~~, all'Eccelso Sup.o Gov.o, così la prego S. Co. Prefetto di volerla accompagnare ~~[illegible]~~ al Superiore Con.o Governo per l'effetto nella med.a contemplato ed ho l'onore di rassegnarle le proteste della mia più distinta stima ed ossequio

F. P.

benignamente accolta, assieme con quei sentimenti di doverosa gratitudine che terrò eternamente scolpiti nell'animo mio per la somma bontà e clemenza [illegible]

Al V. Co. Prefetto del Dipartimento
[illegible]
[illegible]

~~[illegible]~~ domanda che venga accompagnata all'eccelso supremo Senato di Venezia l'unita supplica ad oggetto di ottenere ~~[illegible]~~ la sua ~~[illegible]~~ dispensa dall'impiego di [illegible] della Città e [illegible] per [illegible] ~~[illegible]~~ ivi espresse

Al N.ro 19665.
Bres. 21. Xmbre 1811.

[illegible]

All'eccelso imp. R.e Governo di
Venezia
Supplica
di Girolamo Venezia nominato incombenza
della Congr. cent. di Ven. come Deputato
[illegible] d'altre
con cui
[illegible] attesa la impossibilità d'esercire
tale incarico e la sua incapacità a
sostenere umilm. supplica
che sia accettata la sua rinunzia

All'eccelso imp. R. Gov. di Ven.a
Supplica
Girol. Venezia di ...
in risp.a al Dispacci N.o 6950
20 N.e dec.o umilm. [illegible]
insiste che venga accettata la
sua rinunzia al carico di
Dep.o [illegible] R. d'oro [illegible]
[illegible] Cong. cent. di Venezia

ad N.: 19605.
Prot.: 21. 8bre 1815.

N.° 8953. P. P.

Al Sig.r Venerio Gerolamo = Udine.

Sulla proposizione del Consiglio Comunale riunito in conformità del disposto dall' Artic.° 9. della Real Patente 24. Aprile 1815. S. M. si è degnata con grazioso rescritto del giorno 20. del corr.te Novembre di nominare il Sig.r Venerio Gerolamo alla carica di Deputato alla Congregazione Centrale per la Regia Città di Udine.

Nell' atto, che il Sottoscritto Governatore à la compiacenza di poter partecipare al lodato Sig.r Venerio l'onorevole sua destinazione, lo previene, che sarà in seguito avvertito del giorno, in cui verrà installata la Congregazione, e in cui dovrà dal medesimo prestarsi il relativo giuramento. Venezia li 30. Nov.e 1815.

P. Co: di Goëss

B. Waidmansdorf

Al Nob. Sig.r Venerio Girolamo.

D'off.o

Udine

All'Eccelso Imp. Reg. Governo di
Venezia
Supplica
di Girolamo Vencini nominato membro
della Congr. Centr. di Venezia come Deputato
[illegible] di Noale

All'Ill.mo Sig.r Co. Prefetto del Dip.to di Pass.o

Girolamo Venerio

Udine 18 Luglio 1815

È giunto a mia cognizione che nella terna proposta ~~dal~~ detta dal Consiglio Comunale di Udine per l'individuo da sciegliersi alla Congregazione Provinciale come rappresentante la detta Città regia è compreso anco il mio nome.

Sebbene io sia certo, che avendo per compagni nella terna med.a due soggetti, che hanno sempre per cariche coperte, e per istudio loro particolare versato sopra gli argomenti, che formeranno le attribuzioni primarie della Congregazione sud.a, sarà l'uno o l'altro di essi meritamente a tale incarico destinato, pure mi credo in dovere di prevenirla, Sig.r Co. Prefetto, che io per la scarsezza delle mie cognizioni, e la mancanza di pratica nelle cose, di cui si tratta non potrei addossarmi un tale impiego, che si renderebbe d'altronde anco incompatibile con la frequente mia assenza dalla ~~Città~~ Comune; assenza che in complesso ascende ad ~~tre~~ una terza parte almeno dell'anno intiero.

Se per qualche Comune avesse creduto nominarmi per formar parte della Congregazione Centrale, devo per gli accennati motivi ed a più maggior ragione dichiarare, se pur v'è bisogno, che la mia insufficienza, e le mie circostanze di famiglia non mi permetterebbero di assumere tale incarico.

Per quanto sia lusinghiero il pensiero di essere compreso fra quelli che hanno l'onore di venire da suoi concittadini

considerati idonei a così decorosi impieghi; io sono
ben lungi dal non discernere, che a me non
si convengono, e riconosco l'obbligo indispensabile
che mi corre di farne rispettosamente ad ogni
buon fine e per ogni evento la previa relativa dichiarazione

Ho l'onore di rassegnarle i sensi del più profondo mio ossequio

G. V.

Copia

All'Ill.mo Sig. Co. Prefetto del Dipartimento di Passariano

[illegible]

Udine li 18 Luglio 1815

È giunta a mia cognizione [illegible] nella terna proposta dal Consiglio Comunale di Udine per [illegible] alla Congregazione Provinciale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] che [illegible] per compagni nella terna [illegible] [illegible], che danno sempre [illegible] [illegible] e per i [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Ortu[illegible] [illegible] della Congregazione [illegible] [illegible] l'altro di essi meritata [illegible] [illegible] [illegible] dovere [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] e la mancanza di pratica nelle cose [illegible] [illegible] un tale impiego [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Comune esperienza, che in complesso [illegible] ed [illegible] [illegible].

Se [illegible] Comune [illegible] essere [illegible] [illegible] per far una parte della Congregazione [illegible] [illegible] [illegible] maggiori [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di Consiglio [illegible] [illegible] tale incarico

In quanto sia lusinghiero il pensiero di essere compreso tra quelli che [illegible] venire da suoi Concittadini considerati idonei a [illegible] impieghi, io sono [illegible] dal non discernere [illegible] [illegible] e riconosco l'obbligo indispensabile, che [illegible] di [illegible] rispettosamente [illegible] ogni circostanza e per ogni evento la [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] mio [illegible]

[illegible] [illegible]

Copia

Al Sig.r Conte Prefetto
del Dipartimento di Passariano

[illegible]ità

[illegible]

con cui

nella circostanza d'essere stato com-
preso nelle nomine per le Congrega-
zioni [illegible], ed [illegible]
[illegible] e per qualunque evento

Signore,

[illegible] competenti [illegible]
[illegible] stato dalle sue cognizioni e coi
rapporti di sua famiglia

Prestoni 3~
Venerdi ~4
Mele ~0

Al Sig.r Co. Prefetto
del Dipartimento di Passariano

Nota

di Girolamo Venerio di Udine,

con cui,

nella circostanza d'essere stato compreso nella nomina per le Congregazioni Centrale e Provinciale ad ogni buon fine e per qualunque evento

Dichiara

non essere compatibili tali impieghi collo stato delle sue cognizioni e coi rapporti di sua famiglia

Prot. li 18 Luglio 1811
N.o 9707

Gta Notizie dal Mondo Num. 136. 37. 38. 40. 42

Noi Fran.co I° per la gr. di Dio Imp. d'Austria, Re d'Ungh. e di Boe.a ec. ec.

Nella nostra Patente del 7 aprile agli art. 12 e 13 abbiamo dichiarato essere nostra intenz.e di costituire nel nostro Regno Lom. Ven. de' Collegi d'individui da prendersi dalle varie classi della popolaz.e, coll'oggetto di conoscere nelle vie regolari con vantaggio i desiderj e bisogni degli abit. del med. Regno, e di mettere a profitto nella pubbl. amministrazione i lumi ed i consigli, che i loro rappresentanti potessero somministrare a vantaggio della patria.

Abbiamo inoltre deliberato che a questo fine saranno stabilite due Congregazioni centrali, l'una per il territorio esistente in Milano, l'altra per il territorio Veneto in Venezia, ed oltre di ciò che ciascuna provincia compresa in questi territorj una congregaz. prov.le che risiederà nel capoluogo, ove la regia Delegazione avrà la sua residenza.

In esecuz.e di questo sovrano volere ordiniamo alle une ed alle altre quanto segue

Parte Prima. Delle congregazioni centrali

1 Le congregaz. centr. saranno composte d'individui della Cl. degli est. nobili, di quella degli estim. non nobili, e finalm.e dei rappresentanti delle città regie. Avranno essa per loro presidente il governatore del territorio, e in mancanza del med. quello che ne farà le veci.

2. Il num. de' membri delle Cong.i centr. della Cl. de' possid. estimati nob. e dei possid. estim. non nob. sarà regolato secondo il num. delle provincie, di cui è composto il territorio del rispettivo governo, di modo che ciascuna prov.a abbia da mandare alla Congr. cent. un individuo della Cl. de' poss. est. nob. ed uno di quella de' poss. est. non nob.

3. Per poter essere ammesso alla Congr. cent. come rappres.te la Cl. degli estim. nob. si ricercano i seg.ti requisiti.

a Il diritto della Cittadinanza nel Regno Lom. Ven., quella della nobiltà da noi conceduta e riconosciuta.

b Il possesso di proprietà nel Regno Lomb. Ven. d'un fondo censito, il di cui estimo non sia minore di 4m scudi e lo stabile domicilio nel Regno, e almeno nella totalità della prov. ass.

c L'età d'anni trenta compiti

4 Le condiz. necessarie p. essere nominato rappres.te della Cl. degli est. non nob. sono:

a Il diritto di cittadinanza nel Regno Lomb. Ven.

b Il possesso di proprietà d'un fondo censito, il di cui estimo non sia al disotto di 4000 scudi, e l'ordinario domicilio nella provincia alla cui rappresentanza è destinato

c l'età d'anni trenta compiti.

5. Sono esclusi:

a tutte le pers. che coprono qualche impiego dello Stato, e gli Ecclesiastici

b tutte le pers. che sono dichiarate prodighe, oppure riconosciute dal foro competente per incapaci di amministrare le proprie facoltà;

c tutte le pers. che non prof.o la religione catt. apostolica romana, o almeno una della religione cristiane tollerate negli stati austriaci, e segnatam. nel Regno Lomb. Ven.

d. Chiunque avesse subito un'inquisizione criminale e non fosse stato dichiarato giuridicamente innocente

6. I requisiti p. essere nominato alla Congreg. centrale come rappres.te una Città regia sono

a. il diritto di cittadinanza nel R.° I.°

b. il possesso nella rispettiva Città di un fondo censito almeno all'estimo di 4/m scudi di estimo ovvero il proprietà di un'attività, o negozio, ed il domicilio nella città ch'egli ha da rappresentare, finalmente

c. l'età d'anni 30 compiti.

7. Da questa rappresentanza sono esclusi tutti quelli accennati al § 5°, ed similmente quei impiegati che occupano pubbl.ⁱ uffici di credito come non meno tutti gl'impiegati comunali finchè esercitano i loro impieghi.

8. Ci riserviamo la nomina dei membri che daranno comporre la congr. centrale sulla ternaria che ci verranno esposte dalle congregazioni a ciò autorizzate.

9. Per poter procedere a tali nomine, i consigli comunali radunati nel giro da indicarsi in appresso proporranno col metodo prescritto per le loro deliberazioni con decr. 8 Giugno 1805 un poss. est. nob. ed un poss. est. non no. al comunale loro circondario, fornito a dovunque di tutte le richieste qualità e presenteranno il protocollo della loro deliberazione al governatore mediante l'autorità amministrativa della Prov.ª nelle Città regie i cons. com. si limiteranno a proporre tre soggetti alla rappresentanza della rispettiva Città.

10. E' di tutta necessità che nei protocolli venga comprovato non solo che i proposti soggetti sono dotati di tutte le prescritte qualità, ma anche particolarmente espresso che non osta alla loro nomina alcuno dei precitati esclusivi impedimenti.

11. All'autorità amministrativa della Provincia incomberà di formare dei protocolli di cons. comunali, per ciascheduna classe dei rappresentanti una tabella corredata delle dovute osservazioni sulle persone che al suo parere sarebbero preferibilmente atte a disimpegnare il [illegible] incarico e inviarla al governatore dal quale verrà il tutto a noi rassegnato per la conveniente nomina.

12. Per avvenire quando sarà il caso di provvedere al rimpiazzo dei posti divenuti vacanti nella Congr. cent. i Comuni della rispettiva Prov.ª avranno da avanzare le loro proposizioni alla Congr. Prov.ª la quale formerà una terna e presenterà alla Congr. cent. affinchè questa possa nella via prescritta presentare a noi il consultivo suo sentimento e riportare la sua nomina.

Le Città Regie venendo a mancare i loro rappresentanti dovranno inviare i protocolli d'elez.ᵉ direttam.ᵉ alla Congr.ⁿ cent. dalla quale ci verranno consultivam.ᵉ accompagnati

13. L'officio dei membri da noi nominati alla Congregaz.ⁿ cent. durerà sei anni; potrà nondimeno il [illegible] di un capo dopo tal termine [illegible] essere riproposto e nuovam.ᵉ nominato

14. Affine di non privare la congr. ad un tempo più di anni ad un tempo stesso di tutti i suoi membri, vogliamo che passati i primi tre anni abbia ad uscire di carica a sorte la metà dei rappresentanti della Cl.ᵉ de' possid. est. nob., e di quella de' poss. est. non nob.

15. Dalla congr. cent. dovranno pure uscire [illegible] quei membri, che verificano in seguito a trovarsi nei casi contemplati nel § 5°, o che non avendo più i necessarj requisiti non potessero più coprire questo posto.

Nascendo uno di questi casi sarà dovere del presidente della Congr. d'[illegible] il rispettivo individuo a rinunziare al suo posto, ad eccezione dei casi espressi ad 6 e ad 9 nei quali il deputato sarà escluso con espresso decreto della Congr.ᵉ [illegible] 2

16. Qualcuno degli individui nominato alla Congr. pur bramasse di ritirarsi dalla sua carica, si dovrà però far(e) a noi il rapporto ed attendere la nostra conferma, né sarà lecito al rassegnante di abbandonare il suo posto prima d'avere da noi ottenuta la permissione

17. Ci riserviamo poi anche di escludere dalla Congr. quegl'individui, che indegni si rendessero della fiducia in essi riposta

18. Tosto che spirato il prescritto termine per la durata dell'uff.o o per qualsivoglia altro motivo vengono a vacare uno o più posti nella Congr. cent.; si dovrà, previa la cognizione e coll'assenso del Governo procedere ad una nuova elezione; però sinchè non venga in ciò di posto altrimenti si dovrà avere l'avvertenza di fissare le adunanze dei Consig.li comunali appunto per quell'epoca in cui è di necessità o di prescrizione ch'essi si radunino per accudire all'amministrazione degl'affari comunali

19. Gl'individui componenti la Congregazione cent. porteranno il nome di Deputati alla Congreg. cent. ed avranno da godere d'un assegno pel loro mantenimento che noi fissiamo di annui fiorini 2000. L'ammontare di questi assegni sarà a carico del fondo del dispendio tenuto dal Governo

20. I deputati della Congr. cent. hanno da prestare il giuramento a tenore della formola annessa nelle mani del presidente e di godere durante il tempo del loro uff.o il rango dei Cons.ri Consiglieri di Governo, ai quali seguiranno immediatamente.

21. Concediamo pure ai Deputati la prerogativa di portare l'uniforme prescritta per i Cons.ri di Gov., colla sola diff.a che il colletto ed i paramani invece di color porpora abbiano ad essere di color arancio.

22. La destinaz.e della Congr. cent. debb'essere diretta ai seguenti oggetti, ed affari:

a. al riparto ed incasso delle contribuzioni da noi fissate e richieste in ciò che riguarda la necessaria circostanziata istruzione,

b. alla continuazione ed ultimaz.e delle operaz.i censuarie in quei distretti, ove queste potessero essere tuttora occorrenti;

c. alla disamina delle entrate, esigenze e spese delle città e dei comuni, come non meno alla deliberazione nel quesito, qualiche di queste spese abbiano da ricavarsi dalle rendite particolari delle individue città, o degl'individui comuni, quali debbano cadere a carico della Prov.a, e quali a quello del distretto del territorio.

d. all'analogo equitativo riparto e conguaglio di tutte le prestazioni militari che vengono richieste al paese sia in tempo di guerra o di pace

e. all'ispezione e direzione risguardante gli oggetti concernenti la difesa de' fiumi ed il mantenimento delle strade in quanto questi non vengano immediatamente amministrati dallo Stato.

f. a tutti gl'istituti di beneficienza, specialmente riguardo all'amministrazione delle entrate dedicate al loro mantenimento

23. In tutti questi oggetti però la Congr. cent. avrà da rispettare semplicemente di sua competenza la superiore ispezione e l'incombenza d'inculcare e suggerire le misure economiche e le modalità più opportune per ripartire nuove spese non per anche sistemate, ma in

l'applicazione e l'esecuzione delle determinazioni già combinate, come non meno l'incasso e l'impiego delle spese in complesso già placitate e sistemate per ogni ramo dell'amministrazione sono diversi; alle riserve di cui si parla in appresso alle Congr. prov.; e spettanti alle comunità.

24. Permettiamo alla Congr. cent. di immediatamente rappresentare bisogni, desiderj, e le preghiere della nazione in tutti i rami della pubb. amministrazione, riservandoci all'incontro di consultarla quando lo giudicheremo opportuno.

25. Alla Congr. cent. non compete il diritto di emanare delle generali ordinanze, e di mettere in corso contribuzioni od imposte, nè quello di esercitare per se ed in proprio nessuno alcun atto di legislazione, giudiziario od esecutivo autorità. Essa è obbligata a sottomettere al Governo il risultato delle sue deliberazioni concernenti lo stabilimento de' principj fondamentali nella parte amministrativa affidata alla sua vigilanza, il riparto delle imposte che per l'occorrenza di un anno, o per estraordinarie circostanze abbisognano allo Stato, come anche la misura ed il riparto di quelle che abbisognano alla provincia ed al comune, e le deliberazioni ancora che riguardano la legale interpretazione delle vigenti prescrizioni. Il Governo può potrà, secondo l'autorità da noi compartitagli, approvare l'operato della Congr.; o dovrà, se a ciò non fosse autorizzato, domandare la nostra approvazione. Nel caso che invocata dal Gov. la nostra approvazione la Congr. cent. credesse non poterne accontentare, potrà essa indirizzare a noi immediatamente le sue rimostranze oppure consegnarle al Governo, che sarà tenuto di rimetterle.

26. Le deliberazioni della Congr. cent., le quali fossero state da noi o dal Gov. approvate per essere portate all'universale notizia, o per servire di norma soltanto alle Regie autorità, saranno pubblicate dal Governo in nostro nome.

27. Per il disimpegno delle sue incombenze si accorda alla Congr. cent. il necessario personale pel protocollo, per la registratura, spedizione, contabilità e cassa, il quale unitamente al soldo de' rispettivi individui dovrà essere progettato dalla Congreg. poi tosto che sia istituita. Questi soldi saranno a carico di tutte le provincie comprese nel territorio dei rispettivi Governi.

28. Il riparto degli affari fra i membri della Congr. dipende dal suo presidente, il quale userà di conveniente riflesso a tutte le rispettive circostanze.

29. Tutti gli affari che non sono puramente preparatorj o di manifestazione devono essere proposti nelle sessioni ordinarie, ovvero straordinarie per essere ivi discussi e determinati. Il presidente determina le sessioni.

Negli affari di maggiore importanza può essere nominata una Commissione tratta dal seno della Congr., la quale esamina preliminarmente l'argomento, e lo porta di seguito con rapporto alla Congregazione in piena sessione per le sue deliberazioni.

30. Nelle deliberazioni il presidente raccoglie i voti, l'assoluta maggiorità de' quali stabilisce il concluso della Congreg.

Ciò non ostante s'inseriranno nel protocollo delle sessioni le opinioni discordi, e quando risultasse parità di voti, quello del Presidente diverrà decisivo.

31. Il rango da osservarsi nelle sessioni dai membri della congreg.ne centrale è il seg.: i primi posti saranno occupati dai possidenti nobili, i secondi dai possidenti non nobili, gli altri dai deputati delle Città di Milano e di Venezia, e finalmente da quelli delle altre Città. Il rango poi tra i membri di ciascuna di queste classi si deciderà per la prima volta dall'età di ciascuno di essi; in seguito poi dall'anzianità loro nell'esercizio delle loro funzioni presso la Congreg.ne, e nel caso di eguale anzianità l'età sarà quella che dovrà decidere il rango. Del resto il voto di ciaschedun deputato avrà lo stesso valore.

32. Tanto al presidente, quanto a ciascun membro compete di presentare alla Congr. qualunque argomento, memoria, od osservazione, la quale però dovrà essere inserita nel protocollo degli atti per essere in seguito proposta alla deliberazione.

33. Le istruzioni per il protocollo, la registratura, spedizione, contabilità e cassa dovranno stabilirsi sulla base di quelle determinate per gli uffizj regj; la Congreg. centr. ne formerà il progetto da rassegnarsi al Governo per la sovrana approvazione.

34. La corrispondenza tra la Congr. cent. e gli uffizj regj si tiene per note; nel caso poi di rimostranze, informazioni e petizioni dirette alla corte, si userà il metodo praticato in qualunque genere di suppliche.

35. Le Congr. prov. sono soggette alla ispezione e controlleria della Congr. cent., e devono eseguire le disposizioni di essa in ogni oggetto d'amministrazione di sua competenza, in quanto non siano riservate all'approvazione del Governo, e che non spetti ad esso il farne la pubblicazione. La corrispondenza tra la Congr. cent. e le congr. prov. si tiene per via di decreti; quella poi tra le provinciali e la centr. con rapporti.

36. La congregaz.ne centrale è obbligata a trasmettere al Governo il protocollo delle sue deliberazioni entro 14 giorni dalla tenuta delle sessioni; il Governo poi le rassegnerà alla Corte colle sue osservazioni.

Seconda Parte. Delle Congregazioni provinciali.

37. Sarà istituita in ogni Provincia una congr. prov., essa risiede nel capo luogo della residenza della Delegazione regia; il regio delegato, o quegli che ne fa le veci, ne è sempre il presidente.

38. Le congregazioni provinciali sono costituite da un numero d'individui preso per metà nella classe degli estimati nobili, e per l'altra metà negli estimati non nobili; come ancora da un individuo che ogni città regia situata nel territorio della rispettiva provincia avrà da scegliere fra gli abitanti che hanno

stabilito domicilio in essa Città

39. Il num. de' memb. della Congr. dee essere proporzionato all'estensione delle provincie, le quali sotto aspetto si dividono in tre Classi: quelle di 1.a Cl. sono composte di 8 Deputati; quelle di 2do di 6, e quelle di terza di 4, non calcolati i rappresentanti delle città.

Si pubblicherà in seguito dai Sovrani quali provincie sono da riguardarsi di 1.a 2.a e 3.a cl.

40 Per essere ammesso alla Congregazione provinciale, come deputato nob. si ricercano i seg. requisiti

a. diritto di cittadinanza nel nostro Regno L.V., e assoluta da ogni decadenza, o riconosciuta.

b. il possesso di fondi censiti per lo meno di $\frac{2}{m}$ scudi d'estimo situati nella rispettiva provincia, e lo stabile domicilio nella med.

c. L'età d'anni 30. compiti.

41. Per essere ammesso alla Congregazione come deputato non nob. si esigono i requisiti seg.ti

a. Diritto di cittadinanza nel nostro R.o L.V.

b il possesso di fondi del censo censuario di almeno $\frac{2}{m}$ scudi d'estimo situati nella provincia rispettiva, e lo stabile domicilio nella med.

c. l'età di 30. anni compiti.

42. Restano esclusi quegli individui che sono contemplati nel § 5. della 1.a P.te

43. Per essere capace alla carica di rappresentante di quelle città che hanno diritto di mandare i loro Rappres. alla Congr. prov. si richiede:

a il diritto di cittadinanza nel nostro R.o L.V.

b. il possesso di fondi nella città rispettiva del censo cens.o almeno di $\frac{2}{m}$ scudi d'estimo, ovvero la proprietà d'una fabbrica, o negozio nella città stessa

c. L'età di 30 anni compiuti.

44. Sono escluse le persone contemplate dal § 7. della P.te 1.a

45. Ci riserviamo la nomina e la prima volta degli individui che devono a comporre la Congr. prov., e questa nomina sarà da noi fatta sopra le liste dei comuni; al quale effetto i consi. com. dovranno presentare le loro proposizioni nel modo stesso prescritto al § 9. della 1.a P.te relat. ai memb. della Congr. cent. Dovranno osservarsi anche in questo particolare le disposizioni portate dai §§ 10. e 11. della 1.a P.te

46 In seguito e qualunque volta occorra di rimpiazzare qualche soggetto della Congr. prov. ciascheduna comune presenterà le sue proposizioni alla rispettiva congr. prov., la quale formerà una terna da rassegnarsi alla Congr. cent. Quando la Cong. cent., od il Governo non abbia alcuna eccezione da fare all'individuo posto il primo nella terna, il Governo confermerà la nomina, in caso diverso

ne farà rapporto alla Corte.

47. Quanto all'ordinamento ed ufficio de' membri delle Cong. prov., alla loro rinnovazione, esclusione o volontaria dimissione, dovranno osservarsi i §§ 12. 14. 15. e 16. della p.a Sez.e; in questo però che ai deputati della Congr. prov. potrà essere accordata la dimissione dal Governo.

48. Quando o per essere compiuto il tempo o per qualunque altro valevole motivo avviene la vacanza d'uno, o più deputati della Con. prov., incombe alla regia delegaz.e il promuoverne le elezioni per le sostituzioni da farsi nel modo sovrariferito.

49. I mem. delle Cong. prov. assumono il titolo di Deputati della Congr. prov. di ... Prestano il giuram. del loro uffo nelle mani del Delegato, ovvero di quello che ne fa le veci a tenore dell'annessa formola. Essi non hanno alcun assegnamento di soldo, e la loro carica è gratuita; godono però durante il tempo del loro uffo delle prerogative e del rango competente agli attuali consiglieri di governo, e prendono posto nelle pubbl. adunanze subito dopo il regio vicedelegato. Il loro uniforme è simile a quello dei vicedelegati con colletto, e paramani di colore arancio.

50. Le attribuz. delle Con. pr. sulla base delle disposizioni fondamentali stabilite al § 23 della Patente consistono negli oggetti seguenti:

a. negli affari censuarj della provincia, intorno ai quali verranno emanate le opportune istruz.;

b. nell'andamento dell'amministrazione economica delle città e dei comuni della Provinc. Le relative annuali rappresentanze dovranno essere annualmente assoggettate alla Cong. prov.; egli allegati relativi i bilanci preventivi e consuntivi formati dai cons. com. per essere esaminati ed approvati a senso delle leggi e vigenti regolam.

c. si occupano delle opportune provvidenze sopra tutti gli articoli relativi alle arginature e ad altri lavori riguardanti le acque e le strade, in quanto incombono alle provincie e non già allo stato.

d. sorvegliano gli istituti di pubblica beneficenza e quelli pure degli ammalati e degli esposti.

51. Le Cong. prov. hanno il diritto d'accompagnare alla Cong. cent. qualunque rappresentanza, voti, ed istanze sopra qualunque oggetto di pubbl. amministraz.e, il tutto corredato da motivate osservaz. delle quali la Cong. cen. farà l'uso conveniente, o che verranno restituite come mancanti di fondamento.

52. Le Cong. prov. possono provvedere entro i limiti della loro facoltà ad ogni ramo della pubblica amministraz.e, dirigono gli opportuni ordini ai cancellieri, ed alle municipalità da esse dipendenti, firmati però dal delegato o da un deputato

della Congreg. e dai relatori: i reg.j delegati, ed i loro sostituti sono risponsabili che le Congr. prov. non eccedano i limiti delle competenti facoltà.

53. Per l'esercizio delle rispettive incombenze è accordato alla Congr. prov. un relatore, un cassiere, un controllore ed un ragioniere. Il protocollo, la registratura, e la spediz.e sono comuni con quelle della Delegazione.

Il relatore deve esaminare, e riferire gli affari; ma non ha voto deliberativo, ha solamente il voto consultivo.

È in facoltà del R. Del.o di distribuire gli affari anche ai membri della Congr., ove ne formino il referato, ma in tal caso egualmente il relatore è sempre tenuto a disporre occorrendo le spedizioni.

Il Ragioniere della Cong. rivede tutti gli oggetti di contabilità tanto comunali, quanto prov. e prepararli in modo da essere sottoposti all'esame della Congr.

Il Cass.e e il Controllore disimpegnano le incombenze concernenti la Cassa senza eccettuato il progetto dei ruoli da esigersi, e ciascuno di questi impiegati, i quali saranno a carico di detta Co. Prov. rispettiva.

54. Nelle deliberaz. il R.o Del.o raccoglie i voti nella maniera stabilita nel §§ 30. 31 e 32 della p.te [illegible]

55. La manipolazione degli uffizj del protocollo della registratura e della spe.e è la stessa prescritta per la Delegazione.

56. Le Congr. prov. debbono rassegnare ogni 14. giorni il loro protocollo, med.e la Congr. cent. al Gov.o il quale poi con lo stesso mezzo lo retrocede con, o senza le opportune avvertenze.

Dato nella Nostra città Residenza di Vienna il dì 24.to aprile dell'anno 1815, e 24.to dei Nostri Regni.

Francesco

L. S. — Luigi Co. di Ugarte Sup.o Cancelliere — Procopio Co. di Lažansky Cancelliere

Per espresso supremo ordine di S. Maestà: Franc.o Co. [illegible]

— — —

Formola del giuramento per Deputati delle Congr. cent. e prov.

Giuro fedeltà ed obbedienza a S. M. l'Imp.re d'Austria, Re d'Ungheria, di Boemia, Lombardia e Venezia, e prometto sul mio onore e sulla mia coscienza, che eserciterò l'uffizio che mi viene conferito di deputato della Congregazione (centrale) - (provinciale) in conformità delle leggi sovrane, e che le mie proposizioni ed opinioni saranno unicamente dirette al bene generale, senza alcuna vista particolare; e guidate soltanto dalla verità e dal dovere.

Così giuro, come desidero che Dio mi ajuti.

a)

N. 6074.

Seg. Generale.

Al Signor Venerio Girolamo

Per disposizione Snperiore le Comuni sono ricostituite nelle forme, e nell' estensione che avevano all' epoca 1.° Gennaro 1813. Quindi è, che seguendo le prescrizioni Superiori la Prefettura nell' atto di nominare gl' Individui che formare debbono li nuovi Consiglj delle Comuni di terza classe, la ha prescielta a questo incarico nella Comune di Trivignano Cantone di Udine.

Il Consiglio Comunale sarà istallato nella giornata qui appiedi descritta, ed Ella è invitata ad intervenire per concorrere cogli altri Consiglieri alla nomina degli Anziani, che dovranno istallarsi col primo di Luglio prossimo venturo.

Le incombenze del Consiglio Comunale risguardando singolarmente alla nomina degli Amministratori, e degl' Impiegati, alla regolazione delle spese, e ricognizione delle medesime Ella deve sentire quanto importi, che tutt' i Consiglieri dedichino i loro studj per ben determinarsi sulla prima, per circoscrivere al meno possibile le altre, e per osservare esattamente l' uso che si può avere fatto delle attività Comunali.

Dalla R. Prefettura di Udine 6. Giugno 1815.

Il Consigliere di Prefettura f. f. di Prefetto

DECIANI.

Il f. f. di Segr. Gen.
Bianchi.

1815. 19 Giugno in Trivignano
Nel Locale Comunale alle ore 9 antimerid.

Avvisi

N. 1936

REGNO LOMBARDO VENETO

Provincia del Friuli | *Regia Città di Udine*

Udine li 7 Maggio 1822.

La Congregazione Municipale

Al Sig. Civol, fratello Venerio

Non essendosi Ella peranco prestata alla riforma prescritta dalla Disciplinale 1. Settembre 1821. N. 3941. 3299., richiamata dall' altra 14. Marzo 1822 N. 1042. per ciò che concerne la Casa descritta al Civico N. 421 Ella sarebbe incorsa nelle censure cominate dall' Articolo 5. §. 6.

Aliena la Congregazione Municipale dal partito determinato dall' Art. V., e desiderando che l' effetto, e l' esecuzione derivi dalla concorrenza spontanea dei Cittadini, come la si ottenne dalla massima parte di essi, seguendo li principj di una tale moderazione esuberantemente la diffida a presentare entro otto giorni il Tipo delle opere di riforma da farsi alla Casa N. nelle parti contemplate dagli accennati Avvisi 1. Settembre 1821., e 14. Marzo 1822., per poi entro 15. giorni successivi al licenziamento della riforma prestarsi all' esecuzione della medesima.

Se poi a fronte di questa venisse remorato da parte del Proprietario, in tale caso seguirà l' esecuzione a mente di quanto è disposto dal sumentovato Articolo V. della Disciplinale 1. Settembre 1821., e dal Decreto Delegatizio N. 8215. 1290. del 30. Aprile 1822.

IL PODESTA'

Frangipane

1936

Con quella sommissione, e rassegnazione, che un Suddito deve al suo Sovrano il sottoscritto Pietro Cavgnelli abbitante in Udine Dipartimento di Passariano osa di portare le sue dolenti voci al Trono di chi implora, ma che qual Padre veglia al sollievo de' suoi Figli

L'Avvio del giorno.

concernente la misura della Prediale sotto la contemplazione poichè qualora dovesse pagarsi su quel calcolo, mancherebbe il necessario alla non già civile ma fisica sussistenza.

Porta l'Avviso predetto che sulle rendite quali sono estimate attualmente l'imposta bimestrale sia del 7, e $\frac{60}{100}$ p% a tal segno che le sei rate ricorrenti in anno eguaglierebbero il 46. p. cento, e resterebbe al Proprietario il 54. p. cento più, o meno alcuni spezzati.

Dovendo il 46. p% confluir netto nel Pub. Erario, tutto il brutto viene a piombare sulla rimanenza del 54. p%

Cade primieramente in considerazione l'eccedenza di prezzi dell'estimo delle derrate, essendosi calcolato il Formento a questa infima misura in ragion di £24.- Venete lo Stajo, in proporzione le altre granaglie, e il Vino nella quantità desunta da un Decennio a £20.- Venete il Conzo.

Se l'eccesso ne prezzi può sul totale delle derrate

compensarsi

computarvi pp. lo meno ad un quarto, aumenta quasi in ragion duplicata qualora si rovescia sulla rimanenza del 54. p% la qual rimanenza depurata dal carico della eccedenza, ne presti viene a diminuirvi circa la metà

Per l'identità di ragione tutte l'eventualità di grandini, siccità, guasti, ed altri infortunj si scaricano sulla rimanenza del 54. p% egualmente le spese pp. la cultura e conservazione delle rendite, non che le restanze, e qualora si aggiungano le spese Comunali distrettuali, e Dipartimentali, ed anco le indirette imposizioni sui consumi la rimanenza del 54. p% va quasi intieramente a sparire.

Fu di qualche conforto l'appendice inserta nell'Avviso il quale limitandosi alla rata di Maggio indica una Osservazione in corso dalla quale possano prendere un altra misura le rate future, ben conoscendo la Maturità S.ra che l'imposta non ha a gravitare a quel segno, ma deve corrispondere al Decreto di Massima portante la prediale a 48. Denari pp. ogni Scudo di estimo, calcolato però lo Scudo nel valor netto, e depurato dalle detratte secondo i principj del Censo del Regno

Quindi l'Umo Ricorrente quantunque di poca entità siano i suoi possedimenti esattamente notifficati fece ogni sforzo e soddisfece la rata di Maggio colla sicurezza di essere compensato nelle future contribuzioni di quanto avesse pagato di più del dovere.

Ma

Ma se mai l'Operazione motivata nell'avviso non provenisse le prossime future rate, e se l'Operazione med.ma non portasse l'effetto di equilibrare l'estimo provvisoriamente attribuito al Dipartimento sicchè ad altra origine dovesse attribuirsi la proporzione imponente a pagare su quel piede un altra volta, e maggiormente le successive, divotamente implora, e non dispera che la saggezza, e l'autorità del Governo al quale dal Sig.r Cavaliere Rueffetto sarà fatto presente questo umillissimo Memoriale darà in tanto què provedimenti adattati ad allontanare la totale desolazione, e rovina.

Al Sig.r Cavaliere Prefetto
del Dipartimento di Passeriano

Memoriale

di Pietro Cargnelli abbitante
in Udine

rappresenta

che la Prediale nella ultimamen=
te fissata misura assorbirebbe
quasi l'intiero della di Lui rendi=
ta depurata

ed

implora che dalla umanità del
Governo, sino a tanto che l'estimo
attribuito al Dipartimento sia
equilibrato sui principj del Regno
venga adottato quel provedimento
che sembrerà più espediente.

N. 7823

Al Signor Venerio Girolamo

In seguito alle disposizioni della Sovrana Patente 7. Aprile p. p., e del Decreto Governativo 10. Maggio l'Imp. Reg. Governo Generale ha nominato Lei a Consigliere della Comune di Palma Nova che col primo Luglio si ricostituisce col Circondario portato dal Compartimento 1813., e colle discipline, e massime del Decreto 8. Giugno 1805., ed altri.

Secondo le prescrizioni pertanto dello stesso Imp. R. Governo la prima Seduta deve seguire col giorno primo Luglio tanto per la istallazione, quanto per la nomina dei Savj Municipali a termini di detti Regolamenti.

Ella vorrà quindi intervenire in detto giorno presso la Municipalità, assistere e concorrere all'istallazione del Consiglio, e procedere alla nomina di che si tratta.

In seguito il Consiglio sarà chiamato ad occuparsi di quanto può importare la prosperità della Comune, non meno che rendersi necessario per l'attivazione del nuovo sistema d'amministrazione.

Dalla R. Prefettura di Udine 24. Giugno 1815.

Il Consigliere f. f. di Prefetto

DECIANI.

Il f. f. di Segr. Gen.
BIANCHI.

urgentissima

Al Sig.r Venerio Gerolamo

a

Feltri

Commissione Sanitaria Comunale per le case in Città

N. 231.

REGNO LOMBARDO VENETO

Provincia del Friuli *Regia Città di Udine*

Udine lì 17. Gennaro 1832

LA COMMISSIONE SANITARIA COMUNALE

per Mandato

DELLA CONGREGAZIONE MUNICIPALE

Al Sig.r Antonio Venerio

In relazione alle prescrizioni portate dai Decreti Delegatizj N. 957 P. P. 26 Luglio, e N. 75 P. S. P. del 23 Agosto 1831, la si precetta a dover eseguire nella Casa N. 421 l'Operazione Sanitaria quì sotto indicata, ed averla eseguita entro giorni 15 da oggi, prevenendola, che in caso di difetto, a termini del Decreto N. 81. P, S. P. 22 Settembre 1831 della R. Delegazione, sarebbe tolta ogni opposizione, o ritardo col far eseguire il precettato lavoro d'Ufficio à carico degl'innobbedienti, e vincendo colla forza ogni opposizione, e notato per censura l'innobbediente.

Indicazione del Lavoro precettato.

Costruire una fossa coperta per lo scolo delle sudicie onde levare in commune cagione delle fughe del cesso.

La Commissione
G.o Sciobattini
G. Lovaria
[illegible]

REGNO LOMBARDO VENETO

PROVINCIA DEL FRIULI REGIA CITTA' DI UDINE

1626.

N. 5452. del 1832.

Udine li 24 aprile 1833.

LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE

Al Sig. Venerio Girolamo

Lo stato di deperimento in cui trovasi il Marciapiedi attinente alla Casa N. 632 esige, che sia prontamente riparato a garanzia del pubblico transito, ed al mantenimento del pubblico Ornato.

Il Lavoro da eseguirsi consiste in rimessa di 1. Colonna di pietra, e restauro all'intiero marciapiedi

In relazione al Decreto Delegatiz. 14 X.bre 1832 N. 27144-7058 Poliz., ed alle norme determinate dalla Superiorità Aulica con il Dispaccio 9 Agosto 1832 N. 1795-1891 diramato dall' Eccelso Governo con la Circolare N. 31476-440 del 7 Settembre 1832, e dalla Regia Delegazione con quella N. 19977-3976 del 29 detto Mese, la si diffida a prestarsi all' indicatole riatto del suddetto Marciapiedi nel termine di quindici giorni, togliendo così alla Congregazione Municipale l' obbligo di procedere all' esecuzione d' Ufficio in caso di difetto, e di agire per il reintegro delle spese coll' escussione fiscale, alla quale è abilitata in confronto di tutti quelli, che non riattassero a loro spese li Marciapiedi a termini dell' Avviso Municipale primo Settembre 1821 repubblicato li 8 Marzo 1832 N. 1050.

IL PODESTA'

Co. Colloredo

L' Assessore

[illegible]

N. 2457 REGNO LOMBARDO VENETO

Provincia del Friuli *Regia Città di Udine*

Udine li 3 Giugno 1834.

LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE

Al Proprietario della Casa N. 632 - Sigg.ri Fratelli Venerio

Condotta a termine la nuova costruzione della Regia Strada del Borgo Poscolle, resta ora ai Proprietarj delle Case lungo il Borgo il provvedere al riatto, o ricostruzione, a seconda dei bisogni, dei rispettivi Marciapiedi.

Inerendo alle ricerche dell' I. R. Ufficio delle Pubbliche Costruzioni 2. corrente N. 1469, la si mette in avvertenza di questa esigenza, e la si richiama al riatto, o ricostruzione del Marciapiedi lungo la Casa N. 632 a seconda del manifestantesi bisogno, ed addattando il lavoro alle nuove Livellette della Strada medesima.

Il Podestà

F. M. di COLLOREDO.

L' Assessore

G. Carli.

REGNO LOMBARDO VENETO

Provincia del Friuli Regia Città di Udine

N. 4166 / 16

Li 25 Agosto 1835

LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE

Al Antonio Clain, e per esso alli Proprietarj Sig.ri Fratelli Venerio

Inerendo alle disposizioni dell' Art. I del Decreto Delegatizio N. 1031 21 Dicembre 1831, del Decreto 25 Maggio 1835 N. 416-66, e del Decreto 11 Agosto 1835 N. 19167-1559, e visto il Protocollo d' Ispezione e Proposizione della permanente Commissione Sanitaria Comunale del giorno 24 agosto corr. si precetta il Proprietario della Casa N. 1441 in Borgo Rivagiardino ad eseguire l' operazione Sanitaria qui sotto tracciata, ed averla eseguita entro giorni quindici decorribili da oggi.

Resta avvertito il Proprietario della Casa suddetta, che ove si rifiutasse, o ritardasse di obbedire la Prescrizione presente, verrebbe eseguito il Lavoro dalle Persone, che saranno destinate dalla Congregazione Municipale sotto carico del Proprietario renitente, il quale coi metodi fiscali dovrà rifondere le spese alla Comune, come dispongono il Decreto 25 Maggio 1835 Num. 416-66, ed il Governativo 7 Settembre 1832 N. 31476-4040.

Lavoro precettato.

Costruire nell' angolo della corte una latrina in muro con fogna coperta di Pietra nell' angolo ove attualmente si trovano le immondizie

Pel Podestà
[illegible]

L' Assessore
[illegible]

1947

REGNO LOMBARDO VENETO

Provincia del Friuli — Regia Città di Udine

N. 4478
5

Li 27 Agosto 1835

LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE

Ai Sigg. Fratelli Veneziò

Inerendo alle disposizioni dell' Art I del Decreto Delegatizio N. 1031 21 Dicembre 1831, del Decreto 25 Maggio 1835 N. 416-66, e del Decreto 11 Agosto 1835 N. 19187-1559, e visto il Protocollo d' Ispezione e Proposizione della permanente Commissione Sanitaria Comunale del giorno 25 corr. si precetta il Proprietario della Casa N. 1452 in Borgo Pracchiuso ad eseguire l' operazione Sanitaria qui sotto tracciata, ed averla eseguita entro giorni otto decorribili da oggi.

Resta avvertito il Proprietario della Casa suddetta, che ove si rifiutasse, o ritardasse di obbedire la Prescrizione presente, verrebbe eseguito il Lavoro dalle Persone, che saranno destinate dalla Congregazione Municipale a tutto carico del Proprietario renitente, il quale coi metodi fiscali dovrà rifondere le spese alla Comune, come dispongono il Decreto 25 Maggio 1835 Num. 416-66, ed il Governativo 7 Settembre 1832 N. 31476-4040.

Lavoro precettato.

Coprire di Tavole il cesso

Pel Podestà
i Presidenti [illegible]

L' Assessore
Francesco [illegible]

REGNO LOMBARDO VENETO

Provincia del Friuli Regia Città di Udine

N. 4178
35

Li 27. agosto 1835

LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE

Agli Sigg. Fratelli Veneroso

Inerendo alle disposizioni dell' Art. I del Decreto Delegatizio N. 1031 21 Dicembre 1831, del Decreto 25 Maggio 1835 N. 416-66, e del Decreto 21 Agosto 1835 N. 19187-1559, e visto il Protocollo d' Ispezione e Proposizione della permanente Commissione Sanitaria Comunale del giorno 22 corr. si precetta il Proprietario della Casa N. 1626. A. B. C. in Borgo Pracchiuso ad eseguire l' operazione Sanitaria qui sotto tracciata, ed averla eseguita entro giorni quindici decorribili da oggi.

Resta avvertito il Proprietario della Casa suddetta, che ove si rifiutasse, o ritardasse di obbedire la Prescrizione presente, verrebbe eseguito il Lavoro dalle Persone, che saranno destinate dalla Congregazione Municipale a tutto carico del Proprietario renitente, il quale coi metodi fiscali dovrà rifondere le spese alla Comune, come dispongono il Decreto 25 Maggio 1835 Num. 416-66, ed il Governativo 7 Settembre 1832 N. 31476-4040.

Lavoro precettato.

Riattare il cesso, e costruire delle fogne per le scaffe coperte di Pietra

Per il Podestà
di Braida franco

L'assessore
Francesco Mangilli

REGNO LOMBARDO VENETO

Provincia del Friuli — Regia Città di Udine

N. 4178
18

Li 27 Agosto 1835

LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE

Alli Sigg. Fratelli Venerio

Inerendo alle disposizioni dell' Art. I del Decreto Delegatizio N. 1031 21 Dicembre 1831, del Decreto 25 Maggio 1835 N. 416-66, e del Decreto 11 Agosto 1835 N. 19187-1559, e visto il Protocollo d' Ispezione e Proposizione della permanente Commissione Sanitaria Comunale del giorno 25 corr. si precetta il Proprietario della Casa N. 1462 in Borgo Pracchiuso ad eseguire l' operazione Sanitaria qui sotto tracciata, ed averla eseguita entro giorni otto decorribili da oggi.

Resta avvertito il Proprietario della Casa suddetta, che ove si rifiutasse, o ritardasse di obbedire la Prescrizione presente, verrebbe eseguito il Lavoro dalle Persone, che saranno destinate dalla Congregazione Municipale a tutto carico del Proprietario renitente, il quale coi metodi fiscali dovrà rifondere le spese alla Comune, come dispongono il Decreto 25 Maggio 1835 Num. 416-66, ed il Governativo 7 Settembre 1832 N. 31476-4040.

Lavoro precettato.

Asportare le immondizie, ed otturare la fossa

Il Podestà
Dr. [illegible]

L'Assessore
Francesco [illegible]

REGNO LOMBARDO VENETO

Provincia del Friuli Regia Città di Udine

N. 1478.
4

Li 27. Agosto 1835

LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE

Ai Sigg. Fratelli Venerio

Inerendo alle disposizioni dell' Art. I del Decreto Delegatizio N. 1031 21 Decembre 1831, del Decreto 25 Maggio 1835 N. 416-66, e del Decreto 11 Agosto 1835 N. 19187-1559, e visto il Protocollo d' Ispezione e Proposizione della permanente Commissione Sanitaria Comunale del giorno 25 corr. si precetta il Proprietario della Casa N. 1452 in Borgo Poscolle ad eseguire l' operazione Sanitaria qui sotto tracciata, ed averla eseguita entro giorni quindici decorribili da oggi.

Resta avvertito il Proprietario della Casa suddetta, che ove si rifiutasse, o ritardasse di obbedire la Prescrizione presente, verrebbe eseguito il Lavoro dalle Persone, che saranno destinate dalla Congregazione Municipale a tutto carico del Proprietario renitente, il quale coi metodi fiscali dovrà rifondere le spese alla Comune, come dispongono il Decreto 25 Maggio 1835 Num. 416-66, ed il Governativo 7 Settembre 1832 N. 31476-4040.

Lavoro precettato.

Costruire un cesso ove sono le immondizie con sottoposta fogna coperta di volto e pietra, ed otturare la fogna a Tramontana

Per il Podestà
il Consigliere [illegible]

L'Assessore
Francesco Mangilli

REGNO LOMBARDO VENETO

Provincia del Friuli   Regia Città di Udine

N. 4178
.3

Li 27 Agosto 1835

LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE

Alli Sig.ri Fratelli Venerio

Inerendo alle disposizioni dell' Art. I del Decreto Delegatizio N. 1031 21 Dicembre 1831, del Decreto 25 Maggio 1835 N. 416-66, e del Decreto 11 Agosto 1835 N. 19187-1559, e visto il Protocollo d' Ispezione e Proposizione della permanente Commissione Sanitaria Comunale del giorno 25 corr.te si precetta il Proprietario della Casa N 1451 in Borgo Cracchiuso ad eseguire l' operazione Sanitaria qui sotto tracciata, ed averla eseguita entro giorni dieci decorribili da oggi.

Resta avvertito il Proprietario della Casa suddetta, che ove si rifiutasse, o ritardasse di obbedire la Prescrizione presente, verrebbe eseguito il Lavoro dalle Persone, che saranno destinate dalla Congregazione Municipale a tutto carico del Proprietario renitente, il quale coi metodi fiscali dovrà rifondere le spese alla Comune, come dispongono il Decreto 25 Maggio 1835 Num. 416-66, ed il Governativo 7 Settembre 1832 N. 31476-4040.

Lavoro precettato.

Biattamento ed espurgo del cesso -

Per Il Podestà
[illegible]

L'Assessore
[illegible]

REGNO LOMBARDO VENETO

Provincia del Friuli   Regia Città di Udine

N. 2178.

2 Li 27. Agosto - 1835.

LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE

Alli SS.ri Fratelli Venerio.

Inerendo alle disposizioni dell' Art. I del Decreto Delegatizio N. 1031 21 Dicembre 1831, del Decreto 25 Maggio 1835 N. 416-66, e del Decreto 11 Agosto 1835 N. 19187-1559, e visto il Protocollo d' Ispezione e Proposizione della permanente Commissione Sanitaria Comunale del giorno 25. corr.te si precetta il Proprietario della Casa N. 1446. in Borgo Prachiuso - ad eseguire l' operazione Sanitaria qui sotto tracciata, ed averla eseguita entro giorni quindici. 15. decorribili da oggi.

Resta avvertito il Proprietario della Casa suddetta, che ove si rifiutasse, o ritardasse di obbedire la Prescrizione presente, verrebbe eseguito il Lavoro dalle Persone, che saranno destinate dalla Congregazione Municipale a tutto carico del Proprietario renitente, il quale coi metodi fiscali dovrà rifondere le spese alla Comune, come dispongono il Decreto 25 Maggio 1835 Num. 416-66, ed il Governativo 7 Settembre 1832 N. 31476-4040.

Lavoro precettato.

Costruire nell' Angolo dove attualmente sono le immondizie un Cesso con Muro, e Fogna coperta di volto

Pel Podestà
[illegible]

L' Assessore
Francesco [illegible]

REGNO LOMBARDO VENETO

Provincia del Friuli Regia Città di Udine

N. 4198
7

Li 28 Agosto 1835

LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE

Alli Sigg. Fratelli Venerio

Inerendo alle disposizioni dell' Art. I del Decreto Delegatizio N. 1031 21 Dicembre 1831, del Decreto 25 Maggio 1835 N. 416-66, e del Decreto 11 Agosto 1835 N. 19187-1559, e visto il Protocollo d' Ispezione e Proposizione della permanente Commissione Sanitaria Comunale del giorno 27 cons. si precetta il Proprietario della Casa N. 1493 in Borgo Pracchiuso ad eseguire l' operazione Sanitaria qui sotto tracciata, ed averla eseguita entro giorni quindici decorribili da oggi.

Resta avvertito il Proprietario della Casa suddetta, che ove si rifiutasse, o ritardasse di obbedire la Prescrizione presente, verrebbe eseguito il Lavoro dalle Persone, che saranno destinate dalla Congregazione Municipale a tutto carico del Proprietario renitente, il quale coi metodi fiscali dovrà rifondere le spese alla Comune, come dispongono il Decreto 25 Maggio 1835 Num. 416-66, ed il Governativo 7 Settembre 1832 N. 31476-4040.

Lavoro precettato.

Costruire una coperta di tavole alla fogna, interrare lo stagno d'acqua, e costruire una fogna coperta con pietra per il cesso

Per Il Podestà
di Rampan [illegible]

L'Assessore
[illegible]

REGNO LOMBARDO VENETO

Provincia del Friuli Regia Città di Udine

N. 4198
31

Li 28 Agosto 1835

LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE

Alli Sigg. fratelli Venerio

Inerendo alle disposizioni dell' Art. I del Decreto Delegatizio N. 1931 21 Dicembre 1831, del Decreto 25 Maggio 1835 N. 416-66, e del Decreto 11 Agosto 1835 N. 19187-1559, e visto il Protocollo d' Ispezione e Proposizione della permanente Commissione Sanitaria Comunale del giorno 27. corr. si precetta il Proprietario della Casa N. 1449 in Borgo Pracchiuso ad eseguire l' operazione Sanitaria qui sotto tracciata, ed averla eseguita entro giorni otto decorribili da oggi.

Resta avvertito il Proprietario della Casa suddetta, che ove si rifiutasse, o ritardasse di obbedire la Prescrizione presente, verrebbe eseguito il Lavoro dalle Persone, che saranno destinate dalla Congregazione Municipale a tutto carico del Proprietario renitente, il quale coi metodi fiscali dovrà rifondere le spese alla Comune, come dispongono il Decreto 25 Maggio 1835 Num. 416-66, ed il Governativo 7 Settembre 1832 N. 31476-4040.

Lavoro precettato.

Estrarre le immondizie, riattare il cesso.

Pel Podestà
di Prampero [illegible]

L'Assessore
[illegible]

REGNO LOMBARDO VENETO

Provincia del Friuli — Regia Città di Udine

N. 4225.

15 — Li 29. Agosto 1835

LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE

Alli Sig.ri Fratelli Venerio

Inerendo alle disposizioni dell' Art. I del Decreto Delegatizio N. 1031 21 Dicembre 1831, del Decreto 25 Maggio 1835 N. 416-66, e del Decreto 11 Agosto 1835 N. 19187-1559, e visto il Protocollo d' Ispezione e Proposizione della permanente Commissione Sanitaria Comunale del giorno 28 corr.te si precetta il Proprietario della Casa N. 1690 in Borgo Grazzano ad eseguire l' operazione Sanitaria qui sotto tracciata, ed averla eseguita entro giorni quindici 15. decorribili da oggi.

Resta avvertito il Proprietario della Casa suddetta, che ove si rifiutasse, o ritardasse di obbedire la Prescrizione presente, verrebbe eseguito il Lavoro dalle Persone, che saranno destinate dalla Congregazione Municipale a tutto carico del Proprietario renitente, il quale coi metodi fiscali dovrà rifondere le spese alla Comune, come dispongono il Decreto 25 Maggio 1835 Num. 416-66, ed il Governativo 7 Settembre 1831 N. 31476-4040.

Lavoro precettato.

Divisione del Cesso con Muro, e coprire con volto tutta la fogna.

Pel Podestà
[illegible]

L'Assessore
[illegible]

REGNO LOMBARDO VENETO

Provincia del Friuli — Regia Città di Udine

N. 4225
29

Li 29 Agosto 1853

LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE

Alli Sigg. Fratelli Venerio

Inerendo alle disposizioni dell' Art. I del Decreto Delegatizio N. 1031 21 Dicembre 1831, del Decreto 25 Maggio 1835 N. 416-66, e del Decreto 11 Agosto 1835 N. 19187-1559, e visto il Protocollo d' Ispezione e Proposizione della permanente Commissione Sanitaria Comunale del giorno 28 corr. si precetta il Proprietario della Casa N. 1711 in Borgo Treppo ad eseguire l' operazione Sanitaria qui sotto tracciata, ed averla eseguita entro giorni quindici decorribili da oggi.

Resta avvertito il Proprietario della Casa suddetta, che ove si rifiutasse, o ritardasse di obbedire la Prescrizione presente, verrebbe eseguito il Lavoro dalle Persone, che saranno destinate dalla Congregazione Municipale a tutto carico del Proprietario renitente, il quale coi metodi fiscali dovrà rifondere le spese alla Comune, come dispongono il Decreto 25 Maggio 1835 Num. 416-66, ed il Governativo 7 Settembre 1832 N. 31476-4040.

Lavoro precettato.

Costruire un cesso con fogna coperta con tavole nel sito ove si trovano tuttora le immondizie

Pel Podestà
D. [illegible]

L'Assessore
[illegible]

REGNO LOMBARDO VENETO

Provincia del Friuli   Regia Città di Udine

N. 4225

20   Lì 29 Agosto 1835

LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE

Ai Sigg. Fratelli Venerio

Inerendo alle disposizioni dell' Art. I del Decreto Delegatizio N. 1031 21 Dicembre 1831, del Decreto 25 Maggio 1835 N. 416-66, e del Decreto 11 Agosto 1835 N. 19187-1559, e visto il Protocollo d' Ispezione e Proposizione della permanente Commissione Sanitaria Comunale del giorno 28 corr. si precetta il Proprietario della Casa N. 1711 A. in Borgo Treppo ad eseguire l' operazione Sanitaria qui sotto tracciata, ed averla eseguita entro giorni quindici decorribili da oggi.

Resta avvertito il Proprietario della Casa suddetta, che ove si rifiutasse, o ritardasse di obbedire la Prescrizione presente, verrebbe eseguito il Lavoro dalle Persone, che saranno destinate dalla Congregazione Municipale a tutto carico del Proprietario renitente, il quale coi metodi fiscali dovrà rifondere le spese alla Comune, come dispongono il Decreto 25 Maggio 1835 Num. 416-66, ed il Governativo 7 Settembre 1832 N. 31476-4040.

Lavoro precettato.

Costruire un cesso con fogna coperta con Tavole nel sito ove si trovano tuttora le immondizie

Pel Il Podestà
di Rangoni Assessore

L'assessore
F. Corio

REGNO LOMBARDO VENETO

Provincia del Friuli — **Regia Città di Udine**

N. 4225 / 32

Li 29. Agosto 1845

LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE

Alli Sigg. Fratelli Venerio

Inerendo alle disposizioni dell' Art. I del Decreto Delegatizio N. 1031 21 Dicembre 1831, del Decreto 25 Maggio 1835 N. 416-66, e del Decreto 11 Agosto 1835 N. 19187-1559, e visto il Protocollo d'Ispezione e Proposizione della permanente Commissione Sanitaria Comunale del giorno 28 corr. si precetta il Proprietario della Casa N. 1713 A. B in Borgo Treppo ad eseguire l' operazione Sanitaria qui sotto tracciata, ed averla eseguita entro giorni quindici decorribili da oggi.

Resta avvertito il Proprietario della Casa suddetta, che ove si rifiutasse, o ritardasse di obbedire la Prescrizione presente, verrebbe eseguito il Lavoro dalle Persone, che saranno destinate dalla Congregazione Municipale a tutto carico del Proprietario renitente, il quale coi metodi fiscali dovrà rifondere le spese alla Comune, come dispongono il Decreto 25 Maggio 1835 Num. 416-66, ed il Governativo 7 Settembre 1832 N. 31476-4040.

Lavoro precettato.

Costruire un cesso comune ad ambi li N.i con fogna coperta con volto come pure una fogna coperta di Pietra, ed un Tubo coperto per condurre le acque derivanti dalla medesima nella fogna suddetta della scaffa che esiste nel piano superiore

Pel il Podestà
di Pr[illegible]

L'Assessore
F. Conti

REGNO LOMBARDO VENETO

Provincia del Friuli **Regia Città di Udine**

N. 4268
22

Li 30 Agosto 1835

LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE

Ai Sig. Fratelli Venerio

Inerendo alle disposizioni dell' Art. I del Decreto Delegatizio N. 1031 21 Dicembre 1831, del Decreto 25 Maggio 1835 N. 416-66, e del Decreto 11 Agosto 1835 N. 19187-1559, e visto il Protocollo d' Ispezione e Proposizione della permanente Commissione Sanitaria Comunale del giorno 29. corr. si precetta il Proprietario della Casa N. 1742. ct. in Borgo Brisaglio ad eseguire l' operazione Sanitaria qui sotto tracciata, ed averla eseguita entro giorni venti decorribili da oggi.

Resta avvertito il Proprietario della Casa suddetta, che ove si rifiutasse, o ritardasse di obbedire la Prescrizione presente, verrebbe eseguito il Lavoro dalle Persone, che saranno destinate dalla Congregazione Municipale a tutto carico del Proprietario renitente, il quale coi metodi fiscali dovrà rifondere le spese alla Comune, come dispongono il Decreto 25 Maggio 1835 Num. 416-66, ed il Governativo 7 Settembre 1832 N. 31476-4040.

Lavoro precettato.

Costruire un cesso con fogna coperta con volto in pietra; formare un Lettamajo cinto di muro nell' angolo del cortivo verso ponente, Tramontana, in fine sarà cinto di muro il Lettamajo per impedire lo scolo delle acque nella Pubblica Strada

Per il Podestà
il Rampus ...

L' Assessore
Francesco Mangilli

Valerio

REGNO LOMBARDO VENETO

Provincia del Friuli — Regia Città di Udine

N. 4883
25

Li 10-8bre 1835

LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE

Al Sig. Girolamo Venerio

Inerendo alle disposizioni dell' Art. I del Decreto Delegatizio N. 1031 21 Dicembre 1831, del Decreto 25 Maggio 1835 N. 416-66, e del Decreto 11 Agosto 1835 N. 19187-1559, e visto il Protocollo d' Ispezione e Proposizione della permanente Commissione Sanitaria Comunale del giorno 21-7mbre si precetta il Proprietario della Casa N. 1371 in Borgo Cussignacco ad eseguire l' operazione Sanitaria qui sotto tracciata, ed averla eseguita entro giorni trenta 30 decorribili da oggi.

Resta avvertito il Proprietario della Casa suddetta, che ove si rifiutasse, o ritardasse di obbedire la Prescrizione presente, verrebbe eseguito il Lavoro dalle Persone, che saranno destinate dalla Congregazione Municipale a tutto carico del Proprietario renitente, il quale coi metodi fiscali dovrà rifondere le spese alla Comune, come dispongono il Decreto 25 Maggio 1835 Num. 416-66, ed il Governativo 7 Settembre 1832 N. 31476-4040.

Lavoro precettato.

Costruire un Cesso regolare, ed una vasca sotterranea per lo scolo della Scaffa

Pel Podestà
di Prampero [illegible]

L' Assessore

Ricevuta il 16 [illegible]

Linufio - Tavoli

Conto

(¹) di quanto vanno Creditori li Signori Girolamo ed Antonio fratelli Venerio

Dalli Signori Pietro Antonio Linussio e Pietro Davolio come segue

Sig. Girolamo Ricev.

	Capitale	£ 4093:43	£ 4093:43
Decorso a 4 Giugno 1818	—	1964:80	
Spese giudiziarie	—	107:88	
Decorso a 4 Ottobre	—	81:87	
		£ 2154:55	

Fino alli 4 Ottobre 1818

	Capitale	Pro e spese	Totale
Linussio	£ 2046:715	£ 1077:275	£ 3123:99
Tavolli	2046:715	1077:275	3123:99
	Capitale £ 4093:43	£ 2154:55	£ 6247:98

in me [illegible] .. Mi ha [illegible] il Chiro- a Lei [illegible] nei [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] inussio

4097:47
2046:21½

Rest Capital —— £2046:21½

Do —— 3218:82
2102:17½

£1116:64½

Rent pd in 1819 —— [illegible]:80
1820 —— 1[illegible]:80
1821 —— [illegible]
1362:41½ . 1362:41½

Capital [illegible] 1821 £ 2408.93

2218:82
2602:52
2480:[illegible]
982:40
1477:02

Conto

(?) di quanto vanno Creditori li Signori Girolamo ed Antonio fratelli Venerio

Dalli Signori Pietro Antonio Linussio e Pietro Jurecho come segue.

Ill.mo Sig. Girolamo Riccati.

Il Figlio Giacomo mi portò le £ 4000:– avute da me sola
damente col N. Savellio dalla sua Ragione. Mi ha
detto, anzi mostrata la Copia del Chirografo firmato
dal N. Savellio, e da lui per conto mio. Pronto a
rattificare alla prima occasione di rivederla il Chiro-
grafo stesso col nome mio. Serva questa a Lei
in prova di mia adesione.
Accolga i miei ringraziamenti. Riverisca la Sig.ra Ill.ma
Madre, il Fratello, e l'Abb. Co. Marsignore. Li miei si
ricordano con stima, e doverei, ed io passo a protestar-
mi con perfetta osservanza, ed amicizia.

A. V. S. Vena

Ud.e li 4 Giugno 1805

Dev.mo Obb.mo Servitore ed Amico
Pietro Ant.o Linussio

Conto

Di quanto vanno creditori li Signori Girolamo ed Antonio fratelli Venerio

Dalli Signori Pietro Antonio Linussio e Pietro Davelio come segue

430

N. 319

UFFICIO DEL REGISTRO in Udine

Provincia Distretto

li 18 Aprile 1819

Ha pagato all'Ufficio del Registro in Ud.
il Venerio fu Girol. e fllo
abitante nel Comune di Ud.
lir. 1. — per Dritto fisso, e lir. 6. 84
per Dritto proporzionale, che in tutto sono
lire 7. 84
per totale Dritto di Registro sopra Mutuo 13
Giug. 1805 dovuto da Linussio Pietro Ant.
e Davelio Pietro [illegible] 3. 430

715

115

Registrato nel libro 1 della Sezione 3
a fogl. col num.

605

520

Conto 5

Di quanto sono Creditori li Signori Girolamo ed Antonio fratelli Severio [?]

Dalli Signori Pietro Antonio Zanuso [?] e Pietro Zucchetto [?] conseguenze [?] .

.430

715

115

605

520

5

Conto

Di quanto sono creditori li Signori Girolamo ed Antonio Fratelli Severio

Dalli Signori Pietro Antonio Limpio e Pietro Durche come segue

	Capitale abbracciato dall'Chirografo 3. Giugno 1805 italiane		$ 4093.430
	Per prò fino supporti scaduti a 4. Giugno 1816 come dalla Petizione N.° 5433 del giorno 23 Aprile 1817, e relative sentenze l'una di Prima Istanza N.° 1380 10 febb.° 1818, e l'altra d'Appello N.° 6647. 10 giugno 1818	$ 1473.000	
1817.	4. Giugno prò d'anno uno scade oggi	" 245.000	
1818	4. Detto Simile	" 245.000	
	Rata di tempo da 4. Giugno a 4 Ottobre 1818 sono mesi 4	" 81.870	
	Sommano li prò	$ 2046.670	
	10 Ottobre pagati a conto prò decorsi dalli Signori Giacomo, Lorenzo, ed Antonio fratelli del fu sig. Pietro Ant.° Limpio	" 1023.335	
	D.° Simili dalli suddetti Limpio conto affrancazione di Capitale		$ 2046.715
	Restano li prò decorsi a 10. 8bre 1818	$ 1023.335	
	Simile il Capitale resta in		$ 2046.715
1819.	4 Giugno Rata di tempo da 4. ottobre 1818 sin oggi sopra il residuo Capitale di $ 2046.715.	81.870	
1820.	4. Giugno prò d'anno uno scade oggi sopra il detto residuo Capitale	" 122.800	
1821.	4 Detto Simile	" 122.800	
1822.	4 Detto Simile	" 122.800	
	Prò decorsi sommano a 4. Giugno 1822	$ 1473.605	$ 1473.605
	Capitale, e prò decorsi assieme uniti sommano a tutto 4. Giugno suddetto in Italiane		$ 3520.320

oltre il prò decorrente, e decorribile da 4. Giugno 1822 in poi sino alla francazione e pagamento del detto residuo Capitale di $ 2046.715.

Li Sig.ri Co: Brazzano, Linussio, e Tovellio
D.no D.ra del Capitale 20. Marzo 1805. £ 4093:43.

Pro decorsi scaduti fino li 26. Marzo
1818. — — — — £ 1378:35.

Li Sig.ri Linussio, e Tovellio
D.no D.ra del Capitale 4 Giug.o 1805. £ 4093:43.
Pro decorsi scad.ti fino li 4 Giug.o 1818. £ 1904:80.

4093:47
1145:21
2948:12

2948:12
147406

1000
147 40½
852:59½

27
4
9½
8
27
9

165:6

1821 · 26 · Marzo Pro d'anno uno spira oggi nella ragione del 5% come in quietanza C.te 15, sopra il residuo Capitale di £ 2948:12 —— —— —— £ 147:40½

Saldo d'affrancazione —— —— 848:12

Rata di tempo sopra questa porzione di Capitale oggi affrancata —— —— —— 4:00½

così resteranno £ 2100:00 di Capitale sussistente £ 999:53

2948:12
848:59

Così resteranno £ 2099:53 di Capitale sussistente

147:40½
848:59
4:00½
£ 1000.00

@ 30 · Aprile 1821 · Udine

Dalli Sig.ri Braggacchi Grandi, Giuseppe Antonio, e Tavelli Dietro ~~…~~ fattori per pagamento fattone ~~…~~ dal sud. Sig. Co. Braggacchi a saldo pro d'anno uno sopra il resid. Capitale di £ 2948:12 spirato li 26 Marzo dec. £ 147:40½

Simili per la Rata di tempo dal 27 · Marzo sud. sino oggi sopra la seguente porzione di Capitale affrancata —— 4:00½

Simili in conto affrancazione di Capitale —— —— —— 848:59

Sommano Lire mille Italiane dico —— £ 1000:00

Stante il quale pagamento, il Capitale dipendente dal Chirografo 26 · Marzo 1805 di essi Sig.ri soldati Debitori viene a rimanere sussistente nella somma di £ 2099:59 soldati dico Lire duemille novantanove e Cent.mi cinquantanove Ital. restando ferma per questo residuo Capitale la stessa scadenza

del pro alli 26. Marzo, attesa la rata di tempo pagato soltanto sopra la porzione affrancata, tanto dichiaro, e si crede. —

Gio. Vinci

[illegible]

[illegible]
28
[illegible]00
[illegible]92[illegible]
994[illegible]0
[illegible]
[illegible]

[illegible]4
1[illegible]
168
[illegible]4[illegible]
4[illegible]

Dare

1819: 26. Marzo Pro d'anno uno, ridotto al 5 p% per condiscendere alli desiderj del S. Co. Francesco di Brazzà — — — £ 204:66

1820. 26. Marzo simile — — — . 204:66

4. Maggio Rata di p.o di mesi 1. giorni 8 da 27. Marzo a tutto sin oggi sopra £ 1145:21 di Capitale affrancato — — . 6:04

Avere

1820. 4. Maggio dal S. Co. Brazzà saldo per pagati pro d'anni due, e rata di p.o sopra la sopra.ta somma affrancata in conto affra. — £ 354:69

Detti pagati dal med.o S. Co. Brazzà a buon conto affrancazione di Capitale — — . 1145:21

4. Maggio 1820, Udine

Ricevuto io sottoscritto dal S. Co. ~~Francesco~~ Brazzà mediante in [illegible] porzione colli S.ri Zinefsi e Tavella: ital.e lire mille cinque cento cioè ~~[illegible]~~ a saldo ~~[illegible]~~ pro sino a 26. Marzo p.p. — £ 348:65

p. rata di tempo da 27. marzo a tutto sin oggi sopra la seguente porzione di Capitale affrancato — — — . 6:04

a buon conto di affrancazione di Capitale — . 1145:31

Sommano come sopra — £ 1500:00

Al che stante il Capitale di £ 4093.40 dipend.e dal chirografo 25. marzo 1802 di detti S.ri Co. Brazzà, Zinefsi, e Tavella viene a restare nella somma d'ital. £ 2948:09, dico lire due mille novecento quarantotto cent.mi dodici; col pro alla

12725
28
10200
[illegible]25

24
172
168
24

con fuste scadenza de' 26 Maggio ~~nella ragione per~~
~~del solo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~ e detti
scudi dieci alle ricevute dei detti [illegible] Borgogni
nella ragione del solo cinque a cento, quali interessi
in continuata [doversi] effettuarsi colla scadenza del detto anno 1819
(diecianove). M. Leo

CEN 25

Udine 5 cinque Maggio 1819 / diecinove

Dalli Sig.ri Co: Francesco Brazzacco, Pietro Ant.o Limpio, e Pietro Farella ricevo io sottoscritto italiane lire mille cinquecento, delle quali £ 60.97 per spese giudiziarie, e £ 1378.35 a conguaglio pro scaduti li 26. Marzo 1818 passato di Capitale di £ 40093.47 26. Marzo 1805. e le rimanenti £ 60.68 conto pro scaduto ~~sopra il detto Capitale~~ li 26. Marzo prossimo passato sopra il detto Capitale. Dico ricevo ut supra med.e il Sig. Co. Francesco Brazzacco. ~~£ 1500.00~~ £ 1500:—

C 15

Li Sig.ri Co: Franco Brazzacco, Pietro Ant.o Linussio, e Pietro Tavellio Devono Dare

Per pro decorsi sopra il Cap.le di Venete £ 8000: - fanno Italiane £ 4093:43. dipendente dal Chirografo 16. Marzo 1805. da 16. Marzo d.to a 16. Marzo 1814. sono anni 9. in ragion di £ 245:60 all'anno importano .... £ 2210:40

Devono Avere per pagamenti fatti a conto 1814:47

Restano Debitori di .... £ 395:93

736:80

1132:73

De   M. H. uc. 11   Avere

Marcello Zaanne

1813 = 31. Agosto	ƒ 1807:10	1814 = 31. Gennajo	ƒ 104:22
da 11. 8bre 1813 sin 31. Gennajo 1814	" – 165:93	9. Maggio	" – 29:83
	ƒ 1973:03		ƒ 134:05
Datto Avere	" – 134:05		
	ƒ 1838:98		
	1804:46		
	34:52		

984.40 2:12
984.40
1680.40
245.60
1436.8
1491

2638.46
4482.77 (8

Comelli ff Franco

Regno Lombardo Veneto
Provincia del Friuli
Udine li 7. Giugno 1819.
Li Sig. Girol.° ed Ant. Fratelli Venerio del fu

Regno Lombardo Veneto Provincia del Friuli
Udine li 14 /quattordici Gennaro 1824/ ventiquattro

Fra li Signori Girolamo ed Antonio Fratelli Venerio q.m Sig.r Francesco, ed il Sig.r Tommaso Chiandolini del Sig.r Spiridione tutti domiciliati in questa Regia Città di Udine viene stipulato il seguente contratto di vendita

1° Essi Signori Venerio cedono e vendono al prefatto Sig.r Chiandolini il diritto basato sul privato Documento 21 Gennaro 1807. Registrato in Udine il dì 23. Gennaro dell'anno stesso al N.° 4. in confronto della giacente Eredità del defunto Sig.r Francesco Cornelli q.m Sig.r Domenico consistente in un Credito di ex Venete L 1240:– mille ducento quaranta, da esso defunto ricevute, sono Austriache L 729. 29 / settecento vintinove Centes. ventinove, e dalli Sig.ri Venerio esborsategli a titolo di mutuo ed interesse col rapporto del cinque /5/ per cento, e vendono con esso ogni relazione e diritto inerente, e nominatamente l'azione di esigere lo stabilito interesse corrente e decorso non estinto dalla prescrizione per modo che s'aggiunge all'importar della cessione la somma di Venete L 186:– corrispondenti ad Austriache L 109: 39 Lire cento e nove Centes. trentanove

2° Il prezzo e corrispettivo della vendita viene dalle Parti fissato in L 436: 78 Austriache, dicansi Lire quattrocento trentasei Centesimi settantaotto, somma che l'acquirente effettivamente esborsa in buona corrente moneta, e che viene dalli Venditori a se tratta ed impugnata dichiarandosi di tal maniera pienamente paghi e soddisfatti relativamente a ciò di che si tratta e consegnando all'acquirente l'originale suindicato documento.

3° Tale prezzo e corrispettivo viene fissato, come sopra avuto riguardo dalle Parti all'incertezza ed eventualità a cui va esposto il diritto che forma soggetto della presente vendita a ragione

dell'ignoranza reciproca sullo stato e forza dell'Eredità debitrice e delle spese che in ogni evento incontrar si debbono per la verificazione del Credito, in conseguenza di che viene dalle Parti medesime concordemente dichiarato stipularsi il presente Contratto a rischio ed azzardo, per effetto di che li Signori Vendenti Venerio rinunziano all'azione di lesione

4° Garantiscono li Signori Vendenti Venerio la realtà e verità del Credito non così l'esigibilità locche tutto e nel preciso modo in cui sta scritto, viene accettato dall'Acquirente Sig.r Chiandolini

Tanto fu fra le ricordate Parti convenuto, stabilito, e seriamente accordato scevro da errore e violenza, in fede di che firmano la presente vendenti li sottoscritti Testimonj essendo stato esteso questo Contratto in due originali consimili, trattenuto uno dalli Signori Venerio, e l'altro dal Sig.r Chiandolini.

Girolamo Venerio affermo
Antonio Venerio affermo
Tommaso Chiandolin affermo
Valentino q.m Nicolò Milarossa fui testimonio alla premessa sotoscrizione
pietro fabris di Giuseppe fui tastimonio alla premosse sotoschirisioni

Regno Lombardo Veneto
Provincia del Friuli

Udine li 7. Giugno 1819

Li Sig.ri Girol.o, ed Ant.o Fratelli Venerio del fu
S.r Frand.o Domiciliati domiciliati in questa
R.a città di Udine sono creditori del Sig.r Daniel
q. Domenico Cosetto domiciliato in questa
stessa città del capitale di Locali £ 1240
aus.e eguali ad It.e £ 634:48 per forma
della carta obbligatoria, ossia Chirografo

		Ital.e	aust.
317:25	Capitale	634:48	£ 729:282
190:35	1823. 21. Lum.e —	497:60	571:954
£ 507:60			
10			
497:60			

Ad Nt. di M. 12 quota da p.mo 7bre 1823 a t.o 12. Lum.e 1824 — — → 34:636

1335:872

Per l'anno uno aust. £ 36:46

m. 6 — £ 18:230
3 — 9:115
2 — 6:077
gior. —:10 — 1:012
1 —:2 — —:202
£ 34:636

It.e £ 400:00 sono Au.e £ 459:77

59
4½
378
7
1310

Decorso

dell'ignoranza reciproca sullo stato e forza dell'Eredità de=
bitrice e delle spese che in ogni evento incontrar si debbono

Regno Lombardo Veneto
Provincia del Friuli

Udine li 7. Giugno 1819:

Li Sig.ri Girol.o, ed Ant.o Fratelli Venerio del fu q.m Franc.o Considerati domiciliati in questa R.a città di Udine sono creditori del Sig.r Franc.o q.m Domenico Comello domiciliato in q.ta stessa città del capitale di Locali Fiorini [illegible] eguale ad It.e f 634.48. per forma della Carta obbligatoria ossia Chirografo

1.7
7.
177 8
7
1310

o Ricorso

ini

Lno

dell'ignoranza reciproca sullo stato e forza dell'Eredità de-
bitrice e delle spese che in ogni evento incontrar si debbono

Regno Lombardo Veneto
Provincia del Friuli

Udine li 7. Giugno 1819:

Li Sig.ri Girol.o, ed Ant.o Fratelli Venerio del fu Sig.r Franc.o domiciliati in questa R.a città di Udine sono creditori del Sig.r Franc.o q. Domenico Comello domiciliato in detta Città del capitale di Local. £ 1200 eguali ad It.e £ 634:18- per forma della Carta obbligatoria, ossia Chirografo in data 21 Genn.o 1807- registrata li 23 detto col pagato diritto di £ 2. 95 - appare Bol.a N.o 342, e sono pure creditori dallo stesso C. Comello di It.e £ 383.02 per interessi decorsi nella ragione del 5 per % sopra il d.o capitale, e per rate di tempo sino a 31. Marzo decorso, 1818, tutto fa It.e £ 1017.51 -

Erano li Sig.ri Fratelli Venerio per chiamare in Giud.o il debitore, Sig. Comelli, onde rendere obbligato al pagamento del premesso suo debito, ma interpostosi presso li med.mi il Sig.r Giuseppe q. C. Franc.o Cernazai, li ha pregati di voler per tratto di esuberanza accordare allo stesso Comello un qualche ribasso sopra il detto loro Credito, e di accettare ad estinzione del med.mo una corrispondente porzione del Capitale (resistino) dovutogli dalli Sig.ri Giuseppe, Antonio, Gio: Batta, e Giovanni Comelli di lui Fratelli domiciliati con domicilio nella Comune di Torlano in dipendenza al I.o Instr.o 15. Genn.o 1819. a rogito del Not. residente in Tricesimo Sig. Giuseppe q. Gio: del Pino registrato in Ud.e li 25. d.o con £ 25.67. Bol.a N. 483, con cui esso C. Franc.o Comelli ha venduto alli med.i suoi fratelli la quota di facoltà a lui spettante per diritto paterno, e materno, e per qualunque altro diritto qual residuo Capitale di It.e £ 1200. - pagabile da essi fratelli nel termine di anni sette principiando li 15. Genn.o 1826. col relativo annuo prò nella ragione del 5 per %, e coll'abilità di estinguere il Capitale anche in tre eguali rate di £ 400 - per cadauna, avendo li stessi Fratelli Comello a manutenz.e tanto del d.o capitale, come dei relativi interessi assoggettati a speciale Ipoteca li seguenti Beni cioè = Pezzo di Terra a. C. con Casa sopra coperta di Coppi sito nel

Territorio di Quinciandolo denominato Braida
di Casa, confina a Levante parte con Strada
pubb.ca, e parte con fondi delli d.ti fratelli Comello,
mezzodì, ponente, e tramontana con li stessi
Comello della quantità di C. 2. circa
descritto in Mappa Censuaria alli N.i 1362. 1376. 1377.
= Pezzo di terra A. P. con altra Casa sopra
chiamato pure Braida di Casa in d.o territorio
di Quinciandolo, con.to a Levante Strada pubb.
Mezzodì la fraz.ne del Rivo, e ramo di Pirui,
ponente li detti fratelli Comello, tram.te Strada pubb.
di quantità di C. 13. circa portante in Mappa
Censuaria li n.i 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371.
1372. 1373. 1374. 1375. ; colla condizione
espressa, che qualora non effettuassero li d.ti
fratelli Comello la francaz.ne del suaccitato capitale
di £. 2700 -- entro il prefinito termine di anni sette,
ovvero qualora mancassero al puntuale pagamento
delli frutti entro mesi due dopo la scadenza di
cadaun anno, fosse abilitato ora per allora
il suddetto Sig. Franc.o Comelli ad immettersi
al possesso delli beni sopra specificati specialmente
ipotecati sine strepitu et figura judicii, nel qual
caso sarebbe salvo ad essi fratelli Comelli il patto
di ricupera per anni tre successivi, ~~[illegible]~~ del che tutto
fu accordata l'intavolazione, come all'art.o 4.o
del motivato Istr.o 15. Genn.o 1819.

Aderito avendo, ri Sig.i Ermacora, anche, per
secondare le premure del, l.o Cernazai, alla premessa
proposizione, si divenne al presente contratto, con
cui
1.mo il Sig. Antonio Ermacora facendo anche per conto
e nome, e qual pro.re fatto del S.r Carlo suo fratello
~~[illegible]~~ spontaneamente accorda al nominato S.r
Franc.co Comelli un ribasso di it.e Lire cento diecisette Cent. 52 £ 117.52
sopra il suenunziato complessivo loro Credito di £ 1017.52.
cosicché in tal modo viene ~~[illegible]~~ ridotto a Lire novecento £ 900:00
2.do Il suddetto Sig. Francesco Comelli per se, e suoi eredi
da, cede, e rinuncia alli nominati Sig.i fratelli
Ermacora, accettando il pref.o S.r Ant.o una egual
summa capitale di £ 900:- dal corpo del suriferito
Capitale di maggior summa costituito a carico delli
suenominati Sig.i Giuseppe, Ant.o, Gio: Batta, e Giovanni

d. Giov. Comelli ~~nel~~ ~~citato~~ Ist.to 15. Genn.o 1819. del quale il detto S.r Franc.o cedente consegna copia autentica al med.o S.r Anto. Venerio, e ciò col diritto di esigere dalli stessi Fratelli Comelli l'annuo prò di L.e 45.— quarantacinque corrispondente alla ~~[illegible]~~ rinunziata porzione di capitale, ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ datando dal giorno 31. Marzo dec:o ~~[illegible]~~ sino a cui fu liquidata la rata di tempo sopra il capitale dovuto alli S.ri Venerio dal S.r Franc.co sud.o ~~[illegible]~~, e sino alla francazione delle L.e 900. che dovrà esser fatta da essi S.ri Fratelli Comello a mani di med.mi S.i Venerio sotto li patti, e condizioni tutte stipulate nel ricordato Ist.o 15. Genn.o 1819., ~~in~~ conseguenza di che il mentovato S.r Franc.o Comello investe, e surroga li S.i Venerio cessionari in tutti li diritti a lui competenti per forma dell'Ist.o stesso in confronto delli detti suoi fratelli, relativamente alla porzione di capitale ut ante ceduta ad essi S.i Venerio, e che potranno dalli stessi in ogni tempo, e caso esperirsi. e sopra li loro beni

3.zo Accorda l'anzidetto S. Franc.o Comelli alli S.i Fratelli Venerio ~~[illegible]~~ per la quota di capitale ut ante loro rinunziata e per li relativi interessi il subbingresso nella sua ipoteca, e conseguente inscrizione contro li med.i suoi fratelli Giuseppe, Anto. Gio: Batta, e Giovanni, ~~[illegible]~~ ed autorizza li stessi S.i Venerio a far inscrivere nell'uffizio delle ipoteche questo loro subbingresso per ogni effetto di ragione, e di Legge.

Il presente atto in duplo, viene firmato dalle Parti alla presenza dei sottoscritti Testi

In Nome di sua Maestà L'Imperatore d'Austria Francesco I.° Re d'Ungheria, Boemia, e del Regno Lombardo Veneto

630. Giorno di Venerdì 15. Genn.° mille ottocento diecinove 1819.
Regnando Franco Primo Imp.r e Re

Costituiti personalmente avanti di me sottoscritto Pubb.co Notajo residente nella Com.e di Brugnera Provincia del Friuli munito di Patente 4. Nov.e 1818. N.° 2. rilasciata dalla Deputazione Com.le di Billerio, ed alla presenza delli qui sotto nominati, e firmati due Testi, il Sig.r Franco q.m Domenico Comello domiciliato in Udine, li Sig.ri Gius.e, Antonio, Gio: Batta, e Giovanni q.m D.to Domco Comello, e Fratelli respettivamente del precitato Sig. Francesco domiciliati in Torlano, quali tutti qui presenti facienti per loro, ed eredi Comuni loro stabiliscono, e convengono come in appresso, e tutte le suddette parti sono a me Not.° ben cognite, e ragionate.

1.mo Il suddetto Sig.r Francesco Comello per se, ed eredi suoi dà, cede, vende, e rinuncia alli sopradetti suoi Fratelli Sig.i Gius.e, Antonio, Gio: Batta, e Giovanni accettanti, e ricevanti l'intiera porzione di facoltà spettante al sunnominato Sig.r Franco lasciata tanto dal sud.tto q.m Domco, che da D.na Lucia giugali Comello loro Genitore, non che di quanto gli potesse spettare di acquisti fatti senza il nome delli Genitori stessi, e di qualunque natura essi sieno, ed inerenti alla Famiglia Comello di Torlano veruna cosa eccettuata

o esclusa, ed ovunque posta per il convenuto Capitale tra le anteustate parti di Italiane £ 3600:00

2° Li succitati quattro Fratelli Sig.ri Giuse., Anto., Gasp.e e Giovanni s'obbligano solidariamente di pontare il Capitale sopra espresso nel seguente modo cioè lire 300:00 saranno sborsate entro il termine di giorni 5 pross.i venturi = £ 600:00 entro la pross.a v.a Quaresima, e la rimanente summa di £ 2700: entro il termine d'anni sette pross.i v.i, che restino abilitati ad effettuarla in tre eguali rate, con moneta sonante, ed al corso Legale, che non sia proscritta o pross.a a proscriversi per cessazione di corso, o diminuzione di valore ben inteso che sopra quest'ultima somma saranno tenuti li acquirenti a contribuire li annui frutti legali sotto il giorno d'oggi da incominciarsi l'anno pross.o v.o, e così d'anno in anno fino alla francazione in ragione del 5 p %, che s'intenderà ribassato a scaletta a proporzione delle rate, che saranno francate, obbligando li precitati Sig.ri acquirenti a manutenzione del pred.to Capitale un pezzo di Terreno A. V. con Casa sopra coppata di Coppi situata nel Circondario di Romandolo denominato la Braida di Casa, conf.a a Levante parte con Strada pubb.ca e parte con fondi di questa ragione, a mezzodì, pon.e e tramontana pariment questa ragione salvis di 4/5 p circa in Mappa Cens.o al N.o 1062 = 1076 = e 1377. ed un

Pezzo di Terreno A. S. con altra Casa in esso fondo chiamata pure Braida di Casa in pertinenze stesse, conf.te a Levante strada publ.ca a mezzodì fondi di ragione dell'Ill.mo Sacramento di Nimis, a ponente questa ragione, ed a tramontana Strada publica di quantità di campi tre p. circa dal N.o 1365. fino al N.o 1375. oltre la generalità d'ogni altro loro avere coll'espressa condizione tra le anbedette parti convenuta, che non effettuando li acquistanti la francazione del Capitale delle pred.te L. 2700:- entro il termine fissato di anni 7. pp. v.i, o mancando al puntual pagamento delle prette entro mesi due doppo la scadenza di cadaun anno, resti abilitato ora per allora il S.r Franco a poter passare al possesso delle Beni sopra obbligati in specie una stagione, et figura iudicij, il che viene spontito dalli acquistanti stessi.

3.o Il Sig.r Franco, al caso che verificasse il possesso delli sud.ti Beni in specie obbligati per il difetto sopra esposti degli acquirenti, accorda, ed assente che li precitati ~~quattro~~ Fratelli possino redimere li Beni stessi previo l'esborso del Capitale, di cui fossero in difetto, con quanto d'inessorio entro anni 3. successivi.

4.o Tutto ciò che è stato acquistato dal S.r Francesco col proprio di Lui nome, s'intenderà di sua special proprietà senza verona ingerenza per parte degli altri quattro Fratelli.)

5.o Ciò che per avventura il S.r Franco avesse come=

quito prima d'ora della facoltà di ragione paterna e materna, e d'qualunque natura esso sia, non sarà in verun conto imputato nel Capitale contenuto nel presente atto, nè li quattro Fratelli potranno avere pretesa di sorte.

6.° Li quattro Fratelli acquistanti promettono di preservare il S.r Franc.o libero d'ogni molestia contro chiunque per causa degli agravj della Comune Facoltà coll'obbligazione d'ogni respettivo loro Bene solidariam.te

7.° Il S.r Francesco promette, e s'obbliga di mantenere sicura, e libera la sua porzione di facoltà sopra venduta d'ogni agravio, ed ipoteca contro chiunque per parte sua soltanto, e non altrimenti coll'obbligo d'ogni suo avere tanto mob. che immobile

8.° Tanto il S.r Franc.o, che li S.ri Giuse.e, Antonio, G. Batta, e Giovanni rinunciano ad ogni diritto di remizione, che per causa di lesione potessero avere sul prezzo della vendita fatta del S. Franco alli suoi Fratelli, ed all'incontro del valore delli Beni obbligati dalli acquistanti al S. Franco al caso, che si verificasse il spoglio delli med.mi per la mancanza del puntual pagamento, ed il S.r Franco trasferisce nelli acquistanti suoi Fratelli l'attual dominio, e proprietà della sopra venduta facoltà, ed accorda che possino far seguire l'intavolazione

Fatto, e pubblicato l'atto premesso da me Notajo alle suscitate parti, per intiero a chiara voce, ed

intelligibile), e dalle med.me ben inteso, fu anco
laudato in ogni sua parte, come sto, e giace in
questa R.a Città di Udine, Provincia del Friuli
nel Tinello in Sollaro contiguo alla Cucina delle
Case Dominicali di ragione del prenotato S.
Francesco Comello alla presenza del S.r Ant.o
del Sig.r Gio: Batta Cocciani di Cividale, e del
S. Andrea q.m S.r Raffaele Bassi di Udine testi
idonei, ed aventi li requisiti tutti dalla Legge
voluti come asseriscono le parti, e testimonj.
L'atto presente viene sottoscritto dalli Sig.ri
Franco, e Gius.e Comelli, dichiarando li Sig.ri
Ant.o Gio: Batta, e Giovanni anco Comelli d'es-
ser illeterati, e fanno in conferma il segno della
croce alla presenza di me Nod.o, e testi letto

Francesco Antonio q. Dom.co Comelli affermo
Giuseppe Comelli q. Domco aff.mo
Antonio Comello aff.mo +
Gio: Batta Comello aff.o +
Giovanni Comello aff.o +

Cocciani Ant.o ho scritti li nomi delli Sig.ri Antonio,
Gio: Batta, e Giovanni Comelli con ricercato dalli
stessi, per essere illeterati, e fui testimonio all'appo-
sizione del segno di croce delli med.mi aggiunto alle
rispettive loro sottoscrizioni.

Andrea Bassi fui testimonio come sopra

Giuseppe del defunto Giovanni del Torso
Pubblico Notajo residente in Udine

Udine li 25. Genn.° 1819.

Reg.to nel libro 5. Dio.e 2d.a f. 47. N.° 195, ed ha pagato ₰ 25:67. come da Boll.a N.° 483.

il Cons.e G. Candoni

Attesto io sottoscritto Not.o d'aver rogato l'atto premesso, e d'aver trascritta la presente Copia di prima edizione dalla matrice esistente ne' miei registri di propria mia mano, ed collazionata, ed autenticata coll'apposizione del segno del mio Tabellionato questo dì 27 Maggio 1819. e rilasciata al S.r Franc.o Comello

Giuseppe del defunto Giovanni del Bino
Nobile Notajo resid.te bisk. ecc.
Provincia del Friuli mpp.

Regno Lombardo Veneto — Provincia del Friuli

Udine li 7 Giugno 1819 / decinove

Li Sig.ri Girolamo, ed Antonio, fratelli Vanerio del fu Sig. Franco Possid.ti domiciliati in questa R. Città di Udine sono creditori del Sig. Francesco q. Domenico Cornelli domiciliato in questa stessa Città del Capitale di Venete £ 1240. eguali ad It.e £ 634:48. per forma della Carta obbligatoria, ossia Chirografo in data 21. Genn.o 1807. registrata li 23. detto col pagato diritto di £ 2:95. appar Bolla N.o 319. e sono pure creditori dallo stesso Sig.r Cornelli di Ital.e £ 383:04. per interessi decorsi nella ragione del 5 per % sopra il detto Capitale, e per rata di tempo sino a 6. Giug. and.te tutto fa Italiane £ 1017:52.

Erano li Sig.ri Fratelli Vanerio per chiamare in Giudizio il ridetto Sig.r Cornelli, onde renderlo obbligato al pagamento del premesso suo debito, ma interpositori presso li med.mi il Sig.r Giuseppe q.m Sig.r Francesco Cornazzai, li hanno pregati di voler per tratto di cuiberanza accordare allo stesso Cornelli un qualche ribasso sopra il d.to loro Credito, e di accettare ad estinzione del medesimo una corrispondente porzione del prefatto Capitale dovutogli dalli Sig.ri Giuseppe, Antonio, Gio: Batta, e Giovanni Cornelli di lui Fratelli Possidenti con domicilio nella Comune di Torlano in dipendenza al R.co Instr.o 15. Gennajo 1819. a rogito del Nod.o residente in Buonis Sig.r Giuseppe q. Gio. del fino Magistrato in Udine li 25. detto con £ 25:67. Boll. N.o 483. con cui esso Sig. Francesco Cornelli ha venduto alli sud.i suoi fratelli la quota di Facoltà a lui spettante per diritto Paterno, e Materno, e per qualunque altro diritto qual. ne fosse, pel Capitale di It.e £ 2700:00. pagabile da essi Fratelli nel termine di anni sette, spireranno li 15. Genn.o 1826. col relativo annuo pro nella ragione del 5. per %, e coll'abilità di estinguere il Capitale

anche in tre eguali rate di £ 900:00 per cadauna, avendoli
stessi Fratelli Comello a manutenzione tanto del detto Capitale,
come dei relativi interessi assoggettato a speciale ipoteca li seguen-
ti Beni cioè = Pezzo di Terra A. L. con Casa sopra coperta di
Coppi sito nel Territorio di Ramandolo denominato Braida di
Casa, conf.a a Lev.e parte con Strada pubb.ca, e parte con Beni
delli detti Fratelli Comello, mezzodì, Pon.e, a Tramont.a con li stessi
Comello, ~~[illegible]~~ quantità di Campi due circa descritto in Mappa
Censuaria alli N.i 1392. 1376. 1377. = Pezzo di Terra A. L. con
altra Casa sopra chiamato pure Braida di Casa in detto Ter-
ritorio di Ramandolo, conf.a a Lev.e Strada pubb.ca, mezzodì
la Fratt.a del SS.mo Sacramento di Nimis; Pon.e li detti
Fratelli Comello, Tramont.a Strada pubb.ca di quantità di C.i 3. circa
portante in Mappa Cens.a li N.i 1365. 1366. 1367. 1368.
1369. 1370 1371. 1372. 1373. 1374. 1375, colla condizione
espressa, che qualora non effettuassero li detti Fratelli
Comello la francazione del suddetto Capitale di £ 2700:-
entro il prefisso termine di anni sette, ovvero qualora
mancassero il puntuale pagamento delli frutti entro mesi
due dopo la scadenza di cadaun anno, fosse abilitato sin
per allora il predetto S.r Franc.o Comelli ad immettersi
al possesso delli Beni sopra specificati specialmente
ipotecati senza strepito et figura judicii nel qual
caso sarebbe salvo ad essi Fratelli Comello il patto di
recuperare per anni tre successivi; del che tutto fu
accordata l'intavolazione, come all'art.o 8.vo del motivato
Instr.o 15. Genn.o 1819.

Aderito avendo li Sig.ri Venerio, anche per secondare le
premure del S.r Cernazai alla premessa proposizione,
si diviene al presente Contratto, con cui

1.° Il S.r Antonio Venerio facendo anche per conto, e
nome, e qual Procuratore gen.le del S.r Girolamo suo
Fratello spontaneamente accorda al nominato S.r Francesco

Regno Lombardo Veneto — Provincia del Friuli

Udine li 7. Giugno 1819 / diecinove.

Li Sig.ri Girolamo, ed Antonio fratelli Venerio del fu Sig.r Francesco Possidenti domiciliati in questa Reg.a Città di Udine sono creditori del Sig.r Francesco q. Domenico Comelli domiciliato in questa stessa Città del Capitale di locali L 1240: — eguali ad It.e L 634: 48. per forma della Carta obbligatoria ossia Chirografo in data 21. Genn.o 1807. registrata li 25. detto col pagato diritto di L 12: 95 oppure Bollo N.o 542, e sono pure Creditori dello stesso Sig.r Comelli di It.e L 383: 04. per interessi decorsi nella ragione del 5 per % sopra il detto Capitale, e per rata di tempo fino a 6. Giugno cad.e tutto fa Italiane L 1017. 52.

Erano li Sig.ri fratelli Venerio per chiamare in Giudizio il ridetto Sig.r Comelli, onde renderlo obbligato al pagamento del premesso suo debito, ma interpostosi presso li med.mi il Sig.r Giuseppe q. Sig.r Francesco Carnazai, li ha pregati di voler per tratto di esuberanza accordare allo stesso Comelli un qualche ristrettto sopra il detto loro Credito, e di accettare ad estinzione del med.mo una corrispondente porzione del residuo Capitale dovutogli dalli Sig.ri Giuseppe, Antonio, Gio: Batta e Giovanni Comelli di lui fratelli Possidenti con domicilio nella Comune di Arzeno in dipendenza al suo Instro 15. Genn.o 1819. a rogito del Nod.o residente in Buarisf Sig.r Giuseppe q. Gio. del Vino Registrato in Udine li 25. detto con L 25: 67. Bollo N.o 483, con cui esso Sig.r Francesco Comelli ha venduto alli sud.ti suoi fratelli

la quota di facoltà a lui spettante per diritto Paterno, e materno, –
e per qualunque altro diritto quale rifuse un Capitale di It.
L 2700.00 pagabile da essi Fratelli nel termine di anni sette
spirabili li 15. Gennajo 1896. col relativo annuo frutto nella
ragione del 5. per %, e coll'abilità di estinguere il Capitale
anche in tre eguali rate di L 900.00 per cadauna, avendo li
stessi Fratelli Cornello a manutenzione tanto del detto Ca: 1
pitale, come dei relativi interessi assoggettato a speciale
ipoteca li seguenti Beni cioè = Pezzo di terra A. P. con Casa
sopra coperta di Coppi sito nel Territorio di Camandolo deno..
minato Braida di Casa, confina a Levante parte con Strada pubblica
e parte con Fondi delli detti Fratelli Cornello, mezzodì, Ponente e
Tramontana con li stessi Cornello della quantità di Campi due circa 2
descritto in Mappa Censuaria alli N.i 1362. 1376. 1377. – Pezzo
di terra A. P. con altra Casa sopra chiamato pure Braida
di Casa in detto Territorio di Camandolo, confina a Levante Strada
pubblica, mezzodì la Fattoria del Ven. Sacramento di Vimini,
Ponente li detti Fratelli Cornello, Tramontana Strada pubblica di quantità di Campi 3.
circa portante in Mappa Censuaria li N.i 1365. 1306. 1367. 1368
1369. 1370 1371. 1372. 1373 1374. 1375, colla condizione espres
sa, che qualora non effettuassero li detti Fratelli Cornello la
francazione del suddetto Capitale di L 2700:00 entro il
prefinito termine (di anni sette), ovvero qualora mancas-
sero al puntuale pagamento delli frutti entro mesi due
dopo la scadenza di cadaun anno, fosse abilitato ora
per allora il suddetto Sr Franco Cornelli ad immettersi
al possesso delli Beni sopra specificati specialmente
ipotecati sine strepitu et figura judicii, nel qual caso
sarebbe salvo ad essi Fratelli Cornello il patto di recupera
per anni tre successivi; del che tutto fu accordato

l'intavolazione, come all'art.o 8.vo del motivato Instr.o 15. Gennaro 1819.

Aderito avendo li Sig.ri Venerio, anche per secondare le premure del S.r Cernazai alla premessa proposizione, si diviene al presente Contratto, con cui

1.mo Il S.r Antonio Venerio facendo anche per conto, e nome, e qual Procuratore gen.le del S.r Girolamo suo fratello spontaneamente accorda al nominato S.r Franc.co Comelli un ribasso di It.e Lire cento diecisette C.i 52. ₤ 117:52 sopra il succennato complessivo loro Credito di ₤ 1017:52. che in tale modo viene ridotto a Lire novecento ₤ 900:00.

2.do Il ridetto S.r Francesco Comelli per se, ed Eredi suoi, cede, e rinunzia alli sullodati Sig.ri fratelli Venerio, accettando il pref.o Sig.r Antonio una equal somma Capit.e di ₤ 900:= dal corpo del surriferito Capitale di maggior somma costituito a carico delli summominati Sig.ri Giusep.e Antonio, Gio: Batta, e Giovanni q.m Domenico Comelli col citato Instr.o 15. Genn.o 1819. del quale il detto S.r Franco cedente consegna copia autentica al sud.o S.r Ant.o Venerio, e ciò col diritto di esigere dalli stessi fratelli Comelli l'annuo pro di It.e ₤ 45:00/quarantacinque corrispondente alla rinunziata porzione di Capitale, datando dal gio.o 6. Giugno cad.te sino a cui fu liquidata la rata di tempo sopra il Capitale dovuto alli Sig.ri Venerio dal S.r Francesco sud.to, e fino alla francazione della d.e ₤ 900:00, che dovrà esser fatta da essi Sig.ri fratelli Comelli a mani de med.mi Sig.ri Venerio sotto li patti, e condizioni tutte stipulate nel ricordato Instr.o 15 Genn.o 1819, in conseguenza di che il mentovato S.r Francesco Comelli investe, e surroga li Sig.ri Venerio Cessionarj in tutti li diritti a lui competenti per forma dell'Instr.o stesso

in confronto delli detti suoi Fratelli, e sopra li loro Beni relativam.te alla porzione di Capitale. ut sopra. cessa ad essi Sig.ri Venerio, e che potranno delli stessi in ogni tempo, e caso esercitarvi.

3.zo Accorda l'anzidetto Sr. Francesco Comelli alli Sig.ri Fratelli Venerio per la quota di Capitale ~~ut sopra~~ loro rinunziata e per li relativi interessi il subingresso nella sua ipoteca, e conseguente inscrizione contro li sud.ti suoi Fratelli Giuseppe Antonio, Gio: Batta, e Giovanni, ed autorizza li stessi Sig.ri Venerio a far inscrivere nell'Uffizio delle ipoteche questo loro subingresso per ogni effetto di ragione, e di Legge.

Il presente fatto in duplo, viene firmato dalle Parti alla presenza de' soggionti Testimonj

Comelli con ribasso di It.e £ 117:52 / lire cento diecisette C.mi 52. sopra il menzionato complessivo loro Credito di £ 1017:52, che in tale modo viene ridotto a lire novecento £ 900:00. —

2do Il ridetto Sr. Francesco Comelli, per se, ed Eredi sui, cede e rinunzia alli sullodati Sig.ri Fratelli Varesio, accettando il prefato Sr. Ant.o una egual somma Capitale di £ 900:— dal corpo del sunnissato Capitale di maggior somma costituito a carico delli summominati Sig.ri Giuse.e, Ant.o Gio: Batta, e Giovanni q. Domco Comelli col citato Istro 15. Genn.o 1819. del quale il detto Sr. Franco cedente consegna copia autentica al Sud.to Sr. Ant.o Varesio, e ciò col diritto di esigere dalli stessi fratelli Comelli l'annuo pro di It.e £ 45:00 / quarantacinque corrispondente alla rinunziata porzione di Capitale, datando dal gno 6. Giugno cad.te sino a cui fu liquidata la rata di tempo sopra il Capitale dovuto alli Sig.ri Varesio dal Sig.r Francesco Sud.to, e sino alla francazione della detta £ 900:00, che dovrà esser fatta da essi Sd.ti Fratelli Comelli a mani de med.mi Sig.ri Varesio sotto li patti, e condizioni tutte stipulate nel ricordato instromento 15. Gennajo 1819, in conseguenza di che il mentovato Sr. Franco Comelli investe, e surroga li Sd.ti Varesio Cessionarj in tutti li diritti a lui competenti per forma dell'Istro stesso in confronto delli detti suoi Fratelli, e sopra li loro Beni relativamente alla porzione di Capitale cat ante ceduto ad essi Sig.i Varesio e che potranno delli stessi in ogni tempo, e caso esercitarsi.

3zo Accorda l'anzidetto Sr. Franco Comelli alli Sig.ri Fratelli Varesio per la quota di Capitale cat ante loro rinunziata e per li relativi interessi il subingresso nella sua ipoteca, e conseguente inscrizione contro li Sud.ti suoi Fratelli

Giuseppe, Antonio, Gio: Batta, e Giovanni, ed autorizza li stessi Sig.i Venanzio a far inserire nell'Uffizio delle Ipoteche questo loro subingresso per ogni effetto di ragione, e di Legge.

Il presente fatto in duplo, viene firmato dalle Parti alla presenza de' soggiunti Testimonj.

In Nome di sua Maestà L'Imperatore d'Austria Francesco Primo Re d'Ungheria, Boemia &c.

Regno Lombardo Veneto

630. Giorno di Venerdì quindici 15. Gennajo mille otto cento dieci nove 1819
Regnando Francesco Primo Imperatore, e Re.

Costituiti personalmente avanti di me sottoscritto Pub.co Notajo residente nella Comune di Pozzuolo Provincia del Friuli munito di Patente 4. Novembre 1818 N.o 2 rilasciata dalla Deputazione Comunale di Biterio, ed alla presenza delli qui sotto nominati e firmati due testimonj il Sig.r Francesco q.m Domenico Comello domiciliato in Udine, Li Sig.ri Giuseppe, Antonio, Gio: B.a e Giovanni q.m detto Domenico Comello, e fratelli respettivamente del precitato Sig.r Francesco domiciliati in Torlano, quali tutti qui presenti facienti per loro ed Eredi Comuni loro stabiliscono e convengono come in appresso, e tutte le succitate parti sono a me Notajo ben cognite, e cerzionate.

Primo il succitato Sig.r Francesco Comello per se ed Eredi suoi, dà, cede, vende e rinuncia alli sopradetti suoi fratelli Sig.ri Giuseppe, Antonio, Gio: Battista e Giovanni accettanti e riceventi l'intiera porzione di facoltà aspettante al suriferito Sig.r Francesco lasciato tanto dal sudetto q.m Domenico, che da Donna Luigia jugali Comello loro Genitore, non che di quanto gli potesse aspettare di acquisti fatti senza il nome delli Genitori stessi, e di qualunque natura essi siano, ed inerenti alla Famiglia Comello di Torlano veruna cosa eccettuata, o berclusa ed ovunque posta per il convenuto Capitale tra le antecitate parti di lire tre mille sei cento - L 3600 - - Italiane.

2do Li succitati quattro fratelli Sig.ri Giuseppe, Antonio, Gio: Batta e Giovanni s'obbligano solidariamente di scontare il Capitale sopra espresso nel seguente modo, cioè lire trecento - L 300 - saranno esborsate entro il termine di giorni cinque - 5 - prossimi venturi = lire sei cento - L 600 - - entro la prossima ventura Quaresima, e la rimanente summa di lire due mille sette cento - L 2700 : - entro il termine d'anni sette pur prossimi venturi che restano abilitati ad effettuarlo in tre 3. uguali ratte con monetta sonante, ed al corso Plateale, che non sia prescritta o prossima a prescriversi per cessazione di corso o di minorazione di valore ben inteso che sopra quest' ultima somma saranno tenuti li acquistanti a contribuire li annui frutti legali sotto il giorno d'oggi da incominciarsi l'anno prossimo vent.o e così d'anno in anno sino alla francazione in ragione dell 5 per % che s'intenderà ribassato a scaletta a proporzione delle ratte, che saranno francate, obbligando li precitati Sig.ri acquistanti a manutenzione del predetto Capitale un pezzo di terreno arrativo piantato con Casa sopra copperta di coppi situato nel Circondario di Romandolo denominato la Braida di Casa, confina a levante parte con strada pub.ca e parte con fondi di questa ragione, a mezzo dì, ponente, e Tramontana parimenti questa ragione salvis di campi due - 2. circa in mappa censuaria al N.o 1362 - 1376 e 1377. ed un pezzo di terreno arrativo piantato con altra Casa in esso fondo chiamata pure Braida di Casa in pertinenze stesse confina a levante strada pub.ca a mezzo dì fondi di ragione del SS.mo Sacramento di Nimis a ponente questa ragione, ed a Tramontana strada pubblica di quantità di campi tre 3. circa dal N.o 1365, 1375 sino oltre la generalità d'ogni altro loro avere colla espressa condizione tra le antecitate parti convenuta che non effettuando li acquistanti la francazione del Capitale delle predette lire due mille settecento - L 2700 : - entro il termine fissato di anni sette - 7. prossimi venturi, o mancando al puntual pagamento delli frutti entro mesi due - 2. doppo la scadenza di cadaun anno, resti abilitato ora per allora il Sig.r Francesco a poter passar al

al possesso delli Beni sopra obbligati in specie sine strepitu, et figura Judicij il che viene assentito dalli acquistanti stessi.

3.º Il Sig.r Francesco, al caso che verificasse il possesso delli suddetti beni in specie obbligati per il difetto sopra supposti degli acquirenti, accorda, ed accende che li precitati quattro fratelli possino redimere li Beni stessi previo l'esborso del Capitale, di cui fossero in difetto con quanto d'accessorio entro anni tre - 3. successivi.

4.º Tutto ciò ch'è stato acquistato dal Sig.r Francesco col proprio di lui nome, s'intenderà di sua special proprietà senza veruna ingerenza per parte degli altri quattro fratelli.

5.º Ciò che per avventura il Sig.r Francesco avesse conseguito prima d'ora della facoltà di ragione paterna e materna, e di qualunque natura esso sia, non sarà in verun conto imputato nel capitale contenuto nel presente atto, nè li quattro fratelli potranno avere pretesa di sorte.

6.to Li quattro fratelli acquistanti promettono di preservar il Sig.r Francesco libero d'ogni molestia contro chiunque per causa delli agravj della Comune facoltà sott'obbligazione d'ogni respettivo loro Bene solidariamente.

7.mo Il Sig.r Gradio promette, e s'obbliga di mantener sicura, e libera la sua porzione di facoltà sopra venduta d'ogni agravio, ed ipoteca contro chiunque per parte sua soltanto, e non altrimenti sott'obbligo d'ogni suo avere tanto mobile, che immobile.

8.º Tanto il Sig.r Francesco, che li Sig.ri Giuseppe, Antonio, Gio: B.a e Giovanni renunciano ad ogni diritto di rescizione che per causa di lesione potessero avere sul prezzo della vendita fatta dal Sig.r Francesco alli suoi fratelli, ed all'incontro del valore delli Beni obbligati dalli acquistanti al Sig.r Francesco al caso, che si verificasse il spoglio delli medesimi per la mancanza del puntual pagamento, ed il Sig.r Francesco trasferisce nelli acquistanti suoi fratelli l'attual dominio, e proprietà della sopra venduta facoltà, ed accorda che possino far seguire l'intavolazione.

Fatto e pubblicato l'atto premesso da me Notajo alle suecitate parti per intiero a chiara voce, ed intelligibile, e dalle medesime ben inteso fu anco laudato in ogni sua parte come stà, e giace in questa Reggia Città d'Udine, Provincia del Friuli, nel Tinello in Sollaro contiguo alla Cucina delle Case Dominicali di ragione del precitato Sig.r Francesco Comello alla presenza del Sig.r Antonio del Sig.r Gio: Batta Coceani di Cividale, e del Sig.r Andrea q.m Sig.r Raffaele Bassi d'Udine, Testimonj idonei, ed aventi li requisiti tutti dalla Legge voluti come asseriscono le parti, e Testimonj. L'atto presente viene sottoscritto dalli Sig.ri Francesco e Giuseppe Comelli, dichiarando li Sig.ri Antonio Gio: B.a e Giovanni anco Comelli d'esser illeterati, e fanno in conferma il segno della croce alla presenza di me Notajo, e Testimonj Sottoscritti

Francesc'Antonio q.m Domenico Cometti affermo
Giuseppe Cometti q.m Domenico affermo
Antonio Cometto affermo +
Gio: Battista Cometto aff.o +
Giovanni Cometto aff.o +

Loccari Antonio hò scritti li nomi de'li Sig.ri Antonio, Gio. Batta, e Giovanni Cometti così ricercato dalli stessi per essere illeterati, e fui testimonio all'apposizione del segno di croce dalli medesimi aggiunto alle rispettive loro sottoscrizione.

Andrea Bassi fui testimonio come sopra
Giuseppe del Defunto Giovanni del Bino Pub.co Notajo residente in Buerijs

Udine li 25. Gennaro 1819

Reg.to nel Libro 5. Priv.e 2do f.o 47. N.o 195, ed ha pagato lire. L 25:62 come da Bolletta N.o 483.

Il Conv.e B. Cantoni

Attesto io sottoscritto Notajo d'aver rogato l'atto premesso, e d'aver trascritta la presente copia di prima edizione dalla matrice esistente ne' miei Registri di proprio mia mano, indi collezionata, ed autenticata coll'apposizione del segno del mio Tabellionato questo dì 27. Marzo 1819, e rilasciata al Sig.r Franco Cometto.

Giuseppe del Defunto Giovanni del Bino Pub.co Notajo residente in Buerijs
Provincia del Friuli mpp.a

Processo contro la Sig.ra Francesca nata Antenori
ved.a del fu Carlo Alacogna

N.o 791

CEN. 75

Nella causa vertente tra li fratelli Girolamo ed Antonio Venerio attori rappresentati dal Sad.re Bonfini e Francesca nata Antonini ved.a del fu Carlo Blasogna R.ea rappresentata dal Sad.re Ceteri in punto di pagamento di It.e £ 569:97. per residui affitti non pagati dipendentemente dalla locazione primo aprile 1814 e come nella Petizione 4 agosto 1817 N.o 11333. introdotti gl'Attori 3 Febbrajo 1819 in absenza della R.ea in difetto di duplica.

Questo I.R. Tribunale Provinciale à giudicato e pronunziato, giudica e pronunzia esser tenuta Francesca nata Antonini vedova del fu Carlo Blasogna a pagare entro giorni 14 agli Attori Girolamo ed Antonio Venerio Italiane £ 569:97. di residui affitti non pagati e dipendenti dalla locazione primo aprile 1814 come dal Contonelli All.o sub B., nonchè Italiane £ 40:64 di spese giudiziali così moderate, e condannata inoltre al pagamento della relativa tassa di questa sentenza.

Orefici Pres.

Dall'I.R. Tribunale Provinciale
Udine 11 Maggio 1819.
Batta Armellini A.o di L.

al Bonfini Sad Venerio.

4

13. Lug.o 1617.
Fatta la presente scritt.a
alli 13. d.o Banfini e d'altra
simile all.e Sig.i Offeri
F. Sorta v.ro

J. Sorrieu

Lecture

Venise

Blagoye

Al Cesareo Reg.º Trib. Civ.e e Criminale
di Prima instanza residente in Udine

Con Scrittura di semplice Locazione primo Aprile 1814.
A. debitamente registrata sub. A. li Sig.ri Girolamo, ed Antonio Fralli Somario possidenti domiciliati in Udine hanno dato ad affitto semplice alla Sig.ra Francesca in nata Antenorea moglie rel.a del q.m Sr Carlo Blasogna d'Udine con la Pieggiaria principale, e solidaria del Nob. Sig. Vincenzo Agricola d'Udine una di loro Casa in Udine descritta nella Locazione stessa in detto A. per l'annuo affitto di It.e L 450:00. pagabili di trimestre in trimestre anticipato principiando col pagamento di It.e L 112:50. per il primo trimestre nel giorno primo Gennaro 1814, e così in seguito di tremestre, in tremestre per anni cinque fino al suo termine ultimo Decembre 1818.
Per il fatto essa Sig.ra Francesca va debitrice di residui affitti non pagati, per la somma di It.e L 569:97.
B. come dal conto sub. B.
Quindi è che detti Sig.ri Girolamo, ed Antonio Fralli Somario instano mediante il di loro Procuratore come da Procura sub C, che sia sentenziata e condannata la md.a Sig.ra Francesca nata Antenorea moglie rel.a del q.m Sig.r Carlo Blasogna di Professione Caffettiere domiciliati in Udine a dover pagare alli md.i Sig.i Girolamo ed Ant.o Fralli Somario le md.e It.e 569:97. residue d'affitti non pagati come sopra, e ciò senza minimo pregiudizio, e con amplissima riserva di tutte le azioni, e ragioni in qualunque modo, e tempo ...

Gi. Bonini

Sentenza

Venenio
C.
Blasogna

competenti a detti Ill.mi Fratelli Venenio anche contro il sud.to Nob: Sig.r Vincenzo Agricola costituito in d.ta Locazione pieggio solidario, e principal pagatore del sud.to affitto, e come nella medesima, e che sia condannata la sud.ta Ill.ma Francesca B.na C. al pagamento delle spese.

A.

Dipartimento di Passariano.

Comune di Udine li primo (1) Aprile 1814.

Con la presente privata Scrittura di semplice Locazione si dichiara qualmente li Sig.ri Girolamo, ed Ant.o Fratelli q.m Franco Venerio di questa Comune danno, cedono, ed in ragion di semplice affitto concedono per anni cinque incominciati il giorno primo Gennajo 1814, e termineranno ultimo Xbre 1818. mille ottocento diciotto Alla Sig.ra Francesca Antenorea q.m Andrea moglie rel.a del Sig.r Carlo Blasogna di questa Comune di proffessione Caffettiere qui presente accettante, ed in ragion di semplice affitto per detto tempo ricevente.

Una Casa di detti Sig.ri Venerio situata nella Piazza Contarena, o del Vino in questa Comune segnata col N.o 449. quale p. innanzi veniva condotta a titolo di semplice affittanza dal Sig.r Antonio Collotti per Locazione 5. 7mbre 1808, ec.

Ciò fanno essi Sig.ri Venerio, ed hanno fatto perchè all'incontro la predetta Sig.ra Francesca Antenorea Blasogna si è obbligata, e si obbliga pagare annualmente di affitto semplice Italiane £ 450.00. lire quattrocento e cinquanta di Trimestre in trimestre anticipato principiando col pagamento di It.e £ 112:50. lire cento dodici C.mi cinquanta per il primo trimestre nel g.no primo Gennajo 1814, e così in seguito di trimestre in

trimestre sempre anticipato, ed innoltre promette, ed s'obbliga la d.ta sola Antenorea Blasogna di non peggiorare la Casa stessa, ma anzi di conservarla ad uso di buona, e diligente affittuale nello stato, e Grado che fu fatto d'accordo rilevare col mezzo del Pub.co Perito Sig.r Ornalvo Colombà in data 17. Febb.o 1814, e di cui ne fu data copia alla sud.a Sig.ra Blasogna quale deve servire di scorta p l'opportuno riscontro al caso del miglioramento della presente Locazione, restando alla sud.a proibito di fare alcun miglioramento, ed al caso che per suo comodo ne facesse non verà questo dalli d.ti Locatori in alcun modo bonifficato.

Le spese di registro per la presente verranno portate una mittà dalli d.ti Locatori, e l'altra mità dalla med.ma Sig.ra Antenorea Blasogna.

Resta espressamente proibito alla med.ma Sig.ra il subbaffittare la casa sud.tta, o parte di essa senza prima ottenere una espressa licenza dalli d.ti Locatori.

Terminato il Quinquennio suonominato progredirà in seguito la Locazione presente soltanto d'anno in anno sino a rinuncia o commiato.

Ed a maggior cauzione delli detti d.ti Venerio Locatori qui presente il S.r Vincenzo q.m Giulio Agricola

di questa med.ma Comune profondente si è volontariamente costituito, e si costituisce Pieggio Solidario, e principal pagadore del pred.to affitto ne modi stabiliti, e manutentore, e garante per gli obblighi fatti dalla stessa Sig.ra Francesca Antenorea Blasogna assunti colla presente Locazione, e ciò per tutto il tempo, che durerà la Locazione med.ma ogni eccezione remossa —

Tanto resta dalle parti sud.te convenuto, ed accordato promettendo una inviolabile osservanza per quanto a cadauna di esse incombe sotto obbligazione di ciascun loro Avere in piena forma; ed a totale validità si sono di proprio pugno sottoscritte alla presenza de' soggiunti Testimonj, e della presente sono fatti tre Originali uno per li Sig.ri Venerio, l'altro per la Sig.ra Antenorea Blasogna, ed il terzo per il Sr. Agricola quali ad ogni uno furono consegnati —

Girolamo Venerio
Antonio Venerio
Francesca Antenorea Blasogna
Vincenzo Agricola Pieggio
Alfonso Franceschinis Can.o fui Test.e alle sud.e sottoscr.
Giovanni di Luca fui Test.o alle sud.e sottoscrizioni

A.

Udine li 4. Agosto 1817.

Reg.to al lib.o 9 fog.o 67. Seg.e II. N.o 300, e pago lire undeci Cent.mi ventiquattro Come da Boll.a N.o 7456.

Il Cons.re
B. Cantoni

18

18

18

18

×a B.

CEN. 25

La Sigra Francesca nata Antonorea moglie relta del qm Sigr Carlo Blasogna di questa Regia Città con la pieggiaria principale, e solidaria del Nob Sigr Vincenzo Agricola di Udine
Deve Dare
Per li seguenti affitti di Casa in dipendenza alla Locazion primo Aprile 1814. come segue

1814.	Primo Gennajo Per primo Trimestre anticipato comincia oggi — —	£ 112.50.
	Primo Aprile Per secondo Trimestre anticipato	„ 112.50.
	Primo Luglio Per terzo Trimestre	„ 112.50.
	Primo Ottobre Per quarto Trimestre —	„ 112.50.
1815.	Primo Gennaro Per primo Trimestre	„ 112.50
	Primo Aprile Per secondo Trimestre — —	„ 112.50
	Primo Luglio Per terzo Trimestre	„ 112.50.
	Primo Ottobre Per quarto Trimestre	„ 112.50.
1816.	Primo Gennajo Per primo Trimestre	„ 112.50.
	Primo Aprile Per secondo Trimestre —	„ 112.50
	Primo Luglio Per terzo Trimestre	„ 112.50
	Primo Ottobre Per quarto Trimestre	„ 112.50.
1817.	Primo Gennajo Per primo Trimestre	„ 112.50
	Primo Aprile Per secondo Trimestre —	„ 112.50
	Primo Luglio Per terzo Trimestre	„ 112.50
	Dire Summa	£ 1687.50.

Pago

Riporto l'altroscritto Dare di . . . ₤ 1687.50.

La Dunetta Anderinovea Blasogna deve Avere
Per pagamenti fatti in conto come segue.

1814. 2 Marzo Per contatici a saldo dell'Anno d'affitto di Casa comminciato il giorno Gennajo prossimo passato	— ₤	112.50.
7. Maggio Per contatici	— „	112.50
30. Luglio Per contatici	— „	112.50
28. Ditto Per simili a conto	— „	50.00
1815. 2. Gennajo Per simili	— „	62.50.
23. Maggio Per contatici li 12 cad.e	„	24.36.
Simili li 19 cad.e	„	49.00.
9. Agosto Per pagatoci in conto Formento St.a 7:5½ a ₤ 21.49	— „	170.13.
24. Dec.e Per contatici conto affitto	„	50.00.
1816. 30 Aprile Per contatici conto affitto	„	100.00.
17. Agosto Per contatici	„	75.54.
1817. 31 Gennajo Per contatici	„	125.00.
30. Maggio Per contatici	— „	73.50

Avere Summa ₤ : „ 1117.53.

Resta debitrice la Dunetta Sig.ra Anderinovea Blasogna di — — — ₤ 569.97.

Girolamo, ed Ant.o Fratelli [illegible]

Udine li 5 agosto 1817

[illegible] 118 del Prot. affari Civili [illegible]

[illegible]

C.

Con la presente Carta di Procura nominiamo noi sottoscritti per noi, ed Eredi, e colla facoltà di sostituire in nostro legittimo Procuratore ad Lites nelle Cause tutte si attive, che passive incoate, e da incoarsi avanti qualunque Giudice di Pace, Corte di Giustizia, Appello, Revisione, Cassazione, ed ove occoresse contro qual si sia persona il Sig.r Carl'Antonio Confini di Udine acciò ci rapresenti in Giudizio ci difenda, e faccia tutto ciò, che egli crederà spediente all'effetto delle nostre ragioni con facoltà di far Convenzioni giudiciali Conciliazioni, ed atti volontarj, promettendo di aver il di Lui opperato per fermo, rato, e grato in fede di che abbiamo firmata la presente di proprio pugno alla presenza de' sottoscritti testimonj

Udine li 31. Decembre 1807.

Girolamo Venerio
Antonio Venerio

Gio: Batta d'Odorico fui presente Test.o alle premesse sottoscr.
Gio: Batta Casolotti fui presente Test.o alle premesse sottoscr.

Adi 2 Gennajo 1808: Udine

Reg.o in Lib.o del Reg.o Reg.e V. al f.o due al N.o 1, e pagato il diritto in lire venti fanno It.e £ 15.37. come da Bolla N.o 4. del giorno suddetto Il Cons.e [illegible] Cantoni

Adi due detto Prot.o

C.

i fe
rto
a fare
re
ve=
rdere
lubri

11333 Bonfini

S'intimi personalmente alla R.C. cogl'allegati per la risposta entro giorni 30.

Udine li 12 agosto 1817
Ferrandi [illegible]

N. 8316

Tassa L. - .26

[illegible]

[illegible] 18.7
[illegible]
alla S.a Francesca Antenono, in persona
[illegible]

L

All Cesareo R.o Tribunal Civ.e e Crim.e di Prima Istanza resi=dente in Udine

Petizione

delli Sig.ri Girolamo, ed Ant.o Fratelli Venerio possidenti domiciliati in Udine rappresentati dal sotto scritto di loro proc.e, e Sost.e Sr. Carl'Antonio Bonfini patentato con Patente N.o 15 avuta dal Sr. Podestà d'Udine li 20 lug.o 1816.

Contro

La Sra. Francesca nata Antenorea moglie sala del qm. Sr. Carlo Blasoni di professione Cassatiora domiciliata in Udine

In punto

di pagamento di It.e L. 563.94 residue di affitti non pagati dipendenti da Locazione primo Aprile 1814, debitamente registrato, e ciò senza pregiudizio, e con riserva d'ogni azione competente anche contro il pieggio solidario e principale Nob. Sr. Vincenzo Agricola, e mere ut intus

Con alli sub. A B e C tenoris

Car.l'Antonio Bonfini Proc.r [illegible] e [illegible] [illegible]

Sr. [illegible]
[illegible]

I

11333 @ 8. Ag.to 1817 [illegible]

N. 175

Cen. 15

Francesca Antenoro Blasogna impetita davanti quest' I. R.
Tribunale dalli Sig.ri Girolamo, ed Antonio Fratelli Ve-
nerio con Petizione 8. Agosto decorso N. 15333. in punto
di pagamento di trascorsi affitti, ha delle contestazioni da fare
in tal rapporto. Quindi non avendo potuto ancora unire
li relativi Documenti, è costretta domandare, come rive=
rentemente domanda una proroga di giorni 30. a rispondere
N. 1. a detta Petizione. Al quale effetto produce sub N.ro 1 Rubri-
N. 2 ca, ed attergato Decreto della Petizione, e sub N.ro 2 [illegible]

N.° 11333.

S'intimi personalmente alla R. C. cogli allegati per la risposta entro giorni 30.

Udine li 12. Ag.° 1817.

Gerardi [illegible]

Oggi 23. Ag.° 1817.

Int.° il Duplo alla S.a Francesca Antonocci con li allegati in persona

Pizzamiglio [illegible]

Cen: 15

T.l° S.

Petizione

Delli S.ri Girolamo, ed Antonio Fratelli Venerio, possidenti domiciliati in Udine, rappresentati dal sottoscritto

C.

La Signora Francesca nata Antonocci ved. relitta del q.m Sig.r Carlo Blasoni, di professione Caffettiera domiciliata in Udine

in punto

Di pagamento d'It.e £ 569.97. residue di affitti non pagati dipendenti da Locazione 5. Ap.le 1814. debitamente registrata, e ciò senza pregiudizio e con riserva d'ogni azione competente anche contro il piezzio solidario, e principale Nob. Sig. Vincenzo Agricola, e spese ut intus

Con all.ti sub. 1. 2. e C. 29

Carl' Antonio Perfetti [illegible] e Proc.re patentato come sopra

11333. C. 8 Agosto 1817.

Regno Lombardo Veneto Provincia del Friuli

Udine li 28. Settembre 1817.

Io sottoscritta per me, ed Eredi miei, e con facoltà di sostituire nomino in mio Procuratore speciale il Sig. Antonio Storelli Patr. in Udine acciochè vaglia rappresentarmi tanto in Pma. Istanza, quanto, occorrendo, in Appello, e Revisione nella Causa contro di me promossa dalli Sri. Girolamo, ed Antonio Fratelli Venerio con loro Petizione prodotta a quest. I. R. Tribunale di Pma. Istanza li 8 Agosto decorso sotto il N. 11333. in punto di pagamento di f 569.97. di residui affitti, ed ivi fare quanto a salvezza delle mie eccezioni credesse opportuno di fare nella Causa stessa. Prometto di aver per valido ogni di lui operato nel proposito anche mediante sostituti. in fed.

Francesca Antenori

Giuseppe Clain fui presente testimonio

Costantino di Fagagna Testimonio

Udine li 29. Settembre 1817.

Regto. al N. 883 del Prot. affari Civili [illegible]

Spangaro [illegible]

14301. Borfini

S'intimi per la traddiliq ragione entro tre giorni colla comminatoria della tacita adesione alla dimanda proroga.

Ud. li 11 8bre 1817

Pres. Rizzardi Vice Pres.

oggi 12: 8bre 1817
int. al S. Borfini Pro:
curatore
Pizzamiglio U.

All'I. R. Tribunale di Prima Istanza Civile, e Criminale del Friuli in Udine.

Istanza

Della Sig.ra Francesca nata Antonenovo Moglie relitta del qm Sig: Carlo Blasogna, Caffettiera domiciliata in questa R. Città di Udine, rappresentata dal sottoscritto Patr.e di Lei Proc.

C.

Li Sig.ri Girolamo, ed Antonio Fratelli Venerio possidenti, domiciliati nella sud. R. Città, rappresentati dal Pat.e loro Sig. Borfini.

sopra la Petizione di essi Sig.ri Venerio 8 agosto 1817 N. 11333.

in punto

Di pagamento di £ 569: 97. residuo di affitti.

implora

Che per li entro indicati motivi Le sia concessa una proroga di giorni 30. a produrre la Risposta a d.a Petizione

allegato sub A. ... procura ...

Da intimarsi

Antonio Storelli Patr.e Pr.

14301 – li 30 7bre 1817 – pres.

cen:15

La Petizione delli Sri Girolamo, ed Antonio Fratelli Ve=
nerio 4. Agosto 1817. N. 11333 per pagamento di £569:97.
residue di affitti è basata ad una Locazione 31 Sett.e 1814.

Questa Locazione però, comunque apparisca firmata dalla R.C.,
essa non fece altro che prestare il di lei nome, e li Sri
Attori accordarono per il fatto l'affittanza ai Nobili Sri
componenti la Società del Casino di Compagnia.

Per restar pienamente convinti di questa fondamental verità,
basterà ricordare, che prima di tal Locazione, la Bottega
che ora serve per detto Casino, era affittata ad un Calzo=
lajo che in essa travagliava del suo mestiere.

Furono detti Nobili Sri, che desiderando di averla, mandarono
un loro socio, qual persona attinente della Famiglia Ve=
nerio a stimolarla, che volesse compiacersi di congedare il
Calzolajo per affittare la Bottega ad essi.

Condiscesero li Sri Venerio, e non restava, che di stipulare la
Locazione.

Siccome però, se questa avesse dovuto farsi a nome dei Soci,
avrebbe cagionato disturbi, e sprolunghi ad ambe le Parti
attesa la difficoltà di unirli tutti per l'apposizione delle
singole loro firme rispettive, così, per facilitare la cosa,
fu preso il partito di fare la Locazione a nome della R.C.
e per garantire tanto li Sri Locatori, che una tal Loca=
zione non sarebbe avventurata alla persona di essa R.C.,
ma li obbligati sarebbero li associati, e per assicurare anche
la R.C. che dessa non sarebbe esposta a veruna molestia,

fecero

fecero costituire uno di essi in Pieggio solidario, e rilasciarono una separata Carta alla stessa R.C. con cui si obbligarono di passarli un'annua corrisponsione corrispondente a detto affitto.

Questi fatti che sono notorj, non potranno al certo venir negati dall'onestà dei Sti Attori.

Se dunque li obbligati sono li socj, e non la R.C., sembra, che li impetiti avessero dovuto essere i socj, e per questo motivo, che debba dichiararsi l'inadmissibilità, od in ogni evento la rejezione della Petizione.

Un tale Giudizio, consono all'equità, ed alla ragione, con fondamento confida la R.C. che verrà emanato.

Ad ogni modo, se la maturità di quest'I.R. Tribunale non credesse di poter admettere un tal punto, non può essa avere alcun dubbio di non ottenere almeno una congrua dilazione necessaria per poter esiggere la pattuita corrisponsione, e con questa pagare l'affitto.

Per le esposte cose, non può non riconoscersi di tutta giustizia una tal dilazione. Pure, affinchè il Tribunale possa maggiormente riconoscere, che la povera R.C. è sempre più meritevole di un tal suffragio, si fa essa riverentemente ad esporre, di aver dal canto suo usate tutte le possibili sollecitudini per mettersi in istato di poter pagare l'affitto mediante il conseguimento della a Lei dovuta corrisponsione, ma che ancora non ha potuto ottenerne l'effetto, che per altro lo spera.

Se le Carte che concernono l'obbligazione dei Sti Associati

non

non fossero passate nelle mani d'autorevolissimo Personaggio, che per tratto di singolar bontà, si è degnato d'interporre la sua validissima mediazione per ridurre al dovere li stessi associati; mediazione nella quale la R. C. pienamente confida, un vasto campo avrebbe dessa di dimostrare quanto il di lei animo sia contrario dallo spirito di stanchezzio, e quanto sia compatibile, e meritevole di suffragio nel modo di pagamento degli scaduti affitti.

Implora dunque, che venghi dichiarata l'inadmissibilità, od in ogni evento la reggezione della Petizione, Quindi ad ogni modo, che il Tribunale voglia suffragarla d'una dilazione congrua a pagare la summa libellata.

310. Bonfini

[illegible]

oggi 2.^m^ Xbre 1817

[illegible] Bonfini [illegible]

Pizzamiglio [illegible]

III

Al Cesareo R.^o^ Tribunale di Prima Istanza del Friuli in Udine

Risposta

Della Sig.^a^ Francesca nata Amorevoro Moglie del Sig. Carlo Blasogna, di professione Caffettiera, domiciliata nella R.^a^ Città di Udine, rappresentata dal sott.^o^ Avv.^o^ e di Lei Procurat.^e^ in forza di Procura prodotta con Istanza 30. Sett.^e^ 1817 N.º 14301.

C.

Li Sig.^ri^ Gerolamo, ed Antonio Fratelli Venerio, possidenti, domiciliati nella sudetta R.^a^ Città, rappresentati dal Avv.^to^ Sig.^r^ Bonfini

in punto

Di pagamento di £ 569:70. residuo di affitti dipendentemente da Locazione 1.º Ap.^le^ 1814.

pronosto con Pet.^e^ 8. Agosto 1817. N.º 333.

domanda

Che venghi dichiarata l'inadmissibilità, ed in ogni evento la rejezione di detta Pet.^e^, ed in ogni caso una congrua dilazione a pagare la summa libellata.

Anto Morelli Avv.^o^ P.^e^

16440 a 15. 9bre 1817. [illegible]

All'Cesareo R.° Trib. Civile e Criminale di Prima Istanza residente in Udine

Cen: 13

A fronte della istanza delli Sig.ri Girolamo, ed Ant.o fratelli Zanerio contenuta nella di loro Petizione N.° 11333 - 8 Agosto 1817 in punto di pagamento di It.e £ 569.97, resone d'affitti non pagati dipendenti dal documento incontendibile della Locazione primo Aprile 1814 in A e relativo Conto in B la R.a Convenuta Sig.ra Francesca nata Dubenossa moglie del q.m Sig. Carlo Blasoyna non avendo potuto contendere la realtà della Locazione nè la verità del Conto, nè la realtà del Credito delli Sig.ri Zanerio si è con la di Lei Risposta N.° 16340 - 15 Ottobre 1817 intimata li 3. Decembre 1817, appigliata in contradizione d'eccezione a pretesti li più convinti, e ridicoli di cui li Attori Zanerio si danno carico d'incontrare.

Il primo pretesto si è quello, che la Locazione sud.ta benché apparisca da essa firmata essa non fece altro, che prestare il di Lei nome, e che li Attori accordarono per il fatto l'affittanza ai Nob. Sig.ri componenti la società del Casino di compagnia pretendendo di recitar per prova il fatto che prima di tal Locazione la Bottega che ora serve per detto Casino era affittata ad un Calzolajo che in essa travagliava del suo mestiere ed il fatto, che detti Nobb. Sig.ri componenti della società desiderando d'averla, mancavano di un loro socio qual Persona attinente alla famiglia Zanerio a stimolarla, che volesse compiacersi di congedare il Calzolajo e di affittare la Bottega ad essi, e che quindi per evitare giravolunghi fu preso il partito di fare la Locazione a nome della R.a C.ta, e che perciò per garantire li Sig.ri Zanerio Locatori, e la R.ea Convenuta, che non sarebbe esposta a molestia fecero costituir pieggio uno d'essi, e rilasciarono una separata Carta alla stessa R.ea Con.ta con cui si obbligavano di pagarli l'annua corrisponsione corrispondente a d.to affitto concludendo la R.a Convenuta da ciò che sembra che avessero dovuto esser impetiti li socij, e quindi sostiene in questa prima parte la inadmissibilità, o la rejezione della sud.ta Petizione.

Al concludere che sembra, che dovessero chiamarsi in Giudizio i socij basta per conoscere la diffidenza della R.ea Convenuta nella sud.ta di Lei risposta

e questa sua diffidanza è ben dovuta in faccia al fatto di verità, poiché la Locazione è firmata dalla S.ª C.ª come si conferma nella sua risposta dunque essa e non altri è la affittuala, ossia inquilina della Bottega compresa nella Locazione stessa, e li Sig.ri Vanerio perciò hanno diritto verso la med.ª di riscuotere li relativi affitti.
che per prima di d.ta Locazione fosse nella Bottega un Calzolajo questo fatto è inconcludente
che li componenti il Cassino avessero mandato un socio per prevenire, che fosse congedato il Calzolajo per affittarla ad essi, questi fatti pure sono inconcludenti quanto sta la Locazione al nome di d.ta Mad.ª Conveniuta, e non d'altri, né l'essere scritto pleggio uno de' soci, forma la prova, che sia la Locazione fatta alli Socij di d.to Cassino, mentre detto Pleggio Nob: Sig.r Vincenzo Agricola non è neppur accennato nella figura di Socio in d.ta Locazione, venendo poi inoltre negato espressamente, che abbiano mai concertato Di: Ill.mi Vanerio d'affittare d.ta Bottega alli componenti detto Cassino, ma solamente alla S.ª C.ª con la pleggiaria di d.to Sig.r Agricola come sta scritto in d.ta Locazione né mai si fece parola né fu intenzione d'affittarla alli componenti detto Cassino
il fatto poi esposto che i componenti il Cassino hanno fatto una carta separata alla S.ª C.ª con cui siano obbligati a pagar alla stessa un'annua corrisponsione corrispondente a detto affitto, questo fatto, che non è a cognizione delli Ill.mi Vanerio e a cui non sono intervenuti se pur fosse vero è affatto inconcludente, mentre questo fatto separato non potrebbe distruggere la Locazione tra li attori, e la S.ª Conveniuta, e questo fatto proverebbe anzi sempre più, che la S.ª Conveniuta si è trovata responsabile nella sua specialità quanto che ha voluto dalli socij una corrisponsione verso la med.ma per poter pagar l'affitto altrimenti essi si sarebbero assunti di pagar per essa l'affitto medesimo, e qui si rileva anche espresso assenso dalli Ill.mi Vanerio di riconoscerli per affittuali, che non li hanno mai riconosciuti, e che mai sarebbero mai condiscesi di riconoscerli per tali.
Dietro tutto ciò dunque la prima parte di eccezione della Risposta

Specifica di Spese

Incontrate dalli Sig.ri Girolamo, ed Antonio fratelli Venerio attori

Contro

La Sig.ra Francesca nata Antenorea moglie vulita del q.m Sig. Carlo Blasogna Rea Convenuta

	Proposte	Moderate
1817: 8 Agosto N.ro 11333 per estesa di Petizione, ed esame delle Allegati con quella prodotti d.ta	8:	4: –
Per copia in duplo di d.ta Petizione	1: –	1: –
Per carta bollata	–:26	–.26
Per Registro della Locazione primo Aprile 1814	11:24	11:24
Per copia in duplo di detta Locazione	1:80	–.80
Per carta Bollata	–:26	–.26
Per Registro del Conto	–:34	–.34
Per carta originale per d.to Conto	–:25	–:25
Per copia di d.to Conto	1:20	–:25
Per carta Bollata	–:26	–:26
Per copia in duplo della Procura	–:40	:40
Per carta bollata	–:26	–:26
Per l'uffizio Registro tasse per d.ta Petizione	–:26	–:26
Per esame dell'Istanza della R.a C.a N.ro 14301 - 30 7bre 1817 per Proroga	3: –	2
Per esame della Risposta di d.ta R.a C.a N.ro 16340: 15 9bre 1817	5: –	—
Per l'estesa della Replica	15: –	5: –
Per copia in duplo di d.ta Replica	2:40	2:40
Per carta bollata per d.ta Replica	:52	:52
Per l'uffizio Registro tasse per d.ta Replica	–:39	:39
Per l'intitolazione da farsi al Procuratore	7: –	–
Per la presente Specifica, copia e carta Bollata, e Registro	3:50	–:25
Somma con le Spese Italiane	62:34	28:14

Udine li 17 — decembre 1817

Avv. Antonio Darfini Procuratore, e Patrocinatore patentato con Patente dell'accetta dal Sup.r Podestà d'Udine li 18 settembre 1817

/.

2

Udine li 17 X.bre 1814

Reg.^o all'Ab.^o... della Prot.^a a Stan Civili

Verse... [illegible]

è affatto convinta, e diversi intenzione per admissibile, e fondata la Petizione sud.ta delli attori Alt.ti Zanerio.

Un secondo Pretesto della Risposta, non confidando nel primo come proggetto a pune mesi —, si è quello di non aver potuto la R.a Convenuta riscuotere la sua annua contribuzione delli socij, che per altro spera di riscuoterla in breve mediante l'interposizione di autorevolissimo Personaggio nelle di cui mani asserisce essere le sorti, e che in questo stato di cose domanda una dilazione congrua a pagare la summa libellata dalli attori; si controppone però, che si tratta d'affitti decorsi non pagati, si tratta che la Petizione porta la data 8. Agosto 1817, e la sua intimazione è seguita li venticinque Ag.to 1817. che fino al giorno d'oggi a merito di una Proroga intermedia N.o 14301 - 30. 9bre 1817, ha potuto ottenere il tempo già scorso di mesi quattro circa fino al giorno d'oggi tempo già pur troppo lungo, e quindi è troppo avanzata, ed inammissibile la domandata dilazione di pagamento.

Non tralasciando in fine d'osservare la arbitraria asserzione d'esorte, la nomina di Personaggio autorevolissimo, e l'inopportunalità de' componenti il casino, tutti fatti, che se pur sono veri sono affatto inconcludenti all'oggetto, di cui si tratta.

Costanti però li sud.ti Sig.ri Girolamo, ed Ant.o fratelli Zanerio Attori nella loro domanda insistano, che sia la sud.ta Sig.ra Francesca nata Antenorea moglie relita del q.m Carlo Malaspina di Professione caffettiere sentenziata al pagamento di it.e L. 509:97, resione di affitti non pagati dipendenti dalla Locazione primo Aprile 1814 e ciò non attesa la Risposta di d.ta R.ca Convenuta N.o 16340: 15 9bre 1817. e non attesa anzi rejetta la domandata dilazione al pagamento contenuta in d.ta Risposta, e che sia d.ta R.ca Cda condannata al pagamento delle spese giusto la specifica di spese s. sub. D. —

N° 17870. Bortini

Giorni per la Replica
dentro 14. giorni
ultimo 14. 8bre 1817

Gottschef.
Ant. 63

Tassa L. 90

Tosi

Oggi 5. Gennaro 1818
Intimata la Contro-
scritta Replica al Sig.
Signor Dr. Francesco
Blasogna, oltre il duplo
della scritta
[illegible]

IV

Al Cesareo Reg.° Trib.° Civ.° e Crim.° di
Prima Instanza residente in Ud.e

Replica

delli Sig.ri Girolamo, ed Ant.° fratelli
Venerio possidenti domiciliati in Udine
rappresentati dal sottoscritto di loro Procuratore
e Patrocinatore

Contro

La Sig.ra Francesca nata Autenorea moglie
relitta del q.m Sig.r Carlo Blasogna di profes-
sione Caffettiere domiciliata in Udine
rappresentata dal di Lei Procuratore, e
Patrocinatore Sig.r Ant.° Morelli

Con cui

li sud.ti Sig.ri Girolamo, ed Ant.° fratelli Vene-
rio a fronte della Risposta N.° 16340. = 15
9mbre 1817. di detta Sig.ra Francesca Aute-
norea Blasogna intimata li 3. Dec.e
1817, implora, che sia condannata d.a
Sig.ra Francesca Autenorea Blasogna
al pagamento di Ital. L. 509. 97. resi-
dui affitti dipendenti da Locazione
primo Aprile 1814. addimandato con
la Petizione N.° 11333 = 8 Agosto 1817.
non attesa la suddetta Risposta, e non attesa
anzi rejetta la dilazione di pagamento in-
vocata con d.a Risposta.

nel punto

proposto con d.a Petizione N.° 11333.
8 agosto 1817.
di pagamento di It. L. 509: 97 residue di
affitti dipendenti da Locazione primo Aprile 1814
e spese ut in atti.
Con specifica di spese sub. D.
Carl Antonio Bortini Procuratore, e
Patrocinatore patentato con Decreto
dell'[illegible] del Reg.° Podestà di Udine li
18 settembre 1817
Restituita

17870 [illegible] 17. 9bre 1817. [illegible]

La S.ra Francesca Antenori Blasogna deve nella causa vertente tra essa e li SS.ri Venerio provvedersi di tutti li Documenti necessarj pel Duplo da presentarsi in confronto della Replica delli SS.ri Attori protocolata li 17. dicembre 1817. N.o 17820. Essa in forza delle circostanze adotte nella Risposta da Lei prodotta e protocolatta li 15. 9bre p.p. N.o 16340. contro la Petizione delli detti SS.ri Attori, non ha potuto ancora li Documenti relativi. Quindi trovasi necessitata a riverentemente implorare come implora innanzi a questo Imp.e R.o Tribunale di Prima Istanza, una proroga di giorni XX. per rispondere in ordine alla Replica suscitata.

[illegible] [illegible]

811 P. Bonfini

S'intimi e dovrà la contro parte dare le sue dichiarazioni entro giorni 3. dalla intimazione sulla entro Inchiesta proroga, coll'avvertenza che altrimenti si avrà tenuta per assenziente al dimandato termine di giorni 1 di dupplicare in causa

Udine li 23. Gennajo 1818

V. Gavardi [illegible]

Oggi 13 Febraro 1818 intimato la duplica al Sr. Dr. Bonfini e [illegible] al S. Morelli Pat.

F. Cisotti [illegible]

V

All' Inclito R. Tribunale di Prima Istanza Civile e Criminale dal [illegible] in Udine

Istanza

della Sa. Francesca nata Antonori maritata Masogna, domiciliata in questa Ra. Città di Udine, rappresentata dal sottoscritto Pro. di Lei Procuratore come da Procura prodotta con Istanza li 30 Xbre 1817. No. 14501.

C.

Li Sri. Girolamo, ed Antonio Fratelli Venerio possidenti domiciliati nella sudda. Rª. Città rappresentati dal Patr. Sr. Bonfini.

Sopra la Petizione di essi Sri. Venerio 8. Agto. 1817. No. 11333.

in punto

di pagamento di L. 589:92. residuo di Affitti.

implora

che per li entro indicati motivi le sia concesso una proroga di giorni XX. a produrre il Duplo in confronto della Replica delli Sri. Attori 17. Xbre p. p. No. 17820.

Da intimarsi.

Antonio Morelli Patr.

811 G 22 Genno. 1818 No.

Non essendo stato sufficiente alla S.ª Francesca Antonori Blasogna, il termine delli giorni ix. addimandati coll' Istanza umiliata a questo Imp.le R.º Tribunale proto: colata li xii. Gennajo 1818. N.º 311. per formare la Duplica alla Replica delli SS.ri Girolamo ed Antonio Bratti d'Jenorio 17. 9bre 1817. N.º 17870. intimata li 5. Genn.º p.º p.º, abbisognando ad essa S.ª Francesca alcuni documenti, che per anco non le è riuscito unirli; si presenta perciò di nuovo a questo Imp.le R.º Tribunale e riverente implora la sia accorda: ta altra proroga di giorni ix. per far compilare entro questo termine la Duplica antedetta. —

[illegible]

[illegible]

17. 1549 gr.º Decreto
Si intimi e Dassi la conneguente de la Replica
in giorni 14
Udine 10 Feb.º 1818
[illegible]

Li 7 febb.º 1818
Consegnato il decreto
all'Ill. Sig. Dott. [illegible]
[illegible]

VI

All'Cesareo Imp.e R.º Tribunale di Prima Istanza del Friuli in Udine

Istanza

della Sig.ª Francesca Antonori Malagna domiciliata in quest' Imp.e R.ª Città di Udine rappresentata dal sotto Patr.e di lei Procuratore come da procura prodotta con Istanza 30. 9bre 1817. N.º 12301.

C.

Li Sig.i Girolamo ed Antonio fratelli Venerio possidenti domiciliati nella sud.ª R.ª Città, rappresentati dal Sig. Bonfioli Patrocinatore

Sopra la Petizione di essi Sig.ri Fratelli Venerio 4. Ag.º 1817. N.º 11333.

implora

che per li entro indicati motivi le sia concesso una proroga di giorni quattordici a produrre la Duplica in confronto della Replica delli Sud. Sig.ri Venerio protocolata li 17. 10bre 1817. N.º 12820.

Da intimarsi.

Antonio Moretti Patr.e e Proc.e

1549 P. 9 Feb.º 1818 [illegible]

Non essendo stato possibile alla Sig.ra Francesca Antenori Bla-
sogna nel termine di giorni 14. implorati da essa colla
sua Istanza 9. corr.e Febbraro N.o 1549. di ottenere
l'esenzione della Tassa nella Causa promossale dalli
Signori Venerio, e della altre che intende di proseguire
ed assumere specificate già nell' Istanza à tal uopo
fatta e presentata li 11. corr.e N.o 1609. a questo Incli-
to Imp. R.o Tribunale che la diresse con ossequiato suo
Decreto 13. per corr.e Febbraro all' Imp.e R.a Delegazione
a cui si compette presentemente di ciò fare, attendendo
d'altronde essa anche che li Sig.ri Soci del Casino fac-
no quei esborsi che sono convenuti colla Carta obbligato-
ria 16. Febbraro 1814. onde erogare il danaro stesso
verso li Sig.ri Venerio per il pagamento dei loro affitti,
e sperando eziandio di poter avere quanto prima li Do-
cumenti tutti che nella causa presente le sono necessarj;
implora ciò stante essa S.a Francesca che le sia concesso
altro termine di giorni 14. affine di poter dare la
Duplica a tenor di Ragione

N° 2318 Bonfini

Si intimi alla Controparte per la sua dichiarazione entro giorni tre dalla intimazione sulla domanda di dilazione chiesta per prorogazione, in mancanza si intenderà accordato il termine di giorni 14 a Replica

Udine 26 Febbraio 1818

L. G. Tavani Relatore

Oggi 14 Marzo 1818
Fu intimata la contrascritta Istanza al Sig. Bonfini Avv. Vanuccio

Bradelin Usciere

VII.

All' Imp. R. Tribunale di Prima Istanza Civile e Criminale del Friuli in Udine

Istanza

della Sig.ra Francesca Antonini Olla sopra domiciliata in questa R. Città di Udine rappresentata dal sottoscritto suo Procuratore come da Procura prodotta con Istanza 30. Novembre 1817. N° 14301.

C.

Li Sig. Girolamo ed Antonio Fratelli Vanuccio possidenti domiciliati nella suddetta R. Città rappresentati dal Sig. Avv. Bonfini

Sopra la Petizione di essi Sig. Vanuccio 6. Agosto N° 17333.

in punto

di pagamento di £ 569.97. residuo di Affitti.

implora

che per li entro indicati motivi le sia concesso una proroga di giorni 14. a produrre il Duplo in confronto della Replica delli 31. Ottobre 17. vedere p. p. N° 17870.

Dan intimarsi

Antonio Storelli Pr.

2318 G. 25 Febb. 1818 ...

La Sig.ª Francesca Antonori Blasoppa con sua Istanza presentata
li 25. p.º p.º Aprile N.º 2314. ha implorato in vista della pen-
dente sua Dimanda diretta ad ottenere l'esenzione del-
la Tassa Giudiziaria, una proroga a questo Inclito Imp.
R.º Tribunale di Prima Istanza, per produrre la Dupli-
ca in risposta alla Replica delli Sig.ri Attori 17. Xbre
1820. Essa aveva presentato la detta Dimanda d'esen-
zione al sullodato Tribunale li 11. d.º Aprile N.º 1609., ma
lo stesso per nuova Governativa disposizione la dirigeva con
suo ossequiato Decreto dei 13. del mese stesso all'Imp.
R.ª Delegazione Provinciale. La sud.ª Francesca fece
l'Istanza a questa Autorità la quale attergò alla
di Lei Istanza med.ª in data 28. p.º p.º Aprile N.º
N.º 3. 3008. e che si presenta sub. B., un Decreto con cui
prescrisse che l'Istante provvedersi dovesse di requisi-
ti a norma della Gubernialc suaccitata onde ottenere
l'intento. Essa S.ª Francesca pertanto in vista di tal'
emergente, ed in vista anco di poter possibilmente
procurare che li Sig.ri Soci del Casino devenissero a quei
doveri che assunti si sono come nella Carta obbli-
gatoria citata nella di Lei Istanza prodotta come
sopra 25. p.º p.º Aprile, onde pagare il dinaro che gli
stessi li devono alli Sig.ri Attori Venerio, implora
perciò una nuova proroga di giorni 14. per tanto
esaurire e per poter produrre a qualunque modo
la Duplica alla suaccitata Replica.

N.° 3.

A

Francesca Antonori Blasogna ha ricorso come dall'annessa Istanza sub. A. a codesto Imp.le R.o Tribunale di Prima Istanza del Friuli per ottenere in vista delle lacrimevoli sue circostanze comprovate dagli Allegati sub B. l'esenzione della Tassa Giudiziaria, Registro e Carta Bollata per gli oggetti ivi specificati. Il sullodato Tribunale con l'attergato Decreto a detta Istanza protocolata li 11. corr.e Febbraio N.o 1609. ha diretto la stessa per l'effetto a codesta Inclita Imp.e R.a Delegazione Provinciale come all'Autorità che presentemente ciò si compete. Quindi la stessa supplichevole ed ossequiosa si rivolge alla Medesima Autorità, supplicandola di voler degnarsi di dare un sollecito benigno sfogo alla propria Istanza.

Al 13 Marzo 1818 [illegible]

N.° 1459 —

Reg.to [illegible] prot.° [illegible] Fog.° 101 [illegible] 34

[illegible] prot.

3008

Si restituisce, perchè tanto il ricorso che dev'essere presentato in duplo, quanto il Certificato di miserabilità sieno conformati secondo il prescritto dalla governativa notificazione a stampa 24. Gennajo p. p. —

Dalla R. Delegne del Friuli

Udine 1. Marzo 1818

Il Vice Segretario

Gorazzi

[illegible] 1818

713

[illegible]

Rimessa all'[illegible] ed effetto della decisione [illegible] al N. 3008.

[illegible]

All'Inclita Impe Rega Delegazione Provinciale del Friuli

Urgte

Istanza

di Francesca Antenori Blasogna domiciliata in questa Rgia Città di Udine al No. [illegible] in Piazza Contarena

con cui

implora che nella Causa che intende proseguire ed assumere contro Angela Antenori Rossitti ed altri specificati nell'Istanza che dimetta sub A. era diretta all'Impe Rl. Tribunale di Prima Istanza, le sia accordata l'esenzione dalla Tassa Giudiziaria, Registro e Carta Bollata per le ragioni in quella significate, e comprovate dagli Allegati che dimette sub. B.

Francesca Antenori Blazogna

Pres: 28 Febbrajo 1818.

No. 3008.

IX.

[illegible]

3101 / Bonfini

S'intimi alla contro-
parte per le sue deduzioni
giorni entro giorni tre dall'inti-
mazione) sulla entrochiesta
proroga, altrimenti sarà ri-
tenuta per aderente al 3.ne
delli giorni 14. a duplicare.
Dall'I. R. Trib. Civ.
Udine li 27. Maggio 1818.
Savio Cic.

oggi 9. Agosto 1818
Fu intimata la controscritta
Istanza al Sig.r Bonfini
Avv. Venerio
Ceddlin usciere

VIII

All'Inclito R.o Tribunale di
Prima Istanza Civile e Crimi-
nale del Friuli in Udine

Istanza

della Sig.a Francesca Antonini
Blasogna domiciliata in questa
R.a Città di Udine rappresentata
dal sott.o Pat.e di Lei Procur.e
come da procura prodotta con
Istanza 30. Ottobre 1817. N.o 14501.

C.

Li Sig.ri Girolamo ed Antonio
Venerio Fratelli possidenti do-
miciliati nella sud.a R.a Città
rappresentati dal Pat.e S.r Bonfini

in punto

di pagamento di L. 569. 92. 10.
titolo di Affitti

implora

che per li dietro indicati motivi
le sia concesso una proroga di
giorni 14. a produrre il Du-
plo in confronto della Replica
delli Sig.i Attori 17. scorso
p.o p.o N.o 12870.

l'Allegato non si deve restituirsi — alli Atti — prodotto per non essere stato restituito

Carlo Sforelli P.e

3101 – 13 marzo 1818

La Sig.a Francesca Antenori Blasogna con sua Instanza presentata li 13. p.o p.o Marzo sotto il N.o 3101. ha implorato una proroga di giorni 14. onde ottenere in questo frattempo la supplicata esenzione delle Tasse Giudiziarie implorata tanto appresso questo Inclito Imp.e R.o Tribunale li 11. Febb.o p.o N.o 1609., quanto appresso l'Imp.e R.a Delegazione a cui fu diretta dal sullodato Tribunale, e la quale con ossequiato Decreto in data 28. Febb.o sud.o N.o 3009. li prescrisse di eseguire in tal rapporto le formole devolute dall'ossequiata Gubernicale Notificazione 24. Genn.o trascorso. Per adempire pertanto tutte le Prescrizioni devolute della sullodata Gubernial Notificazione molte cose si richiedono. Quindi la sudd.a povera S.a Francesca non avendo potuto ancora ad onta di molti viaggi fatti per unire li devoluti relativi Certificati, il tutto completare, si costretta ancora per questa volta d'implorare, come umilmente implora innanzi a codesto Inclito Imp.e R.o Tribunale una nuova proroga di giorni 14. a produrre la Replica in confronto della Risposta dell'Ill.mo Batta Ravano 17. decembre p.o N.o 17820., sperando che certamente in tale rapporto non sarà per ulteriormente implorare la benigna sofferenza della Leggi riguardo ad altra proroga, tanto più che la stessa è ferma nella speranza che li Sig.ri Socj del Casino adempiranno ai propri doveri col fare l'esborso dell'affitto alli sudd.i Sig.i Ettori, in forza della carta obbligatoria 16. Febb.o 1814. esistente appresso di essa, ed altra volta citata

4110 Bonfini

Si intimi alla controparte per lesue dichiarazioni entro tre giorni dalla intimazione alla controchiesta proroga altrimenti s'avrà per assentito il nuovo termine di giorni 14. a dar la prova nella causa

Dall' Imp. Reg. Trib. Prov.
Udine li 14. Aprile 1818.

Savorgnan

88 a 22 Aprile 1818
Fu intimata la controscritta Istanza alli Signori Bonfini Cte Vencerio, e Morelli Dr Blasogna
Gerardozzi esecutore 88

IX

All' Imp. R. Tribunale di Prima Istanza Civile e Criminale in Udine

Istanza

della Sig.a Francesca Antonini Blasogna domiciliata in questa R. Città di Udine, rappresentata dal sotto di Lei Proc.e e Patr. come da procura prodotta con Istanza 30. Febbraio 1817. N. 14301.

C

Li SS.ri Morelli Girolamo, ed Cont. Venerio, possidenti domiciliati nella sud.a R.a Città rappresentati dal Patr. Sr. Bonfini

in punto

di pagamento di £. 569. 97. residuo di affitti

Implora

che per li entro indicati motivi le sia concesso una proroga di giorni 14. a produrre il Duplo in confronto della Replica delli Sig.ri Attori

Rimettendo l'antedetto ad videndum. Sia intimarsi

Anto Morelli Dr. Ps.

4110 G. 14. Aprile 1818

Al Cesareo Reg.o Tribunal Civile, e Criminale
di Prima Instanza residente in Udine

Li Sig.ri Girolamo ed Antonio Fratelli Venerio possidenti domiciliati in Udine attori, essendo con decreto N.o 4110=14 Aprile 1818 atergato all'Instanza N.o 4110. 13 Aprile sud.to della Sig.ra Francesca Antonorca Biasogna Caffettiera domiciliata in Udine Rea convenuta per Proroga abilitati a dar le di loro dichiarazioni entro giorni tre dall'intimazione di d.ta Instanza attinenti si trova per assentito il chiesto termine, ed essendo in tempo utile, perche intimato d.to decreto solamente li 22 Aprile corr.e con li sud.ti Sig.ri Venerio, troppo defatigati con questo abuso degli atti forensi devono opponersi per troncare una volta le interminabili procurate dilazioni, e delusioni della Rea convenuta e dichiarare la di loro opinione per li seguenti motivi.

Espongono però li attori Venerio che con di loro Petizione N.o 11333 - 8 Agosto hanno impetita in Giudizio la sud.ta Sig.ra Francesca in punto di pagamento di It.e £ 569:97 di affitti non pagati dipendenti da Locazione primo Aprile 1814 reg.ta li 4 agosto 1817 Bol.a N.o 7450 con £ 11: c.mi 24, e cade sott'occhio la prima osservazione, che dall'Epoca di d.ta Petizione 8 Agosto fino al tempo presente sono già trascorsi otto, e più mesi, ed ancora non è prodotta la duplica in materia privileggiata di affitti.

Che questa Sig.ra ha domandata una Prima Proroga di giorni 30 con l'Istanza N.o 14301=30 Settembre 1817, e poi dopo esaurito questo termine ha prodotta la di lei Risposta senza poter eccezionar il credito delli attori domanda dilazioni, e si difende in questa contradizione con se medesima.

Che li attori con di loro Replica N.o 17870 - 17 decembre 1817 hanno sostenuta la di loro Petizione con quelle validissime ragioni che si leggono in d.ta Replicata.

Che dunque si doveva attendere sollecitamente la duplica mentre con la

Replica

Replica non è stato prodotto alcun allegato che dasse motivo a remora, fuorché la Specifica di Spese.

Ma invece è uscita un' Instanza per Proroga datata 22 Gennaro 1818 N.ro 811 di giorni 14 a dar la duplica, e l'onestà esuberante delli attori fu tale di non opponersi tuttoché abilitati con l'altergato decreto.

Non contenta di tuttociò si vede una nuova Instanza per Proroga di altri giorni quattordici N.ro 1549 = 9 Febbraro 1818, e anche questa si è lasciata correre senza farsi opposizione per convincerla della propria urbanità da essa non meritate.

Un'altra Instanza pure N.ro 2316 = 25 Febbraro 1818 per Proroga di altri giorni quattordici a produr la duplica, ed anche questa fu sorpassata senza opposizione per non moltiplicar atti e spese.

Eppure ancora non terminato il turno delle chieste Proroghe poiché comparve un altra Instanza, e non per anche ultima per Proroga di altri giorni 14 a produr la duplica N.ro 3101 = 13 Marzo 1818 a cui pure non sono opposti benché abilitati a farlo coll'altergato decreto sempre credendo che fosse sfogato il diverrivo colanto cavitoro.

Finalmente uscì quinta Instanza per Proroga N.ro 4110 = 13 Aprile 1818 di sopra annunziata di altri giorni 14 a dar la duplica, Proroga che anzi è la sesta compresa quella domandata, ed ottenuta per dare la Risposta:

Per quanto urbani, ed onesti siano li attori hanno finalmente dovuto scuotersi, ed hanno dovuto determinarsi di dicchiarare come dichiarono la di loro opposizione alla sud.ta chiesta Proroga, e bastando l'enunciativa delli anteatti, la qualità della Causa senza eccezione perché non possa aver luogo l'ultima chiesta Proroga, ed implorano quindi li attori Sig.ri Venerio dalla Giustizia di codesto Regio Tribunal che venghi o assolutamente negata la chiesta Proroga con d.ta Instanza della Rea convenuta N.ro 4110 - 13 aprile 1818 o almeno sia quella ristretta a termine breve con l'avvertenza che sia ultimo, e perentorio a

produr

a produr la duplica in caso diverso si darebbe corso ad una scandalosa intollerabile procedura, mentre gli atti Giudiziarj sono permessi all'oggetto della difesa, e non della delusione, e stiracchieggio con abuso delli medesimi, e nelle spese.

N.º 4564

Sentiti, e stante la dichiarazione negativa si accorda alla petente soltanto il termine di giorni sei che s'intenderà perentorio a dar la duplica nella Causa dal giorno della intimazione.

Dal Imp: Reg.º Trib: Udine 24 Aprile 1818

Rota Seg.

N.º 3584
Tassa L. 39
incotti

Oggi 7 Maggio 1818.
Intimato il duplo della presente al Sig.r Storelli Pat.e e la presente resti.a al Sig.r Bondini Pat.e
Fredolin Usciere

X

Al Cesareo Reg.o Tribunal Civile e Criminale di Prima Istanza resid.e in Udine

Istanza per urgenza

Delli Sig.ri Girolamo, ed Antonio fratelli Venerio Attori possidenti domiciliati in Udine rappresentato dal sottoscritto di loro Procuratore, e Patrocinatore.

Contro

La Sig.a Francesca Antenorea Brasogna di Professione Caffettiera domiciliata in Udine Rea Convenuta rappresentata dal di lei Procuratore, e Patrocinatore Sig.r Antonio Storelli.

con cui

instano li attori Sig.ri Venerio attesa l'entroscritta dichiarazione di opposizione alla quivta chiesta Proroga di giorni 14 di d.ta R.a C.a con di lei Istanza 13 Aprile 1818 a produr la duplica a fronte della Replica N.º 17870 = 17 decembre 1817 di d.ti Sig.ri Venerio che sia pronunciato non darsi luogo a d.ta Proroga, o almeno sia ristretta a breve termine perentorio per li motivi ut intus.

In Punto

proposto con la Petizione N.º 11333 = 8 agosto 1817 di d.ti Sig.ri Venerio di pagamento di It. L. 569:79 residue di affitti dipendenti dalla Locazione primo Aprile 1814 debitamente Registrata, e spese ut intus.

Dimettendo ad videndum animo rehabendi li anteati N.i 11333 = 14301 = 16340 = 17870 = 811 = 1549 = 2318 = 3101 = 4110 entro esaurgiati

Carl Antonio Bonfini Procuratore e Patrocinatore patentato con Patente N.º 11 avuta dal Sr. Tribunale d'Udine li 18 Settembre 1817

4564 @ 13 Aprile 1818, Rota

Al Cesareo R.o Trib.e Civ.e e Criminale di Prima Instanza residente in Udine

Li Signori Girolamo, ed Ant.o Fratelli Venerio possidenti domiciliati in Udine Attori hanno prodotto la di loro Replica N.o 17870 = 19. Xbre 1817 contro la Sig.ra Francesca Antonia ved.a Mangogna Cassettiera domiciliata in Udina R.a Convenuta a fronte della di lei risposta N.o 16340. 15. 9bre 1817. sostenendo essi Sig.ri Venerio la di loro Petizione N.o 11332. 8. Agosto 1817. per il pagamento di Italiane L 5609.97. resto d'affitti non pagati —

Col decreto 19. Xbre 1817 N.o 17870. attergato alla sud.a Replica fu ordinato a dover essa R.a Convenuta dar la Duplica entro quatordici giorni —

Come che però è stato intimato d.to decreto, e detta Replica li 5. Gennaro 1818, così doveva essa R.a Convenuta produr la Duplica entro il giorno 19 Gennaro 1818.

Ma poiche essa R.a Con.a con di lei instanza N.o 811. 22. Gennaro ha domandata una Proroga di giorni quatordici a dar la duplica doveva in vigor di questa Proroga produr la duplica li 9. Febb.o 1818.

Avendo pure essa R.a Convenuta con altra di lei instanza N.o 1549 9. Febb.o 1818. domandata un'altra Proroga di giorni quatordici doveva produr la di lei duplica li 25. Febb.o 1818 —

Avendo finalmente essa R.a Convenuta con altra di lei instanza 25. Febb.o 1818. N.o 2318. domandata un'altra Proroga di giorni quatordici doveva essa li 13. Marzo 1818. produr la tanto premessa duplica —

Con altra di Lei instanza N.° 3101 = 13. Marzo 1818 ha domandata un' altra Proroga di giorni 14 a produr la Duplica, che doveva produrla per forma di questa li 9. Aprile 1818.

Ha finalmente essa Rea Convenuta domandata un' altra Proroga di giorni quatordeci con di Lei instanza N.° 4,310 - 13. Aprile 1818. a produr la duplica, che andava a cadere li 3. Maggio 1818_

Ma fatta dalli Att.i Frat.i Venerio Attori con di loro instanza N.° 4564. 23. Aprile 1818. opposizione almeno a questa ultima cavilosissima Proroga, e' segnato l'ottenuto decreto N.° 4564 - 24, Aprile 1818. con il quale gli è stato accordato a dover dar la duplica entro giorni sei dal giorno dell' intimazione, il quale essendo intimato solamente li 9. Maggio 1818, doveva almeno dar la duplica li 15 Maggio 1818.

Ma siamo arrivati a questo giorno (11) undici Giugno 1818. senza che sia portata al Protocollo la di Lei duplica –

In questo stato di Cose, li sud.ti Att.i Girolamo, ed Antonio Frat.i Venerio Attori instano, che non avendo la sud.a Rea Convenuta Sig.ra Francesca Antonorea Blasogna prodotta la duplica sia dichiarata la Conclusione in

causa contro la medesima sopra la Peti=
zione di detti SS.ri Vanerio N.o 11313 8. Ag.to
1817. ed atti relativi, e che sia destinata giornata
ed ora per l'involtolazione degli atti, ed
Allegati corsi in causa a sentenza per li succes=
sivi effetti di Legge, e di Giustizia
Instando in fine per la sollecita sentenza trattan=
dosi di che si tratta, e trattandosi d'un stancheggio
ed una cavillazione estraordinaria, e nelle
spese. Ri serbandosi di produr la specifica di
spese al momento della involtolazione degli
atti
Rimettendo ad videndum animo rihabendi la
sud.ta instanza di detti SS.ri Vanerio N.o 4564.
23. Aprile 1818. con attergato Decreto, ed atter=
gata Relazione, e li annessi N.o 11333=14301
16340=17870=811=1549 2318=3101 4110.

N.° 6527.

attesa la sospensione del Dott. Storelli dall'esercizio di sua professione in ordine al Decr. ora pass. in mag. N.° 4833, ed intimato al med. nel giorno stesso, Ritenendo trovarsi regolare ne legittima la intimaz. fatta al predetto Storelli li 7. di maggio del decreto al N.° 4564 relativo all'Ist. N.° 4110 della N.D. Fran.ca Antenorea Malfagna per proroga di giud. ... a dupplicare e susseguenti dichiarazioni degli attori opponenti la chiesta proroga, non si fa luogo alla prescritta Ist. per la Inrotulazione degli atti e si ordina la personale intimazione alla sudd.a N.D. del decr. sopradd.o 24 ultimo decorso Aprile N.° 4564. con cui le fu accordato il term. perentorio di giorni ... a dare la Dupplica con avvertenza di produrla mediante Patrocinatore abilitato ad agire nel Foro, e munito di regolare mandato di procura.

Dall'Imp. Reg. Trib. Prov. in Udine li 16. Giugno 1818. –

[illegible]

N. 5130

Tassa L. :39

Li 16. Giugno 1818.

intimato il duplo della presente ... [illegible]

[illegible]

XII

al Cesareo Reg. Trib. Civ. e Crim. di Prima instanza res.e in Udine

Instanza

delli NN. Girolamo, ed Avv. Mattia Venerio Attori possidenti domiciliati in Udine rappresentati dal sottoscritto di loro Procuratore, e Patrocinatore

Contro

la Sig.a Francesca Antenorea Malfagna di professione Affittuaria domiciliata in Udine Rea Convenuta

In punto

di conclusione in Causa sopra la Petizione di detti NN. Mattia Venerio N.° 11522 8. agosto 1817. contro detta Rea Convenuta intimata li 25 Agosto 1817, ed atti relativi, e di dessignazione di giornata, ed ora per l'Inrotulazione degli atti, ed allegati. –

nel punto

proposto dalli Attori con detta di loro Petizione di pagamento di N.e 2569.97. residue d'affitti dipendenti dalla locazione primo Aprile 1814. debitamente registrata, e spese al ritus. – Dimettendo ad evidendum animo rehabendi l'instanza N.° 4564 = 23 Aprile 1818. con allegato decretto ed allegata Relazione, e li citati N.i 11333 - 14301 = 16340 - 17840 - 811 = 1519 = 2318 = 3101.

Avvertendo che nelli anteati la Rea ... è stata rappresentata dal Sig.r Antonio Storelli come di lei Procuratore e Patrocinatore, ciò per norma del Tribunale.

Avv. Antonio Banfiesi Procuratore, e Patr.

6527. @ 16. Giugno 1818 ...

Al Cesareo Regio Tribunal Civile, e Criminale di Prima Instanza residente in Udine.

a' i Sig.ri Girolamo, ed Antonio Fratelli Venerio possidenti domiciliati in Udine Attori nella circostanza, che la Sig.ra Francesca Antenorea Blassogna di professione Caffettiere domiciliata in Udine Rea Convenuta, non ha prodotta la Duplica ad onta del decreto 16 Giugno 1818 N.o 6527 allegato all'Instanza di detti Sig.ri Venerio N.o 6527 - 11 Giugno 1818 intimata li 26 Giugno 1818, come consta dalla relazione del Sig. Tommaso Taschiutti Usciere allegata all'Instanza stessa, ed essendo già spirato il termine prefisso con detto decreto li sud.ti Sig.ri Fratelli Venerio instano, che sia dichiarata la Conclusione in Causa contro la medesima sopra la Petizione di detti Sig.i Venerio N.o 11333 = 8 Agosto 1817, ed atti relativi, e che sia destinata giornata, ed ora per l'involtolazione degli atti, ed allegati corsi in causa a Sentenza per li successivi effetti di Legge e di Giustizia con riserva di produr la giustifica di spese al momento della involtolazione, attesi li atti posteriori alla Replica
Rimettendo ad videndum animo rehabendi li due ultimi antecatti sotto li N.i 4564 - 6527. —

Nº 6 XV

2

(V.) CEN·25

Aggiunta

Specifica di Spese incontrate dalli Sig:ri Girolamo e Fratelli Venerio Attori

Contro

La Sig:ra Francesca nata Antenorea moglie relita del q:m Sig: Carlo Blasogna Rea Convenuta.

	Proposte	Moderate
Si Riportano le spese della Specifica di spese prodotta sud. con la Replica delli Attori Sig:ri Venerio N.ro 17870 = 17 decembre 1817 di A: £62:34 salva la moderazione dico A:e	£62:34	28:14
Si aggiungono le spese per li Atti posteriori alla sud:ta Replica come segue		
Per esame dell'Instanza della Rea Convenuta N.o 811 = 22 Gennaro 1818 per Proroga di giorni 14 a produr la duplica	2:50	
Per esame dell'Instanza della Rea Convenuta N.o 1549 = 9 Febbraro 1818 per altra Proroga di giorni 14 a produr la duplica	2:50	—
Per esame dell'Instanza della Rea Convenuta N.o 3318 - 25 Febbraro 1818 per altra Proroga di giorni 14 a produr la duplica	2:50	-
Per esame dell'Instanza della R.a C.a N.o 3101 = 13 Marzo 1818 per altra Proroga di giorni 14 a produr la duplica	2:50	—
Per esame dell'Instanza della R.a C.a N.ro 4110 = 13 Aprile 1818 per Proroga di giorni 14 a produr la duplica	2:50	-
Per estesa d'Instanza delli Attori Sig:ri Venerio N.ro 4564 - 23 aprile 1818 di opposizione alla sud:ta ultima Instanza avversaria per Proroga	4:-	2:-
Uffizio Tasse per detta Instanza	:39	:39
Per estesa d'Instanza delli Attori Sig:ri Venerio N.ro 6527 = 11 Giugno 1818 per conclusione in causa, ed invotulazione	4:-	2:
Uffizio Tasse per detta Instanza	:39	:39
Per estesa di nuova Instanza delli Attori Sig:ri Venerio N.o 7583 = 8 Luglio 1818 per conclusione in causa, ed invotulazione	3:-	2:
Uffizio Tasse per d:ta Instanza	:39	:39
Per la presente Specifica di Spese, copia, carta bollata e Registro	3:50	:59
	£90:51	£25:90

Udine li 12 Agosto 1818.

Avv. Antonio Dantini Procuratore e Patrocinatore delli Attori [illegible] con [illegible] 11 ... del S. Podestà d'Udine li 18. [illegible]

C

Udine li 12. Agosto 1818

N. 5797.

Copiato nel Protl. ... al ... pag. cent 54

B. Cusetani

N.° 75[redacted]B Balzini

I termini ad accordarsi la autoridiciesa involtazione degli atti ritenuti il giorno dai 12 Agosto p.° vent. alle ore 11. della mattina per effettuarla all'Aula di questo Trib. anche in assenza della Parte che non sarà comparsa.

Dall'I. R. Trib.le Udine 10 Luglio 1818.

N. 6151

Jacopo ... :39

oggi 20 Luglio 1818 ... ... Blasogna ... Franc.° Cepotti ...

XII

Al Cesareo Regio Tribunal Civile e Criminale di Prima Instanza residente in Udine.

A Instanza

Delle Sig.ri Girolamo ed Antonio Fratelli Venerio Attori possidenti Domiciliati in Udine rappresentati dal sottoscritto di loro Procuratore e Patrocinatore.

Contro

La Sig.ra Francesca Menorea Blasogna di professione Caffettiera domiciliata in Udine Rea Convenuta.

con cui

instano che sia dichiarata la Conclusione in Causa sopra la Petizione di d.ti Sig.ri Fratelli Venerio N.° 11333 = 8 agosto 1817 contro della Rea Convenuta, ed atti relativi, e che sia destinata giornata ed ora per l'involtolazione degli atti, ed allegati in ...

In Punto

di pagamento di It.e £ 569:97 residue di affitti dipendenti dalla Locazione primo Aprile 1814 debitamente Registrata.

Rimettendo ad videndum animo rehaben di li ultimi due anteatti sotto li N.° 4564 6327.

7588 G. 8 Lugl. 1818 ...

Al I. R. Trib. Civile e Criminale Provinciale in Udine

Francesco Antonini Blasigna con Istanza 13. Ap.le passato N.o 4110, chiese il termine di giorni 14. per presentare la duplica alla replica degli attori Olti Venerio prodotta nel li 19. 7bre 1817. N.o 17870, e siccome era questo il quinto termine, così il R.o Trib. nell'attergato decreto abilitò gli attori a fare opposizione entro il termine di tre giorni.

Credendo li stessi di poter troncare finalmente il corso ad ulteriore stancheggio presentavano la opposizione stessa colla istanza N.o 4564. 23 Aprile 1818 alla quale come attergato il Decreto che limitava il termine di giorni 14. soltanto a giorni sei dal giorno della intimazione

Fù questa risposta intimata li 7. maggio al Procu. della Ra C.e Antonio Stordi ignorandosi che fosse sospeso, poichè non era stata notificata la sua sospensione.

Non essendo stata presentata la duplica fecero gli attori la loro Istanza 11. Giugno N.o 6527. perchè fosse decretata la conclus.e in causa, e destinata la giornata per vottalazione degli atti.

Coll'attergato decreto fù ordinata la restituzione della Istanza ritenendo come non avvenuta la intimaz.e 7. maggio passato del Decr.o N.o 4564, che limitava a giorni sei il termine che era stato dalla Parte convenuta ricercato, e ciò all'effetto che fosse previamente intimato il medesimo alla Parte, e non

altrimenti al Patrocinatore sospeso.
Siccome occhiuso nella d.ta istanza era anco il decr.
N.° 4564, ed era stato personalmente intimato alla S.a C.a
il citato decreto N.° 6527, che avea per l'indicato motivo
restituito la ist.za per rottolazione, così ritennero gli
attori, che quella intimazione valesse ad essere efficace
e comprensiva anco quella del precedente decreto
N.° 4564, e quindi anco dopo passati da questa li 14. giorni
presentarono l'altra istanza N.° 7583. per la conclusione
in causa e rottolazione degli atti che era decretata per
il giorno 12. Agosto.
La Parte convenuta, la quale con la domanda dei
termini non avea già per oggetto d'essere abilitata a fare
la difesa, ma d'impedire soltanto o almeno procrastinare
la pronunzia del giudizio, prese da ciò motivo di recla-
mare in appello il decreto di rottolazione N.° 7583, a
pretesto che non gli fosse mai stato intimato il pre-
cedente Decr.° N.° 4564, che riduceva a giorni 6. il ter-
mine di giorni 14. chiesto con la sua istanza N.° 4110.
e così venne deciso col decreto appellatorio intimato
con quello 24. 8tre pross.° N.° 11400, di questa S. 16 [illegible]
2 istanza che si presenta sub: C.
Dovendosi perciò in esecuzione del med.mo intimare
il citato decreto alla controparte viene assieme colla
istanza N.° 4564, e relativo decreto occhiuso alla
presente in copia concorde al semplo originale
restituito allora alla Parte poichè il duplo rimase a
mani del s.r Procuratore Novelli in conseguenza della

intimazione fattagli li 7. Maggio pass.°, e instano gli attori, che venga ordinata la intimazione alla Parte convenuta dell'ordinato Decreto N.° 4564 per l'effetto come in quello, onde possa sia salva ogni reciproca competente procedura alle Parti contendenti, e nelle spese.

Dimettendo ad videndum la domanda per termine della R.ª C.ª N.° 4110, la opposizione della risposta N.° 4564. coll'attergato Decreto, la istanza per sottoleg.ª N.° 5527. e Decreto di resp.ª, l'altra istanza per sottoleg.ª N.° 7583. degli 8. Luglio, e il Decreto agg.° N.° 11400, e unendo nel duplo da intimarsi la istanza coll'attergato Decreto N.° 4564.

12854 D.r Brusfini

S'intimi personalmente e a mani della N. C. Francesca antenorea Blasoņa Il Decreto 24 Aprile 1818 N. 4564. attergato alla istanza 23. Aprile stesso delli attori fratelli Girolamo ed Antonio Venerio unita alla entroscritta istanza sotto C. in esecuzione al superiore Decreto appellatorio inclinati a esse Parti li 7. Dbre ultimo decorso, e per l'effetto come nel decreto stesso

Dall'Imp. R. Tribunale Civile in Udine li 11 Xbre 1818.

Savorgnan

N. 10362

Tassa L. -:26

[illegible]

li 12 Xbre 1818 fatti il Duplo dell'atto presente [illegible] Francesca Antenorea Blasogna in Udine con Decreto N.° 4564 24 Aprile 1818 e copia [illegible] e con allegato C. [illegible]

XIII

All'Imp. R.° Trib. Civ.le e Criminale Provinciale residente in Udine

Istanza

delli Sig.ri Girolamo, ed Ant.o Fratelli Venerio Attori e rispondenti domiciliati in Udine rappresentati dal sottoscritto di loro Proc.re, e Patrocinatore – Contro

la Sig.ra Francesca Antenorea Blasogna Affittuaria domiciliata in Udine R.a Con.ta

con cui

instano, che vaglia ordinata l'intimazione alla Parte Convenuta Sig.ra Francesca Antenorea Blasogna dell'incluso Decreto N.° 4564 = 24 Aprile 1818. attergato alla instanza delli sud.ti attori Sig.ri Girolamo ed Ant.o Fratelli Venerio N.° 4564 = 23. Aprile 1818. per l'effetto come in quello onde possa sia salva ogni ragione di competente procedura ed interessi.

In Punto

proposto con la Petizione N.° 11333 = 8 Agosto 1817. di detti Sig.ri Venerio di pagamento di It. L. 569: 97. residue di affitti dipendenti dalla locazione primo Aprile 1814. debitamente registrata, e spese ed interessi con allegato sub C rimettendo ad evadendum la domanda sul termine della Sig.ra C. N.° 4110 – La esposizione della Risposta N.° 4564 – coll'attergato Decreto, La instanza per inrotulazione N.° 6527, e Decreto di restituzione, l'altra instanza per inrotulazione N.° 7583 degli 8. Luglio, e il Decreto appellatorio N.° 11400, e unendo nel duplo da intimarsi la instanza coll'attergato Decreto N.° 4564

Avv. Antonio Brusfini procuratore, e Patrocinatore [illegible] con [illegible] sotto [illegible] del S.r [illegible] di Udine li 10 Agosto 1818

[illegible]

12854 li 9. Xbre 1818 Pres.

Al Cesareo Reg.o Tribunal Civile, e Criminale
di Prima Istanza residente in Udine

Li Signori Girolamo, ed Ant.o Fratelli Venerio, possidenti domiciliati in Udine Attori, essendo con decreto N.o 4110 = 14. Aprile 1818 attergato all'instanza N.o 4110 = 13. Aprile susseg.te della Sig.ra Francesca Antenorea Blasogna Caffettiera domiciliata in Udine rilevata Convenuta per proroga abilitati a far le di loro dichiarazioni entro giorni tre dall'intimazione di d.ta instanza, altrimenti si avrà per assentito il chiesto termine ed essendo in tempo utile puntualmente intimato d.to decreto solamente li 22. Aprile corr.e, così li sud.ti Fr.lli Venerio, troppo defatigati con aperto abuso degl'atti forensi devono opponersi per troncare una volta le interminabili procrastinate dilazioni, e delusioni della il.a C.a, e dichiarare la di loro opposizione per li seguenti motivi.

Espongono però li Attori Venerio, che con di loro Petizione N.o 11333 - 8. Agosto hanno impetita in Giudizio la suddetta Sig.a Francesca in punto di pagamento di It.L 2569:97 di affitti non pagati dipendenti da locazione primo Aprile 1814. reg.ta li 4. Agosto 1817. Vol.o N.o 7456. con l.11 = 24 e cade sott'occhio la prima osservazione, che dall'epoca di detta Petizione 8. Agosto fino al tempo presente sono già trascorsi otto, e più mesi, ed ancora non è prodotta la Duplica in materia privilegiata di affitti

che questa Sig.a ha domandata una prima Proroga di giorni 30. con l'instanza N.o 14301 = 30. 7mbre 1817. e poi doppo esaurito questo termine ha prodotta la di Lei Risposta senza poter eccezionar il credito degli attori domanda dilazioni, e si difende in aperta contraddizione con se medesima

Che li Attori con di loro Replica N.o 17870 - 17. Xbre 1817.
hanno sostenuta la di loro Petizione con quelle validissime ragioni, che si leggono in d.ta Replica -
Che dunque si doveva attendere sollecitamente la duplica, mentre con la Replica non è stato prodotto alcun allegato, che desse motivo a remora fuorchè la specifica di spese.
Ma invece è esibita un'instanza per Proroga datata 22 Genn.o 1818. N.o 811. di giorni 14. a dar la duplica, è l'onesta esuberante delli Attori fu tale di non opporvisi tuttochè abilitati con l'attergato decreto.
Non contento di tutto ciò si vede una nuova instanza per proroga di altri giorni quattordici N.o 1549 - 9 Febb.o 1818. e anche questa si è lasciata correre senza farvi opposizione per convincerla della propria urbanità da essa non meritata.
Un altra instanza pure N.o 2318 - 25. Febb.o 1818. p. Proroga di altri giorni quattordici a produr la duplica, ed anche questa fu sorpassata senza opposizione per non moltiplicar atti, e spese.
Eppure ancora non è terminato il turno delle chieste Proroghe poichè comparve un'altra instanza, e non per anche ultima, per Proroga di altri giorni 14. a produr la duplica N.o 3101 - 13. Marzo 1818, a cui pure non sono opposti benchè abilitati a farlo coll'attergato decreto sempre credendo, che fosse sfogato il divertimento cotanto cavilloso.
Finalmente una quinta instanza per Proroga N.o 4110 - 13. Aprile 1818. di nuova enunciata di altri giorni 14. a dar la duplica Proroga che anzi è la sesta compresa quella domandata ed ottenuta per dare la risposta.

Per quanto eravi, ed onesti siano li attori hanno finalmente dovuto smoversi, ed hanno dovuto determinarsi di dichiarare come dichiararono la di loro opposizione alla sud.ta chiesta Proroga, e bastando l'enunciativa delli articoli, la qualità della materia delli affitti, la qualità della causa senza eccezione perchè non possa aver luogo l'ultima chiesta Proroga, ed implorano quindi li attori ff. Venerio dalla Giustizia di codesto I.R.o Tribunale che venghi e assolutamente dennegata la chiesta Proroga con d.ta sostanza della I.R.a C.a N.o 4110=13 Aprile 1818 o almeno sia quella ristretta a termine breve con la avvertenza che sia ultimo, e perentorio a produr la Duplica in caso diverso si darebbe corso ad una scandalosa intollerabile procedura, mentre gl'atti Giudiziari sono permessi all'oggetto della difesa e non della delusione, e stancheggio con abuso delli medesimi; e nelle spese

N.° 4564 [illegible]

Uditi esistente la dichiaraz:e negativa si accordi alla persona il termine di giorni sei che s'intenderà perentorio a dar a duplica nella causa del 8vo della inscrizione

Dall'I. R. T. Prima Udine 24 Aprile 1818.

[illegible]

N.° 3584

[illegible] 39

[illegible]

[illegible]

Al Cesareo Reg:o Trib:e Civ:e e Crim:e di Prima Istanza resid:e in Udine

instanza per urgenza

delli Sig:ri Girolamo, ed altri fratelli Venerio Attori possidenti domiciliati in Udine rappresentati dal sottoscritto di loro Proc:e, e Patrocinatore

Contro

la Sig:ra Francesca Antonaveza Bolognà di Professione Caffettiera domiciliata in Udine R:a C:a rappresentata dal di lei Proc:e, e Patrocinatore S:r Avv:o Storelli.

Con cui

instano li attori Sig:ri Venerio, attesa l'entroscritta dichiarazione d'opposizione alla quinta chiesta Proroga di giorni 14. di d:ta R:a C:a con di lei instanza 13. Aprile 1818. a produr la duplica, a fronte della Replica N.° 17870. 17. Xbre 1817. di d:ti Sig:ri Venerio che sia pronunziato non farsi luogo a d:ta Proroga, o almeno sia ristretta à breve termine perentorio, per li motivi ut intus.

In punto

proposto con la Petizione N.° 11333. 8 Agosto 1817. di d:ti Sig:ri Venerio di pagamento di It:e L 569.97. residue di affitti dipendenti dalla locazione primo Aprile 1814. debitamente registrata, e spese ut intus

dimetendo ad redeundum unico rehabendi li annessi N.° 11333=14301=16340= 17870= 811=1549=2318=3101= 4110. entro enunciati

(Cav. Antonio Barfini Procuratore e Patrocinatore patentato con Lettere N.° 11. avuta dal S:r Podestà di Udine li 28. 7bre 1817

Restituatur

4564 [illegible] 18:18

N. 11400

Udine li 5. 9mbre 1818
Visto pel bollo a debito per lutto 75.
Centesimi

Veduto il Ricorso di Francesca Antenori Blasogna, contro il Decreto d'involtolazione 10 dec.° Luglio di questo Imp. Reg. Tribunale alla Istanza delli Girolamo, ed Antonio Fratelli Venerio;

Veduta la informativa Consulta 15 decorso ottobre N.° 9501 di questo stesso Imp. Reg. Tribunale:

L'Eccelso Imp. Reg. Tribunale d'Appello Generale in Venezia, dichiarò sussistente il Gravame di Francesca Antenori Blasogna, ed in conseguenza levato il surriferito Decreto 10 Luglio a.c. emesso da questo Tribunale, per l'effetto, che previamente, debba essere personalmente intimato alla Ricorrente l'antecedente Decreto del giorno 24 Aprile, a senso di quanto fu ordinato coll'altro 16 Giugno successivo.

Ciò s'intima ad ambe le Parti, con restituzione alla Ricorrente degli Allegati, che corredavano il di lei Ricorso, e con avvertimento ad amendue, che loro è libero di prender copia dei pervenuti motivi di riforma, restando nel resto rimesse a fare, per gli analoghi atti ulteriori, le loro Istanze.

[illegible]

Dall'Imp. Reg. Tribunal Provinciale
In Udine li 27 8bre 1818
[signature]

A Bonfini Proc. Fratelli Venerio
in Udine

Oggi 7. 9bre 1818.
intimato alla S.ra Francesca Antenori, Blasogna, ed al S.r Carlo Ant.° D.r Bonfini, da me
G.ni Melchior [illegible]

Vicioso

1.º Bonfim

Antonio Elizaga

GEN. (1) 50.

All'Imperial Regio Tribunal Civile, e Criminale Provinciale residente in Udine.

Li Sig.ri Girolamo ed Antonio Fratelli Venerio possidenti domiciliati in Udine attori espongono,

Che col decreto N.o 12854 - 11 decembre 1818 attergato alla Instanza di D.ti Sig.ri Venerio N.ro 12854 - 9 decembre 1818 è stato ordinato, che s'intimi personalmente alla Sig.ra Francesca Antenorea Blasogna Caffettiera domiciliata in Udine il decreto 24 Aprile 1818 N.ro 4564 attergato alla Instanza 23 Aprile stesso di d.i Sig.ri Fratelli Venerio sotto l'istesso N.o 4564

Che consta dalla Relazione dell'Usciere Sig.r Francesco Sorta 22 decembre 1818 attergata a d.a Instanza N.ro 12854 9 decembre 1818 essere intimato il duplo di d.ta Instanza con l'attergato decreto N.o 12854 - 11 decembre 1818 con l'unito decreto N.ro 4564 sud.to 24 Aprile 1818, con il qual decreto viene ordinato a dover d.ta Sig.ra Antenorea Blasogna produr la duplica entro il termine perentorio di giorni sei.

Che conteggiando il termine di giorni sei dal giorno della sud.a intimazione 22 decembre 1818 è spirato il termine stesso a tutto (11) undici Gennaro 1819 a dover la medesima Sig.ra Francesca Antenorea Blasogna produr la sua duplica, ma che per il fatto non la ha mai prodotta.

In questo stato di cose li sud.ti Sig.ri Girolamo ed Antonio Fratelli Venerio instano, che sia dichiarata la Conclusione in Causa contro d.a Sig.ra Antenorea Blasogna sopra la Petizione di d.ti Sig.r Fratelli Venerio attori N.o 11333 8 agosto 1817, ed atti relativi, e che sia destinata giornata ed ora per l'involucolazione degli atti, ed allegati corsi in Causa a Sentenza per li successivi effetti di Giustizia, intelligenza questo [illegible] di cui si riservano di produrre al momento della involucolazione degli atti.

Rimettendo ad videndum, sumumo rehabendi la sud.ta Instanza di d.i Sig.ri Venerio N.ro 12854 - 9 decembre 1818, ed attergato decreto 11 decembre 1818

1818 ed attergata. Relazione dell'Usciere Sig.r Francesco Sorta, e il de-
creto N.ro 4564 = 24 Aprile 1818 attergato all'Instanza delli Sig.ri Venerio
23 Aprile 1818 N.ro 4564, e il decreto 27 Ottobre 1818 N.ro 11400 te-
nori/.

f

Aggiunta seconda specifica di spese incontrate dalli sig.ri
Girolamo, e Antonio fratelli Venerio Attori
Contro
La sig.ra Francesca nata Antinora moglie vedova del
q.m sig. Carlo Blasoglia Rea convenuta

Progetti moderati

Si riportano le spese della Aggiunta specifica di spese sub: e prodotta con l'istanza delli Attori sig.ri Venerio N.o 4584 – 8 Luglio 1818 di italiane £ 90:51 salva la moderazione dico italiane	£ 90:51	£ 35:90
Per estesa d'istanza delli Attori sig.ri Venerio N.o 12454 – 9 Xbre 1818	" – 6: –	" 2: –
Per copia di d.ta istanza in duplo	" – 2: –	" 1: –
Carta bollata	" – 1: –	" – 1: –
Per copia delli Allegati con d.ta istanza prodotti	" – 2: –	" – 1: –
Carta bollata	" – 1: –	" – 1: –
Ufficio Tasse per d.ta istanza	" – :26	" – :26
Per estesa d'istanza delli Attori Venerio per conclusioni in causa, e di ricollezione N.o 1442 – 15 Genaro 1819	" – 5: –	" 2: –
Per copia in duplo di d.ta istanza	" – :80	" – :50
Carta bollata	" – 1: –	" 1: –
Per la presente specifica di spese, copia, carta bollata, e registro	" – 3:50	" – :59
Ufficio Tasse per d.ta istanza	" – :39	" – :39
Udine li 3 Febb.o 1819 summano	£ 113:46	£ 46:64

Carl Antonio Tronsini Procuratore e
Patrocinatore patentato con Patente
N.o 20 avuta dal S.r Podestà d'Udine
li 30 Agosto 1818

Udine li 3 Febb.o 1819
N.o 436.
Reg.to al N.o ... al f.o 48 ... C: 34
A. Cattani

f

XIV.

N. 242 S.r Bonfini

S'intimi, ed accordata la invoto: lazione degli Atti nella Causa, si destina il giorno dei 3 Febbraro p.o v.o per farsi alla residenza di questo Tribunale all'ore 10 della mattina, con l'avvertenza che sarà effettuata anche in contumacia dell'una, o dell'altra Parte che non fosse com: parente.
Dall'I. R. Tribunal Provinciale in Udine li 15 Genn.o 1819

N. 302

Oggi 22. Gennajo 1819. diecinove jntimato ala S.ra Francesca Antenori Blasogna, ed al S.r Bonfini, da me

All' Imperial Regio Tribunal Civile, e Criminale Provinciale residente in Udine.

Instanza

Delli Sig.ri Girolamo, ed Antonio Fratelli Venerio Attori possidenti domiciliati in Udine rappresentati dal sottoscritto di loro Procuratore e Patrocinatore.

Contro

La Sig.ra Francesca Antenorea Blasogna di professione Caffettiera domiciliata in Udine Rea Convenuta

con cui

instano che sia dichiarata la conclusione in Causa sopra la Petizione di d.ti Sig.ri Fratelli Venerio N.o 11333 - 8 Agosto 1817 contro d.ta Rea Convenuta, ed atti relativi; e che sia destinata giornata, ed ora per l'Involuzione degli Atti, ed allegati intimandosi.

In Punto

il pagamento d'It.e L. 569:97 residue di affitti dipendenti dalla Locazione primo Aprile 1814 debitamente Registrata rimettendo ad videndum ammo rehabendi la sud.a Instanza di d.ti Sig.ri Venerio N.o 12654 9 decembre 1818 ed attergato decreto 11 decembre 1818, ed attergata Relazione 22 decembre 1818 dell'uscière Sig.r Francesco Porta, e il decreto N.o 4564 = 24 Aprile 1818 attergato all'Instanza dell' Sig.ri Venerio 23 Aprile 1818 N.o 4564, e il decreto 27 Ottobre 1818 N.o 11400 tenore!

Avv.t Antonio Bonfini Procuratore e Patrocinatore patentato con Patente 170 20 avuta dal Sig.r Podestà d'Udine li 30 Agosto 1818

242. 13. Gennaro 1819

Admissi li 20 febº 1819 - Visto pel bollo a debito per lire 50 centesimi

Illmo Sig. Pro

Francesca Antonioni Vedª Rob. Mapoglia, ammessa dalle Casse Giudiziarie Bollo ec. all' sub. A. della causa vertente tra essa e li Sig.ri Fratelli Venerio, venne intimata l'istanza coll'attergato Decreto che si dimette ad videndum, per ciò doveva entro il perentorio termine di giorni sei produrre la Duplica in dª causa. Della circostanza premurosa è per essa angustiandi però la tenero lontana dalla Città dopo tal epoca come consta dal certificato sub. B. convalidato da due probe ed idonee persone, per cui non potè essere in tempo di provvedere agli affari suoi in tal rapporto. Quindi aggiuntasi l'intimazione dell'istanza che si dimette pure ad videndum con cui fu prescritta l'involazione degli atti in causa e destinato il giorno 3. febº corrente a tal effetto si vede la medª necessitata, trovandosi ancora in tempo legale per ciò fare, di supplichevolmente implorare la restituzione per l'intiero degli atti occorsi in dª causa, onde poter

essere abilitata di usare la
[illegible] diffuso nella campa-
gna stessa.

N.o 3914. 5620.

Vista l'instanza di Francesca Antenori, vedova Massogna chiedente per titolo di miserabilità il prestamento delle Tasse Giudiziarie accordato dalla Governativa Notificazione 20. Genn.o p.o p.o

Visto che l'instanza medesima porta seco tutti gli estremi da essa Notif.a voluti dopo l'aggiunta al certificato del visto della Polizia, prescritto dalla stessa Notif.e e ricordato dal Decreto Delegatizio N.o 5620. alla ricorrente

La R.a Delegazione accorda alla ved.a Massogna il prestamento della Tassa giudiziaria, nella causa che intende sostenere innanzi il Reg.o Tribunale di Udine contro Angela Antenori Visentini, e Sig.ri Fratelli Marcanio e li compadroni la Compagnia dell'antedicato Casino, nei punti dichiarati in esso ricorso, ferme nel resto le disposizioni tutte portate dalla predetta Notificazione

Dalla Reg.a Delegazione Provinciale in Udine li 27. Aprile 1818.

Il R. Delegato
Torresani

Pel Segretario
Molazzi

All'Imp.e R.a Delegazione Provinciale del Friuli in Udine

Instanza

di Francesca Antenori ved.a del.a Massogna domiciliata in questa R.a Città di Udine al N. 449. in Piazza contarena.

con cui

Supplica, che nella causa che intende proseguire ed assumere difesa, contro Angela Antenori Visentini, e Sig.i Fratelli Marcanio, e li Sig.i Compadroni il Casino di Società, di essere dispensata dalle Tasse Giudiziarie, Registro, e Carta Bollata, per le ragioni ut intus

Dimettendo Allegati sub A, unitamente al ricorso che fu dimesso in duplo

Francesca Antenori Massogna

Udine li 20. feb.o 1819
Visto pel bollo a debito per cent. 50
Cent. 8

Udine li 20. feb.° 1819
Visto, col bollo adebito per valuta 25 centesimi

B:

Udine li 1. Febbraro 1819.

Certifichiamo noi sottoscritti che la S.ra Francesca Antonioni di Mossqua abbitante in Piazza Contarena al N.° 1149. e stata per premurosi suoi affari assente della Città, e che sono soli pochi momenti che essa è costà ritornata, in validità di che si sottoscriviamo

Pico Leonardo abbitante in Udine
Battazzoni Simone abbitante in Udine

Udine li 20. feb.° 1819
Visto pel bollo addebitato centesimi 25
Cent.a

C.

Udine li 9. Febb.° 1819.

Nomino io sottoscritta per me ed eredi con la facoltà di sostituire in mio Procuratore Avvocato il Sig.r Gio. Alfonsi Patrocinatore in Udine, acciochè voglia rappresentarmi tanto in Regia Difesa, quanto occorrendo in Appello e Revisione nella causa contro di me promossa dalli S.ri Motti Zamaro con loro Petiz.e prodotta a questo I. R. Tribunale li 4. Ag.° 1818. N.° 11333. in punto di pagamento di £ 669:97. di residui affitti, ed ivi fare quanto a salvezza di mie ragioni crederà opportuno di fare nella causa stessa

Promettendo di aver per valido ogni di lui operato nel proposito anche mediante sostituito in validità di che

Domenica Antonini
Io Simon Buttazzoni fui testimonio
Pietro Cecolo fui testimonio

Oggi 28. marzo 1814
restituito al V. attori
ed al R. D.re Bonfini Patri
J. Cisotti Canc.

953 Bonfini

S'intimi alla controparte, e comparisca no ambe le Parti all'Udienza di questo Tribunale nel giorno 3 marzo p.v. ed alle ore 10 della mattina per le loro occorrenti deduzioni sulla entro domandata restituzione in intiero sotto le avvertenze delli §§. 20, e 21 del Regolamento.

Dall'Imp. Reg. Tribunal Provinciale in Udine li 10 Febb.o 1819

Ascanelli [illegible]

oggi 16: Febb.o 1819
Fu intimato il sud.o alli Sig.ri D.r Bonfini e D. Asar [illegible]

[illegible]

N. 1597

In evasione al Prot. verbale 3 corr.e N. 1597. tra Fran.ca Antonori vedova Blasogna, ed Ant.o e Girolamo Frat.i Venerio, in punto di restituzione in intiero chiesto dalla detta Vedova colla sudd. Instanza. Questo I. R. Tribunale Prov.le ha decretando dichiarato, come dichiara non farsi luogo alla proposta restituzione in intiero, ritenendo ferma la decretata inscrizione, e colla condanna della detta Blasogna nelle spese moderate in lire 8. e nella Tassa del presente Decreto.

Dall'I. R. Tribunal Provinciale in Udine li 12 Marzo 1819

G. Roldo ff. di Segret.o

All'Ill.mo I. R. Tribunale di Prima Instanza del Friuli in Udine.

Instanza

di Francesca Antonori Ved.a Rab.a Blasogna domiciliata in Udine rapp.a dal Dott. [illegible] Procur.e

in causa

con li Sig.ri Fratelli Girolamo ed Antonio Venerio possidenti domiciliati in detta causa, rapp.i dal Sig. Avv.t Ant.o Bonfini loro Procur.e e Pat.

in punto

di pagamento di It.e L. 369.97. residuo d'affitti proposto con petizione N.o 11333. 9. Ag.o 1817.

con cui

supplica la restituzione nel l'intiero dagli atti corsi in detta causa onde poter essere abilitata di usare le proprie difese sulla causa stessa, et ut intus.

Con allegati A: B: C.

[illegible] Antonori [illegible]

Si intimassi

953. G. 9 Feb.o 1819

[illegible]

CEN. 50

All' imperial Regio Tribunale civile, e criminale Provinciale residente in Udine

Li SS.ri Girolamo, ed Antonio fratelli [illegible] possidenti domiciliati in Udine ed altri [illegible] espongono, che la Sig.ra Francesca Antonia vedova Blasoggna [illegible] domiciliata in [illegible] con sua [illegible] di lei instanza N.o 953 = 9 febbraro 1819 domandata la restituzione in intiero degl'atti [illegible] per [illegible] della [illegible] d'essa,

e che con Decreto [illegible] a di lei instanza N.o 1597 in [illegible] a Protocollo verbale 13 marzo 1819 ha questo [illegible] Regio Tribunale dichiarato non farsi luogo alla proposta restituzione in intiero, rimanendo ferma la decretata [illegible] -

che questo Decreto è intimato li 18 marzo 1819 come consta dalla Relazione dell'usciere [illegible] scritta a tergo di d.a instanza -

che finalmente non gli è intimato alcun reclamo contro il sudd.o Decreto, ed è perciò passato [illegible] in definitivo giudicato ed aperto l'adito a quest'imperial Regio Tribunale di devenire alla pronuncia della sentenza in merito sopra gl'atti [illegible] - instando perciò degni pronunciare il suo giudizio con la possibile sollecitudine

dimettendo ad evidenza [illegible] la sud.a instanza delli sud.i fratelli [illegible] N.o 953 = 9 febbraro 1819 - con l'unito decreto [illegible] N.o 1597 = 13 marzo 1819 - e Relazione dell'usciere [illegible] dell'intimazione di d.to decreto =

Specifica di Spese

P. Bonfini

2710

Si restituisca alli producenti ri-
messi alla decisione della causa
sotto il N. 791

Dall'Imp. R. Tribunale Civile in
Udine li 21. Maggio 1819

[illegible]

3060

[illegible] 26

[illegible]

[illegible] 1819

[illegible] Bonfi-
ni

[illegible]

All'Imperial Regio Tribunale
Civile e Criminale Provinciale
residente in Udine

Instanza

Delli Sig.ri Girolamo, ed Antonio e
fratelli Venerio possidenti do-
miciliati in Udine rappresentati
dal sottoscritto di loro Procuratore
e Patrocinatore

Contro

La sig.ra Francesca [illegible]
[illegible] domi-
ciliata in Udine

Cause

Instano, che da questo Imperial
Regio Tribunale di devenire
con la possibile sollecitudine alla
[illegible] della sentenza sopra
gl'atti inoltrati per li motivi
[illegible]

In punto

di pagamento di [illegible] dell'
[illegible] dalli
Sud.ti Sig.ri Venerio con di loro
Petizione N.o 11[illegible] 8 Agosto
1817.

Dimettendo ad evidendum a mano
[illegible] instanza N. 9[illegible]
9 Febbraio 1819 di detta sig.ra Francesca
[illegible] in intiero col
Decreto [illegible] N. 1597
in marzo 1819 di [illegible]
[illegible] con [illegible]
[illegible] et in cop.

Carl'Antonio Bonfini Procuratore e Patrocinatore [illegible]
[illegible] Udine 30
Aprile 1819

2710 @ 29. Aprile 1819. Prod.

Specifica di Spese

1817.	... Apto. Istanza di Catas.º	£ 12:50
	Tassa di Regto.	:26
	Metà del Registro della Cessione	10:86
	Copia in duplo della Cessione	:80
	Carta Bollita	:26
	Copia della Cessione in duplo	1:60
	Carta Bollita	:26
	Regto. del Conto	:34
	Carta originale p. il detto Conto	:25
	Copia di d.to Conto in duplo	:80
	Carta Bollita p. copia di d.to Conto	:13
	Copia in duplo della Cessione	:40
	Carta Bollita	:26
18.	Otte. al Protocollo [illegible]	1:
24.	D.to Esame del [illegible] necessaria per proroga	1:50
14	Dic.e Istanza della Supplica	5:—
15	D.to Confezione copia d.ta [illegible]	2:50
	Copia in duplo della Supplica	1:60
	Carta Bollita p. d.ta Supplica	:26
	Tassa Regto. p. d.ta Supplica	:26
17.	D.to per incontrare le copie della Supplica, ed altro	2:—
	Specifica di Spese	1:50
	Copia della Specifica	:40
	Regto. di d.ta Specifica	:34
	Carta Bollita p. d.ta Specifica	:38
1818. 22.	Apto. di Istanza d'opposizione alla avversaria richiesta proroga	3:00
	all'Uffo. Tasse p. d.to	:39
	Copia di d.ta Istanza in duplo	1:20
	Carta Bollita per d.ta	1:—
		£ 47:05

	Riporto	£ 47.05
1818.10.	Giug.o Istanza per conclusione in causa	3:—
	all'Uff.o Tasse	:39
	Copia in duplo di d.ta ist.	1:60
	Carta Bollo	1:—
7.	Lug.o Stesa d'istanza per l'istruttoria	2:50
	Uff.o Tasse	:39
	Copia ~~istanza~~ in duplo di d.ta istanza	:80
	Carta Bollo	1:—
11.	Ag.to Stesa di Elenco per atti N.o 15	4:—
	Copia di d.to elenco	1:—
	Carta Bollo per d.to e ...	:50
	Assistenza per ~~d.ta~~ l'instruttoria	3:—
	Aggiunta di Specifica di Spese	2:50
	Copia di d.ta Specifica	:50
	Carta Bollo	:50
	Registro di d.ta Specifica	:34
5.	9bre Conferenza alla Corte	2:50
6.	Dec.e Stesa dell' ~~ultima~~ Istanza N.o 12854	5:50
	Uff.o Tasse	:26
	Per riempire gli atti in ristretto	2:50
	Conferenza col D.r Ramia	2:50
6.	D.to Aggiunta fatta alla d.ta istanza	2:—
	Copia in duplo di d.ta istanza	1:80
	Carta Bollo	1:25
9.	D.to incontro di d.ta Copia, ed altro	2:50
	all'Uff.o Tasse per ridic. decis.e e Bollo	4.47
1819.13.	Genn.o istanza per conclusione in causa	2:50
	Copia in duplo di d.ta istanza	:80
	Carta Bollo	1:—
	Uff.o Tasse	:39
	in Capitolo ... d.ta istanza	1:—
		£ 102.04

	Riporto		₤ 102:04
1819. 13.	Febb.ro Aggiunta all'elenco	"	2:—
	Copia di d.to elenco	"	2:—
	Carta Bollata per d.to elenco	"	1:—
	D.ta estesa di aggiunta specifica di spese	"	1:50
	Copia di d.ta specifica	"	—:30
	Carta Bollata per d.ta specifica	"	—:25
	Registro di d.ta specifica	"	:24
	Assistenza all'aula verbale	"	3:—
3.	Marzo comparizione, e contradittorio sopra il punto di restituzione per intiero	"	4:—
12.	~~[illegible]~~		~~[illegible]~~
	~~[illegible]~~		~~[illegible]~~
19.	~~[illegible]~~ Conferenza in Castello	"	1:50
29.	Detto inst.a per la relazione sentenza	"	3:—
	Uff.o Tassa	"	—:26
			~~₤ 122:09~~
	[signature]		₤ 121:19

Specificha di Spese
incontrate contro la Villa
logna ut intus

N.° 791.

Copia

Nella causa vertente tra li Fratelli Girolamo, ed Ant.° Venanzio attori rappresentati dal Cav.re Bonfini, e Franca nata Antonori ved.a del fu Carlo Blasoppa R.a C. rappresentata dal Cav.re attori in punto di pagamento di It.e L 569:97. per residui affitti non pagati dipendentem.te alla Locazione Vmo Aprile 1814, e come nella Petizione 8. Ag.to 1817. N.° 11333. invottolati gl'atti li 5. Febb.o 1819. in absenza della R. C. in diffetto di difesa.

Questo I. R. Trib.e Provinciale ha giudicato e pronunziato, giudica e pronunzia essere tenuta Francesca nata Antonori vedova del fu Carlo Blasoppa a pagare entro giorni 14. agli attori Girolamo, ed Ant.° Venanzio It.e L 569:97. di residui affitti non pagati e dipendenti dalla Locazione pred.a Aprile 1814. come dal Conto nell'All.° sub: B, non che Ital.e L 46:64. di Spese Giudiziali cosi moderate; e condannata inoltre al pagamento della intiera tassa di questa Sentenza.

Orafini
[illegible]

Dall'I. R.° Trib.e Provinciale
Ud.e 21. Maggio 1819
G. Falle Armalini [illegible]

al Bonfini Cav.re Venanzio

[illegible]

3. Giugno 1819.

Int.ª la presente Cauz.ª al Sig.r D.r Bonfini, od altra simile al S.r Gio. Ossani.

Il Rettore [illegible]

Dr. G. Confini

Sentenza

Vanario

G. Clapyna

Processo contro Nob. Sig. Vincenzo Agricola

al N° 6738.

D.

Cen. 60

Col Chirografo 19. Gennajo 1804. che debitamente regis=
trato in Udine li 6. Giugno decorso con f 7:12. alla Bol=
A. letta N° 3298. si dinotte sub. A. li Nobb. Sri Vincenzo, e
Vergendo q.m Giulio Agricola ebbero a confessare di aver
ricevuto dall'ora fu Sig.r Gottardo Venerio in effettiva
valuta corrente d'argento la somma di D.ti mille, fa-
cevano piccole Venete f 6200:-, o sia Italiane f 3172.42
ora pari ad Austriache f 3646:45. e si assunsero l'obbli=
go di corrispondere il mercantile supposto annuo del sei
per cento, e di effettuare la francazione allo spirar d'
anno uno in valuta d'argento in allora corrente, che
non sia stata precedentemente proclamata nè per cessa-
zione di corso, nè per diminuzione di valore, sottomettendo
a manutenzione di essa Capitale, e prodi ogni di loro avere.
Fino a tutto l'anno 1814. hanno eglino soddisfatto in-
teramente ad ogni debito in linea di supporti; ma dal
1815. in poi, tuttochè abbiano riconosciuta ogni anno
quella Partita facendo fino all'anno 1827. inclusive alcu=
ni parziali pagamenti, nulla meno hanno lasciati sco=
perti a questo titolo li Sig.ri Girolamo ed Antonio Fratelli
Venerio Cugini ed Eredi Testamentarj dell'originario
B. Creditore, come dal Documento in B. della somma
di Austriache f 985:82. fino alla scadenza 19. Gennajo
C. decorso, come spicca dal Conto in C.

Inutile la sofferenza, come del pari ogni urbano eccitamento per indur li Debitori a soddisfare a quest'obbligo, e così pure all'affranco del Capitale da molti anni addietro scaduto; ed inutile per fino l'esperimento conciliatorio, come dal Certi=
D. ficato che ad videndum si dimette sub. D., li precitati Sig.ri
E. Venerio a mezzo del Procuratore in E. chiamano dinanzi a quest'Imp. R.o Tribunale li riferiti Nobb. S.ri Vincenzo e Vergendo fratelli Agricola, ed imploriano che sieno sentenziati

I.° al pagamento di Austriache f. 985: 82. importar residuo d'interessi a 19. Gennajo 1828, e così pure della successiva rata di tempo in ragione del 6 p.% fino all'affranco

II.° al pagamento di Austriache f. 3646: 45. in affranco del Capitale dipendente dal Chirografo 19. Gennajo 1804, il di cui originale verrà restituito contemporaneamente all'affranco predetto.

Saranno in fine sentenziati alla refusione delle spese di diritto.

al N° 6738

2

A.

Dì 19 Gennaro 1804. Udine

Sono D:i mille correnti fanno picole L 6200. dico lire seimille ducento, che riceviamo noi sottoscritti dal sig. Gottardo Venerio in effettiva valuta corrente d'argento per corrisponderghi il rapporto ad uso mercantile del sei per cento in ragion d'anno, obbligandoci di effettuare la francazione allo girar d'anno uno oggi cominciato in valuta d'argento corrente in allora che non sia stata precedentemente proclamata nè per cessazione di corso, nè per diminuzione di valor, obbligando a manutenzione di esso Capitale e pro ogni nostro Avere in ampla e solenne forma

Vincenzo q.m Giulio Agricola aff.mo m. p.a
Vergendo q.m Giulio Agricola aff.mo m. p.a

Udine li 6 Giugno 1828.

Registrato nel Libro 28. Div.e III fog.o 325 N.o 237 e pagò f. 7.12 come da Boll.a N.o 3298.

B. Cantoni

al N° 6738

D

C.

Censo

L'Agricola Nobb. Sig.ri Vincenzo e Pergendo fratelli q.m Giulio di Udine Devono Dare

Alli Sig.ri Girolamo, ed Antonio fratelli Venerio

Pel Capitale dipendente da Chirografo 19 Gennajo 1804 di piccole Venete L. 6200:- uguali ad Italiane L. 3172:42, come segue

		Dare per Pro		Avere per acconti fatti	
1815.	19. Gennajo Pro d'anno uno scade oggi nella ragione del 6 p% all'anno — L.	190	340		
1816.	22. Febbrajo per pagati a conto med.o D.r Biagio Tonutto — L.			153	505
1816.	19. Gennajo Pro d'anno uno spira oggi	190	340		
	14 Settembre per pagati a conto dal sud.o Tonutto			49	000
1817.	19. Gennajo Pro d'anno uno spira oggi —	190	340		
	22 Detto per pagati a conto dal sud.o Tonutto	—	—	100	000
	24 Luglio Simili dal sud.o —	—		75	000
	28 Novembre Simili dal sud.o —			172	500
1818.	19. Gennajo Pro d'anno uno spira oggi —	190	340		
	14 Novembre per pagati a conto dal sud.o Tonutto			164	000
1819.	19. Gennajo Pro d'anno uno spira oggi	190	340		
	18 Novembre p. pagati a conto dal sud.o Tonutto			153	000
1820.	19. Gennajo Pro d'anno uno spira oggi	190	340		
	30 Novembre p. pagati a conto dal sud. Tonutto			103	450
1821.	19. Gennajo Pro d'anno uno spira oggi —	190	340		
	27 Settembre per pagati a conto dal sud.o Tonutto			182	000
1822.	19. Gennajo Pro d'anno uno spira oggi —	190	340		
	28 Novembre per pagati a conto dal sud.o Tonutto	—	—	204	000
1823.	19. Gennajo Pro d'anno uno spira oggi —	190	340		
	Dare Somma — L.	1713	060		
	Avere Somma —	1306	455	1306	455
	Resta Dare Italiane L.	406	605		

Segue

		Dare per Pro		Avere per acconti fatti	
	Riporto Dare retroscritto di Ital.i £	406	605	—	
	Sono Austriache £	467	353		
1824.	19 Gennajo Pro d'anno uno spira oggi	218	782		
	19 Settembre per pagati a conto da Biagio Tonutto			£ 174	000
1825.	19. Gennajo Pro d'anno uno spira oggi	218	782		
	15 Aprile per pagati a conto dal detto Sig.r Giovanni Tonutto			57	450
1826.	19. Gennajo Pro d'anno uno spira oggi	218	782		
	10 Luglio per pagati a conto da Antonio e Biaggio di Gio: Maria Tonutto	—		226	000
1827.	19 Gennajo Pro d'anno uno spira oggi	218	782		
	29 Detto per pagati a conto da Antonio Tonutto			118	000
1828.	19. Gennajo Pro d'anno uno spira oggi	218	782		
	Dare di prodecorsi somma £	1561	293		
	Avere per pagamenti fatti a conto	575	450	£ 575	450
	Resta Dare Austriache £	985	843		
	Oltre la rata di tempo da 19. Genn.o 1828 in poi si aggiunge il retroscritto Capitale di Italiane £ 3172.42: Sono Austriache	3646	448		
	£	4632	291		

Protasio Venerio
Antonio Venerio

Udine li 11. Luglio 1828.

Reg.to al N. 6031. foglio 354. Reg.o 38.

e il Conservatore
sacotti aggi

CONSERVAZ. DEL REGISTRO E TASSE DI UDINE

al N° 6738

D

N. 27.

A d'istanza delli SS.ri Girolamo, ed Andrea fratelli Venerio di Udine

sono citati li Nobb. SS.ri Vincenzo e Vergento fratelli Agricola d'Udine

a comparire innanzi a questa Imperial Regia Pretura nella giornata del 16. sedici Giugno p.v. 1828 alle ore 11. undeci di mattina per l'esperimento di conciliazione sulla dimanda di pagamento di aus. L 985:82 per pro decorsi scaduti li 19 Giugno 1828: e sino alla francaz. del capitale di aus. L 3646:45 dipendenti da chirografo 19 Gennajo 1804 e ratta di tempo fino alla francazione

altrimenti incorrerà nella prescritta multa.

Dall' I. R. Pretura in Udine *li* 20 Magg.o 1828.

Per ordine del PRETORE

L. Everdi Cancelliere.

Certifico, che il premesso atto di Citazione sia stato consegnato li 31 maggio 1828 alli sudd.i med.i il primo

Martinotti

oggi 16. Giugno 1828. ...

7684

1824. 19 Ge
19

1825. 19. Ge
15

1826. 19. G
10

1827. 19. Ge
29

1828. 19. Ge

Oltr
si agg
ue

Si certifica che sopra la entroscritta domanda non sia seguita conciliazione per

Dall' Imp. Reg. Pretura Urbana in Udine li

PRETORE.

al N. 6738

A Giud.

All'Avv.to Merchi

Serve la presente per la cita=
zione l'udienza li 16 Giugno
al N.° 27.

7684

N.° 17. 13A.

Si Certifica che sopra la Dimanda fatta con l'[illegible] indicata Sig.r [illegible] non sia seguita Conciliaz.e per renitenza delle Parti.

Dalla R. Pretura Urb. in Ud.e li 5. Febb.o 1818.

[illegible]

al N 6738

All'Avv.to Marchi

E.

Udine 8. Luglio 1828.

Per noi, ed Eredi, e con la facoltà di sostituire, e di transigere, nominiamo in nostro Procuratore il Sig.r Giuseppe Marchi avvocato di qui, onde ci rappresenti in Giudizio nella Causa da istituirsi contro li Nobb. Sri Vincenzo e Vergendo q.m Giulio Agricola, nelli punti di pagamento d'interessi, ed affranco del Capitale dipendente dal Chirografo 19. Gennaro 1804, ci difenda e faccia quanto crederà espediente all'effetto delle nostre ragioni; con promessa de rato in fede

Pietro Marco Venerio
Antonio Venerio

Sostituisco di grado del caso il S.r Avv. Astori
G. Marchi Proc. inst.

Udine li 11. Luglio 1828.
Regist. al N 6031. Fogli 354. pagò
Cent. 38.
p. il Conservatore
Jacotti

CONSERVAZ. DEL REGISTRO E TASSE DI UDINE

Cen. 30

Giud.

...tuire
presen...
..., e da ... d'are
...n.te Trib. Pel...
supremo tassi...
..., ed'...
coll'altra ...
..., non che ...
...on solenne ...

7684

Venezia

G

Aggiunta al N.° 6118. del 1818

al N° 6738

All'Avv.to Marchi

Giud.

7684

Udine 8.bre 7mbre 1828

Nominiamo noi sottoscritti per noi ed Eredi, e con la facoltà di sostituire in nostro Procuratore l'Avocato Sig.r Giacinto Dott. Pasini, acciò ci rapresenti in Giudizio in tutte le nostre Cause, sì attive, che passive, inchoate, e da inchoarsi, inanzi tutte le Preture del Regno Lombardo Veneto, pnp. R.o Tribunale Provinciale in Udine, pnp. R.o Tribunale d'Appello di Venezia, e supremo Senato di Revisione di Verona, e con facoltà d'intervenire, ed' assumere Giudizio per nostro Conto, ed' in quanto occoresse, coll'altra facoltà di poter transigere nelle Cause tutte, e Convenire, non che di deffferire, o accettare il giuramento decisorio di Lite, e con solenne promessa di avere il di Lui operato, fermo, e grato in tutto.

Vicenzo Agricola
Vergendo Agricola
Pasquale Ciccara Testimonio
Antonio Pesari Testimonio m.p.

In agni colla stessa facoltà nella causa contro li Sig.ri Girolamo ed Ant.o Venario sostituisco l'Avv.o Sig. Giu. Astori
Dott Pasini

accetto Giu. Astori

Udine li 2 Sett.e 1828
Reg.o al N.o 7449 Foglio 439
pagò c.mi 58.
A. Cantonsin

7684

al N. 6738

A
Giud.

All'Avv.to Marchi

Non essendo in grado li Nobb.i Sig.ri Vicenzo, e Ferrando Fratelli Agricola di dare entro il termine di cui furono abbilitati la competente risposta alla Petizione 11 Luglio passato N.o 6118 delli Sig.ri Girolamo, (ed) Antonio Fratelli Venerio per il motivo che per anco non hanno potuto prendere le necessarie instruzioni della cosa prima d'ora corsa tra essi, Sig.ri Venerio, e li Consorti Tonutto per l'identico pagamento di prò, e capitale libellati; ciò stante sono in necessità detti Nobb.i Sig.ri Agricola di dimandare, come riverenti dimandano che gli sia accordata una proroga di giorni 30 a dare la sud.a risposta computabile dall'espiro del precedente termine.

Dimettendo ad videndum l'originale suddetta Petizione

7684

N. 7684 Marchi

Si intimi alla controparte per le sue dichiarazioni da da darsi entro 8 giorni altrimenti si avrà per aderente alla proroga fiadibile col 22 8bre pro

Dall'I. R. Trib. Prov.
Udine 5 7bre 1828
[illegible]

li 17: 7bre 1818
[illegible] [illegible] a Sigi Marchi e [illegible]
[illegible]

All'Imp. R. Trib. Provinciale di Udine
N. II
instanza
dalli Nob. Sig. Vicenzo, e [illegible] Fratelli Agricola possidenti domiciliati in Udine
Contro
li sig. Girolamo, (q.) Antonio Fratelli Venerio pur possidenti quivi domiciliati, e rappresentati dall'avv. Sig. Marchi
nelli punti
1° di pagamento d'austr. f. 945: 40 d'interessi; e ratta di tempo successiva
2° di affranco di Capitale di Aust. f. 6646: 45
Proposti
con petizione 22 Luglio p. N. 6118
con cui dimandano
per il motivo entro esposto una proroga a dare la risposta alla suddetta Petizione N. 6118.
Dimettendo (a) videndum la Rubrica di detta Petizione, e sub. N. 1 Procura.
Dr. Pessini [illegible]

le intimazioni

7684 g. 4 sett. 1828
22 8bre

al N° 6738

Giud.

All'Avv.to Marchi

Cen. 30

Per le pendenti occupazioni Autunnali non hanno potuto li Nob.li Sig.ri Vicenzo, e Vergando Fratelli Agricola ponersi al chiaro di tutti li fini, e meno munirsi delli documenti opportuni per dare la Risposta alla Petizione 11 Luglio p.p. N.o 6118 delli Sig.ri Girolamo q.m Antonio Fratelli Vanarig ciò stante riverenti dimandano essi Nob.li Sig.ri Agricola che gli sia accordata altra proroga di giorni 30 per dare la sud.ta Risposta

Dimettendo q.m ad inspiciendum l'anteato

7684

8961. 1 marchi

S'intimi alla Controparte per la sua dichiarazione da darsi entro 3. giorni, altrimenti la si avrà per aderente alla proroga scadibile col 27. gennaio p. v.

Dall'I. R. Tribunale Provinciale
Udine, il 21. Dicembre 1828.

[illegible]

Oggi 4. gennaio 1828.
intimato all'Avv. marchi

[illegible]

All'I. R. Tribunale Provinciale in Udine

instanza N.° III

dalli Nobb. sig.ri Vicenzo, e Varzendo Fratelli Agricola possidenti domiciliati in Udine

Contro

Li sig.ri Girolamo ed Antonio Fratelli Vanozzi pur possidenti quivi domiciliati, e rappresentati dal Avv.to sig. Marchi

nelli punti

1.° di pagamento di Austr. £ 785.82 d'interessi e ratta di tempo successiva

2.° di affranco di Capitale di Austr. £ 2646.45

proposti

Con Petizione 11 Luglio p. p. N.° 6118

con cui dimandano

per il motivo entro esposto una altra proroga di giorni 30 a dare la Risposta alla sud.ta Petiz.e N.° 6118.

Dimostrata et ridendum l'anteatti

dr. Pasini Avv.

[illegible]

8961 ... 18 [illegible] 1828

al N.° 6738 -

Cen. 60

All'Avv.to Marchi

È un abuso la seconda proroga di giorni trenta chiesta dalli RR. CC. Nobb. S.ri Vincenzo e Vergendo Agricola con istanza 18 Ott.e decorso N.° 8961, oggi intimata, che gli attori S.ri Girolamo e Antonio fratelli Verani rimettono ai respiciendum —

La Petizione delli suddetti attori 11 luglio 1828 N.° 6118 fu intimata li 30 detto: essa tende al pagamento di un capitale dipendente da chirografo, e degl'interessi relativi.

Il diritto a ripetere e l'uno e gli altri è innegabile sia se si porti lo sguardo al titolo, sia se si prenda a calcolo il debito —

Precaduta poi la dimanda dell'esperimento conciliatorio, vanamente praticato come dal certificato 8 luglio sudd.o, è facile ad avvedersene, che li Rei fin d'allora dovevano darsi un pensiero per istruire la difesa, saputo l'avversario —

Una prima proroga chiesta di giorni 30 con istanza 4 sett.e N.° 7684 in ogni evento all'avversaria esuberante ai RR. CC., senza farsi lecito di aspirare ad una seconda, protestando le occupazioni autunnali, che poi si negano essere tali da impedire la esecuzione del dovere di rispondere alla dimanda, e nelle quali se pur si trovano, ebbero da prima tanta congruità di tempo, quanto era sufficiente a farsi strada alli prolunghi —

Opponconsi quindi gli attori a questa seconda proroga, perchè sia, come merita, denegata —

Rimettono ad videndum gli anteatti N.° 6118, 7684, e 8961.

7684

al N° 6738

All' Avv.to Marchi

Gnu.

nenza
galli
Sarole
avev
ha a
om
esso
fino
Grae
giorno
leom
la
ava
pentito
rilev
crede
e per
zza, con
spese
de
me

7684

N.° 9475 Marchi

N.° IV

All'Imp. R. Trib. Civ. di Udine
Istanza
delli Sig.ri Girolamo e Antonio Vicario possidenti, domiciliati in Udine, attori, e rappresentati dal sottoscritto
Contro
li Nob. Sig.ri Vincenzo e Leonardo Caporiacco possidenti domiciliati in Udine, R.R.C.C. e difesi dal Sig. D.r Lorghi
nella causa
instituita con Petizione 11 luglio p.p. N.° 6118, di affranco di Capitale, e pagamento di arretrati dipendenti da Chirografo 1804. 19 Gennajo =
si oppongono
alla seconda proroga di giorni trenta chiesta con istanza 18 Ottobre decorso N.° 8961., oggi intimata, perchè già accordata =
Rimettono ad visionandum gli antecedenti N.° 6118. 7684. e 8961.
G. Marchi avv.o

Si rimette e si rinvia per accordata la proroga voluta al precedente Decreto sotto il N.° 8961. scaduto col 17. corrente dichiarandola per altro siccome ultima e perentoria
Dall'I. R. Trib. Provinciale di Udine 7. 9bre 1818
Il Cabianca Vice Pres.
Zoratti

Jamò - ...
Jacuzzi

oggi 21. 9bre 1818
io sottoscritto Inviat.° il simplo della presente all'avv.o Marchi
Giovan[...]

9475 li 4 9bre 1818
27 Nov.e

al N.° 6738

1.° A
Giudi

All'Avv.to Marchi

Cen. 60

Entro il dì 27 Nov.e 1828 g il decreto allegato alla Istanza degli attori G.ta Ricolone e Antonio Bortoli marito e letto d.o 9475; che li dimette ad ridurre, dar davanno li AA. CC. Nob. S.i Vincenzo e Vergendo agnivo la Risposta alla Eccezione 11 Luglio p.p. 1828 d.o 6118.

Nella lettera di convenire fiduciariamente le parti convennero di riprendere gli atti a detto Barrjo. Li AA. CC. non hanno ai convenuti, né Risposto alla Eccezione, introdotto l'alternativa di riprendere in difetto la marcia degli atti prevenuti li avesse del diritto riservatosi dagli attori di poter viridalmente procedere g la espedizion della causa.

Ricordato anzi più volte, e sotto l'alternativa predetta, il procuratore delli detti AA. CC., non ha curato tanta esuberante accondiscendenza.

Egli è quindi, che a buon diritto addimandano gli attori; che sia, previa la conclusione in causa, destinata giornata ed ora per la instruzione degli atti._

7684

al N. 6738

All'Avv.to Marchi

Giuw

7684

Sig. Giac. Ilvardi

N.° V-

All'Imp. R. Trib. Civ. di Udine

Istanza

delli Sig.ri Girolamo e Antonio Vinanzio possidenti domiciliati in Udine, attori, e rapp.ti dal sott.

Contro

li Nob. Sig.ri Vincenzo e Virgilio Agricola possidenti domiciliati in Udine, Rei, e difesi dal Sig. D.r Pasini =

nella causa

istituita con Petizione 11. Luglio 1826 N.° 6114, giustamente di Capitale e pagamento di contratti, dipendenti dal Chirografo 1804. 19 Genn.° =

addimandano

che, scaduto ogni termine, anche dopo quello accordato col Decreto ottenuto alla istanza 1828. 4 Nov. N.° 9475, che ad evidenza si dimette,

sia

destinata giornata ed ora per la introduzione

Marchi Avv.° [illegible]

~~[illegible]~~

Rel. [illegible]

S'intimi, e per la chiesta inrotulazione si destina l'Udienza di questo Trib. del giorno 15. Luglio p.o in la quale avrà luogo anche in assenza di una delle Parti —

Dall'I. R. Trib. Prov.le

Udine 26. Giugno 1829.

Cancianini [illegible]

li 7. Luglio [illegible] 9834

[illegible]

Oggi 13 - Luglio 1829 intimato alli Sig.ri Ilvardi, e Pasini, da me

[illegible] Usciere

6107 a 25 - Giugno 1829

15 Luglio

al N° 6738

All'Avv.to Marchi

Giuri

Con Petizione 11 Luglio 1828 N.° 6118 li Sig.ri Girolamo ed Antonio Fratelli Venerio impetirono in Giudizio li Nobb.i Sig.ri Vicenzo, e Virgenio Fratelli Agricola nelli punti di affranco di Capitale, e pagamento di arretrati di-ipendenti dalla Carta obbligatoria 19 Gennaro 1804.

Come che questo Capitale sin dall'Anno 1810 fu assunto pagarsi da Pre Giovanni e Gio: Maria q.m Biasio, e dalli Pre Bernardino, e Pre Biasio, e Giosoffo q.m Angelo tutti Tonutti, e che così piacque anco alli sudetti Sig.ri Venerio, che doppo detta assunzione hanno anco conseguiti li prò dalli stessi Tonutti, riuscì di sorpresa alli Nobb.i Sig.ri Agricola la Petizione sudetta, quando che li Debitori sono li detti Tonutti, per tali senza niun riclamo, e risserva stati accettati.

Erano in obbligo detti Sig.ri Agricola di dare la competente risposta, ma rimasero intesi di sospendere gli Atti fino alla decisione della Lite in grado d'Appello sulli punti di sollevazione di molestia, e conseguente pagamento dell'identico Capitale, ne' quali punti stati proposti da essi Nobb.i Sig.ri Agricola contro li sudetti Tonutti, rimasero vitoriosi inanzi questo Imp. R.o Trib. Provinciale.

Vivevano in questa buona fede li Nobb.i Sig.ri Fratelli Agricola, massime non essendo stata per anco decisa in grado d'Appello la Causa sud.a, lorchè sono stati colti coll'instanza 26 Giugno p.o N.o 6107 per irotulazione d'atti per diffetto di risposta.

L'abbandono per il corso di tanto tempo della prosecuzione degl'atti, il convenuto fiduciario, di sospendere la progressione della Causa fino alla decisione Appellatoria ed altre circostanze che li assistono provano fuor di dubio essere avvenuta la scadenza del termine senza niuna di loro colpa.

Quindi in base alle disposizioni del Parag.o 176 e relattivi del vigente Regolamento li precitati Nobb.i Sig.ri riverenti dimandano che gli venghi accordata la Restituzione in intiero, verso l'impegno anche, che si assumono di dare la risposta entro tre giorni dalla ottenuta restituzione, dimetendo (ad ispiciendum) la sudetta istanza N.o 6107.

7684

6738. Marchi

S'intimi, a per essere sentita nella chiesta restituzione in intiero, organizzano la Part. all'A. V. li gli Liti. il Spa 19. Agosto giorni alla ore 9 sotto la avvertenza di legge.

Dall'Imp. R. Trib. Prov.le,
Udine, il 17. Lug. 1829.
[illegible]

[illegible] 4 - agosto 1829

[illegible] alli Sig.ri Corvetta, e Marchi, [illegible]

[illegible]

All'Imp. R.o Trib. Provinciale in Udine

Instanza

delli Nobb. Sig.ri Vicenzo, e Vergendo Fratelli Agricola possidenti domiciliati in Udine

Contro

li Sig.ri Girolamo, ed Antonio Fratelli Venerio pur possidenti quivi domiciliati rappresentati dall'Avv.to Sig. Marchi

nella Lite promossa

con Petizione 11 Luglio 1828 N.o 6114 nelli punti d'affranco di Capitale, e pagamento d'interessi

con cui implorano

Che gli sij accordata per le ragioni esterne addotte la restituzione in intiero per l'effetto, e con dichiarazione res intus Dimettendo ad videndum istanza 15 Giugno 1829 N.o 6107.

Vicenzo Agricola
Vergendo Agricola
vid. [illegible] Corvetta

6738. @ 15 Luglio 1829
19 Ag.

15 giugno

al N. 6738

Giuri

All'Avv.to Marchi

Il definitiva evazione dell'Istanza 15 Luglio dec.° p.to ...ta delli Vincenzo e Vergendo fratelli Agricola, contro gli Avv.i Girolamo, ed Ant.o fratelli Varerio nel punto di restituzione in intiero sopra l'Istanza per Incontolazione 25. Giugno preced.te N. 6107.

Fatto riflesso alle due circostanze articolate dalli R.R.i in Risposta, non negate in Replica, e che si hanno per vere, cioè sapere a che gioria di essi Nobb.i Agricola venne accordato termine a ... ... a tutto il Gennajo 1829. e che quantunque avessero potuto subito dopo proseguire gli atti, pure pazientarono fino alli primi di Giugno. facendo avvertito ... D.r Casini Cur.e di essi Agricola, che non avrebbero pazientato al di là del giorno 20 d.o Giugno, e che non avendo nemmeno in quest'ultimo termine di esuberanza dato la Risposta, ne cercato di transigere la lite manifestamente è a tutta colpa di essi Instanti, se coll'Istanza 25. Giugno dec.° fu chiesta l'Incontolazione, e che non possono per tutto ciò essere esauditi nella d.a loro Instanza.

Perciò questo Tribunale dichiara non farsi luogo alla chiesta restituzione in intiero, rigettando l'Istanza pred.ta 15. Luglio dec.°, e redesputa ciò stante il giorno 14. 8bre p.v. la mattina alle ore 9 per eseguire la Incontolazione degli atti già accordata, come sopra, condannati inoltre essi Nobb.i Agricola entro 14. giorni in L. 8. di spese dell'Incidente così moderate, e nella tassa del presente Decreto.

...

Dall'I. R. Trib. Prov.le
Udine li 29. 7bre 18..
...

Oggi 12 Ottobre 1829
Int.° al Sig. Marchi, ed
al Sig.r Corvetta

Moria Cusp.

Marchi

19 ag.^o 1738

Verona

agpiodla

38

[illegible] Veneno c. [illegible]

[illegible]

co-

18

18

[illegible]

affin

enterg

in dua

[illegible]

Marchi

6118 G. Marchi

Si notifichi personalmente il Simplo ed Alleg.ti A. B. C. D. E. al R. C. ind. nominato e rubrica al 2do, rimesso al 1mo per l'ispez.ne, per la risposta entro 30 giorni sotto le avvertenze di Legge, e sotto le altre ai RR. CC. di difendersi contestualmente e di nominare un Patrocinatore comune, altrimenti la successiva intimaz.ne degli atti verrà fatta al solo primo nominato.

Dall'Imp. Reg.o Trib. Prov.le
Udine li 15 Luglio 1828

[illegible]

li 22 [illegible] 10662
[illegible]

li 30 Luglio [illegible]
il Simplo cogli allegati d'intim.o al R. C. primo nominato in persona e rubrica al 2do
J. Bortolotti

All'Imp. Regio Tribunale Civile di Udine,

N.o 1.

Petizione

delli Sig.ri Girolamo, ed Antonio fratelli Venerio possidenti, domiciliati in Udine, Attori, e rappresentati dal sottoscritto

Contro

li Nobb. Sig.ri Vincenzo, e Vergendo fratelli q.m Giulio Agricola, possidenti, e domiciliati pure in Udine RR. CC.

nelli punti

I. di pagamento di Austriache f. 985.82. d'interessi a 19. Gennajo 1828, e della successiva rata di tempo al 6. [illegible]

II. di affranco del Capitale di pur Austriache f. 3646.45. dipendente dal Chirografo 19. Gennajo 1804.

Con Allegati A. B. C. D. E.

Con una Rubrica

G. Marchi Avv.o [illegible]

Restituatur

6118 @ 11. Luglio 1828

5 [illegible]

Veneto c. [illegible]

Venezia C. Agricola
Risposta
del D.r Giovanni dall'Armi [illegible]

Il primo caso non è preveduto
nè dal Codice Civile, nè dal Regolamento,
nè dalli Commentatori di questo.
Lo Schiller all'art. 441 però osserva,
che se all'atto della Oppignorazione
qualcuno dimostrasse di voler pretendere
che gli effetti da pignorarsi fossero
di sua ragione, dovrebbe il Cursore
non ostante quest'asserzione adempire
al suo dovere eccettuato il caso in cui
fosse chiaro da se che gli effetti non
appartenessero al R. C., e dichiara poi
che in ogni evento sarebbe sempre salva
la revindicazione a favore del Proprietario
credersi che la Pignorazione
Nel caso esposto credersi che la Pignorazione
potesse verificarsi sopra tutti gli effetti
mobili della Comunione fratterna con una
dichiarazione, che la metà soltanto s'intenderebbe
affetta al titolo del Creditore, e alla oppignorazione
in ogni evento mandata in vendita pel caso di oppignorazione del fatto comproprietario, e perciò
per essere in ogni evento credersi che si dovesse
e di questa Istanza rubrica anche al detto
dare notizia con una
fratello, per valere ogni credito
affinchè potesse far valere ogni credito
sua ragione prima della domanda dell'Asta.
2.° Chiedendo la oppignorazione sopra
gli effetti mobili di una casa non pare,
che abbiasi contemporaneamente nè con
l'atto stesso, nè con atto separato a chiederla
anche sopra l'altra in altra giurisdizione
senon nel caso, in cui si avesse una grande
probabilità, che li primi non fossero
sufficienti a coprire il Credito.
Volendo però farlo niente osta che
se ne possa fare la Istanza diversamente
per entrambe le oppignorazioni al giudice
che à pronunziato la sentenza con un atto solo distinto in due
separati articoli uno per la correspettiva
della Oppignorazione nella casa posta
nel suo circondario mediante uno delli
suoi Cursori; e l'altro per la ricercatoria
relativa all'altro giudice a cui è soggetta
l'altra casa.
Con ciò è risolto anco il terzo dubbio.

Marchi

Veneno c. Agricola.

Quesiti

Primo. Avendo l'Ill. Veneno un credito giudicato a Capitale e pro conto il Sig.r Vincenzo Agricola e volendo praticar opignorazione sopra Mobili effetti e semoventi e Beneri in Via esecutiva in circostanza che il debitore Agricola ha un suo Fratello indiviso, si ricerca, se si possa eseguire senza altro, oppure si abbia a dichiarare nella istanza per pignoramento che si abbia a verificare sopra la metà aspettando l'altra metà all'altro Fratello oppure si abbia a tenere altro metodo

2do. La deliberazione delli Creditori Veneno si è di praticare il pignoramento in Casa in Udine, e in Casa in Tissano in circostanza che Tissano è sotto Palma, si ricerca, se si possa quanto a Tissano domandar la opignorazione avanti il Tribunale di Udine col mezzo di Lettere requisitoriali per Palma.

3zo. Se si possa nell'atto istesso che si domanda la opignorazione delli effetti nella Casa in Udine si possa anche inestare la domanda di opignorazione delli effetti nella Casa in Tissano, oppure si abbia a dividere in due atti essendo due Giurisdizioni separate Udine e Palma.

Marchi...

no rep.

grico.

lopn

18

18

gi

tro

nain

li

affin

8.

entorg

Maschi

vivevo

Agricolta

All' Imp. R.° Tribunal Civ.e e Criminale Provinciale
residente in Udine

Con il Chirografo (12) dodici Febbraro (1811) mille ottocento undici
A. che si giura sotto (sub. A. il Nobile Sig.r Vincenzo q. Giulio Agricola
possidente domiciliato in Udine si è costituito debitore verso li
Ill.mi Girolamo, ed Antonio Fratelli Venerio possidenti domiciliati
in Udine di pagare alli medesimi l'annuo importo nella ragione
dal cinque per cento sopra il Capitale di It.e L 3000:00 tremille
esborsate da d.ti Ill.mi Fratelli Venerio al sud.to Sig.r Vincenzo q. Giu=
lio Agricola, e da effettuarsi l'affrancazione del Capitale sud.to
allo spirare dell'anno incominciato nel giorno 12. Febbrajo 1811.
epoca di detto Chirografo, qual termine se per reciproca volontà
sarà lasciato trascorrere, potrà essere in seguito la francazione
stessa, e pagare dalle Parti e ricercata, ed effettuata rispettiva=
mente previo però il preavviso di un mese, e nelle valute
indicate in detto Chirografo tutto scritto, e sottoscritto di mano
di detto S.r Vincenzo q. Giulio Agricola debitamente regis=
trato in Udine li 8. Giugno 1819. Bolletta N.° 2638. con L 6:00.

Li sud.ti Sig.ri Venerio pertanto nella determinazione di voler ri=
portare l'affrancazione del sud.to Capitale hanno praticata la diffi=
B. da datata 7. maggio 1819. notificata li 8. maggio 1819 al med.to
Sig.r Vincenzo q. Giulio Agricola di preavviso, che intendono,
che egli abbia ad effettuare l'affrancazione di detto Capitale
di Italiane L 3000:00, ed a pagare li importi decorsi non pagati
nella Summa di Italiane L 450:00 scaduti fino li 12. Febb.o
1819, e la Rata di tempo dipendentemente dal detto Chirografo
12. Febb.o 1811, cosicchè trascorso un mese dal giorno dell'intima=
zione di detta estragiudiziale senza avere soddisfatto il detto
come sopra gli saranno praticati gli atti di Giustizia a nome
di detti Sig.ri Venerio per la francazione di detto Capitale,
e pagamento di detti importi, e rata di tempo con le spese

Marili

che fossero per incontrare senza altri avvisi come il tutto risulta dalla ostragiudiziale 7. Maggio 1819. con unita relazione 8. Maggio 1819. dell'Usciere Sig.r Bernardino Melchior che si presenta sub B. notificata in Persona a detto Sig.r Vincenzo Agricola alla presenza delli voi sottoscritti Testimonj Albano Tafelmeitl, e Antonio Dazlot, come non potrà negare esso Sig.r Vincenzo Agricola.

Ora che è già spirato il mese di Preavviso fino alli 8 sotto Giugno 1819. senza che il sud.to S.r Vincenzo Agricola si sia curato di effettuare l'affrancazione di detto Capitale di Ital. £ 3000:00. e pagamento di d.ti suporti di Italiane £ 450:00, scaduti a 12. Febbraro 1819. come dal Conto sub C. e la Prata di tempo compiacendosi di attendere, gl'atti giudiciarj, e di causare alli Creditori spese forensi procrastinando in tal guisa l'affrancazione, e il pagamento devono essi Sig.ri Girolamo, ed Antonio Fratelli Venerio con la presente Petizione implorare, come implorano mediante il di loro Procuratore come da Procura sub D. che sia sentenziato, e condannato il sud.to Nob. Sig.r Vincenzo q. Giulio Agricola come nelle seguenti Capi.

Primo sarà sentenziato, e condannato il sud.to Nob. S.r Vincenzo q. Giulio Agricola a dover effettuare l'affrancazione a mani di d.ti Sig.ri Girolamo, ed Antonio Fratelli Venerio del sud.to Capitale di It.e £ 3000.00 tremille abbreviato dal sud.to Chirografo 12. Febbraro 1811. in detto A. in buona Valuta d'oro, o d'argento e come in detto Chirografo, essendo già precorso il preavviso del mese come da detta estragiudiciale in Detto B.

Secondo sarà sentenziato, e condannato il sud.to Nob. S.r Vincenzo q. Giulio Agricola al pagamento di Italiane £ 450 residue di suporti non pagati scaduti a 12. Febbraro 1819. come dal Conto in detto C, e li suporti decorenti, e decoribili da detto giorno 12 Febbraro 1819. in poi fino all'effettiva affrancazione

Udine ...

V. CEN. 25

A.

Udine li 8. Giugno 1819.
Bollo N.° 8. C.mi settantacinque
Visto per il Bollo proporzionale
di Lire tremille
L'Intendente
Marmi

Adì 12 (dodici) Febbraro mille ottocento e undici (1811) Udine

Sono lire tre mille Italiane, che ricevo io sottoscritto in buone correnti Valute d'Oro, o d'Argento dalli Sig.ri Girolamo, ed Antonio Fratelli Venerio di questa Comune per corrispondere alli medesimi il suppostto nella ragione del cinque per % all'anno, ed effettuare l'affrancazione del Capitale allo spirare dell'anno uno oggi commenciato; qual termine se per reciproca volontà non lasciato trascorrere potrà after in seguito la francazione stessa a piacere delle parti, e mercato, ed effettuata rispettivamente, previo però il preavviso di un mese, e sempre in buone correnti Valute d'Oro, o d'Argento, per la sospensione di corso, o per la diminuzione di valore delle quali non fosse stato pubblicato alcun ordine prima del pagamento. Tanto prometto, e mi obbligo sotto generale obbligazione d'ogni mio avere in piena forma, e la presente Carta di mio pugno fu firmata alla presenza de' sottoscritti Testimonj, dico ricevo ut supra ——— L 3000:00

Vincenzo q.m Giulio Agricola m.o proprio
Io Gio: Batta Clemente fui presente Testim.o alla pred.ta sottoscrizione
Giuseppe Grotti fui presente Testim.o alla sottoscrizione

Udine li 8. Giugno 1819.

Reg.to nel Lib.° 16. Div.e 3 f.o 144. N.o 95, ed ha pagato L 6:00 come da Bollet.a N.o 2638.

Il Conservatore
B. Contarini

Maxeb.

.1.

B.

Li Signori Girolamo, ed Antonio Fratelli q.m Francesco Venerio possidenti domiciliati in Udine con la presente estragiudiziale portano l'avviso al Nob. Sig.r Vincenzo q. Giulio Agricola possidente domiciliato in Udine, che intendendo di riportare l'affrancazione del Capitale di Ital. L. 3000:00, e di pro scaduti fino li 12. Febbraro passato nella somma di Italiane L. 450:00, che formano la complessiva somma di Italiane L. 3450:000. lire tremille quattrocento e cinquanta, e la Rata di tempo dipendentemente dal Chirografo 12. Febb.o 1811. dodici Febbraro mille ottocento undici rilasciato da detto Sig.r Agricola alli sud.ti Sig.ri Venerio tutto scritto, e sottoscritto dal medesimo Sig.r Agricola, debba lo stesso Sig. Agricola effettuare l'affrancazione di detto Capitale, ed il pagamento di detti pro, e Rata di tempo cosicchè trascorso un mese dal giorno dell'intimazione della presente senza avere fedelmente fatto il tutto come sopra, gli saranno praticati gli atti di giustizia a nome di detti Sig.ri Fratelli Venerio per costringerlo al pagamento di detta somma di Italiane L. 3450:000, e Rata di tempo con le spese, che fossero per incontrarsi, e ciò senza altri avvisi

Udine li 7. Maggio 1819 diecinove

Antonio Venerio per me, e come Procuratore del Fratello

Marchi

.A.
B

Oggi otto (8) Maggio 1819 - diecinove
Notificata una consimile Estragiudiziale da me sott.o
Usciere, al Nob: S.r Vicenzo Agricola in persona alla
presenza delli qui sottoscritti due Testimonj, avendogli
lasciato un esemplare della presente. Albano Toschutti Test.e
Antonio [illegible] Test.e

G.no Melchior Usciere

Tassa Originale e Duplo	£	1:25
Alli Test.i	"	1:—
Carta	"	—:50
Reg.o	"	—:34
summa	£	3:09

Cividale 10. Maggio 1819.
N. 413.
Reg.o nel Reg.o degli atti - Vol. 1 foglio 63 - pagò Cent. 34
Il Cons.e
B. Cantoni

3

V. CEN 25

Conto.

Il Sig.r Vincenzo q. Giulio Agricola di Udine deve Dare alli Sig.ri Girolamo, ed Antonio Fratelli q. Sig.r Francesco Venerio pure di Udine il Capitale di Italiane £ 3000:00, che egli ha dalli medesimi ricevuto, dipendente dal Chirografo 12. Febbraro 1811; e li importi non pagati in ragione del 5. per % all'anno come segue

Capitale suddetto di Italiane — £ 3000:–

1812.12.	Febbraro Per pro d'anno uno oggi scaduto sopra il sud.to Capitale it.e	£ 150:00.
1813.12.	Febbraro simile	„ 150:00.
1814.12.	Febbraro simile	„ 150:00.
1815.12.	Febbraro simile	„ 150:00.
1816.12.	Febbraro simile	„ 150:00.
1817.12.	Febbraro simile	„ 150:00.
1818.12.	Febbraro simile	„ 150:00.
1819.12.	Febbraro simile	„ 150:00.
	Dare Summa	£ 1200:00.

Deve Avere per pagamenti fatti

1812.20.	Febbraro Per contatici med.e il Sig.r Antonio Capriacco	£ 150:00.
1815.	Primo Luglio Per contatici	„ 300:00
1816.21.	Settembre Per contatici a saldo pro scaduto li 12. Febbraro pross.o pass.o	„ 300:00
	Avere summa che si batte dal sopras.to Dare pro importi	£ 750.00.
	Resta debitore fin a 12. Febb.o decorso oltre alla Rata di tempo da detto giorno in poi —	£ 450.00.

Antonio Venerio per conto anche del Fratello Girolamo.

Udine li 9 Giugno 1819 = N.o 3472

Reg.o nel Reg.o [illegible] Civ. al f.o 204 pagato C.mi 34

B. Cardone

March

C.

2.

Con la presente Carta di Procura nominiamo noi sottoscritti per noi ed Eredi, e colla facoltà di sostituire in nro legittimo Procuratore ad lites nelle Cause tutte sì attive che passive insorte, e da insorgere avanti qualunque Giudice di Pace, Corte di Giustizia, d'Appello, Revisione, Cassazione, ed ove occorresse contro qual si sia Persona il Sig.r Carlo Antonio Bonfini di Udine acciò ci rappresenti in Giudizio ci difenda, e faccia tutto ciò, che egli crederà giudicato all'effetto delle nostre ragioni con facoltà di far Convenzioni giudiciali, Conciliazioni, ed atti volontarj, promettendo di aver il di lui operato per fermo, rato, e grato in fede di che abbiamo firmata la presente di proprio pugno alla presenza de' sottod. testimonj

Udine li 31. Decembre 1807.

Girolamo Varenio === Antonio Varenio.

Gio: Batta d'Olorico fui pnte testo alle premesse sottoscrizioni

Gio: Batta Casolati fui pnte testo alle premesse sottoscrizioni

L. 2. Genn.o 1808. Udine

Reg. in Lib. del Reg.o Leg.o V. al f.o 2. al N.o 1 e pagato il diritto in lire venti fermo L. 15:37. come da Bolla N.o 4. dal giorno sud.to — Il Cons.e R. Centurini

L. p. detto Vicat

Udine li 19. Marzo 1819.

Io sottoscritto Procuratore come sopra costituisco in Proc.e il S.r Domenico Trombetta Patrocinatore nelle Cause

Maxili

tutti delli Sud.ti Ill.mi Veniero contro Marco q. Pietro Bernardis, e Pietro q. Giuseppe ambe Bernardis tutti di Lavariano, e contro Iseppo q. Valentin Codicino di Cavalicco, e contro qualunque altro

Carl'Antonio Gonfin Vice
Domenico Trombetta Rev.o Avvocato

Udine

Di detto Capitale, e nelle spese)
Dichiarando essi Sig.ri Fratelli Venerio, che contemporaneamente all'affrancazione del Capitale, ed al pagamento de' suoi pro, e spese consegnaremo a d.to Nob. Sig.r Vincenzo q. Giulio Agricola l'originale chirografo med.to 12 Febb.o 1811 (dodici Febb.o mille ottocento e undici

oggi 8. Xbre 1812
in p.a degli Rougeni e De Nordis

[illegible]

nio rep-
Agrico-
Magno
1° 18
1° 18
o gi
intro
trani
De la
alc 2
i affra
60. di
senten

Marchi

3711 Bonfini

s'intimi personalmente per la risposta entro giorni 30.

Dall'I.R. Trib. Udine 12 Giugno 1819.

Armellini A. di G.

N. 3467

Tasse L. 1:26

sacorj

30. Giug. 1819

il foglio della parte originalmente al R. C. in persona

Sorta Vle.

8770 [struck through: In evasione del Dd. verbale ... 1820 in modo di ... questo I.R. Trib. non trovando giusto ... alla Petiz. 3711 del 11 Giugno 1819 ... dall'I.R. Trib. P.le Udine 18 giug. 1820.]

Lizzoldo ... di Reg.

All'Imp. Regio Tribunal Civ. Crim. Provinciale residente in Udine

Petizione

delli Sig.ri Girolamo ed Antonio Fratelli Venerio giusdicenti domiciliati in questa Reg.a Città di Udine rappresentati dal sottoscritto di loro Procuratore, e Patrocin.e

Contro

Il Nob. Sig. Vincenzo q.m Giulio Agricola giusdicente domiciliato pure in questa Regia Città di Udine

In due Punti

Primo di affrancazione del Capitale di Italiane L. 3000:00. tre mille abbracciato dal Chirografo 12 Febb.o 1811 rilasciato da detto Sig. Agricola a detti Signori Venerio detto fratello, e sottoscritto di mano di detto S.r Agricola debitamente registrato

Secondo di pagamento di It. L. 450:— residua di Proprietà non pagati scaduti a 12 Febb.o 1819, e delli Proventi decorrenti, e decorribili da 12. Febb.o 1819 in poi fino alla effettiva affrancazione del sud.o Capitale, con dichiarazione, e spese ut intus

Con Alleg: sub: A. B. C. D. Conosc.

Carl'Antonio Bonfini Procuratore, e Patrocinatore patentato con Patente N.o 10. diretta dal Sig.r Podestà d'Udine li 30. Agosto 1815

Restituatur

3711. P.a 11. Giugno 1819. Prot. N.o 789.

Sopra la Petizione 11 Giugno 1819 N.° 3711 prod.ta dalli Sig.ri Girolamo, ed Antonio Fratti Venerio in confronto del Sig.r Vincenzo q.m Giulio Agricola si sono aperte delle trattative tra le parti per l'amichevole componimento della lite con d.ta Petiz.ne intavolata.

Onde dar luogo alla consumazione di queste trattative il Sig.r Agricola med.te il pmo Proc.e sub N.° 1. do: manda, che gli sia accordata una proroga di gni 30.– decorribili dall'espiro del pmo, senza verun pregiud.o delle rispettive ragioni, ed eccez.ni unendo la procura di d.ta Petiz.e sub N.° 2.

March

N.° 1.

D. CEN. 25

Udine li 19. diecinove Luglio 1815

In tutte le n.re cause sì attive, che passive noi sott.i figli, ed Eredi
nui, e con facoltà di sostituire nominiamo in n.ro Proc.e il
Sig.r Giust.o de Nardo acciò ci rappresenti in giudizio innanzi
qualunque Trib., ci assista, e ci difenda, e faccia tutto ciò,
che crederà espediente all'effetto delle n.re ragioni, con pro=
messa d'aver per valido il di lui operato; in fede di che
ci siamo firmati di propria mano alla pres.a de' sott.i testi.

Lorenzo Agricola aff.o
Vergendo Agricola aff.o

D. Ristolano fui test.o
Tonsini Lorenzo fui testimo.

Udine li 20 luglio 1815
Reg.to nel Prot.o ... al f.o 10 pagò $\frac{34}{100}$ come al N.o 326
Colaretta

March

Udine
N.° 2.

3711.

All'imp. R.° Trib: Civ. e Crim. Prov.le resid.e in Udine

Petizione

delli S.ri Girolamo, ed Antonio Fratelli Venerio possidenti domiciliati in questa R.a Città d'Udine rappresti dal procd. di loro Prov. e Sod.

contro

il nob. S. Vincenzo q.m Giulio Agricola possid. domiciliato pure in questa R.a Città d'Udine

in due punti

1.° di affrancazione del capitale d'Italiane L 3000.00 tremille abbracciato dal chirografo 12 febb.° 1811. rilasciato dal d.° S. Agricola a detti S.ri Venerio tutto scritto, e sotto di mano di detto S. Agricola debitamente registrato

2.° di pagam.° d'Italiane L 150 residuo di pro' non pagati scaduti a 12 febbraro 1819. e delli successivi correnti, e decorribili da 12 febb.° 1811 in poi fino all'effettiva affran.ne del sud.° capitale con dichiarazione, e spese ecc. intieg. con all.o sub A. e. C. D. tenore

Avv.o Antonio Bonfini Prov.e e Sod.e sost.o con pat.e N.° 20. avanti dell'Ex Podestà d'Udine li 30. agosto 1809.

S'intimi personalmente per la risposta entro giorni trenta

Dall'imp. R.° Trib. 12 Giugno 1819

Crucelli - ff. di pr.

30. Giugno 1819

il dup.° della presente ho intimato al Reo C.° in persona

G. Sorto usc.

3711. 29 11. Giugno 1819 [illegible]

March[illegible]

[illegible]

no rip.

Lyrico.

Lagna

6.º 18

.º 18

o gi

utro

trava

Del Cl

alli

i'affin

60. D

Sentenz

Marchi

II

N. 5294 Bonfini

S'intimi per le dichiarazioni entro giorni tre, altrimenti si avrà per accordata la chiesta proroga, avvertito il Sig.r producente a riprodurre la Istanza munita della sottoscrizione anche ciò nel primo atto che presenterà.

Dall'I.R. Tribunale Provinciale In Udine li 18 Agosto 1819

Roldo ff. di Seg.o

Oggi 27 Agosto 1819 intimato il presente simplice al V. Dr. Bonfini Pat.o

Franc.o Cirotti Usc.e

Al Ces.o R. Trib: Civ., e Crim. in Udine

Istanza

del Sig.r Vincenzo q.m Giulio Agricola resid.e domiciliato in Udine rappresentato dal sottos.o munito di Cedente 31 Agosto 1818 N.o 26

Contro

di Ill.mi Girolamo, ed Antonio Frattina Venezia possidenti, e domiciliati in Udine patrocinati dal Sig.r Cav. Ant.o Bonfini

nella causa

in punto di francaz. di Cap.le di ƒ 3000.- e pagam.to di ƒ 450.- di interessi promossa con Petiz. 11 Giugno 1819 stata intimata li 30. d.o N.o 3711

per

concess. di proroga di gni 30 a dare la risp.a per li motivi entro addotti con All: N.i 1.2 Fedelhardo Dr.

da intimarsi al V. Bonfini

5294 :E 16 Agosto 1819 pres.

All'Imp. R.o Tribunal Provinciale res.e in Udine

Li sig.ri Girolamo, ed Ant.o Fratelli Venerio possidenti domiciliati in questa Reg.a Città Attori espongono di aver prodotto Petizione N.o 2711. 11. Giugno 1819. contro il S.r Vincenzo q.m Giulio Agricola possidente domiciliato pure in Udine R.o Convenuto intimata li 30. Giugno 1819. e che il S.r Agricola R.o Con.o con di lui Istanza N.o 5294. 16. Agosto 1819 ha domandata una Proroga di giorni 30. a dar la Risposta a fronte di detta Petizione, la qual Proroga è già da molti mesi spirata.

Dopo ciò esso S.r Agricola ha introdotte delle trattative p. il pagamento delli crediti delli Attori a [illegible], e può a dimandato con detta Petizione, per cui la causa è rimasta arenata senza proseguimento, ma queste trattative sono rimaste senza effetto non essendosi le Parti convenute nei modi del pagamento.

In questo stato di cose non potendo il R.o C.o venturo buona fede render luogo senz'altro alli Attori il domandare l'inrotulazione degli atti, ma pure volendo essi procedere amichevolmente a lievo di taccia di [illegible], risolvono di diffidarlo, come lo diffidano a dover in termine di giorni quattordici pross.i venturi dal giorno dell'intimazione del presente atto esso Reo Conv.o S.r Vincenzo q.m Giulio Agricola produr la Risposta a fronte di detta Petizione altrimenti spirato detto termine li Attori Sig.ri Venerio faranno l'istanza per l'inrotulazione degli atti, e relativa procedura di Legge, instando, che piaccia a q.to Imp. Reg. Trib.e ordinare l'intimazione del pres.te Atto al R.o Con.o S.r Agricola unit.e anco col restringere o aumentare secondochè crederà opportuno il termine pred.to a dar la risposta alla pred.a

Marchi

Petizione, e nella Spese.
Dimettendo ad videndum animo rehabendi ti ...)
Petizione dello Attore N.ro 3711 = 11. Giugno 1819, e N.ro 5294.
16. Agosto Instanza del Fisco Con.to ... Sorozza

ento rap

agrico.

Zogn

alle 16.° 18

18

o gi

utro

tradi

le C

alli

affn

o. 8.

sentenz

Marchi

5169 Bonfini 2081

Intimi per ogni effetto di ragione

Dall'I. R. Tribunale Civile in Udine

li 7 Luglio 1820

N. 3777

Tassa L. 26

Oggi 16 Luglio 1820. Fu intimato il suddetto al signor Dr. Bonfini e de Nardo

Cortolini Usciere

III7

All' Imp. Reg. Trib. Provinciale residente in Udine

Atto

delli Sri Girolamo, ed Ant. Fratelli Venanzi possidenti domiciliati in questa Reg.a Città di Udine attori rappresentati dal sottoscritto di loro Procuratore Avvocato.

Contro

il Sigr Vincenzo q. Giulio Agricola possidente domiciliato pure in questa R. Città di Udine Ro: Con: rappresentato dal di lui Procuratore Avvocato Sr Giuse de Nardo.

Col quale

viene diffidato esso Sr Agricola Ro: con: a dover in termine di giorni quattordici prevenire dal giorno dell'intimazione del presente dare la Risposta di fronte della Petizione delli attori Sigri Venanzi N. 5711 – 11 Giugno 1819, altrimenti spirato detto termine faranno instanza per l'inrotulazione degli atti, e relativa procedura di Legge.

Con instanza

perchè venghi ordinata l'intimazione del presente al Ro: con: Sr Agricola, ed ut intus.

Sui due Punti

proposti con detta Petizione

Primo di affrancazione del Capitale di Ital. L. 3000:00 stipulato del Chirografo 12 Feb. 1811.

2do di pagamento di It. L. 450, residue di pro rata non pagati, scaduti a 12 Feb. 1811 e delli successivi decorrenti, e decorribili da detto giorno in poi fino all'effettiva affrancazione

Rimettendo ad eludendum animo rehabendi l'annessi N. 5711 = 11 Giugno 1819 Petizione delli attori e N. 5294. 16 agosto 1819. Instanza per proroga del Reo Convenuto

Carl' Antonio Bonfini Procuratore Avvocato

Baldrada

5169 li 5 Luglio 1820

4 Sopra la Petizione 1. Giugno 1819. N.° 3711. prod.ta dalli Sig.ri Girolamo
ed Antonio fratelli Veneroso contro il S.r Vincenzo Agricola
furono intavolate delle trattative di accomodamento,
come consta anco dall'Istanza di essi Sig.ri f.lli Veneroso
5. luglio ultimo scaduto N.° 5169 stata intimata li 16. detto.
Nella lusinga, che avesse ad aver luogo il progettato amicabile
componimento non si prestò il S.r Agricola ad allestire
i mezzi di difesa, nè a provvedere altrimenti per la
definizione di questa lite. —
Intimata però allo stesso la precitata Istanza n.° 5169, che lo
mette fuori di speranza di poter definire in via amicabile
la questione, è egli costretto a dover implorare, mediante
il proprio già legittimato Proc.re una proroga di giorni 30.
decorribili dall'espiro di quello importato dalla sud.ta Istanza
per dare la Risposta alla Petiz.ne emarginata, unendo la
sud.ta Istanza n.° 5169. —

Marchi

IV

6051 Bonfini

S'intimi per le Dichiarazioni entro tre giorni al termine si avrà per accordata la chiesta proroga —

Dall'I. R. Trib. Prov.le

Udine li 11. Agosto 1820

Roldo per l'leg.

oggi 19 agosto 1820

Intimato all'Avv. Bonfini e Dell'Ava ...

[illegible]

All'Inclito I. R. Trib. Prov.le in Udine

Istanza

del Sr. Vincenzo Agricola possid.e domiciliato in Udine difeso dal sott.o

Contro

li Sri. Girolamo, ed Antonio Fratti Venetig possid.ti domiciliati in Udine rappresentati dall'Avv.to Sr. Cav.r Antonio Bonfini.

nella causa

in punto di francaz.e di Capitale pagamento d'interessi, intavolata con Petiz.e 11. Giugno 1819 N.o 3711. —

perchè

in vista dell'eccitamento contenuto nell'Istanza 5. luglio dec.o N.o 5169 gli sia accordata una proroga di giorni 30. a dare la Risposta alla Petiz.e suindicata

G. dell'Ava Avv.to [illegible]

6051. L. 8. Agosto 1820

da intimarsi

All'Imp. Regio Tribunale Provinciale residente in Udine

Li Sig.ri Girolamo, ed Antonio fratelli Venerio possidenti domiciliati in Udine Attori, Espongono d'aver prodotta Petizione N.o 3711 - 11. Giugno 1819, contro il Sig.r Vincenzo qm Giulio Agricola possidente domiciliato pure in Udine Reo convenuto intimata li 30 Giugno 1819, e che il Sig.r Agricola Reo convenuto con di lui Istanza N.o 5294. 16 Agosto 1819, ha domandata una proroga di giorni 30. a dar la risposta afronte di detta Petizione.

Dopo ciò esso Sig.r Agricola ha intavolate delle trattative per il pagamento delli Crediti delli Attori a Capitale, e prò adimandato con detta Petizione, per cui la Causa è rimasta arenata senza proseguimento ma queste trattative sono rimaste senza effetto, non essendosi le Parti concordate nei modi del pagamento.

In questo stato di Cose hanno risolto li suddetti Sig.ri fratelli Venerio con Istanza N.o 5169 - 5 Luglio 1820 di diffidare esso Sig.r Vincenzo Agricola a dover in termine di giorni quattordici dal giorno dell'intimazione di detta Istanza dar la risposta afronte di detta Petizione, altrimenti spirato detto termine faranno li Attori fratelli Venerio Istanza per l'intavolazione degli atti e relative procedure di Legge; la qual Istanza è intimata li 16 Luglio 1820.

In vista di ciò il suddetto Sig.r Vincenzo Agricola ha con di lui Istanza N.o 6051 - 8 Agosto 1820 domandata una Proroga di giorni 30. a dar la risposta afronte della detta Petizione decorribili dall'espiro di quello importato dalla suddetta Istanza N.o 5169 - 5 Luglio 1820.

Tutti detti termini sono già spirati senza che per parte di

Marchi

6051 ... IV ...

di detto Sig.r Vincenzo Agricola si sia prodotta la Risposta a fronte di detta Petizione nè altra instanza a tempo abile —

Quindi è che li sudetti N.ri Girolamo ed Antonio fratelli Venerio Attori implorano med.te il di loro Avocato Procuratore Sig.r Carlo Antonio Bonfini già legitimato con la sudetta Petizione che sia concluso in Causa, e sia destinata giornata, luogo, ed ora per l'inrotolazione degli Atti, ed allegati corsi in Causa per occasione della sudetta Petizione N.o 3711. 11 Giugno 1819, e nelle spese giusto la specifica, che si riservano di produrre all'atto dell'inrotolazione degli Atti, dimettendo ad videndum animo rehabendi li anteati N.o 3711. 11. Giugno 1819 Petizione delli attori, e N.o 5294. 16 Agosto 1819 instanza per proroga del Reo convenuto, N.o 5169 = 5 Luglio 1820 instanza delli attori di difida, e N.o 6051 – 8 Agosto 1820 instanza del Reo convenuto per proroga

[illegible]

E

Specifica di Spese

Incontrate dalli SS.ri Girolamo ed Antonio Fratelli Venerio possidenti domiciliati in Udine Attori

Contro

Il Sig.r Vincenzo q.m Giulio Agricola possidente domiciliato pure in Udine Reo Convenuto.

	Proposte	Moderate
Per estesa e compilazione della Petizione N.o 3711. 11. Giugno 1819. dell'Attori SS.ri Fratelli Venerio con previa conferenza	L. 16:00	
Per Copia in duplo di detta Petizione	1:50	
Carta bollata due Fogli da C.mi 50. l'uno	1:00	
Per Copia in duplo del Chirografo 12. Febbraro 1811. Allegato A.	:50	
Carta bollata due mezzi fogli da C.mi 25. l'uno	:50	
Per il costo per il Bollo di detto Chirografo	:75	
Per il Registro di detto Chirografo	6:00	
Per la Diffida 8. Maggio Allegato B. spese come dalla Tassa dell'Ufficio Archivio in calce della medesima	3:09	
Per Copia di detta Diffida comunicata al Reo Convenuto con la suddetta Petizione	:40	
Carta bollata	:25	
Per Copia in duplo del Conto Allegato C.	:50	
Carta bollata due mezzi fogli da C.mi 25 l'uno	:50	
Per Registro di detto Conto	:34	
Per Copia in duplo della Procura Allegato D.	:50	
Carta bollata	:50	
Ufficio Tasse per detta Petizione	:26	
Per esame della Instanza del Reo Convenuto per proroga N.o 5294. 16. Agosto 1819	2:00	
Per estesa e compilazione dell'atto Diffidatorio N.o 5169. 5. Luglio 1820. a dar Corrisposta, Replica, e portato al Protocollo	4:00	
Per Copia in duplo di detto atto	1:20	
Carta bollata due Fogli da C.mi 50. l'uno	1:00	
Ufficio Tasse per detto atto	:26	
Per esame della Instanza del Reo Convenuto per proroga 8. Agosto 1820. N.o 6051.	2:00	
	L. 43:05	

Marchi

Addietro Summa — — £ 43:05

Per estesa e compilazione delli Instanza delli attori 27. 7mbre. 1820. N°. 7477. per conclusione in Causa ed invo-
lazione degli atti spechietto e al Rotulo — — — — 4:00

Per Copia in duplo di detta Instanza — — — — — 1:00

Carta bollata due Fogli da C.mi 50. l'uno — — — — 1:00

Ufficio Tasse per detta Instanza — — — — — :26

25. Ottobre. per la comparsa all'oggetto della involazione degli atti che fu sospesa attesa la instanza prodotta dal Reo Convenuto per restituzione in intero — — — — — 3:00

Per esame e conferenza sopra l'instanza N°. 8021. 21. otto-
bre 1820. del Reo Convenuto per restituzione in intero al difensore — — — — — — — — — 3:00

Per la comparizione e contradditorio a Processo Verbale al difensore li 22. gmbre. 1820. nel punto di restituzione in intero chiesta dal Reo Convenuto e negata — — — — 6:00

Ufficio di Registro per il Decreto evasivo 28. gmbre. 1820. cioè

Tassa — — — — — — — — — — — 2:84

Bollo — — — — — — — — — — — :50

Per estesa dell'Elenco — — — — — — — — 3:00

Carta bollata — — — — — — — — — — :50

Per assistenza all'involazione — — — — — — 3:00

Per Copia della presente specifica — — — — — :50

Carta bollata e Registro della presente Specifica — — — — :59

Per estesa della presente Specifica — — — — — 2:00

£ 76:24

Udine li 19 Dicembre 1820.

Carl'Antonio Brusoni Avvocato Procuratore delli Attori
sottoscritto

Udine li 19 Decembre 1820
N° 7201
[illegible] Pag. 463,
[illegible]
[illegible]

nagra venis np.
ndava agrico.
i.° d'Fogni
dati 66.° 18
di
o
dio i.° 18
ovi e gi
entro
e
fraa
e Della
6: alli
C i'affm
60. d'
sentenz

Marchi

IV

V

N. 7477 Bonfini

S'intimi, ed accordata la chiesta inrotolazione, si destina il giorno 25 8bre p.o v.o all'ore 9 di mattina, la quale seguirà anche in absenza d'una delle parti.
Dall'I.R. Tribunale Provinciale in Udine li 29 7mbre 1820

Poldo [illegible]

N.o 5687

Tassa L. - :26

[illegible]

Oggi 9 8bre 1820 intimato di [illegible] al Sr. Renardo [illegible]

All'Imp.e R.o Tribunale Provinciale residente in Udine

Instanza

delli Sri Girolamo, ed Antonio Fratelli Venerio possidenti domiciliati in Udine Attori rappresentati dal sottoscritto di loro Avocato Procuratore

Contro

il sig.r Vincenzo qm Giulio Agricola possidente domiciliato in Udine R.o convenuto rappresentato dal di lui Avocato Procuratore sig. Giuseppe de Nardo.

Con cui

instano che sia concluso in Causa sopra la Petizione N.o 3711 - 11 Giugno 1819 di detti Sri Girolamo ed Antonio Fratelli Venerio Attori intimata li 30 Giugno 1819, ed atti relativi; e che sia destinata giornata, Luogo, ed ora per l'inrotolazione degli atti, ed Allegati.

in due Punti

Primo di pagamento del Capitale di Ital. L. 3000.00 abbracciato dal Chirografo 12 Febbraro 1811.
Secondo di pagamento di Italiane L. 450.00 residue di suporti non payati scaduti a 12 Febbraro 1819, e delli suporti decorenti, e decoribili da detto giorno in poi fino alla effettiva affrancazione e spese ut intus
Dimettendo ad videndum animo rehabendi li anteati sotto li N.i 3711 - 5294 - 5169 - 6051 tenoris ut intus.
e sempre [illegible]
Carl Antonio Bonfini Avocato Procuratore

Restituatur

7477 li 27. 7mbre 1820

S. R. Trib:

Mentr' era il sig.r Vincenzo Aguida occupato negl'affari di Campagna fuori di Città non avendo la precisa notizia del giorno, in cui andava a spirare la proroga statagli accordata col Decr.o 11. agosto p.o p.o N.o 6051 per rispondere alla Petiz.ne contro di lui prodotta dalli Sri Girol.o, ed Ant.o Fratelli Venerio avere incaricato persona di sua confidenza per riassumere le trattative d'accomodam.to antecedentem.te intavolate coll'incarico di rendere inteso il suo Difensore nel caso, che li Sri Venerio non aggiungessero li ancor progetti affinchè potesse prestarsi alla difesa.

Trascurò la persona incaricata ogni cosa, ed il V. Aguida fu colto dal Decr.o di incontolaz. 27. 9bre p.p. N.o 7477 intimatale li 9. corr.te

Scadendo così il Reo senza sua colpa si rivolta a quest'Imp. R. Trib: med.te il già legittimato suo Procur.e, ed implora di essere restituito in intiero contro la scadenza del Reo pregiudicato ond'essere in grado di usare le proprie difese contro la Petiz.ne sud.ta, e che, sia frattanto sospesa l'incontolaz., unendo l'istes. proroga N.o 6051, e l'altro N.o 7477 per essere restituite.

[illegible] 8. Xbre 18[illegible]

[illegible] Dellorodo

e [illegible]

[illegible]

Marchi

VI

8027. ~~Bonfini~~ [illegible]

Si mettino e compariranno le parti all'Aula Civile del giorno 22 giugno p. p. alle ore 9 di mattina sotto la pena ove occorre dalli §§ 20, e 25 del Regolamento

Udine li 24 8bre 1820

Roldo ff. di Seg.

Oggi 31. 8bre 1820
intimato il presente simplo al Bonfini
Pre Venerio

Zenardi ecc.

8770

In evasione del Processo verbale dei 22 giugno 1820 in punto di restituzione in intiero questo I. R. Tribunale non trovando giustificato che il termine sia scorso senza colpa dell'istante à negato ricorso nega la chiesta restituzione in intiero à riguardo alla Petizione 3711 dei 11. Giugno 1819 [illegible] mando fissata la giornata 20 [illegible] alle 9 di mattina per la [illegible] delli atti della [illegible] No 7477 nel qual giorno si effettuerà anche in absenza di [illegible] [illegible]

Dalli I. R. Trib. di Udine 18 giugno 1820.

Roldo ff. di Seg.

No. 0881

Tassa £ 2:84
Bollo " 50
Sommano £ 3:34

All' I. R. Trib. Prov.le in Udine

Istanza

del Nob: Vincenzo Aquila nobile domiciliato in Udine assistito dal [illegible]

Contro

Li Sri Girol.o ed Antonio [illegible] possidenti domiciliati pur in Udine rappresentati dal V. Avv. Ant.o Bonfini

nella causa

per pagamento di capitale di £ 3000 - ed interessi proposto con Petiz. 11 Giug. 1819 No 3711

implora

di essere restituito in intiero contro l'istanza et invocato 27. 7bre dec.o No 7477 stata intimata li 9. 8bre cor.te per gli motivi entro addotti, unendo la detta istanza No 7477, e la precedente No 6051 per essere restituita.

[illegible]

da intimarsi

8027 [illegible] 8bre 1820

[illegible] 1820

All'Imp. Regio Tribunale [stamp: GEN 1821] Provinciale residente in Udine.

Con la sentenza N.° 458. 9. Gennaro 1821 dell'Imp. Regio Tribunale
A. Provinciale residente in Udine, che si presenta sub. A; intimata li 19.
Gennajo 1821. come dalla relazione dell'Usciere Predolin unita alla sen-
tenza stessa già passata in definitivo giudicato è stato pronunziato,
e giudicato essere tenuto il Sig.r Vincenzo Agricola Reo convenuto a pa-
gar alli Attori S.ri Girolamo, ed Antonio fratelli Venerio le libellate
te £ 3000: in affrancazione del Capitale abbracciato dal Chirografo
12. Febbraro 1811 - oltre £ 450, residue d'interessi scaduti alli 12 Feb-
braro 1819, e li decorrenti da 12. Febbraro 1819 fino all'affrancazio-
ne in ragione del 5. per cento, ed essere tenuto a pagare £ 60 di Spe-
se Giudiziali così moderate e l'intiera Tassa della sentenza. -

Cosicchè li suddetti Fratelli Venerio sono Creditori giudicati delle su-
dette £ 3000 - di Capitale più di altre Ital. £ 450 - residue di prò
decorsi dipendenti dal sud.° Capitale fino a 12 Febbrajo 1819, più di
altre Ital.e £ 300 - di prò decorsi di due anni nella ragione del 5.
per cento da 12 Febbrajo 1819. fino a 12. Febbrajo 1821, oltre li decor-
renti, e decorribili da 12. Febbrajo 1821. in avanti fino all'affran-
cazione di detto Capitale, più di altre £ 60 - di Spese Giudiziali con det-
ta sentenza moderate, le quali somme tutte unite formano la com-
plessiva somma di Italiane £ 3810:00, oltre le spese della presen-
te Istanza, ed avvenibili.

Per il fatto il suddetto Sig.r Vincenzo Agricola non ha fatto alcun
contamento in esecuzione della suddetta Sentenza, quindi li suddetti
S.ri Fratelli Venerio intendono di non tollerare più oltre la inosservan-
za di detto Sig.r Vincenzo Agricola; e di conseguire il pagamento
del suddetto di loro giudicato Credito, instano med.e il di loro Procurato-
B. re Sig.r Carlo Antonio Bonfini, come da Procura sub. B, che in esecu-
zione della suddetta Sentenza in detto A gli sia concessa l'oppignorazione
contro il suddetto Sig.r Vincenzo Agricola debitore possidente domiciliato
in Udine da eseguirsi sopra tutti gli effetti mobili, generi, e semoventi,

[illegible] Bonfini [illegible]

Udine li 9 Gennaro 1821
Roldo Prot.° di Cons.° ff. di Seg.°

qui in seguito indicati di ragione comune di detto Sig.r Vincenzo
8. Agricola; e del di lui fratello indiviso Sig.r Vergendo; e trattandosi di somma riflessibile di Credito non solo sopra quelli esistenti nella di loro Casa in Udine, ma anche sopra quelli esistenti nella di loro Casa in Villa di Sisano, e quanto a quest'ultimi per via di Lettera riercatoria all'Imp. Regia Pretura di Palma, essendo Sisano sotto la Giurisdizione della suddetta Regia Pretura, ferma la dichiarazione in calce della presente, cioè sopra Letti, Rame, Frumento, Avena, Segala, Sorgoturco, Vino, Cavalli Carrozze, Carrette, Carattini, Animali suini, Animali Bovini Armente, Vitelli, Pecore, Agneli, Fieno, Paglia di Frumento Biancherie, Botti, Tinazzi, Brenti, Armari, Comò, Careghini, Specchj, soffà; ed altri non proibiti dalle Leggi sino al compimento, e pagamento delle suddette Italiane £ 3810: e delli prò decorrenti, e decorribili dipendenti dal suddetto Capitale di Italiane £ 3000. - da 12. Febbraro 1821. impoi sino all'affranco del suddetto Capitale, e di altre Italiane £ 11.32. di spese della presente Instanza giusto la specifica, che si presenta sub. C, e spese avvenibili.

Dichiarando li suddetti S.ri Fratelli Venerio, che la metà soltanto di detti effetti generi, e semoventi si intenderà affetta al titolo delli Creditori S.ri Fratelli Venerio, e alla oppignorazione per essere in ogni evento mandata in vendita nel caso di opposizione per la sua metà di detto Fratello Sig.r Vergendo Agricola comproprietario

Instando in fine che sia ordinata la notizia della presente con una Rubrica anche al suddetto Fratello Sig.r Vergendo Agricola affinchè possa far valere ogni creduta sua ragione prima della domanda per l'Asta.

Carta
Bollo 56
diritti £ 3:31

27. Iuni 1822

Giudiziali

A

CEN. 75

N.° 9458.

Ali avv.° Bonfini Proc.r Venerio

Nella causa vertente fra Girolamo, ed Antonio fratelli Venerio rappresentati dall'avv.° Bonfini attori da una, e Vincenzo Agricola Reo contumace dall'altra, nel punto d'affranco di capitale, e pagamento interessi in base al Chirografo 12 febb.° 18[illegible] proposto con petizione N.° 3711.

Irrotulati gli atti in contumacia del R.° C.° nel giorno 2[illegible] Xbre.° 18[illegible]

Questo I. R.° Trib. Prov. ha giudicato, e pronunziato siccome giudica e pronunzia essere tenuto il R.° C.° a pagar all'attore entro 14 le libellate L 3000.– in affranco del Capitale abbracciato dal Chirografo 12. febb.° 1811 verso la restituzione del Chirografo stesso oltre L 450. residue di interessi scaduti al 12. febb.° 1819, e li decorrenti da 12. febb.° 1819 fino all'affranco in ragione del 5. p%; sarà tenuto a pagare L 60. di spese giudiziali così moderate, e l'intiera tassa della sentenza.

[illegible signature]

Oggi 19. Gennaro 1821: Fu intimata la sud.a Sentenza alli signori Dr. Bonfini, e [illegible] [illegible]

[illegible signature]

Dall'I. R.° Trib. Prov.

Udine li 9 gennaro 1821

Roldo Prot.a di Cons.° ff. di Seg.°

Sentenza [illegible] [illegible]

B[illegible]

A

B

Con la presente Carta di Procura nominano noi sottoscritti per noi, ed Eredi, e colla facoltà di sostituire in nostro legittimo Procuratore ad lites nelle cause tutte si attive, che passive incoate e da incoarsi avanti qualunque Ma Pretura, Tribunale di Prima Istanza di Appello, e di Revisione ed ove occorresse contro qual si sia Persona, il Sigr Carlo Antonio Bonfini di Udine di Professione Avocato, acciò ci rappresenti in Giudizio, ci difenda, e faccia tutto ciò che egli crederà espediente all'effetto delle nostre ragioni con facoltà di far Convenzioni Giudiziali, Conciliazioni, ed atti volontarj, promettendo d'aver il di lui operato per fermo, rato, e grato in fede di che abbiamo firmata la presente di proprio pugno alla presenza de sottoscritti testimonj

Udine 30 Marzo 1821. (ventuno)

Girolamo Venerio
Antonio Venerio

Antonio Rossetti fui presente testimonio alle premesse sottoscrizioni
Paolo Zilli fui presente testimonio alle premesse sottoscrizioni

Udine li 31. Marzo 1821.
N. 1823.

Regº nel Prot. Spº Affi Civ. al fº 115,
e pagò Cmi 34.

B. Cartonj

Udine li 31. Marzo 1821.
Sostituisco io sottoscritto Procuratore il Sigr Domenico Trombetta avocato in Procuratore per li Casi contemplati dalla Legge.

Carlo Antonio Bonfini avocato Procuratore

Detto accetto Domenico Trombetta

Udine li 3. Agosto 1821.

N.o 4953.

Reg.o nel Prot.o Sp. Att. Civ. al f.o 235. e pago C.mi 34.

L. S.

B. Antonini

CEN. 25

C

Specifica di Spese
incontrate dalli SS.ri Girolamo ed Antonio Fratelli Venerio
Contro
Il Sig.r Vincenzo Agricola
per occasione dell'Istanza per oppignorazione

		Proposte	Moderate
Per estesa della Istanza per oppignorazione sopra mobili all'Avvocato Procurator	Ital.e L.	4:—	
Per Copia della Sentenza Alleg.o A	"	:30	
Carta Bollata	"	:25	
Per Copia in duplo della suddetta Istanza per oppignorazione	"	1:—	
Carta Bollata due fogli da C.mi 50	"	1:—	
Per Copia in duplo della Procura Alleg.o B	"	—:50	
Carta Bollata due mezzi fogli da C.mi 25	"	—:50	
Uffizio Tasse per detta Istanza per oppignorazione	"	1:77	
Registro della presente Specifica, Copia in duplo, e Carta Bollata	"	2:—	

Somma Ital. L. 11:32

Dott. Antonio Barfini Avvocato Procuratore

Udine li 2 Agosto 1821
N.o 4933
[illegible] al f. 322
[illegible]
[illegible]

CEN. 25

di eseguito in atto intima-
zione a norma di Legge e
colle riserve portate dal
§. 480. del R. G. ingiun-
gendogli di farne rapporto
coll'unire la descriz.e degli
effetti colà pignorati, e con
[illegible] di notizia del pre-
sente decr.o a [illegible] Agri-
cola [illegible] del Comune di
sua norma e direzione
Dall'I. R. Trib.e Prov.le
Udine li 7 dic.re 1821

[illegible]

5692.

Si intimi ed esecutivamente
alla Sent. 9. p.p. Genn. N. 9458.
viene placidata la chiesta
pignorazione mobiliare per l'importo
di £ 3810 oltre del pro' decorso
e decoribile dal 12 p.p. Febb.o
in ragione del 5. p % fino all'
affranco del Capitale di £ 3000
di £ 11. 32. di spese presenti ed
ovvenibili sopra gli entro indi-
cati effetti mobili di ragione
del Sig. C. di ragione comune
a Vergendo fratello dell' in-
stato V. C. e ferma la dichia-
razione degli esecutanti della
metà soltanto di detti effetti,
si intenderà effettuata al titolo di
essi instanti, ed alla oppigno-
razione non farsi che quelli soltan-
to che esistono nella loro casa
in Udine, salvo agli atti di do-
mandare dopo verificatasi l'
insufficienza di questi per coprimento
del loro credito l'oppi-
gnorazione anche di altri effetti
esistenti in altra Giurisd. al
qual effetto si ordina al Cursore

All' Imp. R.o Tribunale Provinciale
residente in Udine

Istanza

delli Sig.ri Girolamo, ed Antonio Fratelli Vene-
rio possidenti domiciliati in Udine rappresen-
tati dal Sottoscritto di loro Avvocato Procuratore

Contro

il Sig.r Vincenzo Agricola possidente domicilia-
to in questa Regia Città di Udine

In Punto

di concessione di oppignorazione in esecuzio-
ne della Sentenza di quest' Imp. R.o Tribunale
Provinciale sedente in Udine N.o 9458 - 9
Gennajo 1821 - intimata li 19. Gennajo stes-
so, e passata in definitivo giudicato seguita
a favore di detti Sig.ri Venerio, e contro detto
Sig.r Agricola

Sopra

tutti gl'effetti mobili, generi, e semoventi en-
tro indicati non proibiti dalle Leggi, e trattan-
dosi di Somma riflessibile di credito giudica-
to non solo sopra quelli esistenti nella di Lui
Casa in Udine, ma anche sopra quelli esisten-
ti nella di lui Casa in Dignano, e quanto a
quest'ultimi per via di Lettera Ricercatoria
all' I. R. Pretura di Palma sino al coprimen-
to, e pagamento a Capitale, e pro' di Italiane
£ 3810:00, e delli pro' decorrenti, e decorri-
bili da 12. Febbrajo 1821. in poi sino all'
affranco del Capitale di Italiane £ 3000:00
compreso nella suddetta Somma, e di altre
Italiane £ 11. 32. di spese della presente
giusto l'unita Specifica, ed avvenibili,
e con la entroscritta dichiarazione,

e con Istanza

che sia ordinata la notizia con una Rubri-
ca della presente al Fratello Sig.r Vergendo
Agricola possidente domiciliato in Udine
per li oggetti ut intus

Con Allegati A. B. C.
e la presente Istanza in Triplo,
e con una Rubrica

Dott.r Antonio Bonfini Avvocato Pro-
curatore

Da intimarsi al S.r Vergendo Agricola

5692. @ 13 Agosto 1821

All'Imp. Regio Tribunale Provinciale residente in Udine.

Con la sentenza N.º 9458. 9 Gennajo 1821. dell'Imp. Regio Tri=
A. bunale Provinciale residente in Udine che si presenta sub A inti=
mata li 19 Gennajo 1821. come dalla relazione dell'Usciere Predolin
unita alla Sentenza stessa già passata in definitiva giudicato è
stato pronunziato e giudicato essere tenuto il Sig.r Vincenzo Agricola
Reo Convenuto, a pagare alli Attori Sig.ri Girolamo, ed Antonio Fratelli
Venerio le libellate £ 3000 – in affrancazione del Capitale abbracciato
dal Chirografo 12. Febbrajo 1811. oltre £ 450 – residue d'interessi
scaduti alli 12. Febbrajo 1819; e li decorrenti da 12. Febbrajo 1819.
fino all'affrancazione in ragione del 5. per cento, ad essere tenuto
a pagare £ 60 – di Spese Giudiziali così moderate, e l'intiera Tassa
della Sentenza.

Essendo li suddetti Fratelli Venerio sono Creditori Giudicati delle suddette
£ 3000 – di Capitale più di altre Ital.e £ 450 – residue di prò decorsi
dipendenti dal suddetto Capitale fino a 12 Febbrajo 1819., più di altre
Ital.e £ 300 – di prò decorsi di due anni nella ragione del 5 per
cento da 12. Febbrajo 1819 fino a 12 Febbrajo 1821, oltre li decorren=
ti, e decorribili da 12. Febbrajo 1821. in avanti fino all'affrancazione
di detto Capitale più di altre £ 60. – di Spese Giudiziali con detta
Sentenza moderate le quali somme tutte unite formano la
complessiva somma di Italiane £ 3810:00, oltre le spese
della presente Instanza, ed avvenibili.

Per il fatto il suddetto Sig.r Vincenzo Agricola non ha fatto alcun
Contamento in esecuzione della suddetta Sentenza, quindi li su
detti Sig.ri Fratelli Venerio intendendo di non tollerare più oltre
la incuranza di detto Sig.r Vincenzo Agricola, e di conseguire il
pagamento del suddetto di loro Giudicato Credito, instano mediante
il di loro Procuratore Sig.r Carlo Antonio Bonfini, come da Procu=
B. ra sub B, che in esecuzione della suddetta Sentenza in detto A. gli
sia concessa l'oppignorazione contro il suddetto Sig.r Vincenzo Agricola
debitore possidente domiciliato in Udine da eseguirsi sopra

tutti gli effetti mobili, generi, e semoventi qui in seguito indicati di ragione Comune di detto Sig.r Vincenzo Agricola, e del di lui fratello indiviso Sig.r Vergendo; e trattandosi di somma riflessibile di credito non solo sopra quelli esistenti nella di loro Casa in Udine ma anche sopra quelli esistenti nella di loro Casa in Villa di Tissano e quanto a quest'ultimi per via di lettera ricercatoria all'Imp. Regia Pretura di Palma, essendo Tissano sotto la giurisdizione della sudetta Regia Pretura; ferma la dichiarazione in calce della presente; cioè sopra Pelmi, Rame, Frumento, Avena, Segala, Sorgoturco, Vino, Cavalli, Carozze, Carrette, Carrettini, animali suini, animali bovini, Armente, Vitelli, Pecore, Agnelli, Fieno, Paglia di frumento, Biancherie, Botti, Tinazzi, Brenti, Armari, Comò, Careghini, Specchi, Soffà ed altri non proibiti dalle Leggi fino al compimento, e pagamento delle sudette Italiane Italiane L 3810.-, e delli prò decorrenti, e decorribili dipendenti dal sudetto Capitale di Italiane L 3000.- da 12 Febbraro 1821- in poi fino all'affranco del sudetto Capitale, e di altre Italiane L 11.32 di spese della presente Istanza, giusto la Specifica che si presenta sub. C. e spese avvenibili.

Dichiarando li sudetti SS.ri Fratelli Venerio che la metà soltanto di detti effetti, generi, e semoventi si intenderà affetta al titolo delli Creditori SS.ri Fratelli Venerio e alla oppignorazione per essere in ogni evento mandata in vendita nel caso di opposizione per la sua metà di detto Fratello Sig.r Vergendo Agricola comproprietario.

Instando in fine, che sia ordinata la notizia della presente con una Rubrica anche al sudetto Fratello Sig.r Vergendo Agricola affinchè possa far valere ogni credita sua ragione prima della domanda per l'asta.

A.

N.º 9458.

Al Avv.º Bonfini Prod.r Venerio

Nella Causa vertente fra Girolamo, ed Antonio fratelli Venerio rappresentati dall'Avv.º Bonfini attori da una e Vincenzo Agricola Reo Contumace dall'altra, nel punto di affranco di Capitale, e pagamento interessi in base al Chirografo 12. Febbraro 1811. proposto con Petizione N. 3711. Inrotolati gli atti in contumacia del R.º C.º nel g.no 20 Xbre 1820.

Questo Imp. Regio Tribunale Provinciale ha giudicato, e pronunziato, siccome giudica, e pronunzia essere tenuto il R.º C.º a pagar all'attore entro giorni 14, le libellate L 3000:– in affranco del Capitale abbracciato dal Chirografo 12. Febbraro 1811. verso la restituzione del Chirografo stesso oltre L 450:– residue d'interessi scaduti alli 12 Febbraro 1819, e li decorrenti da 12. Febbraro 1819 fino all'affranco in ragione del 5. per cento; sarà tenuto a pagare L 60. di Spese Giudiziali così moderate, e l'intiera Tassa della Sentenza

Dall'Imp. R.º Trib. Prov.e
Udine li 9 Gennaro 1821.
Roldo Prot. di Cons.º ff. di Seg.

oggi 19. Gennaro 1821.
fu intimata la suddetta sentenza
alli Sig.ri D.r Bonfini, e de Nardo P.i
Predolin g

B

Con la presente Carta di Procura nominiamo noi sottoscritti, per noi ed Eredi, e colla facoltà di sostituire in nostro legittimo Procuratore ad lites nelle cause tutte si attive, che passive incoate, e da incoarsi avanti qualunque Regia Pretura, Tribunale di Prima Istanza, di Appello, e di Revisione, ed ove occorresse contro qual si sia Persona, il Sig.r Carlo Antonio Bonfini di Udine di professione avvocato acciò ci rappresenti in Giudizio, ci defenda, e faccia tutto ciò che egli crederà espediente all'effetto delle nostre ragioni con facoltà di far Convenzioni Giudiziali, Conciliazioni, ed atti volontarj, promettendo d'aver il di lui operato per fermo rato, e grato in fede di che abbiamo firmata la presente di proprio pugno alla presenza de sottoscritti Testimonj

Udine 30. Marzo 1821. (ventuno)

Girolamo Venerio
Antonio Venerio

Antonio Moretti fui presente testimonio alle premesse sottoscrizioni
Paolo Zilli fui presente testimonio alle premesse sottoscrizioni

Udine li 31. Marzo 1821.
N.o 1823.
Reg.o nel Prot. spl.e uff.o Civ. al foglio 115
e pagò C.mi 34. B Cantoni

Udine li 31. Marzo 1821
Sostituisco io sottoscritto Procuratore il Sig.r Domenico Trombetta Avvocato in Procuratore per li casi contemplati dalla Legge
Carlo Antonio Bonfini Avvocato Procuratore
S. Detto Accetto Domenico Trombetta

Udine li 3. Agosto 1821.
N.o 4953.
Reg.to nel Prot.o S.e uff.o Civ. al f.o 235, e pagò C.mi 34.
L. S. B. Cantoni

C

Specifica di Spese
incontrate dalli Sig.ri Girolamo, ed Antonio Fratelli Venerio
Contro
Il Sig.r Vincenzo Agricola
per occasione dell'Instanza per oppignorazione

Proposte moderate

Per estesa della Instanza per oppignorazione sopra mobili all'Avocato Procurator Italiane —	£	4.00
Per Copia della Sentenza Allegato A. —	"	-:30
Carta bollata —	"	-:25
Per Copia in duplo della suddetta Instanza per oppignorazione —	"	1:00
Carta bollata fogli 2. da Cent.mi 50 —	"	1:00
Per Copia in duplo della Procura alleg.o B —	"	-:50
Carta bollata due mezzi fogli da Cent.mi 25 —	"	-:50
Uffizio Tasse per detta Instanza per oppignorazione	"	1:77
Registro della presente Specifica, Copia in duplo e Carta Bollata —	"	2:00
Somma Ital.e	£	11:32

Carlo Antonio Bonfini Avocato Procuratore
Udine li 2. agosto 1821

Reg.o nel Prot.o Sp.e aff.ri Civ. al f.o 322
e pagò Cent.mi 34.

B. Cantoni

5692.

Si intimi ed esecutivamente alla Sent. 9. p. p. Genn.° N. 9458 viene pracisata la chiesta pignorazione mobiliare per l'importo di £ 3810 oltre delli pro decorsi e decorribili dal 12. p. p. Feb.° in evasione del S. Dec.to sino all'affranc.

Capitale di £ 3000. più di £ 11.32 di spese presenti ed avvenibili sopra entro indicati effetti mobili di ragione comune di cer... Fratello dell'indiviso N. C. e ferma la dichiaraz.e degli esecutati della metà soltanto di detti effetti si intenderà effettuata a titolo di eb... i... ed oltre pignoraz.e ma però su quelli soltanto che esistono nella Loro casa in Udine salvo agli detti di domandare dopo verificatoli l'insuffi... cienza di questi per il coprimento del Loro credito l'oppignorazione anche di altri effetti esistenti in altra giurisd.

Al qual effetto si ordina al Cursore di eseguirla in tutte le... menzioni a metodo di Legge e colle riserve portate dal §. 450. del R. G. aggiungendogli di farne rapporto coll'unirvi la descriz.e degli effetti colà pi... gnorati e con Rub.a si dia notizia del presente decreto... al fratello del conv.o per... e direz.e

Dal I. R. Trib. Pr.le Udine li 3 Ag.to 1821

Defacomenis...

All'Imp. R.o Tribunale Provinciale residente in Udine

Istanza

delli N.N.ri Girolamo ed Antonio Fratelli Venerio possidenti domiciliati in Udine rappresentati dal sottoscritto di loro Avocato Procuratore

Contro

Il Sig.r Vincenzo Agricola possidente domiciliato in questa Regia Città di Udine

In Punto

di concessione di oppignorazione in esecuzione della Sentenza di questo Imp. R.o Tribunale Provinciale sedente in Udine N.o 9458 9. Gennajo 1821. Intimata li 19. Gennajo stesso e passata in definitivo giudicato seguita a favore di detti N.ri Venerio, e contro detto Sig.r Agricola

Sopra

tutti gl'effetti mobili generi e semoventi entro indicati non proibiti dalle Leggi, e trattandosi di somma riferibile di Credito giudicato non solo sopra quelli esistenti nella di lui Casa in Udine ma anco sopra quelli esistenti nella di lui Casa in Dignano, e quanto a questi ultimi per via di lettera Requisitoria all'I. R. Pretura di Palma, sino al coprimento e pagamento a Capitale, e prò di Italiane £ 3810.00, e delli prò decorrenti, e decorribili da 12. Febbraro 1821, in poi sino all'affranco del Capitale di Italiane £ 3000.00. compreso nella suddetta somma, e di altre £ 11.32 di spese della presente, giusto l'unita Specifica, ed avvenibili, e con la sottoscritta dichiarazione,

e con Istanza

che sia ordinata la notizia con una Rubrica della presente al Fratello Sig.r Vergendo Agricola possidente domiciliato in Udine per li oggetti ut intus.

Con Allegati sub. A. B. C.

e la presente Istanza in Triplo,

e con una Rubrica

Da intimarsi al sud.to S.r Agricola

Dott. Antonio Bonfini Avvocato e Procuratore

5692 @ 3 Agosto 1821

All'Imp. R.° Tribunale Provinciale residente in Udine

Con la Sentenza N.° 9458 - 9 Gennajo 1821. dell'Imp.° R.° Tribunale
A Provinciale residente in Udine, che si presenta sub. A intimata
li 19. Gennajo 1821, come dalla Relazione dell'Usciere Predolin unita
alla Sentenza stessa già passata in definitivo giudicato è stato pronunziato
e giudicato essere tenuto il Sig.r Vincenzo Agricola Reo Convenuto a
pagare alli attori S.ri Girolamo, ed Antonio Fratelli Venerio le liber-
late £ 3000.- in affrancazione del Capitale abbracciato dal Chiro=
grafo 12. Febbraro 1811. oltre £ 450: residue d'interessi scaduti
alli 12 Febbraro 1819, e li decorrenti, e decorribili da 12. Febbraro
1819. fino all'affrancazione in ragione del 5 p%, ed essere tenuto
a pagare £ 60: - di spese giudiziali così moderate, e l'intiera Tassa della
Sentenza.

Cosicchè li suddetti Fratelli Venerio sono Creditori giudicati delle suddette
£ 3000: di Capitale, più di altre Ital.e £ 450: residue di pro decorsi
dipendenti dal suddetto Capitale fino a 12 Febbraro 1819. più di altre
Italiane £ 300. di pro decorsi di due anni alla ragione del 5 p% da
12. Febbraro 1819. fino a 12. Febbraro 1821. oltre li pro decorrenti, e
decorribili da 12. Febbraro 1821. in avanti fino all'affrancazione
di detto Capitale più di altre £ 60.- di Spese Giudiziali con detta Sen-
tenza moderate le quali somme tutte unite formano la Comples=
siva Somma di Italiane £ 3810, oltre le spese della presente
Sustanza, ed avvenibili.

Per il fatto il suddetto Sig.r Vincenzo Agricola non ha fatto alcun con-
tamento in esecuzione della suddetta Sentenza, quindi li suddetti S.ri
Fratelli Venerio intendendo di non tollerare più oltre la miuranza
di detto Sig.r Vincenzo Agricola, e di conseguire il pagamento del suddetto
di Loro giudicato Credito, instano med.e il di loro Procuratore Sig.r Carlo
B. Antonio Bonfini come da Procura sub. B, che in esecuzione della
suddetta Sentenza in dic. to A. gli sia concessa l'oppignorazione Contro
il suddetto Sig.r Vincenzo Agricola debitore possidente domiciliato in
Udine da eseguirsi sopra tutti gli effetti mobili generi, e semoventi
qui in seguito indicati di ragione Comune di detto Sig.r Vincenzo
Agricola, e del di lui Fratello indiviso Sig.r Vergendo, e trattandosi

di somma ristessibile di credito non solo - sopra quelli esistenti nella di loro Casa in Udine, ma anche sopra quelli esistenti nella di loro Casa in Villa di Sipano, e quanto a quest'ultimi per via di Lettera mercatoria all'Imp. Regia Pretura di Palma, essendo Sipano sotto la Giurisdizione della sudetta Regia Pretura, ferma la dichiarazione in calce della presente, cioè sopra Peltri, Rame, Frumento, Avena, Segala, Sorgoturco, Vino, Cavalli, Carozze, Carette, Carrettini, Animali Suini, Animali Bovini, Armente, Vitelli, Pecore, Agnelli, Fieno, Paglia di Frumento, Biancherie, Botti, Tinazzi, Brenti, Armari, Comò, Careghini, Specchj, Soffà, ed altri non proibiti dalle Leggi sino al compimento, e pagamento delle sudette Italiane £ 3810. - e delli prò decorrenti, e decorribili dipendenti dal sudetto Capitale di Italiane £ 3000. - da 12. Febbraro 1821. - in poi fino all'affranco del sudetto Capitale, e di altre Italiane £ 11:32. di Spese della presente Istanza giusto la Specifica, che si presenta sub. C, e spese avvenibili

Dichiarando li Sudetti Sig.ri Fratelli Venerio, che la metà soltanto di detti effetti, generi e semoventi si intenderà affetta al titolo delli Creditori Sig.ri Fratelli Venerio, e alla oppignorazione per essere in ogni evento mandata in vendita nel caso di opposizione per la sua metà di detto Fratello Sig.r Vergendo Agricola comproprietario.

Instando in fine che sia ordinata la notizia della presente con una Rubrica anche al sudetto Fratello Sig.r Vergendo Agricola affinchè possa far valere ogni creduta sua ragione prima della domanda per l'asta.

A.

N. 9458

All'avvocato Bonfini Prod.r Venerio

Nella Causa vertente fra Girolamo, ed Antonio Fratelli Venerio rappresentati dall'avv.o Bonfini attori da una, e Vincenzo Agricola Reo Contumace dall'altra, nel punto di affranco di Capitale, e pagamento interessi in base al Chirografo 12. Febbraro 1811. proposto con Petizione N.o 3711.

Inrotolati gli atti in contumacia del R.o C.o nel g.no 20 Xbre 1820.

Questo Imp. R.o Tribunale Provinciale ha giudicato, e pronunziato, siccome Giudica, e pronunzia essere tenuto il R.o Convenuto a pagar all'Attori entro g.ni 14. le libellate £ 3000.— in affranco del Capitale abbracciato dal Chirografo 12. Febbrajo 1811. verso la restituzione del Chirografo stesso, oltre £ 450.— residue d'interessi scaduti alli 12. Febbrajo 1819, e li decorrenti da 12. Febbrajo 1819. fino all'affrancazione in ragione del 5 per cento; sarà tenuto a pagare £ 60.— di Spese Giudiziali così moderate, e l'intiera Tassa della sentenza

Dall'I. R.o Trib. Prov.e
Udine li 9. Gennaro 1821
Rodo Prot. di Cons.o ff. di Seg.o

oggi 19. Gennaro 1821
fu intimata la sud.a Sentenza
alli S.ri D.r Bonfini, e
de Nardo P.r

Fredolin

CEN. 25

B

Con la presente Carta di Procura nominiamo noi sottoscritti per noi, ed Eredi, e colla facoltà di sostituire, in nostro legittimo Procuratore ad lites nelle Cause tutte sì attive, che passive, incoate, e da incoarsi avanti qualunque R.le Pretura, Tribunale di Prima Instanza, di Appello, e di Revisione, ed ove occorresse contro qual si sia Persona, il Sig.r Carlo Antonio Bonfini di Udine di professione Avvocato acciò ci rappresenti in Giudizio, ci difenda, e faccia tutto ciò che egli crederà spediente all'effetto delle nostre ragioni con facoltà di far Convenzioni Giudiziali, Conciliazioni, ed atti volontarj, promettendo di aver il di lui operato per fermo, rato, e grato, in fede di che abbiamo firmata la presente di proprio pugno alla presenza dei sottoscritti Testimonj

Udine 30 Marzo 1821. (ventuno)

Girolamo Venerio
Antonio Venerio

Antonio Rossetti fui presente Testimonio alle premesse sottoscrizioni

Paolo Zilli fui presente Testimonio alle premesse sottoscrizioni

Udine li 31 Marzo 1821.
N.o 1823

Reg. nel Prot.o sp.e Aff.i Civ. al foglio 115
e pagò C.mi 34.

B. Cantoni [?]

Udine li 31. Marzo 1821.
Sostituisco io sottoscritto Procuratore il Sig.r Domenico Trombetta Avvocato in Procuratore per li Casi contemplati dalla Legge.
Carlo Antonio Bonfini Avvocato Procuratore
Detto, accetto Domenico Trombetta

Udine li 3. Agosto 1821.
N.° 4953.
Regto. nel Regto. sp. Att. Civ. al f. 235. e pagò C.mi 34.
L.S. .... B. Cantoni

C

Specifica di Spese
incontrate dalli Sig.ri Girolamo, ed Antonio Fratelli Venerio
Contro
il Sig.r Vincenzo Agricola
per occasione dell'Istanza per oppignorazione

	Proposte	Moderate
Per estesa della Istanza per oppignorazione sopra Mobili all'Avvocato Procuratore Ital. L.	4:—	
Per Copia della Sentenza Allegato A.	—:30	
Carta Bollata	—:25	
Per Copia in duplo della sudetta Istanza per oppignorazione	1:—	
Carta Bollata due fogli da C.mi 50	1:—	
Per Copia in duplo della Procura Alleg.to B	:50	
Carta Bollata due mezzi fogli da C.mi 25.	—:50	
Uffizio Tasse per detta Istanza per oppignorazione	1:77	
Registro della presente Specifica, Copia in duplo e Carta Bollata	2:—	

Somma Ital. L. 11:32

Carlo Antonio Bonfini Avvocato Procuratore.
Udine li 2 Agosto 1821.

N.o 4933
Reg.o nel Prot.o Sp.e Uff.o Tas. al Fog.o 322
e pagò C.mi 34
B. Cantoni

5692.

Visti ed esecutivamente alla sentenza 9 Gennaio N. 9458 viene accordata la chiesta oppignorazione mobiliare per l'importo di £ 3810:– oltre delli pro decorsi e decorribili dalli 12 Febbraio in poi sino all'affranco del Capitale di £ 3000 ... fini di £ 11:32 di spese ... ed ... degli ... mobili di ... ragione comune di Vergendo fratello dell'... indiviso ... e ... Dichiarazione ... esecutati che la metà soltanto di detti effetti ... ed alla ... sui quelli soltanto che esistono nella loro casa in Udine, salvo alli Attori di domandare dopo verificatasi l'insufficienza di questi pel compimento del loro credito, l'oppignorazione anche di altri effetti esistenti in altra giurisdizione, al quale effetto si ordina al Cursore di eseguirla in actu intimationis a norma di Legge e colle riserve portate dal §. 440 del Giud. Regolamento, ingiungendogli di farne rapporto colli nomi ... degli effetti così oppignorati, e con rubrica si dia notizia del presente decreto a Vergendo Agricola fratello ... per sua norma e direzione.

Dall'I. R. Trib. Prov. Udine 7 Agosto 1821.

[illegible]

All'Imp. R.º Tribunale Provinciale
residente in Udine

Istanza

delli N.N. Girolamo ed Antonio Fratelli Venerio possidenti domiciliati in Udine rappresentati dal Sottoscritto di loro Avvocato Procuratore.

Contro

il Sig.r Vincenzo Agricola possidente domiciliato in questa Regia Città di Udine

In Punto

di concessione di oppignorazione in esecuzione della Sentenza di quest'Imp. R.º Tribunale Provinciale sedente in Udine N. 9458. 9 Gennajo 1821, intimata li 19. Gennajo stesso e passata in definitivo giudicato seguita a favore di detti N.N. Venerio, e contro detto Sig.r Agricola.

Sopra

tutti gli effetti mobili, generi, e semoventi entro indicati non proibiti dalle Leggi e trattandosi di Somma riflessibile di Credito giudicato, non solo sopra quelli esistenti nella di lui Casa in Udine, ma anco sopra quelli esistenti nella di lui Casa in Dispano e quanto a quest'ultimi per via di lettera Ricercatoria all'Imp. R.a Pretura di Palma sino al compimento, e pagamento a Capitale e prò di Italiane £. 3810:00, e delli prò decorrenti, e decorribili da 12. Febbraro 1821 in poi sino all'affranco del Capitale di Italiane £ 3000:00, compreso nella suddetta Somma e di altre £ 11.32, di Spese della presente, giusto l'unita Specifica, ed avvenibili, e con la controscritta dichiarazione.

e con Istanza

che sia ordinata la notizia con una Rubrica della presente al fratello Sig.r Vergendo Agricola possidente domiciliato in Udine per li oggetti ...

Con Allegati sub. A. B. C.
e la presente Istanza in Triplo,
e con una Rubrica

Scarl Antonio ... Bonfini Avvocato Procuratore

da spedirsi all'I. R. Pretura di Palma

5692 @ 8 Agosto 1821

5692

Sintimi ed esecutivamente alla Sentenza 9 Gennajo Genn.° N.° 9458 viene placidata la chiesta oppignorazione mobiliare per l'importo di £ 3810:– oltre delli prò decorsi e decorribili dal 12 Febbrajo 1821 in ragione del 5 per % fino all'affranco del capitale di £ 3000:– più di £ 11:32 di spese presenti ed avvenibili sugli entroindicati effetti mobili di ragione ~~del~~ comune di Vergendo fratello dell'indiviso D.r [illegible] e formato dichiarazione degli esecutanti che comunque soltanto di detti effetti s'intendino affetti al titolo di cui istanti ed alla oppignorazione, ma per ora su quelli soltanto che esistono nella loro Casa in Udine, salvo alli stessi di domandar dopo verificatasi l'insufficienza di quelli pel coprimento di loro credito l'oppignorazione anche di altri effetti esistenti in altra Giurisdizione, al qual effetto si ordina al Cursor di eseguirla in atto intimazioni a norma di Legge, e colle riserve portate dal §.° 440 del Cod. Regolamento, ingiungendogli di fare rapporto colli nomi la descrizione degli effetti così oppignorati, e con rubrica si dia notizia del presente decreto a Vergendo Agricola fratello del R.e per sua norma e direzione.

Dall'I. R.° Trib. P.le Udine 7 Agosto 1821.

D. Calombicchio [?]

N. 4479

Tassa £ 1:77

[illegible]

All'Imp. R.° Tribunale Provinciale – residente in Udine.

Instanza

delli S.ri Girolamo, ed Antonio Fratelli Venerio possidenti domiciliati in Udine rappresentati dal Sottoscritto di loro Avvocato Procuratore

Contro

Il Sig.r Vincenzo Agricola possidente domiciliato in questa Regia Città di Udine

In Punto

di concessione di oppignorazione in esecuzione della Sentenza di questo Imp. R.° Tribunale Provinciale sedente in Udine N.° 9458. – 9 Gennajo 1821. intimata li 19 Gennajo stesso e passata in definitivo giudicato seguita a favore delli detti S.ri Venerio, e contro detto Sig.r Agricola

Sopra

tutti gl'effetti mobili, generi, e semoventi entro indicati non proibiti dalle Leggi; e trattandosi di somma riflessibile di credito giudicato non solo sopra quelli esistenti nella di lui Casa in Udine, ma anco sopra quelli esistenti nella di lui Casa in Dignano, e quanto a quest'ultimi per via di lettera mercatoria all'Imp. R.a Pretura di Palma sino al coprimento, e pagamento a Capitale, e prò di Italiane £ 3810:00 e delli prò decorrenti, e decorribili da 12 Febbraro 1821 inapoi sino all'affranco del Capitale di Italiane £ 3000:00, compreso nella suddetta Somma, e di altre Italiane £ 11:32 di spese della presente giusto l'unita specifica, ed avvenibili, e con la entroscritta dichiarazione,

e con Instanza

che sia ordinata la notizia con una Rubrica della presente al fratello Sig.r Vergendo Agricola possidente domiciliato in Udine per li oggetti ut intus

Con Allegati A. B, C.

e la presente Instanza in Triplo,

e con una Rubrica

da Restituirsi

Cav.r Antonio Bonfini Avvocato Procuratore

5692 @ 13 Agosto 1821

Processo contro li Sig.ri Co: Francesco di Covazzi, e Pietro Tavella, ut intus.

N.° 1055.

CEN 75

Nella causa vertente tra i Signori Girolamo ed Antonio q.° Francesco Venerio possidenti domiciliati in Udine rappresentati dal Patrocinatore D.r Bonfini Attori dall'una, ed i Signori Francesco q.m Antonio Co: Braggi e Pietro Turvellio ambi possidenti e domiciliati in detta R.a Città Rei Convenuti difesi dal D.r Marchi Patrocinatore dall'altra parte sui punti di pagamento solidario di £ 1132:75 d'interessi maturati a 26 Maggio 1817 e di restituzione di £ 4093:43:2 pari a locali £ 8 / mille Capitale dipendenti dal Chirografo 26 Maggio 1805, oltre gl'interessi decorribili sino all'estinzione proposti con libello 23 Aprile 1817.

L'Imp. R.° Tribunale di I.a Istanza sedente in Udine à pronunziato o giudicato siccome giudica e pronuncia essere tenuti i Rei Convenuti solidariamente al pagamento entro 14 giorni delle Lire Italiane 1132:75 d'interessi arretrati a tutto 26 Maggio 1817, ed alla affrancazione di locali £ 8 mille sono d'Italia £ 4093:43:2 Capitale oltre gl'interessi posteriori alla sud.a epoca sino alla estinzione del debito sud.o e ciò verso la contemporanea restituzione dell'originale Chirografo sud.o condannati inoltre i medesimi entro il d.° termine in £ 60:97 di spese giudiziali così moderate e nella doppia Tassa della presente Sentenza.

Orefice [illegible]

Dall'Imp. R.° Tribunale Provinciale
Udine 3 giugno 1818.
Zilioli

Al Bonfini Pad.e de Marchi Venerio.

Li 16 giug.o 1818.
Io sottos.to ho intimato la sud.a Legge al D.r Bonfini ed al D.r Marchi
[illegible] Tarlinetta usc.e

Cm.

P. Borfini

1055

All' Imp. R. Tribunal Civ. e Criminale
del Friuli

Cen. 15

Erano interessati in una società mercantile per il taglio di un Bosco il Nob. S.r Co: Francesco di Brazzà, il S.r Pietro Zavellio e l'ora defunto S.r Pietro Antonio Lincessio allorchè nell'anno 1805. 26. marzo ebbero solidariamente a ricevere dalli S.ri Girolamo, e Antonio fratelli Vanerio il Capitale di Lire Venete 8000: Italiane 4093. 432. al mercantile supporto del mezzo per cento al mese coll'obbligo della restituzione nel termine di mesi sei come dal loro Chirografo sub. A.

Non venne a questa adempito; ma sempre dilazionata ora con uno ora con altro pretesto, e intanto si resero anco difettivi delli supporti fino alla ultima scadenza delle 26. marzo passato come dal conto sub.o B. di ₰1132:75.

E vero che il Chirografo non fu firmato dal Co: Francesco di Brazzà che a quella epoca era fuori di Città, ma lo firmò per suo conto il S.r Co: Dettalmo suo fratello, e poi lo ratificò colli eseguiti pagamenti lo stesso Co: Francesco dal quale non si può nemmeno immaginare una negativa del fatto, che non potrebbe se non far ricadere ogni debito a carico del di lui fratello Co: Dettalmo.

Non potendo però li Creditori sorpassare più oltre un tanto difetto sono costretti di provocare in giudizio essi Co: Brazzà, e S.r Zavellio condebitori solidarj anco per il terzo defunto, e quindi domandano:

1.o Che li S.ri Co: Francesco di Brazzà, e Pietro Zavellio siano

P. Bonfini

solidariamente condannati a pagare agli attori Fratelli Venorio £ 1132.: 75. per supporti arretrati fino alla ultima scadenza 26. marzo 1817 con le spese:

2.° Che siano condannati essi R.R. CC. a pagare solidariamente, e restituire il Capitale di Lire Ven.e 8000. Italiane 4093.432. col supporto decorrente, e decorribile fino all'effettivo esborso del Capitale con le spese

Dichiarando, che contemporaneamente all'esborso del Capitale sarà consegnato l'originale Chirografo 26. Marzo al pagatore del Capitale medesimo.

C. Presentando sub. C la Procura Venorii.

A.

Li 26. Marzo 1805. Udine

Riceviamo noi sottoscritti insolidariamente lire ottomille in moneta sonante dalli Sig.ri Girolamo, ed Antonio Fratelli Venerio per corrisponderli il prò nella ragione del mezzo per cento al mese, e di farle la puntual restituzione in egual moneta sonante non proclamata, nè sospesa, nel termine di Mesi sei prossi. venturi, e ciò sotto obbligazione di ogni nostro avere presente, e venturo in piena forma sono li ricevuti — — — — — — L 8000. —

Detalmo di Brazzà per conto di mio Fratello Francesco debitor solidario m.p.
Pietro Tavellio debitore solidario m.p.
Pier Antonio Linussio debitor solidario al suma

Udine li 17. Aprile 1817.
Bollo N.o 21, Lire una C.mi venticinque
Visto per il Bollo Proporzionale dalle quattro alle cinque mille lire
Per l'Intendente provv.o assente
G. Bincolini

Udine li 18. Aprile 1817.
Reg.o L.o XII. F.o III. f.o 119 N.o 585. e pago L 4 84/100 come dalla B.ta N.o 4316
P. il Cons.e ind.o
Spangaro C.mi

—i—

so

ll

ue

2: C

m

la

fr

de

ac

C: Pre

[illegible]

solv
Ver
ult.
2° Cle
me
lias
fin.

del
p6
C. Prep

1805. 26. Marzo Udine

Li Ill.mi Co: Francesco Brazzacco Pietro Anto Cimesio, e Pietro Tavellio devono dare Per D.ti 8m contabili in buona valuta, e corr.e al Sig.r Pietro Tavellio per corrispondermi il pro del ½ p % al mese, e di farmi la francazione in buona equal valuta al girar di mesi sei prossi.i vent. come dall'odierno loro Chirografo - - D 8000. -

1806. 26 Marzo pro d'anno uno spira oggi	D 480. -	
1807. 26. Marzo simil cat supra	" 480. -	
1808. 26. Marzo simil cat supra	" 480. -	
Summa	D 1440. -	
Si batte l'opposto Avere di	" 60. -	
Restano	D 1380. -	
Sono d'Italia	" 706.12	D 4093.43
1809 26. Marzo pro d'anno uno spira oggi	" 245.60.	
1810. 26. Marzo simile	" 245.60.	
1811. 26. Marzo simile	" 245.60.	
1812. 26. Marzo simile	" 245.60.	
1813. 26. Marzo simile	" 245.60.	
Summa	D 1934.12.	
1814. 26. Marzo simile	" 245.60.	
1815. 26. Marzo simile	" 245.60.	
1816. 26. Marzo simile	" 245.60.	
1817. 26. Marzo simile	" 245.60.	
Summa	D 2916.52	
Si batte il controscritto Avere di	" 1783.77.	Girol.o ad Anton
E restano debitori di	D 1132.75.	

Più

B.

Ca 24. Maggio [stamp: CEN(T). 50.] 1808.

Li controscritti Sri Co: Francesco Brazzacco, Pietro Antonio Linussio, e Pietro Zavellio Devono Avere

Per pagatici conto pro med.º il Sr Pietro Zavellio	L 40:–
15. Giugno per Simili dal Sud.º Sr Zavellio	20:–
Summa	L 60.–
1809. 31. Marzo per contatici dal Sudetto Sr Zavellio conto pro	460.75.
1810. 11. Marzo per contatici dal sud.to Sr Zavellio	323.02.
1mo Giugno per contatici dal sudetto	300.00.
	L 1083.77.
1813. 20. Maggio per contatici conto pro	208.80.
6. Giugno Si girano a credito di questa Partita le L 491.20. state accreditate nel giorno 20. maggio pross.º pass.º a quella delli etti Pietr Antonio Linussio, e Pietro Zavellio in questo ac. 17 ove si stornano, e ciò dietro alli desiderj del Sig.r Francesco di Brazzà da cui furono pagate come dalla nostra Dichiarazione rilasciatagli in data odierna	491.20.
	L 1783.77.

...Antonio Zotti Vicario.
Udine li 16. Aprile 1817
811.
...al Reg. off. al Spio Mi pagò Cent. 31
del Conf. ...
...

B.

C.

Con la presente Carta di Procura nominiamo noi sottoscritti per noi, ed Eredi, e colla facoltà di sostituire in nostro legittimo Procuratore ad Lites nelle cause tutte si attive, che passive incoate o da incoarsi avanti qualunque Giudice di Pace Corte di Giustizia, appello, revisione, cassazione, e ove occoresse contro qual si sia persona il Sig.r Carl'Antonio Bonfini di Udine acciò ci rappresenti in Giudicio, ci diffenda, e faccia tutto ciò, che egli crederà espediente all'effetto delle nostre ragioni con facoltà di far convenzioni Giudiciali, conciliazioni ed atti volontarj promettendo di aver il di lui operato per fermo rato, e grato in fede di che abbiamo firmato la presente di proprio pugno alla presenza de' sottoscritti Testimonj

Udine li 31. decembre 1807.

Girolamo Venerio

Antonio Venerio

G. Batta de Codroico fui pnte Testo alle premesse sottoscriz.i

Gio: Batta Caselotto fui pnte Testo alle premesse sottoscrizioni

Ed 2. Gennajo 1808. Udine

Reg.o in Lib.o del Reg.o Seg.o V. al f.o 2. al N.o 1. e pagato il diritto in lire venet. fanno It.e 15. 37. come da Bol.a N.o 4. del giorno sudetto.

il Cons.e B. Cattaney

ad Uso d.to Prot.a

C.

N° 5434.

S'intimi colle prodotte al primo nominato, ed in Rubrica al 2do. nominato a fare l'ispez.e dell'integral Petizione, e suoi allegati appresso il primo nominato per risposta da darsi entro il term. di giorni 30.

Dall'Imp. Regio Trib. Civ., e Crimin. di prima Instanza Ud. li 26. aprile 1817

[illegible]

[illegible]

Li 9 maggio 1817

il Duplo della presente [illegible] al R. C. [illegible] e consegnata [illegible] una Rubrica al R. C. 2do. nominato

[illegible]

All'Imp. Reg.o Tribunal Civile e Criminale del Friuli

Petizione

delli Sri. Girolamo, e Antonio q.m Francesco Venerio possidenti domiciliati in Udine rappresentati dal sottoscritto di loro Proc.e, e Patrocinatore

Contro

il Nob. Sr. Co. Francesco q. Ant.o di Brazzà poss.e

e

il Sr. Pietro q.m Gio: Maria Tavallio Patrocinatore e possidente entrambi domiciliati in Udine

nelli punti

1° di pagamento di L 1132:75 per arretrati supporti fino a 26 maggio 1814 dipendenti dal Capitale di L 4093.432.

2° di pagamento, e restituzione del Capitale di Lire L 4093:432. dipendente dal Chirografo 26. marzo 1805 col riporto decorrente e decorribile con dichiarazione ut intus a allegati A. e B. e Procura sub C.

con una Rubrica

[illegible] Antonio Bonfini Procuratore, e Patrocinatore patentato con patente [illegible] 1815 [illegible] d'Udine [illegible] 1816

[illegible]

5434 [illegible] 1817 [illegible]

Sopra la Petizione 23 aprile passato n.o 5434, intimata li 9 maggio susseguente ut in n.o 1., che li
n.o 1. Signori Girolamo e Antonio Fratelli Venerio hanno praticata in confronto del Nob. Sig. Co: Francesco di Brazzà, e del Signor Pietro Pavellio, onde fossero sentenziati al pagamento di f. 1132 = 45. per annui utili fino a 26 marzo 1814. e al pagamento e restituzione del Capitale di f. 4093 : 43 : 2. dipendente dal chirografo 26 marzo 1805 col supporto decorrente e decorribile hanno li RR. CC. trovato motivo di denunziar la lite al Nob. Signor Giacomo Jacotti Consigliere presso l'Ecc.o Imp. Reg.o Governo Generale residente in Venezia, e alli Signori Giacomo, Lorenzo, e Antonio del fu Pietro Antonio Di Prampero, onde li prestino al competente sollievo, ed a questo effetto hanno prodotta la instanza primo Giugno corrente n.o 4569, di cui rimmettono
n.o 2. una rubrica sub n.o 2 nel termine prescritto dal §.o 49 del Generale Regolamento.

Per quanto consta alli RR. CC. questa istanza non è stata ancora intimata, ed è perciò che prima della scadenza del termine legale a rispondere pendendo la denonzia della lite come sopra, ed onde li provocati abbiano campo a poter accorrere al sollievo, a cui tende
n.i 3. e 4. instano col mezzo del Procuratore sub n.i 3. e 4.

/:/ che sia loro concessa una proroga di giorni trenta decorribili dall' arrivo del presente di legge —

N.o 1.

All'Imp. Reg.o Trib. Civ. e Crim.e del Friuli —

Petizione

Delli Sig.ri Girolamo ed Antonio q.m Francesco Venerio possidenti domiciliati in Udine, rappresentati dall'Avv.to di loro Procur.e e Patroc.e

Contro

Il Nob. Sig.r Co: Francesco q.m Antonio di Brazzà possidente

e

il Sig.r [illegible] q.m Gio. Maria Tavellio Patroc.e e possidente entrambi domiciliati in Udine

nelli punti

1.o di pagamento di £ 432: 45 p. arretrati supposti fino a 26 marzo 1814 dipendenti dal capitale di £ 4093. 43. p.

2.o di pagamento o restituzione del capitale di detto £ 4093: 43. p. dipendente dal chirografo 26 Marzo 1805 col supposto decorrente e decorribile; con dichiarazione et interesse, allegati A: B. e procura, e con una rubrica

Carlo Antonio Borghi nella Voce e Patroc.e patentato con patente 10015 [illegible] dal Sig.r Prefetto di Udine li 30 Luglio 1816

N.o 5434. p.a 23 Aprile 1814 protoc.

N.o 5434

Si intimi colla prodotta al primo nominato, ed in rubrica al p.do, rimasto presso la Speza dell'integral Petizione e suoi allegati presso al primo nominato per la risposta da darsi entro il term.e di giorni 30 —

Dall'Imp. R.o Trib. civile e crim.e di prima istanza. Udine li 26 Aprile 1814 —

L. Girardi P. P. di Pretor

Li 9 maggio 1814

La prefata copia allegati ho intimato al Reo conte Sig. Co: Brazzà e consegnatone in persona —

Francesco Porta m. g.

f'
nom
a fa.
suor
per
gior
di f
Va
n.

N.° 1

Cen. 15

All'Imp. Regio Trib. civile e criminale di Udine

Istanza

delli Signori Co. Francesco qm Antonio di Brazzà e Pietro Tavellio possidenti domiciliati in Udine, rappresentati dall'Avvocato Croce e Patroce

contro

gl'Nob. Sig. Giacomo Giacotti consigliere presso l'Eccelso Imp. Regio Governo Generale residente in Venezia, ivi ove domiciliato e Sig.i Giacomo, Lorenzo, ed Antonio figli ed Eredi del fu Sig. Pietro Antonio di Ressio possidenti domiciliati in Tolmezzo

in punto

di devenirsi della lite instituita in confronto degli istanti dalli Sig.ri Girolamo, ed Antonio Venerio possidenti domiciliati in Udine con Petizione 12 aprile p.p. N.° 5434, intimata li 9 maggio

nelli punti

di pagamento di f 1132 = 45 - interessi e di restituzione del capitale di f 1093 = 43 = 2 - dipendente da chirografo 26 marzo 1805 - con allegati A. B. C. D. E.;

però intimando

per la Ricevitoria all'Imp. R.o Trib.e Civ. di prima istanza di Venezia per la intimazione del duplo al primo nominato, e allo Imp. Regio Giudicatura di Pace di Tolmezzo per la intimazione delle Rubriche alli secondi

Unendo tre Rubriche della presente

4569 . pmo Giugno 1814 prodot. G. Marchi Croce e Patroce

N.o 13

1 Cen. 13

Udine 20 Giugno 1806

Nomino io sottoscritto per me ed Eredi, e con la facoltà di sostituire in mio Procuratore e Difensore il Sig.r Giuseppe Marchi interveniente in questa Comune, onde in tutte le mie cause sì attive che passive mosse e da moversi innanzi qualunque Tribunale, Magistrato ed ofizio mi rappresenti in giudizio, mi difenda, e faccia quanto crederà espediente all'effetto delle mie ragioni; con promessa di avere il di lui operato per fermo, rato e valido, sotto l'obbligazione de' miei beni in forma; in fede di che ho firmato il presente chirografo alla presenza dei sottoscritti testimonj —

Francesco di Brotta m.p.

Antonio Tomi fui presente testimonio

Nicola Gatti fui presente testimonio

Li 23 - Giugno 1806 Udine

Registrato in Libro del Registro della Sezione V. foglio 18. al n.o 163 esatto il Diritto in lire venti; come da Bolletta n.o 163 del giorno d'oggi —

Il Conservatore del Registro

G. Cantoni

cen. 13

N. 41.

Nella causa, che sono per incamminare in nome al M.to R.do
Sig. Francesco di Brazzà in quest'Imp. Regio Tribunale
di Prima Istanza in confronto delli Sig. Girolamo ed
Antonio q. Francesco [illegible] sopra la Petizione
23 aprile decorso N. 5243 nei punti in essa
contestati, dichiaro io sottoscritto che ne ad[illegible]; e con
facoltà di sostituire il Sig. Giuseppe [illegible]
Procuratore in Udine, perchè mi rappresenti in
giudizio, e difenda detta causa medesima, tanto
a quest'Imp. R. Trib. che in grado d'appello, e di
Revisione, dichiarando che il suo operato sarà da
me tenuto per grato e valido, e la presente
viene firmata di proprio carattere in fede

Udine 16 Maggio 1817

Pietro [illegible] m. p.

N. 1379

Reg. nel Protocollo speciale al fog. 79 [illegible] 34

B. Corradini

te

tto

too

ff

tan

tm

new

179

e

f

ng

le 16

va

II

8435. Bonfini.

Sentiti alla controparte per la sua dichiarazione da darsi in termine di tre giorni altrimenti si riterrà per accordato il chiesto termine di giorni 30.

Udine li 17. Giugno 1817.

[signature]

oggi 1. Lug.o 1817.
fu int.a la parte
Proc.r avv.o Bonfini
Rel.e

Ant.o Melchior Usciere

All'Imp. Regio Trib. Civ. e Criminale di Udine

Istanza

del signor Co. Francesco di Prampero, e del signor Pietro Tomellio possidenti domiciliati in Udine, RR. CC. e difesi dal sottoscritto

Contro

li signori Girolamo e Antonio qm. Francesco Venerio possidenti domiciliati in Udine attori, e rappresentati dal signor Carlo Antonio Bonfini di Croce e Barroce,

nelli punti

di pagamento di f. 113 p.=45= di interessi, o di restituzione del capitale di f. 4093=43 p. dipendente da chirografo 26 marzo 1805, proposti con petizione 23 Aprile p.p. N. 5434, intimata li 9 maggio,

la concessione di una proroga di giorni trenta a rispondere alla detta petizione, per le ragioni ut intus

Con allegati N.i 1. 2. 3. 4.

Marchi Franc.o Sost.to

8435 C. 16 Giug.o 1817. Cy

569

Al Cesareo Reg.o Tribunal Civ.e e Crim.e di Prima
d'istanza residente in — Udine

Cen. 15

Li Sig.ri Girolamo, ed Antonio Fratelli Venerio possidenti domiciliati in Udine espongano, che hanno prodotto una di loro Petizione N.o 5434 = 20. Aprile 1819. contro il Nob. Sig.r Co: Francesco q.m Antonio di Brazzà, ed il Sig. Pietro q.m Gio: Maria Cavellio Patrocinatore, entrambi possidenti domiciliati in Udine nelli punti, = Primo di pagamento di It.e L 1152:45. per aretrati risposti fino a 26. Marzo 1819. dipendenti dal Capit.le di It.e L 4090:432 = Secondo di pagamento, e restituzione del Capit.le di It.e 4090.402. dipendente dal Chirografo 26. Marzo 1805: col risposto decorsibile, e decorribile

Che la sud.a Petizione, e intimatata li 9. Maggio 1819: come il tutto consta dalla Rubrica di d.ta Petizione

D. con atergato decreto, ed atergata relazione sub D.

Che il termine di g.ni 30. fissato con il decreto 26. Apr.le 1819. atergato alla sud.a Petizione a dar la risposta, e spirato li 19. Giugno pross.o pass.o previa la detrazione delle ferie, che per altro tra il g.no della intimazione di d.ta Petizione 9. Maggio al g.no 19. Giugno si contano giorni 40. corr.i

Che non contenti li Sig. CC. di tanto lungo termine bastante anche per la creduta denunzia di Lite tentano un nuovo termine di altri g.ni 30. con instanza per Proroga N.o 6435 = 16. Giugno 1819.

decorribili dall'espiro del primo termine

Che questo termine se avesse luogo portarebbe una dilazione per la sua scadenza sino al giorno 6. agosto prossimo ventur.o a dar la risposta attese le ferie che s'incontrono anche quelle delli ultimi 10. Giorni di Luglio che sarebbero qui 48. corr.i riflettendo anche che dal giorno 19 Giug.o pross.o in cui è scaduto il primo termine sin al giorno d'oggi 4 Luglio sono già corsi giorni quindici oltre li primi

Che questo Ecc.mo Sig.o Trib. ben conoscendo in anticipazione questi fatti, e la inconvenienza di tanta dilazione, che porta con ingiusta remora alli creditori per il pagamento del loro legittimo credito di pro, e Capitale in argomento anche tanto facile, e chiaro dipendentemente da un Chirografo, e da un conto a fronte di cui non si ha potuto per parte de S.ri CC. spiegare alcuna eccezione, ha quindi col med.mo decreto 17. Giugno 1817. decretato che s'intimi alla contro parte per la sua dichiarazione da darsi in termine di giorni tre altrimenti si terrà per scaduto.

Che questo Decreto è intimato il giorno primo Luglio come consta dalla Relazione del messo Curiale S.r Bernardino Melchior attergata alla sud.a Petizione come il tutto consta dalla Rubrica della sud.a Istanza per proroga con attergato decreto, ed attergata

N.° 5434.

S'intimi colle prodotte al primo nominato, ed in Rubrica al 2do rimesso a fare l'ispez.e dell'integral Petizione, e suoi allegati aggiunto al primo nominato per la risposta da darsi entro il term.e di giorni trenta.

Dall'Imp. R.° Trib: civile, e crim.e di prima instanza
Udine li 26. aprile 1817.

L. Girardi I. R. di Seg.°

li 9. maggio 1817.
La presente cogli allegati ho intimato al Reo. Con.° Sig.r Co: Brazzà, e consegnata in persona

Francesco Corta m. C.

N.° 1. D

All'Imp. R.° Trib. Civ.e e Crim.e del Friuli

Petizione

delli Sig.ri Girolamo, e Antonio q.m Francesco Venerio possidenti domiciliati in Udine rappresentati dal sottoscritto di loro Proc.e e Pat.e

contro

il Nob. S.r Co: Francesco q.m Ant.o di Brazzà possidente

e

il S.r Pietro q.m Gio. Maria Covellio Patrocinatore, e possidente entrambi domiciliati in Udine

nelli punti

1.° di pagamento di £ 432.75. per arretrati supporti fino a 26. Marzo 1817. dipendenti dal Capitale di £ 4093.432.
2.° di pagamento, e restituzione del Capit.e di dette £ 4093.432. dipendente dal Chirografo 26. Marzo 1805. col supporto decorrente, e decorribile; con dichiarazione ut intus, e allegati A. B. e Pr.a sub C. e con una Rubrica D.

Carl'Ant.o Bonfini Pro.e e Pat.e patentato con Patente N.° 15. avuta dal S. Podestà di Udine li 20. Lug.° 1816.

N.° 5434. C 20 aprile 1817. prod.

f [illegible]

E. 2

8435. Bonfini

S'intimi alla contro parte per la sua dichiarazione da darsi in termine di tre giorni altrimenti si riterrà per accordato il chiesto termine di gni 30.

Udine li 17. Giugno 1817.

Rotta Seg.°

Oggi 1. Luglio 1817.

Fù int.a la pred.a Instanza al Sig.r Bonfini Pat.e

Br.° Melchior Messo

All' Imp.e R.eg.o Trib. Civ.e e Criminale di Udine

Instanza

del Signor Co: Francesco di Brazzà e del Sig.r Pietro Tavellio possidenti domiciliati in Udine, Rei C. e difesi dal sottoscritto

Contro

li Signori Girolamo, e Antonio q.m Franco Venerio possidenti domicil: in Udine attori, e rappresentati dal S.r Carl'Ant.° Bonfini Pro.e e Pat.e

nelli punti

di pagamento di L 1132.45. d'interessi e di restituzione del Capitale di L 4093.43.2 dipendente da Chirografo 26. Marzo 1805. proposti con Petizione 23. Aprile pass.° N.° 5432, intimata li 9. Maggio.

La concessione di una proroga di gni trenta per rispondere alla d.ta Petizione per le ragioni ecc.

Con allegati N.i 1.2.3.4.

G. Marchi Proc.e e Pat.e

8435. C. 16. Giug.° 1817.

2. [illegible]

E. Relazione il fatto sub. E.

Con la base però delli sud.ti confronti, l'Ill.mo Girolamo, ed Ant.o fratelli Veneno si presentano entro il termine prefisso con il sudetto decreto in relazione al decreto stesso, e facendo la di loro dichiarazione si opongono alla sud.ta ricercata Proroga pregiudiziale anche all'interesse d.ti Ill.mi Veneno indiscretta è certamente non admissibile ne in senso della ragione, ne della Legge, e però implorano med.e il di loro Procuratore S.r Carl'Ant.o Bonfini, che da questo Cesareo R.o Tribunale venghi dichiarato non farsi luogo alla proroga ricercata con la sud.ta instanza 16. Giug.o 1817. N.o 8435, il di cui decreto, è intimato il giorno primo Luglio corr.e, e nelle prese—

N.° 9427 V. Borfini

In evasione finale ali 1.° V.° delli Co. Andrea di Brazzà, e Pietro Tavellio in punto di concessi. di proroga, e non ostante la contraria dichiarazione delli Girolamo, ed Ant.° Zardelli Senarlo le cond. N.° 9427; si accorda la chiesta proroga di giorni 30 decorribili dall'espiro del termine legale a dar la [illegible]

Udine li 8 Luglio 1817

[illegible]

N. 6976

Tassa L. : 37

Oggi 14 Luglio 1817 intimato al S.r procurat. parte Reo Zanc.° Ciotti in [illegible]

122

Al Cesareo Reg.° Tribl. Civ.le e Criminale di Prima istanza residente in Udine

Istanza

delli Sig.ri Girolamo, ed Antonio q.m Franco Senerio possidenti domiciliati in Udine rappresentati dal sottoscritto di loro Procuratore e Patrocinatore.

Contro

il Nob. S.r Co: Francesco q. Ant.° di Brazzà possidente

il S.r Pietro q.m Gio: Maria Tavellio Patrocinatore, e poss.e ambidue domiciliati in Udine con cui...

instano, attesa la entro unita dichiarazione di opposizione alla Proroga di giorni 30. ricercata dalli sud.i Rei Convenuti Co: Franco di Brazzà, e S.r Pietro Tavellio con loro istanza N.° 8435 = 16. Giugno 1817. in [illegible] il giorno primo Luglio 1817, che da questo Cesareo R.o Tribunale sia dichiarato non farsi luogo alla sud.a ricercata [illegible]

Con allegati sub: D. C. Tenor [illegible]
Avv. Antonio Borfini Procuratore, e Patrocinatore [illegible] [illegible] Patente [illegible] di Udine [illegible]

1817

Da restituirsi

9427 14 Lug.° 1817 [illegible]

Se sopra la Petizione 23 Aprile pross. pass. N.o 5434 delli Signori Girolamo e Antonio del fu Francesco Venerio intimata li 9 maggio (allo 1.o) della instanza 16 giugno passo N.o 8435), li Ill.mi Signori Co: Francesco di Brazzà e Pietro Porcellio con la instanza medesima che in uno con li suoi requisiti ad inspiciendum si dimmette, si credettero nella necessità di implorare la proroga di giorni trenta, che fu loro concessa coll'attergato ad essa, a motivo di aver denonziata la lite al Nob. Signor Giacomo Jacotti Consigliere presso li Eccelso Imp. R.o Governo Generale residente in Venezia, ed alli Signori Giacomo, Lorenzo e Antonio figli ed Eredi del fu Sr. Pietro Antonio Linussio con la instanza primo Giugno susseguente rubricata col N.o R inserito nella preriferita instanza 16 detto, attendendo che li denonziati concorrano ad assumere per essi instanti la lite, e a sollevarli del peso si credono in necessità anche attualmente di chiedere un nuovo termine, da che, se il protocollo generale degli esibiti al N.o 9401 fa conoscere, qualmente la denonzia predetta fu intimata alli Signori Linussio, traccia alcuna d'altronde non presenta da cui poter provare, che la intimazione sia seguita anche all'altro denonziato Nob. Signor Jacotti; poiché non si riscontrano giunte le responsive del Regio Imp. Regio Trib. Civile di prima instanza di Venezia. Portando l'effetto la denonzia, che li denonziati abbiano ad assumere, volendo, la lite per li denonzianti;

quando la denonzia non può dirsi seguita, senza effetto rimarebbe la denunzia medesima, ed è perciò che in attesa di vedere spontaneo il Nob. Signor Jacotti ad assumer la lite per li denonzianti predetti, ricevuta che abbia la denonzia suindicata, si presentano di nuovo li RR. CC. ad implorare, siccome implorano che ciò stante sia a loro un nuovo termine di giorni trenta concesso prima di dar la risposta alla suricordata petizione e fiduciano di ottenerla bastanti ad una circostanza di tanta equità, e di fatto —

lletto
le
lti
eu
di
le
hen
ti.

11128 Bonfini

Citatisi per le deduzioni entro 3. giorni altrimenti si avrà per confessa la chiesta proroga di giorni 30 decorribili dall'espiro della preced.

Udine li 5. agosto 1817

[illegible]

Oggi [illegible] agosto 1817.
[illegible] [illegible]
all'avv. Bonfini [illegible].

[illegible]

1 1112 [illegible] Bonfini

IV.

Alli imp. regio Trib. civ. e criminale di Udine

Instanza

Del signor Co. Francesco di Brazzà, e del sig. Pietro Tonellio, possidenti domiciliati in Udine, Att. Ci. e difesi dal sottoscritto.

Contro

Li signori Girolamo e Antonio qm Francesco Venerio possidenti domiciliati pure in Udine, attori e rappresentati dal signor Carlo Antonio Bonfini

nelli punti

di pagamento di f 113 R: 45 di interessi e di restituzione del capitale di f 1093: 43: R, proposti con petizione 23 aprile p.o n.o 5434, intimata li 9 maggio.

per

La concessione di una seconda proroga di giorni 30 decorribili dalli 8 agosto corrente inclusive, giorno successivo alla scadenza del primo termine ricercato con la instanza precedente 16 giugno p.o n.o 8435, che si rimmette ad sufficiendum, ratione ut intus

G. Marchi [illegible]

11128 G. 5. ag.o 1817. [illegible]

Al Cess. Regio Trib.le Civile e Criminale di prima Instanza residente in Udine

Li SS.ri Girolamo, ed Antonio fratelli Venerio possidenti domiciliati in Udine espongono, che hanno prodotta una di loro Petizione N.o 5434 . 13 Aprile 1817 contro il Nob. S.r Co. Francesco q.m Antonio di Brazza, ed il S.r Pietro q.m Gio: Maria Tavelio l'Avvocato ed ambi possidenti domiciliati in Udine nelli punti primo di pagamento di It.e L 1131.75 per arretrati suposti fino a 16. Marzo 1817 dipendenti dal Capitale di It.e L 4093.43.1, secondo di pagamento, e restituzione del Capitale di It.e L 4093.43.1 dipendente dal Chirografo 16. Marzo 1805 col precetto decorrente, e decorribile —

Che la predetta Petizione è intimata li 9. Maggio 1817 come il tutto consta dalla Rubrica di d.ta Petizione con allegato

F decreto ed allegata relazione sub F.

Che li predetti Co. Fran.co di Brazza, ed il Prof. Pietro Tavellio con di loro Instanza N.o 8435 = 16. Giugno 1817 hanno domandato una Proroga di giorni 30 decorribili dall' espiro del termine legale come dalla Rubrica di d.ta

G Istanza con suo Decreto, ed allegata Relazione sub G.

Che però conteggiando li giorni 30 umessi a dar la Risposta con il Decreto allegato alla predetta Petizione dal giorno dell' intimazione 9. Maggio 1817 della predetta Petizione in detto F. e li altri giorni 30 della ricercata Proroga

in detto g.o sono spirati tutti due detti termini a tutto
17. sette Agosto corrente —

Non avendo però li predetti SS.ri Co: Francesco di Brazza, e Pietro Tavellio prodotta la di loro Risposta, e spirati già li termini come sopra, quindi li predetti SS.ri Girolamo, ed Antonio fratelli Venerio Instanti mediante il di loro Avvocato, e Proc. Carl'Antonio Bonfini, che resti concluso in Causa sopra la predetta di loro Petizione N.o 5414 = 21 Aprile 1817, ed tutti relativi contro li predetti SS. Co: Francesco di Brazzà e Pietro Tavelio e che sia destinata giornata, ed ora per l'inventariazione degli atti a Sentenza e nelle spese giusto la specifica di spese che si riservano produrre all'caso della inventariazione degli atti sud.

11332. Borfini

Si restituisce, essendo pendente un'Istanza per proroga prodotta dal N.i C. sotto il n. 11128.

Dall' I. R. Trib. di 1. Ist. Udine 12. Agosto 1817.

Frivarchi [illegible]

N. 8423

Tassa L. 26

sacco

Oggi 11. Agosto 1817. Ritirato il Sr. Borfini

Pizzoni [illegible]

IV

a Borfini

All'Ill. Regio Trib. Civile, e Criminale di prima Istanza residente in Udine

Istanza

delli SS.ri Girolamo, ed Antonio q.m Franco Venerio possidenti domiciliati in Udine rappresentati dal sottoscritto di loro Procuratore e l'Avvocato Carl'Antonio Borfini patentato con Patente N.o 15 avuta dal S. Podestà d'Udine li 10 Luglio, 816

Contro

Il Nob. S. Co. Francesco q.m Antonio di Brazzà possidente

e

il S. Pietro q.m Gio. Maria Tavelio Patrocinatore entrambi possidenti domiciliati in Udine rappresentati dal S. Giuseppe Marchi di loro Proc.re e Pat.e

punto di conclusione in Causa sopra la Petizione N.o 5434 = 11. Aprile 1817 di d.i SS.ri Venerio, ed atti relativi, e di destinazione di giornata ed ora per l'insinuazione, e coordinazione degli atti ed allegati corsi in Causa ut intus

Nelli punti proposti con d.a Petizione

Primo di pagamento di L. 1181.75 per arretrati importi fino a 16. Marzo 1817. dipendenti dal Capitale di L. 4093:11.1.

Secondo di pagamento, e restituzione del Capitale di It. L. 4093:11.1 dipendente dal Chirografo 16. Marzo 1805 col ricorso Decorrente e Decorribile

Con allegati sub F. G. [illegible] di chiarendo che li originali esistono presso l'Ing. [illegible]

Carl'Antonio Borfini Procuratore, e Patrocinatore autorizzato come sopra

Restituire

11332 = 8. agosto 1817 [illegible]

Al Cesareo R.° Trib. Civ.e e Crim.e di Prima instanza residente in Udine

Li Signori Girolamo, ed Antonio fratelli Venerio possidenti domiciliati in Udine attori espongono, che con il Decreto 8. Luglio 1817. N.° 9427. attergato all'instanza di d.ti Nob.i Venerio sotto d.to numero 4. Luglio 1817. di opposizione alla Proroga ricercata dal Nob. Sig. Co. Francesco di Brazzà, e dal Sig. Pietro q.m Gio: maria Lavellio Rei convenuti con di loro instanza N.° 8435=16. Giugno 1817. a dar la risposta alla Petizione di d.ti Nob.i Venerio N.° 5434=28 Aprile 1817, è stato ordinato col Decretto stesso, che in evasione finale all'instanza di d.ti Co. Francesco di Brazzà, e Pietro Lavellio in punto di concessione di Proroga, e non ostante la contraria dichiarazione delli Nob.i Venerio N.° 9427. si accorda la Proroga di giorni 30. dall'espiro del termine legale a dar la Risposta.

Si doveva dunque attendersi la Risposta all'espiro di questa Proroga, che è caduta li 7. Agosto corrente, e perchè in esecuzione, ed obbedienza di d.to Decreto così doveva farsi attesso il precetto del sud.to decreto con l'espressione di evasione finale; e perchè dal giorno dall'intimazione 9 maggio 1817. di d.ta Petizione in poi si contano giorni novanta fino li 7 agosto, nel qual intermedio tempo potevano applicarsi li Rei Con.i alle credute diragioni così ricongiunto

anche col suddetto decreto, altrimenti non si saprebbe
calcolare il fine

Ma invece si vede una nuova instanza per proroga
protocolata il giorno 5 Agosto corr.e N.o 11128, e decretata
nel giorno stesso, venendo col decreto attergato ordinato,
che si intimi per le deduzioni entro tre giorni altri-
menti si avrà per concessa la chiesta proroga di giorni
30. decorribili dall'espiro della precedente, intanto in
vigor di questa instanza per seconda proroga, è stata
restituita l'instanza per conclusione in causa, e per
l'irrotulazione di D.ri Atti Sandrio N.o 1138 A.to 8 Agosto
1817, essendo pendente la sud.ta instanza per proroga
delli Rei Convenuti N.o 11128, e comechè questa instan-
za per proroga, tuttochè segnato il decreto attergato fu-
rifento li 5 Agosto corr.e nonostante è stata intimata
solamente li 22. Agosto corr.e cioè nel giorno di gieri
l'altro come consta dalla Relazione in calce del
mand.to del messo Curiale f. Bernardino Melchior
per cui hanno li Rei Convenuti ottenuto in tal guisa
per il fatto anche tutto il tempo da 5 Agosto fino
li 22 Agosto, attesochè li Atti Sandrio non hanno
potuto opponersi prima che gli fosse intimato il
Decretto stesso.

Venendo però a loro intimato a far le loro deduzioni

entro tre giorni trovandosi in tempo abile, mentre oggi è il secondo giorno dal giorno dell'intimazione 22. Agosto corr.te, ricevuti a se stessi in argomento di pagamento d'importi arretrati fino a 26. Marzo 1817. della somma grandiosa di It.e f 1122:45, e di restituzione di Capitale di It.e f 4092:43. e col seguente decorrente, e decorribile proposti con la sud.a Petizione 22. Aprile 1817 N.° 5424. deducono essi ss.i Tonerio la di loro dichiarazione di opposizione alla sudetta ricercata nuova proroga non admissibile sotto qualunque pretesto, nè per alcun riguardo per li md.i motivi, e confronti, e però opponendosi alla medesima implorano li md.i Ss.i Tonerio mediante il di loro Procuratore Sr Carl'ant.o Bonfini che venghi dichiarato non farsi luogo alla proroga ricercata con la sud.a instanza 5 Agosto 1817. N.° 11128, il di cui decreto è intimato li 22 Agto corr.e, e nelle spese

Dimettendo li seguenti autentici corsi ad insinuandum animo rehabendi sotto li N.i seguenti cioè

N.° 9427. N.° 11232. N.° 11128.

N° 12224 Bonfini

S'intimi, e non attesa la dichiaraz.ne negativa della controparte presentata li 24. corr.te N° 12224. si accorda alli supplicanti la chiesta proroga di giorni 30. decorribili dall'espiro del precedente termine a dar la Risposta.

Udine li 26. Agosto 1817

N. 9087

Tassa L. -:39

Agli 12 [illegible] 1817 ... della parte ...

Leonarduzzi ...

9427

VI

Al Cesareo R.o Trib. Civ.e e Com.e di Prima Istanza residente in Udine

Istanza

delli Sig.ri Girolamo ed Ant.o Fratelli q.m Francesco Venerio possidenti domiciliati in Udine attori rappresentati dal sottoscritto di loro Proc.e e Patrocinatore Sig. Carl'Ant.o Bonfini patentato con patente N.o 15. avuta dal Sig. Podestà d'Udine li 30. Luglio 1816.

Contro

il Nob. Sig. Co. Franco q.m Ant.o di Brazzà possidente

e

il Sig. Pietro q.m Gio. Maria Ravallio Patrocinatore entrambi possidenti domiciliati in Udine Rei Con.i rappresentati dal Sig. Gius.e Mariotti di loro Proc.e e Patrocinatore.

Nella punti

Primo di pagamento di It.e L 1132:75. di riporti arretrati fino a 26. Marzo 1814.

Secondo di pagamento, e restituzione del Capitale di It.e L 4090:43 dipendenti dal Chirografo 26 marzo 1805. col riporto decorrente, e decorribile

Con cui

nessuna attesa la controparte dichiarazione di opposizione alla nuova proroga di giorni 30. ricercata dalli Sud.ti Rei Con.i con di loro Istanza N.o 11128 = 5. ag.to 1817 intimata li 22. ag.to Sud.to eri dichiarato da questo Ces.o R.o Tribunale non farsi luogo alla Sud.ta chiesta Proroga ut intus dimettendo li seguenti allegati come ad [illegible] ... animo rehabendi sotto li seguenti Numeri cioè N.o ... e N.o ...

Carl Antonio Bonfini Procuratore, e Patrocinatore patentato come sopra
Ricevuto

12224 A 24: Agosto 1817. 6

V Cen. 15

Tuttocchè il Chirografo 26 marzo 1805 sub A. non sia di pugno del Reo Conto Signor Co: Francesco di Brazzà, ma per suo conto firmato dal di lui Fratello Signor Co: Detalmo, senza veruu mandato speciale e tuttocchè non solo apparisca a di lui debito e delli altro Reo Conto Signor Pietro Tonellio, ma ben anche dello ora fu Signor Pietro Antonio Linussio, in ora dalli di lui figli ed eredi Signori Giacomo, Lorenzo e Antonio rappresentato, nulladimeno hanno pensato li Signori Girolamo e Antonio q.m Francesco Venerio di chiamare in Giudizio soltanto li due primi, preterindo onninamente gli altri condebitori —

Qualunque esser possano le eccezioni competenti alli Rei Convenuti, essi non hanno intanto entro il meta del termine assegnato col Decreto [illegible] attergato alla Petizione 22 aprile 1814 - N.o 5432 mancato di denunziar la molestia, come han fatto con la Istanza primo Giugno susseguente N.o
(N.o 5) 4569 - (Allo N.o 5 =) al Nob. Signor Giacomo Giacotti Consigliere presso l'Eccelso Imperial Regio Governo Generale residente in Venezia e alli predetti Signori Giacomo, Lorenzo e Antonio Linussio, cioè al primo come quello che debitor essendo di pagamenti

./. esposti col contratto 27 8bre 1804 - (all.o
N.o 6 — N.o 6) verso la compagnia nel negoziato sopra (per di cui conto venne presa a mutuo la somma delli antedetto chirografo importata), al di lui sesto articolo prevedendo la mancanza al pagamento, per tutti li danni e pregiudizj che derivar potessero alla compagnia medesima per il difetto delli pagamenti come sopra da lui assunti, li ritenne a solo carico della sua specialità, ed obbligato egualmente tutte le azioni ad essa spettanti per i di lui covetti nel modo medesimo stabilito nel capitolo precedente per il pagamento della rimanente rata, di modo che con sua lettera 14 luglio 1805 - diretta al prefatto fu signor Pietro
N.o 4 — Antonio Sinuffrio in all.o n.o 4 - confessando essere da sette giorni scaduto il suo debito, ed esistere nel contratto un articolo, che lo costituiva responsabile de' danni, dichiarò, che da quel momento stavano a suo carico i rapporti convenuti sopra il capitale Venerio fino a che sarà soddisfatto; alli secondi poi come quelli che nella rappresentanza del terzo creditore costituitisi in unione delli sei convenuti nell'antedetto chirografo devono certamente per il loro covetto portarne il peso della corrispondente quota di debito -
Attender li SS.ri CC. doveano ben a ragione, che li denunziati
li

1 Cen. 25

li prestassero a sostenere la lite in di loro vece per ciò che respettivamente li risguarda, come importa l'oggetto della praticata denunzia; ma giacchè di tanto non si sono curati nè nel termine legale e nemmeno entro gli altri due di giorni trenta per cadauno ricercati, in aspettativa di quello collievo, con le due instanze 16 Giugno n.° 8405 e 5 agosto susseguente n.° 11128, vanamente opposta dagli attori con le loro negative dichiarazioni 4 luglio n.° 9424, e 14 agosto suddetto n.° 12224; e giacchè il § 50 del Generale Regolamento in questo caso speciale ordina che doveva sostenere la lite il denunziante, servendo a questa disciplina accingonsi li RR. CC. alla difesa —

1.° Il chirografo, ossia la obbligazione per causa di debito sub A non può esigere la piena fede in giudizio, ed è quindi inattendibile attesochè essendo stato eretto li 26 marzo 1800, quando cioè era in pieno vigore l'attual generale Regolamento, non è scritto e sottoscritto dalli suoi autori, ma porta solo le di loro firme, senzacchè contemporaneamente abbiansi aggiunte anche le sottoscrizioni

./. non può che applicarsi alla diminuzione del capitale, essendo sempre ripetibile l'indebitamente pagato; e di altronde dietro questo principio li pagamenti non possono portar la conseguenza del riconoscimento, che siasi la ~~conseguenza~~ obbligazione solidariamente assunta —

Ingiusta pertanto è la petizione avversaria siccome quella che vorrebbe obbligati li RR. CC. al debito di pretesi residui interessi, e dello intiero capitale, senza l'abbono del contributo a conto, e li vorrebbe obbligati cadauno di essi per il tutto, anziché per la sola quota corrispondente, ch'è il ⅓ del residuo capitale medesimo —

Difendendosi adunque su questa base li RR. CC. col mezzo del già legittimato suo curatore implorano, che colla invalidità, che verrà pronunziata, della carta debitoriale 26 marzo nella parte della pretesa assunzione degli interessi e della obbligazion solidaria, siano rejetti ambi li capi proposti con la petizione controversa No 5434 =, per l'effetto già di sopra spiegato; salvo agli attori il diritto di chiedere a cadauno delli RR. CC. il solo terzo del capitale con la deduzione a loro favore de' rispettivi

N.o 5.

Li Signori Girolamo e Antonio q.m Francesco Veneziano possidenti domiciliati in Udine hanno provocato in Giudizio colla Petizione 23 Aprile 1817. N.o 5434. il S.r Co: Francesco q.m Antonio di Brazzà, e il S.r Pietro q.m Gio: Maria Savellio, ambo quai debitori solidarj costituitisi in unione dell'ora fu Sig.r Pier' Antonio Linussio, proponendo in un primo Capo il pagamento di £ 1132.75. per suffragati arretrati fino all'ultima scadenza 26. Marzo 1817. colle spese, e in un secondo il pagamento, e restituzione del Capitale di £ 4093.492. col suffragio decorrente, e decorribile fino all'effettivo esborso del Capitale medesimo, e ciò in base del Chirografo 26. Marzo 1805. firmato dal S.r Co: Detalmo di Brazzà per conto del fratello Sig.r Co. Francesco, non che delli detti Sig.ri Pietro Savellio, e Pietro Antonio Linussio. Petizione che sub. A. viene in copia dimessa con li 3. allegati, dai quali è accompagnata

C. A.

Qualunque sia questa Petizione, essi Sig.ri Co. di Brazzà, e Savellio trovano motivo di denonziarla al Nob: Sig.r Giacomo Pacotti attuale Consigliere presso l'Eccelso Imperial Regio Governo Generale in Venezia, non che alli Sig.ri Giacomo Lorenzo, e Antonio figli ed Eredi del fu Sig.r Pietro Antonio Linussio

Al primo, come quello, che debitor essendo di pagamenti assunti col contratto 27. ottobre 1804, avente la data certa per l'autentica sottoposta ut in B, all'articolo sesto

B.

lesto proveggendo la mancanza al pagamento per tutti li danni, e pregiudizj, che derivar potessero alla Compagnia pel diffetto di tal pagamento, li ritenne a solo carico della sua Specialità; ed obbligate egualmente tutte le azioni ad esso spettanti per i di lui casati nel modo medesimo stabilito nel Capitolo precedente per il pagamento della rimanente Rata, per lochè con sua Lettera 29. Luglio 1815.

C. diretta al d.° fu Sig.r Pier Antonio Linussio sub C. confessando essere da sette giorni scaduto il suo debito, ed esistere nel contratto un'articolo, che lo fa responsabile de' danni, che può risentire la Compagnia, dichiarò che da quel momento staranno per suo carico i supposti eventi sopra il Capitale Venerio fino a che sarà soddisfatto.

Alli Secondi, come quelli, che nella rappresentanza del terzo debitor solidario costituitosi in unione degli Instanti nell'antedetto Chirografo 26. Marzo 1805: devono certamente per il loro Casato concorrere in sollievo delli principali RR. CC., ed ora denonzianti.

A questo fine nell'atto che li precitati SS.ri Co: di Brazzà, e Savelli col mezzo del Procurator istituito con le rispettive mandati Sub. D. et E. a senso e per l'effetto importato dal §. 49. del Generale Regolamento, e prima trascorsa la metà del termine assegnato, per la presentaz.e

D. E.

della Risposta, portano la denonzia della Lite loro prodotta con la ricordata Petizione delli Sigg.i Venerio alli precitati Nob: S.r Giacomo Sacotti Consigliere presso l'Eccel.

Sini

Cen. No

Imperial Regio Governo Generale in Venezia, essi Sig.ri Giacomo e Lorenzo, e Antonio del fu Pietro And.o Linussio possidenti Domiciliati in Tolmezzo, instano perciò che la presente sia loro fatta intimare col mezzo di ricercatorie alli rispettivi Imperial Regio Tribunale Civile di prima Instanza di Venezia, e Giudicatura di Pace di Tolmezzo, affinchè abbiano a prestarsi a sostenere la lite in di loro vece perciò che rispettivamente li riguarda, poiche in caso diverso li Denuncianti si riservano ogni di loro azione e ragione per il competente indennizzamento

f
s:
d
co
c
e
9
a

f
s:
d:
co
c
e
9

N.° 7569. Marchi

S'intimi personalmente cogli allegati A. usque E. al prenominato il Duplo mediante Ricercatoria alli I. R. Trib: di prima Istanza di Venezia, non che mediante Ricercatoria alla Giudicatura di Pace di Tolmezzo per l'intimazione delle Rubriche per ogni effetto di ragione

Dall' Imp: R. Trib: Civile, e Criminale di prima Istanza Udine li 13. Giugno 1817.

Grandi Lad.° Bras:

N.° 5777.

Tassa — L. 1.85
Bollo — L. 1.26
L. 3.11

Sacotti

oggi 19. Giugno 1817.
Consegnata al S.r Marchi Proc.°

Giacomini in Giud.°

23. d.° Intimate le Rubriche alli S.ri Fratelli Linussio come da Responsive della Giud.a di Pace di Tolmezzo N.° 9401.

14 Luglio Intimato il Duplo in persona al S.r Sacotti come da Responsive della prima Istanza di Venezia protocollata al N.° 11296

All' Imp. R. Tribunal Civile di Udine

Istanza

delli Sig.i Co. Francesco q.m Ant.° di Brazza e Pietro Savellio possidenti domiciliati in Udine e rappresentati dal sottoscritto Patrocinatore.

Contro

Il Nob: S.r Giacomo Sacotti Consigliere presso l'Eccelso Imp. R. Governo Generale Residente in Venezia, ivi domiciliato, e Sig.r Giacomo Lorenzo e Antonio Fig.li ed Eredi del fu S.r Pier Antonio Linussio possidenti domiciliati in Tolmezzo

in punto

di denonzia della lite instituita in confronto degli istanti dalli Sigg.i Girolamo, Antonio Venerio possidenti domiciliati in Udine con Petizione 23. aprile pross.° pass.° N.° 5434. intimata li 9. Maggio

nelli punti

di pagamento di L. 1132.75. d'interessi, e di restituzione del Capitale di L. 40934.32. dipendente da Chirografo 26. Marzo con Allegati A. B. C. D. E.

Subinsistendo per le ricercatorie dell' Imp: R. Tribunale Civile di prima Istanza di Venezia per la intimazione del duplo a prenominato, e alla Imp. R. Giudicatura di Pace di Tolmezzo per la intimazione delle Rubriche alli secondi.

Unendo tre rubriche della presente

E. Marchi Proc.e Patr.e

Pres:
7569 primo Giugno 1817. 15.

Udine li 27. Ottobre 1804.

Il Nob: Sig.r Co: Francesco di Brazzà acquirente del Cav.r Giuseppe Bojani; Il Sig.r Pier' Antonio Lineabio Sig.r Pietro Tavella Sig.r Pietro d'Orlando ciascuno per li proprj Carati, e titoli dipendenti dalle rispettive Scritture di Società vendono all'altro Socio Sig.r Giacomo Tacotti passa mille cinquecento 1500. Ta-glio tagli Cullo dal corpo della Condotta fatta al Porto d'Ospitaletto verso i patti, e condizioni seguenti

I.° Saranno ad ogni richiesta dell'acquirente Sig.r Tacotti consegnate le Legna sudette al suindicato Porto, la consegna delle quali non potrà nè per una parte, nè per l'altra essere ri-tardata oltre a quindici giorni

2d.° Resta stabilito il prezzo di L. 24:– venti quattro al passo in valuta sonante

3z.° Al momento della Consegna esborserà il Sig.r Tacotti L. 20000:– venti mille che dovranno essere ripartite a due mille per carato in conto di utilità sopra la Condotta presente ri-servandosi la Compagnia di liquidare i Conti per assegnare a ciascuno de' Socj tutto quel più, che potesse competer-li per le utilità medesime, subito che saranno quidate importando questa ripartizione L. 18:000:– le restanti L. 2000:– che avvanzano dovranno essere passate in Cassa della Compagnia

4to Per le L. 16000:– sedici mille, che rimangono al totale sarà obbligo del Sig.r Tacotti di pagarle al Cassiere della Compagnia nel termine di otto mesi da computarsi dal giorno della Consegna

5to S'intenderanno obbligati a Cauzione della Compagnia per la somma delle L. 16000. di cui rimane debitore il Sig.r Tacotti tutte le azioni ad esso spettanti tanto alla rimanenze

rimanenza de' Legnami della condotta dell'anno corrente quando di quelli che esistono in Bosco, non che di tutti li provventi che darà negl'anni successivi il suddetto. In aggiunta ciò saranno obbligate le azioni ad esso spettanti sui Legnami tagliati nel Bosco Verzegnis.

6.to Nel Caso che mancasse al pagamento della suindicata somma di L. 16000:- per tutti i danni e pregiudizj, che derivar potessero alla Compagnia per il diffetto di tal pagamento, le quali dovranno stare a solo carico della sua specialità s'intenderanno egualmente obbligate tutte le azioni ad esso spettanti per i di lui Lavori, nel modo medesimo stabilito nel Capitolo precedente per il pagamento della rimanente rata.

7.mo Non potrà il S.r Jacotti far esequire alcun lievo delle Legna, e non avrà verun effetto il contratto presente quantunque sottoscritto dalle Persone Contraenti, se non avrà entro il termine prefisso al Capitolo Primo per la consegna effettuato il pagamento delle L. 20000:- ventimille

Tanto promettono le parti di esequire, e mantenere sotto le cominciate obbligazioni non che generalmente d'ogni loro avere presente, e venturo in amplia valida e sollenne forma.

Francesco di Braggia aff.o
Pietro Tavellio aff.o [illegible]

Giacomo Jacotti aff.o

Il premesso Contratto sive Scrittura privata di Vendita, e Con-
vi-

gia fu per me sottoscritto Pubb.co Notaro fedelmente esat=
to dall'Originale consimile esistente presso, e nelle mani del
Nob: Sig.r Co: Francesco di Brazzà in fede
Valentino Codutti Pubb.co Notajo in Villa d'Adrico li 18.
Genn.o 1805.

Amico Pregiatissimo

Sr. Pietro Stimatissimo

Ho consegnato al Tavelli la sua Lettera, ed ho lungamente con esso parlato sopra due punti. Uno cioè dei Compensi, che domanda per i disturbi sofferti, e l'altro quanto al mio Debito verso la Compagnia. Sul primo li ho francamente detto, che è vergogna, che venuta da sorse essa domandar compensi per disturbi quando non ne vengono accordati a lei, che sostiene tutto il peso dell'azienda, e che oltre ad essere un'ingratitudine verso di lei è poi anche un'indiscretezza, e l'ha inteso bene in se stesso: Quanto a me poi li ho detto d'avvertire il Co: Brazzà, che sono sette giorni unicamente, che è scaduto il mio Debito. Che è un Articolo nel contratto che mi fa responsabile de' danni, che può risentire la Compagnia, e che perciò da qual momento staranno a mio peso i suppenti che correranno sopra il Capitale del Sr. Venerio al momento che sarà soddisfatto, lo che non ritarderà che quel poco tempo che occorrerà per far andare ad Ospitaletto le botte di Corazzo. Se avessi creduto, che potesse venir usato un tal rigore, e che non avesse bastato per espiare il delitto d'una breve dilazione l'assumere a proprio carico i pesi, che gravitano la Compagnia avrei preso delle misure, per non protrarre neppur d'un giorno il pagamento

Ma ne la —

Me ne consolo con lei che al momento che scrivo, avrà
seco lei le traccia la Figlia ed il Nipote. Me le saluti cor-
dialmente desiderando, che la S.ra Angela sia rimessa, ed
in grado di poterne anche ella godere della buona com-
pagnia. Non avvi novità di sorte. mi ricordi a tutti
e mi creda

Aff.mo Servitore

Udine 29 Luglio 1875. Giacomo Sarotti

Udine li 20. Maggio 1877.

Reg.o al N.o 536. del Prot.o Atti civili ...; 34.

Spangaro ...

respettivi effettuati pagamenti; subinstanti per la revi-
sion delle spese —

13474 Bonfini

Si intimi alla controparte per la replica entro giorni 14

Dall'I. R. Trib. Civ. e Crim.

Udine li 16. Xbre 1817.

[illegible]

Oggi 30. Sett.e 1817.

Intimata la presente disposiz. all'Avv. Bonfini

[illegible]

[illegible]

All'Imp. Regio Trib. Civile e Crim.e di Udine

Risposta

del Signor co: Francesco di [illegible] e del Signor Pietro Pavellio possidenti Domiciliati in Udine, RR. CC., e difesi dal sottoscritto

contro

Li Signori Girolamo e Antonio qm Francesco Verenio possidenti Domiciliati pure in Udine attori, e rappresentati dal Signor Carlo Antonio Bonfini, nelli punti

esposti con Petizione 23 aprile prossimo passato N.o 5434, di pagamento di £ 1132 = 45: di interessi e di restituzione del Capitale di £ 4093: 43: P.i

perchè

sia rejetta la Petizione medesima.

Con allegati N.o 5. 6. e 4

[illegible]

13474 li 15. Sett.e 1817 [illegible]

Cen: 13

Al Cesareo Regio Tribunale Civile, e Criminale di Prima Istanza residente in Udine.

App.to A. prod.o colla Petiz.e

L'azione solidaria derivante agli attori dal loro titolo sub. A. gli autorizzava ad agire contro quello, o quelli delli condebitori, che a loro fosse piaciuto, e quindi nessuna eccezione si può per tal conto opporre dalli Rei Convenuti alla Petizione N.o 5484: – 28. Aprile 1817:

Siano pure dessi rivolti contro gli Eredi del loro coobbligato Rinussio, e contro il Nob. Sig.r Cons.e Sacotti per le azioni di garanzia a loro competenti, non si può perciò nè sospendere, nè ritardare il Processo dagli attori instituito per il disposto dall'articolo 51: del Regolamento, e l'azione in loro confronto proposta deve esser giudicata.

Accettano intanto gli attori, che li Rei Convenuti non abbiano potuto eccepire nè le firme alla carta obbligatoria sub. A. – nè la summa Capitale di Lire Venete 8000: – Italiane 4093:432 – a loro esborsata sulla fede della carta medesima, nè la summa degli arretrati interessi di Lire Italiane 1132:75: fino alla ultima scadenza 26. Marzo 1817 –, e se non si fossero già dichiarati, che si diffendevano dalla Petizione soltanto per servire alla disciplina delli articoli 50: – del Regolamento onde aver a riportare il loro indirizzo dagli altri condebitori, non avrebbero certamente potuto aspettarsi gli attori alcuna opposizione alla loro domanda senza formare della onestà, e rettitudine delli Rei Convenuti una idea ben diversa da quella che gli professano.

Accingendosi pertanto alla difesa sull'eccezioni opposte da entrambi essi Rei Convenuti poichè della particolar circostanza, che riguarda il nome del Co: di Brazzà si parlerà in seguito, devono gli attori farli osservare che versano in grave errore supponendo, che la carta obbligatoria sub. A. – non faccia piena prova in giudizio in conseguenza dell'uso manifesto, che far si doveva dell'articolo 172. del Regolamento, ch'era in attività anco alla Epoca in cui fu rilasciata la obbligazione medesima.

Essa carta è tutta scritta di pugno del Sig.r Tavellio uno delli due Rei Convenuti, e uno delli tre coobbligati con la medesima, dalli quali solidariamente, e unitamente a lui viene sottoscritta.

Questa circostanza non potrà certo venir negata, e gli attori saranno sempre pronti a esibirla nel suo originale, per ogni creduta in:spezione tanto giudiziale, che estragiudiziale.

Li tre condebitori uniti fra loro con la solidarietà non potevano cer:tamente scrivarla tutta di loro pugno, ammeno che non avessero rilasciato tre separate obbligazioni invece di una sola; in forza della quale formandosi cadauno debitore per il tutto venivano a costituire come una sola persona, e quindi essendo da uno di loro tutta scritta la carta, egli è lo stesso come se fosse stata scritta anco dagl'altri.

Li tre coobbligati erano socj in un negozio come devono confessarlo e incontrarono quella obbligazione appunto per causa della società e perciò se è vera la massima che il Socio debba rispondere anche per l'altro Socio in affari della Società, egli è poi certo, chi essendo concorsa anche la firma del Co: Brazzà mediante quella del suo Fratello da lui riconosciuta non potrà egli mai opporre l'art.o 1321 per non esserescritta la carta dal suo fiduziario procuratore, dal quale fu firmata, ma dal suo Socio Sig.r Tavellio, avvegnachè in due nè in tre non potevano scrivere la carta medesima.

Oltre a ciò quand'anche si trattasse di uno solo obligato, che avesse sottoscritto la carta di mano altrui senza l'intervento delli due Testimonj, c'insegna l'articolo seguente 1323 – quale sarebbe la eccezione, che costui in tal caso avrebbe potuto opporre, e questa sarebbe stata quella della non numerata pecunia, per la quale il possessore della carta a fronte della confessione fatta in quella forma avrebbe dovuto assumere il carico di fare la prova di averla effettivamente numerata, e in tal evento

/. avrebbe

cen: 13

avrebbe dovuto non ostante la malefida introdotta eccezzione esserne condannato al pagamento.

L'onore, e la coscienza delli Rei Convenuti non gli à permesso, di opporre questa eccezione, e ànno già confessato giudizialmente di aver ricevuto l'esborso intiero del Capitale di ƒ 8000:– per restituirlo in capo a sei mesi coll'interesse mercantile del sei per cento, e peggio se ànno mancato a questa loro obbligazione, e ànno invece dovuto compensare li Capitalisti col continuar a pagare il convenuto interesse mercantile, eglino ànno d'altronde profittato coll'impiego del Capitale stesso nelli giri, ed esiggenze del loro negoziato.

A nulla poi conclude per ciò che riguarda gli Attori, che abbiano li Rei Convenuti differito a soddisfare quel debito per favorire le convenienze particolari del quarto loro Socio Sig.r Sacotti; che doveva a loro rispondere li mezzi di estinguerlo in forza della particolare precedente loro Convenzione 12. Ottobre 1804. Sub. n.o 6. per il che evasi assunto con la Lettera 29. Luglio 1813. Sub. n.o 1. diretta all'altro Socio Sig.r Rinussio la obbligazione di tenerli indemni degli interessi cadenti a loro peso, e che devono anzi ritenersi da lui a loro pagati:

L'azione creditoria degli attori, verso li Rei Convenuti non può mai farsi dipendente da quelle loro convenzioni particolari col quarto Socio sudetto, per le quali anzi dovendo eglino, come si è detto essere da lui indennizzati non solo per la restituzione del Capitale, ma anco per il pagamento degli interessi; riesce veramente di sorpresa, come non abbiano dovuto sentire un agro ribrezzo ad azzardare la proposizione di non essere obligati a pagare quegli interessi; ch'eglino confessano di aver convenuto col quarto socio, che abbiano a stare a di lui Carico nel caso in cui mancasse al pagamento del Capitale alla Cassa della Compagnia come all'articolo 6.o della Convenzione sud.a Sub. N.o 6. –

Così pretendono ancora, che per la mancanza delli intervento dei Testi: monij non possa aver luogo nemeno la solidanza, quantunque nella stessa loro sottoscrizione tutti si chiamino di propria mano debitori solidarj, per il che opponendo questa eccezzione non solo versano in manifesto errore di diritto sull'applicazione della Legge come si è di sopra osservato, ma anche in un errore volontario di fatto nel quale veramente non era permesso d'incorrere neppure per la formalità di dover fare una difesa qualunque, onde aver aperta la via alla loro indennizzazione contro li coobligati Cr. vedi Linussio, e contro il loro garante Sig.r Jacotti:

Confessandosi dunque debitori del Capitale esborsato all'interesse mercantile; che fu anche impiegato in una mercantile speculazione, ed essendo tanto nella carta, quanto nelle firme dichiarati debitori Solidarj, e avendo anco pagato gli interessi apparenti dal conto sub. B. (Atto B. prod.o colla Peti.e) invece di restituire il Capitale al tempo che era stato convenuto cioè all'espiro di sei Mesi, riesce veramente strano, e nuovo affatto che pretendano in oggi di non esser tenuti a pagare gli interessi, di cui sono in diffetto quantunque accessorj del Capitale, e convenuti con la carta debitoriale da loro rilasciata, e azzardino per sino di voler contraporre li pagamenti fatti a buon conto degli interessi in isconto di parte del Capitale, e di non essere obligati solidariamente, ma cadauno per la sua quota.

Tutto ciò sia detto in confronto di entrambi li Sig.ri Convenuti, e poiche il C. di Brazzà non a riguardo persino di metter in contingenza la sua obbligazione per essere firmata la carta dal Fratello suo, con lui convivente Co. Detalmo di Brazzà per conto di suo Fratello Francesco, che trovavasi absente, non possono far a meno gli attori di non incontrare anco in tal parte la risposta suddetta.

Si dice, che dal C. Detalmo venne per suo conto Bonariamente firmata, e ch'egli non era munito della facoltà di farlo.

Impugare a di lui nome dagli attori lire Venete 8000 — con promessa di pagar l'interesse mercantile, e restituire il Capitale in capo a sei

mesi; e poi non restituirlo; pagar gli interessi per qualche tempo, e poi desistere dal pagarli; e finalmente far una causa per imputare gli interessi in conto di Capitale, nessuno certamente potrebbe qualificare quest'azione per quella bonarietà, che il Fratte si è immaginato di addossare al rispettabile suo Fratello primogenito della Famiglia, e decoro della medesima.

Se il Co. Francesco era interessato in quella mercantile speculazione. Se le circostanze della Società esiggevano imperiosamente la sovvenzione di quella Summa: S'egli quantunque di pingue patrimonio fornito non era in grado in quel momento di somministrarla, e rendevasi perciò necessario di ricorrere ad estranei; Se trovò negli Attoni la condiscendenza di secondare anco le sue premure; non possono veramente se non restare molto sorpresi del poco onore, che vien fatto dal Co. Francesco alla firma del suo Fratello Co. Detalmo, dal quale si dice bonariamente a quell' atto intervenuto.

Ma quando poi si aspetta di censurare il suo operato?

Non già subito ritornato in Città, e informato dell'incasso da lui fatto in unione agl'altri due socij delle ƒ 8000.–, poiché in tal evento gli Attoni all'espiro delli Sei Mesi avrebbero agito per riavere il loro Capitale, e il relativo interesse, e non avrebbero aderito a tante, e così replicate in:stanze a loro fatte per differire la restituzione tante volte uffiziosa:mente a loro ricercata; ma si aspetta, che passi il corso di Anni dodeci e dopo riconosciuto il debito, ed effettuati dei pagamenti a conto degli interessi, e ratificato così il tacito mandato, e l'operato del Fratello Co. Detalmo si viene da lui in campo con quelle belle eccezioni:

Non è questo il solo Capitale sovvenuto dagl'Attoni a quella mercantile So:cietà, poiché altre ƒ 8000.– furono sovvenute sopra altro Chiro:grafo delli 13. Giugno 1805. sub. 7 di firma delli Sig.ri Linussio, e Tavellio.

7

Il Co. Francesco di Brazzà aveva fatto pagare agli Attoni in conto interessi li 20. Maggio 1813. ƒ 491:20. ed eglino sapendo che anche l'altro Capitale era per conto della Società di cui formava parte esso Co. di Brazzà, avevano dato credito di quella Summa a quella partita.

Il Co. di Brazzà ricercò gli Attoni, che quell'esborso fosse levato da quella partita, e venisse accreditato a quella dipendente dal Chirografo 26. marzo 1803: per cui viene impetito nel presente Giudizio, ed eglino poi aderirono, e quindi rilasciarono li 6. Giugno 1813.

la corrispondente dichiarazione, come risulta dalla relativa memoria nel loro registro dal quale è tratto il conto Sub. 63.

Questo fatto di cui tiene in sue mani il documento non a potuto dalui opporsi, e questo fatto prova, che venne pure da lui stesso ratificata la firma fatta per suo conto dal di lui Fratello; e se gli piacque, che avesse per suo conto impugnato le ƒ 8000 – non deve poi lasciarsi di gravare il debito della restituzione, e il pagamento degli interessi da lui pure riconosciuti doversi pagare alli Creditori del Capitale, che non aveano alcuna convenienza, o dovere di sovenirlo gratuitamente, come gratuitamente non sarebbe stato da lui a loro sovvenuto se fossero stati in circostanza di ricercargli quella Summa.

Redarguite così le deduzioni ancora particolarmente introdotte per il nome del Co. di Brazzà uno delli Rei Convenuti, e dimostrata la manifesta ingiustizia, e insussistenza delle fatte eccezioni, ne siegue, che la Petizione degli attori debba venir ammessa, e giudicati gli effetti colla medesima proposti; mentre non è vero, che la carta 26. Marzo 1805. Sub A. sia invalida in nessuna delle sue parti; e poiche fu confessato l'esborso del Capitale, e gli interessi sono un accessorio di diritto, e convenuti con il contratto, il che non a potuto nemmeno negarsi con la risposta 15. Settembre 1812. N.º 13474: –, e li condebitori si sono costituiti solidarj non possono questi sottrarsi al pagamento tanto degli interessi, quanto del Capitale, che non può mai essere diminuito dagli esborsi fatti per conto degli interessi sudetti:

Non possono esser questi girati a sconto del Capitale sennon quando sono pagati contro ragione, e giustizia o in misura eccedente quella, che dalla Legge è stabilita.

Non si può credere che li Rei Convenuti arrivino sino al punto di pretendere, che il mutuo a loro fatto non potesse in ragione, e giustizia produrre il mercantile supporto, o che fosse eccedente il prescritto della Legge quello del sei per cento stipulato in una epoca nella quale era dalla Legge di allora permesso fino al sette per cento.

Quand'anche non fosse stato esso supporto espressamente convenuto, come lo fu con il contratto non ostante essendo pagato e per ragione, e per giustizia dovuto, non sarebbe stato ripetibile anco per il disposto delle Leggi Civili allora vigenti, alle quali era appoggiato l'articolo 1906. del Cessato Codice sotto il quale furono fatti tutti li pagamenti descritti nel conto Sub. B.

Non solo ingiusta pertanto, e innamissibile, per tutte le cose dette risulta la mal immaginata difesa dedotta nella citata risposta N.º 13474: 15. Settembre 1812. intimata li 30. Settembre 1812. . ma persino ributtante a chi siegue li principj del retto, del giusto, della Legge, e dell'onore, e quindi gli attori instano, che non attesa la mal introdotta, od erroneamente supposta invalidità della obligazione 26. Marzo 1805: –, e non attese parimenti le delusorie ingiustissime dichiarazioni della med.ma sia pronunciato il giudizio in tutto, e per tutto come nella loro Petizione N.º 5434. 23. Aprile 1812. con la condanna nelle spese, come dalla Specifica Sub. G:

G

@ 3· Giugno 1805 Cen. 13 Udine

Riceviamo noi sottoscritti solidariamente lire otto mille dalli Ill.ri Ercolano q.m Antonio Fratelli Vinerio in moneta sonante, per corrisponderli il pro nella ragione del mezzo per cento al mese, e per farle la restituzione in moneta sonante, non proclamata, nè sospesa, entro mesi sei prossimi venturi, e ciò sotto obbligazione di ogni nostro avere presente e venturo in piena forma fuor li ricevuti £ 8000:—

Giacomo di Pier Ant.o Linussio a nome del Padre debitore solidario mano propria

Pietro Tavellio debitore solidario mano propria

@ 15· Luglio 1805· Udine

Rafermo io sottoscritto la sud.a Firma di mio Figlio Giacomo

Pierantonio Linussio

Udine li 17· Aprile 1817

Boll.o N.o 24 lire una Cent.i venticinque

Lire per il Bollo Proporzionale dalle quattro alle cinque mille lire

Per l'Intendente provinc.e assente

E. D. Martini Segr.o

Udine li 18· Aprile 1817

Reg.to Cl.e XII f.o 117 N.o 587· lire £ 7 $\frac{87}{100}$

come alla Bolletta N.o 4317

Per il Conservat.e Impe.

Brangani Con.

CEN. 25

Specifica di Spese

Incontratte dalli Sig.ri Girolamo, e Antonio Fratelli Vinerio possidenti domiciliati in Udine Attori rappresentati dal sottoscritto di loro Procuratore, e Patrocinatore Sig. Carlo Antonio Bonfini

Contro

Il Nob. Sig. Co. Francesco di Brazza possidente

e

Il Sig. Pietro q.m Gio. Maria Tavelio Patrocinatore, e possidente entrambi domiciliati in Udine Rei Convenuti rappresentati dal di loro Proc.e e Patrocinatore Sig.r Giuseppe Marchi

Per estesa della Petizione n.o 5434. 13 Aprile 1817 con Proposte materiale previo Esame delli Allegati con la med.ma prodotti	£ - 25: -
Per copia in Duplo della medesima	£ - 1.20
Carta bollata	£ — .26
All'Uffizio Tasse	£ — .39
Carta bollata di Originale per il conto sub B.	£ 50
Per il Registro di detto conto	£ — .34
Per copia delle Allegati A. B. C. prodotti con detta Petizione	£ - 1. 40
Carta bollata per le copie di detti Allegati	£ — :90
Per Registro del Chirografo 26. Marzo 1805. registratoli 18 Aprile 1817. per usarlo in Causa	£ - 7:84
Per Esame della Risposta n.o 13471. 15. Settembre 1817 e delli Allegati con quella prodotti	£ 10 -
Per estesa della Replica	£ 30. -
Per copia in Duplo della med.ma	£ - 13.90
Carta bollata per la med.ma	£ — :52
Per copia dell'allegato D. prodotto con detta Replica	£ — 20
Carta bollata	£ .26
all'Uffizio Tasse	£ - - .26
Comparsa all'Aula verbale per l'Introdulazione da farsi.	£ — 4: —
Per la ante specifica, carta bollata e Registro	£ — 13: —
Italiane	£ 90 97

Udine li 23: ottobre 1817

Carl Antonio Bonfini Procuratore, e Patrocinatore

Presentato con istanza ... dal S.r Cortesta

Udine li 28 settembre 1817

Venezia li 5 9bre 1817

Reg.o al N. 169 de l. Prot.o a Xani Civili [illegible]

Giangarco Cone

ne

Von
in
25. me
[illegible]
e

me
li
lio

34

15401.

S'intimi alla contro parte per Duplica da darsi entro giorni 14.

Udine li 28. 7bre 1817

Gottardi

N. 11511

Jarme - 26

oggi 8. 8bre 1817.
intimato il duplicato al Sig.r Marchi Proc.r C. di Brazzà, e Tavellio.

Giacomini m. cursor

Bongiovi VII.

All'Cesareo Regio Tribunal Civile e Criminale di Ima Istanza di Udine

Replica

Delli Sig.ri Girolamo, e Antonio q.m Francesco Venerio possidenti domiciliati in Udine rappresentati dal sottoscritto di loro Procuratore, e Patrocinatore

Contro

Il Nob. Sig.r C. Francesco q.m Antonio di Brazzà possidente

Il Sig.r Pietro q.m Gio. Maria Tavellio Patrocinatore, e possidente entrambi domiciliati in Udine, difesi dal di loro Proc.e e Avvoc.o Sig.r Giuseppe Marchi nelle due punti

proposti con Petizione 23. Aprile 1817 n.o 5434 - Primo di pagamento di It.L. 132.75 per arretrati suporti fino a 26. marzo 1817. dipendenti dal Capitale di L 4093:432. - Secondo di pagamento, e restituzione del Capitale di It.L 4093:432. dipendente dal Chirografo 26. marzo 1805: col suporto decorrente, e decorrenda, con dichiarazioni ut in eo

non attesa la mal introdotta ed erroneamente supposta invalidità dell'obbligazione 26. marzo 1805: colla risposta di detti Rei Convenuti n.o 13474. - 13. 7mbre 1817. intimata 30. 7mbre sud.o, e non attese le dichiarazioni della mede., sia pronunciato il Giudizio in tutto, e per tutto come nella Petizione sudetta n.o 5434: 23. Aprile 1817. di detti Sig.ri Venerio, e spese ut in ea

Con Allegati sub. [illegible], e specifica di spese sub. C

Benoni

Antonio Bonfini Procuratore ... Patrocinatore ... autorizzato dal ... d'Udine li 28 settembre 1817

15401. a 25. ott.e 1817

Cen: 13

Il nuovo documento introdotto nella Replica 25: Ottobre decorso N.° 10401, ut sub N.° 4 delli sig.ⁱ

N.° 4. Girolamo e Antonio qm Francesco Venerio, e la qualità delle deduzioni in via di elisione pretese farsi con la stessa, necessitano li sig.ⁱ co: Francesco di Brazzà, e Pietro Tavellio a ricercare come ricercano una proroga di giorni 14 a dar la Replica

Al Cesareo Regio Trib.le Civile
di prima Istanza Udine
Nº 45/

15401

S'intimi alla controparte per Duplica da darsi entro giorni 14.
Udine li 28 8bre 1817

[illegible]

Oggi 8 9bre 1817
Intimato al Signor Marchi Avvocato di Brazzà e Pavellio
Giacomini m. Giud.

Replica

Delli Signori Girolamo, e Antonio qm Francesco Venerio possidenti domiciliati in Udine rappresentati dal sottoscritto di loro Avv.to e Patrocinatore

Contro

Il Nob. Sig.r Francesco qm Antonio di Brazzà possidente e

Il Sr Pietro qm Gio: Maria Pavellio Patrocinatore, e possidente entrambi domiciliati in Udine difesi dal di loro Avvocato, e Patrocinatore Sr Giuseppe Marchi

Nelli due Punti

proposti con Petizione 23 Aprile 1814 N. 5884. primo di pagamento d'Italiane £ 1132: 45 per arretrati importi fino a 26 marzo 1814 dipendenti dal capitale di £ 4093: 13 2do di pagamento e restituzione del capitale di Italiane £ 4093: 13 dipendente dal chirografo 26 marzo 1805 col importo decorrente. Decorrida con Dichiarazioni ut in ea

Perchè

non attesa la mal introdotta, ed erroneamente esposta invalidità dell'obbligazione 26 marzo 1805: colla risposta di data R. C. N. 13494. 15 9mbre 1814. intimata 30 9bre medesimo attese le Dichiarazioni della medesima sia pronunziato il Giudizio in tutto e per tutto come nella Petizione suddetta N. 5884. 23 aprile 1814 di detti Signori Venerio spese ut in ea

Con allegati sub D. e specifica di spese ut B. 14

Cont. Antonio Borghini Avvocato e Patrocinatore patentato con Patente N. 11 avuta da questo Municipio li 28 9bre 1814

15401. 25 8bre 1817.

VIII

1685[8]

S'intimi alla controparte per le sue dichiarazioni entro tre giorni altrimenti si terrà per accordata la chiesta proroga di giorni 14. a dare la Duplica.

Udine li 28. 9mbre 1817.

Oggi 7. Xbre 1817. intimato al Sig.r Avvocato Bonfini proc.e Venerio ed al Sig.r Avv.e Marchi proc.e Brazzà.

[illegible]

All'Imp: Regio Trib: Civile e Criminale di Udine

Instanza

del sig.r co: Francesco di Brazzà e del sig.r Pietro Cavallio possidenti domiciliati in Udine, RR. CC., e difesi dal sotto sc.

contro

li sig.i Girolamo e Antonio q.m Francesco Venerio, possidenti domiciliati, come in Udine, attori e rappresentati dal sig.r Carlo Antonio Bonfini

nelli punti,

proposti con Petizione 23. Aprile p.p. n.o 4344 di pagamento di £ 1132:75 interessi e di restituzione del capitale di £ 4093:4:3:2,

per

concessione di una proroga di giorni 14 a dar la Duplica in confronto della Replica d'Attore avuta n.o 15401, intimata li 4. corr.e sub n.o 26.

Marchi Avv.o [illegible]

16858 [illegible] 25. 9bre 1817. [illegible]

Ove fossersi tutti li Debitori simultaneamente provocati in giudizio dagli attori Sig.i Girolamo e Antonio Fratelli Venerio, piuttostochè prender di mira li soli Sig.i Co: Francesco di Brazzà, e Pietro Tavellio, non vi sarebbe stato bisogno nè della dimanda in garanzia, nè forse dell'eccezioni, alle quali hanno dovuto li AA: CC: dedicarsi.

La unione di tutti gli interessati avrebbe potuto o addottar fra essi un piano di difesa, che tutti risguardasse, o una misura di pagamento, che avesse potuto convenire, giacchè qualunque siasi il risultato delle in risposta fatt'eccezioni, è sempre vero che un debito rimane a soddisfarsi.

Resta solo a conoscersi la misura di questo debito, e a portarsi l'esame sulla estenzione della carta d'obbligo.

Certo è, e devono gli stessi attori convenire che la carta manca del requisito della contralleria di due Testimonj. Non erano eccepibili le firme, nè la somma capitale, giacchè e le une, e l'altra sono di fatto, nè tanto innonesti sono li AA: CC: di contradirvi.

Qualunque sia stato lo scrivente la carta, perchè in base del § 172 non ha, oltre la sottoscrizione delle parti, anco quella di Testimonj, non può certo operare il prodi-

gio

gio di esser attendibile in faccia alla Legge; ed era appunto, che per non moltiplicar gli esemplari, locchè non conveniva a farsi, poichè in vece di una, tre state in allora sarebbero le obbligazioni, e quindi in vece sarebbersi li debitori caricati triplicatamente oltre il fatto di un pagamento, si dovea aver l'avvertenza di far firmare anco due Testimonj. –

Ma tanta è la concludenza della prima eccezione desunta dalla mancanza della firma delli detti due Testimonj, quantocchè li medesimi attori cercano di far acquistare alla carta in discorso un'attendibilità certa e positiva col ricorrere a degli estrinseci –

In punto di diritto, ove va a conoscersi, se la carta abbia le caratteristiche legali, gli estrinseci non possono giovare, a modo tale, che ritenuta dalla Legge per invalida la obbligazione, tuttociò che fuori di essa vi può essere, ultroneo addiventa –

Nè si giovino gli attori del § 173; egli al caso e a favor loro servirebbe allora quando li RR: CC: negato avessero la numerazione della somma mutuata; essi solo sostengono, che per essere la carta mancante della firma di due Testimonj, ch'era, ed è un requisito

requisito necessario, non può produr l'effetto
a carico loro della solidarietà; in modo che
uno per tutti gli altri sia obbligato a rispon-
dere per intiero, e della corrisponsione
di un interesse sul capitale -

Nemmeno il pretesto della società allegata fra
li debitori è atto a far derivare nel caso
presente un obbligo solidale a peso di ca-
dauno di essi, nè li giri ed impieghi del ca-
pitale controverso possono servir di base
a un tale assunto -

Qui non trattavasi di una società mercanti-
le, poichè le operazioni de' RR: CC: non
li costituirono giammai in faccia al pubbli-
co in vista di negozianti, per tali non furo-
no essi giammai ritenuti dalle autorità
costituite, nè pagarono mai le tasse alla
mercatura relative, nè infine ottennero
mai patente, essendo sempre ambidue
stati considerati per semplici possiden-
ti, e l'uno anco qual Procuratore addetto
al foro -

D'altronde nell'azienda de' boschi, a cui fa-
cciarono un caratto delle proprie sostan-
ze, ognuno sa quale sia stata la tri-
sta loro sorte -

E se il sig: Zocatti, per quanto può provar l'
allegato sub. N.o 6, era debitor d'interessi,
non

non da ciò può ritenersi, che in parità di obbligazione abbiano ad essere li dd: cc. verso gli attori. ciò vuol dire, che la obbligazion di questo era in consonanza alla Legge, e quindi dovea eseguirsi, ove all'incontro quella controversa è disonante dalle formule da detta legge prescritte —

Inoltre se piacque agli attori di registrare i ricevuti pagamenti in conto interessi, anziché a diminuzione del capitale, non perciò acquista la carta quell'effetto, che non può importare —

è sempre vero, che se gl'interessi non sono dovuti, indebitamente si sono esatti, e per la massima da tutte le leggi consacrata e dalla ragion desunta, che l'indebitamente pagato è repetibile, ora devono scontarsi dal capitale —

Finalmente è inutile l'occuparsi a giustificare il fatto, che riguarda la specialità del primo d. c.

egli non nega il ricevimento della somma a merito della firma per conto suo fatta dal Fratello, e non ricusa la quota del capitale a lui incombente —

ma è di fatto, che quegli per lui una obbligazione

gazione si assunse senza mandato, da cui
potesse acquistar forza di legittimità -
Ciò deggiono confessare li medesimi attori con
la sua Petizione, checchè di vantaggio cer-
chino di attribuire a di loro benefizio nel-
la Replica con metaforiche espressioni -
La difesa è quella, che la legge può sugge-
rire a vantaggio di due debitori, ai quali,
benchè altri sieno li coobligati, dar tutto
si vorrebbe il carico del pagamento - La
ragione li necessita a tale difesa.
Se abbiano essi ad essere condannati al pa-
gamento per intiero del capitale caricante
altre persone, e se siano tenuti a corri-
spondere anco gl' interessi in base ad un
documento, che non può ritenersi in faccia
alla legge certamente per valido, o se le
somme girate dagli attori in conto appun-
to interessi abbiano piuttosto a portarsi
in diffalco del capitale, lo deciderà la
giustizia dell' Impr. Regio Tribunale,
a cui sottopongono con la più rispetto-
sa fiducia l' assunto contestato con
la Risposta; giacchè li chiamati da
essi in garanzia non si sono curati di accor-
rere al dovuto sollievo -   Insistono

Insterò in ultimo per l'aggiudicazion delle spese
a norma della specifica da dimmettersi.

N. 17639 Bonfini

s'intimi alla controparte per l'ispez.e e si destina il giorno 23. Genn.o 1818. alle ore 10. di mattina per la inventariazione degli atti da effettuarsi anche in assenza della parte non comparente

Udine 16 Xbre 1817

[illegible]

Udine 2. Gennaro 1818

Intimata la presente copia al Sig.r Co. Bonfini [illegible]

[illegible]

IX

All'Imp. Regio Trib. Civile e Criminale di Udine

Duplica

del Sig. Co. Francesco di Brazzà, e del Sig. Pietro Zorutti, possidenti, domiciliati in Udine, RR. CC.; e difesi dal sottoscritto

contro

Li Sig. Girolamo e Antonio Fratelli Venerio possidenti domiciliati pure in Udine, attori, e rappresentati dal Sig. Bonfini

nelli punti

di pagamento di f 1132 . 75: d'interessi e di restituzione del capitale di f 4095: 45: 2, proposti con Petizione 23. aprile a. c. N.o 3434,

insistono

a fronte della Replica 25: Ottobre N.o 13401 giudizio come nella Risposta 15: 7mbre N.o 13474 –

Marchi Proc.re e Cal.o

17639 G. 17. Xbre 1817. [illegible]

Specifica di spese

[illegible] Erdlamo [illegible] Antonio [illegible] per
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] Atti [illegible]

[illegible]

Al [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

1818 [illegible] copia [illegible] di [illegible] — :70
di [illegible]

31 marzo 1818 Per [illegible] a [illegible] Otto — 8
di [illegible] e [illegible]

Per [illegible] [illegible] Giovanni [illegible] — 15:—
Per copia [illegible] Alligati — :—
Per carta [illegible] — :50
~~Per [illegible]~~
Per [illegible] della presente Specifica [illegible]
e carta bollata, e [illegible] — 1:13:—

£. 44:19

[illegible] 22 Aprile 1818

[illegible]

[illegible]

N.o 9110 = primo Luglio 1817 instanza attà per proroga di giorni 10 = decreto altrettanti 4 Luglio 1817 dierettivo dell'Ufficio.

N.o 10113 = 16 Luglio instanza nella per conclusioni in causa d'introduzione = 21 Luglio decreto destinata giornata 12 Agosto.

N.o 11974 = 19 Agosto instanza attà per restituzione in intiero, per restituzione decreto destinata 21 Agosto decreto sopra la Parte giorni 16 [illegible] [illegible]

N.o 13663 = 1817 decreto avanti, che reggetta l'instanza attà, dichiarando non aver luogo la sud.a domanda di restituzione in intiero rilevando la scadenza del [illegible] 13 X.bre 1817

N.o 502 = 15 Genn.o 1818 instanza nostra per nuova di giornata per l'introduzione del [illegible] 16 Genn.o 1818 decreto fissata la giornata 11 [illegible] 1818 per l'introduzione

Spese dell'ultima instanza . . . f. 1:30

Carta bollata d'un foglio . . . f. 1:—

Esposizione [illegible] . . . f. —:34

Copia . . . f. —:80

Carta bollata due fogli . . . f. 1:—

La Petizione 13. Aprile 1811 N.° 5433 delli fratti Venerio fu intimata li 9. Maggio seguente al R.C. Tavellio e loro aver ottenuto li termini di [illegible] carlecc [illegible] senza causa il [illegible] facevo ali atti si ta [illegible] per [illegible] N.° 10.183 = 15 [illegible] 1810 [illegible] la [illegible] avesse ecc. di [illegible] [illegible] in intiero ma [illegible] [illegible] questo [illegible] 1817 che [illegible] col Decreto N.° 13663 = [illegible] passo in giudicato venne finalmente pronunziata la Sentza N.° 1646 delli 20. Dello [illegible] che condannò il R.C. a paga. e [illegible] avvertenti e ad affrancare il Capitale di L. 4094 :: 432 dichiarando giustificato in [illegible] l'esecuzione sopra una sua Casa a cauzione del Capitale stesso e relativi interessi.

Altro dunque non restava al convenuto debitore per sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni che reclamare in grado di Appello il seguito giudizio come [illegible] verificato colla sua insinuazione N.° 32 [illegible] intimata li 7 Aprile 1818 N.° 3416 [illegible]

Non può negare l'appellante l'esborso a lui fatto dalli fratti Venerio delle L.V. 8000. [illegible] 4094 :: 432 sopra il Chirografo 3. giugno 1805 sub A., ma pretende di non ritrovarlo conforme al prescritto del § 172 del Regolamento, anche allora vigente e che perciò non si possa nè si possa ritener sussistente la solidarietà con l'altro condebitore Ernesto nè la obbligazione di corrispondere sopra [illegible] Capitale in pendenza della sua restituzione il convenuto legale interesse del 6. per cento. [illegible] e che le [illegible] avessero ad [illegible] per col conto pagate all'anno, e che le [illegible] avessero ad come dal conto sub D. abbiano [illegible] a girarsi in deconto del Capitale suddetto.

L'eccezione però dedotta dal d.° § 172 non poteva essere che una mala fede non poteva essere che [illegible] A. e [illegible] poichè [illegible] chirografo sub A. e tutto scritto e sottoscritto di suo pugno e cavatore, e se si fosse [illegible] di opporla [illegible] prima istanza ne sarebbe ben tosto stato convinto ne sarebbe [illegible] originale per [illegible] il [illegible] nell' [illegible] qui dedotte [illegible] la sua [illegible]

Prodotto dal R.C. [illegible] N.° 5434 16 Maggio 1811 [illegible] Decreto dato XX. Dicembre 1811 [illegible] 4 giugno 1817 allegato all'istanza di N.° 10 [illegible] 20. giugno 1817 per [illegible]

non si fosse contentato di verificarla e stragiudizialmente, come si offrono gli Appellati tutti [illegible] di essere ben pronti a farglielo ad ogni suo [illegible].

Non sussistendo pero in fatto la eccezione stessa, e negandosi, che la Carta ~~[illegible]~~ sia scritta di aliena mano e da lui soltanto sottoscritta, perchè potesse aver bisogno della firma di due testimonj, renderebbesi superfluo di osservare, che anche nel caso da lui erroneamente supposto non sarebbe applicabile l'articolo 1712 trattandosi di una obbligazione solidaria incontratane da tutti condebitori, che tutti da [illegible] possono servire la Carta non [illegible] nella circostanza stessa è meno [illegible] deve l'esborso fatto che pure comprova [illegible] da lui dalli tutti i [illegible] delle L. 3000. nel impugnato delle [illegible] e [illegible] [illegible] vale se ciò non fosse dalla Procedura ordinato.

L'effetto della mancanza della scrittura di pugno del debitore, o della firma della soltanto due testimonj sarebbe nel numerato la eccezione del non numerato [illegible] per il che ne incomberebbe al creditore come nel caso la prova allo stesso. [illegible] questo effetto non potrebbe mai aver luogo qualora il debitore dovesse confessare come nel caso presente l'esborsato che il danaro fu realmente esborsato.

Ma l'appellante oppone soltanto il debito di pagare gl'interessi dei quali dovrebbe che si dovesse fare [illegible] la sua solidarietà del capitale, e condebitore in riguardo con l'altro [illegible] a questa

non solo risponde la circostanza strana pretesa la [illegible] da lui scritta che la carta sia tutta da lui scritta ma ancora la qualità e sottoscritta, ma ancora la qualità della sua obbligazione, e della sua firma

Ritenuto inconvertibile l'esborso del capitale non vi era ragione, [illegible] a privarsi per cui avessero le tutti [illegible] interesse ~~[illegible]~~ senza veruna [illegible] di quella somma, ~~[illegible]~~

della quale venne sovvenuto anche
nella circostanza d'impiegarlo
in un negozio sociale di legnami,
che aveva col V. Ginoppo.

A nulla conclude, ch'egli fosse
e sia lavoratore, e non negoziante,
e che non abbia come tale, una patente di esercizio,
mentre ~~[illegible]~~ a quella epoca
non era nemmeno prescritta ~~[illegible]~~ quel requisito, e se
~~[illegible]~~ quel particolare negozio fu già
~~[illegible]~~ consumato, non resta provato
che ~~[illegible]~~ a quella epoca
non abbia fatto una speculazione
mercantile la quale non era, nè poteva essere
anche contemporanea a che sosteneva anche
l'impiego di lavoratore.

Il semplice mutuo senza ~~[illegible]~~
l'interesse dalla legge accordato
e un atto di una liberalità, e beneficenza
al pari di una donazione, che
non si può mai presumere
se non viene provato

Certo essendo pertanto che le
lire. gli venivano mutuate,
che non potrebbe mai sottrarsi dal
pagare le chieste legali interessi
che furono d'altronde espressamente
convenuti, e sarebbe manifesta
ingiustizia l'assolverlo dai medesimi
non solo, ma volere ancora, che le poche somme pagate
fossero girate a deconto del capitale

Resta la eccezione della solidarietà
che da lui viene opposta in base
dell'avviso ~~[illegible]~~ benchè
sempre ~~[illegible]~~ in fatto e certamente
~~[illegible]~~ erronea e convinta.

Supponendo però ciò che non
è vero, e che la carta fosse scritta
di mano altrui, e soltanto da lui
firmata, non ostante non potrebbe
aver luogo questa eccezione perchè
la solidarietà risulterebbe ~~[illegible]~~
anche dalla sola sua firma ~~[illegible]~~
nella quale si chiama espressamente
debitore solidario.

Quand'anche perciò avesse dedotti
avanti la I. R. Pr. Giust. ~~[illegible]~~ tutti
li suoi pretesi crediti ed eccezioni,
dei quali soltanto sono composte
li suoi pretesi lavori, non avrebbe io non osservato
potuto pronunziarsi un giudizio
diverso da quello emanato, e che
veramente non può dirsi appellato
seriamente per differire possibilmente
l'adempimento della sua obbligazione.

e deludere la fede di un contratto, che non poteva a non può essere suscettibile della più piccola eccezione.

Invocando perciò gli Appellanti [illegible] mediante [illegible]

[illegible] la [illegible] dell' [illegible] in [illegible] Trib. di Appello [illegible], e la conferma della Sentenza dell' [illegible] J. R. [illegible] Tribunal civile e criminale di prima istanza residente [illegible] no. 646. delli 10. febb. [illegible], e per la conclusione delle spese anco in grado di [illegible] graspo a specifica [illegible] riservano, che [illegible] allo stesso aggraviati gli atti processuali [illegible] rimedito [illegible] alla [illegible] di [illegible] [illegible] unendo perciò alla presente risposta la insinuazione di appellazione, e gravami [illegible], la predetta sentenza, e [illegible] del Sindicato

Al Cesareo Regio Tribunal Civile e Criminale di prima Instanza residente in Udine

per

l'Imperial Regio Tribunal [illegible] Generale d'Appello residente in Venezia

Contro gravami

Delli sig.ri Girolamo di Antonio q.m Francesco Spatelli Venerio possidenti domiciliati in Udine rappresentati dal sottoscritto di loro Avvocato, e Patrocinatore

Contro

Il sig.r Pietro q.m Gio: Maria Tavelli Patrocinatore e possidente domiciliato in Udine in Cavalcaborgia

per ottenere

la conferma della sentenza dell'Imperial Regio Tribunal Civile, e Criminale di prima Instanza residente in Udine [illegible] febbraro 1818 N.o 1686 seguita a favore di d.i sig.ri Venerio e contro d.o sig.r Tavelli intimata li 4 marzo 1818 a [illegible] delli gravami di d.o sig.r Tavelli [illegible] N.o 3416 = 16 marzo 1818 = [illegible] li 9 Aprile 1818 ~~[illegible]~~ e [illegible]

con instanza

che vengano [illegible] li al [illegible] I. R. Trib. ~~[illegible]~~ [illegible] residente in Venezia

[illegible] di [illegible] [illegible] 1817 [illegible] di pagamento di f.ni 147 s: 68 [illegible] li [illegible] [illegible] a [illegible] 1818 [illegible] capitale di f. 409 s: 43 [illegible] secondo di pagamento, e restituzione del capitale di essi f. 409 s: 43 [illegible] pendente da [illegible] 13 [illegible] 1805 [illegible] di [illegible]

la
con specifica di spese [illegible]
[illegible] la sentenza [illegible] N.o 1686 N.o 1686 –
[illegible] di [illegible] N.o 3448, e gravami [illegible] N.o 3416 per esser [illegible] al R.o Tribunal d'Appello Generale in Venezia

Processo contro Tavollio

N.° 1686

La graduatoria sul prezzo di £ 5500 ottenuto all'asta giudiziale della casa oppignorata a pregiudizio dell'orag.° S. Pietro [illegible] Cavallo posta in questa Reg. Città alli Civici N.ri 4441 e 4442, e depositato dal deliberatario S. Giuseppe D.r Pezzani mediante il S. Nod.° Batta D.r Villani con instanza N.ro 2231. del dì 15. marzo 1822., è stata proferita da questo Imp. e Reg. Trib. Prov. delli 9. successivo X.bre N. 9415.

Secondo l'ordine della detta graduatoria hanno diritto al prezzo anzidetto li seguenti Creditori per le respettive infrascritte quote.

I. Il S. Pietro Albertini per le spese esecutive — — — — £ 300:00

II. Il Nob. S. Antonio q.m Gio. Maria Beretta per il Capitale dipendente da instromento 31. Luglio 1771. di — £ 317:41.
Per interessi a tutto Luglio 1822. — — — — 31:72.
Per li successivi da 1.° Agosto 1822 a 17. maggio 1823. al 5. per % — 12:589
Per le spese instrumentali, di notifica, ed iscrizione — — — 7:20 | 368:750

III. Li Nobb. SS. Francesco e Lodovico q.m Antonio de Marra per il Capitale dipendente dall'instromento 1776. 22. Marzo di £ 475:80
Più per gl'interessi al 5. per % da 22. Marzo 1776 a 17. maggio 1823. — — — — — 169:12 | 644:920

IV. La Commissaria Delfin, rappresentata dal Nob. S. Giulio Mattioli Direttore, e dall'amministratore S. Giovanni Marangoni q.m Gio. Batta, per il Capitale dipendente dall'instromento 1785 10 Giugno di — — — — — £ 3274:90.
Più per interessi al 4 per % a 10. Giugno 1822. di £ 1146.21 ma siccome, dietro dimanda del S. Avv.to Enrico D.r Barnaba, quegl'interessi al protocollo verbale eretto innanzi questo Imp. Reg. Trib. li 14. maggio corrente sono stati dal predetto Nob. S. Mattioli Direttore mediante l'I. Reg. Avv.° Fiscale ridotti al solo ultimo triennio dall'epoca 9. Giugno 1822 retro, ch'è la ultima scadenza anteriore all'apertura del concorso provocata colla instanza 13. 9bre 1822 N. 7670, così vengono essi circoscritti per l'anzidetto triennio a — — — — 392:985.
E dalla rata di tempo da 10 Giugno 1822. a 17 maggio 1823, importante alla ragion come sopra del 4 per % — — — 122:985 | 3790:870

V. Il riddetto S. Enrico D.r Barnaba per il Capitale di £ 400; e per £ 100. di interessi a 23. maggio 1822., oltre li successivi, per l'instromento 1814. 22. maggio; ma perchè il deposito delle £ 5500 non è capace, dopo soddisfatti li primi creditori, a dargli l'intiero pagamento, così la sua graduazione resta limitata alle sole residue — — — — — — 395:400

In questo modo viene pareggiato il deposito di £ 5500:000 e restano scoperti per intiero gli altri creditori graduati alli N.ri VI e VII, cioè per l'anzidetto S. Pietro Albertini per il Capitale di £ 7528.68, e relativi interessi, e li SS. Girolamo e Antonio Fratelli Venerio per il Capitale di £ 2046:715., e conseguenti annualità.

Inerentemente pertanto appartenendo nelle misure liquidate superiormente il precitato deposito N.° 2231. 15. Marzo 1822. di £ 5500. alli primi cinque creditori graduati Albertini, Beretta, di Marra, Commissaria Delfin, e Barnaba, fanno questi concorde instanza in confronto dell'Avv.° S. Giuseppe

De Nardo Curatore alla eredità giacente del debitore e subastato ora defunto Sr. Pietro Lavello, perchè si compiaccia questo Imp. Reg. Trib. di decretare a loro favore il levo delle respettive somme ad essi spettanti nel deposito medesimo, verso le corrispondenti quitanze.

Producono la presente in quadruplo, perchè un esemplare rimanga presso la Reg. Commissione alli Depositi, l'altro perchè venga restituito agli instanti, a loro perchè sia intimato al Curatore Sr. Avv.° De Nardo, e l'ultimo con una rubrica alli SS.ri fratelli Venerio, creditori, scoperti, per ogni loro norma.

N.° 1686.

4610 Venerio

È placidato il Lievo del deposito di lire £ 5000 ricavate dalla vendita delli Beni della Casa del fu Pietro Savellio od accordato il loro riparto per ciascheduno degli ...

All' I. R. Trib. di Udine

Istanza concorde

... contro ... Curatore alla eredità giacente del fu Pietro Savellio, domiciliato in Udine

implorano

che sia decretato il lievo del Deposito ...

Udine ... Maggio 1823.

Felice ... Albertini

Marchi ... di Brazzà

Pietro Mattioli Direttore della Commissaria Dolfin

Gio. Marangoni ... della Comm.ria Dolfin

Enrico Barnaba ... per la sua specialità

al V. Ant.o Venerio

4610 a 17 magg.o 1823

n.e

afo
ito
tro
io
go

udo

e
ti
edo
l
llino
)
o

l
d
)
)me.
egano
).

4610 Venerio

È placidato il levo del deposito delle £ 5000 ricavate dalla vendita della casa della Eredità del fu Pietro Savoldo ed accordato il loro riparto, nei ciascheduno degli istanti creditori nella medicina entro indicata di questi li 2 cinque-centesimo delle ... di maltrua verso risultano ricevute... che siano effettuate mediante una ... di questa Magistrato ... Commissione di ... 10516, 5 ... in triplo a ... ..., ... alli Creditori del fu Pietro Savoldo, e con ... i nominati li fratelli Venerio creditori respettivi per loro ...

Dall' I. R. Trib. di Udine 23 Maggio 1823.

Delalcombrecchia

Oggi 31 Maggio 1823 Intimato al ... Girolamo Venerio

...

Al I. R. Tribunale di Udine

Istanza comune

del fu Pietro Albertini, ora dimorante in Venezia, del ... pello ... del fu ... Maria Seretta, delli Nobb. ff. Francesco e Lorenzo q. Antonio di ... della Commissaria Dolfin, rappresentata dal ... Pietro Mattioli Direttore, e dall' Amministratore Gio. q. ... Maragnoni e del ... Enrico ... Barnaba perito domiciliato in Udine

contro

... Curatore alla eredità giacente del fu Pietro Savoldo, domiciliato in ... ,

implorano

che sia decretato il levo del deposito delle £ 5500 effettuato con instanza 15 Marzo 1822 N. 2236 ... liberatorio della Cassa ... di ragione del fu Savoldo ... alli N. 4441 e 4442, e sia distribuito e consegnato agli istanti respettivamente nelle somme entro enunciate, verso le corrispondenti ... istanze, e che sia data notizia alli ... Girolamo e Antonio fratelli Venerio creditori rimasti scoperti per l'incapacità dell' antedetto deposito

Prodotta in quadruplo la presente con una rubrica.

Felice ... Pietro Albertini

Gio. Piccoli Procur. Berenabud.

Marchi ... di Brazzà

Pietro Mattioli Direttore della Commissaria Dolfin

Gio. Maragoni Amm.re della Comm.ria Dolfin

Enrico Barnaba avv. per la sua specialità

Al V. Girolamo Venerio

4610 ... 17 mag.o 1823

All'Imp. Regio Tribunal Civile, e Crim.le del Friuli

Li Sig.ri Girolamo, e Antonio Fratelli Venerio sopra Chirografo
A. 3. Giugno 1805. sub: A. diedero a mercantile supporto
la summa di Lire Ven.e 8000. it.e 4093.432, al S.r Pietro
Novellio di questa Città, ed all'ora defunto Pietro Antonio
Cinussio, che si costituirono debitori solidarj coll'obbligo
della restituzione entro sei mesi.

Non solo non hanno potuto li Creditori conseguire
questa restituzione, ma neppure il puntuale pagamento
B. delli supporti, come consta dal conto sub: B.

E' mancato a vivi fino dall'agosto 1815. il condebitore
Cinussio, la cui Ditta avea già in precedenza sospeso li
pagamenti, e l'altro condebitore Novellio non possiede
senon una Casa posta in questa Città in Contrada del
Duomo, che conf.a a Lev.e strada Pub.ca, a Pon.e Gio: Batta Tillino
a Settentrione S.r Giovanni Maraugoni q.m Biagio, a
mezzodì Naclinetti loro Partitagno, la quale è anco
gravata di qualche peso.

Intendendo però li Creditori col beneficio del disposto
dalla Legge art.o 453. del Codice, e paragrafo 384. del
Regolamento Giudiziario di cautare il detto loro Credito di
£ 1473.60. per supporti maturati, e il Capitale di Lire
it.e 4093.432. con il supporto decorrente, e decorribile me
diante prenotazione da farsi sopra la Casa sudetta pregano
l'Imp. Reg.o Trib.e a voler con suo Decreto ordinare

Che nel R.° Uffizio delle Ipoteche di questa Città vengano a credito delli instanti S.ri Girolamo, e Antonio Fratelli Venerio q.m Francesco possidenti domiciliati in Udine prenotate le dette due summe di L 1473.60. per supporti maturati a [illegible]. Giugno 1816, e di Lire It.e 4093.432 di Capitale col supporto decorrente, e decorribile il tutto esiggibile immediatamente a debito del S.r Pietro q.m Giomaria Cavellio Patrocinatore, e Possidente della sudetta Casa, domiciliato in Udine, per la sconsecuzione del condizionato diritto d'ipoteca sopra essa Casa entro li confini sopra descritti, e a termini del disposto dal §. 384 del vigente Regolamento.

Presentando sud. C. la Procura tenore

N. 5432.

È rilasciata la prenotazione fino alla concorrenza delle due somme entroindicate sopra la casa della controparte, a quale effetto, s'ordina all'Uff.o delle Iscrizioni ed Ipoteche mediante comunicazione del triplo della prodotta istanza, ed allegati di effettuarla sulla casa entro indicata ed oggetto che gli istanti ottengano il diritto condizionato d'ipoteca, e s'intimerà il triplo alla controparte per notizia.

Dall'Imp. R. Trib. Civ. e Crim. di 1.ma Ist.a

Udine 26. Aprile 1817.

[illegible]

N. 1199

[illegible] 190

Jacomin

Li 9 maggio 1817.

Il [illegible] intimato al S.r Piero Zavellio cogli allegati e consegnato in sua mani dur [illegible] al S.r Cos.
[illegible] Ipoteche
[illegible]

[illegible] 1113.

[illegible] 10. Maggio 1817.

Udine li 10. Maggio 1817.

Inscritto il sud.o Decreto di prenotaz.e nell'Imp. R.o Uff.o delle Ipoteche della Provincia del Friuli, nel Vol. 103. al N.o 2213. e pagati li diritti come da Bolletta N.o 242. — L'aggiunto

[illegible]

All'Imp. Reg.o Tribunal Civ.le e Criminale del Friuli

Supplica

delli Sig.ri Girolamo, ed Antonio q.m Francesco Venerio possidenti domiciliati in Udine rappresentati dal sottoscritto di loro Proc.re, e Patrocinatore

Contro

il Sig.r Pietro q.m Gio: Maria Zavellio Patrocinatore, e possid.te domiciliato in Udine

in punto

di prenotazione di L. 1493: 60: di supporti maturati, e L. 4,093.1,37 di Capitale dipendente da Chirografo 3. Giugno 1805. col supporto decorrente, e decorribile sopra la sua Casa in questa Città nella Contrada del Duomo, e fra le suoi confini entro descritti per il condizionato diritto d'ipoteca a termini del § 384. del Reg.o con alli sub A. e B. e Proc.a sub C.

Avv. Antonio Barfini Procuratore, e Patrocinatore, autorizzato con Patente [illegible] dal S.r Podestà d'Udine li 30 Luglio 1816

[illegible]

[illegible] 1817 [illegible]

DEMANIO
Controlleria N. 84

PROVINCIA di *Friuli*

CONSERVAZIONE DELLE IPOTECHE
di *Udine*

N.° 1380

17 Ottobre 1822
Sette

ESTRATTO dei Registri d'Iscrizione
dei Crediti Ipotecarj di quest'Uffizio delle Ipoteche
li *10 Maggio* 18*17* vol *101* Num *2213*

In favore di *Girolamo, ed Ant.° Venerio q.m Francesco* domiciliat*i* in *Udine*
~~di professione~~ *possidenti* contro *Pietro q.m Gio Maria Tavellio* domiciliato in *Udine* di
professione *Patrocinatore* è stato inscritto il Credito
di Lire *cinquemillecinquecento settantasette, millesimi 32*
diconsi L. *5577:032* risultante da
Decreto 26 Aprile 1817 dell'Imp. R. Trib. Civile e Crim. di Prima Instanza in Udine attergato a supplica protocolata N.° 5432 in data 23 detto Aprile che accorda la prenotazione sopra la fond.a infra Casa
~~sopra i fond infradescritt de medesim~~
~~situat nel Circondario dell'Uffizio, e precisamente ne~~
~~Comun di~~ *per la sud.a somma di £ 4093:432 di Capitale dipendente da Chirografo 3 Giugno 1805, e per £ 1473:60 di supporti maturati sono in tutto £ 5577:032: — Sopra Casa posta in questa Città in Contrada del Duomo che conf. a Lev. Strada, mezzo dì, a pon. Gio Batta*

543.

Sittino, a settentrione Sig. Giovanni Maranzoni q. Biaggio, a mezzodì D.a Sebastiano Loco Castelfragno la quale è gravata anco di qualche peso.

In fede di che si rilascia il presente riceuto Bollo e salario come dalla

Bolla N.o 56. £ 1:75

Inerentemente al Broccolo Verbale 15 Maggio 1822 N.o 279, non essendo per anco consegnati i Registri al Sig. Conservatore

L'aggiunto

Bold Marcelli

oni
gno
le
lag=
uno
ud

a.-
fo
o
al

ti:

311.
fo

ra
mo
dofi
sta

illm
nar=
idi
la

All'Imp. R.e Trib. Civ.e e Criminale del Friuli

Cen. 15

a. Sopra Chirografo 3. Giugno 1805. sub: A. ebbero solidariamente il S.r Pietro Cavellio, e l'ora defunto Pietro Ant.o Linussio dalli N.N.i Girolamo, ed Antonio Fratelli Venerio una sovvenzione di Lire Venete 8000. It.e 4093.432 al mercantile supporto del mezzo per cento al mese per restituirle nel termine di mesi sei.

Col pretesto che il negozio sociale del taglio d'un Bosco da loro sostenuto non fosse per anco consumato chiesero alli creditori delle fiduciarie dilazioni alla restituzione stessa, e fin l'anno 1808. ne fecero anco il saldo delli supporti, ma andati poscia in difetto nell'anno 1811. di tre annate importanti Lire 736.80. pagarono a conto li 18. agosto Lire 491.20.

Alli 20. maggio 1813 avea pagato il Co. Francesco de Brazzà altre L. 491.20, e siccome egli pure era socio nel negozio quantunque non obbligato col citato Chirografo ma con altro precedente di pari summa delli 26. marzo 805. in unione alli stessi Cavellio, e Linussio così essendosi per equivoco dato credito a questa Partita del detto contamento, reclamò esso Co: Brazzà lo storno dalla partita stessa perchè fosse il pagamento portato a credito dell'altra consimile sua partita dipendente dal Chirografo 26 marzo, nella quale era anch'egli condebitore solidario, e quindi venne anche di conformità eseguito addebitando cioè la

partita 4. Giugno del Chirografo 3. Giugno di quelle £ 491.20. pagate dal Co: Brazzà li 20. maggio 813, delle quali era stata per equivoco accreditata quella delli soli debitori Zavellio, e Linussio.

Detraendo pertanto dal totale delli supporti maturati a due Giugno 1816, che ascende a £ 2401.60. li tre contamenti effettivi verificati dalli condebitori Linussio, e Zavellio, e quello di cui erano per errore accreditati, che venne stornato con la corrispondente addebitazione risulta il loro debito residuario fino alla ultima scadenza per supporti in £ 1473.60.

Non intendendo però li Sri. Venerio di più oltre differire la conseguizione del loro Capitale, e supporti relativi in seguito anche alla odierna instanza N.o 3332. sub. B. p. prenotazione onde cautare il loro credito in confronto del sr. Zavellio condebitore solidario coll' ora defunto Pietro Anto. Linussio sono costretti a provocarlo in giudizio, e domandare

5\. 1° Che il Sr. Pietro Zavellio sia condannato al pagamento di £ 1473.60. per supporti arretrati fino alli due giugno 1816. e sia con ciò ritenuta per questa summa la ricercata prenotazione sudetta con la condanna nelle spese.

2° Che sia parimenti esso sig. C. sig. Zavellio condannato al pagamento, e restituzione di Lire Ven.e 8000. It.e 4093.432 per il Capitale dipendente dal Chirografo 3. Giugno 1805. col supporto decorrente, e decorribile fino all' effettivo esborso

del Capitale medesimo, e sia anche per questa Summa colli suppporti decorrenti ritenuta la ricercata prenotazione in conformità del disposto dalla Legge con la condanna nelle spese

Il che sia con espressa riserva in ogni evento di non riportato pagamento delle competenti azioni, e ragioni anco contro gli Eredi del defunto Pietro Antonio Linussio condebitor solidario, e con dichiarazione che contemporaneamente all'esborso del Capitale sarà restituito l'originale Chirografo suddetto

C. Presentando sub. C la Procura Lenoni

Presentando sub. D. il conto Kravis = (?)

N° 5433.

S'intimi colle prodotte a proprie mani alla contro parte per la Risposta da darsi entro il t.ne di giorni 30.

Dall'Imp. Regio Trib. Civ. e Crim. di prima Istanza Udine li 26 aprile 1817

[illegible]

a v. 1201

tassa ... : 26

[illegible]

Li 9 maggio 1817.

[illegible] al S.r Tavalio e conseguente ... [illegible]

G. Porta [illegible]

All'Imp. Reg.° Tribunal Civile e Criminale del Friuli

Petizione

delli N.N. Girolamo, e Antonio q.m Francesco Venerio possidenti domiciliati in Udine rappresentati dal sottoscritto di loro Proc.re e Patrocinatore.

contro

il S.r Pietro q.m Gio: Maria Tavellio Patrocinatore, e possidente domiciliato in Udine.

nei punti

1.° di pagamento di £ 1473. 60. per suspporti arretrati a 3 Giugno 1816 sopra Capitale di £ 4093.432.

2.° di pagamento, e restituzione del Capitale di esso £ 4093.432 dipendente da Chirografo 3 Giug.° 1805, col suporto decorrente, e decorribile con riserva, e dichiarazione.

ut intus con alli A. e B. e Proc.ra sub: C. e [illegible]

[illegible] Antonio Bonfini Procuratore, e Patrocinatore patentato con Patente 15 [illegible] del S.r Codelli [illegible] 30 giugno 1810

[illegible]

5433 [illegible] 26 aprile 1817 [illegible]

~~[illegible]~~ 501

N.° 1686.

Nella Causa vertente tra Girolamo ed Ant.° q.m Francesco Venero rappresentato dal Dott.r Bonfini attori e da una ed il Patrocinatore Pietro q.m Gio. Maria Tavello(?) Reo dall'altra parte nelli punti proposti con Pet.e 25 Aprile 1817 N. 5930, cioè,

Impug.e a vaglia Registrato

I. Di pagamento di £ 1473 : 60 di supporti arretrati a 2 Giugno 1816 e
II. Di affrancarsi di lire ital. 4093 : 230 di capitale

Sentelati gli atti di cui cont.e Decreto in contumacia dello non presentato Reo

Quest' Imp. Reg. Trib.° Civ.e e Crim.e di 1.a Istanza ha giudicato e pronunciato siccome giudica e pronuncia.

I.° Essere tenuto il s.d° Patr. Pietro q. Gio. M.a Tavello

Primo. Di pagare agli attori Girolamo ed Ant.° q. Francesco Venero entro il termine di giorni 14 le lire 1473 : 60 a titolo di supporti arretrati a 2 Giugno 1816, e

Secondo: Di affrancare a mani degli attori entro l'istesso termine in dipendenza del Chirografo 3 Giug.° 1805 prodotto colla sud.a Pet.e sub A. le £ 4093 di capitale in d.° Chirografo contemplate

II. Essere giustificata la Prenotazione riportata dagli attori con Dec.° 25 Aprile 1817, prodotto sub B. sopra la casa del Reo per il condizionato diritto d'ipoteca delle corrispondenti due Partite

Condanna il s.d° R.° nelle spese da rimborsarsi agli attori pure entro il termine di giorni 14. con £ 38 : 76. e nella doppia tassa di questa sentenza

Dall' Imp. Reg. Trib. Civ.e e Crim.e di 1.a Ist.a
Udine li 20. Febbraro 1818.

A Bonfini p. Venero

Detta sentenza, e indice — £ 11.90
Bollo — £ 1.50
£ 13.40

Oggi 4 marzo 1868
è stata la detta
sentenza e carta
copia al Sig. Dr. Bonfini
non che giudice al Sig. Pietro
Sovelli
Franc.o Arotti usc.

[illegible]

Dr Bonfini

6647.

CEN. 25

Nella causa vertente tra Girolamo ed Antonio q. Franc. Venerio Attori dall'una, e Pietro q. Gio. Batt. Savellio R. dall'altra; nelli punti proposti con Petizione 23. Aprile 1817. n. 5933.

1. di pagamento di L. 1473.60. di supporti arretrati a 2. Giugno 1816.

2. di pagamento di L. 4093. per capitali in dipendenza di Chirografo 3. Giugno 1805.

3. di giustificazione di prenotazione riportata dagli Attori con Decreto 26. Aprile 1817. sopra una casa del R. pel condizionato diritto d'ipoteca attesi i crediti suddetti.

Insinuatosi dal R. l'appellazione dalli capi 1.° e 2.° della sentenza 20. Febbrajo a. c. di questo Tribunale.

L'Ecc. R. d'Appello Gle. à trovato giusto con sua Decisione 28. Maggio pp. n. 6911. di confermare, come conferma l'appellata sentenza 20. Febb. a. c. di questo Trib.le condannato l'appellante nelle spese d'Appello moderate in L. 34. 29. non che nella tassa e diritti postali della Decisione e nella multa di L. 15. per la temeraria appellazione.

Di ciò si rendono intese le parti suddette per l'incombente esecuzione e per loro norma e direzione, e compariranno in quest'Uff. di Spedizione per la Protocollazione dei ritornati Atti nel giorno: 1. Luglio v.°; e respettiva loro consegna.

Orchi ff. Pres.

Dall' I. R. Tribunale Provinciale
Udine 16. Giugno 1818.

[illegible]

A Bonfini Dr. Venerio
Udine

Oggi 27. Giugno 1818 –
Intimata la pnt. sentenza al Sig. Savellio in causa propria, ed al Sig. Bonfini per Venerio. [illegible]

4.

hg Ronfeini in apribo

者 &

人

ATTI
Giudiciarj

H

Conto

Di quanto sanno Creditori li Sri Girolamo, ed Antonio fratelli Venerio
Dalli Sri Pietro Antonio Simpsio, e Pietro Saverio
come segue.

D. Capitale abbracciato dal Chirografo 3 Giugno 1805 di Stelianes		D 4093.430
D. Pro' non supportati scaduti a 4. Giugno 1816. come dalla relazione No. 5433 del giorno 23. Aprile 1817, e relative sentenze l'una di prima Istanza No. 10786. 20 Febraro 1817. e l'altra d'Appello No. 06047. 10. Giugno 1818	D 1473.000	
1817. 4. Giugno pro' d'anno uno scade oggi	245.600	
1818. 4. Detto simile	245.630	
Rata di tempo da 4. Giugno a 4. ottobre 1818 sono mesi 4	81.870	
Sommano li pro	D 2046.070	
" 10. Ottobre pagati a conto pro' decorsi dalli Sri Giacomo Lorenzo, ed Antonio fratelli del fu Sigr Pietro Antonio Simpsio	1023.335	
Detti simili dalli suddetti Simpsio conto affrancazione di Capitale		2046.715
Restano li pro' decorsi a 10. 8bre 1818	D 1023.335	
Simile resta il Capitale in		D 2046.715
1819. 4 Giugno Rata di tempo da 4. Ottobre 1818 sin oggi sopra il residuo capitale di D 2046.715	81.870	
1820. 4 Giugno pro' d'anno uno scade oggi sopra il detto residuo Capitale	122.800	
1821. 4. Detto simile	122.800	
1822. 4. Detto simile	122.800	
Pro decorsi sommano a 4 Giugno 1822	D 1473.605	

No. [illegible] 27

Sig. Ronfini   in appello

H

Importo del su trascritto residuo Capitale	L. 2046	715
Simile le retroscritti pro decorsi a 1. Giugno 1822 di	L. 1473	605

Capitale, e prodecorsi siccome unite importano a 1. Giugno p.to pass.o la somma di L. 3520.320. oltre il pro decorrente, e decorribile, da d.o Giugno 1822 in poi fino alla francazione e pagamento del detto residuo Capitale di L. 2046.715.

Girolamo ed Antonio Fratelli Venier

Padova li 7. Ott.re 1822
N.o 8638
[illegible] C. 331
[illegible] C. 31.   Pel [illegible]
Jacotti [illegible]

ATTI Giudiciarj

7676. SS.ri Venerio

Ritenendo il triplo ad atto s'intimi personalmente il semplo al pred. nominato, agli altri una Rubrica per ciascuno rimessi per l'ispezione di Legge presso il pred. nominato, ovvero a questa Cancelleria dove potranno avere copia, e compariranno innanzi il S. Consigliere Rodati per il giorno 7. Xbre p.r alle ore 9. di mattina in cui dovranno produrre i relativi originali Documenti giustificanti il Credito, con la domanda d'esser riconosciuti e graduati dalla dal'epoca, a luogo in conformità alla natura e data del titolo, e ciò sotto la comminatoria che non insinuandosi in detto giorno, dovranno esclusi da ogni diritto ipotecario esercibile sul prezzo entro indicato.

Udine dall'imp. R. Trib. Civ. e Crim. li 14. 9bre 1822.

Boldo [illegible] Reg.

Oggi 14. 9bre 1822
intimato alli SS.ri Girolamo, ed Antonio Venerio, da me
[illegible]

All'Inclito Imp. R. Trib. Civ. sedente in Udine

Istanza

Della Comm. Dottrina istituita in questa R. Città rappresentata dalli Nob. [illegible] Pietro Mattioli Direttore, e [illegible], [illegible] amministr. difesa dal sottoscritto avvocato.

Contro

il Sig. Pietro Savellio Avvoc. domiciliato in questa R. Città ed altri Creditori iscritti entro indicati al rispettivo loro domicilio.

in Oggetto

di Citazione dei Creditori stessi a produrre i rispettivi titoli di Credito ipotecato sopra la casa venduta a pregiudizio di [illegible] Savellio [illegible] Istanza [illegible] del 7. Genn. dec. con Protoc. d'questa di N. 146

con All. A e B ed istanza in triplo con N. 12 Rubriche.

N. 10. Alli Sig.ri Girolamo ed Antonio fratelli Venerio, al loro domicilio in Udine

[illegible]

7676 @ 13 9bre 1822

Sig. Ronfini in quello

[illegible]

ATTI
Giudiciarj

All'Imp. R.° Tribunale Provinciale residente in Udine

Li Signori Girolamo, ed Antonio Fratelli q.^m Sig.^r Francesco Venerio possidenti domiciliati in Udine hanno fatta la di loro insinuazione del proprio Credito a Protocollo verbale N.° 9415 - 7. 7bre 1822. per il pagamento come insinuato sopra la Casa stata subastata ad istanza di Pietro Albertini in pregiudizio di Pietro Zacchio, ed hanno dimessi li originali documenti nel giorno stesso uniti alla sud.^a di loro insinuazione

Con la sentenza Graduatoria N.° 9415 - 3. Xmbre 1822. sono stati detti Signori Fratelli Venerio colocati al VII Luogo, la quale è stata intimata li 16. Xmbre 1822.

Sono già spirati li giorni 30 termine fissato in d.^a Graduatoria per chi volesse proporre la querella di priorità

In questo stato di cose li sud.^i Signori Girolamo, ed Antonio fratelli Venerio implorano med.^e il di loro già legittimato Procuratore Avv. Ant.^o Bonfini che degni quest'Imp. R.° Tribunale di ordinare a chi spetta a consegnare li sud.^i documenti originali o alli sud.^i Signori Fratelli Venerio, o al sud.^o di loro Procuratore.

Dimettendo ad videndum animo rehabendi l'originale sentenza Graduatoria N.° 9415 - 3 Xmbre 1822 sud.^a con l'unita Relazione dell'Usciere Lenarduzzi della praticata intimazione 16. Xmbre 1822.

ordine al
...azione dei
...aprile 1811
...maga di Pietro
...ani dei ...
...issaria ...
...aggi...
...no.
...erain ...
...iano ...
...di quelli
...di 2040: 71
...i 4 Giugno
...appunto in
...3 Giugno 1805
...l'e Sentenza
...originali

by Bonfini in appello

ATTI Giudiziarj

10

EN 25

All'Imp. R.o Tribunale Provinciale residente in Udine

Li Signori Girolamo, ed Antonio fratelli q. Sig.r Francesco Venerio possidenti domiciliati in Udine hanno fatta la di loro insinuazione del proprio credito a Protocollo verbale N.o 9415. 7. 9mbre 1822. per il pagamento come inscritti sopra la Casa stata subastata ad istanza di Pietro Albertini in pregiudizio di Pietro Savelio, ed hanno dimessi li originali documenti nel giorno stesso uniti alla sud.detta di loro insinuazione.

Con la sentenza Graduatoria N.o 9415. 3 Xmbre 1822. sono stati detti Signori Fratelli Venerio collocati al VII Luogo, la quale è stata intimata li 16. Xmbre 1822.

Sono già spirati li giorni 30 termine fissato in detta Graduatoria per chi volesse proporre la querella di priorità —

In questo stato di cose li sud.i Signori Girolamo ed Antonio fratelli Venerio implorano med.e il di loro già legittimato Procuratore Cas.r Ant.o Bonfini che degni quest'Imp. R.o Tribunale di ordinare a chi spetta a consegnare li sud.i Documenti originali o alli sud.i Signori fratelli Venerio, o al sud.o di loro Procuratore.

dichiarando di aver dimessa la sud.a originale Sentenza ad videndum animo rehabendi col duplo della presente.

in ordine al
magione dei
8 Aprile 1811
[illegible] di Pietro
[illegible] dell'in-
missoria [illegible]
Brazza
ino.
termin. [illegible]
siano [illegible]
di questo

di 2040: 71
a Giuseppe
[illegible]
Giugno 1805
e Sentenza
originali

in ispedito

Sig. Renfini

All'Imp. R.° Tribunale Provinciale residente in Udine

Instanza

delli Signori Girolamo, ed Antonio fratelli q.m Sig.r Francesco Venerio possidenti domiciliati in Udine rappresentati dal sottoscritto di loro già legittimato Procuratore

con cui

instano che degni quest'Imp. R.° Tribunale di ordinare a chi spetta la consegna alli sud.i Signori fratelli Venerio, o al sottoscritto di loro Procuratore li originali documenti dimessi al Protocollo verbale N.° 9415. 7. 9mbre 1822. uniti alla di loro Insinuazione del loro Credito come inscritti sopra la Casa stata subastata ad instanza di Pietro Albertini in pregiudizio di Pietro Tavellio, essendo già pronunciata la sentenza graduatoria N.° 9415 - 3 Xmbre 1822. ut intus

dichiarando di aver dimessa la sud.a originale sentenza ad ordendum animo rehabendi col dispsto della presente.

La presente viene prodotta in duplo -

Cav. Antonio Banfini Avvocato Procuratore

1219 @ 7 Febb.ro 1823

ATTI Giudiciarj

N.º 9415

CEN. 75

All'Avv.º Bonfini P.º Venerio.

In evasione del Protocollo verbale N.º 9415 di 7 giugno in ordine al decreto di Febbraio 17 detto anno N.º 7670 per l'insinuazione dei creditori inscritti sopra la Casa descritta nell'Editto 18 Aprile 1811 N.º 3013 stata subastata nel prezzo di £ 5500:– ad istanza di Pietro Albertini, ed a pregiudizio di Pietro Tavolino, comparsi all'indicato oggetto soltanto li seguenti:

1.º L'Avvocato Nissuno qual legittimatosi P.º della Commissaria del fu e. di Pietro Albertini.

2.º L'Avv.º Piccoli P.º di Antonio q.m Gio. Maria Scotti.

3.º L'Avv.º D.r Enrico Barnaba per se in persona.

4.º L'Avv.º Manchi P.º di Fabio e Lodovico fratelli Brazzi.

5.º L'Avv.º Bonfini P.º di Girolamo ed Antonio Venerio.

Questo Imp. R.º Tribunale trovò a trovato giusto di devenire alla seguente Graduazione delli sunnominati creditori ordinando il riparto del ricavato prezzo di £ 5500:– depositato in cassa di questo Tribunale nel dì 15 Maggio a. c. al N.º 2231

Omissis.

VII Luogo.

Girolamo ed Antonio fratelli q.m ~~Francesco~~ Venerio, pel loro credito di £ 2040:71 residuo Capitale, nonchè di £ 1473:65 d'interessi arretrati li 21 Giugno a. c. 3/0 delli posti giornalmente decorsi e decorribili, sino all'effettivo in ragione del 5 p. % in dipendenza del Chirografo 3 Giugno 1805 dell'Inst.º di prenotazione 20 Aprile 1817 N.º 5433 e Sentenza relativa 20 Febb.º 1818 N.º 1686 non opposta dai comparsi creditori ne la liquidità ne il diritto Luogo.

La presente Graduazione s'intimi all'esecutato Pietro Tavellio non che al Procurat. dell'esecutante Pietro Alberizzi, ex. persona, ed a ciascuno degl'altri nominati Creditori per estratto, colla facoltà loro accordata d'ispezionare questa Generale presso l'esecutante o di prendere copia all'Uff.o di Spedizione, coll'avvertimento che nel termine di giorni 30 sappiano volendo proporre conformiale petizioni la querela di priorità, richè spirato il termine questa Graduatoria si intimi per approvarla.

G. Lapi

Dall'Imp. R. Trib. P.e
Udine 3 Xmbre 1822.
Cancelliere Il Sals.

Li 11 Xmbre 1822
N. 8753

1/5. D. Lapi —	£ 1:71
Bollo	" 1:50
	£ 3:21

Sacotti

Oggi Sabbato Decembre 1822.
io sotto ho int.o la soget.a Sentenza all'avv.o Borghini Pro. Generrio
M. Lenardozzi c.e.

[illegible]
[illegible]
[illegible]

Bonfini

Evadendosi
[illegible]

[illegible]

Bonfini

N. 1219. Bonfini

Si restituisca colli avvertenza che potrà il loro Procuratore rivolgersi a questo Ufficio di Spedizione del quale gli verranno consegnati i documenti richiesti.

Dall' I. R. Tribunale Provinciale
Udine li 11. Febbo 1823.

de Malcomoli[?] [illegible]

Li 17. detto – N. 935

Tassa – L – : 26
[illegible]

[illegible] 19. Febb.o 1823
Si restituiscono al Sig.r
Dr. Bonfini [illegible]
[illegible]

All' Imp. R.o Tribunale Provinciale
residente in Udine

Instanza

delli Signori Girolamo, ed Antonio Fratelli del fu Sig.r Francesco Venerio possidenti domiciliati in Udine rappresentati dal sottoscritto di loro già legittimato Procuratore

con cui

instano, che degni quest' Imp. R.o Tribunale di ordinare, a chi spetta, la consegna alli sudd.i Signori Fratelli Venerio, o al sottoscritto di loro Procuratore, li originali documenti dimessi al Protocollo verbale N. 9415. 7. Quebre 1822 uniti alla di loro insinuazione del loro Credito, come inscritti sopra la Casa stata subastata ad instanza di Pietro Alberlini in pregiudizio di Pietro Taselio essendo già pronunciata la sentenza Graduatoria N. 9415 – 3 Xbre 1822 intimata li 16. Xbre 1822 dimettendo ad videndum animo vehabendi la originale Sentenza Graduatoria N. 9415 – 3 Xbre 1822 sud.a con l'unita Relazione dell' Usciere Leonarduzzi della praticata intimazione 16. Xbre 1822.
La presente viene prodotta in duplo.

Carl'Antonio Bonfini Avvocato Procuratore

Restituatur

1219 @ 7. ~~Gennaio~~ Febbro 1823

Cen. 15

Li Sri Girolamo e Agostino q. Francesco Venerio con petizione 23. aprile pass. N. 5433 hanno provocato in giudizio il S. Pietro Zavellio

N. 1 – proponendo sub. N. 1. il pagamento di L 1473.60. per li pro di arretrati a 12. Giug. 1816. nonchè la restituzione del Capitale Milan. corrispondente da Chirografo 13. Giug. 1803. col riporto decorrente e decorribile il quale apparisce non solo a debito di esso Zavellio ma bensì anche dell'ora fu S. Pietro Antonio Linussio rappresentato presentemente dalli Sri Giacomo Lorenzo ed Antonio di lui figli –

Questa singolare molestia a cui vuolsi obbligato a rispondere ai soli debitore con pretensione dell'altro costringe in misura il S. l. di prendere delle cautioni contro li Sri Linussio onde conservarsi al dovuto sollievo a quest'effetto egli si è prestato e si presterà affine di non esser solo la vittima

Frattanto egli trovasi in necessità di fare instanza per esser surrogato di un termine di giorni venti decorribili dall'aprire del Regolam. ed a quest'effetto supplica l'Imp. R. Tribunale ad accordarglo; con che intende di non pregiudicare menomamente agli diritti che gli competono riservandosi anzi espressamente l'esercizio loro in quei modi che troverà convenienti per il proprio particolar interesse come del pari si riserva l'uso delle competenti difese contro la premessa Petiz.

Borsini

Cen. 15

Bonfini

N.° 1.

5483.

Intimi colle prodotte a proprie mani alla controparte per le risposte da darsi entro il termine di giorni 30 ...

Dall'I. R. Tribunale Civile di prima Istanza Udine al 26 Aprile 1817

Gerardi F. F. di Reg.

Li 9. Maggio 1817.

È presente cogli allegati intimato al ... Zavelio consegnata in pro. ...

F. Porta M. C.

All'Imp. R. Tribunale Civ. Crim. in Udine

Petizione

Delli Sig.ri Girolamo e Antonio fu Francesco Venerio residenti domiciliati in Udine rappresentati dal sottoscritto di loro Procuratore

contro

Sig. Pietro Zavelio q.m Gio. Maria ... residente domiciliato in Udine

nei punti

1.° di pagamento di ... 1473.60. ... risulti arretrati a 2. giugno 1816 sopra capitale di ... 1093.13.2.

2.° di pagamento e restituzione del Capitale di esse ... 1093.13.2. dipendente dal Istromento 13. giugno 1805. col suporto decorrente e ... con riserva e ... ut intus

con alleg. A. e B. e procura sub C e conto del tenor risultato

... Bonturini ... presentato con patente N. ... Podestà ... Udine li 20 luglio 1810

N. 5433. ... 23 aprile 1817

PROVINCIA DEL Friuli
Conservazione dell'Ipoteche di Udine

Li 7. Aprile 1822

N. 56.

Ha pagato il Sig. Cav.r Avv. D.r Bonfini
Lir. —— 1,75 — per Carta bollata Lir.
Lir. —— per Diritto di Registro
sopra Certificato B

Registrato al Repertorio volume
pagina

Nº. 1.

5483.

Intimi colle modalità a Norme [illegible] alla contraparte per la risposta in [illegible] il termine di giorni 30 dall'insin. [illegible] Cesare C.[illegible] di prima Ist.ª Udine li 26 Aprile 1817

[illegible]

li 9. Maggio

[illegible]

Al [illegible] Tribunale [illegible] Udine

[illegible]

Delli Sig.ri Girolamo e Antonio q.m Francesco Venerio pendenti domiciliati in Udine rappresentati dal sottoscritto di Loro Proc.re [illegible]

[illegible] Marzo

5483. [illegible] 23 [illegible] 3[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

N.o 9220. Bonfini

S'intimi alla controparte per le sue deduzioni da darsi entro 3. giorni altrimenti si terrà per accordata la chiesta proroga di giorni 20.

Udine li 16. Luglio 1817

Sivardi Attuar. Agg.to

Oggi 16. Lug.o 1817.
[illegible] all'Ill.mo Carlo Antonio Bonfini [illegible]

[illegible] M. C.

II

All'Imp. R. Trib. Civ. e Crim. in Udine

Istanza

del S. Pietro Zavalini q.m Gio. Maria possidente e Ratz[?] fuiente per la propria specialità J. L.

Contro

li Sig.ri Girolamo ed Antonio Fratelli Venerio possidenti domiciliati in Udine attori e rappresentati dal S. Carlo Antonio Bonfini Dott. e Ratz

Nelli punti

proposti con la petizione N.o 5433. di pagamento di [illegible] 1473 60. d'interessi ss.[?] di restituzione del Capitale Chirografario di [illegible] 4493. 43. 2. col riporto decorsi e decorrende

Perchè

Stagli concessa una proroga di giorni venti

Con alleg. N. 1.

Pietro Zavalini Ratz
in causa propria

– Da intimarsi –

9220 21. Luglio 1817

Al Cesareo Reg.° Trib.e Civ.e, e Crim.e di Prima Instanza
Residente in Udine

cen: 15

Li Sig.ri Girolamo, ed Ant.o fratelli Venerio possidenti domiciliati in Udine espongono d'aver prodotta Petizione N.° 5433 23 Aprile 1817. contro il Sig.r Pietro q.m Gio: Maria Tavelio Patrocinatore, e Possidente domiciliato in Udine diramata in due capi, primo di pagamento di it.e £ 1493.60. per suporti arretrati a 2 Giugno 1815. sopra Capitale di it.e £ 4093.432, secondo di pagamento, e restituzione del Capitale di esse it.e £ 4093.432 dipendente dal Chirografo 3. Giugno 1805. col suporto decorrente, e decorribile. La qual Petizione è intimata li 9. maggio 1817. come il tutto consta dalla Copia di d.ta Petizione con atergato decreto, ed atergata Relazione del messo Giudiziale Sig. Franco Porta sub A.

Che il sud.to Sig.r Tavelio con di lui instanza N.° 9220. primo Luglio 1817 ha domandata una Proroga di giorni venti decorribili dall'effettivo del legale come consta dalla sud.a instanza per extensum con suo atergato decreto, ed atergata Relazione sub B.

Che però conteggiando li giorni trenta (30) concessi con il decreto atergato alla sud.ta Petizione, e li altri giorni venti della ricercata Proroga formano il numero di giorni (50) cinquanta, e conteggiandoli dal giorno 9 maggio 1817. dell'intimazione di d.ta Petizione come dalla Relazione alla medesima atergata

e detratte già le ferie intermedie, sono spirati li detti giorni /50/ cinquanta a tutto il giorno /16/ sedici Luglio corrente =

Non avendo però il sud.to Sr Cavelio per anche prodotta la di lui Risposta, e spirati già li termini come sopra, quindi li sud.ti Sri Girolamo, ed Avv.o Fratelli Penario instano mediante il di loro Procuratore Sr Carl'Antonio Bonfrini, che resti concluso in causa sopra la sud.ta di loro Petizione N.o 5433 = 20 Aprile 1817, ed atti relativi contro il sud.to Sig. Pietro q.m Gio: Maria Cavelio, e che sia destinata giornata, ed ora per l'introduzione, e coordinazione degl'atti; ed allegati a sentenza, e nelle spese previa la specifica di spese, che si crederanno produrre. al caso della interrotta pagina degli atti

Li sig.ri Girolamo e Antonio q.m Franc.o Soverio con Petizione p.o Aple pass.o N.o 5433. hanno provocato in Giudizio il sig.r Pietro Tavellio, proponendo sub N.o 1. il pagamento di f 11,73.60. per supporti arretrati a 2. Giugno 1810. nonchè la restituzione del Capitale med.mo dipendente da Chirografo 2. Giugno 1805. col supporto decorrente e decorribile il quale apparisce non solo a debito di esso Tavellio, ma benanche dell'ora fu d. Pietro Antonio Linussio rappresentato presentamente dalli sig.ri Giacomo, Lorenzo, ed Antonio di Lui Figli —

Questa singolare molestia a cui vuolsi obbligato a rispondere un solo debitore con pretensione dall'altro costituisce in misure il sig. C. di prendere delle cauzioni contro li d.ti Linussio, onde concorrono al dovuto solievo a quest'effetto egli si è prestato, e si presterà affinchè di non esser solo la vittima.

Frattanto egli trovasi in necessità di fare instanza per esser suffragato di un termine di Giorni venti decorribili dall'esaurimento del sud. ed a quest'effetto supplica Imp.e R.le Tribunale ad accordargelo; con che intende di non pregiudicare menomamente agli diritti che gli competono riservandosi anzi espressamente l'esercizio loro in que' modi che troverà convenienti per il proprio particolare interesse; come dei pari si riserva l'uso della competente difesa contro la precitata Petiz.e —

N.° 9220. (Bonfini)

S'intimi alla controparte per le sue dichiarazioni da darsi entro 3. Giorni altrimenti si terrà per accordata la richiesta proroga di giorni 20.

Udine li 4 Luglio 1817.

Girardi [illegible]

Oggi 16 Luglio 1817.

Fu intimata la parte infra al Sr Bonfini Patr.

Leonarduzzi m. c.

All'impr. R.° Trib. Civ. e Crim. in Udine

Instanza

del Sr Pietro Tavellio q.m Gio: Maria possidente, e Patr.e facente per la propria specialità R. C.

Contro

li Sig.i Girolamo, ed Antonio fratelli Venerio possidenti domiciliati in Udine attori, e rappresentati dal Sr Carl'Antonio Bonfini Proc.e e Patr.e

delli pendenti

proposti con la Petizione N.° 5433 di pagamento di £ 11493:60. d'interessi e di restituzione del Capitale Chirografario £ 4093:[illegible] = 43.12. col riporto decorribile e decorrente

Perchè

Liegli conceda una proroga di giorni venti.

Con alli. N.° 1.

Pietro Tavellio Patr.e in causa propria

– da intimarsi –

9220. (1 Luglio 1817. Pre-

N.° 5433.

S'intimi colle prodotte a proprie mani alla contro parte per la Risposta da darsi entro il ... di giorni 30.

Dall'Imp. R.° Trib. Civ.e e Crim.e di prima Instanza
Udine li 26 Aprile 1817.

Girardi C.R. di Reg.te

N.° 4201.

Tassa ₤ 26.

Riscosse

Li 9. maggio 1817.
Il duplo della presente è intimato al S.r Lovelio, e consegnato cogli allegati in ...

... Porta in C.

All'Imp. R.° Trib. Civ.e e Crim.e del Friuli

Petizione

delli Sig.ri Girolamo, e Anto q.m Franco Venerio possidenti domiciliati in Udine rappresentati dal sottoscritto di loro Proc.e, e Patr.e

Contro

il S.r Pietro q.m Gio: maria Lovelli patrocinatore, e possidente domiciliato in Udine

nei punti

1.° di pagamento di ₤ 1473. 60 per supporti arretratti a 2. Giug.o 1816 sopra Capitale di ₤ 4093.432. —
2.° di pagamento, e restituzione del Capitale di ₤ 4093.432 dipendente da Chirografo 2. Giugno 1805. col supporto decorrente e decorribile con riserva, e dichiarazione ut intus con all. A. B. e Proc.a sub C. ... sub D. ut intus —

Carl Anto Bonfini Proc.e e Patr.e patentato con Patente N.° 15. avuta dal S.r Podestà di Udine li 30. Luglio 1816.

Restituatur

5433. ... 26 Aprile 1817. Prof.

970

Me
ya
ro
2i
ite 2R
m
qe

Ti
e
li
ed
[illegible]
d 9
ti
eo
[illegible]
9
B
[illegible]
8
29

a colle
rroga
vero
e 2i
frate
ta pri
legge

enti=
ine
ui fu
fed
à Pad
e fed
rion
del co
com
p è
ium
; altr
amd

rim
vro
s
a
he
'n

rre
ta
lur
che

N.° 10223

sinistri, e comparire[illegible]
la Corte il giorno 27. Agosto
alle ore [illegible] di mattina per
l'inrotulazione degl'Atti
da eseguirsi anche in assenza
della Parte non comparente
[illegible] 21. Luglio 1817

Garardi [illegible]

N. 7619

[illegible] 39

[illegible]

oggi [illegible] Agosto 1817
[illegible] la Contrascritta
[illegible] al Sig.r Pietro
Cavello

[illegible]

111

Al Cesareo R.° Imp. Giud.° Civ.e e Crim.e
di Prima Instanza
residente in Udine

Instanza

Delli sig.ri Girolamo, ed Ant.° q.m
Franco Venerio possidenti domicilia-
ti in Udine rappresentati dal sotto-
scritto di loro Procuratore, e Patroci-
natore Sig.r Carl'Ant.° Bonfini pa-
tentato con Patente N.° 15. avuta
dal R.° Podestà d'Udine li 30. Luglio
1810

Contro

il Sig.r Pietro q.m Gio: Maria Lovelio
Patrocinatore, e possidente domicilia-
to in Udine rappresentato da se
stesso in causa propria.

in punto

di Conclusione in causa sopra la
Petizione N.° 5433. 23. April.e 1817.
di detti Sig.ri Venerio, ed atti relativi,
e di destinazione di giornata ed ora
per l'inrotulazione, e coordinazi-
one degl'atti, ed allegati corsi in
causa ut intus

nelli due Punti
proposti con d.ta Petizione
Primo di pagamento di L.° ₤1473: 60
di importi arretrati a 2. Giug.° 1816.
Secondo di pagamento, e restituzione
del Capitale di It.e ₤ 4093. 402 di-
pendente dal Chirografo 3. Giug.°
1805. col importo decorrente, e decon-
ti

Con Allegati sub. [illegible] - [illegible]
Carl Antonio Bonfini procuratore
e patrocinatore, [illegible] in [illegible]
[illegible]

10223 [illegible] 18. lug.° 1817. [illegible]

(17)

Cent. 15

È ben vero, che il Sr. Pietro Tavellio à domandata, ed ottenuta colla

A di lui Instanza N. 9220. primo Luglio decorso una proroga in causa propria di giorni venti decorribili dall'espero del termine legale per dare la Risposta alla petizione 2. aprile precedente N. 5333. delli Sri. Girolamo, ed Antonio Frateli Venerio, ma è altrettanto vero, che l'instanza suddetta primo Luglio colla sua Rubrica è tutta di pugno del Sig.r Giuseppe Marchi. Allegato A

Ritenne l'impetito Sr. Tavellio, che la proroga delli giorni venti avesse a cominciare non già dalla scadenza del termine legale, ma unicamente dal giorno primo Luglio, in cui fu addomandata; questo termine fiduciale fu in buona fede convenuto col Sr. Cont. Antonio Bonfini Difensore della Parte attrice, come egli medesimo onoratamente può farne fede.

Si limitò il Sr. Pietro Tavellio R. C. a implorare il termine di giorni venti anziché di giorni trenta appunto sul riflesso del concordato fiduciale termine di detti giorni venti da computarsi dal giorno primo Luglio in avanti, il Sr. Tavellio è pronto a giurare queste circostanze, benché egli si lusinghi che non si sia soggetto di prestare questo giuramento, attesoché la notoria lealtà del Difensore avversario non sarà per porre in contingenza l'estragiudiziale concerto.

Avendo a conteggiarsi questo termine di giorni venti da primo Luglio in avanti era in fede il Sr. Tavellio, che nel giorno detto non potesse sopravvenire la instanza N. 10223. di tinazione di giornata per la involtulazione, ma quella prodotta nel giorno stesso, l'impetito deve credere, che tale produzione sia seguita per involontaria inavvertenza e dimenticanza del Difensore avversario

In riguardo a questa sopravvenuta Instanza venne a decorrere il termine senza propria colpa; perciò è in necessità implorare, come implora, che li sia accordata la restituzione in intiero contro detto termine trascorso, atteso anco, che

Decreto di appuntamento di giornata per invotularione li è stato intimato nel giorno pmo Agosto corrente e che va a cadere per il giorno 27 - detto, instando inoltre, che sia sospesa l'invotularione medesima.

Cen. 15

Li Sig.ri Girolamo e Antonio q. Francesco Venezio con Petizione 23. aprile p.o N.o 5433 hanno provocato in giudizio il Sig.r Pietro Cavalieri, proponendo, ut foglio N.o 1. il pagamento di L. 1473.60 per supposti arretrati a Giugno 1816 sopra il capitale di L. 4093:43:2, non che la restituzione del Capitale medesimo, ora dipendente da chirografo 3 Giugno 1835, col supposto decorrente e decorribile, il quale apparisce non solo a debito di esso Cavalieri, ma ben anche dell'ora fu Sig.r Pietro Antonio Ginuspio, rappresentato presentemente dalli Sig.ri Giacomo, Lorenzo ed Antonio di lui figli.

N.o 1.

Questa singolare molestia, a cui resterebbe obbligato a rispondere un solo debitore, con pretermissione dell'altro, costituisce in misura il R.C. di prendere delle cauzioni contro li Sig.ri Ginuspio, onde concorrano al di lui sollievo.

A questo effetto egli si è protestato, e si protesterà affine di non esser egli solo la vittima.

Frattanto egli trovasi in necessità di fare istanza, per essere suffragato di un termine di giorni venti decorribili dall'avviso del legale, ed a questo effetto supplica

Firmi.

l'Impe: Regio Tribunale ad accordargelelo, con che intende di non pregiudicare mano=mamente alli Diritti che gli competo=no, riservandosi anzi espressamente l'esercizio loro in que' modi che troverà convenienti p. il proprio particolare interesse, come del pari si riserva l'uso della competente difesa contro la precitata Petizione. —

[illegible]

9220. Zavattio

S'intimi alla controparte per le sue dichiarazioni da darsi entro 3. giorni altrimenti si terrà per accordata la chiesta proroga di giorni 20.

Udine li 4. Luglio 1817

Savorgnan Rossi [illegible]

N. 6851

Tassa L. – 26

Oggi 16. Lug. 1817. [illegible] gli uniti al Decreto [illegible]

Guardazzi [illegible]

All'Imp. Regio Trib. Civile e Criminale di Udine

Istanza

del Sig. Pietro Zavattio q.m Gio: Maria possidente, e Sabbionatore, facente per propria specialità, N. C.

Contro

li Sig.ri Girolamo e Antonio fratelli Vanazzo possidenti domiciliati in Udine, ali [illegible] e rappresentati dal D.r Carlo Antonio Bonfini [illegible]

relativi punti

proposti con la Petizione N.o 5433, l.o di pagamento di £ 1473. 60 d'interessi, II. di restituzione del Capitale chirografario di £ 4093. 43. 2 col rapporto assicurante e decorribile

perchè

Siagli concessa una proroga di giorni 20

Con allegato N.o 1.

Pietro Zavattio
[illegible] propria

Reg.

9220 [illegible] 1. Luglio 1817. [illegible]

11974 - 19 agosto 1817 [illegible]
L'inst. di Restit.e in intiero

Oggi 13 xbre 1817.
restituito al P. [illegible]
[illegible] anche al
P. Torcello.
[illegible]

Oggi [illegible]
[illegible]
[illegible] e r[illegible]
[illegible]

11974 Bonfini

Sentiti di della controparte coll'obbligo di comparire il giorno 16 settembre p.° v.° alle ore 9 della mattina nell'aula verbale di questo Tribunale per discutere sulla chiesta restituzione in intero coll'avvertenza ai §§. 20 e 25 del Reg.° Regolamento.
Udine 12 agosto 1817

Girardi Vet.i Reg.

(N. 8751
Tassa — L. — :39
[illegible]

Oggi 5. 7bre 1817 intimato il duplo della presente al Sig.r Bonfini, e notif.° il simplo al Sig.r Tavellio.

[illegible] M. C

N.° 13663

In evasione al processo verb. 16. 7bre anno corr.te si rigettata l'inst.a proposta dall'instante, e non ha luogo la restituz.e in intiero contro la scadenza del term.e della conclusione riguardante la 19. Luglio p.p. N. 11974 Bonfini obbligando alla controparte le spese moderate in L. 6. entro il term.e di g.ni 14 e pagherà la Tassa del pres.te Decreto.
Udine 12 ottobre 1817.
N. 12956
Pel V.e Girardi Vet.i Reg.
Tassa L — . 39
[illegible]

IV

All'Imp. Reg.° Trib: Civ:, e Criminale di Prima Instanza di
Udine

Instanza
del Sig. Pietro Tavellio possidente, domiciliato in questa Reg.a Città di Udine Patrocinatore se difendente in causa propria P. C.

Contro
le Sig.ri Girolamo, e Antonio fratelli Venerio possidenti domiciliati in Udine attori, e rappresentati dal Sig. Carl'Antonio Bonfini Proc.re, e Patrocinatore

nelli punti
proposti colla Petizione N. 5433 di pagamento di L 1473: 60 di interessi, di restituzione del Capitale Chirografario di L 4093: 43 ½ col rapporto decorrente, e decurribile

Perchè
sia accordata la restituzione in intiero contro il termine trascorso senza sua colpa sopra l'Instanza N. 9220 primo Luglio pass.° causis ut intus

Ritenendo
a termine di Legge l'allegato A

Restituatur
al
Sig. Tavellio.

Pietro Tavellio P.re
in causa propria

11974 L. 19 ago.° 1817 - [illegible]

Al Cesareo Regio Tribunal Civile, e Criminale
di Prima Instanza residente in Udine.

Li Sri Girolamo, ed Antonio Fratelli Venerio possidenti domici=
liati in Udine espongono.

Che con Decreto N. 10223. 21. Luglio 1817. atergato all' Instanza
del giorno 18. Luglio 1817. N. 10223. di detti Sri Venerio è sta=
ta deputata la giornata 27. Agosto 1817. per l'invottulaz= 12
zione degl' atti contro il Reo Convenuto Sig. Pietro Tavellio
sopra la Petizione N. 5433=23. Aprile 1817. di detti Fratelli Ve= 17
nerio.

Che il Sig. Tavelio in d.o giorno 27. Agosto 1817. ha preteso di far sospen= 19
dere l'invottulazione degl' atti col pretesto di una Instanza da lui 20
prodotta li 19. Agosto 1817=N. 11974 per restituzione in intiero contro il termine trascorso.

Che col Decreto N. 11974=21. Agosto 1817. atergato alla sud.a Instanza
N. 11974=19. Agosto 1817 per restituzione in intiero è stata de=
tata la comparizione per li 16. 7bre 1817., ove seguì il Contradit=
torio sostenendo il Sig. Tavelio la restituzione in intiero, ed op=
ponendosi li Sri Fratelli Venerio.

Che col Decreto susatergato N. 13553=12. Xbre 1817. di questo 28
R.o Tribunale è stata reggettata la sud.a Instanza di d.o Sig. Ta= 39
velio, e dichiarato che non ha luoco la restituzione in intiero
contro la scadenza del termine da lui domandata li 19. Agosto
1817 N. 11974.

Che questo Decreto è stato intimato al sud.o Sig. Pietro Tavelio li 13.
Decembre 1817., come dalla Relazione del Messo Giudiziale Sig.
Cisotti 45

Che non consta nè di appellazione, nè di reclamo di detto Decreto ed
è perciò luogo alla invottulazione degl' atti

Quindi è, che li sud.i Sri Girolamo ed Antonio Fratelli Venerio 46
instano

11071. 2. B.

insta[n]e mediante il di lui Procurator, e Patrocinat[ore] Sig:r Carl'Antonio Benfini, che sarà ed è presentato, e ora per l'invrotolazione degl'Atti, ed allegati corsi in Causa sopra la Petizione N.ro 5433. 23. Aprile 1817 di detti S.ri Girolamo, ed Antonio fratelli Venerio contro il sudetto Sig:r Pietro Tavelio, non avendo avuto luogo la invrottolazione degl'Atti al termine fissato 27. Agosto 1817. attesa la pendenza sopra la restituzione in intiero, in ora consumata, come sopra, risserva[ndosi] li S.ri Venerio di presentar la Speciffica di spese al caso dell'invrottulazione degl'Atti.

Dimettendo ad vi[dendum] triduum animo rehabendi post triduum la sudetta Petizione N.ro 5433. 23. Aprile 1817. di detti S.ri Venerio, l'instanza N.ro 10.2 23. - 18. Luglio di detti S.ri Venerio per l'invrottolazione degl'Atti con attergato Decreto, e l'Instanza N.ro 11974 - 19. Agosto di d.o Sig. Tavelio per restituzione in intiero con attergato Decr. N.ro 11974, e subattergato Decreto 2 [~~...~~] 1817 N.ro 13663.

Agg
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
Dei

N° I

Specifica di spese

incontrate dalli [illegible] Girolamo, ed Antonio [illegible] [illegible] possidenti domiciliati in Udine pittori

Contro

il sig.r Pietro Tarabo possidente, e Poi [illegible] domiciliati in Udine [illegible]

		Proposte	moderate
Per l'estesa della Petizione N° [illegible] Aprile 1817, ed allestimento [illegible] allegati con quindern. modoti	it. £	15:—	8:—
Per il Registro [illegible]		9:12	9:12
Per copia in doppio di d.a Petiz. delli Allegati prod. [illegible]		4:—	2:—
Carta bollata		1:17	1:17
Registro di conto, e carta di [illegible] per detto conto allegato D.		:59	:59
Uffizio Tasse		:26	:26
Per esame dell'[illegible] N° [illegible] per Proroga		13:—	21:—
Per estesa dell'istanza delli [illegible] maggio 1817 per [illegible] N° 10 [illegible] in causa, e di [illegible] per l'introduzione di [illegible]		8:—	4:—
Per copia in doppio di d.a Istanza, e delli Allegati con quindern. modoti		4:—	2:—
Carta bollata		:7	:78
Uffizio Tasse		:39	:39
Per esame dell'istanza avversaria N° 11974 19 Agosto 1817			
Per estesa dell'istanza N° 502 = 15 Gennaro 1818 [illegible] per l'introduzione degli atti		8:—	3:2
Per copia in doppio di d.a istanza, carta bollata, e uffizio tasse		1:45	:45
Per l'assistenza del Procuratore, e dal [illegible] per l'introduzione degli [illegible]		6:—	3:—
	it. £	62:46	38:76

Udine li 11 Febb.o 1818 [illegible]
[illegible]

Adì 11 Febb.o 1818 Udine
N. 1008
Registrato [illegible] Reg.o 57 pagò L. 34
[illegible]

2a
[illegible]a
o
[illegible]
[illegible] dō
ne
[illegible]
ro
ne
[illegible]

[illegible]

la
[illegible] ma

o
rut
dio
me
luc

yto
dio
le
mo

eta

ive
c

to

[illegible]
on

502 Bertoldi

È deputata la giornata delli 11. Febbraro p.° vent. per l'inventolazione degli atti da effettuarsi alle ore otto della Controparte per notizia

Udine 16. Genn.° 1818.

[illegible]

N. 739

[illegible] - 39

[illegible]

Oggi 1.° Febraro 1818 [illegible] al Sig. Dr. [illegible] il Sig.r Favellio [illegible]

Al Cesareo Regio Tribunal Civile, e Criminale di Prima Istanza residente in Udine

Delli Sig.ri Girolamo, ed Antonio Fratelli Venerio, possidenti domiciliati in Udine, rappresentati dal sottoscritto di loro Procuratore, e Patrocinatore patentato con Patente N. 11. avuta dal Sig. Podestà d'Udine li 28. 7bre 1817.

contro

il Sig. Pietro Favellio possidente, domiciliato in Udine rappresentato da se stesso, Patrocinatore in Causa propria.

nelli punti proposti a d.i Sig.ri Venerio colla Petizione N. 5433 = 23 ap.le 1817.

1.° Di pagamento di ital. £ 1473:60 per supporti arretrati a 2. Giugno 1816 sopra il Capitale di £ 4093:43:2.

2.° Di pagamento, e restituzione del Capitale di esse £ 4093:43:2 dipendente dal Chirografo 3. Giugno 1805 col suppor. decorrente, e decorribile

Perchè

sia redeputata giornata, ed ora per l'inventolazione degl'atti, ed allegati sopra d.a Petizione N. 5433 - 23. Aprile 1817. di d.i Sig.ri Venerio contro il sud.o Sig. Piet. Favellio essendo con Decreto N. 1366 3. 12. Xbre 1817 attergato all'istanza di d.o Sig.r Favelio N. 11974 - 19 Agosto d'oggetto le Domande di d.o Sig. Favelio di restituzione in intiero ut intus.

2.° Stando [illegible] animo [illegible] di li [illegible] sotto li seguenti numeri, cioè N. 5433, 10223, 11974 col sud. attergato Decreto di quest'ultimo N. 13663 ut intus.

Dott. Antonio Bonfini Procuratore, e Patrocinatore patentato come sopra

Restituatur

502 [illegible] 15. Genn.° 1818 [illegible]

Il S. Pietro Zanellio sentendosi leso ed aggravato dalla sentenza
contro di lui in absenza proferita da questo Ill.mo Sp. Trib. di prima Ist.za
li 20. Febb.o decorso m.v. 1686. allo stesso intimata li 4. Marzo
corr.te ed a favore delli Ill.ri Girolamo ed Ant.o q.m Francesco Veneroso
interpone in causa propria il sud.o S. Zanellio l'appellat.ne avvanti
l'Ill.mo Sp. Trib. d'Appello residente in Venetia ad effetto che venghi
dalla med.ma pronunziata la riforma a norma de gravami che saranno
separatam.te entro il legal termine prodotti; instando che il presente
atto d'intimaz.ne d'appello sia intimato alla contro parte —

Bonfini

N.° 3338

s'intimi alla controparte per la risp.a appellat.a
da darsi entro giorni 14. dal d.i della intimaz.e
dei gravami, o da quello in cui dovrebbero essere
presentati.
Dalli I. R. T. Prov.le Udine li 22 marzo 1818.

Saviane

oggi 9. Ap.le 1818
Fu intimata la Controscritta
Insinuazione d'Appello al
Sig.r Bonfini Per Venerio
Quadolin Usciere

VI.

All'Imp. R. Trib. di Prima Istan.a in Udine
per l'Imp. R. Trib.
d'Appello in Venezia

Insinuaz.e di Appello

del S. Pietro Zuccheri o Fornid.i domicilia-
to in Udine in causa propria

C.

li N.i Girolamo ed Ant.o q. Francesco
Venerio possidenti domiciliati in Udine
rappresentati dal S. Dr. Carl'Ant.o Bonfini
suo Pr.e e Patr.

per ottenere

La riforma della Sentenza 20. Febb.o
decorso N.° 1686. proferita da sud.o Imp.
R. Trib. tra le parti

ossia quella prima
di pagamento di L. 1413.60. di Capitali
di affrancaz.e di L. 4093: 482. di Cap.le
con la riserva del suo

Pietro Zuccheri Patr.
in causa propria

— Da intimarsi —

=

3338 li 18 marzo 1818.

Dietro l'interposta appellazione 18 marzo Ced.xe N. 13128. della sentenza 20. dell'Decorso N. 5686 l'appellante sud. Pietro Wolbeio sostiene la riforma di questa sulle basi delle seguenti deduzioni.

Unico fondamento della domanda degli attori ed appellati Sig.ri Girolamo ed Ant.o fratelli Venerio, si è il Chirografo 13. Giug. 1803. col pretesto del quale tuttocchè per forma dello stesso siano egualmente all'appellante debitori eziandio di Sig.r Zinassio Pff. ad Eredi dell' ora fu Sig. Pietro Antonio nulla meno si pretese di chiamare in Giudizio il solo appellante Med.mo onde tutto sia esclusivamente il carico del pagamento.

Se causa inavvertenza pose in contumacia l'impetito, per cui fu colto in prima instanza difeso dalla sentenza suriferita non è perciò che gli sia interdetto l'adito di far valere anche innanzi l'autorità appellatoria quelle eccezioni, che avrebbero servito a ripulsare quella domanda e che certamente si ritengono efficacissime almeno a implorare la riforma della sentenza predetta.

Siccome però il Chirografo è il documento unico a cui la domanda si vede appoggiata, così egli è che a questo solo le convincenti eccezioni verranno applicate.

Viveva all'epoca 13. Giug. 1803 l'attuale Regolamento Giudiziario.

Perchè un Chirografo a quell'epoca scritto la piena fede in Giud.o meritasse conveniva ch'esso fosse concepito in conformità del prescritto dal §. 172.

Conveniva perciò che la carta fosse o intieramente scritta e sottoscritta dal debitore, o che almeno alla firma di questo fossero aggiunte le sottoscrizioni di due ineccepibili testimonj.

Ella non è così certamente concepita, dunque come mancante di un requisito essenziale per acquistar la caratteristica di un documento provante e innalterabile; dunque non può dessa servire d'appoggio valido alla domanda; dunque se da una parte prova il debito capitale, giacchè impugnata la somma non è tanto innanesto l'appellante di negare il di lui ricevimento da essa certamente

certamente dall' altra non può crotre quella della Obbligazione della solidarietà e della corrisponsione degl' interessi ~

Sono per tanto in giudizio gl' appellanti con una Carta, col di cui pretesto non possono obbligare il S.r C. ad estinguerla per intiero, giacchè non appartiene a di Lui debito esclusivo, ma involge altresì per una metà la responsabilità degl' Eredi dell' altro condebitore Linussio ~

Meno poi possono pretendere il pagamento degl' interessi, poichè se la Carta in discorso in questa parte è inattendibile, niun debito d' interessi ne genera ne ha il S. Zavellio, ed ogni pagamento preteso per tal conto, registrarsi è di puro arbitrio, ma deve applicarsi a sconto del Capitale ~

Che se per sostenere in forma diversa si ricorresse al §. 173, preventivamente si risponde non esser egli applicabile al caso presente, poichè quel Paragrafo favorirebbe gl' appellanti, allora quando l' appellante negasse la seguita numerazione della somma mutuata; ma egli solo si limita a ritener inefficace in di Lui pregiudizio la scritta apparente solidarietà e la obbligazione degl' interessi, perchè mancante com' è la Carta in questione, di un requisito necessario, produr non può l' effetto di obbligare un solo debitore a rispondere per intiero e al pagamento di un accessorio cui la Legge resiste ~

Nemeno valerebbe il pretesto, che si allegasse di una società fra li debitori, per dedurre così estrinsecamente un obbligo solidale a peso di cadauno di essi ritenendo che il Capitale mutuato ebbe un impiego in linea di negoziazione.

Imperciocchè una tale estrinseca ragione non fa acquistar maggior fede alla carta, di quella di cui è, o può esser suscettibile ~

In secondo luogo poi una società mercantile non potrà mai provarsi fra li due predeti obbligati, come altresì le operazioni dell' appellante non lo hanno mai in faccia al pubblico costituito in dita di negoziante per tale non fu mai esso riconosciuto, o ritenuto, ne mai pagò la Tassa alla mercatura relativa, ne finalmente fu egli ottenuta altra patente che quella che riguarda la

protezione

professione di Patrocinat.e da Lui esercitata ~

Che tutte queste ragioni solenti in prima Instanza addotte, e ventilate non sarebbesi proferita la reclamata sentenza; ma se questa fu proferita senza difesa per parte del [illegible] cons:, considerar si deve come implora dall'appellante che venghi riformata dalla sapienza, e Giustizia dell'Imp. G. Trib. d'appello sente per l'effetto, che non si possa da Lui pretendere che la sola metà del Capitale in contesa, ed anco questa col beneficio a suo favore di quanto sopra la Carta in discorso, della quale nella parte della pretesa Obbligazione solidale, e dall'assunzione degli interessi verrà dichiarata la innattendibilità e invalidità

e stato delle [illegible] di esso appellante corrisposto

Borghini

N. 3416.

I termini per li controgravami entro giorni 14.

Dalli I. R. Trib. Udine 31. marzo 1818.

l'avvocato ...

Li 9. aprile 1818

...

Ovadolin ...

VII.

All'Imp. R. Trib. di prima Istanza in Udine

per

l'Imp. R. Trib. d'Appello Gen.le in Venezia

~ Gravami ~

In causa propria del S. Pietro Zavellio possidente domiciliato in Udine Patrocinato

Contro

Li SS.ri Giacomo ed Antonio Fratelli Venerio possidenti domiciliati in Udine assistiti dal S. Avv. Carlo Ant. Borghini loro Patr. e Procur.

per ottenere

La riforma della Sentenza absente 30. Decembre N. 1686. profferita dal d.to Imp. R. Trib. di prima Ist., intimata li 4. marzo corrente

Delli punti

I.° di pagamento di It. L. 21473.60 di Interessi mercantili

II.° di affrancaz.e di L. 40913.432. di Capitale

e ciò per le ragioni entro scritte

Pietro Zavellio in causa propria

~ Da intimarsi ~

3416. e 26. maggio 1818

N. 1686.

3012 . V[illegible]

Visioni ed accordata la chiesta vendita all'asta della Casa entro indicata stimata in ordine al Decr. 3 8bre 1820 N. 8225, si prefiggono li giorni 8 Agosto e 19 detto [illegible] pel primo e secondo incanto in ordine nel luogo ... alle ore 10 della mattina alla presenza del Sr. Consr. [illegible] Commissario Delegato e si pubblichi il relativo Editto colle condizioni domandate dalla parte istante alli punti 1. e 2. esclusa la 3. condizione perchè non relativa alla delibera, e la 4. perchè contraria alla Legge, quale Editto sarà inserito anche nella Gazzetta privilegiata di Venezia, siano avvisati li Creditori inscritti indicati in calce dell'istanza.

Dall' I. R. Trib. Prov.

Udine li 28 Aprile 1821.

[illegible]

Oggi 14 Maggio 1821

Si intima all'[illegible] Girolamo d'Amaro [illegible] Venerio

[illegible]

All' I. R. Tribunal Provinciale

[illegible] in

Udine

Instanza

del Sig. Pietro Albertini, possidente domiciliato nella Fortezza di Palma, rappresentato dal sott. Avvocato patr. li 31 Agosto 1819 al N. 41.

Contro

il Sig. Pietro Cavellio Avvocato domiciliato in questa R. Città

in punto

di vendita all'Asta della Casa entro indicata, posta in questa R. Città, periziata in forza a Decreto 13. 8bre 1820. N. 7777, stata intimata in ordine a posterior Decreto 3. 9mbre susseguente N. 8225. alle condizioni di Legge, ed entroindicate, avvertendo che si è già prodotta in quest'oggi sotto il N. 3012 - l'Instanza per inscrizione di eventuali Creditori aventi diritti d'ipoteca legale, instando innoltre per notizia alli Creditori inscritti, ed entronominati

Cogli allegati [illegible] N. [illegible] Rubriche

da intimarsi

[illegible]

3013 [illegible] Aple 1821

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

N. 1030

La Petizione 23. Aprile 1817. N.º 5433. delli Fratelli Venerio fù intimata li 9. Maggio seguente al N.º C.º Tovellio; e dopo aver ottenuto li termini il primo di giorni 30. fissato col decreto N.º 5433. 26. Aprile 1817. attergato colla sudd.ª Petizione, e l'altro di giorni 20. decorribili dall'espiro del primo termine in vigor del decreto N.º 9220. 4. luglio 1817. attergato all'instanza del N.º C.º Tovellio N.º 9220. primo luglio 1817. per Proroga scaduti senza veruna risposta fecero gli attori la loro instanza per Rottolazione N.º 10223. 18 luglio 1817. sopra la quale avea pretteso di domandare la restituzione in intiero, ma represso anche questo stancheggio col decreto N.º 13663. 9. Dec.e 1817. che passò in giudicato venne finalmente pronunziata la Sentenza N.º 1626 delli 20. Febbrajo pass.º che condannò il N.º C.º a pagare gl'interessi arretrati, e ad affrancare il Capitale di it. L. 4093.432, dichiarando giustificata la presa Prenotazione sopra una sua Casa a cauzione del Cap.le stesso, e relativi interessi

Altro dunque non restava al convenuto debitore per protraere l'adempimento delle sue obbligazioni che reclamare in grado d'appello il seguito giudizio come vedesi verificato colla sua insinuazione N.º 3228, e successivi gravami N.º 3416. intimati li 9. Aprile 1818.

Non può negare l'appellante l'esborso a lui fatto

dalli Fratelli Venerio delle Vanate ₰ 8000. sta ₰ 4093:43 sopra il Chirografo 5. Giugno 1805. sub. A. ma pre=tende di non ritrovarlo conforme al prescritto dal § 172. del Regolamento anche allora vigente, e che perciò non si potesse nè si possa ritener sussistente la solidarietà con l'altro convebitore Lunghio, nè la obbligazione di corrispondere sopra esso Capitale in pendenza della sua restituzione il convenuto legale mercantile interesse del 6. per 100. all'anno, e che le poche summe per tal conto pagate come dal Conto sub. B. avessero, ad abbiano anzi a girarsi in deconto del Capitale sud.to.

La eccezione però dedotta dal d.o § 172. non poteva essere di più mala fede, perchè il Chirografo sub. A. è tutto scritto, e sottoscritto di suo pugno; e conviene, e se si fosse azzardato di opporla in prima instanza ne sarebbe ben tosto stato convinto con il deposito dell' Originale per la sua ispezione giudiziale qualora non si fosse contentato di verificarla estragiudizial=mente, come si offrono gli appellati Fratelli Venerio di essere ben pronti a farglielo ad ogni suo cenno.

Non sussistendo però in fatto la eccezione stessa, e negandosi, che la Carta sia scritta di aliena mano e da lui soltanto sottoscritta perchè potesse aver biso=gno della firma di due Testimonj, renderebbesi super=fluo di osservare, che anche nel caso da lui erroneamente

N.° 1080

rapporto non sarebbe applicabile l'articolo 172 trattandosi
di una obbligazione solidaria incontratta da tre condebitori,
che tutti non potevano scrivere la Carta stessa, e meno
poi nella circostanza che pure confessar deve l'esborso
fatto dalli Fratelli Venerio, e da lui impugnato delle
Ven.e L. 8000. per le quali venne il medesimo rilasciato,
se ciò non fosse dalla Procedura ordinato.

L'effetto della mancanza della scrittura di pugno del
debitore, o della firma delli due Testimonj sarebbe stato
soltanto la eccezione del non numerato dinaro per il
che ne incomberebbe in tal caso la prova allo stesso
Creditore come dichiara il seguente § 173, e questo
effetto non potrebbe mai aver luogo qualora il debitore
dovesse confessare come nel caso presente, che il dina-
ro fu realmente esborsato.

Ma l'appellante oppone soltanto il debito di pa-
gare gl'interessi dei quali vorrebbe che si dovesse fare
il giro a sconto del Capitale, e la sua solidarietà con
l'altro condebitore Lunardo.

Non solo risponde a questa strana pretesa la circos-
tanza che la Carta sia tutta da lui scritta, e sottoscrit-
ta, ma ancora la qualità della sua obbligazione, e della
sua firma.

Ritenuto incontrovertibile l'esborso del Capitale
non vi era ragione per cui avessero li Fratelli Venerio
a privarsi senza verun interesse di quella somma
della quale venne sovvenuto anche nella circostanza

d'impiegato in un negozio sociale di legnami, che aveva col Sig.r Limpsio.

A nulla conchiude, ch'egli fosse, e sia Patrocinatore, e non Negoziante, e che non abbia come tale una Patente di esercizio, mentre a quella epoca non era nemmeno prescritto quel requisito, e se quel particolare negozio fu già consumato non resta perciò che a quella epoca non abbia fatto una speculazione mercantile la quale non era, nè poteva essere interdetta anche a chi sosteneva anche l'impiego di Patrocinatore.

Il semplice mutuo senza l'interesse dalla Legge accordato è un atto di pura liberalità, e beneficenza al pari di una donazione, che non si può mai presumere se non viene provato.

Certo essendo pertanto che le Venete L 8000. gli vennero mutuate non potrebbe mai sottrarsi dal pagare li diritti legali interessi, che furono d'altronde espressamente convenuti, e sarebbe manifesta ingiustizia l'assolverlo dai medesimi non solo ma volere ancora, che le poche somme pagate fossero girate a deconto del Capitale.

Resta la eccezione della solidarietà, che da lui viene opposta in base sempre dell'art. 172, benchè in fatto certamente erronea, e convinta.

Supponendo però ciò che non è vero, e che la Carta fosse scritta di mano aliena, e soltanto

N.° 1080.

2

da lui firmata, non ostante non potrebbe aver luogo questa eccezione, perchè la solidarietà risulterebbe anche dalla sola sua firma nella quale si chiama espressamente debitore solidario.

Quand'anche perciò avesse dedotti avanti la I. R.ª Pretura tutti li supposti, ed erronei pretesti dei quali soltanto sono composti li suoi pretesi Gravami, non avrebbe ciò non ostante potuto pronunziarsi un giudizio diverso da quello emanato, e che veramente non può dirsi appellato se non per differire possibilmente l'adempimento delle sue obbligazioni, e deludere la fede di un Contratto, che non poteva, e non può essere suscettibile della più piccola eccezione.

Invocando perciò gli appellati Fratelli Venerio mediante il di loro Procuratore come da Procura sub: A. la Giustizia dell'I. R.° Trib. di appello Generale residente in Venezia per la conferma della Sentenza dell'I. R.° Trib. Civ.e, e Criminale di Prima Istanza residente in Udine N.° 1686. delli 20. Febbrajo 1818, e per la condanna delle Spese anco in grado d'appello giusto la specifica sub: B. instano, che vengano allo stesso assoggettati gli atti Processuali unendo perciò alla presente risposta la infinuazione di appellazione, e gravami comunicatoli, la sud.ta Sentenza, e motivi del giudicato.

N.o 1080.

f. 2

Con la presente Carta di Procura nominiamo noi sottoscritti per noi, ed Eredi, e colla facoltà di sostituire in nostro legittimo Procuratore ad lites nelle Cause tutte si attive che passive incoate e da incoarsi avanti qualunque giudice di Pace Corte di giustizia, appello, revisione cassazione, e ove occoresse contro qual si sia persona il S. Cont. Ant.o Bonfini d'Udine acciò ci rappresenti in Giudizio, ci diffenda, e faccia tutto ciò, che egli crederà spediente all'effetto delle nostre ragioni con facoltà di far convenzioni giudiciali, conciliazioni ed atti volontarj, promettendo d'aver il di lui operato per fermo rato, e grato in fede di che abbiamo firmato la presente di proprio pugno alla presenza de sottoscritti testimonj

Udine li 31. Dec.e 1807.

Girolamo Venerio
Ant.o Venerio.

G.Batta d'Odorico fui pnte Testimonio alle premesse sottoscrizioni
G.Batta Caselotto fui pnte teste alle premesse sottoscrizioni

C. 2. Genn.o 1808. Udine

Reg.o in lib. del Reg.o Seg.e V al fog. 2. atti 1. e pagato il diritto in lire venti l'anno it.e d. 15.37. come da Bol.a N.o 4. del qual cred.to

il Cass.e B. Canturi

C. 2 d.to Prot.

f 7

[illegible]

N.º 1080

Motivi

In Causa tra Girolamo ed Ant.º Venerio Attori
e Pietro q.m Gio Maria Tavelli R.º C.

Il Chirografo 3 Giugno 1805 prodotto dagli Attori sub A. prova, che il R.º C. con Giacomo Linussio Agente a nome di suo Padre Pier Ant.º si è confessato debitore degli Attori per l'importo di £ 8000:- Venete, e si è obbligato a restituirle insolidariamente con il Correo entro mesi sei pagando intermediamente il pro nella ragione del mezzo per cento al Mese. C. si è reso contumace, e per l'incorsa contumacia deesi aver per vero, come hanno esposto gli Attori, ch'ei sia rimasto debitore per titolo di procorsi sino a tre Giugno 1816. d' Italiane £ 1473., e sia in mora del Capitale istesso.

Gli Attori giustificano mediante l'Allegato B. d'aver ottenuta la Prenotazione di queste istesse creditore ragioni sopra la Casa sita in questa Città del Debitore per il condizionale diritto d'Ipoteca, e dee per conseguenza, essendo ora riconosciuto liquido il credito libellato dall'Attore tanto in riguardo al Capitale, essere riconosciuta per pienamente giustificata la Prenotazione ottenuta con il Decreto 26 Aprile 1817, e condannato il Reo anche nelle Spese.

Udine li 20. Febbraro 1818.

V. Lega £ 1:79

Per copia conforme
M. Cancianini [illegible]

Agostini

[illegible]

[illegible]

[illegible] del [illegible]

2 -

Specifica di Spese

incontrate dalli SS.ri Girolamo ed Antonio fratelli q.m Francesco Venerio, possidenti domiciliati in Udine attori appellati.

Contro

il Sig.r Pietro q.m sig. Marco Tavano Patrocinatore, e [illegible] domiciliato in Udine Reo Convenuto appellante.

	Spese	Mercede
1818 20 Febbraro. Per copia estratta de' motivi del Giudicato L.re		L 1:79
31 Marzo 1818. Per consulto sopra l'atto di appellazione e Gravami avversarj		" 8
Per estesa delli contro Gravami L.re		25: -
Per copia delli contro Gravami, e delli allegati sub F. G. prodotti con d.i contro gravami		" 4:
Per carta Bollata fogli N.o 4 da cent.mi 50, e due da cent.mi 25 l'uno ——		" 2: 50
Per estesa della presente Specifica, copia, e carta Bollata e Registro		" :
Udine 22 Aprile 1818 Somma L.re		L 44: 29

Avv. Antonio [illegible] procuratore e patrocinatore patentato con Decreto N. 11 avuta dal R. Podestà d'Udine li 14 7bre 1817 di Sig.ri Venerio

C[illegible] Aprile 1818 Udine

Reg.to al Prot. [illegible] foglio 38 N. 661 pagò L [illegible]

[illegible]

Borghesi

[illegible]

[illegible]

[illegible] Matteo

5-

Zanfini

Venerio
Tavellio
Intimato

Al Cesareo R.° Trib. Civ.e e Criminale di Prima Instanza residente in Udine
per
l'Imperial Reg.° Trib. d'Appello Generale residente in Venezia

Controgravami
delli S.ri Girolamo, ed Ant.° Fratelli q. Franc.o Venerio possidenti domiciliati in Udine rappresentati dal sottoscritto di loro Procuratore, e Patrocinatore

Contro
il S.r Pietro q. Gio: Maria Tavellio Patrocinatore, e possidente domiciliato in Udine in causa propria

per ottenere
la conferma della Sentenza dell'I. R. Trib. Civ.e e Crim.e di Prima instanza residente in Udine 20. Febb.° 1818 N.° 1686. seguita a favore di detti S.ri Venerio, e contro d.to S.r Tavellio intimata li 4. marzo 1818. a fronte delli Gravami di d.to S.r Tavellio N.° 3416. 26. Marzo 1818. intimati li 9. aprile 1818, e però ut intus

Con instanza
che vengano assoggettati gl'atti Processuali al Sud.° I. R. Trib. d'appello Generale residente in Venezia.

Nelli due punti proposti
con Petizione N.° 5433. 25. Aprile 1817.
Primo di pagamento di L 1473: 60 per frutti mercantili arretrati a 2. Giugno 1816 sopra Capitale di L 4093. 432.
Secondo di pagamento, e restituzione del Capitale di esse L 4093: 432 dipendente da Chirografo 3. Giugno 1805. col rapporto decorrente, e decorribile = Con Procura sub. F =
= Con Specifica di Spese sub. G =
venendo uniti la Sentenza N.° 1686 motivi N.° 1686. Atto di Appellazione N.° 3228, e Gravami N.° 3416. per essere assoggettati al Sud.° R. Trib. d'Appello Generale in Venezia
Carlo [illegible] Zanfini Procuratore, e [illegible]

Registrati
4506 [illegible] aprile 1818

N.° 4506
Si rimettono per l'ispezione e mediante la solita Consulta si rimettono al Superiore Trib. d'Appello gli Atti con copia della Sentenza, e motivi
Udine dal I. R. Trib. Provinciale 24. Aprile 1818
Canciani [illegible]

N.° 3555
Tassa L 1:12
[illegible]

... all'Altezza ...

1817 – 12 Aprile 1822. ... Carlo

pensioni scadute decorse a 1 Gennajo 1816 ... £ 1473:60 ... £ 4093:432

Capitale ...

oltre il ... di ... e ... ...

Spese giudicate con la sentenza di prima ... 38:76

istanza 10 febbraro 1818 ... 11:90

Tassa sentenza, e ... – 1:50

Bollo

Spese giudicate colla decisione d'appello 34:29

... 18 maggio 1818 ... il ...

di ... ...

16 Giugno

Spese per la ... ...

in intiero ... 6: –

... 13366 ... 1817 ... 87:45

[illegible] all' Albertini [illegible]

Inventario
delle carte consegnate dall' [illegible] all' Avvocato
Bonfini questo giorno 22 ottobre 1822

No. I. Petizione [illegible] 22 Aprile 1817 con li uniti Allegati
sub. A. B. C. D. [illegible] Tavolio —

II. Instanza Tavolio con rubrica della sud.ta Petizione

III. Instanza [illegible] con li uniti Allegati sub. E. F.

IV. Instanza Tavolio con Allegato sub. A.

V. Instanza [illegible] con Allegato sub. [illegible]

VI. Appellazione Tavolio

VII. Gravami Tavolio

VIII. Contrograzioni [illegible] con uniti Allegati sentenza
motivi, e specifica spese

Copia sentenza d'Appello

Copia [illegible] di presentazione [illegible]

Copia due circolari Albertini

Copia instanza Albertini No. 3017 = 21 Aprile 1821

Copia due certificati d'inscrizioni

Copia Bollette due unite insieme di due certificati delle

Copia [illegible]

Spedale [illegible]

l'Altri ...

B.

4

cen. 15

Lì 3. Giugno 1805. Udine

Riceviamo noi sottoscritti in solidariamente lire ottomille dalli Sig.ri Girolamo, ed Antonio Fratelli Vanerio in moneta sonante per corrisponderli il pro nella ragione del mezzo per cento al mese, e per farle la restituzione in moneta sonante non proclamata ne sospesa entro mesi sei prossimi venturi, e ciò sotto obbligazione d'ogni nostro avere presente e venturo in piena forma sono li riceputi L 8000.–

Giacomo di Pier Ant.o Cimussio a nome del Padre debitore solidario mano propria
Pietro Pavellio debitore solidario mano propria

Lì 15. Luglio 1805. Udine

Raffermo io sottoscritto la sudetta firma di mio figlio Giacomo

Pier Antonio Cimussio

Udine li 17. Aprile 1817.

Boll.a N.o 24. Lire una Cent.mi venticinque
Visto per il Bollo proporzionale dalle quattro alle cinque mille Lire
Per l'Intendente provvisorio assente
G. Buontini

Udine li 18 aprile 1817.

Reg.to L.o XII. Reg.o III. f.o 127. N.o 587. Versò L. 4 $\frac{87}{100}$ come alla Boll.ta N.o 4317.

Per il Cons.e Reg.o
Scaugavo Com.

[illegible]

A.

. . . . . all'Alti ...

N.° 5432.

È placidata la prenotazione fino al la concorrenza delle due somme en: nunciate sopra la casa della contro parte a quale effetto si ordina all' Off.° delle inscrizioni ed ipoteche che mediante communicazione del Tri.plo della prodotta ins.ta ed allegati di effettuarla sulla casa entronominata ad oggetto che li supplicanti ot tengano il diritto condizionato di ipoteca, e s'intimerà il duplo alla contro parte per notizia.

Dall'I. R. Trib: Civ. e Crim. di Prima Ist.za Udine 26. Aprile 1817.

Girardi ...

N.° 4199.

Tassa — f 1:90

Iacotti

Li 9. maggio 1817.

Il Duplo della presente ho intimato al Sig.r Pietro Tavellio cogli atti e un ... in sue mani ed un Triplo segnato in ... al Cons.e delle Ipoteche.

F. Porta m. c.

N.° 2213.

p. 10. maggio 1817.

Udine li 10. maggio 1817.

Inscritto il sudd.o Decr.o di prenotazione nell'I. R. Uff.o delle Ipoteche della Provincia del Friuli nel Vol. 103. al N.° 2213. e pagati li diritti come da Bolletta N.° 242.

L'aggiunto

Raini...

B

All'Imp. Reg.° Tribunal Civile e Criminale del Friuli

Supplica

delli Sig.ri Girolamo, e Antonio q.m Francesco Venerio possidenti domiciliati in Udine rappresentati dal sottoscritto di loro Procuratore, e Patrocinatore

Contro

il Sig.r Pietro q.m Gio: Maria Tavellio Patrocinatore, e poss.e domiciliato in Udine

in punto

di prenotazione di £ 1473.00 di supporti maturati, e £ 4093.432 di Capitale dipendente da Chirografo 3. Giugno 1805. col supporto decorrente, e decorribile sopra la sua Casa in questa Città nella Contrada del Duomo, e fra li suoi confini entro descritti per il condizionato diritto d'ipoteca a termini del §. 384. del Reg.o con All.i sub: A. e B. e Procura sub: C.

Carl'Antonio Bonfini Procuratore e Patrocinatore patentato con Patente N.° ... avuta dal ... d'Udine 30 Luglio 1816

5432 ... 23 ... 1817 ...

73

Cen. 13

Con la presente Carta di Procura nominiamo noi sottoscritti per noi, ed Eredi, e colla facoltà di sostituire in nostro legittimo Procuratore ad lites nelle Cause tutte sì attive, che passive incoate, e da incoarsi avanti qualunque Giudice di fare Corte di Giustizia appello, revisione, cassazione, e ove occorresse contro qual si sia persona, il Sig.r Carl Anto. Bonfini di Udine acciò ci rappresenti in Giudizio, ci difenda, e faccia tutto ciò, che egli crederà espediente all'effetto delle nostre ragioni con facoltà di far convenzioni Giudiciali, conciliazioni, ed atti volontarj promettendo di aver il da lui operato per fermo, rato, e grato in fede di che abbiamo firmato la presente di proprio pugno alla presenza de sottoscritti testimonj.

Udine li 31. Decembre 1807.

Girolamo Venerio
Antonio Venerio
Gio: Batta d'Odorico fui presente testo alle premesse sottoscriz.ni
G.Batta Caselotto fui presente testo alle premesse sottoscrizioni

Eau 2. Genn.o 1808. Udine

Reg.a in Lib.o de Reg. leg. V. al f.o 2 al N.o 1. e pagato il diritto in lire venti soldi it.e 15.37. come da Bol.a N. 4. del giorno sud.o

Il Cons.e B. Cantoni

adi 2. detto Prot.

[illegible]

C.

[illegible]

1805. 4 Giugno Udine

Sri Pietro Antonio Cimussio, e Pietro Zavellio solidariamente Devono Dare

Per contategli in buona sonante valuta d'argento per corrisponderni il prò del mezzo per cento al mese, e di farmi la restituzione in piani buona valuta al girar di mesi sei come dal loro Chirografo di jeri. — — — — — — D — D 8000.—

1806. 4 Giugno prò d'anno uno spira oggi " 480.—
1807. 4. Giugno simil al sopra — — " 480 —
1808 4. Giugno simil al sopra — " 480.—

Il sudo Capitale ridotto al valor Italiano importa " 4093.43

1809. 4. Giugno prò d'anno uno spira oggi " 245.60.
1810 4. Giugno prò d'anno uno — " 245.60.
1811 4. Giugno prò d'anno uno — — " 245.60.
1812. 4. Giugno simil al sopra — — " 245.60.
1813. 4 Giugno simil al sopra — " 245.60.

6. Detto si adebita questa Partita per altrettanti portati a credito di quella delli Sri Cimussio, Zavellio, ed Braggià in questo ac. 15. — — — " 491.20.

1814. 4. Giugno pp prò d'anno uno spira oggi P245.60.
1815 4. Giugno simile — — — " P245.60.
1816. 4 Giugno simile — — — " P245.60.

Summa — D2456.00

Si batte il controsposto Avere di " 982.40.

Restano debitori D1473.60.

Girola

Udine

Rto nel Prot.o ssr. al

Cen: 13

Ca 24. Maggio 1808.

Li controscritti Sig.ri Pietro Antonio Linussio, e Pietro Tavellio Devono Av.re

Per contatici a saldo pro spirato li 4. Giugno 1807. med.e il S.r Tavellio — D 960.—

15. Giugno per simili dal detto Sig.r Tavellio a saldo pro spirato 4. corr.e — " 480.—

1811. 18. Agosto dal S.r Tavellio in conto pro. corsi — — — — " 491.20.

1813. 20. Maggio per contatici — " 491.20.

Summa D 982.40.

[...]irolamo, ed Ant.o fratelli Venerio

[...]dine li 16. Aprile 1817.

N.o 311.

[...] Cont. 24.

Del Conf.e impe.e

Tullio Prote

… nell'Albo … [illegible]

7709:

Circolare

Non essendo comparso alcun offerente nelli Pubblici Incanti tenutisi li 8: Agosto e 19: Settembre A.C. in Base al Dec.to N.o 3013 pure dell'Anno corrente, della Casa esecutata a pregiudizio di Pietro Tonello sulla Instanza di Pietro Albertini, la qual Casa è sita in questa R.a Città alli N.i 441. e 441. in Contrada detta del Duomo, e stimata come da Perizia 18. 9bre 1810: per Lire It.e 16000: Vengono perciò secondo il disposto del Para 140: del Regolamento Generale eccitati tutti li sottonominati Creditori prenotati sopra la detta Casa a comparire in questo T. R. Tribl innanzi il Sig.r Consigliere dei Medici, ed Ascoltante Stua come Commissari Delegati nel giorno 14: 9bre alle ore 9. di Mattina onde dichiararsi se vogliono prevalersi delli diritti che sono accordati dal Para 140: coll'avvertenza che il voto degl'assenti si avrà per aderente al voto della pluralità delli Comparsi, e non comparendo alcuno verrà provveduto ex officio in Conformità della Legge

Lissing [illegible]

Dall'I. R. Tribl Provinciale di Udine
6. 9bre 1811:

[illegible] Capo di Spedizione

Alli signori Girolamo, ed Antonio Venerio
di Udine

· · · Alberbini esecutante

Atti Giudiziarj

N. 8194

Circolare

Non avendo avuto alcun effetto li due esperimenti d'asta della Casa sita in questa R.a Città in Contrada del Duomo esposti alli NN.i 441. 442. esecutata da Pietro Albertini di Palma, a pregiudizio di Pietro Cavellio di Udine, e resa infruttuosa del pari la Convocazione dei Creditori inscritti tenutasi li m. decorso Ottobre, si notifica ai medesimi Creditori, che si è da questo Imp. Regio Tribunale Provinciale placidato il terzo esperimento d'asta sotto le condizioni espresse nel primo Editto e si è ordinata la terza subasta della detta Casa che avrà luogo nella gran Sala di residenza di questo I. R.o Tribunale la mattina alle ore 10. del giorno 7. Gennajo 1822. Ciò per loro notizia, e perchè sappiano regolarsi nell'offerte, a cauzione del respettivo loro interesse.

G. Zeluspich

Dall'Imp. R.o Trib.e Prov.e di Udine li 27. Ottobre 1821

Toldo [illegible] di Leg.

alli
Pietro Cavellio.
avv.o D.r Misiano – Misiano
D. Andrea ed Gius.e Crico
Francesco di Braggia
Ant.o e Bernardino Beretta
Bernardino q.m Ott.o Beretta Gio: Batt.a Bassi ecc.
Congregazione di Carità d'Udine
Enrico q.m Ridolfo Barnaba
Gio: Batta Zuculari al domicilio N. 1807
Gius.e q.m Domenico Zirano
Girolamo ed Ant.o Fratelli Venerio
Bernardino ed Ant.o Pissini
Conservaz.e del Registro in Udine

[illegible]

Millanta Avvocato per l'Albertini [illegible]
dichiara, che egli non vennero fatte maggiori
offerte applicabili all'acquisto della casa
per il prezzo di Italiane Lire dodici mila
comprendendosi i creditori gli accordino di
pagar detto prezzo in rate annuali di Lire dieci mila
incominciando nell'anno in cui saranno
definite le questioni sulla priorità, ed
a norma del rango che sarà [illegible] nella
definitiva graduazione nella quale
intende anche egli di far valere le
sue ragioni, e di figurar nel proprio
rango anche per prezzo [illegible] [illegible]
che ove non [illegible] accordate tali facilitazioni
non intende di essere obbligato, [illegible]
colla premessa offerta anzi intende
che ove venga accolta l'offerta egli
abbia di essere accordato il dominio
e possesso della casa prima del definitivo
pagamento, restando frattanto [illegible]
le inscrizioni [illegible], che [illegible]
condizionata offerta ove venisse [illegible]
dagli creditori sia inserita nelli editti
da pubblicarsi, e per maggior [illegible],
e garanzia sarà sottoscritta la presente
anche dall'Albertini med.°

Istanze per la direzione Camerale Caminato del Registro tasse per vendere	la direzione per la direzione Camerale	Camerale di [illegible] [illegible] Condizione del Registro tasse	dimanda [illegible] [illegible] [illegible] 430 [illegible]	il [illegible] a quello [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

dimandale
Istanze per la direzione dei creditori per la casa
dichiarata alcuna delli creditori per la casa
eccettuata di affitta di feudalità camerale
come dai documenti, che si producono [illegible] [illegible] – 4 – 4 – 5
d'[illegible] che nel caso in cui non convenissero
li creditori stessi per l'acquisto a senso dell'art. 140 del
Sindacale Regolamento, che abbiasi nel nuovo
editto del 330 [illegible] a dichiarare il vincolo
feudale a cui è soggetta la casa med.ª per [illegible] gravi incombenti
che sono di legge nel caso della [illegible]
Il med.° Istanti per conto della [illegible] [illegible] Registro, e Tasse
dichiarando che non [illegible] in facoltà della [illegible]
di [illegible] che non [illegible] [illegible] di [illegible]
di [illegible] [illegible] [illegible], che chiedono che sarà
dai [illegible] creditori [illegible], che [illegible] la copia
del presente protocollo [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] alla [illegible] direzione
Camerale, onde dipende dalla [illegible] dell'[illegible]
Millanta per l'Albertini oppone anche alle dichiarazioni fatte [illegible]

in ordine, quanto in merito

in ordine perchè il documento che credeva di avere negoziato doveva [illegible] con dimanda e perchè la convocazione ordinaria non riguarda che i creditori inscritti, e non già creditori di altra indole;

in merito perchè li documenti non ~~provano~~ giustificano la real esposta feudalità della casa, circostanza che si nega e contraddice;

egualmente si oppone la dichiarazione dell'ufficio Tasse, perchè appoggiata ad una iscrizione presa dopo la pubblicazione degli editti per la iscrizione delle ipoteche legali e perchè il credito inscritto non è dell'indole delle ipoteche legali; e perchè in merito il credito di Tasse non può acquistar diritto di ipoteca nemmeno ordinaria colla semplice iscrizione, poichè non proviene nè da convenzione, nè da sentenza, nè da legge, nè da testamento.

Il [illegible] protesta le eccezioni addotte in ordine che in merito non essendo questo il stadio di fare ~~[illegible]~~ la cognizione si riporta però alle proprie dichiarazioni insistendo come in quelle

[illegible] per [illegible] non ~~[illegible]~~ dilazioni
~~[illegible]~~ ai [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ colle cautele
con le quali si [illegible]

[illegible]
[illegible]

Di Del
per
la
vie
gio
ter

Numero del Libro Maestro

9121

145

UFFIZIO DELLE IPOTECHE.

In ul.

Provincia del Friuli

li 11. Ap. 1818

Ha pagato il sig. Antonio Vanni

lir. — 75 per carta bollata lir. — 75

lir. — per Diritto di Registro » —

sopra Certificato ecc.

fl. — 6
6 75

[illegible]

Registrato al Repertorio volume
pagina

UFFIZIO DELLE IPOTECHE.

146.

In ul —

Provincia del Friuli

li 11. Ap. 1818

Ha pagato il sig. Antonio Vanni

lir. — 75 per carta bollata lir. — 75

lir. — per Diritto di Registro » —

sopra Certificato ecc.

fl. — 6
6 75

[illegible]

Registrato al Repertorio volume
pagina

a
ia
di
a

se nel
enne
ta la

SPECIFICA. N. 132

Di Debito che tiene verso l'Imp. Regio Uffizio Centrale in Venezia per Tasse dell' I. R. Tribunale d'Appello Generale di Venezia la infrascritta Dita, ed a cui dall uff. Tasse Prov. in Udine viene intimato il relativo pagamento nel perentorio termine di giorni cinque, con la cominatoria d'immediatamente escuterla a termine di Legge allorquando non vi si presti.

Numero del Libro Maestro	Nome delle Parti	Oggetto	Tassa Lire	Tassa C.	Tassa M.	Bollo Lire	Bollo C.	Bollo M.	Porto Lire	Porto C.	Porto M.	Mese nel quale venne asseguata la Tassa.
2121	Venerio Fratelli Pat. Dal Bonpini cro Savellio Pietro	Sentenza confermat.	20	68			75					
		Totale L. 21:43										
		Dall uff. Tasse Prov. Li 30 Giugno 1818 [illegible]										

Udine li 4 Luglio 1818

Asserisco d'aver intimata al Pat. Bonpini in persona

il Porz. Uff. Antonio Pascolo

Li 9 Luglio 1818 saldata.

[illegible]

Bonfini

L n. 212.

Certificato A A

Ipoteche — Cosceriovi —

Provincia di Friuli

Uffizio di Conservazione delle Ipoteche in Udine li 9 luglio 1818.

Stato di tutte le ~~trascrizioni ed~~ inscrizioni *novate* seguite fino ad oggi presso quest'Uffizio delle Ipoteche, e sussistenti contro Javellio Pietro del fu Gio: Maria

di ~~professione~~ domiciliato in Udine

sopra gl'infradescritti fondi situati nel Circondario di quest'Uffizio, e precisamente nel — Comun — di

N.° 1. Li 12 giugno 1813 Vol. 53 fog. 69 N.° 1673

a favore di Gio: Batta del fu Domenico Zuccolovio possidente domiciliato nella Comune di Cordovado che ha eletto il domicilio in questa Comune presso il sig. Gio. avvocato Nicoletti al N.° 1807 e stato inscritto l'istrumento di livello 30 Maggio 1813 atti di questo sig.r Luigi Bertoldi Nod.° per la somma capitale di £ 1714: verso l'annuo interesse del 5 % e per avere la restituzione al termine di anni tre, e ciò a carico del sig. Javellio Pietro sopra due Case in questa Comune l'una all'altra unite in contrada del Duomo alli N.° 1111 e 1112 confinano unite a mezzo colla detta contrada, e colli eredi Partistagno, e sud.° col sig. Marcungoni ~~e~~ ~~[illegible]~~

N.° 2. Li 23 Maggio 1814 Vol. 61 fog. 14 N.° 266

a favore di Enrico figlio di Rodolfo Caimato possidente

domiciliato nella Comune di Udine ove ha eletto il domicilio e: pute inscritto Instromento di Livello 22 Maggio 1814 Nod.o Giovanni Bertoldi resid.e in Udine per la somma Capitale di £ 800: coll' annuo interesse in ragione del 5 p% fino alla restituzione da doversi farsi entro anni due prossimi venturi in moneta sonante fina d'oro ed argento e £ 40: d'interessi: due unite fanno £ 1440: e ciò a carico di esso Savellio sopra Una Casa posta in Udine in Contrada detta del Duomo coss.ta col N.o 442, coi Lev. ove o i Partesfagni Servizi strada pubb.a

N.o 3 Li 22 Giug.o 1814 Vol 64 fog. 58. N.o 1688.

a favore di Pietro Albertini del vivente Bonaventura che ha eletto il domicilio nella Comune di Udine nello studio de Nod.o Giovanni Bertoldi al N.o 1823. Cancelliere della Giudicatura di Pace di Palmano ivi domiciliato e stato inscritto l'Istromento di mutuo ed interesse 17 Giug.o 1814 Giovanni Bertoldi Nod.o resid. in Udine per il Capitale di £ 7075: 18: restituibili entro il termine d'anni tre prossimi venturi a carico del sud.o Savellio sopra Una Casa posta nella Comune di Udine in contrada del Duomo coss.ta colli N.i 441: 442 coi Lev. strada pubb.a, mezzod. redi Partesfagni a pon. Cantonutti a Tram. Mavangoni

N.o 4 Li 4 Decemb. 1816 Vol 90 fog 29. N.o 3476

a favore di Giuseppe q.m Gio. Domenico Ziracco erede del Padre domiciliato in Udine al N.o 1811 che ha eletto il domicilio

presso il q. Domenico de Rubeis in udine, nelle rappresentanze dal Rev. D. Giuseppe Zoratto di Zubetto e suoi eredi è stato inscritto lo stromento di livello con preggieria in principalità 14 Decemb. 1780 costituito originariamente a cred. di detto Giuseppe Zoratto da debito del q. Savellio, colla piaggieria del q. Gio: Zirano la di cui eredità fu accettata dal di lui figlio Domenico li 10 Gennaro 1788 col beneficio di legge, e che ette pagare il Capitale Zoratto di D. 110, non che la somma di D. 66:3:13 di prodi decorsi, per mancanza del Savellio nel pagamento dei rispettivi annui passato posso esso Capitale, e prodi pagati e portenervi in proprietà delli inscrivente qual erede del di lui Padre Domenico e ciò per la somma di Italiane £ 1122:40 di cui va creditore verso il sud. Savellio fuluto esigibili oltre li pro relativi, e spese che vengono valutate in Italiane £ 200: sopra tutti li beni presenti, e venturi, ed in genere la Casa di esso Savellio posta in udine al N. 442:

N. 5 Li 3 Maggio 1817 Vol. 100 fog. 60 N. 1110.

a favore di Francesco Detalmo e Lodovico fratelli q. Antonio di Brazzà possidenti domiciliati in questa Città di Udine ove hanno eletto il Domicilio in udine al N. 703 nipoti del Co: Lodovico di Brazzà è stato inscritto lo stromento di Livello 22 Marzo 1766 rogiti di Giuseppe Romanelli fu Nodaro di Udine per il Capitale di £ 475:8 coll'annuo interesse di £ 23:79, non

che £ 999: 28 d'interessi maturati a tutto 1815, qual Capitale era
redimibile entro anni trenta dall'Epoca di sua costituzione in poi

N.° 6: Li 10 Maggio 1817 Vol 101 Fog. 19 N.° 9213.

A favore di Girolamo ed Antonio q.m Francesco Venerio possiden-
ti domiciliati in Udine è stato in forza Decreto 26 Aprile
1817 dell'Imp. R.° Tribunal Civ. e Crim. di Prima Istanza
in Udine attergato a Supplica protocolata N.° 5432: li 23
Detto Aprile, che pr[...]ede la prenotazione sopra la seguente
Casa per la somma Capitale di £ 4097: 432 dipendente
da Chirografo 3 Giugno 1805, e più £ 1473: 60 di pro[...]
maturati sono in tutto £ 5577: 032 e ciò a carico del detto
Tavellio sopra Casa posta in questa Città in Contrada
del Duomo, che conf. a Lev. strada pub.ca, a pone Gio Batta
Billino, a settentrione q.m Giovanni Marangoni q.m Biaggio,
a mezzodì Naselinetti loco Partistagno la quale è anco
gravata di qualche peso. —

In fede di che scritta fu la presente

Diritti di Bollo . . . . . . £ . 75
Salario . . . . × 6 : 00
£ 6 : 75

il Conservatore
Zorio [...]

L n. 212.

Certificato A A

Ipoteche anteriori inscritte sotto il termine dei Decreti 25 8bre 1808 e 21 Giugno 1809

PROVINCIA DI Friuli

Uffizio di Conservazione delle Ipoteche in Udine li 9 Luglio 1818

Stato di tutte le ~~trascrizioni ed~~ inscrizioni seguite fino ad oggi presso quest'Uffizio delle Ipoteche, e sussistenti contro Savellio Pietro del fu Gio. Maria

di professione ———— domiciliato in Udine

sopra gl'infradescritti fondi situati nel Circondario di quest'Uffizio, e precisamente nel Comun di

N° 1. Li 9 Giugno 1809 Vol 4 fog. 66. N° 800.

a favore di S. Andrea e S. Giuseppe fratelli Frisco q. Antonio che hanno eletto domicilio in Udine al N° 161 come rappresentanti il q. Antonio loro Padre fu ed è stato inscritto diritto d'ipoteca risultante da scrittura privata di vendita 8 no febbraro 1776. fatto in Udine, e prodotta in atti del Notaro Francesco Fratolin di detta Comune per L. 3591.98 a carico di Gio. Maria Savellio come erede, rappresentante la q. Vittoria di lui Madre venditrice sopra tutti li Beni in lei pervenuti dall'eredità materna.

N° 2. Li 19 Luglio 1809 Vol 9 fog 89 N° 5561

a favore di Francesco Debalmo e Lodovico di Braza possidenti che hanno eletto il domicilio in questa Comune di Udine al N° 703 è stato inscritto per momento di livello francabile 22 Marzo 1706 fatto in Chiavris Giuseppe Romanutti qui Nod. in questa Comune

per il Capitale di f 475: 86 coll'annua pensione di f 23: 79 oltre li pro decorsi, devoluibili, e spese: a carico del detto Savellio sopra tutti li Beni presenti, e venturi, ed in specie Casa serviva d'abitazione del q.m Gio: Maria Savellio posta in questo Comune strada Fontana ad Duomo al N.o 442 conf. Lev. Strada tendente della detta Fontana al B.o di Aquileja, a mezzodì il sud. S. Savellio loro Cugino a pon.e altra Strada pub.ca, ed a tramontana S. Giovanni Marangone

N.o 3. Li 20 Luglio 1809 Vol 20 fog 8. N.o 3627

A favore di Gio: Maria q. Antonio Beretta possidente abitante in Udine contrada di S. Maria Maddalena a la Motta col domicilio la Casa di sua abitazione al N.o 70: come erede del proprio Padre, è stato iscritto Istromento di livello affrancabile entro anni cinque 31 Luglio 1776 Atti in Udine atti Carlo Muzzonini Nod.o d'Udine notificato in questo Archivio li 11 agosto anno stesso per il Capitale di f 317: 11: 1: con l'annuo interesse nella ragione del 5 p.% e pro decorsi a carico del sud. Savellio sopra tutti li di lui Beni generalmente presenti e venturi

N.o 4. Li 31 Decemb.e 1809 Vol 98 fog. 84. N.o 31145

A favore della Sig.ra Amalia ved.a del q. Francesco Beretta tutrice e curatrice de suoi figli pupilli Bernardino, Antonio e Girardo coeredi del q. Antonio Beretta loro Avo Paterno possidente domiciliato in Udine Borgo di Villalta come rappresentante Beretto è stato iscritto atto di Reggi civica espresso dell'Ispiorato

di livello 7 Marzo 1545 atti sig. Servanite Orgnano fu Nodaro in Udine, e del Capitale di £317:94:1: e relativi annui interessi di £22:20:7: a carico del sud. Lavellio Pietro Pieggio a favore di Domenico qm Francesco Sal. di Rogorado sopra la Casa di sua abitazione posta in Udine contrada del Duomo. –

N.o 5. Li 31 Decembre 1809 Vol. 104 fog. 28 N.o 33171

A favore dell'accademia dei Sventati di Udine mediante la Congregazione di Carità di detta Comune che elegge il suo domicilio in qui, lo stesso Monte di Pietà è stato iscritto Istromento di livello 15 Giugno 1755 Riccardo Taddeoni Nod.o in Udine per il Capitale di £318:96:5, ed annuo pro di £13:92:4 a carico del sud. Lavellio coobbligato con Giovanni, e fratelli qm Antonio Venturini di essi domiciliati in Molin di Ponte eredi della sig.a Lucia Gabrici pieggia sopra tutti li Beni di esso Lavellio ed in specie Una Casa di sua propria abitazione sita in questa Comune di Udine nella Contrada del Duomo entro li suoi confini. –

N.o 6. Li 31 Decembre 1809 Vol. 114 fog. 15 N.o 36183

A favore della Congregazione della Carità di Udine che ha eletto il domicilio in questo Monte di Pietà presente per la Commissaria Degano d'Udine è stato iscritto Istromento di Livello fatto in Udine li 10 Giugno 1781 Riccardo Taddeoni Nod.o sud.o per il Capitale di £3274:90 coll'annuo interesse di £130:99:9: a carico di detto Lavellio coobbligato colli sud.i Venturini eredi di essa Lucia Gabrici pieggia sopra tutti li Beni del sud.o Lavellio

ed in specie una Casa di Sua abitazione sita in Udine nella Commune del Duomo tra le suoi confini

In fede di che si rilascia il presente

Ricevute e Bollo . . 75

Salario . . 6.00

6.75

il Conservatore

Loro [illegible]

Inventario

delle Carte consegnate dalli Sig.ri [illegible] all'avvocato Bonfi[illegible]
questo giorno 22 8bre 1822.

-1° [illegible] contro Turelli

Dalli Sig.ri - - - - - - -

ricevuti ~~lettere~~ noi £ . . . . . med.e Sc. - - - -

in rimborso delle spese giudiziali da noi fatte ora incontrate

~~contro~~ nella causa contro il S. Pietro Turelli per il pagam.o

del capitale e pro dipend.i dal Chirografo . . . -

e ciò senza pregiudizio del seguito giudicato ~~dopo~~

~~att~~ riservandosi ogni diritto che alle nostre ragioni

si compete in vigore dei nostri titoli e della seguita

sentenza.

[illegible]

Si pagano annualmente d'affitto di Case alla Famiglia de' Nobili Sig.ri Marin Veneti [illegible], essendo [illegible] 10
e di inoltre l'obbligo di pagare i Condomini al caso di Vendita,
e quello della ricognizione de Confini

166:11
81.87
247.98

4093:43
2072.68
6166:11

72.68
81.87
154:55

6166:11

3083:05
40:99
3123:99

245:60 / 26 / 81.87

3123:99
1077:27
4201.26

2046:711
1077.277
3123.990

1466:17
1:81
1491:86
00:00
1466:00
11:8008

ed in specie una fera di Spa abita, [illegible]
sono del [illegible]

Inventario

delle Carte consegnate dalli Sig.ri Venerio all'avvocato Bonfin. questo giorno 22 8bre 1822.

N.o I. Petizione Venerio 23. Ap.le 1817. con allegati uniti A. B. C. &. contro Zucellio

Ipoteche Anteriori a carico Zucellio

1809.	9. Giugno a Credito Erario di	₰	3591.98
	19. Luglio a Credito Gitta Bragui	"	475.86
	20. d.to a cred.o Gio: Maria Brunetta	"	317.241
	31. Dic.e a cred.o Amalia Brunetta	"	317.241
	31. d.o a cred.o Accademia de Lambertini	"	344.965
	31. d.o a cred.o Congreg.ne di Carità	"	3274.900
	Anteriori	₰	8326.187

Posteriori

1817.	12. Giug.o a cred.o Zanoloni	"	1714.000
1814.	23. Maggio a cred.o Enrico di Rodolfo Crovato		4400.000
	22. Dett.e a cred.o Albertini	"	9675.180
1810.	4. Dic.e a cred.o Zionco	"	1322.460
1817.	3. Maggio a cred.o Bragui	"	1475.140
	10. d.o a cred.o Venerio	"	5577.032
	Anteriori, e Posteriori	₰	26529.939

ed in specie una forza di sua abitazione [illegible] rendere nella

[illegible] del [illegible] [illegible]!

Inventario

delle Carte consegnate dalli Sig.ri Veneri all'avvocato Bonfioli questo giorno 22 8bre 1822.

N.o I. Petizione Venerio 23 Agosto 1817. con allegati uniti A. B. C. D. contro Zucchelli

Aggravi caricanti le due Case Zucchelio in quattro Stanze oltre le botteghe

Capitale Albertini di Palma d'It.	B	7673:18
Capitale Barnabà	"	430:
Capitale Joculari	"	1714:
Capitale Brazzà prescritto dalla Legge	"	475:86
Capitale Beretta	"	348:
Due Capitali verso la Congregazione di Carità	"	3623:22
	B	14286:51

Capitale Zirano per B.i 100: sopra il quale pende una Causa in Appello di prescrizione dello stesso, e per il quale gli fatto costì una prenotazione arbitraria anche pei prodecorsi, essendo stata a quello Tribunale la Causa stessa giudicata, e fu ridotto il Capitale e prodi a Locali B 1200: e non oltre ed ora la Causa stessa è pendente al R.o Appellatorio, sopra la prescrizione

Capitale Albertini come sopra di Ital. B 7673:18

Questo Capitale era a credito delli Signori Fratelli Capriles per ... " 6984.46
ed a mio debito da essi Capriles Cesso al S. Gio. Batta Sabbadini e per il quale attinsi verso il pred.o Albertini dette B 7673:18
amonta di più del premesso Cap.le Capriles Ital. B 373:
che tutti ora mi sono dovute dal S. Sabbadini
nonché li prò di molti anni sopra le premesse B 373.
NB. pende una Causa col S. Albertini per le patti, e condizioni scritte in detta assunzione

NB. Ristauri nella Casa Grande per Locali B 14000.c.a
e per ristauri nella Casa piccola di Locali " 1900 c.a
e ciò è continuato in giornata il ristauro della medesima

Affitti che si ricavano dal Zucchelio sopra dette due Case sono B.i 300: come si potrà rilevare dai riconoscere a rincontri d'affittar una camera e camerino in primo piano ed altri luoghi nel terzo piano

Zucchelio

ed in specie una sorta di probabilità ... nella
[illegible] del [illegible] le [illegible] ...

Inventario

delle Carte consegnate dalli Sig.ri Venerio all'avvocato Bonfi in questo giorno 22 8bre 1822.

N.° I. Petizione Venerio 13. Agosto 1817. con allegati uniti, A. B. C. D. contro Tuzzelli
— II — idem ... [illegible]

ed in specie una [illegible] di [illegible] che [illegible] nelle
[illegible] del [illegible] contrà!

Inventario

delle Carte consegnate dall' Sr. Venerio all' avvocato Bonfi in questo giorno 22 8bre 1822.

N.° I. Petizione Venerio 23. Aprile 1817 coi allegati uniti A. B C D. contro Turchi

" II Altrama Torelli.

ed in specie una fiera di (?) [illegible] che si vedono nelle
[illegible] del [illegible] antiche.

Inventario

delle Carte consegnate dall' Avv. Venerio all'avvocato Bonfi in questo giorno 22 8bre 1822.

N.° I. Petizione Venerio 23. Agosto 1817. con allegati uniti A. B. C. D. contro Zavellio
" II Suffranza Zavellio con rubrica della sud.a Petizione.
" III Suffranza Venerio con li uniti allegati sub E. F.
" IV Suffranza Zavellio con li unito allegato sub. A.
" V Suffranza Venerio con allegato sub. N.° 1.
" VI. Appellazione Zavellio
" VII Gravami Zavellio
" VIII Contro gravami Venerio con uniti allegati, Sentenza, motivi e Specifica Spese
Extra Sentenza d'Appello
Extra Supplica di prenotazione Venerio
Extra Due Circolari Albertini
Extra Suffranza Albertini N.° 3013. 11 Agosto 1821
Extra Due Certificati d'iscrizione
Extra Due Bollette unite insieme a detti due Certificati dell' Ipoteche

UFFICIO DELLE IPOTECHE

n. 542.

di Lucca

Provincia

li 14. Maggio 181[illegible].

Ha pagato il sig.

lir. per carta bollata lir.

lir. cinque per Diritto di Registro »

sopra

Registrato al Repertorio volume

pagina

Inventario di carte
=
vinono
C.
tanto

Tavolette nere
per le Scuole Comunali

Udine 8 Marzo 1831

Oggi ho consegnata personalmente al Sig.r Co. Beltrame Relat.e della Congregaz.e Provinciale la mia odierna Memoria relativa alle tavolette nere che si volle far pagare alla Comune di Buinico. Egli la lesse in mia presenza e confermando le cose nella medesima esposte mi disse che il Rapporto della Ragionateria Provinciale relativo a quest'argomento fu letto nella seduta del 1829 della Congr.ne Prov.e non già per deliberare sulla convenienza o meno del numero delle tabelle comprese nell'annessa Nota e destinate per ciascuna Comune, il che erasi già dalla R. Delegazione conosciuto e deciso, ma soltanto per lo stacco del Mandato del pagamento agli impreditori della costruzione delle med.e in di che mi disse, che la Congregazione non volle dar voto di assenso, appunto per le sproporzioni che si erano rimarcate tra il numero delle tabelle e quello della popolaz.e per le varie Comuni: (x)

Che per altro l'apparente sproporzione veniva dal S.r Ispett. Prov.e in qualche modo giustificata col dire che alcune Comuni ~~che come~~ cui era attribuito un minor numero di tabelle in confronto di altre, se n'erano prima d'altra porzione provedute

Su questo secondo punto risposi al Co. Beltrame che questo fatto delle Note presentate nella seduta del 1829 non constava che per documentarlo si avrebbe dovuto produrre uno Stato preciso dell'intero bisogno per ciascuna Comune del numero che già ne possedeva, e di quello di cui era mancante; senza di ciò mancava ogni fondamento al ragionare. D'altronde da ciò che in seguito rilevai e che ho esposto nel detto mio Rapporto nemmeno questa giustificazione avea appoggio veruno, poiché a Buinico, cui volevansi dare 90 tavolette ne possedeva essa già oltre 12

sino dal principio dell'istituz.e della sua famiglia e un certo numero per dichiaraz.e della sua Deput.e del suo Maestro ne avea quante ai miei scolari erano bastanti. Io non negherò che altre Comuni ne avessero esse pure prima della spedizione di quel consiglio, ma ciò non vuol dire che anche altre Comuni oltre quella di Ariccia, se bene probabilm.e non con tale eccesso, furono di tal molti e della relativa spesa approvazione.

~~In quanto poi al primo pun~~

(x) ma siccome il contratto era già stato stipulato, e le ~~tabelle~~ tavolette già esposte non fu in tempo la Delegaz.e di portare alterazione alle già date disposizioni, poiché se alle Comuni non si osservavano quelle tavolette cosa si sarebbe avuto a farne di esse e a carico di chi dovea starne la spesa? Che per altro ec. ......

In quanto al primo punto io dirò che ~~quando~~ se la Delegazione avea già spinto così avanti la cosa, dovea anco terminarla interam.e da se senza farla passare alla Cong.ne Gov.a con decisa intenzione di non dare effetto agli anche giusti riflessi che le venissero fatti. Che i Deputati Gov.i quando sentono esporre nelle loro sedute qualche argomento devono sempre credere che a buon fine si desideri sentire il loro voto, altrimenti saranno essi ~~nella necessità~~ prima di dichiarare la loro opinione nella necessità di fare la domanda se si parli di cosa conchiusa, o da conchiudersi, e quindi dire il loro parere nel secondo caso, ed astenersene affatto perché parlerebbero in vano nel primo

il S.r A. Beltrame non ha potuto che trovar ragionevoli questi riflessi

~~Ce~~ 9. Marzo 1831

Mi parve di essermi dimenticato d'apporre jeri la data alla nota che consegnai al Co. Beltrame, ora dunque oggi fermato da Lui, la trovai in fatti mancante della data, e vi segnai quella di jeri. Mi disse che fatta vedere la detta nota al S.r Ispett.e Provv.e hanno pensato di far passare N.o 60 delle Tavolette destinate per Briccinico alla Comune di S. Giorgio della stessa Distretto di Latisana ove di recente si è attivata la Scuola, e quindi far rifondere dell'importo di questa la Cassa Comunale di Briccinico. Così andrà bene non è vero? mi disse, così sarà posto un po' di rimedio gli rispose.

Nob. Sig. Conte!

Ella certamente si ricorda benissimo che in una seduta dell'anno 1829 fu posta sotto i riflessi della Congreg.e Prov.e una Nota contenente il numero delle Tavolette nere che la R.a Delegazione si proponeva di far pervenire alle Comuni per uso degli Scolari da iniziarsi allo scrivere; come avrà pure presente alla memoria che io osservai che tra il numero delle Tavolette e quello della popolazione delle Comuni non si scontrava una grandissima proporzione. anzi prendendo io più particolarm.e in esame il Distretto di Palma, trassi nell'istante da quella Nota la copia dei dati seguenti, cui furono poi posti a confronto quelli della popolazione.

Comuni	Tavolette	Loro importare a £ 1:15	Popolazione dell'anno 1828
Palma	N.o 92	£ 105:80	N.o 2410
S. Maria	" 30	" 34:50	" 2005
Marano	" 48	" 55:20	719
Bagnaria	" 43	" 49:45	" 2008
Porpetto	" 73	83:95	" 2667
Trivignano	" 74	85:10	" 2092
Castions	" 52	" 59:80	1818
Bicinico	" 90	103:50	1344
Porpetto	" 50	" 57:50	" 1310

una

Una occhiata anche superficialissima ai numeri del ristretto Prospetto era sufficiente a dimostrarne la di-smanza io infatti la feci rimarcare e rivolgendo uno speciale riflesso alla Comune di Bricinico, che più di tutte le altre mi appariva sopraccaricata di tavolette, bastava il considerare che a Bricinico se ne assegnava un numero pressochè eguale a quello di Palma, quantunque questa Comune non solo conti una popolazione che sta a quella di Bricinico come 3 a 2, ma sia Palma al-tresì per la sua civile costituzione in circostanze ben diverse riferibilmente al bisogno di pubblica istruzione, se si paragona con Bricinico, che è sempli-cemente e interamente agricola. E facendo il confronto tra due Comuni poste in parità di circo-stanze relativamente alla condizione dei loro abi-tanti, era ben chiaro che, se a quella di S. Maria bastavano 30 tavolette, non ne avrebbe mai potuto occorrere 90 a quella di Bricinico. Questi numeri mostrerebbero una triplice assegnazione a Bricinico in confronto di S. Maria se la popolazione di queste due Comuni fosse eguale, ma non avendo la prima che 1344 abitanti, mentre ne ha 2005 la seconda, egli è evidente che la proporzione tra il numero delle tavolette assegnate a Bricinico e quello destinato per

S. Maria

S. Maria è come 4½ ad uno.

Ma si signore che quelle Note erano redatte dietro ai bisogni regolarmente rilevati (e così appunto avrebbe dovuto essere), si chiamò il Sig. Ispettore Provinciale delle Scuole e disse aver compilato quegli Stati dietro Prospetti che gli furono spediti. Comunque fosse la cosa io replicai mostrar certamente quelle Note una incompatibile proporzione e meritarsi un più accurato esame.

Venuto il tempo in cui suolsi riunire la prima annuale seduta dei Consigli Comunali io fui invitato, anche come Revisore del Conto Consuntivo del 1829, a quella di Brivio pel giorno 25. Febb.° 1830. Tale seduta per questo Comune non ebbe luogo per mancanza del numero legale dei Consiglieri; ma intervenutovi io, quella Deputazione Comunale mi fece ~~in tale incontro~~ sentire i suoi lamenti per un Mandato di £ 100:80 che le fu spedito dall'I. R. Cons.° di Colma onde vi apponesse la sua firma e ch'era l'importare di un grandioso numero di tavolette nere che le si volea far acquistare, senza ch'Essa le avesse domandate, e senza che la sua Scuola ne avesse bisogno; giacchè sino dal principio della sua istituzione erasi essa proveduta assieme cogli altri mobili anche di dodici tavolette

nere

nere che si trovarono sempre pe' suoi scolari sufficienti.

Il primo giorno di Marzo successivo ~~si~~ fu ~~una~~ seduta della Congregazione Provinciale. Io introdussi di nuovo il discorso sulla destinazione di quelle Tavolette, e dietro ai lumi che pochi giorni prima mi erano stati comunicati, dichiarai che la Comune di Bicinico non fu preventivamente interpellata sul bisogno che ne potesse avere, che anzi quella Deputazione dichiarava, che non le occorrevano menomam.e Erasi dunque equivocato, almeno riguardo alla Comune di Bicinico allorchè nella seduta del 1829 si asserì, che gli stati di quelle tavolette si fossero compilati dietro ai bisogni regolarmente riconosciuti. Mi ricordo che degli altri tra i Sig.ri Deputati Provinciali presenti a quella seduta affermarono, alcune altre Comuni chiamarsi aggravate per la trasmissione fatta a loro carico d'un numero per esse sovrabbondante di tavolette.

Dietro le esposte considerazioni parve mi, che il Sig.r Co. Cav. R. Delegato che ci onorava colla sua presidenza, si proponesse di ventilare o far ventilar meglio questo argomento.

Io, che avea pregato la Deputazione Comunale di Bicinico di mandarmi una copia della sua risposta al R. Commiss.o Distt.e la ricevei in seguito e nel giorno 7. Marzo and.e la consegnai a Lei Nob. Sig.r Conte, come una seconda copia ora pure di essa le accompagno. Dalla medesima Ella ebbe motivo di essere viemaggior=

mente

assicurato che nè la Deputazione nè il Maestro Comunale dimostrarono il bisogno per Biennio di quelle tavolette; che le 12 ch'eransi sino dal principio per quella Scuola provvedute si riconoscevano per essa sufficienti; essendo quindi inutili le altre 90 che le si volleano spedire, e tornando oltremodo gravoso il dispendio delle £ 100:80, massime nella circostanza che quella Comune era già in debito verso il suo Esattore: che la detta Comunale Deputazione nel restituire senza la sua firma al R.° Commissario quel Mandato, lo pregava di dimostrare alla Provinciale Superiorità l'inutilità del sorprendente numero di queste tavolette non meno che della relativa spesa. Nel consegnarle io allora questa copia di Lettera vi aggiunsi le mie raccomandazioni di fare in modo che quella Comune non avesse a soffrire un'aggravio che le era affatto incompetente.

Stava tranquillo credendo che la cosa fosse pienamente e convenientem.e terminata quando spedito a me, come uno dei Revisori, li 27. dec.° Febb.° il Conto Consuntivo di Biennio per l'ora dec.° anno 1830 trovai con mia vera sorpresa che Comune ad onta del rifiuto dei SS.ri Deputati di firmare il Mandato di £ 100:80 per l'importare delle tavolette, fu esso per attergato ordine speciale del R. Commissario del 6. Maggio 1830

inserito

inesivo a Delegatizia Rescritti neg.ti sopra anteced.i, fatto estinguere dal Ricev.re Comte, anzi, cosa osservabile, questi lo avea già estinto a mani del Ricev.re Prov.le fino dal giorno 2 Marzo preced.e come consta dalla Ricevuta, cioè prima della emissione del Comissariale, ritenuto non solo, ma anche del Delegatizio Rescritto.

Li Revisori dei Conti Cons.vi 1830 non hanno potuto lasciare senza rimarca una Partita che porta un carico affatto inutile alla già sbilanciata amministraz.e economica di quella Comune.

Io poi nella figura di Deputato Provinciale, di cui immeritevolm.e mi si ha voluto rivestire, sono mortificatissimo nel conoscere ora che le osservazioni che ho creduto di dover fare nella seduta del 18.., le successive ancor più fondate, perchè con maggiore cognizione di causa, esposte in quella del 2.do Marzo 1830, non che la consegna da me a Lei fatta della Copia della Risposta 27 Febb.o del detto anno della Deput.e Comte di Ancarano al R.o Comm.o di Palma, pregandola di aver cura che le economiche deveroso vedute della Deputaz.e stessa non fossero defraudate del loro esaudimento, sono dissi, mortificatissimo nel conoscere che tutto ciò sia caduto senza il menomo effetto, giacchè alle istanze di quella Deputazione non si è dato ascolto, e si volle in onta al suo ragionato rifiuto caricarla di una passività che in verun modo la poteva convenire.

La Cassa Comunale ha dunque pagato quella somma di L 100:80, ma per quanto la Deputaz.e med.a mi dichiarò li 2. corr.e, giorno della riunione del Cons.o Comto, le tavolette, come affatto per essa inutili, non furono ricevute e rimangono tuttora presso il R. Comm.rio Dto.

Da che abbia potuto dipendere un equivoco così considerevole io non lo so, ma credo bene che la R. Delegazione in petto il tutelare il giusto interesse delle Comuni potrà e saprà risarcire quella di Pricinico pel danno sofferto in quest'occasione. Se ciò non avvenisse io rimarrei col rimorso di aver uno ficcato ma non saputo sostenere le ragioni di quella Comune, e non potrei quindi che confermarmi sempre più nel già manifestato mio pensamento, che l'onorevole incarico di Deputato Provin.e trascende di troppo la scarsa mia capacità.

Udine 8. Marzo 1831

Girolamo Venerio

ab extra

All'Egregio Sig.r Conte Beltrame
Relatore della Congregazione Provinciale
in

Udine

Nob. Sig.r Conte

Ella certamente si ricorda benissimo, che in una seduta dell'anno 1829, ~~avendo fatta~~ fu posta sotto i ~~assoggettato ai~~ riflessi della Congregazione Provinciale una Nota contenente il numero delle Tavolette nere che la R.a Delegazione si proponeva di far giungere alle ~~varie~~ Comuni ~~della Provincia~~ per uso degli scolari da iniziarsi allo scrivere, come avrà pure presente alla memoria che io io osservai che fra il numero delle Tavolette e quello della popolazione delle Comuni si riscontrava una grandissima sproporzione; ~~e che~~ Anzi prendendo io più particolarmente in esame il Distretto di Palma trassi sull'istante da quella Nota la copia dei dati seguenti, cui furono poi posti a confronto quelli della popolazione.

Comuni	Tavolette	Lire ital. a £ 1:15	Popolazione dell'anno 1828
Palma	N.o 92	£ 105:80	N.o 3410
S. Maria	30	34:50	2005
Marano	48	55:20	719
Bagnaria	43	49:45	2008
Gonars	73	83:95	2667
Trivignano	74	85:10	2092
Castions	52	59:80	1818
Bicinicco	90	103:50	1344
Porpetto	50	57:50	1310
	~~N.o 552~~	~~£ 634:80~~	~~N.o 17373~~

Una

Un'occhiata anche superficialissima
ai numeri del ~~la~~ veduto Prospetto era
sufficiente a ~~porre subito in evidenza~~ dimostrarne la
~~loro proporzione~~ dissonanza. Jo infatti la feci ri:
marcare, e rivogliendo uno speciale
riflesso alla Comune di Bicinico, che
più di tutte le altre mi appariva
sopraccaricata di tavolette, bastava
il considerare che a Bicinico se ne
assegnava un numero presso che
eguale a quello di Palma, quantunq.
questa Comune non solo conti una
popolazione che sta a quella di Bicinico
come 3 ~~a più~~ a 2, ma sia Palma oltracciò
per la sua civile costituzione in circostanze
ben diverse riferibilmente al bisogno
di pubblica istruzione, se si paragona con
Bicinico, ch'è semplicemente ed interam.e
agricola e facendo il confronto tra
due Comuni poste in parità di circostanze
relativam.e alla condizione ~~degli~~ dei loro abitanti,
era ben chiaro che se a quella di S. Maria
bastavano 30 tavolette non ne avrebbe
mai potuto occorrere 90 a quella di Bicinico.
Questi numeri mostrerebbero una triplice
assegnazione a Bicinico in confronto di S. Maria,
se la popolazione di queste due Comuni
fosse eguale, ma non avendo la prima
che 1344 abitanti, mentre ne ha 2005
la seconda, egli è evidente che la proporz.e
tra il numero delle tavolette assegnato
a Bicinico e quello destinato per S. Maria
è come 4½ ad uno.

Noi

Mi si rispose che quelle Note erano redatte dietro ai Registri regolarm.te rilevati (e così appunto avrebbe dovuto essere); si chiamò il Sig.r Ispettore Provinciale delle Scuole ~~che~~ e disse aver compilato questi Stati dietro Prospetti che gli furono spediti. Comunque fosse la cosa io replicai mostrar certamente quelle Note una incompatibile sproporzione e meritarsi un più accurato esame.

Venuto il tempo in cui suolsi riunire la prima annuale seduta dei Consigli comunali, io fui invitato, anche come Revisore del Conto Cons.vo del 1829, a quella di Brivio Bisinico pel giorno 25. Febbrajo 1830. Tale seduta per questa Comune non ebbe luogo per mancanza del numero legale dei Consiglieri, ma intervenutovi io, quella Dep.ne Comte mi fece ~~in tale incontro~~ sentire i suoi ~~d~~ [Ricorsi di Salma] lamenti per un Mandato [di £ 100:80 che le si spedì ~~per~~ onde si apponesse la sua firma] ~~che, onde fosse munito delle sue firme se era stato spedito della somma di £ 100:80~~ [e ch'era l'] importare d'un grandioso numero di Tavolette nere che le si volea far acquistare senza ch'essa le avesse domandate, e senza che la sua Scuola ne avesse bisogno; giacchè sino dal principio della sua istituzione erasi essa proveduta assieme cogli altri mobili anche di dodici tavolette nere, che si ~~riscon~~ trovarono sempre pe' suoi Scolari sufficienti.

Il primo giorno di Marzo successivo vi fu una seduta della Congregazione

Prov.e

Prov.e jo introdussi di nuovo il discorso sulla destinazione di quelle Tavolette, e dietro ai lumi che pochi giorni prima mi erano stati comunicati, dichiarai che la Comune di Bicinico non fu preventivam.e interpellata sul bisogno che ne potesse avere, che anzi quella Dep.ne dichiarava che non le occorrevano menomam.e (x) Mi ricordo che degli altri tra i Sig.ri Deputati Prov.i presenti a quella seduta affermarono, alcune altre Comuni chiamarsi aggravate per la trasmissione fatta a loro carico di un numero per esse sovrabbondante di ~~tali~~ tavolette ~~[illegible]~~ le esposte considerazioni mi parve che Dietro ~~[illegible]~~ il Sig.r Co. Cav. R. Delegato, che ci onorava colla sua presidenza si proponesse di ventilare, o far ventilar meglio quest' ~~[illegible]~~ argomento.

Jo, che avea pregato la Deputazione Comunale di Bicinico di mandarmi una Copia della sua risposta al R. Commiss. Distr.e, la ricevei in seguito, e nel giorno 7 Marzo susseg.e la consegnai a Lei, Nob. Sig.r Conte, come una seconda Copia ora pure di essa le accompagno. Dalla medesima ella ebbe motivo di essere viemaggiormente assicurato, che nè la Deputazione nè il Maestro Comunale ~~mai~~ dimostrarono il bisogno per Bicinico di quelle tavolette, che le 12 ch'eransi sino dal principio per quella Scuola provvedute

(x) essersi dunque equivocato, almeno riguardo alla Comune di Bicinico ~~Non essere dunque vero che gli elenchi di quelle~~ allorchè nella seduta del 1829 si asserì che gli stati di quelle tavolette fossero, ~~almeno per la Comune di Bicinico,~~ ~~stati~~ compilati dietro ai bisogni regolarm.e riconosciuti ~~come erasi asserito nella seduta del 1829 allorchè per la prima volta si tenne~~ discorso su quest' oggetto.

si riconoscevano ~~erano~~ per essa ~~riconosciute~~ sufficienti, essere le quindi inutili le altre 90 che le si volean spedire, e tornarle oltremodo gravoso il dispendio delle £ 100:80, massime nella circostanza che quella Comune era già in debito verso il mio ~~Offattore~~: che la detta Comte Depne nel restituire senza la mia firma al R.o Commrio ~~il relativo~~ quel Mandato, lo pregava di dimostrare alla Provinciale Superiorità l'inutilità del sorprendente numero di queste tavolette, non meno che della relativa spesa. Nel consegnarle io allora questa copia di lettera ci aggiunsi le mie raccomandazioni di fare in modo che quella Comune non avesse a soffrire un'aggravio che le era affatto incompetente.

Stava tranquillo credendo che la cosa fosse pienamente e convenientemente terminata, quando spedito a me, come uno dei Revisori, li 27. dec.o Febb.o il Conto Consuntivo di Brisinio per l'ora dec.o anno 1830, trovai con mia vera sorpresa che ~~quella Comune~~ ad onta del rifiuto dei Ill.i Deputati di firmare il Mand.o di £ 100:80 ~~per~~ l'importare delle tavolette, fu esso per atterzato d'ordine speciale del R. Commissario del 6. maggio 1830, inerente a Delegatizia Rescritto 29. aprile anteced.e fatto estinguere dal Ricevitor Comunale; anzi, cosa osservabile, questi lo aveva già estinto a mani del Ricevitore Provle sino dal giorno 2. Marzo preced.e come consta dalla Ricevuta, cioè prima della emissione del Commissariale atterzato non solo,

ma anche del Delegatizio Rescritto.

Li Revisori del detto Conto Consuntivo 1830 non hanno potuto lasciare senza rimarca una Partita che porta un carico affatto inutile alla già sbilanciata amministrazione economica di quella Comune.

Io poi nella figura di Deputato Provinciale di cui immeritevolmente mi si ha voluto investire, sono mortificatissimo nel conoscere ora che le ~~[illegible]~~ osservazioni che ho creduto di dover fare nella seduta del 1829, le successive ancor più fondate, perchè con maggior cognizione di causa, esposte in quella ~~seduta~~ del 6 marzo 1830, non che la consegna da me a Lei fatta della Copia della ~~lettera~~ rispettiva 27 Febbrajo ~~del~~ detto anno della Deputazione Comunale di Mirisico al Regio Commissario Distrettuale prefondata di aver cura che le economiche doverose vedute della ~~med~~ medesima Deputazione stessa non ~~cad~~ fossero ~~a cader senza effetto~~ defraudate del loro esaudimento, sono, dissi mortificatissimo nel conoscere che tutto ciò sia caduto senza il minimo effetto, giacchè alle istanze di quella Deputazione ~~Comunale~~ non si è dato effetto, e si volle in onta al suo ragionato rifiuto caricarla di una passività che in verun modo le poteva convenire.

La Cassa Comunale ha dunque pagato quella somma di £ 100:80 ma per quanto la Deputazione medesima ~~stessa~~ mi dichiarò nella 2.da Convocazione ~~[illegible]~~ della riunione del Consuntivo Conto le tavolette, come affatto per essa inutili, non furono ricevute e rimangono tuttora presso il Regio Commissario Distrettuale.

Da che abbia potuto dipendere un equivoco così considerevole ~~e dannoso a quella Comune~~ io non lo so, ma credo bene che la Regia Delegazione, cui spetta il tutelare il giusto interesse delle Comuni

potrà e saprà risarcire quella di Bicinico
pel danno sofferto in quest'occasione.
Se ciò non avvenisse io rimarrei col
rimorso d'aver conosciuto, ma non saputo
sostenere le ragioni di quella Comune,
e non potrei quindi che confermarmi
sempre più nel già manifestato mio
pensamento che l'onorevole incarico
di Deputato Provinciale trascende di
troppo la scarsa mia capacità.

Udine 8. Marzo 1831 Girolamo Venerio

ab. extra

all'egregio Sig.r Conte Beltrame
Relatore della Congregaz.e Prov.e

in Udine

Signor Girolamo Alimondino!

[illegible] il 3 Marzo 1831.

... e ~~riducendo il paratello~~ a parità di circostanze, ~~come mai~~ relativam.e alla condizione degli abitanti, ~~come mai~~ era chiaro che se ~~altre Comune~~ quelle di S. Maria bastavano 30 tonelate ~~come mai ne bastavano~~ non ne [illegible] mai [illegible] numero 90 a quella di Osimo. Questi numeri mostrerebbero una triplice assegnazione a Osimo in confronto di S. Maria, se le popolazioni di queste due Comuni fossero eguali; ma si troverà che per Osimo il numero è più che quadruplicato se si considera che questa Comune non ha che 1344 ...

Umilissimo Devotissimo servitore

[illegible]

a [illegible]

Comuni	Tavolette	Loro importo a £ 1.15	Popolazione risultante nell'anno 1828	una Tav.a per abit.i
Salvia	N.o 92	£ 105:80	N.o 3410	37
S. Maria	30	34:50	2005	67
Morano	48	55:20	719	14,98
Bagnaria	43	49:45	2008	47
Linars	73	83:95	2667	37
Trisignano	74	85:10	2092	28
Cassiano	52	59:80	1818	35
Brizzino	90	103:50	1344	14,93
Carpetto	50	57:50	1310	26
	N.o 552	£ 634:80	N.o 17373	31,47

Signor Girolamo Ammatitano

Arena il 3 Marzo 1831.

Mi fo onore di rimetterle il qui annotazione prospetto il quale ho creduto di formarlo separato per Comuni, per Frazione, per Maschi, per Femmine, ed totale loro risultato numerico

Continui ad onorarmi dei graditi di lei comandi, ed accolga gli ingenui sentimenti della divota mia stima e rispetto

di Lei

Umil.mo Dev.mo servitore
Pietro Morandi

Prospetto della Popolazione del Distretto di Palma del 1823

Comune	Frazione	Maschi	Femmine	Totale
Palma	Palma	1269	1372	2641
	Sottoselva	94	97	191
	Jalmicco	290	288	578
		1653	1757	3410
Gonars	Gonars	607	637	1244
	Fauglis	338	364	702
	Ontagnano	346	375	721
		1291	1376	2667
Marano	Marano	375	344	719
S. Giorgio di Nogaro	S. Giorgio etc.	543	562	1105
	Villanova	71	66	137
	Zuccola	51	62	113
	Chiarisacco	158	151	309
	Malisana	114	103	217
	Zuino	199	180	379
		1136	1124	2260
Porpetto	Porpetto	388	371	759
	Castello	173	147	320
	Corgnolo	87	78	165
	Pampaluna	40	26	66
		688	622	1310
Castions di Strada	Castions	735	703	1438
	Morsano	199	181	380
		932	886	1818

Comune	Frazione	Maschi	Femmine	Totale
Bagnaria	Bagnaria	218	219	437
	Sevegliano	301	317	618
	Privano	156	154	310
	Castions	191	192	383
	Campolongo	131	129	260
		997	1011	2008
Trivignano	Trivignano	450	432	882
	Melarolo	72	56	128
	Merlana	108	120	228
	Clauiano	411	443	854
		1041	1051	2092
Carlino	Carlino	194	188	382
	S. Gervasio	142	122	264
		336	310	646
S. Maria la Longa	S. Maria	465	493	958
	Mereto	187	193	380
	Ronchiettis	52	58	110
	Tissano	170	197	367
	S. Stefano	103	87	190
		977	1028	2005
Bicinicco	Bicinicco	301	295	596
	Cuccana	44	50	94
	Gris	87	104	191
	Felettis	230	233	463
		662	682	1344

Riassunto

Comune	Frazione	Maschi	Femmine	Totale
Palma	"	1653	1757	3410
Gonars	"	1291	1376	2667
Marano	"	375	344	719
S. Giorgio	"	1136	1124	2260
Porpetto	"	688	622	1310
Castions	"	932	886	1818
Bagnaria	"	997	1011	2008
Trivignano	"	1041	1051	2092
Carlino	"	336	310	646
S. Maria	"	977	1028	2005
Bicinicco	"	662	682	1344
	Totale N.°	10,088	10,191	20,279

Equivoci da farsi correggere nel Cens.to 1830

P.te Doffin

Equivoci da farsi conoscere nel Cons.to 1830

Copia

al Consiglio Comunale di Bricinio

Li Revisori del Conto Consuntivo di detta Comune per l'Anno 1830.

Bricinio 2. Marzo 1831

In esaurimento dell'incarico datoci da questo Comunale Consiglio ci onoriamo di assoggettare al med.o le seguenti rimarche relative all'amministrazione dell'anno 1830

Onorevolissimi

allegato XXI è assai osservabile che la Comune di Bricinio siasi assoggettata alla spesa di £ 100:80 per tabelle nere che devono essere in numero prodigioso ed eccessivam.e sproporzionato al bisogno dei suoi scolari. È vero bensì che li Sig.ri Deputati Comunali hanno in di ciò la loro giustificazione nell'essersi rifiutati di firmare il relativo Mandato N.o ~; ma da che mai può essere derivato un'equivoco così considerevole a maggior danno della già sbilanciata amministraz.e di questa Comune? Il rifiuto delli Sig.ri Deputati di convalidare colla loro firma quel Mandato prova chiaramente che essi non aveano commandato queste Tabelle, e che non ne riconoscevano il bisogno per la

con cedola Comunale; e se questa non ne avea bisogno perchè, a alle istanze di chi fu questa Comune caricata di sì gravosa spesa, e d'un corredo sì numeroso di tabelle che le rendono affatto inutili? È cosa altresì da rimarcarsi, che emesso dal R. Distrettuale Commissario questo Mandato N.° 2 li 15. Gennajo 1830, rimase esso già estinto li 2. Marzo seguente, come apparisce dall'annessavi Bolletta del Ricevitore Provinciale di questo stesso giorno, portante il N.° 542 mentre, ottesa la circostanza, che li Sig.ri Deputati Comunali non vi aveano apposto la loro firma, l'ordine Commissariale al Sig.r Ricevitore di estinguerlo anche ad onta di ciò, atterzato al Mandato stesso, non riconosce che la data del 6. Maggio successivo

Omissis

Equivoci da farsi correggere nel Cens.to 1890

C.te Jossin

Equivoci da farsi correggere nel Consuntivo 1830

Pte. Passiva

XIV. Compensi – Nell'Allegato il primo Mandato di £ 8:00 è chiamato col N°.10. ma questo è il numero della Ricevuta, quello del Mandato è invece il N°. 51

Quadro generale – – La somma delle Partite che restano da pagarsi è di £ 323:35. questa dunque è la rimanenza passiva della Comune e non £ 223:35 come sono segnate appiedi di questo quadro. E da quelle dedotte £ 65:22 di rimanenze attive, resta una deficienza di £ 258:13, e non di £ 158:13 come in conseguenza del pred. errore si conchiude nello specchietto finale del quadro med.°

[illegible] Marzo 1831. Oggi l'Agente Comitale Sig. Pietro Morandini ha corretto nel Consuntivo sud.° amendue li med.ⁱ errori.

2. Marzo 1831. Bienno

Il S.r Gio Batta Nardozzi Maestro elementare di Bienno oggi mi ha detto che da lungo tempo era stato sollecitato dal S.r Ispettore Distrettuale delle scuole elementari a pagare il numero delle tavolette nere di cui abbisognasse la sua scuola, che egli erasi sempre rifiutato rispondendo che le 12. che già possedea sino dalla prima istituzione della scuola era per essa sufficienti; che finalm.e dopo due anni di procrastinazione pressato vieppiù dal detto S.r Ispettore a fare la sua domanda, dichiarò che se gli venivano consegnate altre 12. tavolette, sarebbero anche più del bisogno

---

Il S.r Pietro Morandini Agente Comunale di Bienno mi disse che le 12. tavolette che al principio della istituz.e della scuola elem.e di quella Comune erano state acquistate non costarono che 12. soldi veneti per ciascuna, e che sono meglio colorite e verniciate di quelle che si vorrebbero ora spedire dalla R. Delegaz.e alle Comuni per le quali si è fatto ad esse pagare il prezzo di £ 1:15 aus.e per ciascheduna.

N.B. è stabilito 90 a £ 1:15 importarono £ 103:50, essendosi ridotto il valore a £ 100:80, il costo di ciascuna viene ad essere di £ 1:12

2. Marzo 1831. Bicinico

S. desidera sapere se il S. Maestro Comunale di Bicinico abbia ricercato tabelle nere per uso della sua Scuola; se prima ne avea, e quante ne abbia domandate in aggiunta

Fino dal principio dell'istituzione della Scuola ha ricevuto numero dodici tavolette nere in unione alle altre suppellettili; e quindi sulle ricerche del Sig.r Ispettore Distrettuale di quante abbisognavano per supplire al numero degli Scolari incominciati a scrivere ne ha ripetute altre dodici, il qual numero sarebbe stato sufficiente oltre al proprio bisogno.

Gio: Batta Narduzzi
Maestro elementare
Comunale di Bicinico

Signor Girolamo Rinaldissimo

No. 8 Carte

Copia N.o — Distretto di Volvia — Titolo Spese diverse Straordinarie

Comune di Arisinico

Il Ricevitore S.r Andrea Rodolfi pagherà al S.r Maffi Ricev.e provinciale Lire cento e Cent.mi ottanta, dico £ 100:80 quali sono in causa di pagamento per le Tabelle nere da distribuirsi ai scolari come da Dec.o 16 Sett.e 1829 N.o 18263/3243 R.I. e come dall'ordine del R. Commissariato delle 15. Genn.o 1830 N.o 2635.

Tale pagamento sarà eseguito col fondo di £ . . . . assegnato nel Conto Preventivo del 18.. per il Titolo sud.o, riportando la corrispondente ricevuta per suo scarico in carta.

Dal R. Commissariato Distrettuale di Volvia

li 15. Genn.o 1830

£ 100:80

Il R. Commissario
[illegible]

Li Deputati Comunali

Vedasi la osservazione di contro

Ho ricevuto io sottoscritto la sud.a somma di Lire . . . .

e per fede ec.

li 18

2. Marzo 1831. Bicinico

S. desidera sapere se il S. Maestro Comunale di Bicinico abbia ricercato

fino dal principio dell'Istituzione della Scuola ho ricevuto numero dodici tavolette nere in unione alle

In ordine ad ossequiato Delegatizio Rescritto [illegible] Aprile p.p. N.° 8457/170 I. l'Esatt.e Distr.e S.r Rodolfi estinguerà il presente mandato ad onta della mancanza della firma dei S.ri Deputati.

Palma dall'I. R. Comm.to D.le li 6. Maggio 1830

[illegible]

Signor Giordano Riccalissimo

Copia

Cassa Provinciale di Udine
del Triennio 1829 . 1830 . 1831
a tutto

N.° 644 progressivo = li 2 Marzo 1830
Ha pagato Rodolfi esattore di Buttrio lire cento, C.mi 80 in causa quota per le Tavolette nere ad uso delle scuole elementari giusto Reversale 12 Febbrajo p.p. N.° 33

cioè		in moneta	
Per capitale	£ 100:80	d'oro	...
Capesoldo	...	d'argento	£ 100:80
Sopraerogazione	...	erosa	...
Sussidio	...	di rame	...
Totale	£ 100:80	...	£ 100:80

pel Ricevitore Provinciale
V. Tamai

Ag. Alessandrini

2. Marzo 1831. Bicinico

Si desiderava sapere se il Sr. Maestro Comunale di Bicinico abbia ricercato [illegible]

Cioè dal principio dell'Istituzione della Scuola ho ricevuto numero dodici tavolette nere in unione alla [illegible]

Signor Girolamo Rinaldi Primo

Nob. S.r Conte

Sull'affare delle Tabelle per la Scuola elementare di Mi-
nerbio pel prodigioso numero delle quali io non poteva
meno di fare delle rimarche sino dal primo momento
nel quale se ne parlò in seduta, io desiderava che
la Deputazione Comunale mi spedisca a mia lume una
copia della risposta che ha dato al R.o Commissario Distrettuale,
all'invito da Lei avuto di firmare il Mandato di pa-
gamento, del che mi si aveva fatto cenno all'incontro
della recente Seduta di quel Consiglio a cui intervenni,
giacchè non abbia avuto effetto per mancanza del numero
legale dei Consiglieri.

Non avendo avuto il piacere di trovarla, e dovendo forse
dimani partire dalla Città, lo lascio qui acclusa la Copia
stessa a di Lei norma, onde Ella sia al fatto della cosa e venga
provveduto contro un aggravio a quella Comune incompetente.
Non so comprendere come per questo ed anco per qualche
altra Comune siensi presi in quest'argomento degli
equivoci così enormi.

Ho l'onore di rassegnarmi colla più distinta stima

Di Lei Nob. S.r Conte

Ca'd.o 7 Maggio 1830

Umilissimo Devotissimo Servitore
Girolamo Veneri

2. Maggio 1831. Bicinico

Si desiderava sapere se il Sig. Maestro Comunale di [illegible] abbia ricercato

Sino dal principio dell'Istituzione della Scuola ho ricevuto numero dodici tavolette nere in unione alle

Signor Girolamo Riveritissimo

Mi procuro riscontro alla stimatissima sua del primo Corr.te cui affretto di recarle Copia del richiestomi Rapporto, nell'atto che le protesto la divota mia stima e servitù

Padova il 2 Marzo 1830

Di Lei Dev.o ed Ubb.o Servitore
Pietro Marandi [illegible]

N. 8

Imp. R. Commissario!

Da quanto leggesi nella ricevuta Ordinanza di cod. Imp. Regio Commissariato in data 13 Gennaro p.p. N. 104. sembra che l'Imp. R. Ispettorato Provinciale delle Scuole Elementari abbia equivocato nello stabilire un contratto per questo Comune di N. 90. Tavolette nere per iniziare i fanciulli allo scrivere col gesso, da che nè la scrivente Deputazione nè per asserzione di questo Maestro riconobbe fu giammai dimostrato il bisogno.

Questa Scuola frequentata dallo stesso numero di 36 scolari circa fu già provveduta fino dalla sua attivazione di N. 12 Tavolette nere per gl'iniziati allo scrivere. Un tale numero fu creduto allora sufficiente, e l'esperienza lo ha poscia confermato tale. Riescirebbero quindi inutili le 90. delle quali accennasi ora la spedizione, e oltremodo gravosa torna la spesa delle commesse A 100.80 per uno Comune, la quale va in debito verso il proprio Esattore.

Nel subordinare pertanto a cod. Sp. I. R. Carica il presente Rapporto, colla restituzione del Mandato devotamente la si prega a divenire alla Provinciale superiorità l'inevitabilità del sorprendente numero delle cavallette di sopra accennate non men che della relativa spesa.

Dalla Deputazione Comunale di Brivio
il 27 febb.o 1830

Il Deputato
Fil. Barella

Morandi

Allo Ornatissimo Signore
Il Sr Girolamo Venerio
Udine

Al Nob.e ed Egregio Sig.re
il Sig.r Conte Teb.o Beltrame

Udine

NB. Questa Lett.a non ebbe corso perchè consegnata di persona in proprie mani al Sig. Co. Beltrame [illegible] 3 Marzo
la sudetta Copia

Tardetta a £ 1:15

	N.°	importo
3075 Palma	92	£ 105:80
1763 S. Maria	30	34:50
Marano	48	55:20
Bagnarola	43	49:45
Porias	73	83:95
Trivignano	74	85:10
Castions	52	59:80
1217 Bicinicco	90	103:50
Corpetto	50	57:50
	N.° 552	£ 634 80

Udine Città . 63 . 72:45

NB. Questa Lett.a non ebbe corso perchè consegnai di perso-
na in propria mano a [illegible] Caterina oggi 3 marzo
la dedicata Copia.

NB. Questa Lett.ª non ebbe corso perchè consegnata in perso-
na in proprie mani del Sr Co Beltrame [illegible] 7 Mag.
[illegible]

Spese Veneroso

Contro Sig.ri Eredi: Dott.a Atto Bertoli:

Spese giudicate con Sentenza 27 Nov.e 1812 per la ricognizione del Carattere della Carta d'obbligo — £ 92:–

Per Registro, Spedizione, Carta e Repertorio — „ 7:20

Per l'Intimazione 3 Xmbre 1812 come dalla Tassa d'Usciere — — — — „ 7:85

— £ 107.05

Contro Sig. Pietro Bertoli

Spese giudicate con Sentenza 15 Marzo 1813 £ 50:–

Per Registro, Spedizione ec. — — „ 45:30

Per Intimazione 23 Marzo 1813 come da Tassa d'Usciere — — — „ 5:96

— „ 101 26

Contro Sig.ri Alberto Pezzi, Vicentini, Pecile ed altri Compagni Sequestranti ec.

Spese nella Citazione come dalla Tassa d'Usciere £ 32:35

Per diritto di Consulto — — — — „ 7:50

Spese nel Precetto 2 Detto — — — „ 4:85

Nel Precetto reiterato 8 Dt. ed unito Proc.o Verb.e — „ 17:60

Nell'altro Precetto reiterato 10 Detto, ed unito Proc.o Verb. — — — — — „ 17:60

Nell'atto di Dichiarazione 12 Detto — „ 18:40

— „ 98:30

Tutte £ 306:61

Li Fratelli Venerio sono Creditori dalli SS.ri Gio: Batta e Pietro Fratelli q.m Federico Bertoli di questa Città d'un Capitale dipendente da loro Chirografo 27. Sett.e 1805 della Summa di — £6385:76

Item d'altro Capitale dipend.e da loro Chirografo 10. Genn.o 1809 per la Summa di — — — — 4000:-

Item per tre anni di pro sopra il prim. Capit.le nella ragione del 6 p% all'anno — — — — 1149:42½

per rata di tempo sopra il Capit.le med.o sino a 18 Luglio cor. 309:70½

per tre anni di pro sopra il 2do Capitale nella ragione del 5 p% all'anno — — — — — 600:-

per rata di tempo sopra questo 2do Capit.e sino a 18 Lug. 109:44¾

Per Spese giudiziarie incontrate nelle tre Pendenze contro li SS.ri Gio: B.a e Pietro Fratelli Bertoli, contro il S.r Pietro Bertoli, uno di essi Fratelli, e contro li SS.ri ~~Albanesi~~ Lugli, Vicentini, Pecile ed altri compagni tajanti ec. come da nota consegnata al Sig.r Lenna — — — — — 306:61

Tutto il Cred.o Ven.o Summa £12855:94 [illegible]

Da questa Summa si deduce il contamento fatto li 10. Nov.e 1809 dal S.r Vincenzo Schiavi amministratore del Fallimento Bertoli di — — 259:03

Resta il Cred.o Venerio in £12596:94 [illegible]

Ora il S.r Gio. Batta q.m Santo Lenna, a di cui piena cognizione è lo stato del sud.o credito Venerio, per aver egli sostenuto il carico di Sindaco Provvisionale del Fallimento del S.r Gio: Batta Bertoli, desiderando di acquistare, previo uno sconto, il credito sud.o, si

sono le Parti convenute come segue:

Li Fratelli Venerosi assentono di fare al Sig.r Lenna la Cessione del detto loro Credito, di cui garantiscono la sola realtà; restando a tutto comodo ed incomodo del S.r Lenna la verificazione ed esigibilità del med.o senza veruna responsabilità dei Cedenti.

Accordano la ricercata deduzione del 25 per %, cosicchè la somma da pagarsi dal S.r Lenna ~~[illegible]~~ alli Venerosi in pareggio della Cessione sud.a sarà di sole £ 8188.~~99~~

A buon conto di questa somma accettano la vendita ad essi offerta dal S.r Lenna delle Casette situate nel Borgo di Colle ignaro dalli N.ri 131 a 135 tutte unite e confinanti ai nello stato e grado presente da stimarsi dall'Ecc.o Lorritti e ciò per il convenuto prezzo di — £ 6000: -

item resti ~~d'affitto~~ e rate di tempo d'affitto sopra le Case stesse pagabili dagli attuali affittuali come da nota — 357:87

Somma £ 6357:87

E siccome a formare l'intera convenuta somma di £ 8188: ~~99~~ mancano £ 1830:13 si obbliga il S.r Lenna di questi soddisfare entro il periodo di anno uno oggi cominciato, pagando sino all'affrancazione il pro nella ragione del 5 per %

Tanto a cauzione di questo residuo Capitale, quanto a garanzia della vendita delle Case sud.e in quanto accadere o seguire inibitive per occasione della ~~[illegible]~~ speciale ipoteca a cui furono assoggettate dal S.r Lenna per la piggioria da lui prestata

obbliga il detto Sr. Lenna in ispeciale ipoteca a cauzione dell'Frollet Venerio la Casa di sua abitazione situata . .

- - - - - - -

- . - . - . .

che fu da esso acquistata dalle mani del Sr. Camillo Favetti sopra la quale esiste bensì un Capitale livellario di Sc. 2500. ceduto dal prezzo d'acquisto, ma dichiara il Sr. Lenna di non avere successivamente all'acquisto della detta Casa assoggettato a veruna altra ipoteca che a questa speciale ipoteca il Sr. Lenna garantisce la vendita delle Case con tutti li suoi diritti passati e futuri
Le spese tanto del presente Istro. quanto del Grado delle sud.e Case da levarsi dal Sr. Favetti saranno portate metà per parte

Alli Sig.ri Giacomo Visentini e Gio: B.a D.r Zenna Sindaci provvisionali del Fallim.o del S.r Gio: B.a Bertoli — Gio: ed Ag.o Fratelli Ven.

In ordine all'avviso circolare fattoci tenere da LL. Sig.ri in data 13 de 22 Luglio 1814 Maggio decorso rimettiamo a ~~loro~~ mani ~~presentiamo~~ li titoli originali del nostro credito verso li Sig.ri Gio: Batta ed ~~Gio~~ fratelli Bertoli, accompagnandoli col seguente ~~dimostrazione ... alla Copia de' medesimi che presentiamo per ... ~~

~~Segue il Conto totale del nostro Credito~~ conteggio

Per Capitale ~~Chirografario~~ dipend.e da Chirograf. ~~Conto~~ 27 Sett.e 1809, a delitti ~~firmato~~ dalli Sig.ri Gio: Batta e Gio Fratelli Bertoli, con firma riconosciuta da questa R.a C.e con Sent.a 27 Giugno 1812, e ~~quindi~~ iscritta a queste Ipot.e della Spte che nel giorno 5 Dic.e 1812 — £ 6385:36

Pro d'anni due sopra questo Capitale spirati li 26 Sett.e 1813 — £ 766:29

Rata di tempo da 27 Sett.e a tutto oggi — 283:18½

1049:47½

Detto Capitale Pro e Rata di tempo — £ 7435:23½

Per altro Capitale dipend.e da Chirograf. ~~Conto~~ 10 Genn.o 1809 a delitti ~~detto dalli~~ essi Sig.ri Fratelli Bertoli, con firma pure riconosciuta da questa R.a C.e con Sent.a sud.ta ~~...~~ 27 Giugno 1812, ~~e quindi~~ iscritta come si è detto a queste Ipot.e della Spte che ~~...~~ — £ 4000:–

Pro d'anni due spirati li 9 Genn.o 1814 — 400:–

Rata di tempo da 10 Genn.o p.p. in oggi — 90:55½

Detto Capitale pro e Rata di tempo — £ 4490:55½

Capitali e Pro sommano — £ 11925:79½

~~Spese giudiziarie come da nota che pure si rimette — 306:21~~

~~12204:01~~

Rip.to Somma — — £ 11925:7:9 2/3

Con sentenza di questa R. C. 15 Maggio 1817
il S.r Pietro Bertoli oltre all'essere stato condannato al pagamento della metà del pred. Capitale ~~di £ 100~~ e di £ 192:51 di pro ~~già~~ ~~vencio oltre scaduto sopra~~ ~~sopra la detta metà del Capit.~~ fu pure condannato a pagare gl'interessi legali sopra la detta somma di pro, che dal ~~giorno~~ 1. Maggio 1813 giorno in cui fu ~~fatta~~ l'ulti-mazione della domanda ascenderebbero ad oggi ... — £ 12:67
~~simile sopra~~ Colla med.ma sent.a fu pure condannato oltre al pagamento della metà del ~~pred.~~ Capitale e di £ 100 di pro ~~già scaduto sopra la detta~~ ~~metà del Capitale~~, ~~e ...~~ anco al pagamento degli interessi legali sopra questa somma di pro, che dal giorno 1. Maggio 1813 in cui fu intimata la domanda come sopra ... ad oggi importano 6:55

Interessi legali sommano - 19:22

Capit. pro ed Interessi legali sommano ... £ 11944:9:8 2/3

Senza pregiudizio come da nota che pure si rimette ... — 306:61

Fino al giorno 27. Giugno 1814 - Credito Totale £ 12251:5:9 2/3

Ex Ad. ad dictu ... Venerio

@ 17. 7bre 1812

Li Sig.ri Gio: Batta e Pietro Fratelli quond. Federico Bertoli Devono Dare

Per pro oggi maturato sopra il Capitale di ƒ 6345:76 dipendente da Chirografo 17. 7bre 1805. in ragion del 6. per % ... ƒ — 383:14½

1813=10 Gennajo per pro oggi maturato sopra il Capitale di ƒ 4000:— dipendente da Chirografo 10. Gennajo 1809. in ragion del 5. per % ... 100:—

17. 7bre per pro sopra il primo Capitale ... 383:14½

1814=10. Gennajo simile sopra il ndo Capitale ... 200:—

17. 7bre simile sopra il primo ... 383:14½

1815=10. Gennajo simile sopra il ndo ... 200:—

Summa ... ƒ 1749:43½

Si batte controscritto avere di ... 259:03

Restano Debitori di ... ƒ 1490:40½

18. Luglio per vala di tempo sopra li sudetti due Capitali dalle respetive loro scadenze sin jeri ... 412:53

Tutti summa ... ƒ 1902:93½

Spese Giudiziarie come da nota ... 306:51

Summa ... ƒ 2209:34½

Si aggiungono li Capitali ... 10385:76

12595:30½

65

629765

755718

ƒ 8186,94,50

@ 10. 9bre 1814

Li contrōsti S.ri Gio: Batta e Pietro Fratti

Bertoli Devono avere

Per contatici dal Sig. Vincenzo Schiavi amminstra-
tore p il Falimento delli med.mi in conto pro — ƒ - 259:03

@ 14. Lug.° 1815

Li S.ri Gio: Batta e Pietro Fratti Bertoli D.o D.e

Per vata di tempo sopra il Cap.le di £6345:76 da 17. 7bre 1814 sin li 17 corrente sono Mesi 9 g.ni 20 in ragion di £383:14½ in anno ---------- £ 304:66½

Per altra vata di tempo sopra il Cap.le di £4000:- da 10. Gennajo 1815 sin 17. Luglio cor.e sono Mesi 6. g.ni 7. in ragion di £200:00 all'anno ---------- £ 103:88½

Summa ---------- £ 412:55

383:14½

6 — 191:572
3 — 95:786
20 21:286
308:644

31:929
10:643
10:643

15:964
3:991
4:988
5:321
21:285

20 | 6 33.777 | 10
20 33 | 6.666
1.111
7.777
3.883

Capitali ———— — £ 10385:76

Oro — – – 1909:68

		12295:44
		65
		6147720
		7377264
		799203,60

54 × 18 = 972
54
97|12
48.12

17 × 5 = 85
16
680
85
1360
76.10
27.–2
103.12

27.–2

287.14 m/10

191:572 6
95:786 3
31:929 1
319:287

manca il palleggio da antenalli in becik

La Case sono assoggettate dal S.r Lena

in piaggeria a favore

Spese instrumentali e Strada metà per parte

Udine   Signori Girolamo ed And.o Gratti Venerio

Udine li 13. Maggio 1814.

	Cap.le 22. Feb.o 1805	£ 6385:76	
	10. Genn.o 1809	" 4000:–	£ 10385:76
	Pro d'anni due sopra il p.mo Cap.le	£ 766:29	
1. gno £ 1:06	Stata di tempo di gni 8. da 28. Ott.e p.o p.o a 5. Ott.e	" 8:51	
		£ 774:80	
	Pro d'anno uno sopra il 2do Cap.le	" 200:–	
1. gno (" 5:51)	Stata di tempo di m. 8. e gni 25 da 11. Genn.o a 5. Ott.e 1813	" 147.21	
			£ 1122:01
	Spese giudiziarie		" 306:61
			£ 11814:38

Udine Signori Girolamo ed And.o Lratti Venerio

Udine li 13. Maggio 1814.

Ud.e Sig.ri Girol.o ed And.o Lratti Venerio

Udine li 8. Giugno 1815.

Il Sig. Giudice Commissario del fallimento di Gio: Battista Bertoli *all'oggetto di esperire il Concordato col detto fallito prescritto dal Codice di Commercio Cap. VIII. Sez. I. ha fissato con sua Ordinanza del giorno di jeri, che nella mattina del (22) ventidue corrente Giugno alle ore (8) otto debba farsi nel locale di residenza di questa R. Corte di Giustizia Civile, e Criminale f. f. di Tribunale di Commercio la convocazione, che sarà da esso Sig. Giudice presieduta, delli Creditori tutti del fallito sopraddetto, li di cui crediti furono ammessi.*

Ha perciò incaricato li sottoscritti Sindaci provvisionali del detto fallimento di rendere a notizia di cadaun Creditore ammesso questa sua disposizione, e quindi gliene avvanziamo l'avviso colla presente, di cui vorrà Ella rilasciare all'esibitore la ricevuta che si accompagna; e le significhiamo, che non potendo intervenire in persona potrà farsi rappresentare da un Procuratore autorizzato con legale Mandato di divenire per di lei conto al Concordato suddetto.

Abbiamo il piacere di protestarle la nostra stima.

Giacomo Visentini Sind.

G.Batta Del Cuna Sind.

Udine Signori Girolamo ed And.° Fratti Venerio

Udine li 13. Maggio 1814.

Venerio d.i Radi

Udine Signori Girolamo ed And.° Gratti Venerio

Udine li 13. Maggio 1814.

Dovendosi a termini dell' Articolo 502. del Codice di Commercio procedere da noi sottoscritti Sindaci provvisionali del fallimento del Sig. Gio. Battista Bertoli Negoziante in questa Comune di Udine, e trovando nel numero de' Creditori del detto fallito indicato il vostro nome, siamo a pregarvi di presentarvi, anche col mezzo di persona munita di Procura nel termine di quaranta giorni per lo meno al domicilio nostro nella Casa segnata col N. 1680., affine di dichiarare di quali somme, e per quali titoli siete Creditore verso del suddetto fallito, e di rimettere a nostre mani i vostri titoli, oppure depositarli presso la Cancellaria della Corte di Giustizia sedente in questa Comune, f. f. di Tribunale di Commercio contro ricevuta. Nella lusinga della pronta vostra adesione al presente invito, vi protestiamo la nostra stima.

Giacomo Visentini

Dalla Vecchia

l
n
la
cedità
verificazione

Alli Sri

Girolamo ed Ant.o fratti Venerio

Udine

Udine Sig.ri Girolamo, ed Antonio Fratti Cenerio

li 23. Agosto 1814

In esecuzione dell'Ordinanza 18 Agosto corr.e dal Sig.re Mario del Rosso, Giudice della Corte del Passariano Commissario al fallimento di Gio: Batt.a Bertoli Negoziante Domiciliato in Udine, dietro instanza fatta da noi Sottoscritti Sindaci provisionali, ci troviamo in dovere di avvertirli ch'essendo stato dal Sig.re Giudice Commissario destinate le giornate de 27. 30. e 31 del corr.e Mese, per la verificazione delli Crediti Cadenti a peso della facoltà del fallito, ad aver la compiacenza di trovarsi alla convocazione, che si tenirà nella residenza della sullodata Corte in Udine ne sucespressi giorni la Mattina alle ore nove, oppure di dar facoltà ad alcuno di rappresentarli affine di procedere a detta verificazione

Abbiamo il piacere di protestarvi con Stima

Giacomo Visentini Sind.o prov.

Gio: Batt.a di Cenna Sind.o P.

Alli S.ri Girolamo, ed Antonio
Fratti Venerio

Udine

N. 2192

Al Sig. Girolamo Venedo

Ella, o Signore, è invitata ad intervenire nel giorno 25. corr. di mattina alle ore 11. in punto innanzi al Sig. Comm. del Fallimento Bertoli nel Locale della Corte di Giust. per essere sentito sulla istanza fatta dal Bertoli onde ottenere un Salvacondotto, avvertendola che non comparendo in detto gno ed ora s'avrà per aderente a ciò che verrà discusso ed operato dagli altri Creditori comparenti.

Udine li 22. Marzo 1815.

Per ordine del S. Dal Pozzo Giud. Comm.

M. Canciani Cancell.

[illegible]

[illegible]

A. N.° 2192

All'Ill.mo Sig.r Girolamo Venerio

Udine

CORTE DI GIUSTIZIA
DEL PASSARIANO

Sig.ri Girolamo ed Andrea Fratelli Venerio.

Udine li 16 Marzo 1815

In seguito a quanto fu determinato dalli Sig.ri Creditori del fallito Gio: Batta Bertoli nella convocazione del giorno 14 corr.e li Sindaci provvi.li la rendono avvertiti che la conferenza col Sig.r Avvocato Maniago fu stabilita per questa sera alle ore 9 al di lui Studio.

La eccitano quindi li Sindaci sud.ti d'intervenire, e le rafermano la loro stima.

Li Sindaci provvi.li
Giacomo Visentini
Gio: Batta di Lenna

Ani

Alli S.ri Evol.o e Ant.o Venerio

Udine

Sri Girol.o ed And.a Fratti Venerio.

Udine li 20 Marzo 1815

Dietro il Decreto 14 Marzo corr.e del Sig.r Mario dal Dosso Giudice Commissario al fallimento del Sig.r Gio: Batta Bertoli, li Sindaci provvisorj invitano V. S. ad intervenire alla Convocazione de' Creditori di d.to fallimento, ordinata dal sud.to Sig.r Giudice Commissario nella Camera di sua residenza nel Locale della Corte di Giustizia Civile e Criminale nel giorno 21 corr.e Marzo alle ore 10 antemeridiane, per trattare sulla dimanda del Salvocondotto fatta dal fallito Sig.r Gio: Batta Bertoli.

Li Sindaci sud.ti le raffermano la loro stima.

Li Sindaci provvisorj
Giacomo Visentini
Gio: B.a di Lenna

Alli S.ri Dott. ed And.o Venerio

Udine

Ai Sig.ri Girolamo ed Andrea Fratti Venerio.

Udine li 13 Maggio 1815

In ordine al Decreto 4 Maggio corr.e del Sig.r Mario dal Pozzo Giudice Commissario al fallimento del Sig.r Gio: Batta Bertoli, restano invitate V. S. ad intervenire alla Convocazione de' Creditori di detto fallimento, ordinata dal sud.to Sig.r Giudice Commissario, nella Camera di sua residenza nel Locale della Corte di Giustizia Civile e Criminale nel giorno 14 corr.e Maggio alle ore 10 antemeridiane, per oggetti di premura, e di reciproco interesse.

La saluto con stima

Li Sig.ri Giacomo Visentini e Gio: Batt. di Zenna Sindaci Prov.ti
Vicenzo Schiavi Coadiutore

Alli S.ri Lod.co ed And.a Venerio

Udine

Conto con

Li S.ri Fratti Bertoli

Ornatissimo Sig.re

Udine li 25. Agosto 1814.

Ancora non ho potuto avere il consenso, di tutti li Sc. Creditori assuntori della
facoltà del Sig.r Pietro Bertoli per stipulare seco lei il contratto del credito
che tiene verso l'oberata Ditta Gio: Batta, e Pietro Fratti Bertoli e se il
Sig.r Visintini non fosse stato obbligato a letto con della febbre sarebbe si già
terminato questo affare per me molto penoso per non avendo potuto fin ora
esaurire, essendosi determinati di farlo benche non sia concorsa l'intiera
massa tutta; Lei adunque può star certo che quanto prima si effettuerà
avendomi detto jeri il Sig.r Zenna che esso è pronto di consegnarmi le
Cambiali di £ 5000.ta Italiane e per la restante summa mene farà
la consegna il Sig.r Visintini. Se io avessi avuto in mano li fondi
di tal raggione l'averei di già terminata. Sono destinati li gg.ni 27. 30.
e 31. del corrente per la verificazione dei crediti come rileverà dalla qui
occlusa, onde potrà mandare o presentarsi anche lei per sella formalità
mentre ritenga per certo il contratto come fatto, che se bramerà le farò
scrivere anche dal Sig.r Visintini, e di Zenna, e con parcial stima mi do
l'onore d'esserle

Di lei

Umil.mo ed Obb.mo Servitore
Vicenzo Schiavi

All'Ill.mo mio Sig.re
il Sig.r Girolamo Venerio

Udine

Conto con
Li Sig.ri Fratelli Bertoli

Li Sigg. Vicenzo Schiavi, e Gabriele q.m Gio: Domenico Pecile Agenti Provisionali del fallimento di Gio: Battista Bertoli Negoziante Domiciliato nella Comune di Udine.

Udine Alli Sig.ri Girolamo ed Ant.o Fratti Venezia *Udine li* 20. Maggio 1813

In esecuzione della ordinanza 14. Maggio corrente del Sig. Mario del Pozzo Giudice della Corte del Passariano Commissario al fallimento di Gio: Battista Bertoli Negoziante domiciliato in questa Comune di Udine, Noi Agenti Provisionali del fallimento suddetto ci troviamo in dovere di avvertirvi, che voi nella qualità di creditore verso il detto fallito abbiate la compiacenza di trovarci alla convocazione da tenersi nella residenza della sullodata Corte in Udine avanti il detto Sig. Commissario, la quale avrà luogo nel giorno trè del prossimo venturo Giugno la mattina alle ore dieci; oppure di dar facoltà ad alcuno di rappresentarvi affine di procedere alla destinazione dei Sindaci provisionali; e con tutta stima si protestiamo.

Schiavi Agente

Conto con
Li Sig.ri Fratelli Bertoli

in
el

Alli

Sig.ri Girolamo ed Ant.o Fratti

Venezio

Udine

Conto con

Li Sig.ri Fratelli Bertoli

Li Sigg. Vicenzo Schiavi, e Gabriele q.m Gio: Domenico Pecile Agenti Provisionali del fallimento di Gio: Battista Bertoli Negoziante Domiciliato nella Comune di Udine.

Alli Sig.ri Girol.o ed Ant.o Fratelli Verenio Udine li 24 Agosto 1813

In esecuzione della ordinanza 21 Agosto corrente del Sig. Mario del Pozzo Giudice della Corte del Passariano Commissario al fallimento di Gio: Battista Bertoli Negoziante domiciliato in questa Comune di Udine, Noi Agenti Provisionali del fallimento suddetto ci troviamo in dovere di avvertirvi, che voi nella qualità di creditore verso il detto fallito abbiate la compiacenza di trovarci alla convocazione da tenersi nella residenza della sullodata Corte in Udine avanti il detto Sig. Commissario, la quale avrà luogo nel giorno due del prossimo venturo 7.bre la mattina alle ore dieci, oppure di dar facoltà ad alcuno di rappresentarvi affine di procedere alla destinazione dei Sindaci provisionali; e con tutta stima si protestiamo.

Conto con
Li S.ri Fratelli Bertoli

Alli Sri.
Girolamo ed And.o Fratti Venerio
Udine

Conto con
Li Sig.ri Fratelli Bertoli

Li Sri Gio: Batta e Pietro Fratti qm Federigo Bertoli
della Comune di Udine Devono Dare

1805-17-7bre Per il Capitale dipendente dal Chirografo ~~[illegible]~~ odierno
da loro Fratti firmato £6385:76

1809=10. Gennajo per altro Capitale dipendente dall'odierno Chiro-
grafo £4000:–

1811=17-7bre per pro d'anno uno sopra il pred.o
Capitale di £6385:76 .... £343:14½

1813=10. Gennajo per pro d'anno uno sopra il
sud.o Capitale .... " 100:–

17-7bre pro d'anno uno sopra il pred.o Cap.le £–343:14½

1814=10. Gennajo per pro d'anno uno sopra
il sud.o Cap.le .... £–100:–

11-Giugno per rata di tempo sopra il pred.o
Cap.le da 17-7bre pross.o p.p. fin oggi sono
Mesi 8:24 in ragion di £343:14½ in anno – 181:06½

D.o per rata di tempo sopra il sud.o Cap.le
da 10. Gennajo pross.o passato fin oggi sono
Mesi 5-g.ni 11. in ragion di £100:– in anno – 49:44½

Per spese Giudiciali come da nota ...... " 306:61

Pro e Spese Summa —— £1843:41 £1843:41

Tutto summa £12229:17

M. H. ac. 8

Dare — Torzolo Michiel — Avere

Dare		Avere	
1813=31. Agosto	f. 1589:60½	1813=31. Agosto	f. 15:68
da 11-9bre 1813 a 31. Genº 1814	f. 89:13	da 10. 9bre 1813 a 31. Genajo 1814	f. 98:46
	f. 1678:83½		f. 114:14
31. Marzo	— :75	31. Marzo	52:19
	f. 1679:58½		f. 176:33
Si batte	186:09	1. Maggio	9:76
	f. 1493:49½		f. 186:09

Li Sig.ri Gio: Batta e Pietro fratelli qm Federigo Bertoli
della Comune di Udine Devono Dare

1805. 17. 7bre Per il Cap.le dipendente dal Chirografo odierno [illegible]
... 2395:76

1809: 10. ...

It. ... pro sopra la summa di ₰192:512. d'Interessi 1000: -
si scaduti col gno 16. 7bre 1812. sopra la
1812: 1 ... metà del Cap.le dipendente dal Chirografo 17.
7bre 1805. stati sentenziati da questa Reggia
1813: ... Corte colla sentenza 15. Marzo 1813. seguita
contro il Sig.r Pietro Bertoli, ed intimata li 23.
... Marzo sudetto ed importano dal gno Marzo
1814 1813. giorno della fatta intimazione della
Dimanda sin 21. Giugno 1814. sono anni 1. m. 3
gni 21. in ragion di ₰9:62:55 all'anno. ₰12:59½
Per simile sopra la summa di ₰100: - d'Interessi scaduti col gno 21. 7bre sopra la
metà dell altro Capitale dipendente dal
Chirografo 10. Gennajo 1809. Dal gno
gno Marzo 1813: sin 21. Giugno 1814.
sono anni anni 1. m. 3. gni. 21. in ragion ₰ — 6:64
di ₰5: - all'anno - - - 1843:41

Summa — ₰ 19:13½

12229:17

-76

:—

:48

:27

REGNO D'ITALIA 50. CEN.

Regno d'Italia
Dipartimento di Passariano
Comune, e Cantone d'Udine

L'Anno Mille otto cento, e tredici li 22 Gennaro a instanza delli Signori Girolamo, e Antonio del fu Francesco Venerio, possidenti domiciliati in Udine

Io Alessandro Porta Usciere intervinale presso il Sig.r Giudice di Pace del Primo Circondario del Cantone d'Udine mat.o con D.to 17. Xmbre 1812. N.o 420. quivi domiciliato Borgo d'Aquileja al N.o 2075.

Ho Citato il Signor Pietro del fu Federico Bertoli possidente, e Negoziante domiciliato in Udine, a comparire il giorno 28. corrente avanti la Giudicatura di Pace del Primo Circondario del Cantone d'Udine nel luogo ordinario delle sue udienze situato in Via Nuova Lovaria al N.o 1818. per conciliarsi se vi è luogo sopra le domande che intendono di fare gl' instanti ed anno per oggetto

1.o di far condannare esso Sig.r Pietro Bertoli alla restituzione, e al pagamento di £ 3192: 877 in Conto Capitale, e £ 227.767. in Conto Capitale, e £ 227: 767. per l'interesse di anno uno maturato sopra la detta Summa li 27. 9mbre passato coll' interesse legale dal giorno della domanda sopra delle £ 227.767 e così pure all'interesse decorrente, e decorribile sopra la Summa

Capitale suddetta fino alla effettiva sua restituzione il frutto dipendente dalla privata Carta di obbligo. 27. 9mbre 1805 registrata li 23. 9mbre passato col pagamento di £ 35. Bolletta N.o 5520, e di firma riconosciuta con Sentenza Contumaciale di questa Corte di Giustizia 27. 9mbre passato la qual carta di obbligo, fu rilasciata per il Capitale di £ 6385.75 da esso Sig.r Pietro unitamente al di lui Fratello Gio: Batta Bertoli che à dichiarato il suo Fallimento, e quindi per l'altra metà del Capitale, e interessi si riservano gli attori di agire contro esso Signor Pietro in ogni evento di non riportato pagamento sopra la facoltà oberata del Fratello coobligato a termini di Legge

2do. di far condannare esso Sig.r Pietro Bertoli alla restituzione, e pagamento di £ 2000. che sono la metà del Capitale costituito a di lui debito in unione al suo Fratello Gio: Batta sopra Chirografo 10. Gennaro 1809. di loro firma già riconosciuta registrata li 23. 9mbre passato col pagamento di £ 23 Bolletta N.o 5519, nonche £ 100. per interesse scaduto sopra essa metà col giorno 9. corrente e interesse legale sopra dette £ 100. dal giorno della domanda col decorrente, e decorribile interessi fino alla restituzione del Capitale sopra indicato, e con riserva sempre e senza pregiudizio

anche per l'altra metà di Capitale, e interessi in ogni evento
di non riportato pagamento in tutto o in parte della medesima
sopra la facoltà dell'oberato Gio: Batta Bertoli suo Fratello
coobbligato nella Carta suddetta, e sarà condannato nelle spese

Ho lasciata un simile atto di Citazione al Domicilio del detto Signor
Bertoli consegnandolo in persona

Tassa Ord.a con eccesso	₤	2:00
Carta	"	1:00
Registro	"	1:00
Repertorio	"	—:10
Esemplare	"	—:60
Italiane	₤	4:70

Alessandro Sorba Usciere giudiziale

Udine li 26. genn.° 1813. H.

₤ 6.8.

Reg.to nel Sist.° dei diritti fissi affari sul f.° 46 e
pagò ₤ 1 una —

[illegible]

Processo contro il Sig.r Pietro Bertoli

Carte relative al Pagamento al N.° 172.

Pregiatissimi Sig.ri

Circolare

Avendo avuto motivo di parlare con qualcuno delli miei Creditori ho potuto rilevare, che elli ignorano affatto lo stato mio, e però dubbiosi d'una grossa perdita del loro credito, che tengono verso di me. A quiete però di ognuno mi faccio carico d'indirizzarli il presente mio bilancio per disingannarli, e rendere su della mia persona tolte le diverse opinioni e d'indurli a compassionare il mio stato piuttosto che ingiuriarmi, come fermamente confido. Le protesto la mia stima

Udine li 10. Maggio 1815.—

Umiliss.o Aff.mo Servo.
Gio: Batta Bertoli

Passivo

Estratto dal libro dell'amministrazione della facoltà Bertoli subordinata come segue.

Capitali passivi descritti in summario al N° 613 —	£ 42208 : —
simili infrancabili — — — — — — — — — —	574 : —
Legati per una volta tanto — — — — — —	3806 : 90
Capitali passivi e chirografarj — — — — —	23914 : 64
Vitalizj delle sorelle Bertoli, e del sig.r D. Giuseppe Fadini calcolati in capitale — — —	21900 : —
Debiti cambiarj — — — — — — — — —	104068 : 21
detti chirografarj e conti correnti — — —	110490 : 2
Facoltà passiva —	£ 306962 : 61

Omissioni passive

Tratte dalli registri presso l'amministrazione in ordine a confessi di cassa pagati in conto prediali, e casito calcolato il suo capitale —	£ 22060 : —
summa tutto il passivo	£ 329022 : 61
Mio avanzo — —	£ 27561 : 59
summa ——	£ 356584 : 20

Attivo

Estratto dal libro divisioni della facoltà Bertoli presentato al Reggio Tribunale I. T. di Tribunale di Commercio nell'apertura del fallimento.

Li beni stabili, e fabbriche dallo N° giusta ne 33 val.	f 214850	47
Capitali chirografarj al N° 41	22288	22
simili francabili C 51	6074	18
simili a chirografo al N° 56	1927	28
Mobili come al N° 64	6523	20
Importo di tutto il negozio come al N° 71	63294	24
Crediti pestrino	11442	56
Pagherò di diverse ditte	1800	.
soldo effettivo	730	75
somma	f 308932	20

Omissioni attive

Li crediti dipendenti dal libro raccolte per la somma di f 96175 considerati come infimi al solo 30 per %	f 28852 —		
Crediti di materiali de Convento delle povere f 5000 buoni al 88 per %	4400 —		
due sesti parti dell'eredità Materna dovuta a noi fratti f 18000	6000 —		
Un palco nel Teatro acquistato dalla Tutrice nostra madre val.	6000 —		
Convenzione Bon di Bovana di	1500 —		
Credito Pupulini di Cod.° ipotecato	900 —	f 47652	—
Tutto l'attivo importa		f 356584	20

Alli Ornatissimi Signori
Li Sig.ri Girollamo ed Ant.o Venerio

Udine

Li Sig.ri Fratelli Venerio di [illegible],
che rimangono a carico della facoltà
dell'obbligato Sig.r Gio: Batta Bertoli
la metà delli due capitali abbracciati
dalli due chirografi 27 7bre 1805,
e 10 Gennaro 1809 enunciati nel
detto prodotto 6 e 22 Giugno 1814, e la
metà degli interessi [illegible], così
risultando dal [illegible] detto [illegible]
Sig.ri [illegible] Venerio di Italiane L. 1111: 59
abbiano a riportare il pagamento
della metà due sono Italiane L. 6110: 79: 5
e la metà di suoi decorsi posteriormente,
e decorribili sopra la facoltà di d.to
Sig.r Gio: Batta Bertoli, ~~[illegible] all'altra metà di capitali [illegible]~~
~~con riserva, e senza [illegible] di non riportarlo~~
~~in ogni evento [illegible] di riaversi [illegible]~~
~~[illegible] in tutto, o in parte [illegible]~~
~~contro il prefato Pietro Bertoli [illegible]~~
~~di [illegible] Sig.r Gio: Batta coobbligato~~
~~nelli sud.ti chirografi~~

con riserva, e senza pregiudizio
per l'altra metà di capitali, interessi
e spese in ogni evento di non riportarlo
pagato in tutto, o in parte della
medesima ~~dalla [illegible]~~ sopra la
facoltà di Pietro Bertoli, di rivolgersi
~~[illegible]~~ contro la facoltà
del prefato Sig.r Gio: Batta coobbligato
nelli sud.ti chirografi.

[illegible]

[illegible]

J. M. D.

Allegati prodotti con la citazione

Per
Li Sig.ri Girolamo
d'Antonio
qm Francesco
Bernardo Alberi

Contro
Il Sig.r Pietro Bertoli Reo convenuto
//

2
1813 - 13 Genn.o
Citazione Nostra
per Conciliazione
//

7
1813 - 18 Genn.o
Processo verbale
di non seguita
Conciliazione

1
1813 - Primo Marzo
Citazione Nostra
alla Corte
in due capi
per francazione di capitali
e pagamento di prod.
//

3
1803 - 27 7bre
Carta d'obbligo
delli fratelli Bertoli
Gio: Batta, e
Pietro
capitale
di Venete £ 11480:-
soggetto
del [illegible] al Fisco
//

4
1809 - 10 Genn.o
Carta d'obbligo
delli suddetti
fratelli Bertoli
capitale
Italiane £ 4000:-
soggetto
del 5 per 100 all'anno
per la francazione
allo spirar dell'anno
e doppo
a piacere delle parti
verso il preavviso
d'un mese
//

5
1812 - 16 7bre
Lettera Nostra
di
avviso
di voler l'affrancazione delli
suddetti capitali
delli suoi, e tolta
di Luogo
//

6
1812 - 16 7bre
Lettera avversaria
di Risposta
di discorso
di adizione
//

9
1812 - 27 7bre
Sentenza commerciale
di ricognizione
della esigenza
alle suddette carte
d'obbligo
//

10
1812 - 13 Xbre
Comparsa
del
Sig. Gio: Batta
Bertoli
di fallimento
//

12
1812 - 18 Xbre
Comparsa
di d.o Sig.r
Gio: Batta
Bertoli
della
cessione di
suoi Beni
//

ta

delle
vere

A istanza delli Sig.ri Girolamo, e Antonio del fu Franco Venerio possidenti domiciliati in Udine io . .

. . . .

. .

ò citato li Sig.ri Gio: Batta e Pietro del fu Federico Bertoli possidenti e Negozianti domiciliati in Udine a comparire alla Udienza della Camera Civile della Corte di Giustizia del Passariano che sarà tenuta nel giorno venti sette del corrente ~~mese~~ di 9.bre onde riportare un atto della della loro ricognizione delle due private carte di loro obbligazione una de L.V. 12450. Tol. 6345:754. in data 27. 7.bre 1805. tutta scritta e sottoscritta da esso Sig. Pietro, da esso Sig. Gio: Batta e sottoscritta e l'altra di L. 1.4000: tutta scritta e sottoscritta parimenti da esso Gio: Batta e sottoscritta dal sotto Pietro entrambe registrate la prima il gno d'oggi col pagamento di L. 35 e Bolli nº 55 20 e la seconda ~~seconda~~ col pagamento di L. 23 e Bolli nº 55:1.9. ● detta pure registrata il gno d'oggi

a in mancanza di tale ricognizione sentir a decidere, ch'entrambe le dette carte e firme abbiansi a ritenere per riconosciute giudizialmente per gli effetti di Legge, e nelle spese

La domanda appoggia al diritto accordato dalla Legge artt. 193. e 194. C.P.C. e al fatto che le accennate due carte sono di pugno, e firma delli RR. CC.

In pari tempo gli ò dichiarato, che il Patrocinatore Sig. Antonio Borsini procederà per gl'istanti

Due copie della presente una per il Sig. Pietro e l'altra per il Sig. Gio: Batta, sono state da me lasciate al loro comune domicilio in Udine al nº 889. consegnandola a ... assieme con due copie delle suddette due private carte.

a gli ò dichiarato, che le carte originali sopramenzionate sono state con odierno Processo verbale depositate nella Cancellaria Civile della Corte di Giustizia ove potranno essere ispezionate, e per farne uso il giorno della Udienza

~~Del presente atto sono stati fatti due esemplari~~

[illegible]

0

31
251

20

30
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

10 Se[illegible] 1809

L'anno mille ottocento tredici il giorno ... Aprile
ad istanza delli Sig.ri Girolamo, ed Antonio

Specificamente

Contro
Li Sig.ri Gio: Batta, e Pietro Bertoldi

Spese giudiciali con sentenza 27 gennaio 1812
per far riconoscere il carattere delle carte d'obbligo — ∫ 92 : —
Per registro, spedizione, carta, e spedizione — " — 7 : 10
Per l'intimazione 3 Xbre 1812 come dalla
tassa d'usciere — " — 7 : 95
p.e ∫ 107 : 05

//

Contro il Sig.r Pietro Bertoldi

Spese giudicate con la sentenza 15 marzo 1813/50 —
Per registro - spedizione — ∫ 45 : 30
Per intimazione 23 marzo 1813 come da
tassa d'usciere — " — 5 : 96
p.e ∫ 101 : 26 ∫ 101 : 26

//

Contro il Sig.r Alberto Pelli, vicentini,
Pesole, ed altri compagni

1813 – 16 Aprile spesi nella citazione
come dalla tassa dell'usciere — ∫ 32 : 35
Per diritto di cancelleria — 7 : 80
1 Aprile spesi nel precetto, ~~detto processo verbale~~ 2 — 4 : 85
8 Aprile spesi per il precetto
reiterato, ed unito processo
verbale — " — 17 : 60
10 Aprile altro precetto reiterato,
ed unito processo verbale — " — 17 : 60
12 Aprile atto di dichiarazione " — 18 : 40
p.e ∫ 98 : 80 — 1 — 98 : 80
~~...~~
[illegible] ∫ 306 : 61

[illegible]

L'anno mille ottocento sedici il giorno ... Aprile
... stanza di Sig. Girolamo D'Antonio

[illegible]

L'anno mille ottocento tredici il giorno ... Aprile
Ad instanza delli Sig.ri Girolamo, ed Antonio
... nominati sollecitanti

Dichiarazione
due nelle §§ 117:76:7 indicate nel primo
capo della loro domanda di compensa
anco lavata di tempo dalli 18 passato
7bre al 5 Xbre pur passato –

...brich...
... Domenico
... che
... ...
... di giu...
28 Giugno

fine;
...gen–
... ...

g8e

L'anno mille ottocento tredici il giorno . . . Aprile

Ad'instanza delli Sig.ri Girolamo, d'Antonio ~~[illegible]~~ fratelli e q.m Francesco Vincenzo Gottardi domiciliati nella commune d'Udine al N.o [illegible]

. . . .

Io . . . usciere . . .

ho citati li Sig.ri Alberto Pezzi, Giacomo Vicentini, Michele Cassianchig, Ditta Dolce, e compagno rappresentata dal Sig.r Antonio Dolce munito di Patente N.o ~~[illegible]~~ 564 del giorno 30 Giugno prossimo passato, e Vincenzo Golinzi ~~[illegible]~~ Negozianti con Patente alli N.i 29 – 30, e 31 del giorno 14 Giugno suddetto tutti domiciliati nella commune d'Udine, munito l'ultimo della cancellazione per il numero di Patente, ~~[illegible]~~ e dettandosi di [illegible] si rotta a comparire nel termine giorni otto prossimi venturi a comparire avanti la Camera Civile della Corte di Giustizia Civile, e Criminale del Passariano residente in Udine

per rispondere alla domanda degl'instanti diretta a far decidere, che non atteso, e come non avvenuto l'atto di loro opposizione 15. ~~[illegible]~~ Aprile corr.e alla intimazione fatta praticare degl'instanti li 12 del mese stesso ~~[illegible]~~ non avendo li stessi adempito all'obbligo ingiunto dalla Legge art. 611. a 612. ~~[illegible]~~ Codice Procedura Civile col far seguire la vendita degli effetti mobili da loro sequestrati con atto 16. Marzo pass.o a pregiudizio di Pietro Bertoli contendere non si possa agl'instanti medesimi in virtù del giudicato a loro favore con la sentenza 15. Marzo pass.o reg.e li 22. d.o col pag. di L. 37:60., Precetto esecutivo ~~[illegible]~~ Aprile, reiterato precetto, e Processo verbale a ~~[illegible]~~ di ricognizione degli effetti in precedenza dalli Sig.ri CC. sequestrati 4. e 10. Aprile corr.e atti tutti debitamente registrati, di far passare alla vendita all'asta gli effetti medesimi, e di costringere perciò li Depositarj Sig.r Luigi Cornelli, e Sig.r Giacomo Lazzari a dover consegnare essi effetti all'~~Uffizio~~ Ministeriale, che sarà incaricato della vendita medesima ordinando che debba questa seguire non ostante la opposizione suddetta, e ciò con la esecuzione non ostante appellazione, e ciò con ogni ulteriore effetto salvo in seguito ogni ulteriore ricavato di giustizia sopra il denaro ricavato dagli effetti medesimi, e con riserva di ogni azione e ragione per li danni, e interessi in causa della indebita opposizione suddetta con la condanna nelle spese.

La domanda appoggia al giudicato con la citata sentenza, e atti esecutivi di sopra annunziati che ~~[illegible]~~ come sopra depositati nella Canc. Civ. perchè possano ~~[illegible]~~ prenderne comunicazione ~~[illegible]~~ gli Sig.ri CC., non che al disposto della Legge

ai Fabbrica [illegible] Zecchino Negoziante con Patente N.o 189 di giorno 18 Giugno 1812

Pro memoria avverta il Sig.r Bonfini, che non si deve presentare se non dopo passati gli 4. giorni

e dal disposto della Legge

Visnevo

e fu dichiarato, che le carte originali sopra menzionate sono state con odierno Processo verbale depositate nella Cancelleria civile, ove potranno essere ispezionate, e per farne uso il giorno dell'Udienza

14 Aprile sabato. mattina

5 medio

A inst.ª delli S.ri Girolamo e Antonio [illegible]
del fu Franco Venturi Joppi [illegible]
domiciliati in Udine [illegible]

Ornatiss.mi Sig.ri

Udine 26. Ottobre 1812.

Abbiamo ricevuta la riverita loro del giorno d'oggi che ci avvisa della risoluzione stabilita di volere l'affrancazione de' due capitali chirografari di ₤ 6385.76. e di ₤ 4000.00. italiane dipendenti dalle carte private 27. Settembre 1805. e 10. Gennaro 1809. che riscontriamo con dir Loro, ch'entro il termine prescritto delle sudette non mancheremo di fare il possibile per riunire l'occorenti summe a saziètà delle predetti due Capitali. Li protestiamo con stima

[illegible] Gio. Batta e Pietro Fratelli Bertolij il Fratello Bertolij perchè gravemente ammalato

Soletta [illegible] Conf.to
[illegible] al Bollo
[illegible]
[illegible]

Il Reo dichiarato, che le carte originali sopramenzionate sono state con odierno Processo verbale depositate nella Cancelleria [illegible], ove potranno essere ispezionate, e [illegible] il giorno della udienza

Udine li 17 Febbrajo 1823

Registrato nel Protocollo dei Diritti fissi [illegible] al [illegible] 59 e pagato lire [illegible] Li

[illegible]

REGISTRO
TASSA
UDINE

8

A inst. delli Sri. Girolamo e Antonio del fu Franco Venerio ... domiciliati in Udine ...

REGNO D'ITALIA.

IMPRONTO PEL BOLLO STRAORDINARIO.

INTENDENZA di Udine

N.° 151 li 16 mese di Febb.° *anno* 181 3

Il signor Venerio
ha sottoposto all'impronto pel bollo straordinario le seguenti Carte, a cura del Cassiere di riscuoterne l'importo per essere indi bollate.

Denominazione delle Carte.	Numero dei Fogli.	Prezzo del bollo per ciascun Foglio in ragione di dimensione.		Importo.	
Lettera Spirale	1		50		50
Totale delle Carte N.		Importo lir.			50

Diconsi lir.

Il Controllore,
Ferrari

Rinvio

Il Teste dichiarato, che le carte originali sopra menzionate sono state con odierno Processo verbale depositate nella Cancelleria civile, ove potranno essere ispezionate, e per farne oggi il giorno di udienza

14 Aprile sabato mattina

8

nev/io

A istz. delle Ill. Girolamo e Antonio [illegible] del fu Franco Venturo Joppi [illegible] domiciliati in Udine io [illegible]

Venerio

Ed Avvi Dichiarato, che le carte originali soprammenzionate sono state con odierno Processo verbale depositate nella Cancelleria civile, ove potranno essere ispezionate, e per fermo oggi il giorno della Udienza

124 Aprile febbraio

Alli Ornatissimi Signori
Li Sig.ri Gerolamo del Antonio
Fratello Venerio
Udine

8

A istanza delli Sig.ri Girolamo e Antonio del fu Franco Ventorio possidenti domiciliati in Udine io

ò citato il Sig.r Pietro del fu Federico Bertoli poss.e e negoziante domiciliato in Udine a comparire per il giorno 28 corrente avanti la Giudicatura di Pace del p.o Circondario al luogo ordinario delle sue udienze per conciliarsi se vi è luogo sopra le domande che intendono di fare gl'instanti ed ànno per oggetto:

1.o Di far condannare esso Sig.r Pietro Bertoli alla restituzione e al pagamento di £ 3191:417. in conto Capitale, e £ 1117:767. per l'interesse di anno uno maturato sopra la detta summa li 17. 7.bre pass.o coll'interesse legale dal giorno della domanda sopra d.e £ 1117:767. e così pure all'interesse decorrente e decorribile sopra la summa Capitale suddetta fino alla effettiva sua restituzione il tutto dipendente dalla privata carta di obbligo 17. 7.bre 1805. reg.a li 13. 9.e p.o col pagamento di £ 35. Bollo n.o 5510., e di firma riconosciuta con Sent.a contumaciale di questa Corte di Giustizia 17. g.bre passato la qual carta di obbligo fu rilasciata per il Capitale di £ 6385:754. da esso Sig.r Pietro unitamente al di lui fratello Gio: Batta Bertoli, che à dichiarato il suo fallimento, e quindi per l'altra metà del Capitale e interesse si riservano gli attori di agire contro esso Sig.r Pietro in ogni evento di non riportato pagamento sopra la facoltà oberata del fratello coobligato a termini di Legge:

2.o Di far condannare esso Sig.r Pietro Bertoli alla restituzione e pagamento di £ 1000: che sono la metà del Capitale costituito a di lui debito in unione al suo fratello Gio: Batta sopra Chirografo 10. gennaro 1809. di loro firma già riconosciuta reg.o li 13. g.bre pass.o col pagamento di £ 13. Bollo n.o 5519. non che di £ 100: per interesse scaduto sopra essa metà col giorno 9. corrente e interesse legale sopra d.e £ 100: dal giorno

Tro.

della domanda col decorrente e decorribile interessi
fino alla restituzione del Capitale sopra indicato, e con
riserva sempre e senza pregiudizio
anche per l'altra metà di Capitale e
interessi in ogni evento di non riportato
pagamento in tutto o in parte della
medesima sopra la facoltà dell'oberato
Gio: Batta Bertoli suo fratello obbligato
nella carta suddetta, e sarà
continuato ...

Conclusioni

@

Li Sig.ri Gio: Batta, e Pietro Fratelli qm Federico Bertoli Possidenti e Negozianti in questa Comune Dr. Dare

Per pro d'anno uno ~~sopra il Cap.le oggi~~ maturato li 17. 7bre pross.o p.o in dipendenza al Chirografo 17. 7bre 1805. sopra il Cap.le di Italiane £6383:76 .... £ — 383:14½

Per rata di tempo da 18. 7bre pross.o passato ~~sopra~~ sia oggi sono Mesi due g.ni 7. sopra il sud.to Capitale in ragion di £383:14½ in anno val .... £ — 71:31

£ — 454:45½

Metà — ... — 227:22¾

(1) Tro·

della
fino
vissev
anche
inserv
pagan
medes
ciò:
nella
cent.

Conclusioni

dell
fire
viss
aveb
inae
paga
med
lio:
nel
lw

Conclusioni

Fabbriche di Edifizj in Città —— £ 98638.40
Case per ℓ £ 25 in Carmine —— 26663:80
Vivai C.ti Stato —— £ 6333:34
C.ti 8. a £ 138 —— 59090:53
Medicina C.ti 4 £ 55 —— 64373:87
—— 20803:16
Chirograf Cassa —— 266: –
Respano £ 4: 1: 28 800: –
281595:13

Divid. quattro 1820 resp.ti 7. Stato Dell. 5301

Stabili —— £ 143950:
Enfiteusi —— 2288:72
£ 146238:72

Debiti ipotecarj —— £ 68019:80
Vitalizj al R.o Spedale £ 68:93 9210: – al 14
a 4 Sor.e ... 12689:40 al d.o
Usufrutto della Madre £ 1500 10714: 28 al 14
£ 97633:48

Chirograf Interessi
riscaggi di Ffime
Mura V. Daniele z. Vegla 46 05:03
Libri —— 9517: –
Vimeni —— 10344:
£ 112099:51

11621:07
98638:40 9:3:54
448 50:47 3:1:14
2: – 196
11000: –
8714:
6949:40
26663:40
C.8: 0:96 – C.8
3: 0: 16 4
7: 3 202
8: 3:
58: 7 –
25
1: –
5127:76
4918:67
4926:60
8701:90
214 C.8
2520695
107. – 104
1439:40
C. 4 1479:40
40210:20
13337:60
10587: –
1354
1087:12
20:48
10661:40
7635:60
1680:80
1450:36
8807:10

de
fi
vip
ao
ins
pag
mé
lii
ne
ce

(conclusioni)

Sri Venerio.—

Udine 15. Decemb 1812.—

Signori siete invitati ad intervenire in quest'oggi all'ore quattro, e mezza pomeridiane nel Locale del Sr Galateo in Contrada Savorgnana al civ. num. 423. per trattar sull'affare Bertoli

Giacomo da Tonij

de
fi
vi
au
ins
pa
mé
lei
ne
ce

Conclusioni

[illegible]

Alli S.ri Fratelli Venerio

Conclusioni

... Francesco Venerio

Udine: S.r Fratti Venerio

Udine 16 Xbre 1812

Sete pregati ad intervenire dimani alle ore 4 ½ pomeridiane nel locale del Sig.r Falcko in Contrada Savorgnana al civico N.o 413 per definire l'affare Bertoli.

Giacomo de Tonij Commissario

de
fi
vi
ac
ins
pa
me
lei
ne
ca

Conclusioni

[illegible]

alli Sig.ri Fratelli Venerio

Conclusioni

de
fi
vi
av
ins
pa
mé
lei
ne
ca

Conclusioni

delli sig.ri Girolamo ed Antonio fratelli q.m Francesco Vinerio
possidenti domiciliati nella Communne d'Udine Attori per
Atto di citazione primo marzo 1813 patrocinati dal sig.r Cav.r An
tonio Bartolini Patrocinatore patentato come da Patente
No. 17 avuta dal sig.r Podestà d'Udine li 16 Giugno 1812 –

Contro

Il sig.r Pietro q.m Federico Bartoli possidente domiciliato nella
Communne d'Udine Reo convenuto per il predetto Atto di
citazione contumace non avendo costituito Patrocinatore

Il Patrocinator degli attori espone in
fatto:
Che sopra Chirografo 17. 7.re 1805 vista
per il bollo e reg.o li 13. 9.re 1812. col pagamento
di L. 35. boll.o n.o 5520. fu concessa a mutuo
a interesse mercantile al R. C. in ragione
al suo fratto Gio: Batta la summa
di L.V. 12480. sono It.l 6345:65½. per
farne la restituzione in capo all'anno:
Che sopra altro Chirografo 10. Gen.o 809.
reg.o pavimenti li 13. 9.bre col pagam.o di L. 13.
boll.o n.o 5519. fu a loro concessa altra
summa di L. I. 4000: allo stesso titolo di
mutuo a interesse per restituirla in
capo all'anno a reciproco piacere
previo l'avviso di un mese:
Che nè la prima nè la seconda obbligazione
furono mai estinte avendo però pagato
l'interesse sopra il primo capitale fino
a 16. 7.bre 1811., e sopra il secondo fino
a 9. Gennaro 1812.
Che alli 16. del passato 7.bre furono
con lettera di avviso provocati a
effettuare la restituzione di essi capitali
col pagamento degl'interessi a rata
di tempo:
Che nel giorno stesso rispose il R. C.
anche a nome del fratto Gio: Batta
gravemente ammalato ch'entro il
termine prescritto avrebbero raccolto
le occorrenti summe a sazietà delli
predetti due capitali:
Che vedendo poca disposizione a effettuare
gli assunti impegni vollero intanto gli
attori far riconoscere giudizialmente
le firme delle citate carte obbligatorie
e quindi sopra citazione 13. 9.bre nacque
la contumaciale sentenza 17. del mese
stesso, che dichiarò per riconosciute le
firme delle obbligazioni suddette:

Che non giovò a scuoterli nemmeno la intimazione della detta Sentenza eseguita li 3. xbre, poichè anzi il V.º Gio: Batta non delli coobbligati con sua domanda 24. x.º fece la cessione delli suoi beni alli Creditori e ~~fu dichiarato~~ ~~[illegible]~~ dal Trib.e dichiarato il suo fallimento:

Che gli attori volendo intanto agire contro il di lui figlio Pietro per farlo condannare nella metà delli detti Capitali con tutte le riserve di ragione per l'altra metà lo chiamarono a conciliazione li 12. gennaro p.º passato, ove comparso il R.C. dichiarò di non accedere a veruna trattato di conciliazione riservandosi la difesa al Tribunale competente se non verranno accettate le proposizioni che fosse loro a fare.

Che in conseguenza di ciò con citazione p.º marzo corrente è stato chiamato in giudizio, e gli attori anno proposto:

1.º Che il R.C. Pietro Bertoli sia condannato al pagamento di L. 3191:8.17. che sono la metà del Cap.le costituito a di lui debito in unione al suo Padre Gio: Batta sopra il d.º Chirografo 17. 7.bre 1805. di firma come sopra riconosciuta, e al pagamento di L. 191:5.11. per interesse scaduto sopra essa metà di Cap.le col giorno 16. 7.bre 515. e interessi legali sopra d.e L. 191:5.11. dalla intimazione della domanda col decorrente e decorribile interesse sopra il Cap.le suddetto fino alla restituzione del medesimo con riserva e senza pregiudizio per l'altra metà di Cap.le e interessi in ogni evento di non riportato pagamento in tutto o in parte della medesima sopra la facoltà di Gio: Batta Bertoli di lui Padre coobbligato nella carta suddetta, il quale è dichiarato il suo fallimento:

2.º Che sia condannato esso Pietro Bertoli alla restituzione e pagamento di L. 1000. che sono la metà del Cap.le costituito a di lui debito in unione al suo Padre Gio: Batta sopra Chirografo 10. gennaro 809. di loro firma riconosciuta e di L. 100:: per interesse scaduto li 9. gennajo 813.

e interessi legali sopra d.te £100:
dalla intimazione della domanda
col decorrente e decorribile interesse
sopra il capitale fino alla restituzione
del medesimo, e con riserva sempre

e senza
metà d
di nou
o in p
la for
Bertoli
carta
Che
gli ave
patroci
in istat
Patrocin
Che
e che
il R. C.
sua Ce
riffer
Dalla
risulta
Se de
le doma
Sospen
per le
Perch
in fatt
1805: e
come da
e raffer
Lettera
Perchè
leggitim
eseguita
Perchè
XX. 7.bre
Legge sta
detto che
incontrat

Spese
Al Sr. Flamma
Citazione per conciliazione C. Bertoli — £ 5:-
Citazione alla Corte contro Bertoli — " - 5:
Conferenza contro Olivo — " - 5:-
altra conferenza con Flamma C. Olivo — " - 5:-
Conclusioni estese da Flamma C. Bertoli — " 10
Conferenza contro Lucchina, e Sandrini — " - 5:-
£ 35:

lino adempito alla ...
Legge coll'agire per la metà del credito
verso Pietro Bertoli uno delli due coobbligati,
e riservarsi il diritto per l'altra metà in
tutto o in parte dopo fatto l'esperimento
sopra la facoltà dell'altro coobbligato
Gio: Batta Bertoli fallito:
Perchè avendo con la seconda carta 10. gennaro
1809. incontrato li f.lli Bertoli una obbligazione
indivisibile attesochè li creditori non potevano
essere obbligati a ricevere una parte del loro
credito quantunque suscettibile di materiale
divisione, e avendo usato la esuberanza di chiedere
in presente soltanto il pagamento della metà del loro credito
e non in diritto di riservarsi dopo l'esperimento sopra

Che non giovò a smoverli nemmeno
la intimazione della detta Sentenza
eseguita li 3. xbre, poichè anzi il
Sr. Cio: Botto uno delli coobligati
con sua domanda [illegible] 4. xe. fece la
cessione delli suoi beni alli Creditori
e fu dichiarato [illegible] del [illegible] dichiarato il
suo fallimento

Che gli ...
agire contro
per farlo ...
delli debiti
riserve di
lo chiamaro
pagato, ove
di non esse...
di conciliarsi
al Tribunale
verranno ...
che possa lo

Che in con...
gl. mora ...
in giudizio,
propongo:

1°. Che il ...
condannato
che sono la
a di lui de...
Cio: Botto
1805. di fi...
e al pagar...
interesse ...
capite col ...
legali sopr...
della dom...
interesse
alla restit...
riserva e
altra me...
ogni eve...
il tutto
sopra la
di lui fi...
sudetto,
fallimen...

2°. Che sia condannato ...
alla restituzione e pagamento di L. [illegible].
che sono la metà del capite costituito
a di lui debito in ragione al suo fallo
Cio: Botto sopra Chirografo 10. gennaro 809.
di loro firma riconosciuta e di L. 100.
per interesse scaduto li 9. gennajo 813.

e interessi legali sopra d.te £ 100:
dalla intimazione della domanda
col decorrente e decorribile interesse
sopra il capit.le fino alla restituzione
del medesimo, e con riserva sempre
e senza pregiudizio anco per l'altra
metà di capit.le e interessi in ogni evento
di non riportato pagamento in tutto
o in parte della medesima sopra
la facoltà dell'oberato Gio: Batta
Bertoli di lui fratto coobbligato nella
carta suddetta con la condanna nelle spese:

Che corredata la citazione da tutti
gli accennati documenti, e non costituito
patrocinatore dal R. C. la causa è
in istato di decisione e quindi il
Patrocinatore delli Attori conclude:

Che sia dichiarata la Contumacia,
e che vengano pronunziate contro
il R. C. le condanne proposte colla
sua Citazione p.mo Marzo di sopra
rifferite, e nelle Spese —

Dalla premessa esposizione del fatto
risulta la questione in diritto.

Se debbano essere ammesse in contumacia
le domande degli attori di sopra spiegate.

Sostengono li medesimi l'affermativa
per le seguenti ragioni:

Perchè sono le domande giustificate
in fatto dalle carte obbligatorie 27. 7.bre
1805: e 10. gennaro 1809. di firma riconosciuta
come dalla contumaciale sentenza 17. 9.bre e sp.
e raffermate le obbligazioni stesse dalla
Lettera 26. 8.bre: 1812

Perchè in diritto ogni obbligazione
leggittimamente incontrata dev'essere
eseguita:

Perchè rapporto alla prima carta
27 7bre 1805: seguita sotto l'impero della
Legge statutaria Cap. 74. non essendo stato
detto che la obbligazione delli due fratti
incontrata fosse in solidum nè pro rata
hanno adempito alla prescrizione della
Legge coll'agire per la metà del credito
verso Pietro Bertoli uno delli due coobbligati,
e riservarsi il diritto per l'altra metà in
tutto o in parte dopo fatto l'esperimento
sopra la facoltà dell'altro coobligato
Gio: Batta Bertoli fallito.

Perchè avendo con la seconda carta 10. gennaro
1809. incontrato li fratti Bertoli una obbligazione
indivisibile attesochè li creditori non potevano
essere obbligati a ricevere una parte del loro
credito quantunque suscettibile di materiale
divisione, e avendo usato la esuberanza di chiedere
in presenza soltanto il pagamento della metà del loro credito
avendo in diritto di riservarsi dopo l'esperimento sopra

la facoltà dell'oberato cioè: tratta l'azione
di conseguire dal tr.l. quanto per avventura
non venisse a loro pagato sopra la sostanza
del fallito:
Perchè le spese sono dovute per diritto
art. 130. C.P.C.
fatti a verbale li 12 / dodici Marzo / 1813 / milleottocentotredici.

L'anno mille ottocento redici[?] di giorno - [illegible]

Ad'instanza delli Sig.ri Girolamo, ed Antonio q.m Francesco Venerio possidenti domiciliati nella commune d'Udine al N.ro ....

Io .... usciere - attesa l'inutilità dell'esperimento di concilia-zione come dal processo verbale 18 Genaro 1813 seguito presso la Giudicatura di Pace del Primo circondario d'Udine

ho citato il Sig.r Pietro q.m Lodovico Bertoli possidente domiciliato nella commune d'Udine al N.ro .. a comparire ~~[illegible]~~ nel termine di giorni otto prossimi venturi avanti la corte di Giustizia civile, e criminale del Passariano residente in Udine per vedersi e sentirsi condannare come nelli seguenti capi:

Primo; sarà condannato il predetto Sig.r Pietro Bertoli alla restituzione e al pagamento di £ 3191:81:7 in conto capitale, e £ 227:76:7 per l'interesse d'anno uno ~~[illegible]~~ maturato sopra d.a summa li 17 settembre 1812 compresa in d.e £ 227:76:7 la Rata di tempo ~~[illegible]~~ dalli 18 settembre 1812 fino al giorno 5 decembre 1812 - come del conto qui unito colli interessi legali dal giorno della citazione per conciliazione 13 Genaro 1813 sopra detti £ 227:76:7 -- e così pure alli interessi decorrenti sopra detta summa capitale scaduta dal predetto giorno 5 decembre 1812 in poi fino alla effettiva ~~[illegible]~~ restituzione il tutto dipendente dalla privata carta d'obbligo 17 7bre 1805 registrata li 13 genaro 1812 col pagamento di £ 35 Bolletta N.o 5510, e di firma riconosciuta con sentenza contumaciale di questa Corte di Giustizia 17 giugno 1812. intimata li .... la qual carta di obbligo fu ~~[illegible]~~ rilasciata per il capitale di £ 6385:75:4 da esso

da esso sig.r Pietro unitamente
al di lui fratello Gio: Batta
Bertoli che hà dichiarato il
suo fallimento, e quindi per
l'altra metà del Capitale,
ed interessi si riservano gli
Attori di agire contro esso
sig.r Pietro in ogni evento di
non riportato pagamento
sopra la facoltà oberata
del fratello coobligato a
termini di Legge;
secondo sarà condannato
esso sig.r Pietro Bertoli alla
restituzione, e pagamento
di £5000:– che sono la metà
del Capitale costrutto ad
lui diritto in unione al suo
fratello Gio: Batta sopra chi-
rografo 10 Genaro 1809 di
loro firma già riconosciuta
registrata li 15 giugno 1812
col pagamento di £15 soldetta
it. 5519, e di £100 per metà
resta goduto sopra essa metà
col giorno 9 Genaro 1813, e
interesse legale sopra d.te £100
dal giorno della suddetta citazione
per conciliazione 13 Genaro
1813 col decorrente e decorribile
interesse fino alla restituzione
del Capitale sopra indicato
e condizioni generali, e senza
pregiudizio anche per l'altra
metà di Capitale, e interessi
in ogni evento di non riportato
pagamento in tutto, o in parte
della medesima sopra la facoltà
dell'oberato Gio: Batta Bertoli di lui
fratello coobligato nella carta
prodotta, e sarà condannato nelle spese;

Appoggiano gl'Attori la presente loro
dimanda
Alla privata carta d'obbligo 27 9mbre
1805 suddetta registrata come sopra e
~~Al suddetto chirografo~~ 10 Genaro 1809 registrato come sopra
e risposta - - -
non che al precorso avviso col Zotto
~~Al fatto del difetto dimostrato~~ ~~come altro~~ ~~più~~
~~Al fatto quanto registrato li~~ ~~Gesf~~ come è seguito fra
~~Dal suddetto fallimento del sudetto~~
~~All'Atto di fallimento del giorno~~
~~Gio: Batta Bertolo del giorno~~
~~registrato li~~
~~Alla sentenza contumaciale 27~~
~~gennaio 1812 suddetta registrata li~~
Al Processo verbale di non seguita
cancellazione 18 Genaro 1813 al 170 . . .
suddetto registrato li . . .
per cui è pagato il diritto di . . .
in pari tempo dichiarato,
Ho in pari tempo dichiarato,
e notificato al suddetto sig.
Pietro q.m Federico Bertoli, due
il sig. Cav. Antonio Bonfini Ca-
locatore presso la Corte di Giustizia
civile e criminale del Passariano
residente in Udine patentato
come da Patente 17 aprile
dal S. Podestà d'Udine li 16 Giu-
gno 1812 provvedimento per gl'Intimanti:
~~sig.ri Girolamo ed Antonio~~
~~fratelli figli del q.m Francesco~~
~~Zecchini~~
una copia del presente Atto di
citazione unitamente alla copia
della suddetta carta d'obbligo
27 9mbre 1805, ~~del suddetto chirografo~~
10 Genaro 1809, ~~del suddetto~~ ~~fallimento del~~
~~del suddetto giorno~~ ~~sig. Gio. Batta Bertolo~~ ~~della suddetta~~
~~sentenza contumaciale 27 gennaio~~
~~1812~~, e del ~~suddetto~~ Processo verbale
di non seguita cancellazione 18 Genaro
1813 e detto registrato come sopra
ho lasciato - - - .

Coll.e [?]

Sig.re Venerando [?]

Sig. Pietro Bertola [?]

de
fi.
vi
ao
ins
pa
me
le
ne
ce

Abbozzo
di
Conclusioni
Venerio e Bertoli.

N 1009 Bolletta | Comune di Brinico

li 1.mo Ottobre 1834

Ha pagato la Dita Cepile Leonardo q.m Leo Med
di f.o Ant.o Veneris

Austriache lire 2
per causa Prediale

rata IV scaduta li 31 Agosto 1834

Frazione	N. del Quint	ESTIMO	Generale	Provinciale	Comunale	Totale pagato
Brin.º	41	99.47	— 98	— 21	— 05	1 24
Somma Capitale						

Caposoldo	— 07
Oppignorazione	— 04
Posta	— 50
Forz'Armata	
Subasta	
TOTALE pagato	1 85

L' Esattore
Bernardis

Il Controllore

ANNI 1823 ...

86 UFFICIO DELLE IPOTECHE. 46

In Udine

Dipartimento del Passariano

per me ed Eredi
Instituisco io sottoscritta il Sig.r Antonio Venerio mio marito in mio Procuratore colla facoltà di sostituire onde possa presentarsi al signori Tribunal Provinciale di questa Città ad udire quanto gli verrà esposto, e risponderà in mio nome sopra quanto verrà ricercato relativamente alla chiamata N.° 11746. del di 21 cad., non che devenire a transazioni ove fosse di bisogno, e si reputasse conveniente al mio interesse, potendo anco adire, e renunziare a benefizj di eredità, in quanto ~~è stato conveniente~~ sopra ciò venisse trattato relativamente alla chiamata predetta – Prometto di avere l'operato dal d.° mio Procuratore per fermo, rato, e valido; in [illegible]

86 UFFICIO DELLE IPOTECHE. 467

In Udine

Dipartimento del Passariano

Udine 26. 9mbre 1834.

Costituisco io, sottoscritta per me ed Eredi il sig.r Antonio Venerio mio marito in mio Procuratore colla facoltà di

N. 11716 / 34

D'ordine dell' Imp. Reg. Tribunale Provinciale in Udine si commette ad Elena moglie di Antonio Venerio di Udine di dover comparire la mattina delli 22. 9bre cor.te alle 9. ore di matt. nel Locale di Residenza del predetto R. Tribunale innanzi il Consigliere Zerbato per rispondere sopra quanto verrà ricercato.

Per l Imp. Reg. Tribunale Provinciale
Udine li 21 9bre 1834.

Il Direttore di Spedizione

[signature]

mio marito in mio Procuratore colla facoltà di sostituire, acciò mi rappresenti in via onoraria all'I. R. Tribunale Civile di questa Città, sul Testamento del fu Pre Giuseppe Rossi mio Zio materno, accettando notizie di Legati, ed ammettendo il medesimo in ogni sua parte come Testamento valido, in fede di che

Elena Morelli-Venerio

86 UFFICIO DELLE IPOTECHE. N.° 6..

In Udine

Dipartimento del Passariano

Cen 30

Udine 26. 9mbre 1834.

Costituisco io, sottoscritta per me ed Eredi il S.r Antonio Venerio mio marito in mio Procuratore colla facoltà di sostituire onde possa presentarsi all'I. R. Tribunal Provinciale di questa Città ad udire quanto gli verrà esposto, e rispondere in mio nome sopra quanto verrà ricercato relativamente alla chiamata N.° 11716 del dì 22. corr., promettendo di avere per fermo, rato, e valido il di lui operato, in fede

Elena Venerio

Giovanni Pascolini testimonio alla firma

Giuseppe Scrosoppi testimonio come sopra

Udine li 27. Novembre 1834

Reg. al N. 311. foglio 28. pagò Cen. 38

Jacotti agente

CONSERVAZIONE ... DI UDINE

Udine 26. 9bre 1834.

Costituisco io sottoscritta per me ed Eredi il S.r Antonio Venerio mio Marito in mio Procuratore colla facoltà di sostituire, acciò mi rappresenti in via onoraria all'I. R. Tribunale Civile di questa Città pel Testamento del fu Pre Giuseppe Rossi mio Zio materno, accettando notizia di Legati, ed ammettendo il medesimo in ogni sua parte come Testamento valido, in fede di che —

Elena Moretti Venerio

86 UFFICIO DELLE IPOTECHE. 467

In Udine

Dipartimento del Passariano

li 13 Marzo 1811

Ha pagato il sig. Antonio Venerio

132.
75.

2.83

30.73

86 UFFICIO DELLE IPOTECHE. 467

In Udine

Dipartimento del Passariano

li 13 Marzo 1811

Ha pagato il sig. Antonio Venerio

132 / 25 : 2.83

30.73

Nitro Genere

Preg.mo Signore

Zuliani li 18. Ott.e 1814.

Il Frumento contrattato col Sensale Sig.r Zanelli è risultato Staja ottanta nove dico Sta. 89 P.li ... a Venete £ 16.— allo Stajo val £ 1424.—

Avendo Ella spedita £ 1840.— Venete, compresa la Capparra consegnatami, gli rimetto col mezzo del di Lei Uomo Venete £ 416.— nelle soggiunte Valute.

~~[illegible]~~ Con che ho il piacere di segnarmi

Di Lei

N.o 9. Nap. d'oro a £ 42.— £ 378.—
" 1. Zecchino — — — — " 24.10
ratti — — — — — " 13.10
£ 416.—

1. Zanecchina £ 11:8
1. da L.re 20 — 1:15
1 — 3 — :5
5 cent.i — ...
ratti — £ 13:10

Devmo ~~Obbl.mo~~ Servidore

Antonio Venerio

86 UFFICIO DELLE IPOTECHE. 467

In Udine

Dipartimento del Passariano

li 13 Marzo 1811

Ha pagato il sig. Antonio Venerio

Ill.mo Signore

Udine li 18 8bre 1812

Ritengo per certo che oggi il Sig.r Maccan spedira a ricevere il formento stabilito per cui la lettera presente accompagnerà, perche al portatore [illegible] il farglene seguire la consegna in franco [illegible] porto a [illegible] come [illegible] genere — così faccio per il caso che non venisse il Sig.r Maccan personalmente, e perche io devo andare a Udine — — Le mi [illegible] rispetto

Di V.S. Ill.ma

In quanto alle 3. qualità del Formento il Sig.r Maccan o suo commissionato non avrà che portar avanti li 3 campioni genuini ——

che consegnai li [illegible]

Umil.mo Dev.mo Serv.e

[illegible]

86 UFFICIO DELLE IPOTECHE. 461

In Udine

Dipartimento del Passariano

li 13 Marzo 1811

Ha pagato il sig. Antonio Venerio

132
75 2.83
10.73

2
1
3
3
5
4
5
8
2.
0
80
500
390

All'Ill.mo Signore
Il Sig. Antonio Vivenzio

a Pellezzi

86 UFFICIO DELLE IPOTECHE. 467
In Udine
Dipartimento del Passariano

li 13 Marzo 1811

Ha pagato il sig. Antonio Venerio

132 / 75 | 2.83 | 10.73

Pregiatiss.° Sig.re

Gradisca 18 8bre 834

Frattanto mando li presenti due Carri a levare li 3 Monti formento come dalli Campioni stati separati dal Sig.r Gaspare Zanolini di Palma. - Secondo la numerata dovrebbe essere Staja 115, e per tanta quantità gli spedisco l'importo compreso li 4 da 20 franchi di Capara che alle £ 16 condotta a mio carico forma la Somma di Venete £ 1840; che dal mio Uomo riceverà il Saldo come qui sotto specificato. Se sarà di meno formento gli verrà restituire del Dinaro al mio Caradore Giacomo Bolaben, se di più, il giorno che verrà a levarlo gli manderò il restante. Frattanto hò il piacere di riverirla distintamente

Netti
Staja 115 formento a £ 16 lo Stajo £ 1840

per capara avuti 4 Nap. d'oro £ 168
Dal mio Uomo 39 detti → 1638
2410 (?)
1 Zecch. veneto
9.10
rotti
£ 1840

Dev.mo Aff.mo Serv.e
Vincenzo Maccari

Al Pregiatiss.° Sig.re

Signor D. Venerio con un

gruppo sugellato a rosso

Zelletis

86 UFFICIO DELLE IPOTECHE. 467

In Udine

Dipartimento del Passariano

li 13 Marzo 1811

Ha pagato il sig. Antonio Venerio

Pregiatiss° Signore!

132.
25

2.83

10.73

...ore 834

consegnare

ore 834

pagamento

...erano

...agine

500

790

Pregiatiss.mo Sig.r!

Palma 12 9mbre 834

Dal mio uomo Franco Spessot riceverà il pagamento delli Staja 54 formento che oggi riceveranno li miei caradori con venete £ 1039.10

Al caso ne fosse qualche Stajo di più consegni pure che da me gli sarà pagato.

La riverisco riconoscente

F. Maccari

Staja 54 formento a £ 19.5 — £ 1039.10

a pagamento 26 da 20 franchi
compreso li 4 che ebbe di caparre

	£ 882	
1 sovrana	73	
1 Luiggi	49	
1 ongaro	24.10	
rotti	11	1039.10

All Pregiatiss.o Signor

Antonio Venerio con gl.to

Feletis

5.18
2.19
..15
..8
11.0

86 UFFICIO DELLE IPOTECHE. 461

In Udine

Dipartimento del Passariano

li 13 Marzo 1811

Ha pagato il sig. Antonio Venerio

132.
25
2.83
30.73
?2.00

Pregiatiss.° Signore!

Gradisca li 12 g.bre 834

Al presente mio Uomo Giacomo Balaban favorirà consegnare li Staja 5½ formento secco Lei stabilito in Casa Zanolini di Palma, più tardi sarò in persona, o altro mio Uomo con altra Carta a pagarglielo. Frattanto ho il piacere di riverirla distintamente

Vincenzo Maccari

2
5
8
3
5
14
15
18
2
10
80
500
390

Al Pregiatis.°

Sig.r Antonio Jenerio

Feltris

86 UFFICIO DELLE IPOTECHE. #67.
In Udine
Dipartimento del Passariano

li 13 Marzo 1811

Ha pagato il sig. Antonio Venerio

lir. — C.mi 30 per carta bollata lir. — 30
lir. 2 per Dritto di Registro » — 2 —
sopra Iscr. di Dazione in pagamento 11 Febbraro 1810 per £ 816.

Registrato al Repertorio volume
pagina

---

87 UFFICIO DELLE IPOTECHE. #67.
In Udine
Dipartimento del Passariano

li 13 Marzo 1811

Ha pagato il sig. Antoni Venerio

lir. — C.mi 30 per carta bollata lir. — 30
lir. 2 per Dritto di Registro » — 2 —
sopra Iscr. di Dazione in pagamento 11 Febbraro 1810 per £ 816 con special Ipoteca

Registrato al Repertorio volume
pagina

2.83
0.73
2.00
5.56
6.82
58.74
2.40
56.67
22.43
71.56

Fangolini Angelo, e Giuseppe q.m Giovanni

Devono Dare p. Miglioramenti asconsi — ₰ 62.83

p. 1816. Frumento Sb. 1 [illegible] — — „ 30.73

1822. 12. Maggio Ad imprestito — — „ 102.00

Dare Ital.e ₰ 195.56

Devono Av.e

1816. 12. Agosto p. Contanti — ₰ 20:47

1823. 8. Febbrajo idem — „ 16:35 „ 36.82

Restano Ital.e — ₰ 158.74

Sono Austriache — ₰ 182.46

Devono Dare

Alla Sig.ra Giuseppa Maria nata Cavallini in primi voti vedova del fu Sig. Valentino Zanada, ed in secondi voti moglie del Sig. Giovanni Zilotti per resi duo Capitale dipend.e da Instr.o 28. Aprile 1822. Italiane ₰ 490.00 quattrocento novanta, Austr.e „ 566.67

Simili p. Mesi 9½ di pro a 14. Gen.o 1826. „ 22.43

Dare somma ₰ 771.56

NB. La suddetta Sig.ra Zanada Cavallini Zilotti è Debitrice nei Censi Arretrati prima dell'Anno 1822. verso il [illegible] Capitolo di Indi; ne di Ital.e ₰ 88.30 sono Austriache ₰ 101.49

Frangolino Angelo, e ~~Battista~~ Giuseppe q.m Giovanni

Insf.e 149. ad 419.86 livi.o a ... Luigia
" 150. " 661.28 [illegible]

Cens. 88. " 141.73 da Manzo Mattia q.m
N. 329 [illegible] P.a 1.85 ... 42.92

Una porzione del pezzo di Terra ar. N. den.o Pra del Tiglio e posseduta nella gt.a di £ 1.c.a da Ass. amadio figli del vivente Mattia Manzo di Tenzano

Frangolino Angelo, e ~~Fratello~~ Giuseppe q.m Giovanni

Giust: 149. fl 419.86 livi.. a [illegible] [illegible]
" 150. " 661.28 [illegible] [illegible]
Cassi? 88. " 141.73 Da Marco Mattio q.m
N. 329. feb: P.a 1.85 fl 42.92

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Agricoltori, possidenti domiciliati nei Casali di Pubblicasseria fuori la
porta di Borgo di Aquileja
Frangolini Angelo, e Giuseppe, di Dare
alli Fratelli Cristiano, ed Antonio q.m Francesco

Frangolini Fratelli Devono Dare

Alla Sig.ra Giuseppa Maria nata Cosattini moglie del Sig.r Giovanni Zilotti per residuo capitale dipendente da Instromento 28. Aprile 1822. Ital. L. 930. Aus.te — $ 1068.90

Devono Avere

per pagati li 13. Agosto 1825 L. 437.00 — — " 502.30

Restano — — $ 566.60

Devono Dare

per Pro rata di tempo da 28 Aprile 1825 a 13. Agosto 1825 sopra le L. 1068.90 L. 15.59.

Simili da 13. Agosto 1825 a 13. Genn.o 1826 sopra le L. 566.60 — " 11.82.

Simili per l'iscrizione all'Ipoteche " 5.52.

— $ 32.93

Dare somma — $ 599.53

N.B. La fu D.a Sig.a Cosattini Zilotti Deve Dare

pel Debito di Censi arretrati prima del 1822, verso il Rev.do Capitolo d'Udine di Ital. L. 88.30. sono Aus.te — " 101.49

Somma la esborsi — $ 498.04

Lo Contro Sig.re poi Deve Avere

p. meno pagati in conto fra Ital. £ 3.50 Aust. £ 4.06

Più per i Certificati d'Ipoteche .... " 10.60

£ 14.66

Agricoltori, ... domiciliati ai Casali di ... fuori la
... di Borgo di Aquileja

Fangolini Angelo, e Giuseppe, di dare

alli Fratelli Girolamo, ed Antonio q.m Francesco

Venerio per le imprestanze li 31 Maggio

1822. — — — — Ital.e — — — ₰ 102: —

Sono Austriache ₰ 117.24

Devono dare

Alla Sig.ra Giuseppa Maria nata Cometteni

in primi voti vedova del fu Sig. Valentino Toma-

dini, ed in secondi voti moglie del Sig. Giovanni Zilot-

ti per residuo Capitale dipendente da Instr.o 28.

Aprile 1822. Ital.e ₰ 493.00 sono Austriache ₰ 566.67

~~Livelli p. Mesi 9 ½ di pro a 14 gen.o 1826. — " 22.43~~

~~Dare somma ₰ 706.34~~

NB. La suddetta Sig.ra Cometteni-Tomadini-

Zilotti è Debitrice per Censi arretrati pri-

ma dell' 1822. verso il Rev.do Capitolo di Udine

di Ital.e ₰ 88.30 sono Austriache ₰ 101:49

Simili p. pro di Mesi tre, e mezzo sopra ₰ 1068.90 — ₰ 15.59

Simili p. pro di Mesi cinque sopra le dette " 566.64 — " 11.82

Simili p. l'Iscrizione ₰ 4.80 — — — " 5.52

₰ 599.60

500

790

Frantolini Angelo e Giuseppe dei Casali di Baldassare D. D.

Per Residuo Capitale dipendente da Instromento 28. Aprile 1822. Atti Nessi . . . . Italiane L. 930. 00

1825. 13. Agosto Contati a Conto . . . . " 437. 00 | 55 / 88

Resta Capitale . . . L. 493. 00

Più D. D. per mano effetti in causa Interessi scaduti li 28. Aprile 1825 p.o . . . . " 3. 50 | 73 / 75

Rata di tempo da 28. Aprile a tutto 13. Agosto 1825. sopra L. 930. al 5. p% . . . " 13. 57 | 34 / 15

Id. sopra la Residua L. 493. da 13. Agosto al 13. Gennaro 1826 . . . . " 10. 27 | 18

Id. Per Iscrizione all'Uffo Ipotecario . . . " 4. 80 | 19 / 20

Id. Per Certificati d'Ipoteca estratti per ordine dalli Sud.i Ingssi L. 10.00 Italiane " 9. 30

Id. Per Citazione di Conciliazione . . . . . " 4. 00 | 80

L. 538. 44

Si Bonifica la Spesa della Citazione per Conciliazione . . . . " 4. 00

Resta L. 534. 44

500

390

N.° 25

Mortegliano

Vedi N.° 25 Pasiano

Conteggio di Dare, ed Avere da 1811. fino a tutto 1821. ambi inclusive relativo alle annualità di frumento Pes. 1 uno, Miglio P.le 1, uno ed Avena St. 2 due erano pagabili al Rev.mo Capitolo Cattedrale di Udine, come in Protocollo [illegible] 1893, dalli Signori Giuseppe, e fratelli Tomada Bon[illegible] Stiotti, indi dal Sig.r Valentino q.m Biaggio Tomada ora defunto e rappresentato dalla Sig.a Maria Cosattini Vedova dello stesso, e Moglie in secondi voti del Sig.r Giovanni Zilotti.

Dare

1811.			
Frumento St. — P.le 1	£ 14.94.5	£	2.89.4
Avena " 2	" 8.10.0	"	15.33.2
Miglio " — " 1	" 9.05.9	"	1.51.0
1812.			
Frumento St. P.le 1	£ 14.13.1	"	2.35.5
Avena " 2	" 9.23.9	"	18.47.8
Miglio " — " 1	" 8.92.8	"	1.48.8
1813.			
Frumento St. — P.le 1	£ 14.23.7	"	2.37.3
Avena " — 2	" 8.53.0	"	17.06.0
Miglio " — " 1	" 11.24.8	"	1.87.5
1814			
Frumento St. — P.le 1	£ 22.04.1	"	3.67.4
Avena " 2	" 8.45.7	"	16.91.4
Miglio " — " 1	" 19.28.9	"	3.21.5
1815			
Frumento St. — P.le 1	£ 25.90.0	"	4.31.8
Avena " 2	" 8.65.4	"	17.30.8
Miglio " — " 1	" 19.73.3	"	3.28.9
1816			
Frumento St. — P.le 1	£ 30.73.0	"	5.12.2
Avena " 2	" 11.36.0	"	22.72.0
Miglio " — " 1	" 24.00.0	"	4.00.0
1817			
Frumento St. — P.le 1	£ 16.44.0	"	2.74.0
Avena " 2	" 7.92.0	"	15.84.0
Miglio " — " 1	" 7.65.0	"	1.27.5
1818			
Frumento St. — P.le 1	£ 10.86.0	"	1.81.0
Avena " 2	" 7.03.0	"	14.06.0
Miglio " — " 1	" 4.64.0	"	.77.3
	Somma	£	181.953

Avere

1811			55
			88
1811: 10 Agosto p. frum.o St. — P.1. £ 16.945	£	2.824	
p. Avena St. 1.6. P.le 5 £ 8.16.6	"	14.971	73
Bonifico del 5.to p. compenso Pred.e	"	4.13.3	75
1812			
1813. 2 Marzo frum.o Pes. 1 £ 14.13.1	"	2.355	74
p. Sorgot.co " 1 " 8.92.8	"	1.488	15
Bonifico del 5.to per compenso di Pred.	"	4.464	
1813			18
1814. 8. Marzo p. frum.o P. 1 £ 14.237	"	2.373	
p. Sorgot.co " 1 " 11.248	"	1.875	
Bonifico del 5.to p. compenso di Pred.	"	4.262	12
1814			90
1814. 9. Agosto p. Avena P.li 5 p. 2 £ 8.457	"	8.145	
19 Xbre p. frum.o P. 1	£ 22.041	3.674	
p. Sorgot.co P. 1	" 19.289	3.215	
Bonifico del 5.to p. Pred.	"	4.761	180
1815			
1815. 26. Agosto p. Avena P. 11 £ 8.654	"	15.860	
p. frum.o P. 1 " 25.906	"	4.318	
Bonifico del 5.to per Prediale	"	4.983	
1816			
Bonifico del 5.to per Prediale	"	6.368	
1817			
1817. 7. Agosto p. Avena P. 9 3/4 £ 7.92	"	12.672	500
1818 9 Febb.o p. frum.o P. 4/5 " 16.44	"	2.19.2	390
p. Sorgot.co P. 4/5 " 7.65	"	1.02.0	
Bonifico del 5.to p. Prediale	"	3.97.1	
1818			
Bonifico del 5.to p. Prediale	"	3.32.4	
Somma	£	113.259	

Dare				Avere	
Somma retro a riporto			₰ 181.353	Somma a riporto	₰ 112.259
1819				1819	
Frumento St.	P.1	a scudi	„ 1.666	Bonifico del 5.to per la Prediale	„ 2.883
Avena	„ 2	„ 6.000	„ 12.000		
Miglio	„ 1	„ 4.500	„ .750	1820.	
1820.				Bonifico del 5.to	„ 4.631
Frumento St.	P.1	a ₰ 14.020	„ 2.337	1821. 20 Genn.o per pagam.to a conto Lire	„ 38.250
Avena	„ 2	„ 9.590	„ 19.180	1821	
Miglio	„ 1	„ 9.820	„ 1.637	Bonifico del 5.to	„ 2.574
1821					
Frumento St.	P.1	a ₰ 10.420	„ 1.737	Avere somma Italiane	₰ 162.597
Avena	„ 2	„ 7.500	„ 15.000		
Miglio	„ 1	„ 6.810	„ 1.135		
		Dare somma	₰ 236.795		
Batte contro esso avere			₰ 162.597		

Debito residuo a tutto
1821. Italiane ₰ 74.19.8

Dico somma di Debito a tutto 1821 Ital.e ——— ₰ 74.19.8

Essendo per le annate 1822 e seguenti stato assunto il Canone dell'Avena St.a 2 – dalli fratelli Frangolini di Baldasseria come appare per Istrom.to atti Sig.r Francesco Rossi Notaro residente in Udine – Si liquida per le annate stesse il solo frumento Pes. 1, e Miglio Pes. 1 a debito come segue

1822.	Frumento St.	P.1	a ₰ 8.53.		₰ 1.422
	Miglio	„ 1	„ 5.40		„ –900
1823.	Frumento	„ 1	„ 7.508		„ 1.251
	Miglio	„ 1	„ 4.88.		„ –813
1824.	Frumento	„ 1	„ 6.664		„ 1.111
	Miglio	„ 1	„ 5.315		„ –886
1825.	Frumento	„ 1	„ 7.000		„ 1.167
	Miglio	„ 1	„ 5.000		„ –833
					L. 8.433

	Avere	Dare
Somma retro a riporto	L. 8.43.3	L. 74.19.8
Beneficio del 5.to compenso bred.	" 1.68.7	
Restano per li 4/5 di dette annate 1822 23-24-25	L. 6.74.6	
Debito totale sopra la intiera Partita a 1821, e sopra solo frumento e Miglio per 1822=23=24=25 Ital. L.		80.94.4

diconsi Italiane Lire ottanta Cente.si novantaquattro —

Udine li 13. Marzo 1826.

La sottoscritta Signora Maria nata Cojattini, vedova ed Erede del Sig.r Valentino Tomada, di questa Regia Città, approva il premesso conteggio in ogni sua parte, ritiene a proprio carico il debito risultante a tutto 1825. in Italiane Lire ottanta e Centesimi novantaquattro L. 80.94., e si assume positivo impegno di soddisfarlo al Rev.do Capitolo di Udine Creditore in due eguali rate di Ital.e L. 40.47 l'una, la prima entro il venturo mese di Agosto 1826, e la seconda a saldo, entro il mese di Febbraro 1827. mille ottocento ventisette; remossa ogni eccezione; in fede di che, si è sottoscritta di proprio pugno alla presenza de sottoscritti due Testimoni.

Maria Cojattini Vedova Tomada afferma

Giovanni Caligaris fui presente testimonio alla premessa firma

Gilli Antonio fui testimonio come sopra

Udine

Rotolo Capitolare 1893.

Tomada q.m Giuseppe e fratelli Eredi Stricotti devono pagare annualmente

sopra Beni in Udine Avena St. 12 –

sopra terre in Pasian Schiavonesco { Forment. St. 1 – / Miglio " 1 –

Le annualità sud.e furono complessivamente saldate a tutto 1810.

Volendosi ora separare, senza pregiudizio della totalità de' resti, quelli relativi alla Avena – si forma il seguente Conteggio

Dal 1811 a tutto 1821.

Dare

1811. Avena St. 2	a £ 8.16.6	£ 16.33.2
1812. Avena St. 2	" 9.23.9.	18.47.8
1813. Avena 2	" 8.53.0.	17.06.0
1814. Avena 2	" 8.45.7.	16.91.4.
1815 Avena 2	" 8.65.4.	17.30.8
1816. Avena 2	" 11.36.0.	22.72.0
1817. Avena 2	" 7.92.0.	15.84.0
a Riporto		£ 124.65.2

Avere

Compenso del quinto 1811.	£ 3.26.6
1811. 26. Agosto Avena St. 1.5.4 a £ 8.16.6	14.97.1
Compenso del quinto 1812.	3.69.6
Compenso del quinto 1813.	3.41.2
Compenso del quinto 1814.	3.38.3
1814. 9. Agosto pagata Avena St. 5.2.2 a £ 8.45.7	8.14.5
Compenso del quinto 1815.	3.46.1
1815. 26 Agosto pagata Avena St. 11. a £ 8.65.4	15.86.6
Compenso del quinto 1816	4.54.4
Compenso del quinto 1817	3.16.8
1817. 7. Agosto pagata Avena St. 9.1.4 a £ 7.920.	12.67.2
a Riporto	£ 76.58.4

Dare

Summa retro. ₣ 124.65.2.
1818. Avena ſ 2 a ₣ 7.03 .. 14.06.0
1819. Avena . 2 . 6. — . 12. —

Summa Dare ₣ 150.71.2.
Avere a tutto 1819 .. 81.79.6
Debito al 1819 — ₣ 68.91.6

1820. Avena ſ 2 a ₣ 9.59 . 19.18.0
1821. Avena . 2 . 7.50 . 15. —

Debito .. ₣ 103.09.6
Avere .. 39.94.6
A tutto 1821 Restano it.e ₣ = 63.15.0

Avere

Summa all'opposto — ₣ 76.58.4
1818.
Compenso del quinto . 2.81.2
1819
Compenso del quinto . 2.40.0
A tutto 1819 ₣ 81.79.6

1820.
Compenso del quinto ₣ 3.83.6
1821. 20 Genn.o furono pagate a conto resti dipendenti dalla complessiva Partita di Form.to Avena e Miglio a tutto 1819 ital. ₣ 38.25.
Ed essendo il debito complessivo fino a quella epoca di ₣ 49.63. si ritengono senza pregiudizio del corpo di esso pagamento a difalco del debito di ₣ 68.91. come sopra a tutto 1819. relativo alla Avena — . 33.11.0
Summa it.e ₣ 36.94.6
1821.
Compenso del quinto — 3. —
Summa it.e ₣ 39.94.6
Totale Avere ₣ 39.94.6

Copia tratta da simile rilasciato al Franzolino dall'Esattore Capitolare

Estratto del debito risultato dal Frumento P.li 1, e Miglio P.li 1 come in rispetto pagabile alla partita a C. 1893 di frumento P.li 1, Miglio P.li 1 ed Avena P.li 12. per gli anni seguenti dovuti dalli Sig.ri Tomada Giuseppe e fratello Eredi Stricotti al V.do Capitolo di Udine

		Dare
1811. frum.o P.li 1	£ 16.945	2.824
Sorgo P. 1	9.05.9	1.510
1812. frum.o 1	14.13.1	2.355
Sorgo 1	8.92.8	1.488
1813. frum. 1	14.23.7	2.373
Sorgo 1	11.24.8	1.875
1814. frum. 1	22.04.1	3.674
Sorgo 1	19.28.9	3.215
1815. frum. 1	25.906	4.318
Sorgo 1	19.733	3.289
1816. frum. 1	30.730	5.122
Sorgo 1	24.000	4.000
1817. frum.o 1	16.440	2.740
Sorgo 1	7.650	1.275
1818. frum. 1	10.860	1.810
Sorgo 1	4.640	.773
1819. frum. 1	10.000	1.666
Sorgo 1	4.500	.750
1820. frum. 1	14.020	2.337
Sorgo 1	9.820	1.637
1821. frum. 1	10.420	1.737
Sorgo 1	6.810	1.135
	Dare £	51.903
	Diffalco avere	39.390
	Restano Ital. L. £	12.513

Pt.ta C. 1893

	Avere
1812	
1813 2. Maggio frum.o P.li 1. a £ 14.131	2.355
Sorgo 1. 8.928	1.488
1813	
1814. 8. Marzo frum. P. 1. a £ 14.237	2.373
Sorgo 1 11.248	1.875
1814	
1814. 19. Xbre frum.o P. 1 a £ 22.041	3.674
Sorgo P. 1 19.289	3.215
1815	
1815. 26. Agosto frum. P. 1 a £ 25.906	4.318
1816	
1817	
1818. 9. Febb.o frum. P.li 2.2/5 £ 16.44	2.192
Sorgo P. 2.2/5 7.65	1.020
Compenso di Prediale dal 1811. al 1821. sopra il Debito di contro di Ital. £ 51.903 quinto	10.380
Essendo state pagate li 20 Gennajo 1821. a conto resti a tutto 1819. Ital. £ 38.25. sopra il debito complessivo di £ 79.63 per frum.o Avena, e Miglio, si girano dal Corpo di esso pagamento a diffalco del debito di £ 13.53 a tutto 1819, relativo al frumento e sorgoturco	£ 6.500
	£ 39.390

N.° 9.° Capitolare P. 1893.

Tomada Sig.r Giuseppe e Fratelli Eredi
Stecotti pagano — Frumento S.ª 1. –
Avena „ 12. —
Miglio „ 1. —

Arretratti a tutto 1821 — £ 74.20

Dal Corpo de' quali come dal conto qui
unito sono dipendenti dalla annualità
di Frumento S.ª 1, e Miglio S.ª 1 — „ 12.51

Restano relativi all'Avena — £ 61.69.

1827. 13. Marzo. Estratto della Partita al censo
della Dita Trenti —— £ 6:48
17. Simile Masoni. Vanini p. ord. — . 16:58
Tre fornaje alle R. Dalj. — 4:69
24. Estratto Beni Masoni ... Codroipo . 6:58
31. Simile ... Palma —— — . 2:48
Maggio 24 Estratto ... — 4:50
26 . Trenti p. Martignano — . 5:50
Luglio 4 Estratti dei Beni ... e Tomadini . 20:59
Copia dei Beni Rotta e ... — . 36:00
17. al Perito Colombo p. operaz. — . 10:00
18. Estratti del ... Cat. —— . 3:75
19. al Colombo p. confinazioni —— . 3:00
Agosto. 4. Particola dell'... — . 5:03
9. Copia dell'Istr. tra ... e ... — . 10:00
22. Estratti Beni ... — . 1:90
al ... del Comune — — . 4:00
29. N. 4. fornaje per estratti — — . 6:12
30. al S. Colombo p. operaz. — . 7:00
Copia dell'Istr. tra ... e 14:69
in archivio — — — — . 1:32
Sett. 1. ... della ... — . 2:22
10. al S. Perito ... p. operazioni — . 10:00
19. Estratti dei Beni ... — — . 6:30
22. ... ... , Beni e Capell. — 27:97
al S. Colombo p. oper. — — — . 16:00
29. Estratto ... dei Beni ... — . 12:45
... alle Scritte. — — . 6:00
Ott. 2 - Gita a Codroipo . 20:00
£ 276:55

1807.
Rip.to — — — — £ 276:55.
Ott.e 2. al Perito peggi [illegible] — — . 6:00
8 [illegible] alla D.a Sal.e [illegible] — — . 1:20
17. Confinaz.i dei Beni [illegible] — . 4:00
28. estratto [illegible] — — . 9:03
29. confinaz.i dei Beni [illegible] — — . 16:00
£ 312:81

Nov.e 1. Copia di [illegible] fra [illegible] £ 19:38
24. al S.r Colomba [illegible] — . 35:00
Copia della [illegible] — . 10:00 . 64:38
£ 26:07
Dic.e 4. Viaggio a [illegible] — . 28:29
al Notajo [illegible] . 8:22
al [illegible] ed altri . 40:00
6. Copia di Note di [illegible] — . 8:44.
14. Idem — . 21:15
15. Idem — . 2:00
17. Id. — . 4:59
18. Id. — . 2:00
20. — Id. £ 3:50 + £ 3:50 — . 2:00
[illegible] a [illegible] - S. Dan. — . 25:90
22. estratto delle [illegible] Ricco di [illegible] 10:30
24. Copia di Note — . 4:66
185:44
£ 563:13

1808. Genn.o 11. Estratto di [illegible] Trento — . 2:76
12. Copia di Note di [illegible] — . 13:20
~~Apr.e~~ Aprile 24. Estratto dei Beni [illegible]
di campagna — — . 8:70
[illegible] 10:22
Maggio 13. Al S.r Colomba x la conf.e dei Beni [illegible] . 34:00
Giugno 26. all'[illegible] di Beni Maggi — — 4:00
Agosto 4. altro [illegible] — — 2:59

onta
1816
a
ra
di
dioli

Preggiatissimo Signore

Preggiatissimo Signore

Morsegliano li 4 Marzo 1826

Già da qualche tempo io ebbi a parlare con lei riguardo al Prado che ella ha ricevuto in pagamento dal Dob. Sig. Adriano Masero su di che andando io in Paludo non avrei mancato di portarmi sopra il med. per poi significarle la mia oppinione riguardo ai lavori da farsi nel med. onde ripararlo dai danni a cui và sogetto per l'acqua del Torrente Cormor, e delli utilità che si potrebbe ottenere dall'acqua med.

In vista dunque d'un tale discorso, già da dieci a dodeci giorni coll'incarico che sono stato in Paludo, non hò mancato portarmi sopra il Prado med. e dopo ben esaminata la sua posizione ho rilevato in più luogo che conviene innalzare l'argine verso il Cormor, in modo tale che per grande che venghi l'acqua del Torrente, non sormonti

man

monti l'argine med.° In seguito d'intorno agli altri tre lati converrebbe fare una fossa, o sia allargarla in modo tale di poter formare un rigale dell'altezza suf: ciente di impedire che l'acque in occasione di brentane non sormonti il rigale med.°, e d'intorno a questo rigale e dietro anche formare un impianto di pioppi e olmari, che in quella situazione faranno un ottima riuscita; oltre a ciò conve: rebbe fare anche di 2 o tre gatoli o Dove di pioppo che at: traversino l'arzere verso il Cormor, per poter mandar in tempo d'inverno l'acqua del Torrente stesso sopra il Prado, ove anderebbe a fare le sue deposizioni, che sarebbero utilissime non solo p. il Prato, ma anche p. gl'impianti; ed eseguiti che fossero questi lavori sono certo che in pochi anni an: derebbe di ottenere un considerabile avvantaggio.

Al caso poi, che ella si determinasse di far fare un tal lavoro credo il corrente anno converrà che procuri di ritrovar per: sone che sappiano eseguirlo come conviene, e di queste persone ne sono poche: io per altro (qualora però non si fosse già im: pe:

Pregiatissimo Signore

Morteglianо li 5 Marzo 1826

L'esibitor della presente che è Giuseppe q.m Giacomo Duri di qui, è appunto la persona indicatale colla mia di jeri, e che sarà in grado di far l'oppera che conviene sopra il Prado già noto, su di che, ella potrà intendersi col medesimo, e convenendo collo stesso, sono certo che non avrà che a ritrovarsi contenta del suo opperato.

Questo è quanto le avanzo in evasione alla Pregiata sua di jeri, e passo colla dovuta stima a segnarmi

di lei

Aff.mo ed Obb.mo Servo
Pietro Pinzani

[illegible]

[illegible]

[illegible]

tonta
1816
[illegible]
Diol.

All'Ornatissimo Signore
Il Sig.r Girolamo Venerio

Udine

Li 18 Febbrajo seguì l'Asta di £ ... d' Terra ar.va in Pert.: di Bramariano detto dal Dott. a danno del Sr. Andrea Candrini q.m Andrea e

[illegible]

segnata) avrei la persona che si assumerebbe di dar l'opera compita, e a quei patti che qualunque altro si ritrovasse in grado di farla; e determinandosi V.S. di avvalersi di questa persona Lunedì p.o v.o coll'incontro che viene a Udine potrebbe anche venire da lei, su di che occorrendo potrà darmi un cenno di mia norma.

Questo è quanto ho avvanzo per sua direzione, e frattanto ... la compiacenza di segnarmi di lei

Aff.mo ed obblig.mo servo
Pietro Pinzani

All' Ornatissimo Signore
Il Sig.r Girolamo Venerio
Udine

p. Pietro Corzani
4 Luglio 1816
Montefiore

Li 18. Febbrajo seguì l'asta di ~~₤~~ 1 c.a di Terra ar.a in Pert.e di Gremanaro detto della Dont a danno del S.r Andrea Candrini q.m Andrea e condotta in affitto da Liccatto ~~Gius~~ Domenico di ~~Giuseppe~~ Gio: ~~Batta~~ e la acquistata da Cancelliere Girlano di Gremanaro [superscript: in Luogo] p. D.r 112: —
p Debito Scorso non essere stato che di aff.ti x 6. e 7. il rimanente restò in Deposito presso il Deliberatore.

Li 13. Maggio 1828 seguì l'asta
di un Pezzo di Terra ar.a N.o [superscript: in Pert.e di Gremanaro] detto Campo della Chiesa tenuto in affitto da Zerratti Antonio di Gremanaro della q.m di ₤ 1 c.a venduto a danno del S.r Gio: Andrea q.m Gio: ~~Batta~~ Damiero per [superscript: di ₤ 25:85] debito di [illegible] della Arata di Febb.o 1828. acquistato da detto Vidove Antonio q.m [superscript: di Giovanni] [illegible] p. ₤ 270:50

---

e di un Pezzo di Prato in Pert.e di Marinaro di ₤ 2:3 c.a tenuto in affitto da Toja Antonio q.m Valeriano venduto a danno dello stesso S.r Gio: Andrea Damiero pure per [superscript: di ₤ 2:79] debito Prediale della Arata di Febb.o 1828. acquistato dallo stesso Toja Ant.o affittuale per — — — ₤ 414:00

Copia

1 L' altra [illegible] il [illegible] 13 marzo 1828

2.

3.

Pro memoria

Li 13. cor.e Febraro nello Comune di Premariaco è per essere

4 astato per Prediali la Terra arativa nuda con alquanti Mori
chiamata in Mappa dei Campi e nelle Divisioni dei Sandrini
Braida di sotto coscritta in Mappa al N.o 371: /1/ cioè
una Porzione verso Levante di quantità P.e 19: 07. coll'
estimo di £ 338:68. intestata a Fon Sandrini Cat-
terina moglie del Sig.r Amadio q.m Sig.r Andrea
e ciò si crede fatto maliziosamente per eludere li Creditori
mentre l'affittuale atuale si era esibito di pagare le Pre-
diali ed è stato allo stesso inibito.

d' prediali

Copia

1 L'Asta seguirà il pred.° 13 maggio 1828 alle O.e 10. antemi.e nella Com.e di Marina ... di un Pezzo di Prato intestato alla Ditta Banciera Gio. Andrea di Pertiche 4:72 al N.° 926 all'estimo di L 23:72 pel Debito di L 2:29

2. Simil.e in Gramanico all'ora stessa un Pezzo di Terreno ar. di Pertiche 3:61 pel Debito di L 25:85

3. altro fondo Prativo intestato a Banciera Gio. Batta. Padre dal Sud.° di Pertiche 3:39 pel Debito di L 20:24 all'ora e luogo precedente.

4 altro Prato di Pertiche 7:66 intestato alla Ditta Sandrini Andrea q.m ~~[illegible]~~ Andrea pel Debito di L 5:57 pure in Gramanico all'ora med.a

Nel pred.° 13. Maggio alle luogo l'asta pei primi due pezzi, non però per gli altri due, avend. per questi le rispettive Ditte supplito al Debito di prediali

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

arrativo detto Chiesa Panciera
di P.e 3: 61 fatto Bremaniacco

un Prato detto Juessa Panciera
di P.e 3: 39 in Bremaniacco

un Prato detto Juessa
di P.e 4: 66: per la Motta e
oppignorato alla Ditta Sandrini Andrea

Moimacco Panciera
Prato detto Tirzitutta
di P.e 9: 72

torta
1816

tonta
·1416
Divli

Conta
·1816
·a
ra
9.
Dioli
[illegible]
to
?..

tonta
·1816
'a
ra
q.
diole

N. 3

Adi. 29. Giugno. 1817. fosdi

il. Sigr. Franco Armalinni Graziosamente essendo stato aggiuntanta dal. Sigr. esattore communalle di favoletto per l'anno: 1816 certifico di non aver soma alcuna dalla esattoria sudetta percio non sonno incaricatto a restittuirre il deppositto fatto di Gottardo Gio Batta sopra la vendita del campo chiamatto pra grande la soma di itallianne Lirre otto che trapassa il debitto delle prediali percio il. Sigr. Girolamo e frattalli Cravario dovrono di chiararsi verso il. Sigr. Girolamo Mongilli esattore pottentatto per tal restittuzione

Armalinni Franco

a di 30 Giugno 1817
Dichiaro io sottoscritto di aver ricevutto in questo oggi dalli. Sigri. Girolamo ed antonio fratelli Cravario. La sudetta Lirre otto itallianne dicco — £ 8:00

Gio Batta di Gottardo

N. 49 Comune di Pavoletto li 19 Marzo 1857

Ha pagato la Dita Croatto Dom.co med. Cotardo Gio. Batta

Lire per li seguenti titoli.

Amministraz. Esattorie Comunali nel Friuli.

Frazioni	Numero	Estimo	Rata	Tesoro	Comune	Totale
Ciseris	89	45.99	8 9 7 8 9			

Cotardo Gio. Batta paga a saldo del Precetto o spese oltre il de[bi]to f 8:00

Somma — f	1	78
Caposoldo —		04
Oppignorazione —		06
Tassa di Posta —		05
Subasta —		12
Totale — f	2	00

L' Esattore Commesso Franchini

Udine 28. Giugno 1857.

Vitta vessorio

H 3.

[illegible] Ud.e 28. giugno 1817.

~~[illegible]~~ Udine 28. Giugno 1817.

Rinunzio io ~~[illegible]~~ alli Sig.ri Conti ed antonio [illegible] Sig.r ~~[illegible]~~ Venerio di Udine il pezzo di Terra detto Pra grande . posto sotto le pertinenze della Villa di [illegible] ~~[illegible]~~ oppignorato ed astato ~~[illegible]~~ danno della Ditta Croatto Dominico per debito di [illegible] della Rata di Luglio p.o p.o e Nov.e 1816 ed a me deliberato all'asta, avendomi li detti Sig.ri Venerio rimborsato di ~~[illegible]~~ quanto di ragione in Saldo

113

Dno Gio: Batta di Salterodo Add.e 24. Giugno 1817.

Il Sr. Gio: Batta Rizzo d.o di Salterodo ... ha rinunziato il pezzo di Terra detto Campo grande e situato in Pertinenze ~~detta Villa~~ di Arre di Enios il quale essendo di vostra ragione

Dite Coralli Donna ... per detta ... adunque una Lei fatta ... di quanto ... di voler restituire ... di Lei per tal ... di ... Per ... e del ... Valle.

Soldi N.o 12. ~~pezze Mattone~~.

Gio. Batta Rizzo detto di Salterodo di Enios

Lir. ... Mr.e

Uni. vista Feb.o 1817.

7/2

36

36

17.10

5.

13.10

10.10 | 2.14 | 7.-4

13.15 | 27/5 | 55

49.72 | 1.32 | 48.40

49.7 | 16.7 | 33.

1.40 | 11.- | 33.-

10.10 | 3.5 | 10.10 | 7.-

N.° 3.

D.no Gio: Batta di Gottardo Ad.ì 24. Giugno 1817.

Il S.r Ercole Dott.r Rizzo D.r di Gottardo ... ha rinunziato il pezzo di Terra detto Campogrande e situato in Pertinenze ~~detta Villa~~ di Sotto di Enias, il quale essendo di vostra ragione è stato per errore intestato alla Ditta Corallo Demanico, ed a danno di questa estato per deficienza di pagamento di Dadali. Stante adunque una tale rinunzia ~~fattasi~~ verso esibizione a Lei fatta di quanto era di ragione La preghiamo di voler rettificare il detto ~~Sr.~~ Rizzo di Gottardo il deposito fatto presso di Lei per tal conto, ed abbiamo il piacere di riverirla distintamente

Ant.o Peri per nome
anco dell'Erede ~~Ditta~~ Cral.

Procaccini Duce	— ℒ	2.46 —
Atri —	— „	10. —
[illegible] Bottiglie [illegible] —	„	3.99
	ℒ	16.45
Viaggi — —	— „	3.55
Tutto —	ℒ	20.00

N el
ne
co
l'a
da
R
M
re
tu
so
ch
p

Libro

Fraz

41

PROVINCIA DEL FRIULI.

Nella Comune di *Pavoletto* Cantone di *Faedis* Distretto di *Faedis* nel giorno di *Martedì* li *quatro* del Mese di *Marzo* dell' anno corrente alle ore *dieci di Mattina* nel luogo solito degl' incanti si è aperta l' asta pubblica, coll' assistenza del Sig. *Deputato Comunale* … delle … del … offe- … a dì … qui *1817* … pro-

N. *20* Comune di *Povoletto* li *24 Marzo* 1817

Ha pagato la Dita *Croato Domenico*

Lire per li seguenti titoli.

Frazioni	Numero	Estimo	Rata	Tesoro		Comune		Totale	
Grions 1816	*97*	*48:94*	*1a*	–	–	–	–	–	*49*
			2a	–	–	–	–	–	*49*
			3a	–	–	–	–	–	*49*
			4a	–	–	–	–	–	*49*

Somma — £	*2*	*96*
Caposoldo ——	—	*08*
Oppignorazione —	—	*00*
Tassa di Posta —		*00*
Subasta ——		
Totale — £	*2*	*44*

Amministraz. Esattorie Comunali nel Friuli.

L' Esattore Commesso *Mangili*

Libr… | …rto

Fra… | …ito

Guio… | *…00*

Segue la licitazione

Amministrazione Esattorie Comunali nel Friuli.

N. 480. Comune di Povoletto li 5. Maggio 1817

Ha pagato la Dita Venerio Sig. Girolamo, ed Anto. fratg.m franc.
Lire — centi 51 per li seguenti titoli.

Frazioni	Numero	Estimo	Rata	Tesoro	Comune	Totale
Povoletto	201	42:85	1a	— —	— —	— 46

Somma — ∫	— 46
Caposoldo —	— 03
Oppignorazione —	— 02
Tassa di Posta —	
Subasta —	
Totale — ∫	— 51

L'Esattore Comunale E. Zanfari

---

anno
aperta
delle
del
offe-
sa dì
qui
1817
pro-

Libr | Fra | all' A | dell'atto | Importo del Debito

Amministraz. Esattorie Comunali nel Friuli.

N. 49 Comune di Povoletto li 27. Febbr. 1817

Ha pagato la Dita Venerio Sig. Antonio
Lire — centi 40 per li seguenti titoli.

Frazioni	Numero	Estimo	Rata	Tesoro	Comune	Totale
Povoletto	200	37:06	1a	— 36	— 04	— 40

Somma — ∫	— 40
Caposoldo —	
Oppignorazione —	
Tassa di Posta —	
Subasta —	
Totale — ∫	— 40

L'Esattore Comunale E. Zanfari

2 00

Segue la licitazione

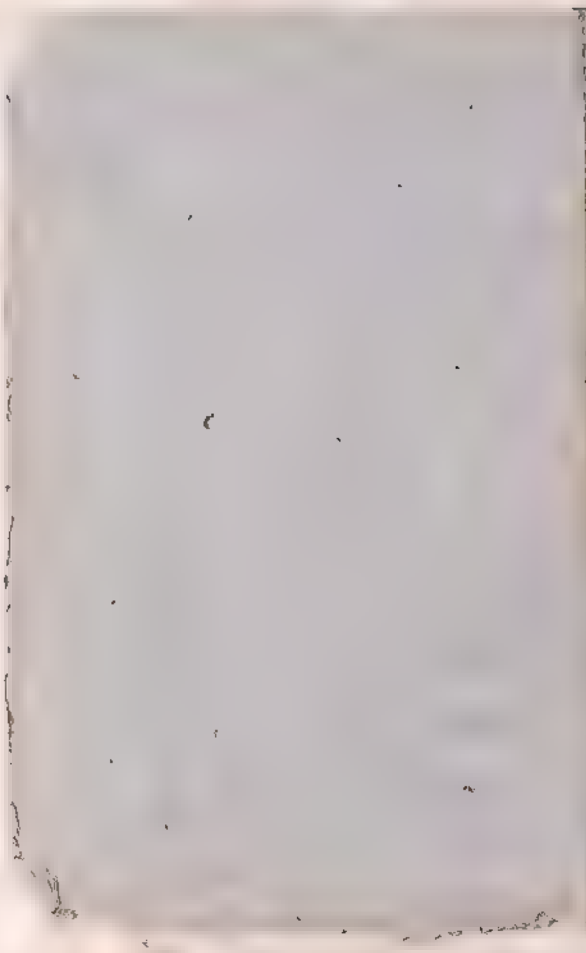

11 3

PROVINCIA DEL FRIULI.

Nella Comune di *Pavoletto* Cantone di *Faedis* Distretto di *Faedis* nel giorno di *Martedì* li *quattro* del Mese di *Marzo* dell' anno corrente alle ore *dieci di Mattina* nel luogo solito degl' incanti si è aperta l' asta pubblica, coll' assistenza del Sig. *Deputato Comunale* dal Sig. *Esattore Comesso* per l' Amministrazione delle Ricevitorie Comunali nella Comune di *Pavoletto* munito di Patente del Municipio li *6 Xbre 1810* al N. *2*, onde fare la vendita al maggior offerente de' Beni sottodescritti oppignorati alle Dite sotto indicate, in causa di *[illegible] Lr. 7 D. 9 [illegible] Contributi 1810* come dagli Atti di oppignorazione pure qui sotto dinotati, e susseguente relativo Avviso d' Asta pubblicato li *27 Febbraio 1817* ch' ebbero luogo colla consumazione dei termini prescritti dalle Leggi nel proposito vigenti.

Libro di scossa		Descrizione delli Beni da vendersi all' Asta.	Data dell' atto di oppignorazione	Dite oppignorate	Importo del Debito
Frazione	N.°				
Ciseriis	*89*	*C. 1. Arativo Nudo detto Pra grande, confina a Lev. Sig. Strasoldo, Pon. Cantù Giuseppe –*	*1817 30. Gennaro*	*Crosatto Domenico*	*2 00*

Segue la licitazione

N. 2

Fatte dal Banditore le debite Stride a Dita per Dita

E Comparso il Sig. Cotardo Gio. Batta di Cividal il quale ha offerto lire dieci dico £10.00 e non essendo comparso alcuno che facesse miglior offerta dopo replicate le debite stride, così fu deliberato a favore del suddetto Cotardo per l'offerta da Lui fatta, e così fu chiuso il presente processo Verbale in questo giorno di Martedì quattro Marzo 1817 alle ore due pomeridiane in questa Comune di Paularo

Gio. Batt. Cotardo ------ Acquirente.

Gio. Batta Clochiatti Deputato

Mangili Girolamo Ricevitore

Gio. Batta Screspudi ------ Banditore.

Li 12 Marzo 1817 concorda coll'originale Mangilli Girolamo

Il presente Atto d'Asta è stato rimesso agli Atti Municipali, a senso di Legge.

Cividale Li 7 Marzo 1817 N.° 447

Registrato nella Vol. I al Fog. 54 e pagò Cent. 48 come da odierna Bolletta N. 447. A. Missi Rev.

CEN. 25

udina 28: Giugno 1817

Rinunzio io sottoscritto alli Signori Girolamo et antonio
Mrottolli q: Fra.co vanerio di udina il pezzo di Terra
detto pra Grande posto sotto la pertinenza di Gricons
di Terra appagnoratto at ossatto a danno dello
ditto croatto Dom.co per debitto di predialli dello
rotta di luglio 7bre gbre: 1818 et ora dali
barotto al osta. avendomi li detti signori rinunciati
rinborsatto di quanto di ragione in Zeda

Gio batta di Gottardo m.o p.o

Provinciolla Del friulli
Li :5: magio : 1817

Restonno Difidatti li posidenti valentino e frattelli Croatti: q. Domco. Dello Comuna di remonzo co a non dover operorre nel pezzo di Terra rattivo chiomatto pra grande in partinenza di Grions di Terra confina levonte Strasoldo Sigr. marcio ponente Contiero Giosappe che essendo comparso Gottardo Gio Batta il magior offerente allo asta publica del Giorno : 4. marzo : 1817. nello comuna di pavolitto al luogo solitto conta Dappottazione Comunalle non essendo comparso alcun offerente magiore cossi fu Dalliberatto Detto pezzo di terra a favorre del sudetto Di Gottardo col presente proccetto verballe questo servira Di norma avvisatti li posidenti e cio non vengonno sugerritti agli Giudiziarri atti a vostro Dame spese

il acquirente
Gottardo Gio. Batta

18.48
25
18.73

Al: Sig.ri Volentinno e fratelli Crotti
q: Dom.co
D.i
Remanzacco

sacco
quo-
ito,
a)
ione)
ef-
he
tto
).
ure

Preg.mi Sig.ri

Udine 14 Agosto 1826.

All'occasione dell'Instromento 16. Giugno 1823. atti Cassacco Notajo in Udine, stipulato colla Sig.a Lucia Bassi di Corgnolo per la vendita da essa fattaci di un Pezzo di Prato, abbiamo assunto un Capitale di Lombardo-Venete £ 109.39. a Credito di codesta Ven.a Chiesa di S.a Maria di Castions.

Desiderosi noi sottoscritti di effettuare la francazione del Capitale suddetto le eccitiamo a provedersi delle necessarie autorizzazioni per riceverla; in mancanza di che potrà da noi essere effettuato il Deposito sopra questo S.o Monte di Pietà a Credito di codesta Fabbricieria. Oltre al Capitale siamo Debitori di £ 22.98 per pro decorsi sino a 28 Luglio pross.o pass.o che teniamo a Loro libera disposizione.

Frattanto ci protestiamo con piena stima

Girolamo Venerio

Egregi Sig.ri

~~Udine 6. Feb. 1824~~
Udine 12. Agosto 1826.

All'occasione dell'Istrt.o 16. Giugno 1823 atti Cosarro Nod.o in ad.o stipulato colla Sig.a Lucia Bassi di Corgnolo per la vendita da essa fattaci di un pezzo di Prato, abbiamo assunto un Capit.e di Lire - V.te £ 109:391 a credito di codesta Ven.a Chiesa di S. Maria di Castions.

Desiderosi noi sottoscritti di effettuare la francazione del Capit.e sud.o le eccitiamo a provvedersi delle necessarie autorizzazioni per riceverla; in mancanza di che potrà da noi essere effettuato il Deposito sopra questo S. Monte di Pietà a credito di codesta Fabbricieria. Oltre al Capit.e siamo debitori di £ 22.98 per pro decorsi sino a 28. Luglio p.p.o che teniamo a loro libera disposizione

Frattanto ci protestiamo con piena stima

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

Oggetto Ecclesiastico

Certifico io sottoscritto Parr.° che il giovane G. Batta Fagano nativo di Venzone, e da circa 2 anni domiciliato in questa Parrocchia di S. Cristoforo al civ.° 1584, ha dato mai sempre saggi di buona condotta morale, nè mai ha fornito alcun rapporto a carico suo. In fede

Udine li 12. Agosto 1894.

Il Parroco di S. Cristoforo

Venier

Oggetto ecclesiastico

Udine li 10. Agosto 1833. (trentatrè)

Certifico io sottoscritto Parr.o che Chiabetta Lazarini di Marco, di Cividale, da due anni domiciliata in questa Parrocchia del Carmine in qualità di domestica in Ca: Zerbini è una giovine di onestissimi costumi sempre riconosciuta e timorata di Dio, ~~con~~ e contenuta per modo, che non si è mai sentito il minimo lamento a suo pregiudizio. In fede di che,

P. Giambattista Bergamasco Parr.o
della B. Verg.e del Carm.e e S. Pietro

Provincia del Friuli

Distretto di Palma

Felettis · Mr. Gio. Batta Martin

Udine 12. Dic.e 1811

Venendo il Sig.r Gasparo Zanchini per prendere Formento gliene consegnerete due carri cioè Sta. 50, o sessanta pagabile al momento del lievo anche in oro od argento a lire dodici, dico ₤ 12:00 lo stajo, condotto alle solite distanze a suo piacere. Addio

Girolamo Venerio

Provincia del Friuli

Distretto di Palma

Risulta da questi Parrochiali Registri che Maria Figlia di Domenico Tovad, e Pasqua Moro nacque li 9 Giugno 1791, e si congiunse in Matrimonio li 28 Genn.o 1818. in fede

Felettis 6 Gennaro 1834 P. Domenico Tosp Vicario

Udine li 17. Agosto 1833

I Sigg.ri Girolamo ed Antonio figli Vanzio possidenti domiciliati in questa Città hanno comprato li 10. del corr.e da m.ro Pietro Antonio q.m Biaggio Scraffini detto Pafolini di Salt un pajo Manzi per il prezzo di Austr.e L. 374.29 con condizione però, che abbiano ad essere garantiti dei mali comunemente redibitori.

Scoperta subito dopo in uno di essi la Tosse, li sud.ti Sigg. Vanzio senza percorrere le vie Giudiziarie partecipavano amichevolm.te al Scraffini il riconosciuto redibitorio difetto, il quale non tardò per la verificazione e conoscenza del medesimo.

Infatti rettificò immediatamente la cosa, e convenne di concerto con li Sigg.ri Vanzio nel seguente modo

1° Li Sigg.i Vanzio restituiscono il Manzo affetto del male come sopra, ed il Scraffini lo accetta per il convenuto prezzo di Austriache L.e 171.43 —

2° Per l'estinzione di essa somma il Scraffini esborsa al momento Austr.e L. 9.58, e s'impegna per le restanti L. 162.85 di pagarle in due eguali rate, cadauna con L. 81.42½, la 1.a entro il venturo Mese di Ottobre, e la 2.a entro il mese di Gennajo dell'Anno p.o v.o 1834. ogni eccezione rimossa. —

A questi patti il Rev.do Sig.r D.n Martino Biggi Cappell.o di Privano si costituisce pieggio in principalità e debitore solidario con il sud.to Scraffini pegli impegni come sopra assunti

Tanto hanno i Patti stabilito e convenuto, in fede di che firmano la presente obbligazione scritta in duplo, alla presenza dei Testimonj infrascritti —

Antonio Vanzio per me, e per conto del fratello
Pietro Antonio Scraffini affermo
P. Martino Biggi pieggio solidario
Giovanni Lorenzini fui Testimonio alle firme
Giuseppe Scrosoppi Testimonio come sopra

Giorno di Mercordì 18 Maggio 1774
Vinzone in Studio

Costituita personalm.te presso me Nod.o ed alla presenza; D.a Franceschina figlia, ed erede del q.m D.o Giuseppe Bellina, e moglie di M.o Pietro essa, e colla presenza, ed assenso del d.o suo Marito instò annotarsi, come che a scanso di ulteriori spese non comportando il di lei stato di poter suplire al grosso debito incontrato dal q.m di lei Padre verso la Ditta del sig.r Ottavio Venerio che da lei fu instrumentato li 8 Luglio 1756, e per il quale l'anno scorso o furon prima ad essa D.a sequestrati li frutti in campagna, ed inoltre addimandata il di p.o 8bre di detto anno l'escorporazione de suoi Beni usque ad concurrentem quantitatem, ed in fine anco nella corr.te annata sequestrati li frutti sud.ti, perciò volontariamente accorda, e contenta che dal d.o Ecc.mo Rob. Sig.r Carlo Messenio venghi praticata l'escorporazione da esso Sig.r Venerio addimandata col mentovato atto p.o 8bre laudando l'istanza sud.a, come che dal [illegible] del Giudice fosse stata admessa e sentenziata; e ciò per l'effetto, che d.o Sig.r Venerio vaglia [illegible] consequire il suo pagamento tanto per il capitale, che per li pro' corsi, giusto il conto presentato coll'atto sud.o, [illegible] posteriormente pagateli, e per le spese, dovendo però esso Sig.r Venerio in se assumere tutti li danni e [illegible] da quelli dipendenti, che fossero ad esso Sig.r Venerio sono anziani di ipoteca e di titolo, per li quali anco procederà l'apprensione de' beni e l'escorporazione sud.a usque ad concurrentem quantitatem riservandosi però d.a Dona Costituente per se,

ed Credi s[illegible] L'accione di poter recuperare li Beni, come sorra [illegible] in pagamento quandocunque solutis prius de iure solvendis &c. in tre eguali ratte, suplicando il d.to Sig.r Venerio, che ciò gli venghi caritatevolmente accordato.

Tanto d.a Donna coll'assenso, e presenza del suo Marito, ut supra insto, che resti annotato, volontariamente accordando, e confermando in tutto, e per tutto quanto sopra &c., e che venghi il suo presente costituto accettato dal Sig.r Nicola Sbroevaca Procuratore del Sig.r Venerio, essendo il medemo à tal effetto qui chiamato, dalli [illegible] sud.ti pregato, affine &c. e così &c., salve però quatenus le proprie ragioni &c.

E qui presente il prefatto Sig.r Nicola Sbroevaca procuratore del Sig.r Venerio previa la lettura, e l'inteligenza del premesso Costituto quello accettò in tutte le sue Parti à riserva del poter [illegible] recuperare li Beni, [illegible] ciò per esso vengono accettati in pagamento, e che saranno escorporati coll'operazione Messenio da presentarsi nelle mie notte, affine &c. in tre ratte sopra di che si riserva di scrivere [illegible] Sig.r Venerio; accordando benni ora la [illegible] per l'intiero sarà escorporato, e che viene appresso sì per il Capitale, e Prò Venerio, quanto per li Capti, e però che fossero à quello anciani di tempo, ed ipoteca, e con riserva d'altri crediti semplici, quatenus questi fossero &c. e così fù tanto da una parte che dall'altra accordato, e [illegible] &c. alla presenza delli sottonotati Testimonii &c.

Presenti [illegible] Valantin Joncedis, ed Antonio di Bernardo ambi di questa Terra Testi &c.

Fantaguzzi Nod.o

L. 1. 50

Venzon 25. Maggio 1774

Ellotto io sottoscritto P.co P.to con atto 14. andante di mano del Nob. Sig. Camillo Pantezzi Nod.o di detta Lucia quondam Biglia ad Este del quondam m.r Giuseppe Bellina e moglie di m.r Pietro Sesse dell'una, e dal Sig. Nicola Strozzacchia, come Proc.re del Sig. Venerio d'Udene dall'altra, ad effetto portar mi dovessi ad estimare tutti li beni stabili, che di presente s'attrovano in essere di rag.e del sopradetto quondam m.r Giuseppe Bellina per poi assegnarli in pagamento al sopradetto Sig. Venerio, coll'obbligo esser fatti in detto atto di assumer in se tutti gl'altri capitali passivi infissi sopra li beni Bellina, ed anciani di titolo al predetto Sig. Venerio, che qui sotto resteranno specificati, spese, e quant'altro di rag.e; per lo che conferito sopra loco, sotto il vincolo della propria coscienza sono devenuto alla seguente osservazione

Segue la stima della Casa

Confina à levante con strada pub.ca, mezzo di con casa di m.r Leonardo del Spireo, ponente con orto di m.r Mario Bellina, ed alli Monti Casa de Nob. Sig.ri Varaz salvis

Scuro della Porta d'ingresso con sua feramenta val	₤ 1 5 :–
Pietra in detta Porta pas.i 26 à ₤ 1:– il passo val	– 26 :–
Cezolado nel Portico pas.a n.o 6:4 à ₤ 1:– il passo val	– 6 :16
muro à levante proprio pas.i 1:4 à ₤ 7:10 il passo val	– 13 :10
muro à ponente proprio pas.a 3:4 à ₤ 7:10 il passo val	– 28 :10
muro à tramontana per metà pas.i 2 – à ₤ 7:10 il passo val	– 15 :–
muro à mezzo dì per metà – pas.a 3:4 à ₤ 7:10 il passo val	– 28 :10
Porzion di coperto spettante al portico per	– 48 :–
Summa	₤ 181 :– 6
Levasi il 3.o di	– 60 :– 8 :8
Restano di netto	₤ 120 :17½
Fondi di detto portico pas.a 7:4 à ₤ 5:– il pas.o val	– 39 :–
N.o 1. Val d.o Portico	₤ 159 :17½

Segue

Segue il valor della Bottega

Scuro di Porta con riquadro di legno, e sua ferrament.a val —— ⅆ — — 8:10
Scuro di Fenestra con sua feramenta val ———— — — " — 10:10
Pietra in d.a Fen.stra piedi 19 a ⅆ 2:6, ag.o — — — val — — " — 19:—
Tollone in detta Fenestra con Cassettino sotto — — — val — — " — 2:10
Pavimento con tolle inferiori pas.a 2:3½ a ⅆ 1:10 il p.o val — — " — 4:—1
Quadrizzo passa 4 a ⅆ 2:10 il passo — — — ——— val — — " — 10:—
Muro à levante proprio pas.a 1:4 a ⅆ 7:10 — — — —— val — — " — 13:10
Muro di Tramontana per mità pas.a 2:1½ a ⅆ 7:10 — val — —— " — 17:—5
Scanzie con 4 tolle naglion — — — — ——— — — — " — — 4:—
Porzion di Coperto spettante à d.a Bottega ⅆ ———— — — " — 22:14

Summa —— ⅆ 110:—

Cavo il B.o in summa di —— ⅆ — 36:13

~~Fondi di d.a Bottega passa ... il passo val~~ Restano ⅆ — 73:—7

Fondi di detta Bottega passa 3:1 a ⅆ 5:— il passo val — ⅆ — 16:—

N.o 2 — val la Bottega —— ⅆ — 89:—7

Segue la Scala

Segue la scala tendente al primo solaro

Scala con gradini parte di tolfo, e parte di pietra N.o 12 con due pati l'uno à mezo e l'altro in cima, pavapetto di legno, e scaletto sotto val tutto — D — 48:–

Levo il B.o in summa di — — — — — — D — 16:–

N.o B.o val di netto — D — 32:–

Segue il Salor della Cucina

Scuro di porta in d.a Cucina con sua feramenta val D — — 7:–

Tolfo in porta piedi 15 a D 12 il pie val — — — — — — 9:–

Pavimento di detta Cucina con tolle sopra pas.a 5 a D 4:— — 20:–

Scaffe di pietra per li secchi con tolla sopra val — — 16:–

Scanzie per li piati n.o 7 vaglion — — — — — — 6:–

Fogolar, Nappa, e Camin val — — — — — — 30:–

Muro à ponente proprio pas.a 3:4 a D 7:– il passo val — — 26:12

Muro à Tramontana per mità passa 2 à D 7:10 il pas.o — — 15:–

Muro à mezo dì per mità pas.a 2 a D 7:10 il passo — — — — 15:–

Porzion di coperto spettante à d.a Cucina — — — — 37:13

Summa — — D 182:–5

Levo il B.o di — — D — 60:15

N.o 4 val detta Cucina di netto — — D 121:10

Segue la Camera annessa

Scuro di porta in riquadro di legno, e sua ferramenta val — — D — — 9:–

Pavimento di detta Camera con tolle pas.a 4:4 a D 4:10 — — — — — — — D — 21:12

Pietra in due fenestre pas.a 42 a D 1:–5 il pie val — D — 52:10

Summa — — D — 83:–2

Riporto

Rapporto d.a summa di — — — £-8 3:-2
due verate in dette due fenestre miglion — a-2 8:-
Una Cornice in detta Camera val — — — a-- 1:10
Tradisso à ponente pas.a 4 à £2:10 il passo val — a-10:-
Muro à Levante proprio pas.a 4 à £7:10 il passo val — a-30:-
Muro à mezzo di per mità pas.a 2 à £7:10 il passo val — a-15:-
Muro à Tramontana per mità pas.a 2 à £7:10 il passo val — a-15:-
Portion di coperto per la summa di — — — a-32:-

Summa — £2 1 4:12

Levo il 3.o di — — £-71:10:8

Num.o 5 resta il suo netto valore £1 4 3:-1

Segue la scala servente al secondo solaro sopra la Cucina, e camera

Scala con quadri di legno n.o 11 suo parapetto di
sfilate tutto di qualità inferiore val — — — £--5:10
Scuro à piè della scala con sua feramenta val — £--4:-
Solaro sopra la cucina e camera con tutte pas.a 9:4 à £4:- £-39:-4
Rappoletto piccolo sopra la scala mauro val — — £--2:-
Muro à Lev.te e ponente proprio pas.a 4:2 à £7:10 il pas.o val — £-33:-
Muro à mezzo D.i e Tram.a tutto per mità è pas.a 7 à £7:10 val — — — £-52:10
Porzion di coperto per la summa di — — — £-69:13

Summa — £2 0 5:17

Levo il 3.o di — £-68:11:8

N.o 6. resta il suo netto valore di — £1 3 7:-3½

Il coperto sopra l'appartamento di strada è
passa 19. à £11:- il passo val £2 0 9:- che è stato
ripartito proporzionatamente, come
segue la stima della Corte

Cortolado in d.a Corte è pas.a 5: à £6 il passo val — £--4:-
Muro à Tramontana per mità colli S.ri Fratti Verai pas.a 7 à £7:- il £-49:-

Summa — £-53:-

Levo il 3.o di — — — — £-17:13:4

Resta di netto — £-35:-7

Fondi di d.a Corte pas.a 7 à £4:- il passo val — — £-28:-

N.o 7- val la Corte — — £-63:-7

Segue il

Segue il valor della stalla

Scuro di porta con sua feramenta val — £ — 10:—
Pietra in detta porta piedi 6 a 12 il piede val — £ — 3:12
Pietra in fenestra verso la cerce piedi 6 a 8 — £ — 2:—
Pietra in fenestra a ponente piedi 6 a 10 — £ — 3:—
Scuroggio in detta con feramenta val — £ — 1:10
Ferrata di peso ℔ 9 a 9 la ℔ val — £ — 3:12
Mangiatoia per le vacche val — £ — 1:—5
Cortelade in detta stalla pas. 4:2 a 1:8 il pas. val £ — 3:19
Muro a levante e ponente per mità pas. 7:2½ a £ 7:— il pas. val £ — 52:10
Muro a mezo dì e tramontana per mità pas. 4:1 a £ 7:— il pas. £ — 29:—8
Lavoriero di coperto per la summa di — £ — 29:—6

Summa — £ 140:10
Levo il 3° di — £ — 46:16:8

Resta di netto £ — 93:13
Agiongo il fondi di d.a stalla pas. 5:1 a £ 4:— il pas. £ — 20:16

N.o 9 val d.a stalla — £ 114:9

Segue il valor della Cucina

Segue il valor della Camera sopra la stalla

Pozzoletto di pietra con li cani sotto, e suo parapetto di canti-
nelle val ———————— £ –58:–

Mità di muro à mezzo di avante à d.° pozzolo pas.ª 2:14 à £ 7:10
il pass.° val ———————— £ –17:–5

Mità di coperto sopra detto pozzolo pas.ª 1:2 à £ 9:– val £ –12:12

Scuro di porta della Camara con sua feramenta val £ –10:–

Pietra in detta porta piedi 16 à £ 2:0 il piè val —— £ –16:–

Pietra in fenestra à ponente piedi 6 à £ 4 il piè val —— £ ––2:–8

Tellaro con vetri in d.ª, de quali mancano n.° 18 val —— £ ––6:–

Pavimento di d.ª Camera con pianelle pas.ª 4:2 stimato
£ 6:10 il passo val ———————— £ –28:12

Una commodità con portella, e cloacha sotto val ——— £ –20:–

Muro à levante, e ponente per mità pas.ª 6:1 à £ 7:10 ———— £ –46:10

Muro à mezzo dì, e tramontana per mità pas.ª 3:3 à £ 7:10 val £ –27:–

Porzione di coperto per la summa di ———————— £ –29:–7

Summa ———— £ 237:14

Levo il 3.° in summa di ———— £ –91:–4:8

N.° 9. Resta il valor di d.ª Camera ——— £ 182:–9

Segue il valor del granaro sopra d.ta camera

Pozzolo di legno tendante in d.° granaro con parapetto di canti-
nelle val ———————— £ –14:–

Mità di muro verso mezzo dì à d.° pozzolo pas.ª 2:2 à £ 7:10 il pas.° val —— £ –18:–

Mità di coperto sopra d.° pozzolo pas.ª 1:2 à £ 9:– il passo val ——— £ –12:12

Scuro di porta di d.° granaro con riquadro di legno e sua ferament.ª val —— £ –10:–

In due piciole fenestre sono due tellaretti con filiada magliona —— £ –4:10

Scuretto in una di dette val ———————— £ ––1:10

Pavimento di tole in buon stato pas.ª 4:2 à £ 5:– il pas.° val ——— £ –22:–

Muro à lev.te, e ponente per mità pas.ª 3:3 à £ 7:10 il pas.° val ——— £ –27:–

Muro à mezzo dì, e tram.na per mità pas.ª 3:1 à £ 7:10 il pas.° val ——— £ –24:–

Porzion di coperto per la summa di ———————— £ –29:–6

Summa ——— £ 162:18

Levo il 3.° di ———————— £ –54:–6

N.° 10 Resta il suo netto valore di ——— £ 108:12

Il coperto sopra questo appartamento è stimato à £ 11:– il passo val £ 48:– (?) avisato

In questa Casa vi è una Cantina à volto acquistata dal pred.° Giuseppe Bellina loro pignoris dà m.r Mario Bellina per d.ti 50.
fano di piccoli ———————————— £ 310:–

Risposto

Prospetto dell'ammontare di d.a Casa

Il Portico come al N.o 1 val	₤ 159:17½
Là bottega come al N.o 2 val	89:7
Là scala scendente al primo solaro come al N.o 3 val	32:—
Là Cucina come al N.o 4 val	121:10
Là Camera annessa come al N.o 5 val	143:1
Il solaro sopra detti siti come al N.o 6	137:3½
Là corte come al N.o 7 val	63:7
Là stalla come al N.o 8 val	114:9
Là Camera sopra la stalla come al N.o 9 val	182:9
Il Granaretto sopra detta Camera come al N.o 10 val	108:12
Là Cantina ad gaudendum come qui avanti	310:—
Val tutta la Casa	₤ 1461:16

Segue il Valore del Terreno
di S. Leonardo

Segue il Terreno sive il Valor à S. Leonardo

Conf.a à Leuante con Rel.ta strada, mezzo di cogl. Ed. q.m m. Giacomo Capis parte, e parte col prato della Fornace, Ponente con m. Piero Odoricij et alli Monti con terra di q.e vaggi ciò è ascorporata in pagam.to à Suo Gio: Batta q.m Fran.co Stringaro salvij

Fondi arratiuo pass.a 753 a q 15 il pass.o l'uno, e l'altro val	L. 558:10
Fondi pratiuo pass.a 530 stimato a q 13 il pass.o l'uno, e l'altro val	L. 344:—
Scuro della porta d'ingresso in pontignolo con seraduura di cadenazzo val	L. 8:—
Muro à leuante, e mezzo di passa 27 à L 5:— il pass.o val L 135:— che leuato il 3.o val	L. 90:—
Sieppa, e masiera à leuante pass.a 13 a q 8 il passo val	L. 6:—
Sieppe à ponente pass.a 45 à q 6 il passo val	L. 13:10
Morari d'ogni sorte n.o 29 stimati appar minuta	L. 121:—
Salici n.o 9 stimati	L. 8:-5
Figari n.o 8 stimati	L. 6:15
Vn persicarello val	L. 1:—
Pali di Vigna n.o 349 à L 5:— il 100 vaglion	L. 17:-9
Vitti di Vigna n.o 39 à q 8 l'una vaglion	L. 15:12
Vitti sotto Vigna n.o 10 a q 3 l'una vaglion	L. 1:10
Zoui in 2 palli n.o 3 in tre palli n.o 3 in 4 palli n.o 4 in 5 palli n.o 6 palli in 6 palli n.o 2 in 7 palli n.o 2 tutti n.o 20 stimati come da minuta	L. 10:-2
Affitadure per zouo in 2, e in 3 palli n.o 114 stimate	L. 9:—
Il legname minuto seruè di sopra coperte di d.a Vigna val	L. 9:—
Val il Terrenno	L. 1229:13

Segue il Valor della Casetta in d.to Terrenno

Scuro della porta ~~della Casetta posta in...~~ d'ingresso con sua ferramenta val	L. 6:—
Pietra, e Toffo in porta piedi 10 à q 10 il piè val	L. 5:—
Toffo in fenestrella piedi 4 a q 8 val	L. 1:12
Ferri in d.a fenestrella n.o 5 di peso di L. 16 a q 9 la L.	L. 7:-4
Terrazzo pass.a 5:4 à L 2:— il pass.o val	L. 11:12
Muro forma d.a Casetta pass.a 19:1 à L 6:— il passo val	L. 115:-4
Coperto sopra d.a Casetta pass.a 9 à L 9:— il pass.o val	L. 81:—
Summa	L. 227:12
Leuo lò 3.o in summa di	L. 75:17:4
Val tratto il 3.o	L. 151:14 1/2
Il Terrenno come sopra val	L. 1229:13
Val il Terrenno, e Casetta	L. 1381:-7 1/2

Segue il terrenno posto in sotto Monte

Segue il Terreno cioè il suo Valore posto in Sotomonte chiamato Giua

Conf.^a à lev.^te parte con Natale, e Fratello Bellina d.^o Ravdel, e parte con Zuanne Bellina, mezo di strada di Sotomonte, Pon.^te, ed alli monti con Bort.^o Bellina d.^o Mandolin salvis etc.

Fondi prativo verso mezo dì pas.^a 420. a £ 4. il passo val — £ – 168:–

Fondi prativo à Tramontana pas.^a 444. a £ 7. il passo val —— " – 150:– 8

Moravi n.º 13. stimati come dalla minuta —— " – – 43:–

Nogari n.º 2. vaglion —— " – – – 5:–

Sieppe, e masiera à lev.^te pas.^a 4. a £ 6 il passo val —— " – – – 2:14

Muro passa 12. a £ 4:10 il passo val £ 54:– che tratto il 1/3 resta —— " – – 36:–

Val questo —— £ – 405:– 2

Il Terreno à S. Lenardo val come sopra – £ 1381:– 7 1/2

La Casa val come in queste —— £ 1461:16

Tutto unito importa la summa di £ 3248:– 5 1/2

Seguono gli Aggravij

Seguono gl' Aggravij infissi sopra gl' antedeti Beni Belina
anziani di titolo al Credito dal Sig.r Venerio

Capitale verso il Nob. Sig.r Co: Valerio Rosso di Duc. 18 fano di piccoli —— L.-1 11:12
Prò decorsi dipendenti di d.o Cap.le in summa di c.a —— ——:——20:—
Altro Cap.le verso questo Pio Ospitale, ò sia Vda Confra.a del Confalone di —— ——:—170:—
Altro verso d.o Ospitale in summa di —— ——:——60:—
Prò di d.o Cap.le annate n.o 2 à L3:- in anno fano —— ——:———6:—
Altro Cap.le verso la Vda Chiesa di S. Lorenzo Degli... importa in anno suo Cap.le —— ——:——12:10
Prò per anno uno —— ——:————:15
Altro verso la Chiesa di S. Antonio suo Cap.le —— ——:——5:—
Prò anni n.o 2 a g. 5 all'anno fà —— ——:————:10
Altro verso il qm Nob. Sig.r D. Antonio Zanolini, ed in parte à suoi legitimi rappresentanti suo Cap.le —— ——:—155:—
Prò oltre la vanità di tempo —— ——:——10:17½
Altro verso il qm Nob. Sig.r Gierolamo Bibernucci, ò suoi rappresentanti in summa di Duc. 15. fano —— ——:——93:—
Prò dipendenti di d.o Cap.le circa —— ——:——12:—
Oltre l'espeditione degl' instrom.ti, porzioni di notte, e Dagij, notificazioni
Item à me Perito per la pnte espeditione Duc. 7. di L6: 4 l'uno fano di piccoli —— ——:——43:-8

Summano li sud.ti Aggravij —— L.- 700:12½

Oltre un legato instituito dal sud.o Belina con suo Testam.to à favore della Vda scola di S. Lorenzo instrumentato in Agosto 1736. in summa di Duc. 50. fano —— L 310:-
Oltre ancor l'azione per la Dotte avuta da d.o Belina, y la qm Tomasa nata Saraciale fù di lui moglie in summa di Duc. 50. fanno oltre —— L 310:-
quatenus si riservavaqz. à suoi eredi
Il Credito dal Sig.r Venerio come dal suo conto al quale si tanto il Cap.le che prò ascende à —— L2 692:-

summano gli Aggravij suoi salvos —— L3 392:12½

Onde che và scoperto il Sig.r Venerio della summa di L.— 144:-7
oltre il credito privato di d.o Sig.r Venerio di L 917:15.

Tansa Duc. n.o 7. di L6: 4 l'uno
pagati dal Sig.r Nicolo Sbrovaucha
Proc.re Venerio

Carlo Mesenio P.o P.o
M. ppria

signore
Venerio

Udine

[illegible]

[illegible] 20. Luglio 1772.

Nobile Veneratiss.° Padrone

Carte a me non pertinenti, rinvenute giorni fa frà altre di mia famiglia, risguardano in epoca anche lontana il di lei compitissimo Cognome, che
./. tali quali le umilio.

Se han valore avrò la gloria di non essere stato dannoso, se poi son nulle, (lo che io ignoro affatto) è supplicata a perdonare il disturbo, nell'atto, che con profonda venerazione, ed ossequio mi rassegno

di V. S. Nobile

Venzone 21. 9bre 1823.

Umil.° divotiss.° oss.° Servitore
Marco Pellegrini de Verona

Sabbato 2 Luglio 1774 Venzone Dove

Così instando il Sig.r Nicola Soravraca Procuratore
del Sig.r Leonardo Venerio da Udine da una, e non
dissentendo D.a Franceschina Figlia del q.m D.o
Giuseppe Bellina moglie di m.r Giuseppe Sene,
anzi detti jugali assentendo dall'altra, fu per
me sottoscritto Nod.o Canc.re in loco del q.m
Sig.r Camillo Fantaguzzi Nod. publicata l'an=
descritta operazione formata dal q.m Sig.r Carlo Mag=
genio P.o P.o e stata presso il d.o Sig.r Fantaguzzi
N.o presentata; Quale dalle antedette Parti ben
intesa fu anco pienamente laudata in confor=
mità, e relazione dell'atto 18 Maggio p.o decorso;
e così

Presenti Pietro Bellina Pervisiti
e Dom.co Bellina Test.

Venzone N.o Canc.

Venerdì 29. Luglio 1774.

Nel Camerone ... Avanti l'Ill. Nob. Sig. ... Vorajo Ass.re, sedendo ... Carlo ... Francesco ... Giovanni ... vedendo ...

Per il Sig.r Nicola Sorrevaca Procura.re delli Sig.ri Gottardo e cugini Venerij [illegible] d'Udine con D.a Franceschina figlia ed Erede del q.m D.r Giuseppe Bellina Moglie di D. Pietro Jessa; il d.o Ill. Avvocato espone à questa Veneranda Giustizia, qual mente essecutivam.te al volontario Costituto 18 Maggio p.o decorso seguì l'operazione col mezo del Nob. Sig.r Carlo Menzione Ill.mo per l'apprensione de Denaro di ragione del d.o Bellina in pagamento del Credito Venerij dipendente di Capitale e pro; non compreso altro residuario Credito non instrumentato, qual è di ₰ 251:– coll'assunzione degl'aggravij à quali era infissa la Facoltà Bellina in ord.e al d.o Costituto, al quale, qual' avenzione ~~essendo stata data~~ in ordine à essa ~~dalla Giustizia~~ pubblicazione, è stata anco pubblica

ta, appar in atti di me [illegible]; ed avendo rilevato dall'operazione medesima, che li beni Belina ascendiano al valore di ₤ 3248 n 5½ e agl'agravij ~~a [illegible]~~ a ₤ 700: 12½ compresa la [illegible] non compreso l'agravio di ₤ 50 legato dal Belina alla ~~Ven~~ Frat: na di S. Lorenzo, e non compresa pure la Dotte di D 51 della q.m D. Tomasa fu'moglie del d.o Belina; così che dedotto il Credito Venerio del Capitale di ₤ 1000:– e prò e spese instrumentali di ₤ 692:–, ~~viene~~ ~~il Sig.r Ve~~ vengono li Sig.ri Venerij a restar esclusi della summa di ₤ 144:7 oltre della summa residuaria del Credito non instrumentato di ₤ 251:–, che fan summa ₤ 395 n 7, ~~oltre le~~ e spese giudiciarie. In vista delle cose premesse, volendoli Sig.ri Venerij ~~co~~ avvalorare con atti di Carità quantunque a ciò non fossero tenuti, essendo la summa della facoltà Belina di ₤ 3248: 5½, ed alli

oposto la summa del Credito instrumentato, e non instrumentato Venerio con li loro utensili in summa di £ 2973 4 — detti SS.ri Venerij ri= mettono gratuitamente, in ~~...~~ perche non resti scoperta la Paterna antedetta, e la Dote sopranominata in primo loco tutto il Credito delli loro con.ti espressi in summa di £ 692:—, ed in 2do loco accordano la deduzione di £ 388:- ricevute à conto di pro', che summano £ 1080:- così che il Credito Venerio viene à restare di £ 1863:, alle quali aggionte £ 700 4 in ½ Capitali infissi ed annunciati nella citata sopra= rapizione compresa con Venerij, assunti in se dalli SS.ri Venerij, ed ag= gionte pure le £ 310 4 — importare di Capita= le di S. Lorenzo, che pure va ord.e al citato ar= ticolo resta in se assunto dalli SS.ri Venerij, il di loro Credito summa £ 2873 4 in ½ che dedotte dall'importar della Jacobba Belina restano à credito Belina £ 374: 13 sulle quali resta compresa la Dote so= relle quali resta alla prelata Sig.ra D.a Jorgata, sive alla di lei figlia. Ostanti perciò le cose

premesse, e li voro lavori attenti, fà la riverente istanza, che ~~atti detti~~ sij. 8 desti giu: icata à favore e Credito delli Sig.ri Venerii l'apprenzione delli Beni stabili enunciati nella operazione Menanio, ed il Processo de Medeci cioè della Casa stimada £ 1461:16, e del terreno à S. Leonardo stimado £ 1381:7½, che summano £ 2843:3½, e per la restante summa di £ 30:9 ~~nella~~ nel terreno S. La Riva in Sottomonte, che viene à stare, la summa in ugual al Credito venerio di £ 2875:12, al qual effetto sarà concesso ogni opportuno ~~...~~ Mandato [illegible] conto à quo, così [illegible] ed sine pregiudizio e con le Spese.

Presente si dette imputato adimandato tempo di vedere, e rispondere a[illegible] [illegible] senza pregiudizio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Giudici [illegible] a fiato il tempo della Legge.

Giacomo [illegible] [illegible] loco [illegible]

Copia, al Giudice Terre Venzone

Inherendo all'odierna terminazione [illegible] con cui sono state ammesse
le instanze delli Sig.ri Gottardo e Cugini Venerj d'Udine dedotte
nel atto l'odierno, relativo al precedente del di 27 Luglio a. decor.
su proposte contro Fran.co Francescatti [illegible] ed Credo q.m Giuseppe
Kellin [illegible] moglie di [illegible] Pietro [illegible] che quali s'abbia [illegible]
oppor in atto [illegible]. Col tenor del presente mandato [illegible]
d'esser ad instanza di detti Sig.ri Venerj per il Pub.co off.o presentato
ed resti intimato e comesso alla prefata Fran.ca Francescatti
ed à tutti li suoi [illegible] ed à quelli à quali [illegible] che in pena
di [illegible] 25: ~~[illegible]~~ ed altre ad arbitrio della Corte di
libera disposizione del Sig.ri Venerj [illegible] i suoi Legittimi rappre-
sentanti la tutta [illegible] [illegible], ed il Terreno [illegible]
nelle pertinenze di S. Gerardo [illegible] in pagamento di loro credito
con l'aggiunta delle avanzi, ed in tutto e per tutto come in detto
atto 27 Luglio sud.o ~~[illegible]~~ del valor di [illegible] giusto la stima
del Pub.co [illegible] Carlo [illegible] p.o [illegible], e così pure [illegible] di Terreno
[illegible] l'importanza di [illegible] 30: 9 e [illegible] del Corpo del Terreno
situato in [illegible] denominato la [illegible] che sarà del detto [illegible]
separata per l'intero supplemento del Credito Venerio: Lasciando
li [illegible] loro Legittimi rappresentanti in pacifico possesso
~~[illegible]~~ de' Beni stessi, e ciò in ordine a' cose [illegible] come
[illegible] Dovendo nel termine di mese uno dal augusto [illegible] la Corte sud.a in
~~[illegible]~~ come [illegible] permettere tutti quei atti di possesso
e di dominio che si [illegible], si della Corte che della Terre
sud.e, ~~[illegible]~~ à tenor della preciata terminazione
odierna, alla quale [illegible] ed resti inti-
mato e comesso sotto la pena, come sopra com-
minata, ~~[illegible]~~ e così [illegible].

Venzone 3 Agosto 1774 [illegible]

Detto [illegible]
3:

Detto giorno 3 Agosto 1774

Vergm in Studio

Per li Ottogantti Sig.ri Venerij riferse il Pubblico Comandatore avere in p.nte oggi presentato il premesso mandato a M. Pietro ed a D.a Francesca ... in loro persona alla Casa, intimando e comettendo in tutto, e per tutto, come in quello, ed in ... [illegible]

Fantaguzzi Nod.o

Lunedì 5 7bre 1774

Nel Camerino Zuanetti

6

Per li SS.ri Zottardo e Cugini Venerij sive suoi legittimi Rappresentanti contro m.r Pietro q.m Franceschina, e sua Domestica detto per essi l'Avvocato Zattolin Seniore instò fusse confermato il Mandato del dì 3 Agosto pross.o decorso stato presentato ut relatum in Judicio [illegible], ed attesa l'innobedienza prestata al Mandato stesso li sij concesso altro Mandato, che possino col mezzo del Ministro scacciarli di Casa, e Terre, ed opponendosi Magistrati di Giustizia, che possino servirsi anco d'altri Ministri per ottenere l'effetto di quanto hano implorato e deciso, e ciò senza pregiud.o anco degli opportuni Sicuri, ove crederanno opportuni [illegible]. Ex salvis sine pregiud.o et in expensis. Quali sentenza udita in contumacia delli conventi nominati citati e non comparsi ut[?] Li Nob. S.ri Giudici hano confermato il Mand.o detto, e concesso maggiore

Rizzi Nod.o

[illegible] el Judice [illegible]

Terre Venturi

A instanza delli SS.ri Zottardo e Cugini Venerij per il Pred.o [illegible] presentato resti intimato e comesso a m.r Pietro ed a Fran.ca Franceschina Sua Serva, ed a tutti quelli a quali, che intervengono a Terminazione eterna seguita in d.o loro Contumacia, Debbano in pena di L 50 – attesa la d. loro innobedienza [illegible] evacuar la Casa, e lasciarla a libera disposizione, e così le Terre enunciate nel Mandato antecedente di d.ti SS.ri mandanti. Altrimenti in caso resti cadaun Trasgressore ed innobedienti a [illegible] per Cominciar dopo pass.to il Termine [illegible] di Rag.e a veder [illegible] presente [illegible] le pene comminate, e concedere maggiore [illegible] e [illegible] Ment.o ecc.

Fantagazzi Nod.

Vesna[?] in quest 5 7bre 1774

Die dicta 9.bris 1774.

Venjon in Studio

Per il [illegible] Sig.ri [illegible] Generis riferse il Mand.o
fi [illegible] aver in quest'oggi presen-
tato il premesso Mandato à pred.i Pietro, e
Franceschina Jugali della alla casa me-
diante lasciato in mani di Dona Franceschina
~~[illegible]~~ intimandoli, e commettendoli in tutto
e per tutto, come nel mandato stesso, ed ita
retulit

Laudo [illegible] Nod.o

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Al Nobile

il S:

Memorie tratte dal Sig.r ...

Dai nostri Registri apparisce che

a Del. della Zuanne q.m Pietro fu affittata

la Casa # nel 1772. 9. Genn.o ... £ 54:-

1789. 9 Genn.o pure ... 54:-

1804 11 Agosto ... 80:-

che questi ...

che a Marin Pietro fu affittata la Casa,

nel 1774 8bre ... £ 40:-

che il detto Marin,

nel 1782. 31 Ott.e pose in ...

questa Casa consegnando le Chiavi al ...,

e traslocandosi a Parigia

Cosa a vedersi.

1 Dopo il 31. Ott.e 1782 chi sia subentrato nell'affittanza nella porzione di Casa che lasciò il Marin

2 se lo siano uno da quell'epoca l'adjacente affittuale Zuanne Del Col

3 se questi nel 1782 ebbe in aggiunta alla sua Casa anche la porzione che conduceva il Marin, perchè non gli fu fatto aumento nell'affitto della £ 54:- che colle £ 40:- che pagava il Marin formavano £ 94:-

4 e se al tempo della rinnovazione dell'affittanza di Zuan Del Col 9. Genn.o 1789. era desso pure il possessore anco della Casa che prima conduceva il Marin e chi non manca in tal occasione di fu fatto il relativo aumento d'affitto.

5. Pare che vi siasi fatto nella seguente rinnovazione affitt.a dell'11 Agosto 1804 però con qualche diminuzione nell'affitto complessivo. Dato anche ciò, è perchè che l'aumento

Della f. 26 dalle 54 alle 80 non vi è un'accrescimento nella Casa Blendea che costituiva Jus del Coll.° p Loc.° 1 Genn.° 1772, quivi, e dopo il subentrato accomodamento alla partenza del Mario nella casa che questi abbandonò, l'avrebbe il det. Col. goduta dal 21. Ott.e 1782 all' 11. Ag.to 1804 cioè per c.a anni 21 senza pagare pigione alcuna

E se l'aumento dello [illegible] nel 1804 non risguardasse l'aggiunta della Casa Mario, (che nulla dice su di ciò questa Locazione), allora il godimento di Jus del Col. con di [illegible] [illegible] evidentemente avvenuto la porzione della casa era condotta dal Mario senza alcun carico [illegible]

[illegible]

Memorie tratte dal Libro delle nove Locazioni

1774 · p.mo Ag.to

Maria Ved.a del q. Toson p anni 5
una casa composta di cucina a piè piano
e una camera sopra annessa alla casa presso
la pubbl.ca Fab.ca di questa Città p annuo £ 40:–

1772 · 3 Genn.o
Del Cel Giovanni q.m Ved p anni 5
una porzione di casa posta presso la F.ca Pubb.a
p annue ——— £ 54:–

1772 · 3 Genn.o
Del Cel Eredi q.m Ved, med.te Giac.o uno d'essi p anni 5
una porzione di casa situata presso la F.ca Pubb.a
p annue ——— £ 62:–

1789 · 3 Genn.o Del Cel Z.ne q.m Ved p anni 5 ——— £ 54:–

1788 · 25 Ott.e Del Cel Giac.o q.m Ved p anni 5 ——— £ 62:–

Maria Pietro fece la consegna della chiave della casa all'ag.te Redd. nel gior 31 Ottobre 1787 essendosi traslocati in Terzia (V. il C. Recti 3.o al c. 14)

1804 · 11 Agosto Del Cel Zuanne q.m Ved, e Ved suo Figlio
p anni 5 la casa med.a che prima
conduceva il d.o Zuanne p ——— £ 80:–
nulla dice che vi sia stata unita quella
che prima conduceva Maria Pietro

andorrà p.mo Gno del Col. Dio
che la Casa degl' altra non dovrebbe
essere compresa nella Locazione fatta
al detto G.no del Col. a sue Fig.e & altro,
perchè queste case eran affittate separa-
tamente a Pietro Mori, e pagavan £ 40: -
mentre che dett' altre pagavano prima
£ 67, ed in seguito £ 80, che venivano
pagate contemporaneamente alle £ 40 che
d.e pagavano dal Mori

Pregiatissimi Signori Fratelli Venerio

Udine li 25 Ottobre 1825

Non può dispensarsi Antonio de Colle, sotto scrupolo della propria coscienza, di far presente a questi signori fratelli Venerio, che da remota epoca, e da quasi trentaotto anni certo Pietro Marini teneva a titolo di pigione la Casa sita nel Borgo Prachiuso e circoscritta col civico N. 1762. di ragione di sudd.i fratelli Venerio, coll'obbligo però di corrispondere l'annuo affitto di Locali £ 40. come crede si potrà rilevare de' propri Registri.

Siccome non conveniva al detto Marini di trattenersi ulteriormente in Udine, credette di portarsi in Gorizia per migliorare il di lui stato, che poco dopo di esso partenza fece prevenire la di lui moglie di portarsi seco essa in seno al marito, e di far la restituzione della Chiave della Casa sopradetta di ragione dei più volte nominati Sig.ri Marchesi Venerio. La Chiave finalmente venne nella buona fede lasciata a mani di Giovanni de Colle presente il di lui fratello Giacomo, incaricando per atto di grazia a volerla riconsegnare al ~~[illegible]~~ di loro Agente.

In questo tratto di tempo passò a miglior vita tanto Giovanni de Colle che il di lui fratello Giacomo

Si

ed il figlio maggiore Pietro per Colle s'impadronì arbitrariamente della Casa medesima deludendo dei suoi diritti li fratelli Venerio, tanto più perchè li med.i hanno cesso altra Casa attigua al defonto Giovanni a semplice affitto.

Insomma li fratelli Venerio sono possessori di due Case al 1762. invece che di una, li Testimonj daran prova legale, ed un sopraluoco, che si determineranno di ordinare, prova di dover sospettare di qualche dolo, e quella che Minighina moglie di Pietro figlio del defonto Giovanni, essa puntualmente paga l'affitto convenuto anticamente delle £ 80. vete annue per l'affitto della Casa che attualmente abbita, affinchè li SS.ri proprietari non arrivassero a iscoprire l'inganno, tanto più ancora essa medesima sostenne le necessarie spese di riattamento delle medesime due Case, e persino anche delle vetriate.

Preso in esame la cosa esposta con proprio giuramento dal sottoscritto e dell'esame dei Testimonj, e dal sopra luoco, voranno giudicare il retto sentimento, che per verun spirito venne fatta la presente dichiarazione ma solo per la verità del fatto. Antonio De Colle

Alli Signori Li Signori
Girolamo ed Antonio
Fratelli Venerio
L. F. M.

so.
che

1826

Merce data Alli N.li fratelli Genaro 1827

Lavoro fatto Alli N.li fratelli Genero 1825

1825

li 24 9bre o giustado una serra ... per il portone -	1 :10
li 27 d.to o fatto due feri di manzo noui e due rimesi	2:10
li 6 Xbre o fatto un naso di saltello e fatto una arpetta e giustado il saltello e meso suso per la porta delli Cari	1:-
li 14 d.to o fatto dua feri di manzo senza spegnola	1:10
li 4 genaro 1826 o rimeso due feri di manzo -	:10
d.to o fatto un fero di manzo nouo -	1:-
li 18 d.to o giustado la ... di un Cariolon e meso suso e fatto li suoi rabatini -	1:10
li 20 d.to o fatto un fero di manzo nouo e rimeso un altro	1:5
d.to o fatto una Catena per il Caro	:4
li 26 d.to o fatto un fero di manzo nouo e rimeso un altro	1:5
d.to o fatto una Verga per il Scalaro e meso suso	:12
li 11 febraro o Slongatto un Cerchio di Conzo e fatto un rimpino con due rabatini -	:12
li 16 d.to o fatto due lame per il timone del Caro con li suoi rabatini e meso suso e fatto una lama per il timone del Carodello con li suoi rabatini e meso suso e fatto una lama per le chiarcole del Carodello con li suoi rabatini	3:-
li 8 marzo o fatto un fero di manzo nouo e rimeso un altro	1:5
d.to o guzato il fero di arare -	1:-
li 11 d.to o inferatto un jof Con la feramenta noua	5:-
d.to o guzato il fero di Salzare	1:-
d.to o fatto un fero di manzo nouo e rimeso un altro	1:5
li 29 d.to o rimeso un fero di manzo -	:5
li 10 Aprile o Voltado una Cotta di arare	8:-
li 12 d.to a fatto una Cadena di guarzina	3:10
	38:13

li 13 d.to o fatto una tendela di quartina con le sue vide e con il suo galeto — — — — — — — £ 2:–

d.to o rimeso un fero al Cavalo — — — — £ :10

d.to o rimeso un fero di manzo — — — — £ :5

li 14 d.to o fatto due verghe per la quartina e fatto una canna e fatto una vide — — — — — £ 3:–

d.to o fatto una onzia per il marre della quartina — £ 1:–

li 22 d.to o fatto due rebatini per la molla del turcli — £ 1:–

d.to o guato il fero di arare e rimesi due feri di manzo — £ 1:15

li 28 d.to o guato il fero di arare — — — £ 1:5

d.to o fatto una lama di bolidura per una gestra di quartina e fatto li suoi chiodi a meso suso — — — £ :15

li 6 magio o fatto una lama per la bot della quartina e fatto una fasa per riforto e fatto li suoi rabatini — £ 2:10

d.to o fatto una lamattas per la gestra della quartina e fatto una altra fasa — — — £ 1:–

li 9 d.to o fatto due feri di manzo novi e rimesi altro N.ro 4. £ 3:–

li 26 d.to o rimeso un fero di manzo — — — — £ :5

li 2 giugno o fatto una Cavilla noua per il timone del birotto — — — — — £ 1:5

d.to o sofferato una forca — — — £ 1:10

li 9 d.to o fatto un fero di manzo nouo e rimesi N.ro 4. — £ 2:–

d.to o guato il faro di salzare e guato una sapa — £ 3:–

li 18 d.to o inbolito una tendella per il salzadore — £ :12

li 20 d.to o guato il faro di salzare — — — £ 1:5

li 25 d.to o fatto un fero di manzo nouo e N.re 3. rimesi e fatto una vergia per un brodel — — — £ 2:5

£ 68:15

2673.

Regno d'Italia
Dipartimento di Passariano
Udine 12 Maggio 1808

Pregiat.mo Sig.r

Ioletiss 21 Agosto 1820

Dalla mia lunga pazienza nell'aspettare che li fratelli Gorza, ed il Sig.r Domenico Movere procurino di combinarsi amichevolmente seco Lei, Ella ha una prova sicura del desiderio che io nutro che nè per Lei nè per essi si moltiplichino le spese e gli imbrogli.

In quanto alli Gorza però le replicherò ciò che parmi averle detto altra volta, cioè essere verissimo che mi avevano offerto la cessione de' pochi Campi, che ad essi restano in Bicinico, che credo sieno appena due e mezzo, se pur lo sono, ed io li averei anco accettati, se me li avessero provati netti da Ipoteche, il che non hanno mai fatto; io non sono quindi in grado di ricevere in pagamento Terre sopra le quali posso incontrare delle questioni per parte delli Creditori iscritti.

Il Sig.r Domenico Movere ha desiderato che gli dia la Copia del Conto da Lei speditomi, per fare sopra il medesimo li di lui creditti esami, e confronti, io lo ho compiacciuto, ed egli mi ha promesso di riscontrarmi dopo autunno del risultato, che sto tuttora attendendo.

In quanto al mio Colono Beltrame di Sissano, io non posso obbligarlo ad assentire al Credito da Lei preteso verso di lui, quando egli non è persuaso.

Sarebbe ormai tempo che, qualora ne abbia ragione, ella facesse scancellare la marca di Livellarietà verso l'Abbazia di Maggio segnata nei Catastri Censuarj sopra un pezzo della Braida Comunale da Lei venduta mi. La prego di non dimenticar questo affare, ed ho il piacere di raffermarmi con stima

di Lei

Umil.mo Dev.mo Serv.re
Girolamo Venerio

All'ornatissimo Sig.r Giuseppe
Cornafole
Palmanova

Regno d'Italia

1673: Dipartimento di Passariano

Udine 12. Maggio 1808.—

Decreto

Della Corte di Giustizia Civile, e Criminale

Visto lo stato attivo, e passivo presentato in conto d'avviso dalla Ditta Simonetti al Trib.le Civ. di Udine nel 3. 8bre 1807. in cui chiese, ed ottenne l'apprimento del concorso.—

Vista la stima, ed inventario della di Lei facoltà formati dalle Persone incumbenzate col Decreto 3. d.o del med.o Trib.le, e rassegnati a q.ta Corte nel 29. Aprile decorso al N.o 2621.—

Visto il di Lei Decreto del 26. Aprile 1808. N. 2610. ove riserbossi di provvedere sopra questi atti, qualora gli venissero esibiti come di ragione

Visto il Decreto stesso nella parte, che instruì Dom.co Mozzoni dello di lui conferma in Amministratore della Massa; ed imporegli di accudire con zelo alle sue incombenze, e nelle forme volute dalle Leggi.

Visto il d.o Decreto nell'altra parte, che partecipò alli Sig.ri Venerio, Tomadini, e Steffani l'offizio di Delegati loro attribuito dalla Sessione tenuta da' Creditori della Massa, nel 20. Aprile 1808. e la incombenza al loro zelo, ed attività affidato di ritrarre dall'amministratore Mozzoni una regolare resa di conto.

Considerando che li Quadri d'avviso dello stato attivo, e passivo prodotti nel 3. 8bre 1807. come sopra, non che la stima ed inventario compilati d'ordine Giudiziale servono non solo a riconoscere la passata gestione dell'amministratore, ma a regolare ancora, ed a riconoscere secondo gli usi la futura

coll.o

La

La Camera Civile della Corte del Passariano, Decreta

Sono trasmessi in copia autentica li detti quadri di attivo, e passivo all'Amministratore Mazzoni, ed alli tre Delegati insieme colla stima ed inventario formati d'ordine Giudiziale

Della Stima ed inventario med.ⁿ dovranno li detti amministratore e Delegati farne le copie occorrenti nel t.ᵉ di giorni 20. prossimi venturi, e poi li riprodurranno a q.ta Corte per la loro conservazione.

Il pnte Decreto fatto in quattro esemplari verà intimato alli amministratore ed ai tre delegati per la sua esecuzione.

Sacchi 1.° Presid.ᵉ

Ghirardi Sotto-Canc.ᵉ Civile

Addì 20. Maggio 1808 Udine

Intimata la pnte copia di Decreto al Sig.ʳ Girolamo Cavario mediante lascia=ta al di lui domicilio.

Bernardo Fumagalli Usciere provv.ᵉ

R. I. SOLDI 1.5

N. 607: Regno d'Italia
Dipartimento di Passariano

Udine - 26. Agosto 1808.

La Corte di Giustizia Civile, e Criminale.

I Creditori della Massa dell'oberata Dita Simonetti comparsi nel 20 Agosto corrente dinanzi il Sig.r Giudice Deputato in seguito al Decreto - 13. 9bre 1807 del cessato Tribunal Civile di Udine hanno, per pluralità di voti confermato Domenico Mozzoni in amministratore della detta Massa, e gli hanno imposto di rendere conto ben tosto della sua gestione da 13. 9bre 1807 - in avanti alli Sig.ri Girolamo Venerio, Giovanni Tomadini, Gio: Battista Steffani, come a quelli che nel detto giorno - 20 Agosto - furono dalli stessi Creditori trascielti a formare in ordine al Decreto suddetto la loro Delegazione, e che vennero investiti della piena facoltà di fare sopra la resa di conto di detto Mozzoni giudicialmente, o stragiudicialmente li rilievi occorenti, ovvero di confermarla senza però che per questo sia tolto agli altri Creditori di credere anche da parte propria l'ispezione di questi conti.

Ciò stante questa Corte di Giustizia istruisce detto Mozzoni della conferma, e dell'impostogli dovere, e gli prescrive di accudire con zelo, e diligenza al conferitogli uffizio nella maniera che richiedono le Leggi.

In pari tempo istruisce li Sig.ri Venerio, Tomadini, e Steffani della loro nomina, delle facoltà loro attribuite, e loro inculca lo zelo, e la diligenza corrispondente alla importanza della loro destinazione.

Prodotto poi che sarà dai Commissarj Giraldi, e Bertoldi l'Inventario con stima di tutta la sostanza degli oberati, come loro fu prescritto dal Decreto di aprimento - 13 - 9bre 1807. verà sopra questi atti proveduto come di ragione, e per la immediata produzione daranzi tosto le più efficaci disposizioni.

Del presente Decreto siano fatte cinque copie conformi, e siano intimate l'una all'Avv.to Gio: Battista Sigismondo Orgnani Curatore della Massa, l'altra all'amministratore Mozzoni, e le altre tre siano portate ai Sig.ri Venerio, Steffani, e Tomadini per norma loro rispettiva.

Jacotti 1.° Presid.e

Girardi Sotto-Canc.e Civile

@ 12 Maggio 1808 Udine
Intimato al Sig.r Girolamo Venerio da me sotto=
scritto lasciata al Sig.r Gio: B.a Ceratti suo Cameriere,
ritrovato al domicilio dello stesso
Bernardo Fumagalli Usciere provv.o

A.° 1833 Venerio

Decreto

S'intimi personalmente il Duplo cogli Allegati da A. a quel S. all'Porto[?] N. O. prima nominato e Rubrica agli altri R. R. C. domiciliati in questo Distretto, ricercando per l'intimazione dell'altre rispettivamente l'I. R. Tribunal di Udine e l'I. R. Pretura di Cividale, ed il Giudizio Distrettuale in Ajello rimessi agli R. R. C. all'ispezione del primo f. destino il giorno 30. corr.e alle ore 9 mattina per l'effetto delle Parti colle avvertenze delli §§. 20. e 25. del Regolamento, e notiziati ~~[illegible]~~ li R. R. C. domiciliati fuori del Distretto di nominare Persona nel luogo del Giudizio, cui siano da intimarsi gli ulteriori atti e di offrire una comune Difesa sotto la comminatoria del §. 496. del Reg.to Giud.e

Dall'I. R. Pretura di Palma li 15. 9mbre 1820

Coppoli Cancell.

oggi 18. 9bre 1820 Scrivo ricevuto il qual decreto Signori Girolamo ed Antonio fratelli Venerio
Ghedolin Usciere

[illegible]

che ha eletto domicilio pel ricevimento degli atti presso il Sig. Pietro Anto Meliani di Palma [illegible]

[illegible]

G. de Monte d.r

A.° 1833
[illegible] li 10 9bre 1820

Alli Sig.ri Girolamo, ed Antonio Frat.li Venerio
Udine

8604

V.
CEN 25

In evasione di Ricevutoria della I.R. Pretura di Palma N. 1833. s'intimi, e si produca rapporto.

Dall'I.R. Tribunale Provinciale
in Udine li 21 9bre 1820

De Cocomeri [illegible]

Cosmi

8.

In
Pre
io
Dall
la

P. M.

Consegnare al Sig.r Ant.o Onorio [illegible] 90 novanta fiorelle, e pregarlo che procuri tosto il cambio in tanti francischoni a ciò che fa la piazza pel disaggio, e che nello stesso tempo si prenda il disturbo detto Sig. Onorio di far avvisato il Sig.r Borelli [illegible] dell'Agosto [illegible] delle convertite.

[illegible]

N.° 30. Tallari Bavari f 10.10 f 630
aggio — — f 9.10
f 639.10
8.10
f 648.

N.° 18. Rom.e f 36 f 648 –

8604

In eva
Pretura
si perde
Dall'I.S.

N° 32. Piovelle L 36. L 1152.
aggio 1.3/4 % - 20.3.

L 1131:17

A pagamento

N° 646. Detti a 20. L 1.15. L 1130.10
Detti — 1.7.

L 1131.17

50. p.ti f 300: —
R.ni 10. " 300
" 46
— 646
Detti 1130:10
" 1.7
1131.17

V. M.

Consegnare al Sig.r Ant.o Onorio N° 90 novanta Piovelle, e pregandolo che procuri tosto il Cambio in tanti Zecchini e ciò che fa la piazza pel disaggio e che nelle [illegible]

8604

Incerti
[illegible]

P. M.

Consegnare al Sig. Ant. Venerio ₰ 90 novanta Piorelle, e pregarlo che procuri tosto il Cambio in tanti Crazzichar a ciò che fa la piazza pel disaggio, e che nello stesso tempo si prenda il disturbo detto Sig. Venerio di far avvisato il Sig. Broilli Osualdo Agente della Comunità che in sue mani stanno ₰ 500 Ali pell'affrancazione a debbito Cosser con quanto di ragione e spese

NB. Il Sig. Broili graziosamente si esibì di ottenere per mio conto il permesso dell'affrancazione dalla Delegazione per il quale mi promise tosto di inoltrare il Memoriale.

[illegible]

Aust.ᶜ F. 800 — . . . . S.ᵗᵉ F 1400 —
aggio . . . F. 21 —
F 1421 —
rotti . . . . . F. 19 —
F 1440

a pagamento
N.ⁱ 40. Dop. Rom.ᵉ 36. 1440

N. 40. Fiorelle — — — —	$ 1440 : —
" 18. Detta — — — —	" 648 : —
" 32. Detta — — — —	" 1152 : —
	$ 3240 : —

Perdita — $ 21. —
idem — — " 9. 10
idem — — " 20. 3 " 50 : 13

Restano — $ 3189 : 7

N. 156. Bavari a $ 6.00	$	936.00
" 886. da N.ⁱ 20. — —	"	886.00
rotti — — —	"	— .49
Somma	$	1822.49
Aggiunti p. formar il Capitale		— .71
	$	1823.20
p. Bollo della Partita — .		— .30
pro Rata di tempo, e Spese		43 : 00

~~Ud~~ 11 Maggio 1874 - Udine

Dichiaro io sottoscritto d'essere stato in questo giorno in Bicinico, ove coll'intervento ~~alla presenza~~ del Nob. S. Masotti proprietario della Casa colonica al N.ro 261
N.o abitata da Ms. Lazzarotti 220
41
e confinante dalla parte di mezzodì con casa al N.o ~~abitata da~~ di ragione della pp. Eccl. di Antonio Tratto Venerio abitata dal suo colono Ms. Giovanni Pontone, ~~ho~~ abbiamo fatto misurata la linda del coperto dell'ora di quest' ultima casa, sporgente sopra l'inferiore coperto di quella del Nob. S. Masotti ed ~~ho trovato~~ abbiamo trovato che dal muro sino all'estremità dei coppi vi è una sporgenza di once undici.

Tanto dichiaro a lume della verità ed in fede mi sottoscrivo

600 / 311
 / 170
210
12

61	1361	170
4	16	851
244	13.45	42.16
3	13.1	297.10
247	4035	672
	1345	336
	336	178
	17821	10.50
	180.33	
	358.54	
	30.00	
	388.54	
	2.87	

12. Giugno 1829. Udine

Nella Braida Doppa in pertinenze di questa Città affittata ad Antonio q.m Domenico Drusino esistono Gelsi numero trenta tre in forte; tanto dichiaro in fede

Girolamo Venerio

- Camino della Cucina — ƒ 2:10
quello della Lisciera — ƒ 2
quello della Cucina — ƒ 1:15
- Del Militare — — — ƒ 1:15
della Cucina delli Conti — ƒ 1:6

— ƒ 9:6

[illegible] Giuseppe Braidotti

600 / 311
/ 170
210
12

170
851
47.16
297.10

672
336

178
10.50

61
4
244
3
247

1361
16
13.45
13.1
4035
1345
336
17821
180.33
358.54
30.00
388.54
2.87

Li 17 Giugno 1829. Udine

Nella Braida Zoppa in pertinenze di questa Città affittata ad Antonio q.m Domenico Drusino esistono Gelsi numero trenta tre in sorte; tanto dichiaro in fede

Girolamo Venerio

toli
1
: 5
9
11
-5
-4
10
:15
:18
:-
:- 3
:10
5

- - Giuseppe Braidotti

600 / [illegible]

x26·14· Livorno

Pi Padroni [illegible]

[illegible] 5 [illegible] 1807

Con la presente li portiamo il Conto dal primo di questo Genaro in 1807, del suo importo di Lire 5128:[illegible] quale favoriranno accreditar la nostra Partita d'Attivo di scorso anno 1806. e per il residuo di quello ed il trimestre e 10. giorni di questo, graziranno di sorrar a debito il suo [illegible] sorre [illegible] la medesima Partita di [illegible] Padre e Giuseppe [illegible] Braidotti come dal Attestato [illegible] 1806. invitandoli nel tempo stesso a mandar a riscontrar il loro grado, per il buon ordine e per evitar ulteriori [illegible], e riconoscer il fondo del loro Credito.

Per garantir il mio particolare Interesse e la mia tranquilità di animo io sono costretto di sciogliere la nostra Società e staccarmi dal Seno Paterno. Ho fatto qualunque sforzo per viver sogetto al Padre; e sotto la benefica loro protezione. Di Novembre scorso a questa parte, ogni progetto di accomodamento fatto allo stesso è riuscito inutile. Ora siamo venuti alla clausola con la Divisione, saldate prima le passività che sono [illegible] ciò che rimane sarà per metà sciolto e diviso. Altro non mi resta che chiederli un benigno compatimento, se ho mancato ai doveri [illegible] diligente [illegible] e con tutto rispetto e stima [illegible] di rassegnarmi

[illegible] Giuseppe Braidotti

600 [illegible]

2

[illegible] Fatture e [illegible] [illegible]

		Dare
1817. 2	Genaro un trasporto [illegible] acqua in Prachiuso	£ 1:6
	Detto un simile [illegible]	:18
4	detto un simile in Prachiuso	1:6
7	Detto uno [illegible]	2:4
	Detto due in Prachiuso di Tole	2:12
10	detto un di Tole e due di acqua detti	3:10
13	detto un di acqua in Prachiuso	1:6
16	detto un per parte detti	2:4
20	detto un in Prachiuso	1:6
23	detto un per parte detti	2:4
25	detto un in Prachiuso	1:[illegible]
[illegible]	detto un per parte detti	2:4
29	detto un in Prachiuso	1:6
31	detto due [illegible] parte	2:[illegible]
	detto tre di Legni in Prachiuso	3:[illegible]
1	Febro tre di Legni in d.to	3:18
4	Detto due di [illegible]	2:4
5	detto due di acqua simili	2:4
8	detto due simili	2:4
11	detto [illegible]	2:4
13	detto due simili	2:4
15	detto due simili	2:4
18	detto due simili	2:4
4	Marzo due simili	2:4
	Summa Venete	£ 50:14

[illegible]

No. 26.19. Livrno

Dine Sig.ri Girolamo, e Ant.o Fratelli Venerio.

Porto la Summa qui contra		£ 50:14
817. 15 Genaro ⅌ 24. Lin pet.o fino	£ 6:–	144:–
21 detto Spesi in Droghe e Sal.e l'Animal Suino		3?:?
detto Simili in Budelle		4:10
detto Simili in Latte Paglia e rusco		4:–
detto Simili ai Mazelari di fattura et spese		12:
Summa Venete £		252:2
Ridotte Sle	₰	128:99

Per l'ultima volta Gio: Batta. Padre e Giuseppe Figlio B...

Datoli
tra
del
...
L.191:5
14:9
5:11
11.5
57:4
2:10
1:15
19:18
7:–
14:–3
57:10
11:5

600 L 2

1826.19. Livrno

Line sig.ri Girolamo, e Ant.o Fratt. di Venerio.

Udine li 30 Magio 1817.

A piedi della presente gli porto il conto delle gieneri vendutoli è Fature, per i quali Favorià dar credito alla nostra partita per conto Afito incominciato fina li 10 del scorso Marzo della sogionta Suma come qui a piedi di Locali cento è nonantauna à soldi cinque neo £.191: 5 e con piena Stima li B.tt.

10 Aprile.	L. 37. 4	Filo lino, e Cap.o purgato £8 lab.a	£	14: 9
28 detto.	" 3: 1	Corda fina da tiradori . £1:16 lab.a	"	5:11
2 Mag.o		Futara di B.a 15. Spinato. £15. il B.o . . .	"	11:-5
9 detto.	B.a 22.	Coladore vendutoli 4/4. £2:12 il B.o	"	57:-4
10 detto.	L. 1:1	Spago di Capelaro . . . " 2: 6 lab.a	"	2:10
	" :7	Spago di Fine . . . . " 3: .	"	1:15
	" 2: 4	Filo lino Mag.o purgato " 8:10 .	"	19:18
21 detto	" 2:	Spago fin di Filo . . " 3:10	"	7:-
30 detto.	B.a 81.	Tella Rigato, e inbotita. Bianchegiata compreso il Mangano . £3:1/2 il B.o	"	14:-3
detto.		per condote di aqua dalli 12 Marzo fina il Giorno 29 Mag.o sono Viagi N.o 59 . . .	"	57:10
		Suma	£	191: 5

G. Gio: Batta. Braidotti
il Figlio Fran.co

·x26·19·livro

Alli Sig.ri Girolamo, e Ant.o Fratelli
Venerio

Udine

1826 · 11 · Livorno

Udine Sig.ri Girolamo e Ant.o Fratelli Venerio

Udine li 14 Luglio 1817.

Con la presente vi portiamo il qui apiedi conto pregandovi di acreditarci di locali novanta dico £ 90: ponendole in conto apito e qui disposti à Copiossi vri Comandi Rod.e con D.o Blt.o

Fatura di B.a 20. Regadino q 18. il B.o	£	18:–
Bianchegiato B.a 15 Coledora £ 3. il B.o	"	2:–5
pagati al Mangano per due Tagli Tella e Rig.o	"	1:1
purgato. L 11:6 Filo lino fin. £ 8 la L.a	"	4:12
Fatura di B.a 15. Regadino fin q 18. il B.o	"	13:10
pagati al tentore per L 1.3 Filo fin Latirino	"	2:10
Biang.o L 3.8 Filo lino Torto	"	3:12
per condota di Aqua fatte dalli 29 del Scorso Magio fina li 11 del corente Luglio sono Viagi N.o 42. in tutto per la Soma di	"	42:–
	£	87:10
Fatura di ingiemare L 10. Filo in tre volte per li sud.i Regadini	"	2:10
	£	90:–

C. Gio: Batta Braidotti il Figlio
Fran.co Braidotti

00
75
00
25
90
00
53
65
80
00
75
62
00
24

a 26·19· Livorno

vai:
o fi:
ren
del E
con

:64
:75

:00
:25
:90
:00
:53

:65
:80

:00
:75

:62

:00

:29

Alli Sig.ri Gerolamo è Ant.o
Fratelli Venerio

Udine

N.° 26.14. Livrno

Sig.ri Girolamo ed Ant.o Fratelli Venerio   Udine 10 Luglio 1821

Appiedi della presente le porto il conto in minuta di tutte le somministraz.i fatteli sosteriormente al conto datogli colla mia 19 8bre 1820 fi... na... riscon... ... re del ... ... con...

Sig.ri Girolamo ed Ant.o Fratelli Venerio   Udine 22 ... 1821

Udine Sig.ri Girolamo, ed Ant.o Fratelli Venerio

Udine 24 Maggio 1823

Appiedi della presente le porto specifica delli generi somministratigli, e denari dati in Limosina di loro ordine, e conto in Arichiaro a conto affitto di casa dall'epoca dopo li 18 Maggio 1822 fino li 4 Feb.o p.o p.o anno cor.e di cui mi accrediteranno la mia partita di it.li L. 262:82. Mi favoriranno riscontrarmi di conformità per il buon ordine, e norma — e con stima ...

Devono Dare

1822 7 Giug.o	L. 8:5 filo Canep.o Munez.o purgato aggiunto ad L. 2 filo simile di marz.o per far tela ordinata di sua Sig.a Madre per suo uso — L. 2:50 —	L. 21:05
	per fattura Tessitura di B.a 46 tela Canep.o Munz.o — 18 il B.o —	8:28
22 7mbre	B.a 42:2 Colladore spinato ½ canep.o al Sig. Ant.o C.mi 110 —	47:60
1.° 8bre	pagati per lavoriero di petinar L. 18 canevo di 5/v. —	2:16
16 9bre	per bianchegg.o e mangano di B.a 46 tela Cep.o — C.mi 12 —	5:52
	detto per purgo di L. 3:9 filo Lino di 5/v. — 30 —	1:08
26 detto	L. 4:9 corda fina in Trecc.a — 1:50 —	7:13
1823 4 Feb.o	dati in Limosina L. 5 dal giorno 25 Maggio 1822 fin'oggi sono 7mne 34 a L. 5 it. per 7mna —	170:00
	it.li L.	262:82

8:64
9:75
65:00
2:25
—:90
6:00
22:53
21:65
1:80
20:00
1:75
5:62
30:00
15:24

P.S. La liquidaz.e del intiero nostro conto la faremo tosto riscontrato il grado della casa, ed orto da effettuarsi entro Giug.o pros.o vent.o giusto il convenuto delli 2 Aprile decorso. — Disporeranno a suo aggradimento il g.no di incominciar a far il stabilito riscontro, e frattanto a grati suoi comandi Sono

Ant.o Braidotti

1826·14· Livorno

Sig.ri Girolamo ed Ant.o Fratelli Venerio — Udine 10 Luglio 1821

Appiedi della presente le porto il conto in minuta di tutte le somministraz.ni fattesi posteriormente al conto datogli colla mia 19 8bre 1820 fi na

Sig.ri Girolamo ed Ant.o Fratelli Venerio — Udine 22 Xbre 1821

Sig.ri Girolamo ed Ant.o Fratelli Venerio — Udine 18 Mag.o 1822

A tenor della richiesta fattami colla grat.ma sua 13 andante mese, attergo di questa le porto il conto delle mie somministraz.ni fategli dall' epoca 31 8bre 1821 fin oggi importante in tutto ital.e £ 275:31 di cui si compiaceranno accreditarmi, e riscontrarmene in guisa per il buon ordine, e norma. —— Sempre disposto al bene di graditi suoi comandi, mi protesto.

Devono Dare

1821	31 8bre per bianchez, e mangano di B.a 68 Tela Cas.a fina 5/4 a C.i 12 il B.o £	8:16
	19 Xbre impr.o B.e 60 Tela canep.a Manez.o casal.o 4/4 giusta 70 il B.o	£ 42:00
1822	16 Gen.o per purgo di £ 4 filo Lino di [illegible] — 30 [illegible]	1:20
	21 Feb.o imp.to di — 5.4 Corda fina in canne so. trada — 105 [illegible]	5:60
	14 M.zo imp.to di — 5.3 Filo Lino Manez. purg.to £ 4:00 [illegible]	21:00
	27 detto per 1/3 bianchez, e mangano di B.a 30 Tela 5/4	1:00
	1 Aple per bianchez, e mangano di — 40 Tela Cas.a	3:60
	10 detto per purgo di £ 14 filo Stam.e 5/4 — C.i 30	4:20
	20 detto impr.o di — B.a 1 1/2 Tela Stoppa 4/4 — 50	—:75
	10 Mag.o impr.to di — 38 Tela Vaid.ea canep.o 7/8 casal.a, dedoto dal suo filo di 3:6 fil. Vaid. avuta da sua sig.ra Madre costa C.i 60 il B.o	22:80
	18 detto dati in limosina per suo conto dal giorno 6 8bre 1821 fin oggi sono 7.ne 33 a £ 5:00 ital.e per 7.na	165:00
	italiane £	275:31

P.S. Bramo di sentire in pronta risposta se sieno persuasi di rinovarmi la Locaz.ne che spira col 31 Xmbre anno cor.te onde prender a tempo le mie misure nel caso avessero la determinaz.ne di non rinovarmi quest' affittanza.

Ant.o Braidotti

8:04
9:75
65:00
2:25
—:90
6:00
22:53
21:65
1:80
20:00
1:75
5:62
130:00
75:29

N.° 26. 14. Livorno

Sig.ri Girolamo ed Ant.o Fratelli Venerio — Udine 10 Luglio 1821

Appiedi della presente le porto il conto in minuta di tutte le somministrazi-
-tateli posteriormente al conto datogli colla mia 19 8bre 1820 fi-
na-
ravem-
to.

Sig.ri Girolamo ed Ant.o Fratelli Venerio — Udine 22 8bre 1821

Qui appiedi le porto la specifica minuta [illegible] somministrazioni [illegible] del g.no 1.o Luglio decorso ancor cont.e [illegible] oggi [illegible] del primo [illegible] d'affitto spirato col g.no 30 7.bre p.p. [illegible] importante in tutto it.e L 161:66 di cui favoriranno accreditarmi, [illegible] mene per il buon ordine, e mia norma.

Oggi ho contato a mani della loro Sig.ra Madre L 54:50 it. rimontato di tutti i civanzi limosina [illegible] che [illegible] to, e [illegible] a chiuso da 7 8bre 1820 a 19 7bre 1821

Con tutta stima salutandoli

Devono Dave

1821	26 Lug.o	per biancheg.o e manganno di Braccia Tele fine 3/4 3/4	12.	L 5:24	8:64
	= =	per n.o 3: filo Lino [illegible]	25.	—:75	9:75
	9 Agosto	venduteli Br.a 30. Tela Stoppa nost.a 9/8	60.	18:00	65:00
	11 detto	idem L 1:1 Spago [illegible]	2:55.	2:72	2:25
		[illegible] spago sotti [illegible]		1:00	—:90
	7 7bre	pagati per tessitura di B.a 68 ½ Tela Canep. fine 7/4 3/4	25.	16:93	6:00
	= =	pagati per semola, sevo, e ingiemar L 18. filo della Tela sudetta		1:75	22:53
	15 detto	venduteli L 7:6 Cordicina di sorro	90.	6:75	21:65
	= =	idem — —:2 spago forzin.o di battuda		—:50	1:80
	20 detto	per biancheg. e manganno di B.a 11. Tela Lino fine 5/4 3/4	13.	5:[illegible]	
	21 detto	venduteli L 5:— Corda [illegible]	80.	4:00	20:00
	24 detto	dati in limosina per suo conto [illegible] maggio [illegible] sono g.ne tredici	5. la g.na	65:00	1:75
	5 8bre	pagati per tessitura di B.a [illegible] Ligato in filo [illegible] a [illegible] colature 4/4 piuste	30 [illegible]	21:00	5:62
		per ingiemar [illegible] del sud.o [illegible] semola e sevo		2:50	130:00
		valor di L 4 — filo [illegible]	1:25	5:00	15:29
	22 detto	per Lavoranzia di L 31. [illegible] di sua ragione		3:72	
	detto	per biancheg.o ed [illegible] 1:8 filo Lino [illegible]	50.	—:83	

Girolamo [illegible] L 161:66

Ant.o [illegible]

N. 26.19. Livorno

Sig.ri Girolamo ed Ant.o Fratelli Venerio — Udine 10 Luglio 1821

Appiedi della presente le porto il conto in minuta di tutte le somministrazioni fattegli posteriormente al conto datogli colla mia 19 8bre 1820 fino a 30 Giugno decorso formante in tutto la soggiunta summa di ital.e L. 295:29 delle quali grazierano darmene credito, riscontrandomene per mia norma, e buon ordine come in passato.

Qui addietro riscontreranno in transunto il suo Dare, e Avere dal giorno 1.o Gen.o 1820 a 30 Giugno 1821 delli sei trimestri spirati.

Sempre disposto a gratissimi suoi comandi, e distinti doveri con tutto il rispetto mi protesto.

Suo Servo
Ant.o Braidotti

Devono Dare

1820	11 [illegible] pagati per lavoranzia di ℔ 67:– Canevo, e Lino di sua ragione ... L.ne 12 [illegible]	8:04
	20 detto Corda fina in Treccia fatta far di suo ord.e ℔ 6:6 – L. 1:50	9:75
	30 Xbre per Tanti dati in Limosina ai poveri in [illegible] dal giorno 7. 8bre p.p. fin'oggi sono 7mane 13 L. 5:–	65:00
1821	11 Gen.o pagati per Lavoranzia di Lino di ½ ℔ 18 ... :12½	2:25
	detto spago sparzin grosso ... 1:–	–:90
	15 Marzo Tela Stoppa nost.a ¾ casal.e B.a 10:– ... :60	6:00
	6 Aprile Canevo sotto Treccia pettinato ℔ 26:6 ... :85	22:53
	9 Magg.o pagati per pezzo di ℔ 87:6 filo Lino, Canep.o, e filo Vaidra Canevo di sua rag.e ... :25	21:65
	detto per bianchegg.o e manzano di un [illegible]	1:80
	9 Giug.o pagati per Tessitura di B.a 40:– Tela Lino fina ¾ di sua ragione ... :50	20:00
	pagati per ingiemar, semola, e sevo	1:75
	Filo Lino fino purif.o posto nella Tela sudetta di mia ragione ℔ 1:3 L. 4:50	5:62
	30 detto dati in Limosina per suo conto dal giorno 6 Gen.o p.p. fin'oggi sono 7mane 26 – L. 5:00 la [illegible]	130:00
	italiane L.	295:24

Sudetto Braidotti

Trasunto

Affitto di casa di un anno compito col giorno 31 Xmbre 1820 della casa in Brachiuso N. 1452 ital. ——— £ 500:00
Affitto di due trimestri spirati col giorno 30 Giugno 1821 ——— 250:00
Avere delli sig.ri Venerio italiane ——— £ 750:00

Pagamenti effettuati a conto della somma suddetta

Somministrat. come da ricevuta	8 Mag.o	1821	£ 136:47
idem	14 7bre		126:81
idem	19 8bre		136:63
Come da conto qui retro 10 Luglio 1821			295:29
Dare delli sig.ri Venerio italiane			£ 695:20

Avvanzano li sig.ri Venerio fino li 30 Giugno 1821 ital. £ 54:80

D. S. Questa pinn. estraerò il conto civanzi delle Limosine, e verrò a pareggiar la partita di tanto piccola entità che per la sua fresca epoca potevano risparmiare la sua diffida del giorno d'oggi 17 cor. Luglio stando a conto corrente la nostra partita come lo parla anco la nostra Locazione

Li 17 Luglio 1821

A. Braidotti

N.o 26.14. Livorno

Sig.ri Girolamo ed Ant. Fratelli Venerio Udine 11 7mbre 1820.

Dave — Sig.ri Girolamo, et Ant.o F.lli Venerio — Avere

Dati in Limosina

13 Magg.	820 [illegible]	10:—
19 detto	simili	10:—
26 detto	simili	10:—
3 Giug.	simili	10:—
10 d.	simili	10:—
17 d.	simili	10:—
24 d.	simili	10:—
1 Lug.	simili	10:—
8 d.	simili	10:—
15 d.	simili	10:—
22 d.	simili	10:—
29 d.	simili	10:—
5 Agosto	simili	10:—
12 d.	simili	10:—
19 d.	simili	10:—
26 d.	simili	10:—
2 7bre	simili	10:—
9 d.	simili	10:—
16 d.	simili	10:—
23 d.	simili	10:—
30 d.	simili	10:—
	V.te	210:

Dati in conto affitto con conto in Sett. 19 8bre.

Avvanzati della Limosina

13 Magg.	820 avvanzati	2:[illegible]
19 d.	simili	2:3
26 d.	simili	2:8
3 Giug.	simili	2:[illegible]
10 d.	simili	2:7
17 d.	simili	2:6
24 d.	simili	2:9
1 Lug.	simili	2:1
8 d.	simili	2:17
15 d.	simili	2:6
22 d.	simili	2:4
29 d.	simili	2:6
5 Ag.to	simili	2:1
12 d.	simili	2:17
19 d.	simili	2:4
26 d.	simili	2:8
2 7bre	simili	2:11
9 d.	simili	2:17
16 d.	simili	2:14
23 d.	simili	2:18
30 d.	simili	2:15
	Venete	50:10

14 8bre contadi a sua sig.a Madre V.te 50:10

.0. | elle | a | tali | o | uso | Ar | Ao | 50 | 80 | 25 | 25 | 25 | 30 | 75 | 50 | 13 | 80 | 58 | 30 | 81

Trasunto

Affitto di casa di un anno compito col gno 31 Xmbre 1820 della casa in Rachuuso N. 1452 jtal? .... $ 500:00

№ 6. in Livorno

Sig.ri Girolamo ed Ant.o Frat.li Venerio   Udine 11 7mbre 1820.

Sig.ri Girolamo ed Ant.o Frat.lli Venerio   Udine 29 8bre 1820.

Ripigliando passata mia 11 7bre p.p.o qui sotto gli do conto delle limosine fate in Brachiuso per suo conto del g.no 13 Mag.o decorso fin 30 7bre p.p. anno cor.te, e a queste ho unito li pochi generi somministrati a sua Sig.ra Madre dopo li 11 7bre sud.to, di cui mi darano credito alla mia partita in confronto ai due Trimestri incominciati col g.no 1.o Lug.o p.p.to, e terminevano li 31 Xbre p.v. — Restando sempre disposto a grati suoi comandi, e con cio Resto —

Devono Dare

30 7mbre 1820 Dati in limosina in Brachiuso sole dal g.no 13. Maggio p.p. anno cor.te fin oggi sono g.mie 21 a £ 5 it.	£ 105:—
16 7bre sud. venu.ti a sua Sig.a Madre	
— lb 1:6 Spago fin in file Canep.o M.o a £ 2.50	3:75
9 8bre Br 37 ½ Tela Canep.o 4/4 casal.a — — :62½	23:43
d.o — onz.e 7. Spago Tele grosso. — —	:20
d.o per Bianchezzio, e mangano di Br 30. Tela Lino fina 3/4 — a :12½	3:75
Ital.e £	136:63

Ant.o Braidotti

10: delle tre stanze sto in uso vostre ecto

:50
:80
:25
:25
25
:50
:75
:50
13
:80
58
30
81

Trasunto

Affitto di casa di un anno compito col giorno 31 Xmbre 1820 della casa in Brachiuso N. 1452 ital.° ... ₤ 500:00

Alli Signori
Giordano, ed Anto Lio Vassino
Udine

c. 26 · 14 · Livorno

Sig.r Girolamo e Ant.o f.lli di Venerio — Udine 11 7mbre 1820.

Qui sotto le do il conto somministraz.i fatte alla sua famiglia dal g.no 10 Mag.o p.p. fin oggi importante la suma di £ 126:81 It.e, delle quali si compiaceranno accreditarmi in confronto al Trimestre d'affitto di casa maturato col g.no 30 Lug.o decorso importante £ 125 It.e — Alla fine del mese cor.e le darò conto dei denari riscuotati per di loro in elemosina in d.o [illegible] col g.no 13 Mag.o p.p. in poi, e verò pareggiar il trimestre d'affitto maturabile col g.no 30 cor.e mese. — Frattanto sempre disposto a suoi comandi, e [illegible]

Devono Dare

820	10 Mag.o B.a 10: — Colladore spinato greso. — £ 1:25	12:50
	22 detto per aver purgato £ 19:2 filo Lino, e filo canep. — 50	4:80
	detto per aver biancheggiato P.o n.o Tela Caf. di mezo b.a e soppressa in tutto — 68	3:60
	10 Luglio per aver pagati per suo conto al Tessero Fiore per fattura Tessitura di B.a 50 · Tela Lino fina 7/4 d'accordo £ 52½	26:25
	detto pagati al medesimo per ingiemare, semola, e sevo della tela	3:—
	detto per aver purgato £ 9: filo Lino, e canep. — 25	2:25
	31 detto oncie 5 · Spago fin di cattuda conseg.to al Sr. Girolamo	1:25
	3 Agosto pagati al Tessero Fiore per Tessitura di B.a 30 · Tela Lino fina 7/8 d'accordo — 30	9:—
	detto per ingiemare, semola, e sevo della sud. Tela	1:50
	14 detto £ 7:6 Corda fina di Pozzo conseg.ta al suo Sig.r Zilli Ç. 90	6:75
	21 7bre B.a 30: — Tela Colladore spinato 3/4 mezo b.o — 1:25	37:50
	detto £ 1:10 Corda fina in filo canep.o purgato — 2:50	4:13
	detto per biancheggio di B.a 80 · Tela lino fina di sua ragione, mangano, e soppressa a Ç.mi 16 · il B.o	12:80
	detto per biancheg.o di £ 3:2 filo Lino torto · Ç 50	1:58
	detto due jemi spago sottile grande a sua Sig. Madre	—:30
	Italiane £	126:81

Ant.o Braidotti

Alli Signori
Girolamo, ed Ant.° Frat.li Venerio

Udine

jcab·in·liuro

Alli Signori
Girolamo, ed Ant.º Fratelli Venerio

Udine

no 6.14. Livorno

Con Istrom.° 14. Novembre del corr.te anno 1829 in atti del Pubblico Notaro

Alli Signori
Girolamo, ed Ant.° Fratelli Venerio

Udine

[illegible] 6 · 19 · Giugno

Con Instrom.º 14 Novembre del 1... anno 1822 in atti del Pubblico Notajo Sig.r Nicolò q. Bortolomio Caprano di Udine registrato del giorno stesso a quell'Uff.o

Alli Signori
Girolamo ed Ant.° Fratelli Venerio

Udine

[illegible] 6 · 14 · Giugno

Con Instrom.° [illegible] Decembre del . . 17 Dec.
anno 1827 in atti del Pubblico Notajo
Sig.r [illegible] q. Bortolomeo (a [illegible] di Udine)
registrato del giorno stesso a quest' Uff.°

Alli Signori
Girolamo, ed Ant.o Fratelli Venerio

Udine

[illegible]

Con Instrom.o 14 Novembre del corr.te
anno 1827 in atti del Pubblico Notajo
Sig.r Nicolò q.m Bortolomeo Capucci di Udine
registrato nel giorno stesso a quest'Uff.o
del Registro sotto il N.ro 8810. col pagato
diritto di Cent.mi 60. Li Sig.ri Girolamo ed
Antonio fratelli q.m Sig.r Francesco Venerio
possidenti di questa R.a Città di Udine
ove anno per l'effetto della presente
ritengono il loro domicilio al Civ.o N. 85.
hanno all'esborso di Italiane £ 360.00
acquistato dalli Sig.ri Antonio q.m Leonardo
e Leonardo Padre e figlio Venier possidenti
di questa stessa R.a Città di Udine un'
annua pensione livellaria di Italiane
£ 18.00 pagabile cadaun anno nel detto
giorno 14 Novembre fino alla francaz.e
del sud.o Capitale, che li sud.ti Sig.ri Padre
e figlio Venier si assunsero solidario im=
pegno di effettuare in buoni denari
d'oro ed Argento al peso di Legge, e corso
di Piazza, e non altrimenti entro anni
tre pross. vent.i cominciati col detto giorno
14 Novembre dec.o ed alla quale potranno
essere dalli Sig.ri fratelli Venerio astretti
anco entro il detto periodo d'anni tre,
qualora lasciassero trascorrere mesi due
dalla scadenza degli annui interessi
senza averli pagati.

A cauzione del Capitale suddetto
di £ 360.00 e relativi interessi hanno
li sud.i Sig.ri Padre e figlio Venier solidaria=
mente obbligato ogni loro avere mobile
ed immobile, pres.te e futuro, ed hanno
ipotecato in ispecie, accordando alli
Sig.ri Venerio il diritto dell'iscrizione,

ed iscrizione nei Pubblici Libri, una Casa di ragione di essi Sig.ri Venier posta in questa Città nel Borgo di Portello al N.° Ant.° 632 che confina a Levante colli Consorti Petti, mezzodì col Borgo di Portello, Ponente colla Contrada Gorgo, ed a Tram.a con Geretti ... detta Caco Gorgo.

Siccome li sud.i Sig.ri Padre, e Figlio Venier erano Debitori verso il Sig.r Ant.° q.m Girolamo Mantoani di questa Città rappresentante per li suoi Titoli il Sig. q.m ... Ottavio Donnietti della rilevante somma Capitale di Italiane £ 317.24 non che di £ 18.80 per pro decorsi e rata di tempo dipendentemente all'Istrom.° 28 Luglio 1772 rogato dal fu Pub.° Nodaro Sig.r Carlo Corro di questa Città, ed essendo per questo Capitale stata obbligata in ispecie la Casa sopra descritta per la conservazione della quale ipoteca il Sig.r Mantoani sud.° ha anche fatta la sua Iscrizione a questo Competente Uff.° con sua Nota 31. Dicembre 1809. al N.° 21632. delle Iscrizioni Vol.e 68. P.a 37 così avendo esso Sig.r Mantoani, essenziente li sud.i Sig.ri Venier percepito dal Corpo delle £ 36000 esborsate dalli Sig.ri fratelli Venerio la somma di £ 336.04. a pareggio del preindicato suo Credito tanto pel Capitale, che per pro e rata di tempo ha investito li Sig.ri Venerio nei suoi titoli, diritti, ingiunta privilegj ed ipoteche inerenti al Capitale situato all'indubio impiego della somma sovvenuta dalli detti Sig.ri fratelli Venerio alli Sig.ri Padre e Figlio Venier autorizzando essi Venerio a voler ottenere dal Conservatorato

1821 24 Nov.e just.o in atti Nicoletti
di acquisto di una Casa in Ced.i al Civ.o N.o 624 e 625
in Borgo di Boscolle in mappa conf.e comp.a nelli N.i 397 e 399
che fa il S.r Dom.co q.m Giac.o Franzolini di Ced.i
dalli Sig.ri Lorenzo ed Angelo Cugini Zulian di Cadorno
qual casa esistente con corticella ed adiacenze conf.a
a L. colla V.e Ch.a di S. Nicolò, e parte col S.r Giac.o Zulian
M. Borgo di Boscolle
P. Cavalli S.ra Ant.a vedova del S. Marco Marchi; e
parte col Borgo di Viola
Tr. Calletta senza uscita
Prezzo italiane —— £ 4340:00
a c.to del quale fa il S.r Franzolini
assunto un Capitale verso Sig.ri Dimesse
di Ced.i di —— £ 3331:03
e furono dal S.r Franzolini
pagate in contanti effettive — 1008 97
£ 4340:00

1821. Quo Giorno just.o in atti Nicoletti
di acquisto a godere per anni 10. di una Casa al
Civ.o N.o 623 in Borgo di Boscolle. in mappa al N.o 396
che fa il S.r Dom.co q.m Giac.o Franzolini di Ced.i
da Marchi S.ra Marianna q.m Gius.e
qual casa confina
a L. e Tr.a col detto S.r Franzolini
M. Borgo di Boscolle
P. calle che conduce in Borgo di Viola

Prezzo ——— ——— . £2394:05 ide

che si soddisfa dal Sig.r Frangolini nel
seg.te modo

Pagate alla sig.ra Vend.ce prima de ora £ 573:00

Bonificate alla stessa per misura:
menti ——— ——— , 935:00

Assunti dal Sig.r Frangolini da
pagarsi alla sig.ra Antonia
Marchi ——— ——— , 532:05

Contate alla sig.ra Marianna
Marchi Venditrice p saldo — , 354:00

£ 2394:05

1826·19· Giugno

Copia — Ca 19 sett.e 1831

Li Sottoscritti che sono confinanti al mezzodì della
retroscritta Casa del Sig.r Gio. Batta Cerubbi dichia:
rano di assentire per loro conto al desiderato
alzamento
Girolamo ed Antonio Frattini fratelli Veronesi

[illegible] — — [illegible]

wob·m·hiumo

1826. 19. Giugno

delle Ipoteche ogni opportuna annotazione affinchè consti il da essi riportato subingresso come sopra.

Quindi li Sottoscritti Sig.ri fratelli Venerio domandano

1.° Che sia fatta la sud.a annotazione onde consti che la ~~[illegible]~~ iscrizione presa li 31. Dicembre 1809. al N.° 2165 Vol.° 58 Pag.a 51. dal sig.r Mantovani sopra la Casa suddetta per li suoi diritti dipendenti dall'indicato Istrom.o 28 Luglio 1772. atti Loria, stia d'ora innanzi a favore delli sottoscritti sig.ri fratelli Venerio sempre però colle anzianità, diritti, privilegj appartenenti per la sua epoca alla iscrizione sud.a, e ciò per la somma di £ 336. 04. dal detto Sig.r Antonio Mantovani percepita (X)

~~2.° Che tanto per la restante somma di £ 23. 96 di Capitale esborsato da essi ~~detti Sig.ri fratelli Venerio~~ alli Sig.ri Venier per formare il totale delle £ 360: — quanto per li pro decorribili sopra l'intiero sud.o Capitale venga eseguita a favore di essi Sig.ri fratelli Venerio una nuova iscrizione sopra la ridetta Casa, ed a carico delli sud.i Sig.ri Antonio q.m Leonardo, e Leonardo Padre e figlio Venier.~~

(X) ed avendo li sottoscritti fratelli Venerio con altra Nota odierna domandato a quest'Ufficio l'annotazione di subingresso nei diritti al S.r Antonio Mantovani competenti per la somma di £ 336:04 da lui percepite dal corpo delle sud.e £ 360:00 in conto di Capitale, e saldo di pro dipend. dal Istrom.o 28 Luglio 1772 eran a debito delli sud.i Sig.ri Venier così colla presente Nota i sottoscritti essi Venerio

a domandare che sia questa iscritta a loro favore ed a carico delli ridetti Sig.ri Antonio q.m Leonardo, e Leonardo Padre e Figlio Venier, onde conservare l'ipoteca sopra la rivendicata Casa tanto per la residua somma di £ 23. 96 di Capitale esborsato, quanto per li pro decorribili sopra

l'intero capitale L. 2260:00 pervenuti
alli detti Sig.ri Padre, e Figli Venier
come sopra

1826. 19. Giugno

L'art.° 14. accorda l'abilitaz.e di eseguire la rinnovativa iscrizione entro il Dic.e 1827 per tutte quelle ipoteche, per le quali fosse già all'epoca della data della Legge scad.° il X.mio oppure che nel giorno della data stessa avesse cominciato a decorrere l'ultimo anno del decennio.

 La Legge porta la data del 19 Giugno 1826 ora le iscrizioni, l'ultimo anno del Decennio delle quali cominciasse il 20. Giugno 1826, o dopo quest'epoca, pare che non siano dal detto art.° 14. contemplate, e che quindi debba eseguirsi la rinnovativa iscrizione prima dell'espiro del Decennio a senso dell'art.° 17, cioè anche prima del Dic.e 1827

1808. 25. Ott.e Tit.° 2.° Capo 2.°

Ipoteche gravanti sui beni dei Debitori defunti in concorso dei loro successori universali.

Devesi particolarm.e accennare che s'intende di assumere le iscrizioni sui beni del Debitore contro cui si fa l'iscriz.e, provenienti dall'eredità della persona originariam.e obbligata che dovrà nominarsi

Capo 3.°

 Ipoteche gli in concorso dei terzi possessori

Trattandosi sopra di ciò è necessario d'indicare gl'immobili esistenti presso il terzo possessore sui quali s'intende conservare l'ipoteca. Non si richiede però una descrittiva e minuta indicazione. e basterà anche la relazione ad un pubblico documento

ne quali siano indicati li beni soggetti nel d.º gestº
che ci pretendono obbligati, precisando l'epoca dei
documenti, il luogo ed il nome del notajo che l'ebbe
ricevuti —

Lat.º 1826. 19. Giugno
Tutte le ipoteche generali si possono rinnovare
entro l'anno 1827 in forma di ipoteche speciali;
che se entro questo termine ciò non si eseguisse,
lo si dovrà fare nel successivo anno 1828,
in caso di quale, le ipoteche generali cesseranno
d'aver effetto

Ma per eseguire questa iscrizion in forma
speciale come potrà il creditore conservare
interi i diritti nella sua pienezza che gli competono?
Potrà egli compilare da se un elenco dei Beni
del Debitore che crede soggettati all'ipoteca,
oppure dovrà conciliare con questi un atto
che precisamente li qualifichi? Come si
combineranno le difficoltà che da tale
concorso ~~possono~~ per nascere? Come potrà
obbligarsi il Debitore alla stipulazione
di quell'atto? come si dovrà contenersi
relativamente ai Beni passati a terzi possessori?

14. Nel caso che il decennio fosse già scad.° durante il tempo della sospensione ovvero che ~~dal~~ giorno della data della presente legge avesse già principiato a decorrere l'ultimo anno del decennio med.° le iscrizioni dovevano rinnovarsi entro il termine stabilito all'art.° 3°, sotto pena della perenzione accennata nel preced.° art.° 13°

} cioè a 19 Giugno 1816 ... quid ... entro tutto il mese di X.° 1827

Prima di tutto potrebbe nascer dubbio, se, attendosi all'art.° 3.° che l'iscriz.° dovrà farsi entro tutto il mese di X.° 1827, e non sino a tutto il mese med.°, debba proprio essere eseguita nel d.° mese e non prima. Ma quantunque questo sia il rigoroso significato di quella espressione ... venendo accordato come tempo abile tutto quel mese, debba essere anche ... o maggior ragione il tempo precedente

Il med.° art. 14 accorda l'abilitaz.° di ... entro il X.bre ... per tutte quelle ipoteche per le quali fosse già all'epoca della data della legge scadu il X.nio ... ovvero che nel giorno della data stessa avesse cominciato a decorrere l'ultimo anno del decennio med.° — La legge porta la data del 19 Giugno 1826 ... l'ultimo anno del decennio dalla quale cominciasse il 20 Giugno 1826 ... dopo quest'epoca pare che non siano da questo art.° contemplate, e che quindi debba eseguirsi la rinnovazione iscrizione prima dello spiro del decennio ... anche prima del Di.° 1827

Ciani

1804 · 15 · Giugno		£ 1586:20½
" 31 · Luglio		1586:20½
1809 · 16 · Gennajo		500: —
		£ 3672:41

Resto di pro alle 1100 1819 £ 307:86 —— £ 307:86

Resto di pro sopra il Capitale 15 Giugno 1804 da 16 Giugno 1819 a 6 Maggio 1820 sono M. 8 G. 21 —— £ 68:99

D.o sopra il C. 31 Luglio 1804 da ... 1819 a 6 Maggio 1820 sono M. 7 e giorni 6 - - - - - 57:10

~~D.o~~

Pro d'anni due sopra il Capitale 16 Gennajo 1809 —— —— —— 54:00

£ 357:86

Resto di pro sopra questo Capitale da 17 Gennajo a 6 Maggio 1820 sono M. 1 ... —— 3:47

129:56 — Resto di pro £ 129:56

Pro e Resto di pro — £ 487:42

Capitali —— 3672:41

£ 4159:83